Hist
S

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XIX — 1898.

180477.
1 S. S. 23.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1898

PRINTED in ITALY

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/studiedocumentid19acca

SUL CONCETTO
DELLA « EXCEPTIONIS DEFENSIO »

(continuazione: v. anno 1896 p. 305)

Capo II.

Ipso iure — Ope exceptionis.

§ 4.

1°) La precedente esposizione sommaria degli sforzi tentati dai vari giuristi per spiegare il significato dell'*ipso iure* mostra su quale fallace terreno si muovano le nostre indagini, e come sia ben arduo fissarne il concetto in modo concreto e generale.

Dei tre sistemi esaminati nei precedenti paragrafi, solo quello del Koschembahr riesce a ridurre il valore della frase sotto un'unica categoria logica, ma osservammo già nel primo capitolo come questa categoria parta da un presupposto che stride direttamente coi concetti romani. L'*ipsum ius* rappresenterebbe il rapporto giuridico nella sua organizzazione astratta, all'infuori ed indipendentemente dalla sua realizzazione pratica, che si manifesta poi nel processo. Si vorrebbe così designare come caratteristica del dr. romano proprio ciò che costituisce il difetto sostanziale di un moderno indirizzo scientifico, non ancora del tutto tramontato, l'abuso cioè delle entità giuridiche. Il dr. romano invece è al concreto che guarda principalmente; non è dal *ius* che si argomenta all'*actio,* ma dall'*actio* si argomenta al *ius*. Come dunque opporre un diritto teorico, che per giunta sarebbe il diritto per eccellenza *(ipsum ius),* ad un diritto pratico? Vedemmo che quando Gaio vuol spiegare la ragione per cui si introdussero le eccezioni, chiama *iusta* la *persecutio,* ad impedire gli effetti della quale la eccezione mira (IV. 13). La eccezione adunque è un istituto, che non serve già a modificare il dr. teorico (per usare la terminologia dell' A.) nel campo del processo, ma modifica quello che è il vero e proprio diritto processuale. Il significato che l'A. dà alla nostra frase è quindi erroneo nella direzione del contrapposto alla *exceptio.* Che se tanto nel contrapposto all'*exceptio* quanto negli altri contrapposti, in cui il ter-

mine antitetico è costituito da un altro istituto pretorio, per esempio dalla *in integrum restitutio,* contro l'*ipsum ius* si trova sempre un istituto di dr. processuale, ciò non vuol dire già che l'*ipsum ius* rappresenti un concetto essenzialmente estraneo a codesto diritto, ma deriva dal fatto che l'opera innovatrice del pretore poteva muoversi soltanto nella sfera del campo processuale, poichè *praetor ius facere non potest,* mentre una delle direzioni della sua attività di magistrato era quella *iuris civilis corrigendi.*

Del resto lo sforzo dell'A. nel far rientrare i testi da lui esaminati nelle strettoie del suo concetto è cosa che appare dall'esame il più superficiale di essi. Prendiamo p. e. la l. 9 § 1 D. 20. 5:

« (Paulus III Quaestionum)..... Pomponius autem lectionum libro « secundo ita scripsit; quod in pignoribus dandis adici solet, ut quo « minus pignus venisset, reliquum debitor redderet, supervacuum « est, quia *ipso iure ita se res habet etiam non adiecto eo* ».

È troppo chiaro che qui si intende di contrapporre ciò che, in materia contrattuale, è conseguenza diretta delle regole di diritto e può essere solo confermato da speciale convenzione, a ciò che deriva direttamente dalla convenzione e si ricollega alle regole di diritto solo in quanto queste riconoscono la legge contrattuale. Per applicare la teoria dell'A. bisogna invece cominciare coll'ascrivere le convenzioni al diritto pratico o applicato, mentre le norme giuridiche appartengono al diritto teorico o astratto, e così si riconduce la opposizione artificiosamente al tipo. Ma tutto ciò non è soltanto artificioso, è anche falso. Se le convenzioni hanno valore, lo hanno inquanto tal valore è riconosciuto dalla legge, sicchè è sempre questa che nell'uno e nell'altro caso importa l'efficacia giuridica.

Leggasi pure la L. 27 pr. D. 9. 4:

« (Gaius VI Ad ed. prov.): Si noxali iudicio agitur de servo qui « pignoris iure tenetur aut de eo cuius usus fructus alterius est, ad- « monendi sumus, si creditor vel usufructuarius praesens defensio- « nem suscipere noluerit, proconsulem interventurum et pignoris « persecutionem vel ususfructus actionem negaturum, quo casu dici « potest *ipso iure pignus liberari* (nullum enim pignus est, cuius per- « secutio negatur); ususfructus autem, *etiamsi persecutio eius dene- « getur, ipso iure durat,* donec eo usque non utendo constituto tem- « pore pereat ».

L'A. vuol vedere in questo testo una spiccata applicazione della

sua tesi, nel senso che si troverebbe contrapposta la validità dell'usufrutto *ipso iure* alla *denegatio actionis*, che è appunto uno dei mezzi concessi al magistrato per modificare nella pratica le conseguenze delle astratte regole di diritto. Ma la difficoltà sorge dall'altro *ipso iure* usato a proposito del pegno; di questo si scrive che appunto per la *denegatio actionis* può dirsi che *ipso iure liberatur*. Il contrapposto dell'A. qui scompare, nè può sostenersi che la frase abbia due significati differenti nelle due proposizioni, il che del resto sarebbe già per sè solo la negazione della teorica generale da lui sostenuta. In difetto di altro, egli sottilizza intorno al *dici potest* del testo, per conchiuderne che, anche nel caso del pegno, *a rigore* dovrebbe venirsi alla stessa conclusione cui il giurista è venuto per l'usufrutto, e il *dici potest* starebbe a significare come, nel loro spirito pratico, i Romani non dessero poi troppa importanza alla differenza tra l'efficacia diretta delle norme giuridiche e quella nella loro concreta applicazione, quando il risultato era lo stesso; tanto quindi valeva che il pegno venisse a mancare per la inesistenza di uno dei suoi requisiti sostanziali, quanto che gli si negasse la tutela giudiziaria. Ma ognuno vede che, se questo ragionamento vale pel pegno, non si sa perchè non debba valere anche per l'usufrutto. Mettendosi da un tal punto di vista, non si giustifica certo la diversità del trattamento che nel testo è fatta ai due istituti. Più correttamente perciò l'Eisele [1] intende qui *l'ipso iure* nel senso di *secondo la stessa natura del rapporto*, e spiega la diversa conclusione rispetto al pegno con la considerazione che tale rapporto ha appunto una esistenza giuridica per la difesa accordatagli dal pretore; la natura pretoria di esso è l'unico mezzo per intendere il concetto del giurista.

2°) La dottrina del K. non è pertanto accettabile. Quanto a quelle degli altri due scrittori, che si sono più compiutamente occupati della quistione, esse coincidono sul punto di ritenere che *ipso iure* abbia nelle fonti più di un significato. Solo, mentre l'Eisele intende di classificarli come abbiamo sopra esposto, il Lenel invece sostiene in modo più generale che questo significato è variabile col variare del termine di contrapposizione, che deve servire caso per caso ad illuminarci sul valore del primo. Per quanto riguarda

[1] *Grundl.* 79 Cfr. sopra Cap. II. § 1.

poi il contrapposto speciale *ipso iure - ope exceptionis,* l'Eisele sostiene due sensi; l'uno materiale, consistente nel rapporto al diritto civile o a quello pretorio; l'altro formale, secondochè si vuol esprimere che l'effetto si raggiunge come semplice conseguenza del diritto dedotto nella *conceptio formulae,* od invece mercè l'attività del magistrato, che interviene coll'aggiungere alla formula delle clausole, le quali modificano i presupposti logici per la decisione del giudice, fuori degli elementi contenuti nel diritto dedotto. Il Lenel invece fa rientrare il caso nel generale contrapposto tra ciò che esclude e ciò che invece richiede un intervento diretto del magistrato nel giudizio, nel fine di determinarne l'esito in base ad elementi estranei a quelli risultanti dal dritto dedotto, con uno dei vari mezzi a questo scopo tendenti, tra i quali appunto sarebbe l'*exceptio.*

La dottrina di Lenel assegna dunque in sostanza all'*ipso iure,* nel riguardo della *exceptio,* un significato del tutto formale, come per alcuni casi lo stesso Eisele non può disconoscere, ma questo significato formale è organicamente spiegato come una applicazione della generale idea di escludere ogni attività diretta del magistrato nel regolamento dei rapporti giuridici. Questa attività, per mezzo della *exceptio,* si esplicherebbe coll'inserire speciali clausole alla formula. Un significato di tale natura al nostro contrapposto non può disconoscersi, ed esso risulta evidente dai testi addotti dall'Eisele e da noi riportati nel § 1 di questo capitolo. Ma esiste in realtà anche l'altro significato materiale che l'Eisele vuol vedere nell'*ipso iure,* per dedurne poi *ex adverso* il significato materiale dell'*exceptio?* L'esame spregiudicato dei testi da lui indicati in proposito, e che noi già conosciamo, mostra la infondatezza di questa tesi. Le prove dirette consisterebbero infatti, come vedemmo, nei vari paragrafi delle Istituzioni Gaiane, da noi sopra ricordati. Ora in tutti quei passi l'*ipso iure* sta sempre ad indicare il concetto di ciò che si produce indipendentemente dall'intervento del magistrato, contro quanto è conseguenza diretta di simile intervento. E questo intervento nei §§ 198 II; 168 e 181 III; 106, 107 e 108 IV consiste nella *exceptio,* mentre nel § 32 III è la vocazione pretoria all'eredità, e nel § 112 IV consiste in genere nelle azioni di natura pretoria. In tutti questi luoghi si tende sempre a mettere in rilievo l'attività del magistrato, come causa di effetti giuridici, in funzione suppletiva o correttiva delle determinazioni del diritto obbiettivo. Si intende che un

effetto, il quale si produce senza bisogno dell'intervento del magistrato, è un effetto del *ius civile;* però nel testo esso è considerato non in quanto è *ius civile,* ma in quanto si produce senza quell'intervento. Quello che si ha di mira è sempre il momento processuale. Non se ne può quindi trarre alcun argomento per dare alla *exceptio* alcun significato oltre quello puramente formale. Lo stesso ripetasi pei testi del Digesto ricordati al § 1, pei quali anche l'Eisele finisce anzi col confessare che essi non formano alcun argomento da ritenere che *ipso iure* valga *per diritto civile* piuttosto che *direttamente.* L'esame particolareggiato di tutti questi testi, ai quali se ne potrebbero aggiungere molti altri, non occorre; basta la loro semplice lettura per avvedersi che il punto di vista cui essi si riferiscono è appunto quello da noi indicato. Il lettore del resto trova nei lavori citati dell'Eisele, del Lenel e del Koschembahr anche troppo minute esplicazioni in proposito, il cui riferimento sarebbe qui una inutile ripetizione. Lo sforzo nelle argomentazioni così dell'Eisele che del Koschembahr non può essere disconosciuto.

Sicchè questo significato materiale dell'*ipso iure,* che l'Eisele pone accanto a quello formale, non trova un serio riscontro nei testi. Tutti quanti si spiegano meglio col concetto formale generico, della esclusione di un intervento del magistrato nel regolamento dei diritti. Che in alcuni casi il senso del testo non muti, sostituendo addirittura all'*ipso iure* l'altra frase *iure civili,* ciò pende dalla nostra interpretazione, anzichè contraddirvi. Si aggiunga che anche gli altri significati attribuiti all'*ipso iure,* fuori del nostro contrapposto, si presentano come *applicazioni analoghe* di quello da noi accettato; con essi si mira sempre ad escludere, come causale dell'effetto giuridico preso in considerazione, *ogni altro elemento che non sia la natura intrinseca del rapporto e le regole di diritto obiettivo che lo riguardano,* indipendentemente dall'azione di ogni estranea attività. Ed una estensione di questa natura apparisce naturale ove si tenga presente la tendenza generale nel dr. romano di applicare per analogia i concetti giuridici.

3°) Ma l'*ipso iure* del diritto classico assume nel periodo posteriore un significato diverso dall'antico, sebbene a quello connesso e da quello dipendente. È con questo nuovo valore del concetto che devono spiegarsi i testi del periodo giustinianeo, e le interpolazioni che dai compilatori furono operate nei testi classici, interpolazioni che

vennero recentemente in parecchi casi dimostrate e che con ogni probabilità ulteriori ricerche potranno provare più numerose. Tale ipotesi è la più verosimile per spiegare certe applicazioni dell'*ipso iure* che oggi si leggono nei testi classici, non rispondenti al concetto che sopra ne abbiamo dato.

Ma, prima di andare innanzi, occorre chiarire il nostro modo di vedere sull'evoluzione subita dal significato di questa frase.

Come dicemmo, l'*ipso iure* originariamente mirava ad escludere l'ingerenza del magistrato mercè il suo *imperium*, diretta a deviare certe rigorose conseguenze dello stato dei diritti nel giudizio. Si contrapponeva a questo concetto tutto ciò che era la conseguenza soltanto di un intervento del magistrato nel giudizio; uno dei contrapposti quindi era nell'*exceptio*. Due elementi così andavano riuniti per costituire l'antitesi dell'*ipso iure*, e cioè: *a*) lo stadio processuale, *b*) l'attività specifica del magistrato come determinante l'esito del processo.

Un tal concetto ebbe valore finchè durò questo potere concesso al magistrato, al quale si connettono e il sistema formulare e la costituzione del diritto pretorio. Ma, caduto il dualismo del diritto; scomparso il sistema formulare e con esso la potestà nel magistrato di regolare in pratica i rapporti giuridici con criteri anche estranei alle norme del diritto oggettivo; evolutosi il giudizio verso quel tipo, che è ancora l'odierno, in cui il giudice, in base ai fatti dedotti e provati, applica senza più le norme giuridiche corrispondenti; non era ulteriormente possibile di riunire quei due fattori, che costituivano gli elementi del concetto antitetico all'*ipso iure*. Il secondo di essi non esisteva nel diritto nuovo. Fu allora che alle mutate condizioni dell'organismo giuridico corrispose un mutamento anche della nostra terminologia. Il solo elemento che restò a costituire l'antitesi di *ipso iure* fu il primo dei due da noi indicati, quello che solo poteva coesistere colle nuove condizioni del diritto. L'*ipso iure* passò così a rappresentare l'effetto diretto ed immediato delle norme giuridiche, in contrapposto all'effetto del giudizio.

L'antitesi fu tra *legale* e *giudiziale;* tale è il senso che deve accettarsi in dr. giustinianeo, e tale quello che vi dettero i compilatori nell'interpolare i testi classici. Costoro non avevano più la coscienza esatta del significato classico, e di qui la difficoltà di intendere oggi molti dei testi, che subirono l'azione degli autori del Di-

gesto. In questo novello significato, un elemento estraneo alla legge trovavasi ancora nel contrapposto all'*ipso iure,* e cioè la volontà delle parti, che è un coefficiente sostanziale del giudizio, coefficiente che nel nuovo diritto ha acquistato maggiore importanza, scomparsa l'antica azione moderatrice del magistrato. Ma quest'elemento, come avremo occasione di vedere qui appresso, può talora avere efficacia anche in ordine a ciò che dicesi prodursi *ipso iure.* Essendo infatti ordinariamente lecito a colui, nel cui vantaggio è indirizzata l'efficacia *ipso iure* della legge, di rinunziare a questo beneficio, può così legittimamente parlarsi nello stesso tempo di un effetto che si produce *ipso iure* e che è voluto dalla parte che lo invoca.

4°) Una applicazione di questi concetti si ha, a mio modo di vedere, nel famoso *ipso iure compensari,* che forma tra i romanisti uno dei temi tradizionali di disputa senza posa dal tempo dei Glossatori ai nostri giorni. Alla soluzione del problema hanno grandemente giovato le ricerche sulle interpolazioni, coordinate recentemente nel bel lavoro dell'Appleton, di cui facemmo menzione in principio di questo scritto. Un risultato importante acquisito alla scienza in questa materia sarebbe quello che l'*ipso iure compensari* fu una creazione di Giustiniano, ed, ispirandosi appunto a questa novità introdotta dall'Imperatore, i compilatori interpolarono l'*ipso iure* nei testi anteriori, che originariamente contenevano decisioni speciali per due peculiari istituti del dr. classico, la *compensatio* dell'*argentarius* e la *deductio* del *bonorum emptor.* Con queste interpolazioni si mettono così d'accordo i testi del periodo classico colla chiara attestazione che Giustiniano abbia dichiarata l'efficacia della compensazione *ipso iure,* come risulta dalla L. 14 C. h. t. ed è confermato più chiaramente nelle Istituzioni IV. 6 § 30.

Dice la costituzione del Codice:

« Compensationes ex omnibus actionibus *ipso iure fieri sanci-*
« *mus etc.* ».

E le Istituzioni:

« Sed nostra constitutio eas compensationes, quae iure aperto
« nituntur, *latius introduxit, ut actiones ipso iure minuant* ».

Questi passi mostrano che si tratta di una innovazione introdotta da Giustiniano. I testi dove l'*ipso iure* fu interpolato sarebbero le LL. 4, 10 pr. e 21 D. h. t. e L. 4 C. h. t. Prescindendo dalla dimostrazione delle interpolazioni, che si trova nell'Appleton con tutti i det-

tagli, dal nostro punto di vista ed in applicazione di quello che dicemmo essere il significato dell'*ipso iure* nel nuovo diritto, vorrebbe dire che la riforma Giustinianea avrebbe introdotto quella che suol chiamarsi la *compensazione legale,* ossia la conseguenza diretta, per disposizione di legge, della coesistenza di due crediti compensabili tra loro. Perchè dunque la nostra teorica trovi nella dottrina della compensazione una conferma, bisogna poter sostenere che Giustiniano intese appunto di introdurre la compensazione legale, e che a questo fine i compilatori interpolarono l'*ipso iure* in quei testi che, per la speciale materia cui si riferivano, contenevano soluzioni le quali, generalizzate, riuscivano conformi a tale dottrina.

In verità l'argomento fondamentale a nostro favore ce lo forniscono le stesse Istituzioni, appunto nel luogo dove ci rivelano la innovazione Giustinianea. Le parole *ut actiones ipso iure minuant* significano appunto che l'effetto della *compensatio* si è quello di toccare direttamente l'obbligazione, in modo da diminuirne l'oggetto repetibile. E questo modo assai semplice di intendere la cosa ha una lunga tradizione, così nella dottrina, cominciando dai Glossatori, attraverso Cuiacio, fino ai moderni; come nella pratica, tanto che i codici francese, prussiano, austriaco ed italiano l'accettarono esplicitamente. Ma contro di essa, cominciando dagli stessi Glossatori (la scuola di Bulgaro contro quella di Martino che era per la compensazione legale), si proposero successivamente una quantità di diverse interpretazioni, che stimiamo inutile di stare qui a riferire [1]. Ed anzi la tendenza recente è piuttosto contraria; contrarie sono le recenti conclusioni cui giunge l'Appleton, che propone una spiegazione di quella frase ancor nuova e disforme da tutte quelle che si sono finora enunciate; e contro si è dichiarato il recente codice germanico, che ha accettato in sostanza la teorica della retroattività, nota sotto il nome di Azone, e dominante in Germania.

Si tenga intanto presente come la nostra interpretazione non soltanto abbia per sè una lunga tradizione nella dottrina, ma rimonti addirittura all'epoca Giustinianea e sia quella dei compilatori. Ciò è riconosciuto dallo stesso Appleton, il quale, oltre il passo delle Istituzioni, riferisce il luogo della parafrasi (IV, 6 § 30) dove la interpretazione è apertamente confermata (ed egli ritiene la parafrasi

[1] Cfr. in proposito sopratutto Dernburg - *Geschichte und Theorie der Compensation* Heidelberg, 1868 p. 283, e Appleton o. c. Cap. 7 sez. 3.

di Teofilo), ed un altro passo dello Scoliasta Teodoro del VI Secolo [1]. Anzi l'Appleton ammette che è appunto con questo intendimento che fu interpolato l'*ipso iure* nei quattro testi citati, sicchè questi, come si leggono nella compilazione, sarebbero disformi, secondo l'acuto romanista francese, così al diritto antico come a quello nuovo, per non avere i compilatori compreso la costituzione di Giustiniano. Non neghiamo che un equivoco di questo genere possa essere in astratto ammissibile, ma certo, trattandosi della interpretazione del diritto contemporaneo e quindi in gran parte della loro stessa opera, non è lecito essere troppo corrivi su questa via. Ed accresce poi gravità alla nostra osservazione la circostanza notata dall' Appleton che i quattro testi interpolati appartengono, uno per ciascuna, alle tre masse del Digesto ed uno al Codice, il che proverebbe come l'interpretazione data dai compilatori alla Costituzione Giustinianea fu unica per tutti. Giustiniano, secondo l'A., avrebbe sancito con la sua costituzione una semplice norma direttiva della compilazione, avrebbe voluto dire che d'ora innanzi la compensazione doveva avere generale applicazione in tutti i giudizi, per virtù della legge *(ipsum ius)*, senza ricorrere più ai mezzi procedurali cui ricorreva prima il pretore, nei casi speciali in cui era ammesso quell'istituto, e che perciò dovevano cancellarsi tutte le tracce che dell'antico sistema restavano nei frammenti classici. I compilatori intesero invece che si volesse stabilire l'efficacia legale delle compensazioni, nel senso *ut actiones ipso iure minuant*, e così scrissero in quel senso il paragrafo delle Istituzioni, e procedettero ad interpolare l'*ipso iure* in quei testi, che si riferivano a soluzioni concordanti colla dottrina della compensazione legale.

Ora l'A. non solo non fornisce la dimostrazione del significato specifico che egli dà alla L. ult. Cod., ma neanche può dirsi che sia riuscito a provare la necessità di dovergliene dare uno diverso da quello che vi dettero i compilatori.

In sostanza si oppone alla dottrina di costoro:

a) anzitutto la sua intrinseca assurdità logica;

b) alcuni testi, che contengono decisioni inconciliabili con essa;

c) la insussistenza delle prove testuali che si son volute addurre *ex adverso*.

[1] O. c. p. 462.

Quanto alla prima accusa, egli osserva che, dato il precetto della liquidità del credito opposto in compensazione, ne segue come, nel caso di due crediti uno liquido e l'altro no, la compensazione sarebbe ammissibile o meno secondo che si renda attore il soggetto del credito non liquido o di quello liquido; ossia la coesistenza produrrebbe o meno effetto conformemente a tale circostanza del tutto estrinseca; il quale risultato non è accettabile. Ma in questa argomentazione si confondono due cose ben diverse, e cioè i rapporti giuridici colla loro manifestazione in giudizio. La l. ult. C. h. t. dispone da un lato che la compensazione abbia efficacia *ipso iure,* come semplice effetto cioè della coesistenza dei crediti; dall'altro che essa non possa farsi valere in giudizio se non quando si tratta di un credito liquido, ossia di una eccezione che non ritardi ed intralci il corso della istanza promossa e già provata dall'attore. In tale ultima ipotesi il giudice dovrà rinviarne l'esame in separata sede.

Ecco le parole della costituzione:

« Satis enim miserabile est post multa forte variaque certamina, « cum res iam fuerit adprobata, tunc ex altera parte, quae iam pene « convicta est, opponi compensationem iam certo et indubitato de- « bito et moratoriis ambagibus spem condemnationis excludi. hoc « itaque iudices observent et non procliviores in admittendas com- « pensationes existant nec molli animo eas suscipiant, sed iure stri- « cto utentes, si invenerint eas maiorem et ampliorem exposcere « indaginem, eas quidem alio iudicio reservent, litem autem pristi- « nam iam pene expeditam sententia terminali componant etc. ».

Il precetto che si dà dunque ai giudici è un semplice precetto che riguarda l'istruzione della causa, e si ispira al principio della necessaria speditezza dei giudizi, cui la procedura romana in tutta la sua storia guardò sempre molto più che non faccia la moderna. Ma ciò non tocca il diritto sostanziale. Il presentare una eccezione di lunga indagine importa un difetto nella prova; ora a nessuno verrebbe in mente di sostenere che un diritto non provato regolarmente in giudizio sia perciò inesistente; soltanto esso non può farsi valere finchè non sia provato. Si tratta dunque nè più nè meno che di un provvedimento contro i possibili mezzi tendenti a procrastinare l'opera della giustizia, non già di un disconoscimento del diritto. È una disposizione di diritto pubblico processuale e non altera i rapporti di diritto privato che, pur conservandosi sempre eguali sostanzial-

mente, possono però esser trattati in modo diverso nel giudizio; il che, sebbene in pratica finisca per equivalere ad un mutamento nella sostanza stessa del diritto, non cessa per questo di essere un fenomeno puramente procedurale, fenomeno che si ripete in molte altre materie.

Piuttosto, la quistione di diritto sostanziale consiste nella riconosciuta possibilità di far dopo valere l'azione per l'intero credito non voluto o non potuto opporre in compensazione nel giudizio promosso dall'altro creditore.

È questa la obbiezione fondamentale contro la dottrina della compensazione legale, in cui si risolve quel tanto di vero che può esservi nella obbiezione precedente, ed a cui si riferiscono i testi che l'A. cita come inconciliabili colla nostra dottrina.

Essi sono le LL. 5 e 7 § 1 D. h. t. e la l. 1 § 4 D. 27. 4 di questo tenore:

« (L. 5 h. t.) Si quid a fideiussore petetur, aequissimum est eligere « fideiussorem quod ipsi an quod reo debetur compensare malit; « sed et si utrumque velit compensare, audiendus est ».

« (L. 7 § 1 h. t.). Si rationem compensationis iudex non habuerit, « salva manet petitio; nec enim rei iudicatae exceptio obici potest. « aliud dicam, si reprobavit pensationem quasi non existente debito: « tunc enim rei iudicatae mihi nocebit exceptio ».

« (L. 1 § 4 D. 27. 4). Praeterea si tutelae iudicio quis convenietur, « reputare potest id quod in rem pupilli impendit: sic erit arbitrii eius « utrum compensare an petere velit sumptus. quid ergo si iudex « compensationis eius rationes non habuit, an contrario iudicio ex- « periri possit? et utique potest: sed si reprobata est haec reputatio « et adquievit, non debet iudex contrario iudicio id sarcire ».

Dalle soluzioni contenute in questi tre testi derivano due conseguenze necessarie:

a) È rimesso alla volontà del convenuto il far valere o meno la compensazione.

b) Nel caso che la compensazione non si sia fatta volontariamente valere, si ha il diritto di esperire in separato giudizio l'azione per l'intero credito, che doveva servire per la compensazione.

Ora si nota *ex adverso* che ambedue queste conseguenze sono in contradizione colla pretesa efficacia *legale*. Se dalla semplice coesistenza delle due obbligazioni deriva senz'altro, e da quel momento,

una estinzione reciproca *pro concurrenti* di esse, di qui dovrebbero seguire le conseguenze opposte a quelle accennate.

Da una parte non dovrebbe potersi parlare di volontà di compensare, essendosi già la compensazione avverata *ope legis;* dall'altra, una volta non fatta valere in giudizio scientemente l'avveratasi compensazione (ove al giudice non consti *aliunde* di questo fatto), non potrebbe esperirsi un'azione per richiedere cosa non più dovuta in seguito all'estinzione dell'obbligazione relativa. Ecco, come dicemmo, il punto essenziale della discussione, ed a prima vista sembra ben imbarazzante per la nostra teorica. Tuttavia anche qui, analizzando il rapporto complesso del fenomeno giuridico nei suoi elementi semplici, sarà facile scorgere dove sta l'errore dell'avversario ragionamento.

Anzitutto si noti che, partendo dal presupposto che la efficacia legale sia una innovazione giustinianea, le risoluzioni dei testi non offrono alcuna difficoltà per il diritto classico, ma noi crediamo che esse possano benissimo conciliarsi anche col nuovo principio giuridico. Tutto sta ad intendersi ben chiaramente sul valore di questa efficacia legale, riconosciuta alla coesistenza dei crediti.

Si tenga presente che la compensazione è bensì un modo con cui si estingue l'obbligazione, ma con questo di speciale che è un modo con cui si estinguono contemporaneamente due obbligazioni. Ogni compensazione importa due estinzioni di due diverse obbligazioni. Questa duplicità di estinzioni è essenziale, e l'una di fronte all'altra si trovano reciprocamente in rapporto di causa e di effetto. L'estinzione del mio credito è nello stesso tempo condizione e conseguenza dell'estinzione del vostro, e viceversa. La disposizione di legge non fa che dar riconoscimento giuridico al fatto economico, per cui il patrimonio di ciascuno dei soggetti dovrebbe aumentarsi e diminuirsi allo stesso tempo della stessa quantità in confronto dell'altro. Economicamente ciò significa che essi debbono restare inalterati; la compensazione è la sanzione giuridica di questo risultato economico. Ciò premesso rispetto alle obbligazioni, passiamo a considerare lo stato dei diritti nei soggetti tra cui corrono le due obbligazioni. Ciascuno di essi è creditore e debitore, verso l'altro, di due oggetti equivalenti, e dalla compensazione risente il vantaggio della estinzione di un debito, cui corrisponde il danno della perdita di un credito, vantaggio e danno che, equivalendosi, si neutralizzano. Inol-

tre, al vantaggio e al danno dell'uno corrispondono reciprocamente il danno ed il vantaggio dell'altro. In via normale essi non avranno perciò alcun interesse a non riconoscere l'effetto liberatorio della compensazione. Ma eccezionalmente un tale interesse potrebbe esservi, ed in tal caso chi si fa a richiedere il credito estinto dalla compensazione, inquanto con ciò dimostra la sua volontà di non voler soffrire il danno che ne deriva, viene contemporaneamente a rinunciare al vantaggio corrispondente che è la causa del danno. Egli, col fatto di intentare l'azione pel suo credito, rinuncia a far valere eventualmente l'estinzione del suo debito verso l'altro. Questa rinuncia però non può essere efficace, poichè implica la corrispondente rinuncia del convenuto alla estinzione del debito proprio, e questi ha tutto il diritto di farla valere, esistendo una disposizione di legge che riconosce tale forma di estinzione. Perciò il convenuto, opponendo la compensazione, ottiene che sia respinta l'istanza avversaria e venga dichiarata l'inefficacia della implicita rinunzia contenuta in essa, onde l'attore si vede proclamare l'estinzione così del suo credito come del suo debito. Ma al convenuto può convenire la rinunzia alla estinzione del debito dell'attore implicita nella istanza da costui promossa pel credito; in tal caso egli deve conseguentemente rinunciare alla estinzione del proprio debito, estinzione che era soltanto una conseguenza della prima. Ora questa accettazione della rinuncia dell'attore con la necessaria conseguenza si concreta appunto nell'astenersi dall'opporre la compensazione in giudizio.

Ricostruendo adunque, abbiamo che la coesistenza delle due obbligazioni importa la estinzione di esse per virtù di legge. Se uno dei creditori pertanto si fa a richiedere il proprio credito, può sempre l'altro far respingere la domanda ed obbligarlo a riconoscere la doppia estinzione. Ma nulla vieta che i due creditori si mettano d'accordo nel rinunziare alle due estinzioni connesse, doppia rinunzia bilaterale che si concreta da una parte colla domanda giudiziale del credito e dall'altra col non far valere la compensazione. Nè in ciò vi è nulla di speciale per la compensazione, nè nulla di anormale. Si tratta di semplice rinuncia ad un beneficio, il che è sempre lecito.

È così che si concilia colla efficacia legale della compensazione il concetto che dipenda dalla volontà delle parti il farla valere, e che, ove non sia dedotta in giudizio, resti salva l'azione per il credito non portato in compensazione. Tutto si riduce a dare alle

espressioni dei testi il loro esatto valore giuridico. Ciò che dipende dalla volontà delle parti non è già l'effetto che deriva invece dalla semplice coesistenza dei crediti, ma la deduzione di questo fatto giuridico in giudizio, ossia il servirsene come mezzo di difesa o il rinunziarvi. Nel linguaggio dei testi anzi talora il *voler compensare* si riferisce non già a voler far valere una compensazione esistente, ma anche alla pretesa di far valere una compensazione che non esiste. Tale è il caso della L. 16 pr. h. t. (Papinianus III quaest.): « Cum « militi castrensium bonorum alius, ceterorum alius heres exstitit et « debitor alteri heredum obligatus vult compensare quod ab alio « debetur, non audietur ».

E ciò che, nel caso di rinuncia, si fa valere nel secondo giudizio, non è già una obbligazione inesistente, perchè estinta in virtù della avvenuta compensazione, ma una obbligazione che è sempre in vigore tra le parti, in seguito al tacito accordo di considerare come non avvenuto il fatto della estinzione per coesistenza, accordo risultante dalla *litis contestatio,* ove fu riconosciuta l'esistenza di uno dei due crediti estinti in virtù di quel fatto. Ove l'attore del primo giudizio, che risentì il beneficio della non opposta compensazione, si facesse nel secondo ad eccepirla lui per resistere alla domanda avversaria, dovrebbe la sua eccezione essere respinta con una *replicatio doli.* La possibilità adunque di questo secondo giudizio, in seguito alla non eccepita compensazione, non contradice alla efficacia legale. La portata della legge è quella di dare riconoscimento giuridico al fatto economico derivante dalla coesistenza dei crediti, per cui lo stato patrimoniale dei due creditori al momento della coesistenza equivale a quello che si avrebbe ove le due obbligazioni venissero regolarmente estinte coi rispettivi pagamenti. Data tale equivalenza, si riconosce a questo stato di fatto la stessa efficacia liberatoria del pagamento, *utilitatis causa.* Ma ciò non può impedire che le parti scelgano invece la via ordinaria, e diano luogo a quei pagamenti. La legge non dice altro che questo: dover dare ad una persona e dover ricevere da questa la medesima cosa, lo considero *equivalere* giuridicamente, come economicamente, a non dovere nè dare nè ricevere. Sicchè tanto si potrà dare e ricevere come rifiutarsi a dare ed a ricevere. L'analogia, che si è voluto trovare, tra la compensazione legale e la confusione è assolutamente erronea. Nella confusione non si dà già sanzione giuridica ad uno stato

di fatto equivalente alla estinzione dell'obbligazione, ma si tratta di una vera assoluta estinzione del rapporto obbligatorio per mancanza di uno dei soggetti.

Eliminata questa difficoltà fondamentale, resta l'esame degli argomenti tratti dai testi a favore della efficacia legale, il cui valore probatorio è discusso e negato dall'Appleton.

L'argomento precipuo è quello della *condictio indebiti* concessa a chi ha pagato potendo compensare, fondata sulla l. 10 § 1 h. t. e sulla L. 30 D. 12. 6.

La prima (Ulp. 63 ad Ed.) è del seguente tenore:

« Si quis igitur compensare potens solverit, condicere potest quasi « indebito soluto ».

La seconda (Ulp. 10 disp.):

« Qui invicem creditor idemque debitor est, *in his casibus in* « *quibus compensatio locum non habet,* si solvit, non habet condic- « tionem veluti indebiti soluti, sed sui crediti petitionem ».

Ora è stato dimostrato [1] che la l. 10 § 1 si riferiva alla *deductio* del *bonorum emptor,* per la quale ipotesi era ragionevole di ammettere eccezionalmente nel dr. classico la *condictio,* perchè lo esperimento di essa si giustificava coll'interesse di sfuggire alla perdita derivante dal fatto di aver pagato per intero il proprio debito e doversi contentare di una percentuale per il credito. L'*igitur* con cui nella legge del Digesto si ricollega il § 1 al principio è probabile che sia opera dei compilatori, e ad ogni modo deve rapportarsi ad uno sviluppo diverso dal contesto del principio. Tutto ciò accettiamo come assai probabile; la conseguenza che se ne trae è che i compilatori, generalizzando colla fattura della legge la norma di diritto singolare, intesero di estendere la possibilità della *condictio* ad ogni caso di compensazione.

Una analoga conseguenza si trae dall'altra interpolazione della L. 30, consistente nella frase scritta in corsivo, col quale inciso si intese di riconoscere la possibilità della *condictio* nei casi di omessa *compensatio,* come conseguenza appunto del nuovo diritto in materia, facendo a tal uopo servire proprio un testo che per diritto classico diceva perfettamente il contrario.

Ammettiamo anche questo coll'Appleton, ma che cosa deriva da

[1] Appleton O. c. p. 188 sgg.

tali premesse? Deriva che, mentre per diritto classico la *condictio indebiti* non era ammessa, salvo casi eccezionali come quello della *deductio* del *bonorum emptor*, per diritto giustinianeo invece l'eccezione divenne la regola. Ora queste conclusioni corrispondono perfettamente alla tesi da cui siamo partiti, che cioè la efficacia legale della *compensatio* sia una innovazione di Giustiniano. Così è naturale che fosse negata la *condictio* quando, non producendo la coesistenza dei crediti alcun effetto giuridico per sè stessa, non poteva dichiararsi indebito il pagamento; e invece fosse ammessa nel contrario sistema. I testi surriferiti perciò, per quanto si riferisce al dr. giustinianeo, sono certamente una prova della efficacia legale. Le osservazioni dell'Appleton servono a chiarire come questa prova risulti dalla alterazione dei testi, ma una prova è. Secondo il concetto del dotto romanista francese, essi non costituirebbero che una prova della intenzione dei compilatori, disforme da quella di Giustiniano, ma è questo proprio il punto debole del suo sistema, *hoc est demonstrandum*. In ogni caso la dimostrazione non può trarsi dai testi stessi. Ma, piuttosto, la obbiezione che si affaccia naturale a questo punto si è la seguente. Se dunque per diritto giustinianeo, e come conseguenza della efficacia legale della compensazione, era logico ritenere indebito ciò che si fosse pagato potendo compensare, e se d'altra parte, come sopra noi abbiamo sostenuto e risulta dai testi, era sempre in tal caso possibile l'esperimento dell'azione del credito, si aveva dunque un concorso di due azioni? Ora questo concorso appare da un verso contradittorio, dall'altro senza alcun interesse. È contradittorio, inquanto la possibilità della *condictio indebiti* presuppone la estinzione del debito pagato e conseguentemente quella del credito da riscuotersi, mentre l'azione nascente da quest'ultimo presuppone la esistenza di esso. Senza interesse, poichè, avendo a propria disposizione l'azione per richiedere il proprio credito, non si sa vedere a quale scopo si cerchi invece la restituzione della somma pagata pel debito equivalente.

Tuttavia queste obbiezioni possono senza molta difficoltà rimuoversi, costruendo opportunamente, in base ai testi stessi, il sistema. Dalle LL. 10 § 1 h. t. e 30 D. 12. 6 da una parte e 5 e 7 § 1 h. t. e 1 § 4 D. 27. 4 dall'altra risulta bensì che, in caso di pagamento di debito compensato, è possibile una volta la *condictio* e l'altra l'azione del credito, ma non ne viene già per necessaria conseguenza che i due

mezzi siano dati alternativamente. Non risulta in altri termini il concorso. Ed il concorso non può ammettersi. Si noti infatti che per la *condictio* occorre l'errore, bisogna cioè, nella specie, che si sia pagato il debito ignorando la contemporanea esistenza del proprio credito. Inoltre si tenga presente che i testi, i quali parlano dello esperimento dell'azione del credito, si riferiscono sempre alla ipotesi che il pagamento sia avvenuto in conseguenza di un giudizio, e per un pagamento *ex causa iudicati* non si dà *condictio indebiti* (L. 74 § 2 D. 5. 1). È chiaro quindi come occorre risolvere il problema in dr. giustinianeo. È concessa l'azione del credito ogni volta che si è pagato in seguito a un giudizio, implicando questo una rinunzia bilaterale alla compensazione, come abbiamo sopra spiegato. Si concede invece la *condictio* quando si è pagato spontaneamente e per errore. Quando infine si è pagato spontaneamente, conoscendo la esistenza della *compensatio,* non è data alcuna azione; non la *condictio* perchè manca l'errore, non quella del credito perchè non esiste una rinunzia bilaterale alla compensazione come è nel caso del giudizio. In dr. classico invece, non avendo la compensazione efficacia legale, era sempre possibile l'azione del credito, e, quando il pagamento fosse stato fatto per errore, non vi era alcun interesse ad esercitare la *condictio,* salvo casi eccezionali, come quello della *deductio,* nel quale il credito contro il fallito poteva soltanto esigersi per una quota. In questo modo si coordinano tutti i dati del Digesto ed i risultati delle ricerche sulle interpolazioni, e la *condictio indebiti* della L. 10 § 1 h. t. costituisce realmente una prova del significato di *ipso iure compensari* nel diritto delle Pandette. Si dirà che tutto questo non risulta *expressim* dal testo, ma compito dell'interprete è quello di trovare da sè il coordinamento laddove esso è possibile, e, se nessuno più giura oggi sulla sapienza dei compilatori, deve ritenersi altrettanto falso il criterio di volerli incapaci del tutto a concepire qualunque sistema giuridico, a intendere lo stesso diritto vigente, procedenti sempre a occhi chiusi e balordamente. In fondo a questa via vi è un errore di metodo scientifico, che fa il preciso riscontro a quello opposto di prima: la verità anche qui è nel giusto mezzo ed occorre bene guardarsi da tutte le esagerazioni. *In subiecta materia,* se non andiamo errati, l'opera dei compilatori fu indirizzata da un criterio organico di sistema, e cosciente.

Gli altri argomenti addotti per la compensazione legale sono:

a) La l. 21 D. h. t.:

« (Paulus I quaest.) *Posteaquam placuit inter omnes id quod in-*
« *vicem debetur ipso iure compensari,* si procurator absentis con-
« veniatur, non debebit de rato cavere, quia nihil compensat, sed ab
« initio minus ab eo petitur ».

b) La cessazione del corso delle usure dal momento della coesistenza (LL. 11 e 12 D. h. t. LL. 4 e 5 C. h. t.).

c) L'impedimento ad incorrere nella pena convenzionale, per il fatto della coesistenza (L. 31 § 1 D. 5. 3).

d) La cessazione della mora (L. 40 D. 12. 1).

Ora, quanto al primo testo, giustamente lo si riferisce al caso dell'argentario nel dr. classico, nel quale soltanto poteva dirsi che *ab initio minus ab eo petitur,* e la frase da noi su riprodotta in corsivo è una interpolazione. Ma questa interpolazione costituisce appunto la prova che i compilatori intesero di estendere a tutte le compensazioni la decisione speciale del dr. anteriore, come conseguenza del nuovo principio dell'*ipso iure compensari inter omnes,* e lo stesso Appleton lo riconosce. Anche qui che i compilatori abbiano tradito il concetto di Giustiniano è una asserzione che ha bisogno di essere *aliunde* dimostrata.

Quanto alla cessazione del corso delle *usurae,* dato anche, come vuole l'Appleton, che fosse un principio introdotto dapprima per ragioni speciali al contratto di società e poscia esteso *aequitatis causa* agli altri, la sua applicazione generica in diritto giustinianeo è ragionevole connetterla al nuovo principio regolatore della compensazione.

Possiamo invece accettare le considerazioni dell'Appleton circa la pena convenzionale e la mora, nel senso che i testi riferiti non abbiano a che fare direttamente colla *compensatio,* ma ciò non toglie nulla alla dimostrazione della tesi, che risulta da tutte le altre considerazioni da noi rapidamente riassunte [1].

La *compensatio* adunque nel diritto nuovo ha una efficacia legale, il che è espresso con la frase *ipso iure.*

Ecco la prova di quanto osservammo al Cap. 1 § 2 di questo scritto, a proposito della teorica di Savigny sulle eccezioni, la cui caratteristica di fronte alle semplici difese, anche in dr. giustinianeo,

[1] Cfr. per questa parte APPLETON O. c. p. 442 sgg.

dovrebbe esser quella di non attaccare direttamente la efficacia del diritto dell'attore, caratteristica che si riscontrerebbe in tutti quei mezzi di difesa, che si concretano in un contro-diritto del convenuto. Abbiamo qui invece un contro-diritto, che distrugge direttamente *ope legis* il diritto cui si oppone.

5°) La dottrina della compensazione ci fornisce adunque una elegante riprova del nuovo significato che ha l'*ipso iure* nel diritto nuovo e nel linguaggio dei compilatori. Ma altre tracce esistono in proposito. Si guardi p. e. la L. 16 pr. - § 3 D. 4. 4:

« (Ulp. XI ad ed.) In causae cognitione etiam hoc versabitur, num « forte alia actio possit competere citra in integrum restitutionem, « nam si *communi auxilio et mero iure munitus sit,* non debet ei « tribui extraordinarium auxilium: ut puta cum pupillo contractum « est sine tutoris auctoritate nec locupletior factus est.

« § 1. Item relatum est apud Labeonem, si minor circumscriptus « societatem coierit vel etiam donationis causa, nullam esse socie- « tatem nec inter maiores quidem et ideo cessare partes praetoris: « idem et Ofilius respondit: *satis enim ipso iure munitus est.*

« § 2. Pomponius quoque refert libro vicensimo octavo, cum « quidam heres rogatus esset fratris filiae complures res dare ea « condicione, ut, si sine liberis decessisset, restitueret eas heredi et « haec defuncto herede heredi eius cavisset se restituturam, Aristo- « nem putasse in integrum restituendam, sed et illud Pomponius « adicit, quod potuit incerti condici haec cautio etiam a maiore; *non « enim ipso iure, sed per condictionem munitus est.*

« § 3. Et generaliter probandum est, ubi contractus non valet, « pro certo praetorem se non debere interponere ».

Nel principio di questo frammento si stabilisce la massima che la *in integrum restitutio,* quale *extraordinarium auxilium,* non debba concedersi che in mancanza del *commune auxilium* e di una difesa *mero iure.* Seguono nei §§ 1 e 2 due esempi, nel primo dei quali si nega la *restitutio in integrum,* e nell'altro si dice concessa da Aristone secondo il referto di Pomponio, con questa aggiunta: *sed et illud Pomponius adicit quod potuit incerti condici haec cautio etiam a maiore.* Ora, nel caso del § 1, trattandosi di un contratto nullo, ne segue naturalmente, in applicazione della regola, che la *restitutio* va esclusa, e questo si esprime colle parole di chiusa: *satis enim ipso iure munitus est.* Una contraria decisione

pel secondo caso presuppone l'inapplicabilità in esso di ogni *commune auxilium;* ed allora che significato hanno quelle parole del testo in corsivo, ove si allude alla *incerti condictio?* Si ritenne che fosse questo un caso di concorso tra la *in integrum restitutio* e la *condictio*, ma ognuno vede la stonatura che ne risulterebbe pel contesto della legge di fronte alla massima sancita nel principio, massima che per giunta sarebbe riconfermata proprio nel seguente § 3, ove si esclude di nuovo l'idea del concorso. La inverisimiglianza di una spiegazione simile spinse il Vangerow[1] su un'altra via. Egli sostenne che Pomponio, dopo aver riferito l'opinione di Aristone, la dichiarasse erronea, per la ragione che nella specie competeva la *condictio incerti* alla legataria, e quindi, avendo a propria disposizione un *commune auxilium,* non poteva essa pretenderne uno *extraordinarium.* Ma, tanto coll' una che coll'altra spiegazione, l'inciso con cui si chiude il paragrafo « *non enim ipso iure sed per condictionem munitus est* » presenta una doppia particolarità. La prima, che il *munitus est* si riferirebbe alla *fratris filia;* la seconda, che si oppone in esso alla difesa *ipso iure* quella *per condictionem,* che è un *commune auxilium,* mentre prima la opposizione era tra il *commune auxilium* (cui è equiparato il *merum ius* al principio e l'*ipsum ius* al § 1) e l'*extraordinarium auxilium.* Gli antichi infatti, e lo stesso Vangerow, leggevano *munita est.* Quanto poi alla diversa opposizione, non è stata rilevata, forse perchè può logicamente coesistere coll'altra più larga tra i due termini di essa e l'*extraordinarium auxilium.* Però, tenendo il debito conto di queste osservazioni e coordinandole ad altre, si può trarne qualche conseguenza assai probabile per la nostra tesi.

Le due frasi con le quali si chiudono i §§ 1 e 2 tutto fa ritenere che siano opera dei compilatori. Gli argomenti sono parecchi:

a) Esse non solo non hanno alcuna ragione di essere, ma stonano alquanto col contenuto dei paragrafi, ai quali servono di chiusa. Nel § 1 infatti la spiegazione, che si vuol dare con l'*enim,* è una vera superfluità, perchè ripete quello che è stato già spiegato. Il giureconsulto dice che, trattandosi di un contratto nullo, per questa ragione *(ideo)* non è il caso di far intervenire la *tuitio praetoris,* e con questo è tutto spiegato, ed il concetto è completo. Tanto è vero

[1] Vol. 1, § 178, p. 303.

che si aggiunge: *idem et Ofilius respondit.* Tornare dopo a ripetere con altre parole la ragione data, per mezzo di un *enim,* è assai sospetto. Nel § 2 ci è anche di più. Escluso pure il concetto del concorso tra la *condictio* e la *restitutio,* e ritenendo col Vangerow che si neghi da Pomponio la *restitutio,* per la esistenza della *condictio,* certo si è che questa sarebbe in ogni caso la conclusione logica implicita, ma non è punto espressa nel testo, dove si parla soltanto della possibilità della *condictio;* ora la frase in questione starebbe a spiegare appunto quella conclusione implicita, di cui non vi è traccia nel testo.

b) La simmetria e corrispondenza del tutto meccanica di queste frasi. Esse servono a chiudere i due paragrafi, dove si trovano gli esempi, in maniera che si richiami, anche nella forma, la massima illustrata dagli esempi stessi. Così vi ritroviamo il *munitus est,* che si legge nel principio della legge, il quale *munitus est* nel § 2, come abbiamo visto, importerebbe una sconcordanza, ed, anche volendolo spiegare per una attrazione logica col *maiore,* non diminuisce per questo il sospetto della alterazione, poichè è pel minore (nella specie *fratris filia*) che si tratta di vedere se vi è o meno un mezzo ordinario di difesa a sua disposizione.

c) Infine la nuova contrapposizione già notata, che in fine del § 2 si fa entro il primo termine del contrapposto, cui si riferisce il principio della legge. Ora questa nuova opposizione non è soltanto nuova, ma anche poco in armonia col principio, dove il *merum ius* è indicato parallelamente al *commune auxilium* per mezzo dell'*et.*

Ritenendo invece le interpolazioni, si avrebbe in questa legge una conferma del significato, che noi abbiamo assegnato in dr. giustinianeo alla frase *ipso iure.* Il giureconsulto avrebbe scritto che restava escluso l'*extraordinarium auxilium,* ossia l'intervento diretto dell'azione del magistrato *(cessare partes praetoris),* ogni volta che si era salvaguardati da un *commune auxilium,* o direttamente dalla disposizione di legge *(mero iure)* senza bisogno di alcun *auxilium* nè ordinario nè straordinario. Col *merum ius* avrebbe quindi espresso qualcosa di diverso dall'*ipsum ius* nel senso classico, e cioè la pura efficacia della legge senza bisogno di *auxilium,* ossia il concetto di *legale* come contrapposto a *giudiziale,* vale a dire l'*ipsum ius* nel senso giustinianeo. L'*ipsum ius* nel senso classico invece serviva in genere ad escludere l'azione diretta del magistrato, e

ricomprendeva nella sua cerchia anche il *commune auxilium*. Il *mero iure* del testo equivarrebbe dunque ad *ipso iure*, ma nel senso giustinianeo da noi indicato, non nel senso classico come è stato invece ritenuto [1]. E si noti come è ben adatta la frase *mero iure* per indicare appunto il puro e semplice effetto della legge. Ora l'applicazione più evidente di questa efficacia legale si ha nel caso della nullità assoluta del negozio giuridico, e tale è l'ipotesi contenuta nel § 1. Nella specie in esso indicata, il minore è tutelato *mero iure*, senza bisogno di ricorrere neanche ad un *commune auxilium*, ossia *ipso iure* secondo il linguaggio giustinianeo; e così i compilatori ebbero modo di scrivere legittimamente le parole: *satis enim ipso iure etc.* Nella specie del § 2 invece, accettando la interpretazione del Vangerow, con esclusione cioè della *restitutio* per la possibilità di una *condictio*, la ragione di decidere consisteva nella tutela già esistente di un *commune auxilium*. Ora questo *commune auxilium*, mentre era pur ricompreso nella cerchia dell'*ipso iure* classico, restava fuori dell'*ipso iure* giustinianeo, poichè si riferiva ad una protezione essenzialmente giudiziale (l'esperimento di un'azione); e così si spiega che i compilatori, i quali parlavano il linguaggio del loro tempo, scrivessero: *non enim ipso iure, sed per condictionem munitus est.* Il *munitus est* si spiegherebbe così assai bene per essere la ripetizione materiale, tanto qui che al § 1, della espressione usata dal giureconsulto nel principio della legge. Se pure (e sembra forse più probabile) quest'ultima interpolazione non è l'effetto di un equivoco da parte dei compilatori, che si è continuato dagli interpreti posteriori. La *condictio incerti*, menzionata nel testo, perchè non dovrebbe essere una *condictio* dell'avente il diritto condizionato alla restituzione delle cose date alla *fratris filia*, *condictio* sempre concessa per ottenere la cauzione in casi simili? In questo modo l'obbietto della *condictio* sarebbe appunto la prestazione della *cautio*, e l'*a maiore* del testo si riferirebbe non all'attore nella *condictio*, ma all'obbligato a prestar cauzione, se anche l'*etiam a maiore* non è un'altra aggiunta dei compilatori, per simmetria col *nec inter maiores quidem* del precedente paragrafo [2]. Il senso sarebbe allora il seguente. Dopo aver notato che Aristone accordava la *in integrum*

[1] Eisele O. c. p. 69. — Koschembahr O. c. p. 37. — Dernburg O. c. p. 311, 320 sgg.

[2] Cfr. per la *condictio* diretta ad ottenere una cauzione analoga: l. 5 § 1, D. 7. 5; l. 7 pr. D. 7. 9; l. 39 D. 12. 6; l. 69 § 3 de leg. II.

restitutio, Pomponio ne dava la ragione, consistente nella validità della prestata *cautio* (al contrario del caso precedente in cui il contratto era nullo), validità derivante da ciò, che la legataria poteva essere astretta alla stipulazione con una *incerti condictio.* Si intenderebbe così benissimo il *sed et illud Pomponius adicit etc.,* servendo questa aggiunta di Pomponio a coordinare la soluzione del caso colla massima, in prova della quale l'esempio era stato addotto. Or a tale modo di vedere si adatta meglio l'*adicit* del testo, che implica spiegazione, e non correzione di ciò che fu detto innanzi. I compilatori invece, trascinati dalla preoccupazione di chiudere il paragrafo con un richiamo simmetrico a quello inserito in fine del precedente, avrebbero nella fretta scambiato l'azione competente all'erede con una competente alla legataria, e scritto la frase *non enim etc.,* che andrebbe perciò soppressa, restituendo così al testo un senso più corretto. Questa ipotesi è forse la più probabile, ma, o che voglia accettarsi la nostra spiegazione o quella del Vangerow, la interpolazione dell'*ipso iure* e delle frasi in cui esso appare è sempre chiara, e chiaro ne risulta il significato che spetta in diritto giustinianeo a queste parole.

6°) La trasformazione nel significato di *ipso iure* dal diritto classico a quello posteriore, nel senso che abbiamo spiegato, ne trae una corrispondente in quello di *ope exceptionis.* Mentre prima con questa frase si alludeva al genere di difesa, che era essenzialmente fondato sull'intervento del magistrato, come uno dei contrapposti dell'*ipso iure* che appunto quell'intervento mirava ad escludere; quando invece *ipso iure* passò a rappresentare il concetto dell'*efficacia legale, ope exceptionis* indicò *la difesa giudiziale* in genere, senza distinzione tra difese e difese. E questo risultato corrisponde anche alla esigenza della trasformazione occorsa nel sistema procedurale. Scomparse le formule, scomparsa così la *exceptio* nel suo significato formale, che è poi il solo vero e reale della parola in quel periodo, doveva pur scomparire la connessa distinzione delle difese, ed il vocabolo, nel nuovo diritto, passò ad indicare, senza alcuna differenza, ogni mezzo con cui si contrastava la istanza dedotta in giudizio.

Capo III.

Efficacia assolutoria delle eccezioni.

§ 1.

1°) Tutto ci fa ritenere, come dicemmo, che la *exceptio* ebbe nel periodo della procedura formulare un puro e semplice significato formale, costituì cioè niente altro che una condizione di più, oltre quelle implicite nella natura del diritto fatto valere in giudizio, imposta dal pretore al giudice per la possibilità della condanna; una condizione negativa accanto alla positiva contenuta nell' *intentio.* Qual corollario ne deriva l' effetto completamente assolutorio della provata sussistenza di ogni *exceptio.* Tuttavia la tesi è stata combattuta, sostenendosi da alcuni che, nel caso la eccezione infirmasse solo in parte il contenuto della *intentio (eccezione parziaria),* potesse il giudice, in luogo di assolvere, limitare la condanna alla parte non oppugnata. Occorre intanto subito notare che la questione ha un senso solo di fronte a formule dirette ad un *certum,* poichè nel caso di *formulae incertae* non può ragionevolmente parlarsi di condanna parziale, in contrapposizione a condanna totale, e ciò o che siavi o che non siavi inserita la clausola *ex fide bona.* Essendo in esse la *condemnatio* espressa in modo indeterminato, manca il termine di raffronto per discorrere di una diminuzione. L'ammontare della condanna è ignoto prima dello svolgimento del giudizio, e perciò sarà sempre totale. Il giudice lo determinerà tenendo conto di tutti gli elementi compresi nella formula e delle prove raccolte; a questo calcolo *ab initio* è diretta la istanza attrice, ed esso in qualunque cifra rappresenterà sempre la vera e completa finalità dell' azione. Ma vediamo il rapporto tra eccezione parziaria e *formula incerta.*

In che cosa consistono, in genere, le cosidette eccezioni parziarie? In motivi diretti al fine di restringere in concreto l'efficacia giuridica del diritto fatto valere dall' attore, al di qua dei limiti comportati dalla natura del rapporto, entro i quali limiti è richiesto l'esame del giudice dalla ordinaria *conceptio formulae.* Nel caso di una *formula incerta* vi è poi questo di speciale, e cioè che l' esito di un tale esame fu preventivamente indicato dall' attore come il mezzo per determinare la somma della condanna. Riferendosi a questa

indicazione appunto Gaio scriveva non esser possibile *plus petitio re* in una *formula incerta* (IV, 54). La impossibilità, cui si allude, è una vera impossibilità logica, e come tale è espressa: « quia cum certa « quantitas non petatur, sed quidquid adversarium dare facere oportet « intendatur, nemo potest plus intendere ».

Ora i motivi di limitazione della condanna, che dovrebbero costituire il contenuto delle eccezioni parziarie, non stanno, dal punto di vista logico, in posizione diversa dai normali motivi di limitazione, rispetto alla indeterminata istanza dell'attore; soltanto, per la loro natura sostanziale, si trovano ad essere esclusi dalla sfera entro cui si muove la ordinaria potestà di investigazione del giudice.

Il problema da risolvere era perciò soltanto quello di allargare il campo d'investigazione del giudice. E qui bisogna distinguere.

Se si tratta di un giudizio di buona fede, allora la soluzione del problema è contenuta nella clausola *ex fide bona* compresa nella formula, clausola che ha appunto una tale funzione, ed il giudice è per essa senz'altro abilitato a tener conto di questi motivi straordinari nel determinare la condanna. Se poi si tratta di un giudizio di stretto diritto, noi non sappiamo in qual modo si risolvesse la difficoltà, ma possiamo in certa guisa rintracciarlo. Il mezzo non poteva certo essere quello della *exceptio,* poichè lo schema della formula sarebbe riuscito sostanzialmente a quest'assurdo, di presentare come condizione esclusoria di una condanna indeterminata un fatto dedotto allo scopo di farlo valere come criterio di determinazione di essa. Inserire una eccezione parziaria non è possibile per una ragione logica analoga a quella per cui non è possibile *plus petere.* Col sistema delle eccezioni parziarie può infatti dirsi che si allarga il campo del *plus petere* nel senso logico, poichè si restringe sempre più quello del repetibile. Ma, se non appare ammissibile il mezzo della *exceptio* per far valere in una *formula incerta* i criteri straordinari di limitazione della condanna, possono però immaginarsi altri espedienti. L'uno p. e., quello di una menzione espressa del fatto nella *demonstratio,* come l'Ortolan ritiene avvenisse per le riconvenzionali [1]. L'altro, consistente in una adeguata redazione della formula, nel senso di equiparare quasi i poteri del giudice a quelli concessigli nel giudizio di b. f., come ritiene l'Accarias in genere per le eccezioni par-

[1] *Expl. hist. des Inst.* n. 2193 - Cfr. APPLETON o. c. p. 323.

ziarie [1]: « *N. N. condemna quatenus in ea re dolus malus A. A. non* « *erit* ». Comunque, pel nostro scopo basta di rilevare che l' eccezione parziaria non poteva trovarsi nelle formule incerte, per escluderle dalla discussione cui abbiamo dedicato questo capitolo [2].

2°) Diverso è il caso delle *formulae certae*. Essendo l' azione diretta ad una determinata somma che si legge nella *condemnatio*, si intende logicamente come negazione di essa anche un fatto, il quale solo in parte invalidi il diritto dedotto nella *intentio*. Può quindi porsi il quesito se un tal fatto debba condurre ad una diminuzione della condanna, piuttosto che ad una completa assoluzione. Ma alla risposta negativa per la teorica della diminuzione ci induce l' esame più semplice del meccanismo formulare. Le fondamentali regole da tener presenti in proposito sono due:

a) L' obbligo pel giudice di non deviare dallo schema contenuto nella formula, secondo la quale è condizione necessaria e sufficiente alla possibilità della condanna, determinata in una somma, la sussistenza della *intentio* e la contemporanea insussistenza della *exceptio*.

b) Il modo rigoroso con cui era intesa la prova della *intentio* per far luogo alla *condemnatio*, una prova completa cioè del preciso contenuto di essa, per modo che la più lieve eccedenza del chiesto sul provato faceva irremissibilmente perdere la lite, e di qui la teorica della *plus petitio*. E questa eccedenza è noto come si intendeva nel senso più lato e generico, non soltanto in quello materiale, ma coll' elastico concetto della *plus petitio causa* comprendeva ogni aggravamento della condizione giuridica del convenuto, nelle modalità del rapporto dedotto in giudizio.

Ora la necessaria efficacia assolutoria di ogni *exceptio*, anche parziale, cioè diretta ad infirmare solo in parte la *intentio*, deriva

[1] *Precis* 4. ed. n. 901. - Cfr. Appleton o. c. p. 340 sgg.

[2] Ecco quale ci sembra la risposta alla osservazione del Gandolfo (*Efficacia delle eccezioni parziarie* p. 65 n. 95) che la dottrina della efficacia assolutoria delle eccezioni parziarie per lo meno non vale nelle *condictiones incerti*. Nè riteniamo ammissibile in proposito la teorica dell' Appleton (o. c. p. 349), il quale, se non andiamo errati, nella ipotesi di un'azione di stretto diritto ammette la inserzione della *exceptio*, e quindi soggiunge: « Il giudice, pur riconoscendo l'esistenza del patto (contenuto della *exceptio*), darà ragione « all'attore. Egli può dire al convenuto: la vostra eccezione è fondata in fatto, ma non « si adatta alla istanza, che è stata ridotta in conformità, essendosi rimessa alla mia di« screzione la cifra ». Ma è chiaro che un discorso di questo genere in bocca al giudice lo trasforma in un magistrato. Il suo compito si limita a vedere se l' eccezione sta in fatto; quanto all' adattarsi o meno alla istanza, è cosa che deve guardare il pretore, il quale inserirà quelle che stima adatte, non inserirà le altre.

come conseguenza necessaria da queste premesse. La *exceptio* invero si presenta come una restrizione della *intentio,* considerata quale presupposto logico della *condemnatio,* restrizione che il magistrato compiva in virtù della sua podestà moderatrice. Egli, per conseguire lo scopo equitativo di concedere alcune volte la tutela giuridica, pur mancando qualcuno degli elementi costitutivi del rapporto dedotto *in intentione,* e di negarla tal altra, nella presenza di tutti gli elementi del rapporto, ricorse, col solito sistema indiretto, all' espediente di supporre esistente l' elemento manchevole nel primo caso *(fictio)*, o di aggiungere a quei normali un elemento straordinario nel secondo *(exceptio).* Col primo mezzo si estendeva l' efficacia della *intentio,* come causa della condanna, restringendo il campo della prova; col secondo si restringeva, estendendo la prova. Nel senso adunque di procedura, in presenza di una *exceptio,* la causale della condanna non era più la sola *intentio,* ma la combinazione di essa colla *exceptio,* ossia la *exceptio* funzionava come circostanza modificatrice della *intentio* a quest' effetto. E la forma negativa della *exceptio* è una conseguenza della sua natura, dovendo appunto servire a restringere la efficacia della *intentio;* essa, indicando il caso in cui la *intentio* diventa inefficace, ha un valore di esclusione del rapporto di causalità tra la *intentio* e la *condemnatio. Intentio* ed *exceptio* vanno dunque considerate come un sol tutto; e la differenza tra due formule contenenti la stessa *intentio,* ma in una delle quali manchi e nell' altra si trovi *l' exceptio,* consiste in ciò, che nella prima ipotesi la condanna deve aver luogo ogni volta che sia provata la *intentio,* mentre nella seconda non basta questo, ma occorre anche che non si sia in alcuno dei casi eccettuati, in quelli cioè che corrispondono alla sussistenza della *exceptio.* Chi perciò agisce quando sussistano le circostanze dedotte *in exceptione,* se queste infirmano l' intero contenuto della *intentio,* si trova nella stessa condizione di colui che non può provare la domanda, e, se la *exceptio* infirma solo in parte la *intentio* (se trattasi cioè di una eccezione parziaria), nella condizione di chi riesca a provare meno di quello che ha domandato. La sussistenza di una *eccezione parziaria* in altri termini equivale perfettamente ad un caso di *plus petitio,* poichè quel tanto della istanza che è colpito dalla eccezione, non essendo repetibile, non doveva essere domandato. La giustezza della domanda in giudizio si commisura alla stregua della repetibilità, ed è appunto questo

concetto che si mette in rilievo nella nota L.112 D. 50. 17: « (Paulus VIII « ad Ed.) Nihil interest ipso iure quis actionem non habeat an per « exceptionem infirmetur ».

Il concetto del resto che il caso della eccezione parziaria debba essere ricondotto alla teorica della *plus petitio* trova una elegante conferma nel modo come, a testimonianza di Gaio (IV, 123), era trattata la eccezione *dilatoria ex tempore*. Sebbene essa importasse solo una temporanea inefficacia del diritto fatto valere in giudizio, tuttavia conduceva alla perdita assoluta analogamente alla *plus petitio tempore*. La differenza tra i due casi sta tutta nella diversa ragione per cui la domanda è intempestiva, una volta ciò derivando dalla clausola stessa del contratto *(dies)*, un' altra dal patto posteriormente intervenuto tra i contraenti *(de non petendo intra certum tempus)*; ma così nella prima come nella seconda ipotesi la regola procedurale è una sola, e cioè che colui, il quale propone una domanda intempestiva, perde del tutto il diritto, qualunque sia il motivo di tale intempestività, o di natura pretoria cioè o di natura civile [1].

Tanto la eccezione dilatoria quanto quella parziaria vanno intese dunque come la estensione della teorica della *plus petitio* a quei casi, in cui l' eccesso della istanza derivava dalla maggiore limitazione che il magistrato riteneva equo di portare alla protezione del diritto dell' attore. Costui doveva perciò commisurare la sua domanda, oltre che ai limiti reali del rapporto giuridico che intendeva far valere, anche a quelli che richiedeva la equità dei giudizi. Il concetto fondamentale è sempre uno, e la identità di esso, oltre che conforme allo spirito di tutte le innovazioni pretorie, è anche una conseguenza dei termini, entro cui il pretore poteva esplicare la sua azione correttiva del *rigor iuris* nei giudizi. Egli non avrebbe potuto violare le norme sostanziali del processo formulare, e vedemmo che tra queste norme sostanziali vi è il principio dell' obbligo rigoroso imposto all' attore di non far eccedere la domanda una linea da ciò che si poteva ripetere in giudizio, sanzione la perdita dell' intero. Ora, concretare la misura di questa repetibilità era opera interpretativa della legge e

[1] È notevole in proposito, come nota l' Appleton (o. c. p. 346) che non era incompatibile colla procedura romana una condanna a termine (L. 4 § 5 D. 42. 1). Quanto poi al rapporto tra la eccezione parziaria, quella dilatoria e la *plus petitio*, che è appunto esaminato dall' Appleton nel luogo citato, ci pare più esatto il coordinamento sotto il generale concetto di *plus petere*, come l'abbiamo esposto nel testo.

rientrava nell' apprezzamento del magistrato, il quale adeguatamente concepiva la formula; ma, una volta determinata questa misura in una certa maniera, non era più possibile sfuggire alla sanzione stabilita dalla legge per chi avesse proposto domanda eccessiva. L'eccezione parziaria e la eccezione dilatoria sono, nel concetto del loro contenuto, limiti alla repetibilità rispettivamente nella quantità e nel tempo, come l'eccezione, che chiameremo totale, è esclusione della repetibilità ; ma cardine della procedura romana è la equiparazione, agli effetti del giudizio, della domanda infondata alla domanda eccessiva, e quindi la efficacia assolutoria della eccezione parziaria è una esigenza logica imprescindibile, una estensione del tutto normale della teorica della *plus petitio*.

3°) Tutto questo, ben inteso, per diritto classico, come conseguenza del sistema formulare e del trattamento della *plus petitio*. Ma quando il sistema formulare era scomparso, e quando la *plus petitio* importava solo una pena consistente in perdita di tempo e di danaro, come avveniva nell'epoca Giustinianea (LL. 1 e 2 C. 3. 10); è evidente che allora l' eccezione parziaria non poteva avere che un effetto semplicemente diminutivo della condanna. L'ammontare di questa sarà anzi, come dice Giustiniano nella citata L. 2, l'indice del giusto limite nel quale doveva contenersi la domanda: « vera autem inten- « tionis quantitas ea intellegatur, in quam iudex sententiam fert ».

E per diritto giustinianeo avrà un tale effetto qualunque deduzione del convenuto, che infirmi solo in parte il valore della istanza, sia cioè che si tratti di una di quelle che nel periodo classico era necessario inserire nella formula con una clausula speciale, sia che si tratti di una di quelle altre di cui il giudice doveva tener conto in base alla semplice redazione normale della formula. Ciò, conforme alla avvenuta unificazione del diritto, risulta dalla maniera generica con la quale è concepita la suddetta L. 2, ed è un indizio di più della scomparsa di ogni differenza tra eccezioni e semplici difese nel diritto nuovo.

Il mutamento occorso, almeno al tempo di Giustiniano, nella teorica della *plus petitio* e nel significato della *exceptio* ci deve intanto mettere in guardia nell'esame dei testi classici, i quali possano sembrare argomenti a sostegno di una dottrina, sull'effetto delle eccezioni parziarie, disforme da quella che noi abbiamo visto discendere dalla natura stessa delle cose. Nulla di più verosimile che i compilatori

abbiano ritoccato gli scritti degli antichi giureconsulti per adattarli alle mutate condizioni del diritto. Noi siamo tra coloro che credono debba procedersi con ogni cautela in questo genere di critica, ma la cautela deve essere ragionevole, ed ora la ragione richiede che la presunzione sia per il mutamento, laddove il mutamento apparisce una necessità logica, e viceversa nel caso contrario. Torneremo su questo punto a proposito dell'esame dei testi.

§ 2.

1°) L'efficacia assolutoria della *exceptio* deriva adunque dalle nozioni più incontrovertibili che noi conosciamo sulla formula; il principio però fu oppugnato vivamente tra gli scrittori, ed esiste una dottrina autorevole, che ritiene le eccezioni parziarie avessero semplicemente un effetto diminutivo della condanna.

Una simile teorica rimonta alla Glossa, ed è sorta come esplicazione del famoso testo di Paolo contenuto nella L. 22 pr. D. h. t.: « (Paulus libro singulari de variis lectionibus). Exceptio est condicio, « quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem ».

Noi torneremo su questa legge nel seguente paragrafo, al quale rimandiamo l'esame dei testi, intendendo limitarci qui alla discussione degli argomenti di ordine generale addotti a sostegno della teorica dell'effetto diminutivo, teorica che, se pare scaturire direttamente dal citato frammento, ha però contro di sè tutto il sistema della procedura formulare, ed è quindi assai difficile costruirla in modo organico.

Ed infatti i Glossatori, seguiti in questo da tutti gli antichi, fino al nostro secolo, non riuscirono in proposito ad alcuna dottrina generale, ma si limitarono a spiegare la citata legge col *beneficium competentiae,* che dovrebbe così rappresentare il caso cui pensava il giureconsulto nello scrivere il *modo minuit damnationem.* Fu notata [1] l'assurdità che una distinzione generica, come quella contenuta nella L. 22, si riferisca da un lato a tutte le eccezioni meno una, e dall'altro a quest'unica speciale. La quale poi solo impropriamente, ed in un significato molto esteso del vocabolo, può denominarsi eccezione, poichè non è in sostanza una *condicio condemnationis,* ma

[1] Cfr. specialmente Gandolfo o. c. p. 14 e 38 sgg.

solo una disposizione mitigatrice degli effetti di questa. Il punto è oggi maturo e non è il caso di insistere su di esso [1].

I moderni invece si sono sforzati di arrivare alla costruzione di una teorica generale, la quale servisse a spiegare l'effetto diminutivo che si leggeva nel citato frammento [2]. Intanto vale forse la pena di notare che il non avere gli acuti giuristi medioevali, che pur penetrarono così addentro nello spirito del diritto romano, saputo dare altra spiegazione di quel testo che il *beneficium competentiae*, dimostra quanto sia ribelle allo spirito del diritto classico il preteso effetto diminutivo.

2°) Del resto gli sforzi dei moderni non sono giunti a nulla di positivo. Gli scrittori si sono abbandonati a sofismi assai artificiosi, e non è molto facile spiegare con chiarezza ed ordine le idee variamente manifestate in proposito. Noi cercheremo di condensare intorno a pochi punti la esposizione.

Come vedemmo nel paragrafo precedente, l'efficacia assolutoria si fonda sulle regole fondamentali della procedura formulare, che riducemmo, dal nostro punto di vista, a due. L'una cioè che consiste nell'obbligo di una rigorosa interpretazione della formula da parte del giudice, l'altra nella teorica della *plus petitio*. Ora i sostenitori dell'effetto diminutivo hanno, com'è naturale, tentato di scuotere la forza di ambedue questi argomenti.

E così, quanto al primo, si è preteso sostenere addirittura che la redazione della formula non menasse punto alla conseguenza della assoluzione, e che, ad ogni modo, se mai questa fu l'antica interpretazione rigorosa, ad un certo periodo di tempo essa si mutò in

[1] Cfr. specialmente Pernice o. c. in principio di questo scritto p. 264 note 1 e 2.

[2] La dottrina dell'effetto diminutivo può riportarsi al Dernburg o. c., la cui prima edizione apparve nel 1854. In Germania la seguirono in sostanza principalmente l'Ubbelohde *Ueber den Satz « ipso iure compensari »*, Göttingen 1858 e Stampe *Das compensationverfahren im vorjustinianischen stricti iuris iudicium*, Leipzig 1886. Il Pernice o. c., mentre nella prima edizione vi aveva aderito, oggi nella 2. ha mutato opinione. In Francia va notato specialmente: May *Eléments de droit romain*. In Italia il Gandolfo o. c. — Per la dottrina contraria, avanti il Dernburg in Germania si schierarono specialmente il Bethmann-Hollweg nel *Rheinische Museum* I, 1827; Brinz *Die Lehre von der Compensation*, Leipzig 1849 e Scheurl, *Beiträge zur Bearbeitung des röm. Rechts*, Erlangen 1853. Dopo il Dernburg, va notato l'Eisele *Die Compensation nach röm. und gem. Recht*, Berlin 1876, ed ora anche il Pernice o. c. In Francia ha accettato la tesi l'Appleton nel suo recente citato lavoro, e prima di lui specialmente l'Ortolan, *Esplication historique des Instituts* t. II.

In queste indicazioni bibliografiche ci siamo attenuti solo agli scritti principali. Per maggiori dettagli in materia cfr. l'Appleton o. c. p. 337 n. 2 e Gandolfo o. c. p. 14 e sgg.

un'altra più larga e benigna. Il Dernburg, nella prima edizione del suo lavoro [1], arrivò ad accennare la tesi che la formula non contenesse alcuna ingiunzione al giudice per la ipotesi che risultasse fondata così la *intentio* che la *exceptio*. L'obbligo esplicito della condanna era infatti subordinato alla sussistenza della *intentio* ed insussistenza della *exceptio;* quello dell'assoluzione derivava dalla insussistenza della *intentio;* ma, nel caso della contemporanea sussistenza di ambedue le clausole, nulla si prescriveva. Il giudice perciò, non legato dalla formula, finì per decidere secondo equità, ossia assolse quando il campo della eccezione coincideva con quello della *intentio,* condannò parzialmente quando la *exceptio* infirmava solo parzialmente la *intentio,* e nei limiti della parte di questa rimasta intatta. Ma l'errore di una tale teorica è troppo chiaro, e deriva dal disconoscimento di quel principio che noi abbiamo esposto nel § 1 di questo capitolo, secondo cui la *condicio condemnationis* deve riconoscersi nella combinazione dell' *intentio* colla *exceptio* in un tutto organico. La condanna è necessaria ed è possibile soltanto là dove questa *condicio* riesce perfettamente provata, ossia, sussistendo la *intentio,* non si è nella ipotesi prevista dalla *exceptio.* Quando invece, sempre sussistendo la *intentio,* si è in quest' ultima ipotesi, la *condicio condemnationis* non ha più luogo nella sua integrità, e quindi non si può condannare. Non è dunque vero che la formula nulla prescriveva per questo caso.

3°) Ma la strana pretesa di dimostrare che la condanna parziale non era contraria alla redazione della formula, anzi quasi ne costituiva l'integramento logico, è stata abbandonata da coloro che, come il Gandolfo [2], pur schierandosi tra i sostenitori dell'effetto diminutivo, hanno cercato di conciliarlo colle nozioni più sicure che abbiamo della procedura formulare. Si è riconosciuto cioè che la redazione della formula sarebbe di ostacolo alla condanna parziale, ma si è preteso che in un certo periodo si manifestò la tendenza per una interpretazione larga e benigna, ed a questo nuovo indirizzo si è connessa appunto la possibilità di una simile condanna, la quale si farebbe approssimativamente risalire alla seconda metà del secondo secolo dell' impero [3].

[1] L. c. p. 235.
[2] O. c. p. 29. n. 49.
[3] Cfr. Gandolfo O. c. cap. VI.

Gli argomenti poi addotti, come indizi di questa tendenza interpetrativa, sono principalmente due, che andiamo ad esaminare.

a) Anzitutto il noto principio *omnia iudicia absolutoria esse,* che è legge generale al tempo di Giustiniano (§ 2 Inst. 4. 12) e che fu già in antico, come ci attesta Gaio (IV, 114) l'opinione dei Sabiniani. Questo principio rappresenta una deviazione dal rigore della formula, poichè, dovendo il giudice decidere in base allo stato dei diritti nel momento della *litis contestatio,* il soddisfacimento avvenuto tra la *litis contestatio* e la sentenza non potrebbe mai liberare dalla condanna.

Ma l'argomento prova meno di quello che pare.

È chiaro infatti che l'ideale del giudizio sarebbe quello che la sentenza potesse immediatamente seguire alla *litis contestatio*, e tutto l'intervallo che separa questi due atti, se è pure una necessità materiale, dal punto di vista giuridico dovrebbe essere indifferente per l'esito, in base alla finzione della inesistenza di esso.

Il sentimento di tale esigenza era ancora più di oggi sentito dai Romani, che mostrarono di preoccuparsi sul serio della brevità dei giudizi. A questo obbiettivo corrispondeva perfettamente la redazione della formula, e di qui la regolarità dell'obbligo pel giudice di riferirsi al momento della *litis contestatio.* Ma se questo precetto corrisponde all'equità dei giudizi, non dovendo la condizione delle parti mutarsi per il ritardo interposto alla emanazione della sentenza, in pratica può riuscire per altro verso iniquo, quando se ne voglia logicamente derivare l'inefficacia del soddisfacimento dopo la *litis contestatio.* Se è appunto a questo soddisfacimento che il giudizio mira, come condannare ad eseguirlo chi lo ha già eseguito? Ora vi è una via per mettere d'accordo queste due diverse esigenze equitative, ed è quella di spostare il finto riavvicinamento dei due termini, ed invece di considerare la sentenza pronunciata al momento della *litis contestatio,* considerare invece la *litis contestatio* avvenuta al momento della pronuncia della sentenza. È appunto con questo criterio che la teorica Sabiniana può benissimo intendersi, senza bisogno di ritenere che con essa si volesse andar contro la natura della formula, proprio quando questa produceva incontestatamente tutti i suoi effetti più rigorosi, come p. e. quello della *plus petitio.*

b) Come altro indizio dello stesso fenomeno si è citato il § 280, II delle Istituzioni di Gaio, ove si parla di una opinione di Giuliano,

secondo cui nel legato *sinendi modo* era eccezionalmente possibile la ripetizione delle *usurae ex mora* come nei fedecommessi. Il testo è il seguente:

« Item fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo « moram solutionis fecerit qui fideicommissum debebit; legatorum « vero usurae non debentur; idque rescripto divi Hadriani signifi- « catur. Scio tamen Iuliano placuisse, in eo legato quod sinendi modo « relinquitur idem iuris esse quod in fideicommissis; quam senten- « tiam et his temporibus magis optinere video ».

Ma in verità quest' altra opinione ancor meno della prima esaminata ha che vedere colla interpretazione benigna della formula.

Nel testo di Gaio si oppone ai fedecommessi il tipo del legato di obbligazione, che si faceva valere colla *condictio incerti ex testamento.* Ora in una *formula incerta* era il giudice che aveva tutta la libertà di regolare la condanna; noi d' altra parte non sappiamo come la formula fosse concepita, e quindi questa particolarità del legato *s. m* di fronte a quello *p. d.* deve piuttosto riferirsi alla costruzione dell' istituto, che al funzionamento della formula.

Il passo di Gaio non può aver alcun rapporto con la nostra questione, ed al più potrà far sorgere il quesito del perchè Giuliano ritenesse una simile differenza di trattamento tra il *legatum s. m.* e quello *per damnationem.* Ma ciò non tocca il nostro tema, e forse potrebbe trovarsene la ragione nella natura intermedia che il legato *sinendi modo* aveva tra il tipo di proprietà e quello di obbligazione [1].

Ambedue adunque i pretesi indizi di un mutamento intervenuto nella interpretazione della formula sono mancanti di un serio fondamento.

Ora è proprio a questi pretesi precedenti storici che si vuol riconnettere la condanna parziale, facendone rimontare la comparsa alla seconda metà del secondo secolo. Gli argomenti della data sarebbero un frammento di Africano (L. 17 D. 16. I), che appartiene verosimilmente al regno di Antonino Pio, e sopratutto il famoso rescritto di Marco Aurelio intorno alla compensazione, a noi noto per il cenno che se ne trova nelle Istituzioni Giustinianee (§ 30, 4. 6): « Sed et in strictis iudiciis ex rescripto divi Marci, opposita doli « mali exceptione, compensatio inducebatur ».

[1] Cfr. il mio scritto *Note intorno alla dottrina dei legati,* IV. (Pubblicato su questo periodico 1896).

Ma, quanto al frammento di Africano, è stato chiaramente dimostrato come la frase che si riferisce alla condanna parziaria è una interpolazione dei commentatori secondo il diritto del loro tempo, e così esso non solo perde ogni importanza, ma diventa una prova in senso contrario. Ci riferiamo su questo oggetto a quello che avremo occasione di dire nel paragrafo seguente, dove prenderemo ad esame i testi principali addotti nella nostra discussione.

Quanto poi al rescritto di Marco Aurelio e alla *exceptio doli* in funzione compensativa nei giudizi di stretto diritto, che ad esso vuol riconnettersi, si tratta di una delle più vessate questioni in tema di compensazione, il cui esame ci fuorvierebbe, e per la quale rimandiamo al più volte citato lavoro dell'Appleton che se ne occupa nel modo il più ampio. Pei fini del nostro problema basta tener presenti poche osservazioni, e cioè:

a) Su questa pretesa funzione compensativa dell'eccezione di dolo, introdotta da Marco Aurelio, noi non sappiamo altro che la generica notizia fornitaci dal citato passo delle Istituzioni. Ora, a prescindere da ogni considerazione sulla esattezza della notizia, è chiaro che il dire che la eccezione di dolo fu adibita a scopo compensativo non significa per sè solo che questo scopo si raggiunse mercè la condanna parziale. La notizia pertanto non può costituire un argomento per costruirvi sopra la teorica dell'effetto diminutivo delle eccezioni; piuttosto, viceversa, ove questa fosse *aliunde* dimostrata, potrebbe essa servire per spiegare la funzione compensativa dell'*exceptio doli*. Si tratta dunque di una vera e propria petizione di principio [1]. Tant'è vero che questa funzione compensativa è stata spiegata in molti altri modi [2].

b) Nessuno dei testi citati come esempi di questa funzione compensativa, mercè la condanna parziale, parla di condanna parziale e neanche di compensazione.

Principali sono le L. 4 § 8 e L. 8 D. 44. 4; L. 8 § 1 D. 46. 8, su cui torneremo.

c) Non solo la funzione compensativa dell'*exceptio doli*, cui si sarebbe riferito il rescritto di Marco Aurelio, non implica per sè

[1] Esiste bensì un passo della parafrasi di Teofilo (IV, 6 § 30) dove si spiega il rescritto proprio colla teorica della condanna parziale, ma esso non può avere alcun serio peso nella risoluzione del problema storico (Cfr. in proposito Appleton o. c. p. 298 sgg.).

[2] Cfr. Appleton o. c. p. 320.

stessa la teorica dell' effetto diminutivo; ma è fortemente dubbia la stessa possibilità che il rescritto avesse una portata generale, come apparirebbe dalle Istituzioni. Infatti il giureconsulto Macro nel suo trattato *de appellationibus,* scritto sotto Alessandro Severo, a tenore di ciò che è riferito nella L. 1 § 4 D. 49. 8, ci parla di costituzioni le quali, nel caso di *mutuae petitiones* proposte innanzi lo stesso giudice, stabilivano che non si poteva procedere ad esecuzione prima che ambedue le sentenze fossero emanate [1]. Lo scopo di queste costituzioni non poteva essere che quello di arrivare alla compensazione in sede dell' *actio iudicati.*

Ora, a prescindere dal modo come poteva operarsi una simile compensazione, è certo che, se l' anteriore rescritto di M. Aurelio avesse stabilito un mezzo generale per essa mercè la inserzione della *exceptio doli,* le costituzioni cui allude Macro non avrebbero avuto ragione di essere.

Queste poche osservazioni bastano per far vedere come a torto si citi quel passo delle Istituzioni nel presente dibattito. Tutto è oscuro intorno al rescritto di Marco Aurelio, e non solo non può dirsi che esso fosse un riconoscimento dell' effetto diminutivo delle eccezioni parziarie, almeno per ciò che riguarda l' *exceptio doli* in funzione di compensazione, ma neanche che stabilisse una forma generale di compensazione mercè la indicata *exceptio.* Il più recente sistema, tra tanti proposti dai vari autori, è quello dell'Appleton, che spiega il rescritto combinandolo colla citata legge di Macro. Secondo lui, occorreva anzi tutto, mercè le *mutuae petitiones,* far liquidare ed accertare i crediti reciproci, ed in sede dell' *actio iudicati,* opponendosi l' *exceptio doli* (concessa da M. Aurelio appunto pei crediti liquidi ed accertati) in base alla sentenza ottenuta dal convenuto pel proprio credito, il pretore, concedeva due formule. L' una di queste era *pura* per l'eccedenza, e l'altra, con l' inserita *exceptio doli,* era compresa nei limiti della concorrenza dei crediti, la quale *exceptio* diventava così una eccezione totale.

Qualunque giudizio voglia portarsi sull' ipotesi avanzata dall' Appleton, per noi basta aver rilevato la debolezza dell' argomento che

[1] « Si apud eundem iudicem invicem petamus, si et mea et tua petitio sine usuris « fuit et iudex me priorem tibi condemnavit: quo magis tu prior me condemnatum habeas, « non est mihi necesse pro hac causa appellare, quando secundum sacras constitutiones « iudicatum a me petere non possis, priusquam de mea quoque petione iudicetur etc. ».

si pretende trarre dal passo delle Istituzioni per la efficacia diminutiva delle eccezioni parziarie.

4°) Come si è cercato di superare l'ostacolo che alla teorica della diminuzione della condanna deriva dall'obbligo del giudice di stare alla rigorosa interpetrazione della formula, così si è voluto anche contrastare lo stretto nesso che l'efficacia assolutoria delle eccezioni ha colla teorica della *plus petitio*. Noi potremo essere su questo punto assai brevi riferendoci a ciò che abbiamo già avuto occasione di scrivere poco sopra.

L'analogia si è negata tanto riguardo all'effetto della *plus petitio re*, quanto riguardo a quello della *exceptio dilatoria ex tempore* [1]. Si è detto che ambedue questi principii sono specialissimi e dipendenti da ragioni formalistiche, non estensibili perciò ad altri casi.

Ma noi abbiamo dimostrato come non si tratta già di estendere; si tratta solo di applicare in tutta la sua vera portata il concetto che sta a fondamento della *plus petitio*, e domina tutta la procedura formulare, in correlazione ai poteri del magistrato e del giudice. L'errore degli avversari consiste appunto nel considerare come casi e principî diversi quelli delle *plus petitiones*, delle eccezioni dilatorie, e delle eccezioni parziarie, mentre sono tutte applicazioni di un unico concetto.

In particolare, per la *exceptio dilatoria ex tempore* si è osservato che essa è in sostanza una eccezione totale, perchè impugna, pel momento in cui si fa valere, la repetibilità di tutto il diritto, mentre il *rem perdere* è una conseguenza della consumazione processuale. Non vi è dunque, si dice, alcuna analogia possibile colla eccezione parziaria.

Ma, che i Romani non considerassero la cosa da questo punto di vista risulta dall'esistenza della *plus petitio tempore*, che corrisponde al caso della *exceptio dilatoria ex tempore*. Anche lì si tratta di una domanda prematura, e pure si parla di un *plus petere*. Ciò significa che il carattere della tempestività nella domanda era ritenuto come uno dei criteri per la sua giustezza, onde il proporla prematuramente fu in conseguenza giudicato una forma di eccesso.

Ora è chiaro che il mutare del motivo, in base a cui si giudica

[1] Cfr. GANDOLFO o. c. p. 62 sgg. anche per gli altri scrittori.

intempestiva l'istanza, non può far variare il valore della intempestività, e così cade l'argomento avversario.

Si è poi contrastata l'analogia colla *plus petitio re,* osservando che il proseguire il giudizio non ostante la opposta eccezione non corrisponde al concetto del *plus petere* fornitoci dai testi, per cui occorre che si racchiuda nell'*intentio* cosa maggiore della dovuta. Inoltre si è detto non potersi mai mettere sulla stessa linea la *plus petitio,* che è una delle teoriche più caratteristiche dello *strictum ius,* colla *exceptio,* che è un istituto introdotto dal pretore appunto per mitigare nel giudizio la influenza dello *strictum ius;* altrimenti l'*exceptio* andrebbe diritta contro il suo scopo.

Quanto alla prima osservazione, che è del Gandolfo, essa parte da un presupposto che non esiste. Nessuno ha mai detto che chi prosegue il giudizio, non ostante una opposta eccezione parziaria, incorra in una *plus petitio* nel senso tecnico di queste parole. Se fosse così, tutta la questione che si fa sull'effetto delle eccezioni parziarie non avrebbe ragione di essere.

È certo che il *plus petere* indica un *plus* nel senso dello *strictum ius;* però, siccome l'effetto del *causa cadere* gli deriva non dalla sua natura sostanziale, ma dal costituire un eccesso nella repetibilità giudiziaria, e siccome in un eccesso di questo genere incorre pure chi non tien conto di una eccezione parziaria ammessa dal pretore, così ne desumiamo la conseguenza che a questo secondo fatto, identico proceduralmente al primo, debba corrispondere la identica sanzione. E, sotto questo punto di vista, è ben lecito il dire che la formula, con inserita eccezione parziaria, se essa sussiste, è affetta da un vizio che, nel suo concetto di procedura, collima con quello della *plus petitio.*

L'altro rilievo, proposto dal Dernburg e ripetuto poi da tutti i seguaci, o è un semplice modo dire o implica una grave confusione di concetti. Ma, poichè esso può dirsi costituire il fondamento e lo scopo della teoria dell'effetto diminutivo, occorre fermarsi alquanto ad esaminarlo.

5°) Questa teorica infatti si presenta come rivendicatrice della equità e della logica giuridica, e si propone di mostrare la corrispondenza del diritto romano a un tipo ideale di giustizia, che, oltre a non essere romano, è anche sbagliato.

Dell'*exceptio,* si dice, intese di servirsi il pretore per mitigare

i rigori dello *strictum ius* nel giudizio; essa deve perciò in ogni caso rispondere a questo fine. Sarebbe invero ben assurdo che un istituto, fondato sull' equità e tendente a realizzarne gli intenti, finisse poi in pratica per violarla. Una dottrina, che meni a questa strana conseguenza, deve essere per ciò solo falsa. E tale appunto si presenta la dottrina dell' effetto assolutorio delle eccezioni parziarie, essendo ben iniqua l' assoluzione di fronte ad una *exceptio,* che distrugga la domanda solo in minima parte, ed anzi più iniqua di quello che non sarebbe una condanna nell' intero. Per mettere quindi in armonia la *exceptio* con l'equità, ossia con sè stessa, bisogna ammettere l' effetto semplicemente diminutivo della condanna.

Ora è chiaro che, se realmente l' effetto assolutorio della eccezione parziaria fosse contrario alla natura dell' *exceptio;* poichè esso è un effetto che deriva dalla funzione logica che l' *exceptio* in genere ha nella formula, la conseguenza dovrebbe essere piuttosto quella di negare la possibilità dell' eccezione parziaria, e non l'altra di contrastarle, in quanto è parziaria, la efficacia che le deriva inquanto è eccezione.

O almeno occorrerebbe poter dimostrare in che cosa l' eccezione parziaria si distingua da quella totale, dal punto di vista della funzione nella formula, per poterla trattare con criteri diversi. Ma abbiamo visto che nessun argomento in proposito è stato addotto, e nel seguente paragrafo vedremo come la dottrina non possa invocare alcuna base nei testi. Ciò posto, data la iniquità e la contradizione tra il mezzo ed il fine che si vuol vedere nell' effetto assolutorio, dovrebbe dirsi che il diritto processuale è in questo lato difettoso, ma nulla ci autorizza a snaturarlo, per renderlo conforme ai nostri criteri. Si presenta qui uno dei casi veramente patologici della scienza romanistica, la quale parve per molto tempo diretta non già a vedere quello che il diritto romano fu in realtà, ma a mostrare che fu quello che si voleva fosse stato, per poter rispondere ad un tipo ideale di perfezione.

Però la pretesa critica è non solo storicamente, ma sostanzialmente errata. L' effetto assolutorio della eccezione parziaria non è iniquo nè contradice allo scopo della *exceptio.* Tutto sta ad intendersi su questa equità e su questo scopo.

Quale fu invero lo scopo di equità, che il Pretore intese raggiungere coll' eccezione parziaria? Fu evidentemente quello di dare

la più equa interpretazione al principio di diritto, per lui inattaccabile, che l'attore dovesse con precisione determinare la sua istanza nelle *actiones certae,* sotto pena di perdere tutto pel minimo eccesso nella domanda. Non potendo toccarsi la sostanza del principio, giustizia voleva che equo fosse il criterio, in base a cui si giudicava di questa eccessività. Oltre al contenuto del rapporto di diritto civile dedotto nella *intentio,* stimò quindi il pretore giusto che si guardasse anche a tutte le altre circostanze le quali, sebbene inefficaci sul rapporto giuridico alla stregua dello *strictum ius,* lo avevano però realmente modificato dal punto di vista equitativo. E furono appunto queste circostanze che egli incluse nella formula per mezzo di quelle che chiamiamo eccezioni parziarie e delle altre che sono dette *dilatoriae ex tempore.* Operare in questa cerchia era compito del pretore; al di là egli avrebbe sconfinato dai suoi poteri. Violare il principio della giusta impostazione della domanda, con tutte le sue rigorose conseguenze, egli non poteva; ma poteva regolare la misura di questa giustezza, e questo fece. Ecco a quale genere di equità devono ricondursi le eccezioni parziarie; ecco quale fu il loro scopo concreto. L'attore pertanto, che si ostinava a mantenere la istanza, dopo che *in iure* si era proposta una eccezione parziaria ed era stata accolta dal pretore, non si trovava moralmente in una posizione diversa da chi chiedeva più di quello che gli competesse secondo lo *strictum ius.* E l'equità voleva che fosse trattato alla stessa stregua. Egli anzi si trovava in una posizione anche peggiore, poichè, mentre poteva incorrersi per errore in una *plus petitio,* la persistenza nella domanda dopo opposta l'*exceptio* era sempre dolosa. L'assoluzione del convenuto quindi, dato il principio di diritto e le circostanze del caso, non solo non apparisce iniqua e contradittoria allo scopo della *exceptio,* ma equa e perfettamente conforme al fine di essa. Del resto quel rigoroso principio di diritto, che fu, *aequitatis causa,* dal pretore esteso anche oltre i limiti dello *strictum ius,* corrispondeva, oltre che ad una esigenza formale, ad un vero bisogno dell'antica procedura. In questa si cercò con tutti i mezzi di impedire la temerarietà dei litigi, dato il sistema di fare alle singole parti sopportare le spese occorse per la lite, senza riguardo alla vittoria o alla perdita. Ed il nesso tra questi due principî procedurali è confermato dalla circostanza della contemporaneità con cui furono mutati. Infatti è nello stesso anno 487, per opera di Zenone, che vennero emanate

le prime costituzioni, le quali ferivano le norme antiche regolatrici della *plus petitio* e del pagamento delle spese giudiziali (Cfr. L. 1 C. 3. 10 e L. 5 C. 7. 51). Da ciò deriva che, neanche dal punto di vista delle esigenze equitative storiche, si può condannare l'efficacia assolutoria di tutte le eccezioni.

Resta ora che esaminiamo brevemente i principali testi che si sono addotti a proposito di questa quistione.

(La fine al prossimo fascicolo)

E. CARUSI

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

NUOVI FRAMMENTI

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

I. *Introduzione.*

Degli ultimi tre libri XV, XVI, XVII della geografia straboniana quei frammenti che ci fu dato raccogliere dalle membrane vaticane sono riuniti in quest' ultima Parte colla stessa cura e studio, come per i precedenti.

Qui la materia ci porta alquanto lungi dalle regioni più conosciute nelle istorie, e fino dal libro XV abbiamo alcune notizie dell' India secondo che ai tempi di Strabone intendevasi, e di più non poche relative ai Persiani ed alle loro costumanze.

Del libro seguente XVI, il quale contiene le descrizione delle regioni di Siria ed Arabia e luoghi vicini, ci somministra un ben piccolo contributo il nostro palinsesto, come vedremo.

Dell' ultimo libro XVII avemmo qualche maggior copia di frammenti, tra i quali sono eziandio a noverare quelli che furono già pubblicati.

Frammento CCXXVIII.

II. *Della regione tra l'Indo e l'Idaspe.*

Un foglio di cui disgraziatamente è lacerata una buona parte ci dà i seguenti brani del capo I del lib. XV cominciando dal § 33. La prima colonna è come segue:

[1] εΝΛΛΩCΕΙ πολιχνης
τιΝΟCCΥΔΡΛ και δε
ουCΤΟΥΔΙΟΝΥCου
σΥΓΓΕΝΕΙCΕΦΛμεν

μ ΕΜΥΘΕΥCΘΑΙΠΡοc
αΥΤηι ΔΕΤηι πατα
λΗΝΗΙΤΗΝΤΕΤΟΥ
μΟΥCΙΚΑΝΟΥΛΕΓΟΥ
σΙΝΚΑΙΤΗΝCΑ...ΒΟΥ
τΑCΙΝΔΟΜΑΝΑΚΑι
εΤΙΤΗΝΠΟΡΤΙΚΑ
ΝΟΥΚΑΙΑΛΛΩΝΩΝ
εΚΡΑΤΗCΕΝΠΑΝΤων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟCΤΟΥ
ΙΝΔΟΥΠΑΡΟΙΚΟΥΝ
τΩΝΠΟΤΑΜΙΑΝΥ
σΤΑΤΗCΔΕΤΗCΠΑ
τΑΛΗΝΗCΟΪΝΔΡΟC
υΠΟCΧΙCΘΕΙCΕΙCΔΥ
ΟΠΡΟΧΟΑC ΑΡιστΟ
ΒΟΥΛΟCΜΕΝΟΥΝ
ΕΙCΧΙΛΙΟΥCCΤΑΔΙ
ΟΥCΔΙΕΧΕΙΝΑΛΛη
ΛΩΝΦΗCΙΝΑΥ...
ΝΕΑΡΧΟCΔΕΟΚΤΑΚΟ
CΙΟΥCΠΡΟCΤΙΘΗσιΝ
οΝΗCΙΚΡΙΤΟCΔΕΤΗ̅
ΠΛΕΥΡΑΝΕκΑσΤΗν
τΗCΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΗCΝΗCΟΥΤΡΙ
ΓΩΝΟΥΤΟCΧΗΜΑ
ΔΙCΧΙΛΙΩΝΤΟΥΔΕ
ΠΟΤΑΜΟΥΤΟΠΛΑΤΟς
ΚΑΘΟCΧΙΖΕΤΑΙΕΙC
CΤΟΜΑΤΑΟCΟΝΔι
ΑΚΟCΙΩΝ καλει
ΔΕΤΗΝΝΗCοΝΔΕΛ
ΤΑΚΑΙΦΗCΙν ισΗν

Parlandosi della regione tra l' Indo e l' Idaspe il palinsesto ha qui il passo che parla degli abitanti della parte inferiore. Dopo aver detto dei Malli presso un oppido de' quali si narra che Alessandro fu ferito in distruggerlo. prosegue a dire che dei Sidraci si favoleggia esser della famiglia di Bacco. Presso la stessa Patalena si dice siavi la regione di Musicano, di Sabo, le Sindomana, e il paese di Porticano ed altri, de' quali tutti venne in possesso Alessandro, abitando costoro la parte fluviale dell' Indo. Ultima regione di conquista fu la Patalena. L' Indo si divide in due, parti. Ed Aristobolo dice che le due foci distano tra loro per mille stadii; Nearco poi ne aggiunge ottocento. Dice Onesicrito che i due lati che racchiudono quell' isola misurano due mila stadii; e l' isola ha forma triangolare e la larghezza del fiume, ove si scinde, è di stadii duecento; e chiama quell' isola col nome di Delta, come quello egiziano.

APPUNTI SU QUESTA COLONNA.

Alla lin. 2 comunemente συδρακαι, alcuni codici οξυδρακαι, ma il nostro conferma chiaramente la comune lezione.

Lin. 6. l'ediz. – προς αυτῃ δ' ηδη τῃ παταληνῃ, ma il nostro codice προς αυτῃ δε τῃ παταληνῃ omettendo ηδη.

Lin. 9. L'ediz. ha Σαβου, (ου)τα alcuni lessero Σαβουτα e Σαβου τα, ma il nostro testo dopo la prima sillaba **ΣΑ** ha qualche altro elemento quasi **Μ** ovvero **ΑΙ** o qualche cosa di simile, e tra la finale **ΒΟΥ** e il seguente **ΤΑ** non mostra avere **ΟΥ**, come volle inserito il Kramer.

Lin. 10. L'ediz. Σινδομανα e così il nostro testo, benchè altri abbian scritto σινδοναλια, e σινδοναλιαν.

Lin. 13. L'ediz. a παντων e il nostro cod. παντων.

Lin. 14. L' ediz. **Αλεξανδρος τη·ν του**, e il nostro cod. **Αλεξανδρος του.**

Lin. 18. L' ediz. **Παταληνης ην ο Ινδος** – e il nostro testo legge **Παταληνης ο Ινδρος** (sic).

Lin. 19. L' ediz. ποιει σχισθεις e il codice (υ)ποσχισθεις.

Lin. 25. L' ediz. δ' οκτακοσ... e il codice δε οκτακ...

Lin. 32–34. L' ediz. εις τα στοματα, nel codice non si vede τα.

Frammento CCXXIX.

III. *Segue la relazione di Onescrito.*

Della seconda colonna è lacerata la parte superiore e comincia col § 34.

. . . . . ονη
ϹΙΚρΙτος την πλει
ϹΤΗΝΠΑραλιαν την
ΤΑΥΤΗΠΟΛΥΤΕΝα
ΓΩΔΕϹΕΧΕΙΝΚΑΙΜα
20 ΛΙϹΤΑΚΑΤΑΤΑ στο
ΜΑΤΑΤΩΝΠΟΤΑΜΩ
ΔΙΑΤΕΤΗΝΧΟΥΝΚΑΙ
ΤΑϹΠΑΗΜΜΥρΙδας
ΤΟΜΗΠΝΕΙΝΑΠΟ
25 ΓΑΙΑϹΑΛΛΥπο των
ΠΕΛΑΓΙΩΝΑΝΕΜΩ
ΚΑΤΕΧΕϹΘΑΙ τουτους
τΟΠους τΟΠΛΕΟν
ΛΕΓΕΙΔΕΚΑΙΠΕΡΙΤης
30 ΜΟΥϹικανου ΧΩΡΑς
ΕΠΙΠΛΕΟΝΕΓΚΩμι
ΑΖΩΝ αυτΗΝ ων
ΤΙΝα κοινα ΚΑΙΑΛ
ΛΟΙϹΙΝΔΟΙϹΙϹΤορη
35 ΤΑΙΩϹΤΟΜΑΚΡΟβι
ΟΝΩϹΤΕΚΑΙΤΡΙΑ
ΚΟΝΤΑΕΠΙΤΟις ε
κατΟΝΠΡΟσλαμβα

Onescrito dice della regione di Patala che in gran parte del littorale è palustre specialmente verso lo sbocco dei fiumi a ca-

gione del loto che trasportano le alluvioni, ed anche perchè non spira il vento dalla parte di terra; ma piuttosto i venti marini dominano su quelle spiaggie. Parla pure delle regione di Musicano, dicendone molte lodi, delle quali gran parte è comune agli altri Indi, come l'aver lunga vita, di modo che raggiungano i cento trenta anni...

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Lin. 18. L'ediz. πολυ το τεναγωδες, nel codice si omette το.
Lin. 23. L'ediz. ha πλημμυριδας και το nel codice sembra omesso και.
Lin. 25. L'ediz. legge απογαιους, e il codice απο γαιας.
Lin. 27-28. L'ediz. τουτους τους τοπους, nel nostro testo sembra τουτους τοπους το.

Frammento CCXXX.

IV. *Sui costumi degli Indi.*

Della terza colonna la lacerazione diagonale lascia minor parte inferiormente.

. . . . . λακω
ΝΕς δε τοις ειλωστ̄
μη ηκριβουν δε τας
επιστημας πλην ϊα
25 ΤΡΙΚΗCΕΠΙ τιΝΩν
ΓΑΡΤΗΝΚΑΚΟΥΡΓι
ΑΝΕΙΝΑΙΤΗΝΕΠΙ
ΠΛΕΟΝΑCΚΗCΙΝΟι
ΟΝΕΠΙΤΗCΠΟΛΕΜι
30 ΚΗCΚΑΙΤΩΝΟΜΟΙ
ΩΝΔΙΚΗΝΔΕΜΗΕι
νΑΙΠΛΗΝΦΟΝΟΥ
ΚΑΙΥΒΡΕΩCΟυΚΕπ αυ
ΤΩΙΓΑΡΤΟΜη πα

35 ΘΕΙΝΤΑΥΤΑΤΑΔΕν
ΤΟΙΣΣΥΜΒΟΛαιοις
ΕΠΑΥΤΩΙΕΚΑΣΤωι
ωστ αΝΕΧΕΣΘΑΙΔει

Proseguendo a dir dei costumi di queste regioni secondo le relazioni di quei che vi furono con Alessandro, qui si narra che si servono degli adolescenti provetti come usano i Laconi servirsi degli Iloti. Non coltivano le arti eccetto la medicina, e stimano cosa malfatta esercitarsi troppo in alcune professioni speciali, come eziandio nella militare ed altri simili. Essi non fan giustizia di altro se non dell'omicidio e dell'ingiuria; giacchè non perchè non si debba soffrire, ma perchè eziandio nei contratti ed in ciascuna altra cosa pur bisogna sopportare, ancorchè alcuno manchi di fede, ma piuttosto si vuol esser vigilanti.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

A lin. 26. Presso il Siebenkees si omette την, che il codice ha colle edizioni.

Lin. 29–30. Il palinsesto coll'edizioni ha της πολεμικης, alcuni codici τοις πολεμικοις, ed il Ttzuske, Coray, Planud. των πολεμικων.

Frammento CCXXXI.

V. *Di Alessandro al Gange.*

Nella seguente pagina in corrispondenza della terza colonna precedente abbiamo la prima colonna lacera oltre la metà, e ne raccogliamo una parte del § 35.

25 ΠΟΡΡΩΠΙΣΤΕΩΣ
ΜΑΛΛΟΝΗΕΓΓΥΣ
ΟΤΙΜΕΝΓΑΡΜΕΓΙ
ΣΤΟΣΤΩΝΜΝΗΜΟ
ΝΕΥΟΜΕΝΩΝΚΑΤΑ

30 ΤΛCΤΡΕΙCΗΠΕΙΡΟΥC
ΚΛΙΜΕΤΛΥΤΟΝΟΪΝ
ΛΟCΤΡΙΤΟCΛΕΚΛΙ
ΤΕΤΛΡΤΟCΟΪCΤΡΟC
ΚΛΙΟΝΕΙΛΟCΪΚΛΝΩC
35 CΥΜΦΩΝΕΙΤΛΙΤΛ
ΚΛΘΕΚΛCΤΛΛΕΛΛ
ΛΟΙΛΛΛΩCΠΕΡΙΛΥΤΟΥ
ΛΕΓΟΥCΙΝΟΙΜΕΝΤΡΙ

Si riferisce di una lettera di Cratero, il quale narra che Alessandro venisse sino al fiume Gange, ed aggiunge esser cosa poco credibile, quel che si dice circa l'animale da lui vedutovi e della grandezza e lunghezza e profondità del fiume. Questo è il massimo tra i fiumi che si menzionano per i tre continenti, e dopo di questo è l'Indo, il terzo e quarto son l'Istro ed il Nilo, come si pensa comunemente. Riguardo alle singole cose diversi diversamente ne dicono.

OSSERVAZIONE SU QUESTO FRAMMENTO.

A lin. 32. L'ediz. αυτου come il palins. alcuni come Sieben. αυτων.

Frammento CCXXXII.

VI. *Della città di Palibotra.*

Il paragrafo 36 è in parte contenuto nei frammenti della seconda colonna.

. . . . . Παλυβο
θρα ιδρυσθΛΙCΤΛ
διων ογδοηΚΟΝΤΛ
15 το μηκος πΛΛΤΟC
δε πεντΕΚΛΙΔΕΚΛ
εν παραΛΛΗΛΟΓΡΛΜ

μωΙΣΧΗΜΑΤΙΣΥ
ΛΙΝΟΝΠΕΡΙΒΟΛΟΝ
20 ΕΧΟΥΣΑΝΚΑΤΑΤε
Τρη ΜΕΝΟΝ ωστΕ
ΔΙΑΤΩΝΟΠΩΝΤΟ
ΣΕΥΕΙΝΠΡΟΚΕΙΣΘΑΙ
ΔΕΚΑΙΤΑΦΡΟΝΦΥ
25 ΛΑΚΗΣΤΕΧΑΡΙΝ και
ΥΠΟΔΟΧΗΣΤΩΝΕΚ
ΤΗΣΠΟΛΕΩΣΑΠΟΡ
ΡΕΙΩΝΤΟΔΕΕΘΝΟΣ
ΕΝΩΙΗΠΟΛΙΣΑΥΤΗ
30 ΚΑΛΕΙΣΘΑΙΠΡΑΣΙΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΤΑΤΟΝΤΩ
ΠΑΝΤΩΝΤΟΝΒΑ
ΣΙΛΕΥΟΝΤΑΕΠΩΝυ
ΜΟΝΔΕΙΤΗΣΠΟΛΕ
35 ΩΣΕΙΝΑΙΠαλΥΒΟθρον
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝΠΡΟΣ
ΤΩι ιΔιωΙ εκ γε
νετης ονομαΤΙΚΑ

Ove confluisce il Gange e l'altro fiume (Eranoba) fu edificata la città Palibotra, lunga per ottocento stadii e larga quindici a figura di parallelogramma, la quale ha la cinta di legno perforato, in modo che dalle aperture si può saettare. Ha pure un fossato, e per tutela e per ricevere ciò che scorre dalla città. Il popolo, ove è questa città si appella de' Prasii, e appar migliore degli altri. Deve il re aver il soprannome della città, chiamandosi Palibotro oltre il proprio nome di nascita come....

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Poco è da notare per la critica testuale come lin. 26 δ εθνος per δε εθνος – lin. 28 απορρειων per απορροιων – lin. 30 τον βασ... invece di τον δε βασ... – lin. 33 δει invece di δειν che hanno comunemente i testi – παλυβ invece di παλιβ...

Frammento CCXXXIII.

VII. *Della regione al di là dell' Ypane.*

La terza colonna appartiene quasi intieramente al seguente paragrafo 37.

. . . δροκοττΟΝΠΡΟC
ον ηκεν ο ΜΕΓΑCΘΕΝης
πεΜΦΘΕΙC ΤΟΙΟΥ
τΟΔΕΚΑΙΤΟΠΑΡΑ...
5 ΠΑΡΘΥΑΙΟΙCΑΡCΑ και
ΓΑΡΚΑΛΟΥΝΤΑΙΠρο
ΤΕρον ΙΔΙΑΙΔΟΜΕ
ΝΟΡΩΔΗCΟΔΕΦΡΑα
ΤΗCΟΔΑΛΛΟ...Αρι
10 CτΗΔΟΜΟΛΟΓΕΙται
ΠΑCΑΗΤΟΥΥΠΑΝι
ΟCΠΕΡΑΝΟΥΚΑΚΡι
ΒΟΥΤΑΙΜΕΝΑΛΛΑ
ΔΙΑΤΗΝΑΓΝΟΙΑΝ
15 ΚΑΙΤΟΝΕΚΤΟΠΙCμο
ΛΕΓΕΤΑΙΠΑΝΤΕΠι
ΤΟΜΕΙΖΟΝΗΤΟΤΕρα
ΤΩΔΕCΤΕΡΟΝΟΙΑΤα
ΤΩΝΧΡΥCΟΡΥΧων
20 ΜυρΜΗΚΩΝΚΑι αλ
ΛΩΝΘΗΡΙΩΝΤΕΚαι
ΑΝΘΡΩΠΩΝΙΔΙΟΜορ
ΦΩΝΚΑΙΔΥΝΑΜεσι
ΤΙCΙΝΕΣΗΛΛΑΓΜε
25 ΝΩΝΩCΤΟΥCCΗΡας
ΜΑΚΡΟΒΙΟΥCΦΑCιν

ΠΕΡΑΝΚΑΙΔΙΑΚΟσι
ΩΝΕΤΩΝΠΑΡΑΤει
ΝΟΝΤΑΣΑΕΓΟΥΣΙν δε
30 ΚΑΙΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚην
ΤΙΝΑΣΥΝΤΑΣΙΝΠεν
ΤΑΚΙΣΧΙΑΙΩΝΒΟΥ
ΛΕΥΜΑΤΩΝΣΥΝΕΣτω
ΣΑΝ ων ΕΚΑΣΤΟΣΠα
35 ΡΕΧΕΣΘΑΙΤΩΙΚΟΙΝωι
ΕΛΕΦΑΝΤΑ·
ΚΑΙΤιγρΕΙΣ δ ΕΝΤΟΙΣ
ΠΡασιοις ΦΗΣΙΝΟ με

Si prosegue a dire che l'aggiungere al proprio nome un altro comune pei re, è cosa usata ad altri popoli, come di quel Sandrocotto, a cui fu spedito Megastene; e lo stesso si fa dai Parti, ove i re si appellano in prima Arsace, e poi per nome proprio altri si dice Orode, altri Fraate ed altri in altro modo.

Si esalta comunemente tutta la regione al di là dell' Ypane, sebbene ciò non si dica con ogni esattezza; ma perchè ignorata e tanto lontana, se ne raccontano cose più grandi e più prodigiose, come sarebber quelle narrazioni delle formiche che scavano l'oro, e di animali assai diversi e di uomini c' hanno speciali forme e forze singolari. Così dicesi che i Seres son tanto longevi da superare l'anno ducentesimo. – Narrasi poi che vi è preposta alla cosa pubblica un' adunanza aristocratica di cinquemila, di cui ciascuno dà per lo stato un elefante. – Megastene dice che le tigri presso i Prasii sono grandissime...

NOTE SU QUESTO FRAMMENTO.

Lin. 4. In fine secondo l'ediz. dovrebbesi leggere **τοις** ma non vedemmo traccia nel codice.

Lin. 6–7. Ove l'ediz. han **παντες** sembra dalle vestigia e spazio leggersi **ΠροΤΕρον** ovvero **ΠανΤΕς εΝ**.

Lin. 8. Il cod. ha **Ορωδης** come l'ediz. e non conferma que' testi che hanno **Ηρωδης**.

Lin. 9. L'ediz. αλλο τι, ma le ultime lettere non sembrano sicure nel codice.

Lin. 13. Il cod. μεν ove l'ediz. ha δε.

Lin. 27. L'ediz. περαν e il cod: περα.

Lin. 30. Evvi un passo rimarchevole. L'ediz. και αριστοκρατικην τινα συνταξιν πολιτειαν αυτοθε εκ πενταχισχιλιων βουλευτων συνεστωσαν senza accennare a variante, mentre il codice ci fa leggere και αριστοκρατικην τινα συνταξιν πενταχισχιλιων βουλευματων συνεστωσαν.

Frammento CCXXXIV.

VIII. *Dei sacrifizi dei Persiani.*

I frammenti che ci presenta un foglio che si estende dal § 13 al 18 del cap. III libro XV sono migliori nella prima pagina, di cui potemmo recuperare gran parte, mentre sono due soli i recuperati nella seguente. La prima colonna ci si presenta così:

1 ΜΕΝΟΙΤΟΙϹΘΕΟΙϹΥ
ΔΕΝΑΠονειμαν
ΤΕϹΜΕΡΟϹΤΗς γαρ
ψΥΧΗϹΦΑϹΙΝ του
5 ΪΕΡΕΙΟΥΔΕΙϹΘΑΙΤον
ΘΕΟΝΑΛΛΟΥδε ου
ΔΕΝΟϹΟΜΩς δε του
ΕΠΙΠΛΟΥΤΙΜΙΚρον
ΤΙΘΕΑϹΙΝΩϹΛΕΓΟΥ
10 ϹΙΝΤΙΝΕϹΕΠι το πυρ
ΔΙΑΦΕΡΟΝτως δε
ΤΩΙΠΥρι ΚΑΙ τωι
ΫΔΑΤΙΘΥΟΥϹΙΝΤΩι
ΜΕΝΠΥΡΙΠΡΟϹΤι
15 ΘΕΝΤες ξΗρα ξυ
ΛΑ του λΕΠΟΥς χω
ΡΙϹΠΙΜελΗΝΕΠΙ
ΤΙΘΕΝΤες αΝΩϑεν

ΕΙΘΥΠ . . . . . ελλι
20 ΟΝΚΑΤΑΧΕΟΝΤΕς
ΟΥΦΥΣΩΝΤΕΣΑΛ
ΛΑΡΙΠΙΖΟΝΤΕΣΤΟΥς
ΔΕΦΥΣΗΣΑΝΤΑΣ
ΗΝΕΚΡΟΝΕΠΙΠΥΡ
25 ΘΕΝΤΑΣΗΒΟΛΒΙΤον
ΘΑΝΑΤΟΥΣΙΝΤωι δ
ΥΔΑΤΙΕΠΙΛΙΜΝΗν
ΗΠΟΤΑΜΟΝΗΚΡη
ΝΗΝΕΛΘΟΝΤΕΣΒΟ
30 ΘΡΟΝΟΡΥΞΑΝΤΕΣ
ΕΙΣΤΟΥΤΟΝΣΦΑΓΙ
ΑΖΟΝΤΕΣΦΥΛΑΤ
ΤΟΜΕΝΟΙΜΗΤΙΤΟΥ
ΠΛΗΣΙΟΝΥΔΑΤΟΣ
35 ΛΙΜΑΧΘειΗΩΣΜΙ
ΛΙΝΟΝΤΕΣΕΙΤΕΠΙ
ΜΥΡρειΝΗΝΗΔΑφ
νΕΙΝΗν διαθΕΝΤΕς

Seguendo a dire dei sacrifici persiani qui si narra come i devoti se ne vanno avendo ricevute le loro parti di carni dal sacrificatore, nulla lasciando per le divinità; giacchè null'altro queste vogliono se non l'anima della vittima; tuttavia alcuni riferiscono che gittan sul fuoco una piccola parte del grasso.

Si fanno sacrifizi speciali al fuoco ed all'acqua. Al fuoco soprapponendo legna secche senza corteccia e gittandovi sopra dell'adipe. Quindi vi appiccano il fuoco spargendovi sopra dell'olio, non soffiando, ma ventilando. Se alcuno venga a soffiare od a gittarvi alcuna cosa morta o dell'immondizia, vien punito di morte. I sacrifici all'acqua sono compiuti nel seguente modo. Venendo ad un lago, o fiume, o fonte fanno una fossa e sopra questa scannano la vittima, badando bene che nulla dell'acqua sia

insozzata di sangue o contaminata; quindi mettendo le carni sopra del mirto o del lauro...

E di poi secondo il testo comune mancante nel palinsesto sino al seguente frammento si completa la narrazione, dicendosi che i sacerdoti o maghi toccano quelle carni con verghe leggere, vi cantan sopra de' carmi aspergendole di olio, di latte e miele frammischiati, libando non mai sul fuoco o sull'acqua, ma sul pavimento. Fanno quei cantici per lungo tempo tenendo in mano que' fascetti di leggeri rami di mirto.

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Alla lin. 19 l'ediz. ειθ υφαπτουσιν ελαιον, dal codice abbiamo soltanto ειθ υπ..... αιον, e secondo lo spazio non può leggersi in una linea ειθ υπαπτουσιν ελαι: quindi dovremmo avere non già υπαπτουσιν ma qualche cosa più breve.

Lin. 20. Il nostro codice conferma l'emendazione καταχεοντες del Kramer, mentre prima si stampava καταχεαντες. Alcuni codici leggono επιχεοντες.

Lin. 25. Il nostro codice ha θεντας e non επιθεντας come altri.

Lin 34. Dopo υδατος alcuni aggiunsero καθαρου, ma questa parola non ha luogo nel nostro testo.

Lin. 36. L'ediz. μιανουντες e il codice μιαινοντες con doppia varietà.

Lin. 38. L'ediz. δαφνην; ma il codice molto meglio δαφνεινην.

Frammento CCXXXV.

IX. *De' maghi sacerdoti persiani.*

Della seconda colonna non si potè ricuperare che la parte inferiore, la quale si riferisce al paragrafo 15.

μυρικινων λε
πτων δεσΜΗΝΚΑτε
ΧΟΝτες ΕΝΔΕΤηι
ΚΑΠΠαδοκιαι πολυ
ΠΑΡΕϹΤΙΝΤΟΤΩΝ
ΜΑΓΩΝΦυΛΟΝ οι
ΚΑΙΠΥΡΑιθοι ΚΑΛΟΥ̅

20 ΤΑΙΠΟΛΛΑΔΕΚΑΙΤΩ
ΠΕΡΣΙΚΩΝΘΕΩΝ
ΙΕΡΑΟΥΔΕΜΑΧΑΙΡαι
ΘΥΟΥΣΙΝΑΛΛα κορ
ΜΩΙΤΙΝΙΩΣΑΝΥ
25 ΠΕΡΩΙ τιΠΤΟΝΤΕΣ
ΕΣΤΙΝΔΕΚαι ΠΥΡαι
ΘΕια ΣΥΚοι τιΝΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓοι εν δε του
ΤΟΙΣΜΕΣΟΣΒΩΜΟΣ
30 ΕΝΩι πΟΛΛη τε σπο
ΔΟΣΚΑΙΠΥΡΑΣΒΕ
ΣΤΟΝΦΥΛΑΤΤου
ΣΙΝΟΙΜΑΓΟΙ κΑΙ κα
ΘΗΜΕΡΑΝΕισΙΟΝ
35 ΤΕΣΕΠΑΔΟΥσιν Ω
ΡΑΝΣΧΕΔΟΝΤι προ
ΤΟΥ πΥΡΟς την δεσ
ΜΗΝΤΩν ραβδων

Nella Cappadocia poi si trovan molte famiglie di maghi, i quali si chiamano Pyreti e molti templi alle divinità Persiane. Essi non sacrificano con spada o coltello, ma con un certo legno a taglio, quasi battessero come col maglio. Sonovi eziandio le Pyretie quasi recinti nobili, ne' quali sta nel mezzo un altare dove è molta cenere, e i maghi vi conservano il fuoco perpetuo. Ivi entrando ogni giorno cantano carmi quasi per un' ora tenendo innanzi al fuoco il fascetto di ramoscelli.

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Alle linee 16–17. L' edizione ha πολυ γαρ εστι το, alcuni codici invece di γαρ hanno μαλλον, mentre col Meineke altri hanno εκει invece di εστι, ma il Groskurd e il Kramer vogliono εστι. In tali differenze il nostro codice viene a darci miglior contesto eliminando il γαρ e dandoci la variante παρεστιν in cambio di γαρ εστιν.

Lin. 29. L' edizione ha μεσοις e il codice forse meglio μεσος.

Lin. 34. L' ediz. ημεραν δε εισιον..... il codice omette δε.

Frammento CCXXXVI.

X. *De' riti dei Persiani, de' loro re e costumi nazionali.*

La terza colonna di questa pagina prosegue a presentarci il paragrafo 15 e quindi il 16.

ΕΧΟΝΤΕΣΤΙΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟΙΠΙ
ΛΩΤΑΣΚΑϑεικΥΪΑΣ
ΕΚαΤΕΡωϑε ΝΜε
ΧΡΙΤΟΥΚΑΛΥπΤΕιν
ΤΑ χειλη τας παρΑ
ΓΝΑϑιδαΣΤΑΥΤΑ
δεν τοις ΤΗΣΑΝΑι
τιδος ΚΑΙΤΟΥ ω
ΜΑνου τοις ιεροις
ΝΕΝομισται του
ΤΩΝΔΕΚαι σΥΚοιει
σιν και ξοανοΝΤΟΥ
ωμανου πομΠΕΥ
ει ταυτα ΜΕΝΟΥν
ημεις εωρΑΚΑΜΕν
ΕΚΕΙΝΑΔΕΝΤΑΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΙΤΑΕΦ εξης εις
ΓΑΡΠΟΤΑΜΟΝΟΥΤΦ
ΡΟΥΣΙΝΟΥΤΕΝΙ
ΠΤΟΝΤΑΙΠΕΡΣΑΙ
ΟΥΔΕΛΟΥΟΝΤΑΙΟΥΔΕ
ΝΕΚΡΟΝΕΜΒΑΛΛΟΥ
ΣΙΝΟΥΔΑΛΛΟΤΩΝ
ΔΟΚΟΥΝΤΩΝΕΙΝΑΙ

ΜΥϹΛΡΩΝΟΤΩΙΔΛν
ϑΥσωϹΙΝ ϑεΩΙΠΡΩ
ΤΩΙΤΩΙΠΥΡι ευχον
30 Ται βασιλεΥΟντας
Δ' ΥΠΟΤΩΝΛΠΟγε
ΝΟΥϹΟΔΛΠΕιϑΩΝ
ΛΠοτΜηϑΕΙϹΤΗΝ
ΚΕΦΛΛΗΝΚΛΙΒΡΛ
35 χιονα ριΠΤΕΤΛΙ
γαμουσιν δΕΠΟΛΛΛς
και αμα παΛΛΛΚΛϹ
τρεφουσιν ΠΛΕΙΟΥϹ

Que' sacerdoti han cinto il capo di tiare lanose donde quinci e quindi scendono guanciali sino a coprir le labbra. Le stesse cose poi sono in osservanza ne' templi della Naitide e di Omano. In questi pure sono dei recinti, e il simulacro di Omano vien portato con pompa trionfale. Queste cose noi abbiam vedute, le altre si leggono nelle narrazioni come pure le seguenti.

Così dicesi che i Persiani non spandono orina, nè si bagnano nel fiume, nè vi gittan cosa morta, ned altre cose che si stimino immonde. A qualunque divinità facciano sacrifici per il primo fanno preghiere al fuoco.

Hanno i loro re per discendenza di famiglia; e chi non è soggetto, dopo avergli tagliato il capo e le braccia vien gittato via. Conducono molte mogli, e nello stesso tempo mantengono più concubine per aver molta figliuolanza.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 8. L' ediz. e il nostro testo hanno της ναϊτιδος, sebbene altri codici leggano της αναϊτιδος.

Lin. 17, 18. L' ediz. col nostro testo hanno ταις ιστοριαις, mentre Aldo ha ταις αλλαις ιστ..., e il Coray ταις παλαιαις ιστοριαις.

Lin. 24. L'edizioni col nostro testo hanno εμβαλλουσι, sebbene presso alcuni si legga εκβαλλουσι.

Lin. 25. L' ediz. αλλα e il nostro codice αλλο.

Lin. 33–34. L' ediz. ha αποτμηθεις κεφαλην, e il nostro testo αποτμηθεις την κεφαλην.

Frammento CCXXXVII.

XI. *Usi persiani di nozze e di educazione.*

Della seconda pagina son recuperati due frammenti; nel primo de' quali si legge il seguito della colonna terza della prima pagina, ossia quasi il principio del paragrafo 17, e quindi abbiamo il principio del § 18.

ΠΟΛΥτεκνιας ΧΛριν
τιθεΛσιν δε και
ΟΙΒΑCΙΛΕΙCΛΘΛΛΠΟ
ΛΥΤεκνιας κατ ε
ΤΟC ΤΛΔΕΤΡΕΦΟ
ΜΕνα μεΧΡΙ ετων
ΤΕΤΤΛΡΩΝΟΥΚΛ
. . . . . .
ΓΟΝΕΥσιν ειCΟΨιν
ΟΙΔΕΓΛΜΟΙΚΛτα ΤΛς
ΛΡΧΛCΤΗCΕΛΡΙΝης
ΙCΗΜΕΡΙΛCΕΠΙΤΕ
ΛΟΥΝΤαι παΡΕΡΧΟ
ΤΛΙΔε εΠΙΤΟν θαλλ
ΜΟΝΠροφαγοντες
ΜΗΛον ΗΚαμηλου
ΜΥΕλοΝΛΛΛΟΥΔΟυ
ΔΕΝΤΗΝΗΜΕΡΛΝ
εκεινην αΠΟ δε
ΠΕΝΤΕΕΤΩΝΕΩς
ΤΕΤΤΛΡΩΝ . . .
. . . ΠΛΙΔΕΥΟνται
τΟξΕΥΕΙΝΚΛΙ

I governanti ogni anno danno premii a coloro che ebbero maggior prole; i bambini fino a quattro anni... a vista de' genitori.

Le nozze poi si fanno ne' giorni dell'equinozio primaverile; e vanno al talamo dopo aver mangiato delle mela e della midolla di camello, ed oltre a ciò null'altro in quel giorno.

Dall'anno quinto al vigesimo quarto imparano a trarre freccie e giavellotti, a cavalcare, e principalmente ad esser veridici.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Lin. 8. Non abbiamo supplito gli elementi che ci dà l'edizione γεται τοις essendo troppo scarsi per occuparne lo spazio.

Lin. 13–15. Il testo comune ha παρερχεται δ' επι θαλαμον προσφαγων. Il Kramer facea le sue maraviglie sulla mancanza di soggetto in questa proposizione, e supponeva mancasse ο νυμφιος od altra simile parola, che potea esser anche η νυμφη. Il Meineke propose vi fosse una lacuna avanti παρερχεται; ma il nostro testo non permetteva supporre nè lacuna, nè la indicata aggiunta. All'incontro ben esaminato ci fece conoscere nella finale della linea 13 i segni $\overline{\text{ο}}$; e quindi ci dava a leggere chiaramente παρερχονται e per conseguenza dipoi προφαγοντες invece di προφαγων. In tal maniera son dileguati tutti i dubbi dei dotti, ed accertato che negli usi Persiani non già uno dei due coniugi, ma ambedue erano astretti ad una certa astinenza nel primo giorno nuziale.

Lin. 21–22. L'ediz. τεταρτου και εικοστου, ma nel codice è chiaro doversi la prima parola leggere τετταρων, e nello spazio residuale non cape και εικοστου; quindi deve supporsi altro modo di leggere la nota numerale. Crediamo che, come sopra fu scritto πεντε, così qui fosse τετταρων και εικοσι.

Frammento CCXXXVIII.

XII. *Segue sugli esercizi di educazione.*

Della seconda colonna non avanza che un breve frammento della metà del paragrafo 18.

ΚΟΝΤΑΣΤΑΔιων
15 απαιτουσιν δε και
λογον εκαστου ΜΑ
θηματος ΑΜΑ και
ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΙΑΝ
ΚΑΙ πνευματα και

20 ΠΛΕΥΡΑΝ ασκοΥν
ΤΕΣ και ΠΡΟς καυμα

Dopo aver detto degli esercizi, caccie e corse per 40 stadii, nell'educazione dei giovani, qui si dice come si richieggon da questi i ricordi di memoria e vociferazione per esercizio di mente e di corpo, e il soffrir caldo e freddo...

NOTA PER QUESTO BRANO.

In questo brano altro non ci sembra dover notare, senonchè alla lin. 19 non esser nell'edizione, και το πνευμα, mentre nel codice sembra και πνευματα και secondo lo spazio.

Frammento CCXXXIX.

XIII. *Si prosegue de' costumi e culti persiani.*

La terza colonna potè cavarsi quasi tutta per intiero.

1 μικον ΛΕΓΕΤΑΙΗ
δε καθ ημεραν δι ΛΙ
τα αρ ΤΟΣΜΕΤΑ
το γυμνασιον κΛΙ
5 μαζα και ΚΑΡΔΑΜΟ
και αλων χο ΝΔΡΟΣ
και κ ΡΕΛΟΠΤΑΗΕ
φθα ΕΞ ΥΔΛ τοΣΠΟ
τΟΝΥΔΩΡ ΘΗΡΕΥ
10 ΟΥΣΙν δε σαυνια ΛΦ
ιππω ΝΒ αλλον ΤΕΣ
και τοξευμΛΤΑΚΑΙ
σφΕΝΔον ΩΝΤΕΣ
δειλης δε ΦΥΤΟΥΡ
15 γειν ΚΛι ΡΙΖΟΤΟΜΕιν
ΛΣΚΟΥΣΙΝΚΑΙΝΟΠλο

ΠΟΙΕΙν ΚΑΙ λιΝΑΚΑΙ
ΑΡΚΥCΦΙΛΟΤΕΧΝΕΤ
ουχ ΑΠΤΟΝΤΑι δε
20 ΤΩΝ ϑηρΕΥΜΑΤΩν
οΙΠΑΙΔΕCΑΛΛΑΚΟ
ΜΙΖΕΙΝΟΙΚΑΔΕΕΘΟC
ΤΙΘΕΤΑΙΔΥΠΟΤΟΥ
ΒΑCΙΛΕΩCΑΘΛΑΔΡο
25 ΜΟΥΚΑΙΤΩΝΕΝΤοις
πεΝΤΑΘΛΟις ΚΟCΜΟΥ
ΤΑι δ οι ΠΑΙΔΕCΧΡΥ
σωι το πΥΡΩΠΟΝ
τιϑεμεΝΩΝΕΝ τι
30 μηι διο ουΔΕΝΕΚΡΩι
προσφΕΡΟΥCΙΝΚΑ
ϑαπερ ΟΥδε τΟΠΥΡ
κατα τιμΗΝ
CΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙΔΕ
35 ΚΑι αρχΟΥCιν ΑΠΟ
ΕΙΚΟσι εΤΩν εως ΠΕν
ΤΗΚοντα ΠΕΝτε
πεζοι ΚΑι ιππεις

In questa terza colonna si fa immediatamente seguito a narrare i costumi dell'educazione dicendosi che il cibo quotidiano dopo l'esercitazione è il pane e pasta di orzo, il nasturzio, sale granato, carni arrostite o bollite in acqua e poi acqua per bevanda. Fanno caccia a cavallo lanciando dardi e giavellotti e fiondando. Nelle ore vespertine poi si esercitano a far piantagioni, cavar le radici, far nuovi attrezzi, ed artificiosamente lavorare lino e tessere a rete. È costume pei fanciulli non far la caccia, ma soltanto portare a casa le prede. Dal re poi vengon proposti premii pel corso e per le gare de' cinque esercizi. I giovani si adornano di oro, tenendo in onore tutto ciò che ha imagine di fuoco,

e quindi, per onorare del fuoco, non usano far oblazioni con fuoco a cose morte, essendochè il fuoco è tenuto in venerazione.

Son militari o duci da venti anni sino a cinquantacinque, vuoi pedestri vuoi cavalieri...

APPUNTI SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 3. Lo spazio esigerebbe qualche altro elemento prima di αρτος, e forse eravi l'articolo.

Lin. 13. Il cod. colle ed. σφενδωντες, il Mein. ed altri σφενδουν...

Lin. 16. L'ediz. και οπλοποιειν, il palinsesto καννοπλοποιειν con parola inusitata, ma di buon conio a indicar lavorazione di istrumenti nuovi.

Lin. 23. L'ediz. e il palins. τιθεται, sebbene taluni voglian τιθενται senza special ragione.

Lin. 25. Il palins. come l'ediz. των εν τοις πενταθλοις, sebbene taluni senza assoluta necessità vogliano leggere των αλλων των εν τοις πενταθλοις, come dice il Grosk.

Lin. 37. È singolare del palinsesto la variante sull'estremo limite di età per servizio militare. L'ediz. e gli altri notano gli anni *cinquanta* soltanto, e nel nostro testo è *cinquantacinque* ΠΕνΤΗΚονταΠΕΝτε.

Frammento CCXL.

XIV. *Costumi militari dei Persiani.*

Il foglio che imprendiamo ad illustrare segue immediatamente il testo del precedente, e dalla prima colonna ci da i seguenti residui al § 19.

1 ΑΓΟΡΑΣΔΟΥΧΑΠΤΟ
ΤΑΙΟΥΤΕΓΑρ ΠΟΛου
ΣΙΝΟΥΤΩΝΟΥΝΤΑΙ
ΟΠΛΙΖοΝΤΑΙΔΕΓερ
5 ΡΩΡομβΩΔΕΙΠΑ
ΡΑΔΕΤΑΣΦΑΡΕΤΡΑΣ
ΣΑΓΑΡεις εχουσιν
ΚΑΙΚΟΠιδΑς ΠΕΡΙ
ΔΕ τηι κεφαληι πι

ΛΗΜΑΠΥΡΓΩΤΟΝ
ϑωρΑξ δ εστιν ΑΥ
ΤΟΙϹΦΟΛΙΔΩΤΟϹ
ΕϹΘΗϹ δε τοις ηγΕ
ΜΟϹιν μεν αναξυ
ρΙϹΤΡΙπληχειτων
ΔΕ χειριδωτος δι
ΠΛουϹ ο υπενδυ
της μεν λευΚΟϹΑν
ΘΙΝΟϹ δ ο επανω ιμα
ΤΙΟΝΔε ϑερους μεν
ΠΟΡΦΥΡουν η αν
ΘΙΝΟν χειμΩΝΟϹ
ΔΕΛΝΘινον τΙΑΡΑι
ΠΑΡΑΠΛΗσιΑΙΤαις
ΤΩΝΜΑΓων ΥΠο
ΔΗΜΑΚΟΙΛΟΝΔΙΠΛουν
ΤΟΙϹΔΕΠΟΛΛΟΙϹ χει
ΤΩΝ εΩϹ μεϹΟΚΝΗ
ΜΙΟΥΚΑΙΔΙΠΛουϹ
ΡΑΚος δε σιΝΔΟΝΙ
ΟΝΤΙΠΕΡΙΤΗΙΚΕ
ΦΑΛΗι εχεΙΔεκαστος
ΤΟΣΟΝΚΑΙϹΦΕΝΔο
ΝΗΝ κΑι δειπνοΥ
ϹΙΝ πολυτελΩϹ
ΠΕΡϹΑΙΤΙΘΕΝΤες
ΚΑι ολομελΗΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΚΑΙΠΟΙΚΙλα

Si proseguono a descrivere i costumi militari dei Persiani dicendosi ch'essi non si applicano al commercio, giacchè non vendono, nè comprano. Sono armati di scudo romboidale, oltre la

faretra hanno sagari ed accette: sul capo portano un pileo turrito, ed hanno la corazza a squamme. Il vestito dei condottieri è una triplice anassiride, doppia tunica manicata, la sottoveste poi bianca e la superiore è fiorata. Nell'estate portano veste purpurea o fiorata, nell'inverno poi è messa a fiori; le loro tiare sono simili a quelle dei maghi, ed i calzari alti e doppi. La moltitudine poi si veste di tunica doppia sino a mezza gamba, intorno al capo cinge un brano di sindone. Ciascuno ha il suo arco e la sua fionda. I Persiani, usano laute mense, apponendo animali intieri molti e svariati.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Lin. 1. Il cod. δ ουχ, nell'ediz. δε ουχ.

Lin. 5. Il testo legge ρομβωδει, mentre comunemente si legge ρομβοειδες.....

Lin. 23. Leggiamo δε ανθινον, mentre le edizioni hanno δ'ανθινον, e il Coray seguendo il Casaubono scrive δ' ιανθινον, che alcuni accettarono forse per far migliore il contesto dicendo il colore *violaceo*.

Lin. 33–34. Il nostro testo darebbe σφενδονην και δειπνουσι πολυτελως l'ediz. ha σφενδονην. δειπνουσι πολυτελως. Il Coray e il Meineke con alcuni codici lessero σφενδονην· δειπνουσι δε πολυτελως. Troviamo però in qualche altro codice come nel nostro: σφενδονην. και δειπνουσι πολυτελως. La quale lezione è ben giusta.

Frammento CCXLI.

XV. *Usi persiani ne' conviti, negli incontri.*

Della seconda colonna di questa pagina abbiamo ricavato i due seguenti del frammento in principio e fine che appartengono ai §§ 19, 20, 21.

1 ΚΟϹΜΟϹΤΕΛΛΜΠΡΟϹ
ϛτρω ΜΝΗϹΕΚΠω
μα ΤΩΝΤΩΝΑΛΛΩ
ωϛΤεΧΡΥϹΩι κΛι
5 ΛΡΓΥΡΩΙΚΛΤαΛΛμ

ΠΕCΘΛΙΕΝ οινωι τα
ΜΕΓιστΛ βοΥλΕΥ
ονται ΚΛΙΒΕΒΛΙΟ
τερα και των εν νΗ
10 ψΕι τιΘΕΝΤΛΙΤΩ
κατα τΛς ΟΔΟΥCCυν
αντωντων ΤΟΥCΜΕν
γνωριΜΟΥCΚΛΙΙ
σοτιΜΟΥCφΙΛΟΥ
15 σιν . . . . .

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Lin. 3. L' ediz. εκ πωματων τε [και] αλλων prendendo il [και] da un sol codice. Nel nostro testo però manca non solo il και, ma eziandio il precedente τε.

Lin. 9. Lo spazio esigerebbe qualche lettera di più che quelle corrispondenti nell' edizione τερα και των εν νη, e si potrebbe congetturare fosse scritto τερα και τα των εν νη ovvero τερα και των εν τη νη. Su di che meglio giudicheranno i dotti.

Frammento CCXLII.

XVI. *Ciò c' ha detto Policrito e delle regie di Susa.*

L' altro piccolo frammento ci da le linee finali, ove non potemmo assicurare se debbasi leggere il nome Policleto ovvero Policrito.

30 ΛΦΗσιν ο πολΥ
κλιΤΟCΕΝΓαρ .COΥ
COΙCΕΚΛCΤΩι των
ΒΛCΙΛΕΩν επι τΗC
ακρας ΙΔΙαι πεΠΟΙ
35 ησθαι οιΚΗσιν Και
ΘΗCΛΥΡΟΥς και ΠΛ
ΡΛθεσεις ων ΕΠΡΛΤ
38 ΤΟΝΤΟφΟΡΩΝΥΠΟ

Nel primo frammento si dice, è splendido l'ornato per le loro loro mense in tappeti e tazze ed altri utensili, dimodochè splendono di oro e di argento. Mentre bevono il vino trattano degli affari maggiori, e credono più sicuri questi trattati che quelli fuori di mensa. Incontrandosi con altri per via, se costoro sono noti ed eguali, si accostano e si baciano.

Nell'altro frammento si prosegue a ridire, che simili sono quelle cose dette da Policrito (o Policlito); giacchè dicesi in Susa ogni re sull'altura si fabbricasse una propria sede e propria custodia di tesori per i tributi che esigevano.

Frammento CCXLIII.

XVII. *Dei tributi e di Dario loro istitutore.*

Della colonna terza di questa pagina ricavammo il testo così:

1 ΜΝΗΜΑΤΑΤΗϹΟι
κονομιΑϹΠΡΑΤΤΕ
σθαι δεκ ΜΕΝΤΗϹΠΑ
ΡΑΛΙΑϹΑΡΓΥΡΙΟΝ
5 ΕΚΔΕΤΗϹΜΕϹΟΓΑΙ
ΑϹΑΦΕΡΕΙΕΚΑϹΤη
ΧΩΡΑΩστε και χρω
ΜΑΤΑΚΑΙΦαρμακα
ΚΑι τριχα ερΕΑΝ η
10 τι τοιουθ' ΕΤΕΡΟ
και τρεμμαΤΑΟΜΟΙ
ως τΟΝΔε ΔΙΑΤΑ
ΣΑΝΤα τΟΥϹΦΟΡΟΥϹ
ΔΑΡΕΙΟΝΕΙΝΑΙΤΟΝ
15 ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΑΚΑΙΚΑΛ
ΛΙϹΤον ανΘΡΩΠΩν

ΠΛΗν τοΥΜΗΚΟΥς
ΤΩΝΒΡΑΧΙΟΝων
ΚΑΙΤΩΝΠΗΧΕΩν
20 ΑΠΤΕΣΘΑΙΓαΡ και των
ΓΟΝΑΤΩΝΤΟΝΔΕ
ΠΛΕΙΣΤΟν χρυσον
ΚΑΙΑΡΓΥΡον ΕΝΚΑ
ΤΑΣΚΕΥΑΙΣΕΙΝΑΙ
25 νΟΜισματι δου ΠΟΛ
ΛΩι προς τε ΤΑς
δωρεας εΚΕΙΝΑΚΕ
χΑΡΙΣΜΕΝΑΚΟΜι
ΖΕΙΝΜΑΛλον
30 ΠΡΟΣκειμΗΛΕΙων Α
ΠΟΘΕΣΙΝΤΟΔΕΝΟ
ΜΙΣΜΑΤΟΠΡΟΣΤΑς
....ΤΕΡΑΣΧΡΕΙΑΣ
αρκουν ΙΚΑνον ΕΙ
35 ναι κοπτειν Δε Πα
ΛΙΝΤο τοις αΝΑ
ΛΩΜΑσιν σΥΜΜΕ
ΤΡΟΝΤΟΜΕΝΟΥΝ

Secondo Policrito si prosegue a dire come a Susa quei re custodivano le memorie o registri di loro amministrazione; e come sulle costiere esigevano l'argento e dalle regioni interne il tributo de' prodotti di ciascuna, cioè i colori, i farmachi, i crini, le lane o cose simili ed anche gli animali. Dario fu che istituì i tributi, colui che fu detto Longimano e fu il più bello tra gli uomini eccetto nella lunghezza delle braccia e dei cubiti; imperocchè gli giungevano anche alle ginocchia. In quei depositi era una grandissima quantità di oro e di argento, ma non molta moneta, e di quelle cose che sembravan più atte ad uso pe' doni reali e per conservarli come cimelii. La moneta poi se ne avea quanto era

necessaria per altri bisogni pubblici; e se ne batteva di nuovo tanta quanta fosse alle spese sufficiente.

APPUNTI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 10. L'ediz. τριχα [η] ερεαν ma dal nostro frammento non si può confermare quel [ἡ].

Lin. 14 a 21. Il Kramer asserisce che non possono attribuirsi a Strabone le parole da τον μακροχειρα... a γονατων, perchè appartengono ad Artaserse Longimano e non già a Dario. Così concorda anche il Coray che le vorrebbe espunte, ma il codice le ha.

Lin. 20. L'ediz. ha και, ma il Coray l'espunge; nel cod. vi potrebbe stare per lo spazio.

Lin. 28. Si legge κομιζειν invece del νομιζειν delle edizioni. Questa parola qui ci pare molto logica ed adatta al contesto.

Lin. 31, 33. Il testo varia un poco da quello della edizione το δε νομισμα το προς τας χρειας, giacchè vi è aggiunta almeno un'altra parola di cui abbiamo la finale τερας che può esser la fine come οικειοτερας o di ...ετερας; e quindi dovrebbesi leggere το δε νομισμα το προς τας ....τερας χρειας.

Lin. 36. Lo spazio della linea permetterebbe qualche altra lettera, invece del το semplicemente, che si trova nell'edizione.

Frammento CCXLIV.

XVIII. *Del lusso reale e delle relazioni cogli Elleni.*

La prima colonna della seguente pagina prosegue a darci il testo del § 22 appena cominciato nell'ultima linea della precedente e poi il § 23.

1 ΕΘΗCΩΦΡΟΝΙ..Τ^
ΠΛΕΙΩ δια δε τον
ΠΛΟΥΤον εις τρυ
φην εξεπεσον ΟΙΒΛ
5 σιλεις ωστε ΠΥΡΟν
μεν εξ ασσοΥΤΗς
αιολιδος μετηιε
CΛν οινον δεκ CΥ

ΡΙΛC τον χαλυβω
10 ΝΙΟΝΥδωρ δ εκ του
ΕυΛΛιου παντων
ΕΛΛΦΡΟτατοΝ ως
ΤΕΝΛττιΚΗΙΚΟ
ΤΥΛΗι δραχΜηι Λ
15 ΦΟΛΚΟΤΕΡον ειναι
CΥΝΕΒΗΔΕΤΟΙCπερ
σαις ενδοξοταΤΟΙς
γεΝεσθαι των βαρ
Βαρων παρα τοις ελ
20 λησιν οτι των . . ΛΛ
ΛΩΝΟΥΔΕΙCΤΩΝ
τηCΛCΙΛCΛΡξαΝΤων
ΕΛΛΗΝΩΝΗΡΣΕΝ
ΟΥΔΗΔΕΙCΛΝΟΥδ ε
25 ΚΕΙΝΟΙΤΟΥΤΟΥCΟΥΛ
ΟΙΕΛΛΗΝΕCΤΟΥC
ΒΛΡΒΛΡΟΥCΛλλ ΕΠΙ
ΜΙΚΡΟΝΜΟΝΟΝΕκ
ΤΗς πορρωθεν ΛΚΟ
30 ΗCΟΜΗΡΟCΓΟΥΝΟΥ
ΤΕΤΗΝΤΩΝCΥρων
ΟΥΤΕΤΗΝΤΩΝΜΗ
ΔΩΝΛΡΧΗΝΟΙΔΕΝ
ΟΥΔΕΓΛΡΛΝΘΗΒΛC
35 ΛΙΓυΠΤΙΛCΟΝΟΜΛ
ΖΩΝΚΛΙΤΟΝΕΚΕΙ
ΚΛΙΤΟΝΕΝΦΟΙΝΙ
ΚΗΙΠΛΟΥΤΟΝΤΟΝ

I costumi di costoro per lo più sono buoni; ma a cagione delle ricchezze i re caddero in vita di lusso voluttuoso, in modo che

faceano venire il frumento di Asso dall' Eolide, il vino Colibonio dalla Siria, ed anche l'acqua dell' Euleo, come la più leggera di tutte, di modo che in una cotila attica vi fosse minor peso di una dracma.

Presso gli Elleni poi accadeva che i Persiani fosser tenuti per i più illustri tra i barbari, poichè di tutti gli altri imperanti in Asia nessuno dominò su gli Elleni, e gli altri neppure conobbero questi, come neppur gli Elleni conobbero quei barbari; ma soltanto ne ebber qualche notizia per averne udito parlare da lungi. Eziandio Omero non conobbe l' imperio nè degli Assiri, nè de' Medi, altrimenti menzionando Tebe di Egitto e le ricchezze di quelle e della Fenicia, non avrebbe taciuto di quelle di Babilonia...

NOTE A QUESTA COLONNA.

Lin. 20. L' ediz. των μεν αλλων, ma lo spazio del codice non ammetterebbe il μεν.

Lin. 21. L' ediz. ουδενεις e il palinsesto ουδεις e conseguentemente alla lin. 21 ha ηρξεν invece di ηρξαν delle edizioni.

Lin. 24. L' ediz. ουδ' e il cod. ουτε.

Lin. 25. Alcune edd. leggono τουτοις, ma il nostro codice colle migliori ha τουτους. In fine della linea ουδ' mentre altri con il Coray ha ουθ'.

Lin. 12–15. Il passo ωστε εν αττικη κοτυλη δραχμη... αφολκοτερον ειναι deve prendersi ad esame. La *cotyla* si dice pesar nove oncie e la dracma due oncie.

Frammento CCXLV.

XIX. *Imprese de' Persiani nell'Asia Minore e nell'Ellade.*

La seconda colonna prosegue a darci il testo del § 23 così:

1 ΕΝΒΑΒΥΛΩΝΙΚΑΙ
ΝΙΝΩΙΚΑΙΕΚΒΑΤΑ
ΝΟΙΣΠΑΡΕΣΙΩΠΗ
ΣΕΝΠΡΩΤΟΙΔΕΠΕΡ
5 ΣΑΙΚΑΙΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΗΡΣΑΝΑΥΔΟΙΔΕ

ΕΠΗΡΣΑΝΜΕΝ αλλ ου·
Τε ΤΗΣΑΣΙΑΣΟΛΗΣ
ΕΠΑΡξαντες αλλα
10 ΜΕΡΟυς τινος μι
ΚΡΟΥ του εΝΤΟΣ
ΑΛΥΟΣΜΟΝΟΝΚΑΙ
ΤΑυτ ΕΠ ολιγον χρο
ΝΟΝΤΟΝ κατα κροι
15 ΣΟΝΚΑΙΑλυαττην
ΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣΔε
ΥΠΟΠΕΡΣΩΝΕΙΚ
Τι τΗΣΔΟΣης ην
ΑΥΤΟΙΣΑφΗΡΕθη
20 ΣΑν ΤΟΥθ υπ εκεινων
ΠΕΡΣΕΔΑΛΙΦΟΥΚΑΤε
ΑΥΣΑΝΜΗΔΟΥΣΚαι
ΑΥΔΩΝΕΚΡΑΤΗΣΑν
ΚΑΙΤΟΥΣΚΑΤΑΤΗν
25 ΑΣΙΑΝΕΛΛΗΝΑΣ υ
ΠΗΚΟΟΥΣ εσΧΟΝ
Υστερονδε και δι
εΒΗΣΑΝΕΙΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ και ητΤΗ
30 ΘΕΝΤΑΙΠΟΛΛΟΙΣ
ΚΑΙΠΟΛΛΑΚΙΣ αγω
ΣΙΝΟΜΩΣΔΙΕΤελε
ΣΑΝΤΗΝΑΣΙΑΝΜΕ
ΧΡΙΤΩΝΕΠΙ θαλατ
35 ΤΗΙΤΟΠΩΝ κατε
ΧΟΝΤΟΩς ΥΠΟΜΑ
ΚΕΔΟΝΩΝΚΑΤΕΛΥ
θηΣΑΝ ΟΜΕν ουν

Ripiglia l'osservazione sopra Omero, che se avesse conosciuto non avrebbe omesso di menzionar le ricchezze di Babilonia, di Nino (Ninive) ed Ecbatana. Per i primi i Persiani sottoposero anche gli Elleni; eziandio i Lidi li sottoposero, ma non per tutta l'Asia, solo in una assai piccola parte entro i confini dell'Halys; e ciò non a lungo, ma soltanto ai tempi di Creso e di Alyàtte. Soggiogati essi quindi dai Persiani, se qualche poco di gloria eransi acquistata, fu loro da questi rapita. I Persiani poi avendo disfatti i Medi soggiogarono ben presto i Lidi ed ebbero a loro sottomessi gli Elleni dell'Asia. Finalmente poi passarono all'Ellade, e furono vinti in molte e spesse battaglie; tuttavia rimasero padroni dell'Asia, mantenendosi ne' luoghi littoranei, finchè dai Macedoni furono disfatti.

NOTE SU QUESTA COLONNA.

Lin. 2. Il nostro codice conferma la lezione **ΚΑΙ ΝΙΝω** in questo luogo da altri omessa, e da altri cambiata in **ΚΑΙ ΝΙΝευι** o **ΚΑΙ ΣΟΥΣΟΙΣ**.

Lin. 9. Il codice ci dà επαρξαντες omesso in alcuni testi.

Lin. 13, 14. Alcuni testi hanno ολιγων χρονων.

Lin. 16. comincia alquanto in fuori delle altre, come capoverso.

Lin. 21. Prima fu scritto περσε secondo la pronunzia; e quindi espunta l'ultima lettera con obelo fu soprapposto **ΑΙ**.

Lin. 22–23. L'edizioni leggono κετελυσαν τα Μηδων ευθυς και Λυδων, e il nostro codice κατελυσαν Μηδους και Λυδων εκρατ....

Lin. 29–30. L'ediz. ha ηττηθεντες, e il palinsesto sembra ηττηθενται.

Lin. 31. πολλακις coll'edizione; sebbene alcuni vorrebbero leggere μεγαλοις.

Lin. 37–38. Il palinsesto ha κατελυθησαν, mentre l'edizioni hanno κατεπολεμηθησαν.

Frammento CCXLVI.

XX. *Di Ciro e dei suoi successori.*

Nella terza colonna di questa pagina abbiamo quasi intiero l'ultimo paragrafo del libro XV.

ΕΙCΤΗΝΗΓΕΜΟΝΙ
ΑΝΚΑΤΑCΤΗCΑCΑυ
τΟΥCΚΥΡΟCΗΝΔΙΑ
ΔεξΑΜΕΝΟCΔΕΤου
ΤΟΝΚΑΜΒΥCΗCΥΙ
ΟC αΠΟΤΩΝΜΑΓω̄
κατελΥΘΗΤΟΥΤοΥC
δ ανελοΝΤΕCΠΕ
. . . . . δΑΡΕΙ
ωι τωι ΥCΤΑCΠΕΩΙ
παρΕδοσΑν ΤΗ̄
ΑΡΧΗΝΕΙϑ οι ΑΠο
τουτου διαδΕΧΟΜΕ
Νοι ΚΑΤΕληξΑΝΕΙC
ΑΡCΗΝΟΝΑΠΟΚΤΕΙ
ΝΑCΒΑΓΩΟς ο ΕΥ
ΝΟΥΧΟCΚΑΤεσΤΗ
σεν δαρειον ουΚ ον
τα του ΓΕΝΟΥCΤΩ̄
ΒΑσιλεωΝ ΤΟΥ
ΤΟΝΔΕΚΑΤΑΛΥCας
ΑΛεξΑΝΔΡΟCΑΥΤοC
ΗΡΞΕΝΔΕΚΑΗΕΝ
ΔΕΚΑΕΤΗΕΙΤ εις
ΠΛΕΙΩΤΟΥCΔΙΑΔΕ
ΞΑΜΕΝΟΥCΚΑΙΤΟΥς
ΕΠΙΓΟΝΟΥCΤΟΥΤων
ΜΕΡΙCΘΕΙCΑΗΗΓΕ
ΜΟΝΙΑΤΗς ΑCΙας
ΔΙΕΛΥΘΗCΥΝΕΜΕΙ
ΝΕΝΔΟCΟΝΠΕΝΤΗ
ΚΟΝΤΑΕΠΙΤΟΙCΔΙ
ΑΚΟCΙΟΙCΕΤΗΝΥΝ

δε ηδη ΚΛΘΛΥτΟΥς
35 CΥΝΕCΤΩΤΕCΟΙΠΕρ
CΛΙΒΛCΙΛΕΛCΕΧΟΥ
CΙΝΥΠΗΚΟΟΥCΕΤΕ
ΡΟΙCΒΛCΙΛΕΥCΙΝ

Il primo che stabilì l' impero de' Persiani fu Ciro, il cui successore e figlio Cambise fu dai maghi ucciso. I Persiani avendo ucciso costoro, affidarono l' imperio a Dario Istaspeo ; i cui successori finirono con Arse. Questi fu ucciso dall'eunuco Bagoo che diè il regno a Dario, benchè non fosse di stirpe reale. Sconfitto poi da Alessandro, questi tenne il regno per dieci o undici anni. Quindi il dominio dell' Asia fu disfatto essendo stato diviso in diversi successori e discendenti di costoro. Si era mantenuto per circa cento e cinquanta anni. Ora i Persiani costituitisi da per sè nelle loro regioni hanno dei re sottoposti ad altri, in prima ai Macedoni e adesso ai Parti.

OSSERVAZIONI SUL TESTO E SULLA DURATA DEL REGNO DI ALESSANDRO.

Lin. 5. Alcuni ci dettero il testo Καμβυσης ο υιος secondo il Coray, ma il nostro palinsesto con le migliori edizioni omette l'articolo avanti υιος.

Lin. 6. Sembra doversi leggere απο, e non υπο come hanno le edizioni.

Lin. 8, 9. L' edizioni ανελοντες δε οι επτα Περσαι Δαρειφ, ma secondo i resti del nostro codice ...ΝΤΕΣΠΕ... e in fine dell' altra linea ΑΡΕΙ sembra che vi sia qualche varietà. Lasciamo di farvi qualunque congettura non avendo sufficienti elementi per sostenere che fosse scritto ανελοντες πεντε περσαι Δαρειου, ovverò ανελοντες περσαι επτα Δαρειφ, ovvero in altro modo.

Lin. 10. Il codice legge υστασπεφ come i migliori testi, mentre altri leggono Ϋστασπου con Aldo.

Lin. 22–25. Il testo è molto controverso, e perciò la lezione del nostro antico codice prende una importanza speciale, ove si legge Αλεξανδρος αυτος ηρξε δεκα η ενδεκα ετη. Il Coray vuol si legga Αλεξανδρος αυτος ηρξε δωδεκα ετη, e stima che quel δεκα debba leggersi δωδεκα e le parole η ενδεκα non siano di Strabone, ma interpolate. Ciò appoggia alle testimonianze di Diodoro Siculo, che dice aver Alessandro imperato per anni dodici e mesi sette, e di Arriano che gli attribuisce un regno di anni *dodici* e mesi *otto:* e crede che Strabone abbia scritto soltanto *dodici* non facendo conto dei mesi ulteriori.

Lasciamo intiera la controversia ai cronografi bastando averla accennata per quel che riguarda il nostro testo.

Lin. 25. Leggiamo πλειω mentre nelle edizioni si legge πλειους. Mancherebbero soltanto le parole προτερον μεν Μακεδοσι νυν δε Παρθυαιοις per compiere il libro XV. Se si fossero ritrovate avremmo oltre questa finale anche un'altra volta il nome di Strabone al principio del seguente libro XVI, come vedemmo al libro IX.

XXI. *Conclusione sui brani del libro XV e cenno su quelli del XVI della geografia.*

Come vedemmo è stata ben interessante la messe raccolta in questo XV libro, che si forma di soli tre capi, e specialmente è importante quel che ottenemmo nel capo III sul finir del capo e del libro, ove abbiam ritrovate e confrontate molte interessanti notizie non solo geografiche e topografiche, ma eziandio di storia e cronologia.

La raccolta poi di frammenti per il seguente libro XVI è così povera che si presenta con due soli brani. Purtuttavia ancor questi hanno la loro speciale importanza prestandosi ad osservazioni speciali su qualche città e regione asiatica, di quelle di che trattasi in questo libro.

Frammento CCXLVII.

XXII. *Di Laodicea e poi di Apamea e contorni.*

Un lacero brano del nostro codice si presenta per le due facciate della pergamena due brani che si riferiscono ai paragrafi 9, 10, 12 del capo II del libro XVI. Nell'uno leggiamo

1 ΟΥΜΕΧΡΙΘΑΝΑΤΟυ
σΥΝΔΙΑΦΘΕΙΡΑCΕ
αΥΤΩΙΚΑΙΤΗCΠΟ
λεΩCΠΟΛΛΑΜΕΡΗ
5 η Δ'ΑΠΑΜΕΙΑΚΑι πο
λιΝΕΧΕΙΤο πλεον

ε ΥΕΡΚΗΛΟΦΟς ΓΑΡ
ε CΤΙΝΕΝΠΕδιωι
κοι ΛΩΙΤΕΤειχισμε
10 νΟCΚΑΛΩCΟν ποιει
χ ΕΡΡΟΝΗσιζοντα
ο ΟΡΟΝΤΗCΚΑΙΛΙΜνη
ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝη με
γΑΛΗΚΑΙΕΛΗΠΛΑ
15 τΕΛΚΑΙΛΕΙΜΩΝΑς
βΟΥΒΟΤΟΥCΚΑΙΙΠ
ΠΟΒΟΤΟΥCΔιαΧΕΟΜε
ΝΑΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΤΟΜΕΓΕΘΟCΗΤΕΔΗ πο
20 λις ουτωCΑCΦΑΛως

Dopo aver parlato della città di Laodicea e dell'essersi ivi rifugiato Dolabella, facendo a sè e alla città molto danno, fino alla morte sostenendo l'assedio di Cassio, si passa a dire della città Apamea. Il sito di questa città è dalla natura munito per la collina e la vallata, mentre il corso del fiume Oronte ed il vicino grande lago ne formano quasi penisola; e così queste acque e grandi stagni rendono il terreno feracissimo di larghi pascoli per bovi e cavalli. La città poi è in posizione assai sicura...

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Lin. 5. Il Groskurd vorrebbe leggere και ακροπολιν invece di και πολιν secondo che hanno l'edizioni; ma lo spazio non permette aggiungere dopo και quelle lettere ακρο avanti πολιν.

Lin. 12. Comincia un passo molto controverso. L'edizione ha και λιμνην περικειμενη μεγαλη και ελη πλατεα λειμωνας τε βουβοτους και ιπποβοτους διαχεομενους. Il Kramer approvò questa congettura sostituendo κατα alla seconda parola εις. Diversamente il Coray volle leggere; cioè come nel testo comune, eccettochè διαχεομενη invece di διαχεομενους per aver così un qualche costrutto.

Il nostro codice legge και λιμ(νη) περικειμεν(η μεγ)αλη και ελη πλα-(τ)εα και λειμωνα(ς β)ουβοτους και ιπποβοτους διαχεομενα, e così ci dà un

miglior senso e più esatto, unendo ad ελη la parola διαχεομενα, che in niuna maniera potea leggersi altrimenti e togliendo il τε dopo λειμωνας.

Lin. 18. L'ediz. ha υπερβαλλοντας e il codice υπερβαλλοντα, e ciò molto meglio e in correlazione del testo sopra restituito al senso genuino, che in tal modo viene confermato e completato in questo passo, nel quale i critici non poteano esser soddisfatti della lezione comune che si presentava errâta.

Frammento CCXLVIII.

XXIII. *Di Arado ed altri luoghi di Fenicia.*

Dall'opposto lato della pergamena ricaviamo quest'altro brano dello stesso capo II ai paragrafi 12, 13.

1 ΔΡΑΚΑΙΜΑΡΑΘΟC πο
ΛΙCΦΟΙΝΙΚΩΝΑΡχαι
ΑΚΑΤΕCΠΑCΜΕΝη
ΤΗΝΔΕΧΩΡΑΝΑρα
5 ΔιΟΙ χΑΤΕΚΑΗΡΟυ
χησαΝΚΑΙΤΑΤΑξι
ΜΥρα ΤΟΕΦΕΣΗς
ΧΩΡΙΟΝΤΟΥΤΟΙC δη
ορΘΩCΙΑCΥΝΕΧΗς ε
10 στιΝΚΑΙΟΕΛΕΥϑε
ΡΟCΟΠΑΗCΙΟΝΠοτα
ΜΟCΟΝΠΕΡΟΡΙΟΝ
ποιΟΥΝΤΑΙΤΙΝΕς σε
ΛΕΥΚΙΔΟCΠΡΟCΤην
15 ΦΟΙΝΙΚΗΝΚΑΙΤην
ΚΟΙΛΗΝCΥΡΙΑΝΠρο
ΚΕΙΤΑΙΔΗΑΡΑΔΟC ρα
ΧΙΩΔΟΥCΤΙΝΟCΚαι
ΑΛΙΜΕνοΥΠΑΡΑλιας
20 ΜΕΤΑΣΥΤΟΥΤε επι
ΝΕΙΟΥ αυΤΗCΜαλι

CTAKαι της μαρα
θου ΔΙΕΧΟΥCΑΤης
γης σταΔΙΟΥC εικο
CIN εσΤιν δε πετρα

Dopo aver detto del porto degli Aradii, si dice come vengono appresso Enydra e Marathos che fu antica città de' Fenici ora distrutta, il cui territorio toccò in sorte agli Aradii come i limitrofi territorii Taximirii. A questa regione segue Ortosia e il vicino fiume Eleutero, che alcuni dissero confine della Seleucide verso la Fenicia e la Celesiria. Arado poi sta avanti ad un colle ed ha una spiaggia senza buon approdo; e tra il suo porto sopradetto e la città evvi Marathos, distante venti stadii dalla terra, che è una scogliera cinta dalle acque.

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Da questo lacero frammento raccogliamo che nelle linee 6 e 7, ove il testo comune legge και τα Σιμυρα, ed alcuni codici Ταξιμυρα ed altri coll'emendazione dello Tzus. τα Ξιμυρα, il nostro codice ci dà και τα τα... laonde converrebbe leggere και τα Ταξιμυρα o και τα Τασιμυρα.

Alla lin. 7 avanti a το εφεξης forse non fu come nel testo comune, ma vi era qualche altra lettera od almeno diversa; ed a creder ciò c'induce lo spazio.

Lin. 9. Alcuni codici lessero Ορθωσιας συνεχης, ma il nostro col testo comune ritiene Ορθωσια συνεχης. Non più ci fu concesso raccoglier da questo brano ridotto a miserabile stato.

XXIV. *Fine de' frammenti del libro XVI. Seguono quelli del libro ultimo XVII.*

A questi piccoli, ma non ispregevoli frammenti del penultimo libro geografico seguono quelli alquanto più copiosi ed interessanti del libro XVII, il quale si estende a descrivere tutta la parte africana di cui parla Strabone.

Nel pubblicare i primi ritrovamenti straboniani fatti nella biblioteca della Badia di Grottaferrata, ne riferimmo alquanti del libro ultimo, ossia XVII. I primi trovansi ai frammenti XIV

e seguenti, ove si parla del *Biblos* e *fava di Egitto*, della *palma*, del *balsamo*, e quindi di *Canopo di Schedia*, *Eleusine Scludei*, del *Faro*, dei *tempii di Arsinoe e di Serapide*, come pure del *canale Menelaitico* e delle *foci Tanitica e Pelusiaca del Nilo*. Tutte queste son notizie che ci son date nei frammenti posti in quella *Parte* speciale, e ne dice il geografo nel suo ultimo libro.

Nella *Seconda Parte* della nostra raccolta dal Frammento LXVIII in poi sono altri brani appartenenti all' Egitto nel libro I, cap. III, i quali ci dicono delle *opinioni di Eratostene e di Strabone* non che delle notizie del *tempio di Ammone* ed altre relative all'*Egitto*.

Ricorrendo i brani relativi a questo libro ultimo, ricordiamo come già pubblicati (Frammenti XXIV, XXV, XXVI) quelli del capo III, ove si parla dei *Nomadi*, di *Cartagine*, di *Tunisi* e *luoghi vicini* ed alcune loro storiche notizie.

Ora con pochi altri brani termineremo di pubblicare gli ultimi frammenti relativi ai diversi capi di questo libro, aggiungendo qualche altro che abbiamo potuto ritrovare nelle membrane palimseste della Biblioteca Vaticana.

Frammento CCXLIX.

XXV. *Delle piramidi dell'Egitto.*

Un frammento assai lacero del palimsesto ci porge appena da una parte la lettura di due brani della prima e terza colonna di una pagina, e di tre altri delle rispettive colonne dalla retropagina. Incominciando dai due primi ci troviamo al § 34 del cap. I lib. XVII:

ⲤⲬⲈⲆⲞⲚⲦⲒ την αυ
ⲦⲎⲚⲀⲠοριαν υπο
ⲄⲢⲀⲪⲞⲨⲤⲒⲚⲀⲖλ αυ
ⲦⲀⲒⲘⲈⲚⲈⲚⲦηι κινη
σⲈι τⲎⲒⲆια ⲦⲞⲨ ρεⲨ
μⲀⲦⲞς εⲨⲢⲒⲤολογι

αΝΤΙΝΛΕΧΟΥCΙΝΕ
ΚΕΙΔΛΠΟρωΤερα η
σΚΗΨΙς ειρηται . . .
10 ΛΛΛΟΙCΚΛΙΔΙοτι πε
ΡΙΤΟΜΕταΛΛον . . .
ΛΙΠΥΡΛΜΙΔΕC γεγο
ΝΛCΙΝ εν οψει ταις
ΠΥΡΛΜΙσιν ον περαν
15 εΝΤΗι αραβιαι τρωι
ΚΟΝ τι καλειται
πΕΤΡωδες . . .

In questo luogo parlando delle piramidi dice il geografo che alcune pietruzze levigate presso le piramidi si spiegano come piccoli ciottoli così ridotti nel movimento delle correnti; ma di alcune che sono simili a delle lenti e di altre forme, dice che è una favola il dirle relitti di legumi, pietrificati, come sopra si riferisce. Aggiunge parlarsi altrove delle cave delle pietre donde son costrutte le piramidi. Queste cave si trovano di fronte alle Piramidi stesse; ed un tal luogo sassoso nell'Arabia vien detto Troico.

OSSERVAZIONI SUL TESTO.

Il fine della linea 9 nel codice non è leggibile, e non si può decidere se soltanto δε col Meineke, ovvero δ'εν come hanno i testi comuni.

Lin. 13. Alcuni mss. qui scrissero υψα ma il Coray emendò οψει.

Frammento CCL.

XXVI. *Dei luoghi della Meride.*

Il poco che ancora si potè raccogliere in questa pagina appartiene alla terza colonna, ove si riporta il testo del paragrafo 35:

. . τοπΩΝΤΟΥΤΩΝ
ουΔΕΠΛΜΠΟΛΥΛΦΕ
CΤΛCΙΝΛΛΛΗΛΩΝΚ

20 ΤΟΥΠΑΡΑΙΤΟΝΙΟΥ
ΜΗΩΣΠΕΡΤΟΪΕΡΟν
ΕΚΕΙΝΟΕΙΚΑΖΕΙΝΕ
ΣΤΙΝΠροτεΡΟΝΕΠΙ
ΤΗΙΘΑΛΑΤΤΗΙΪΔΡΥ
25 ΣΘΑΙ ΚΑΤα το πληθος
ΤΩΝΤΕκμΗΡΙΩΝ
Και τΑυτΑ ΟΜΟΙως
Τα χωρια πρΟτΕ

Qui si dice che i luoghi del lago Meride son simili a quelli presso il tempio di Ammone; e si nota che tanto questi che quelli non differiscono molto tra loro, e neppure da Paretonio, in guisa che eziandio il tempio di Ammone edificato già sul mare abbia una simiglianza con l' altro tempio pur famoso per prodigii, e simili ancora siano le regioni vicine.

APPUNTI SOPRA IL FRAMMENTO.

Lin. 18 secondo il testo del Didot si avrebbe ... τουτων (και γαρ ουδε παμπολυ αλληλων και του Παραιτονιου). Le parole chiuse in parentesi nella stampa le abbiamo nel palimsesto; ma però mancano και γαρ.

Lin. 25. L' ediz. δια το πληθ... nel residuo del codice pare doversi leggere κατα το πληθ...

XXVII. *Qualche osservazione critica sulle riferite parole.*

Ben poco ci danno ad osservare questi brani mal ridotti, ma pure non è spregevole la nuova luce che gittano sul testo straboniano.

Nella prima colonna alla lin. 9 i residui della parola prima ΚΗ ci fanno supplire σκηψις, e non già σκεψις come hanno l'edizioni, senza nulla notare. E questa parola così non ci dice che la *osservazione ha poco fondamento,* ma che secondo Strabone, la era *fiaba senza fondamento* il creder che le pietruzze simili a legumi sparse a piè delle piramidi, fossero avanzi col tempo pietrificati dei cibi di lavoranti.

Ivi stesso e nella seguente linea non possiamo accertare dal palimsesto la vera lezione. In questo punto i filologi non sembra possano ammettere la lezione ειρηται δ'εν αλλοις: *Altrove è stato detto*, non conoscendosi ove di ciò abbia parlato il geografo. Il Meineke sospetta doversi leggere soltanto ειρηται δ αλλοις. Ci duole non poter assicurare la lettura del codice, ove non apparisce chiaramente altro che la parola αλλοις.

Inoltre eziandio è da fare attenzione che là dove (lin. 11 e 12) dovrebbesi leggere μεταλλον των λιθων εξ ων αι πυραμιδες non vi ha spazio per accettar le dette parole, e soltanto potrebbe leggersi μεταλλον εξ ου αι πυραμιδες. Ma anche in ciò la mancanza non permette che una congettura.

XXVIII. *Nozioni di geografia fisica.*

Sul principio della sua opera volle Strabone trattare anche scientificamente la fisica mondiale secondo i sistemi del suo tempo, ed ora nel primo capo dell'ultimo libro ritorna a dire qualche cosa sulla geografia fisica del nostro globo. Sono troppo noti quei sistemi per spendervi sopra parole; e lo stato delle scienze attuali fa sì che non vi sian troppe attrattive a far ciò, almeno per l'utilità da cavarne; e però ognuno si persuade a non più investigarle sottilmente. Tuttavia giova sempre aver dei testi sinceri degli antichi scienziati per poter conoscer genuinamente il loro pensare senza le posteriori interpolazioni di chi amò apporvi le sue aggiunte.

Anche in questi frammenti su tal materia ci si presenta la pagina di un lacero foglio, ove si riferiscon dei brani del § 35 di questo primo capo. Così avremo modo da far ritornare il testo a genuina e più vera lezione; e vedremo come vi fosse fatta intrusione non lieve.

Frammento CCLI.

XXIX. *Opera mirabile della natura nel mondo.*

Della prima colonna abbiam potuto leggere un brano abbastanza prolisso dalla lin. 5 alla 28 che appartiene al principio del § 36 di questo primo capo del libro XVII:

5 υπομΝΗΣΤΕΟΝΤο
ΤΗΣΦΥΣΕΩΣΑΜ^
ΚΑΙΤΟΤΗΠΣΡΟΝοι
ΑΣΕΡΓΟΝΕΙΣΕΝΣΥμ
ΦΕΡΟΝΤΑΣΤΟΜΕν
10 ΤΗΣΦΥΣΕΩΣΟΤΙΤων
ΑΠΑΝΤΩΝΕΙΣΕΝ
ΣΥΝΝΕΥΟΝΤΩΝΤΟ
ΤΟΥΟΛΟΥΜΕΣΟΝΚΑΙ
ΣΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΝΠΕ
15 ΡΙΤΟΥΤΟΤΟΜΕΝΠΥ
ΚΝΟΤΑΤΟΝΚΑΙΜΕ
ΣΑΙΤΑΤΟΝΕΣΤΙΝΓΗ
ΤΟΔΗΤΤΟΝΤΟΙΟΥ
ΤΟΝΚΑΙΕΦΕΞΗΣΤΟΥ
20 ΔΩΡΕΚΑΤΕΡΟΝΔΕ
ΣΦΑΙΡΑΗΜΕΝΣΤΕ
ΡΑΙΑΗΔΕΚΟΙΑΗΕΝ
ΤΟΣΕΧΟΥΣΑΤΗΝΓΗ
ΤΟΔΕΤΗΣΠΡΟΝοιας·
25 ΟΤΙΒΕΒΟΥλητΑΙ....
ΤΗΙΠοικΙΑΤΡια τις
ΟΥΣΑ ΚΑΙ μυριων
ΕΡΓΩΝΔΗμιουργος..

Dice che di nuovo si deve qui considerare l'opera mirabile della natura insieme e della provvidenza. E in prima quella della natura, ove si ammira come tutte le cose essendo coordinate ad un punto, in mezzo a tutte come centro, come nella sfera, è la terra, elemento densissimo e di poi l'acqua come elemento in ciò minore; per l'uno e per l'altro elemento la sfera è solida e varia racchiudendo la terra. Quindi si passa ad ammirare l'opera della provvidenza... Ma il nostro frammento appena giunge a dire della moltiplicità e varietà di tali opere.

Frammento CCLII.

XXX. *Della provvidenza per l'uomo e la terra.*

Della seconda colonna il brano superstite è ancor più breve, e si è potuto raccogliere dalla 8 alla 23 linea, essendo molto lacera la membrana.

ΤΟΥδωρ ΟΥκ ΕΣΤι δ'Εν
υΔρον ζωιον ο αν
10 θρΩΠΟς ΛΛΛΛΧΕρΣΛι
ΟΝΚΛΙΕΝΛΕρΙΟΝΚΛΙ
ΠΟΛΛΟΥΚΟΙΝΩΝΙκον
ΦΩΤΟΣΕΠΟΙΗΣΕΝ
ΕΣΟΧΛΣΕΝΤΗΙ γηι
15 ΠΟΛΛΛΣΚΛΙΕΙσοχας
ΩΣΤεν αις μεν απο
ΛΛΜΒΛνεσθαι το
ΣΥΜΠαν η το πλε
ΟΝΥδωρ αποκρυπτον
20 ΤΗΝ υπ αυτω γην
ΕΝΛΙς δ' εξεχειν την
ΓΗΝ κρυπτουσαν
ΥΦΕΛΥτηι το υδωρ

Dopo la detta lacuna si prosegue a dire come la provvidenza ponesse l'uomo sulla terra per abitarla, non essendo questi animale di acqua, ma vivente nell'aria e che vuole molta luce. Inoltre la stessa provvidenza fece che nella terra vi fossero alture e depressioni, e in queste tutta si accogliesse o in massima parte l'acqua, che nasconde la terra sotto di sè...

Disgraziatamente qui la membrana è lacera, e troncasi il passo interessante.

Frammento CCLIII.

XXXI. *Delle variazioni della terra e delle acque.*

Il principio della terza colonna ci si presenta con qualche specialità nelle 16 linee, donde abbian tratto le parole superstiti.

1 αιει σΥΜΜΕΝΕΙΝ
ουτως ωστΕΛΙΕΙΤΗ
λιΚΑΥΤΗΝΕΙΝΑΙΜΗ
ΔΕΝΠΡΟΣΘΕΙΣΑΝΕ
5 ΑΥΤΗΙΜΗΔΑΦΑΙΡΟΥ
ΣΑΝΜΗΤΕΤΟΥΔΩΡ
ΜΗ . . . ΔΗΤΗΝΕΔΡΑΝ
ΕΧΕΙΝΤΗΝΑΥΤΗΝ
ΕΚΑΤΕΡΟΝΚΑΤΑΥ
10 ΤΑ ΕΙΣΑΛΛΗΛΑΚΑΙ
ΤΗΣΓΗΣΠΟΛΛΗΝ ΕΙΣ
ΥΔΩΡΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙΝ
ΚΑΙΤΩΝΥΔΑΤΩΝ
ΠΟΛΛΑ ΧΕΡΣΟΥΣΘΑΙ
15 ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΤΡΟΠΟΝ
ΟΝΠΕΡ ΕΝΤΗΙ ΓΗΙ

Dice qui della terra: che nella tanta variazione delle cose la terra non può rimaner sempre la stessa senza accrescimento o decremento, sia nelle acque che nel terreno, mentre ambedue a vicenda si cambiano, e molta superficie di terra si trasforma in superficie di acqua, e viceversa molta delle acque in terra asciutta...

OSSERVAZIONI SOPRA I TRE FRAMMENTI PRECEDENTI.

Nella prima colonna la linea 5 ci presenta in fine il το che gli editori credevan dubbio.

Lin. 5. L'edizione ha παντων εφ εν e il palimsesto απαντων εις εν.

Lin. 14. Il nostro cogli altri codici, ha σφαιρομενον, mentre il Coray volle emendare σφαιρομενων, sulla qual correzione conviene ben pensare per ammetterla.

Lin. 15. Alcuni aggiungono και avanti το μεν; meglio però viene omesso dal nostro ed altri codici.

Lin. 22. L'ediz. scrive στερεα e il palimsesto στεραια.

Lin. 25. Secondo l'edizione dovrebbe scriversi οτι βεβουληται και αυ, ma lo spazio non consente accogliervi il και. Segue . . ΤΗΙ in terzo caso.

Nella seconda colonna la lin. 18 secondo l'edizione dovrebbe supplirsi ΣΥΜΠαν η και το πλεον, il che forse non può accogliersi in una linea del nostro codice, e perciò si può omettere και.

Lin. 22. Parimenti dovrebbe supplirsi ΓΗΝ αποκρυπτουσαν; ma il supplemento pare soverchio, e forse era scritto soltanto γην κρυπτουσαν.

Nella terza colonna lin. 2 αει è scritto per αιει, alla 4ª l'ed. προστιθεισα, alla lin. 7 dopo il ΜΗ . . eravi una sillaba, di cui la seconda lettera un Η, e quindi congetturammo supplire δη.

Nelle linee 9–12 leggesi εκατερον κατ αυτα εις αλληλα και της γης πολλην... secondo l'edizione dovrebbesi leggere εκατερον, και ταυτα εις αλληλα φυσικωτατης ουσης και εγγυτατω της μεταπτωσεως· αλλα και της γης πολλην, dove è manifesta l'interpolazione nel testo, benchè nulla si noti nell'edizione.

Frammento CCLIV.

XXXII. *Della Cirenaica e sue memorie.*

Ci sembrano di speciale interesse per le molteplici varietà, che presentano i frammenti seguenti, ricavati dalle sei colonne di un foglio che dovea esser precisamente sul fine dell'opera straboniana, giacchè se un'altra sola pagina di seguito ci si presentasse nel palimsesto, ci darebbe la fine di tutta l'opera come in appresso vedremo.

Incominciamo pertanto a riferire la prima colonna abbastanza leggibile, che è del cap. III, § 22.

1 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΘΕΝ τος
ΜΕΤΕΝΕΓΚΑΝ των
ΤΙΝΩΝ ΤΟΤΟΥΔΙΔΑ
ΣΚΑΛΟΥΕΠΙΘΕΤΟΝ
5 ΕΠΙΜΑΘΗΤΗΝ ΜΕ

ΤΑΔΕΤΗΝΑΠΟΛΛΩ
ΝΙΑΝΕΣΤΙΝΗΛΟΙΠΗ
ΤΩΝΚΥΡΗΝΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΜΕΧΡΙΚΑ
10 ΤΑΒΑΘΜΟΥΣΤΑΔΙΩ̄
ΔΙΣΧΙΛΙΩΝΚΑΙΔΙΑ
ΚΟΣΙΩΝΟΥΠΑΝΥΕΥ
ΠΑΡΑΠΛΟΥς ΚΑΙΠα
ΡΑΛΙΜΕΝΕΣΟΛΙΓΟΙ
15 ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΙΑΙΚΑΙ
ΥΔΡΕΙΑΤΩΝΜΑΛΙ
ΣΤΑΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩ̄
ΚΑΤΑΤΟΝΠΑΡΑΠΛουν
ΤΟΠωΝΤΟΤΕΝΑΥ
20 ΣΤΑΘΜοΝΕΣΤΙΝ . .
ΤΟΖΕΦΥΡΙΟΝΠΡΟΣ
ΟΡΜΟΝΕΧΟΝΚΑΙΛΛ
ΛΟΖΕΦΥΡΙΟΝΚΑΝ . .
ΚΡΑΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ
25 ΛΙΜΕΝΛΕΧΟΥΣΑΚει
ΤΑΙΔΕΚΑΤΑΚΑΥΔΟΝ
ΤΗΣΚΡΗΤΗΣΕΝΔι
ΑΡΜΑΤΙΧΙΛΙΩΝΚΑΙ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝΣΤΑ
30 ΔΙΩΝΝΟΤΩΙΕΙΤΑ . .
ΡΑΚΛΕΙΟΝΙΕΡΟΝΚΑΙ
ΥΠΑΥΤΩΙΚΩΜΗΠα
ΛΙΟΥΡΟΣΕΙΤΑΛΙΜΗ̄
ΜΕΝΕΛΛΟΣΚΑΙΑΡ . .
35 . . . . . ΑΚΡΑΤΑΠΕΙ
ΝΗΥΦΟΡΜΟΝΕΧΟΥ
ΣΑΕΙΤΑΜΕΓΑΣΛΙΜην
ΚΑΘΟν η ΕΝΤηι χρη

Si prosegue in prima il discorso degli uomini illustri della regione Cirenaica, e dopo aver rammentato che tali furono Aristippo filosofo socratico fondatore della setta cirenaica, e la sua figlia Arete, la quale a lui successe, ed alla quale successe l'altro Aristippo figlio di lei appellato perciò μητροδίδακτος ossia *discepolo della madre,* si menziona pure l'altro filosofo Anniceri che volle correggere la setta cirenaica, e propagare piuttosto la setta anniceria.

Menzionansi dipoi Callimaco ed Eratostene, ambedue assai onorati dai re di Egitto, essendo l'uno famoso nella poesia e grammatica e l'altro eziandio nella filosofia e nelle scienze matematiche. Si fa parola come sia di questa regione l'altro famoso filosofo Carneade, principale tra gli Accademici, ed anche Crono Apollonio, che fu maestro al dialettico Diodoro, il quale appunto da alcuni vien detto di Crono, dal nome del maestro.

Questa ultima notizia intorno a Crono corrisponde alle prime linee del nostro frammento, ove cessati i cenni delle glorie degli uomini d'ingegno della Cirenaica, si ritorna alla descrizione geografica.

Vi si dice che dopo Apollonia mentovata di sopra, la spiaggia Cirenaica si estende per duemila ducento stadii insino a Catabatmo, e questo è il confine della spiaggia egiziana.

Si dice che la spiaggia Cirenaica non è molto facile per la navigazione, e pochi ivi sono gli approdi, le abitazioni e i luoghi di acqua.

E seguendo il corso della navigazione, i più noti sono la stazione navale Zefirio che ha il suo approdo, ed un altro Zefirio... penisola con porto. Questa giace incontro a Caudon di Creta a distanza di mille e cinquecento stadii.

Quindi si trova il tempio di Ercole e sotto il medesimo il villaggio Paliuro; di poi evvi il porto Menelao e... umile promontorio che ha pure l'approdo.

Il resto si collega meglio col frammento seguente, mentre ora dobbiamo partitamente trattenerci sulle non poche osservazioni che ci presenta il testo riferito.

OSSERVAZIONI CRITICHE TESTUALI.

Qui appena accenneremo di seguito le varianti, riserbandoci a discutere le cose principali in seguito.

Lin. 5. Il palimsesto ha επι μαθητην mentre Siebenkees, Coray, Dubner hanno επι τον μαθητην.

Lin. 10. δισχιλιων και διακοσιων, mentre nell'edizione non si legge quel και.

Lin. 13–15. και παραλιμενες ολιγοι και κατοικιαι και, mentre Siebenkees, Dubner–Müller hanno και γαρ λιμενες ολιγοι και υφορμοι και κατοικιαι και. Presso il Coray, come nel palimsesto, si omettono le parole και υφορμοι, da taluni si scrive κατοικειαι.

Lin. 16. υδρεια si legge col Siebenkees, Dubner-Müller, mentre Coray ha υδριαι. E quindi tutti i sopradetti hanno των δε μαλιστα, mentre il palimsesto omette il δε.

Lin. 20–21. εστιν το non bene apparendo in fine di linea il και forse in nesso ϗ, che si legge nelle edizioni εστι και το.

Lin. 23. In fine apparisce nel palimsesto scritto **ΚΑΝ** e segue nell'altra linea **ΚΡΑ**, invece nelle edizioni si legge και ακρα. Osservando più sottilmente, se in fine della linea si potesse legger qualche altra lettera, come un **Α** per leggere καν ακρα, ovvero un **ΜΑ** o **ΜΙ** per leggere καν μακρα o καν μικρα, nulla potemmo accertare.

Lin. 26. Mentre l'edizioni hanno κατα κυκλον o κατα Κορυκων, il palimsesto ci dà κατα καυδον lezione molto importante da discutersi in apposito articolo.

Lin. 28. αρματι χιλιων non si lascia a poter supporre che si leggesse αρματι δισχιλιων, come vorrebbe il Groskurd ed altri.

Lin. 31. L'ediz. hanno Ηρακλειον τι ιερον, ma il palimsesto omette τι.

Lin. 32. υπ αυτω, mentre le edizioni hanno υπερ αυτου, di che diremo partitamente.

Lin. 34–35. Non si mostrano di facile lettura il fine dell'una e il principio dell'altra, e quindi evvi grave difficoltà per l'incertezza del nome e del luogo che ivi menziona Strabone; e di ciò ancora parleremo nelle seguenti osservazioni.

XXXIII. *Altre osservazioni critico-geografiche; e in prima di Zefirio Cirenaico.*

Il primo punto, su cui crediamo fare speciali osservazioni pel nostro testo, si comprende tra le linee 16 e 25.

Ivi dice των μαλιστα ονομαζομενων κατα τον παραπλουν τοπων το τε ναυσταυθμον εστιν το ζεφυριον προσορμον εχον και αλλο ζεφυριον καν... κρα χερρονησος λιμενα εχουσα.

L'edizione Dübner-Müller così riferisce questo luogo: τῶν δὲ μάλιστα ὀνομαζομένων κατὰ τὸν παράπλουν τόπων τό τε Ναυσταυθμόν ἐστι καὶ τὸ Ζεφύριον πρόσορμον ἔχον καὶ ἄλλο Ζεφύριον καὶ ἄκρα Χερρόνησος λιμένα ἔχουσα, e lo si traduce in latino: *In hac ora maritima loca sunt praecipue nobilia, Naustathum, et Zephyrium, quod stationem habet, et aliud Zephyrium et Cherronesus promontorium cum portu.*

Secondo che può vedersi, questo passo, ci sembrò potersi bene intendere differentemente; cioè che tra questi luoghi non si dovesse cercarne uno detto *Naustatmo,* ma questa parola, che significa stazione navale, dovesse applicarsi a Zefirio. Una tale osservazione ci viene suggerita dal non aver letta nel nostro testo la particella και, la quale si legge nel testo comune Di questo Zefirio si dice che gode buon approdo προσορμον εχον, e così si conferma che era stazione per le navi.

Si aggiunge che evvi un altro Zefirio, riguardo al quale, seguendo il testo comune, nulla ci direbbe Strabone, oltre l'accennarlo, e però venne και αλλο Ζεφυριον tradotto semplicemente *aliud Zephyrium;* di poi si parla di altra località come che si presenti di seguito al navigante *et Cherronesus promontorium cum portu* καὶ ἄκρα Χερρόνησος λιμένα ἔχουσα.

Ma volendosi far delle congetture sopra i supplementi al testo del codice, ove invece di και ακρα sembra leggersi καν [α]κρα, ovvero καν [μα]κρα, ovvero καν [μι]κρα, potremmo tradurre il passo di Strabone nel primo caso *et aliud Zephyrion etsi peninsula sit cum portu:* nel secondo *et aliud Zephyrium etsi longa penisula sit cum portu:* e nel terzo che vorremmo agli altri preferire: *et aliud Zephyrium etsi parva penisula sit cum portu.*

Non faremo alcuna quistione se invece di *peninsula* si voglia scriver *promontorium;* giacchè crediamo che la parola possa a ciò prestarsi; ma però non ci sembra dover fare di questa parola una città o località notabile della spiaggia Cirenaica, come fosse distinta da Zefirio ed avesse nome proprio di *Cherroneso.* Ciò vediamo farsi nella versione e nel testo sopra riferito.

In tal guisa non si avrebbero che due località, e queste due col nome di Zefirio, invece delle quattro indicate: cioè *Zefirio* ed altro *Zefirio* invece *Zefirio,* altro *Zefirio,* e *Cherroneso* secondo la versione latina ed i testi comuni greci del geografo.

Egli è vero che nelle carte geografiche unite al testo della bella edizione del Didot, troviamo questi luoghi distintamente segnati; ma però è a sapere che quelle carte son formate sul medesimo testo; e talora abbiamo trovato degli arbitrii, specialmente nel dinotar gli stadii delle distanze.

Del resto la migliore e più facile soluzione di tali dubbi si è l'ispezione locale; ed ogni difficoltà sarebbe sciolta da qualche monumento o scoperta, e da luoghi paralleli o di altro autore.

Cirenaico appelliamo questo *Zefirio* a distinzione di molte altre località indicate collo stesso nome e specialmente di quello egiziano. Lo stesso Strabone ci indica varie di tali località e di quello egiziano parla in questo stesso libro XVII (cap. I. § 14 - Did. p. 679. I. 20) e lo dice collocato tra i porti di Derri e di Leucaspi: ὁ Δέῤῥις λιμὴν... ὀνομάζουσι δὲ καὶ Ζεφύριον τὸν πλησίον τόπον· εἶτ' ἄλλος λιμὴν Λεύκασπις. *Portus Derrhis... vocatur etiam Zephyrium locus propinquus. Postea est alius portus nomine Leucapsis.*

Si potrebbe forse congetturare che nel passo da noi preso a studiare invece di due località vicine sulla costa Cirenaica di nome Zefirio, si dovesse intendere una sola: e così quelle parole και αλλο Ζεφυριον invece di *et aliud Zephyrion* dovessero tradursi *et hoc est aliud Zephyrion* a distinzione dello Zefirio egiziano. In tal guisa una sola località avrebbe avuto nome Zefirio sulla costa Cirenaica.

Non ometteremo di indicare come studiando sopra questo luogo ci è venuto in mente che sulla fine nella linea 23 si fosse letto Ζεφυριον

. . . . . ΚΑινον α
ΚΡΑΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΕΧΟΥΣΑΚΕΙ

quasi dicesse *et aliud novum Zephyrium promontorium in peninsula cum portu.*

Ci auguriamo che un più completo testo possa dileguare ogni dubbiezza, e il confronto delle parole del geografo sopra luogo possa meglio soddisfare ogni ricerca riguardo a questi diversi testi.

XXXIV. *Opinioni di varii editori straboniani su questo brano.*

Immediatamente poi il nostro testo dà luogo ad altre non meno importanti osservazioni.

Secondo la più ordinaria lezione si prosegue a leggere κεῖται δὲ κατὰ † Κύκλον τῆς Κρήτης ἐν διάρματι χιλίων καὶ πεντακοσίων σταδίων νότῳ nell'edizione del Didot. Quel segno di croce innanzi alla parola Κύκλον indica il sospetto che ne hanno gli editori, i quali la emendano nella versione latina, ove si dice: *hoc oppositum est Cretae Matalo* (Μάταλον) *MMD stadiorum intervallo, si quis secundo austro naviget.* Ove dal contesto si vede che si tratta della distanza del *promontorium* ad un punto dell' isola di Creta.

Ecco adunque la versione che si diparte dal testo greco nel darci Μάταλον invece di Κύκλον, e nel segnare 2500 stadi di distanza, invece di soli 1500.

Mentre adunque il Dübner e il Müller credettero poter cambiare il Κύκλον in Μάταλον, ed insieme cambiare le distanze, quella voce Κύκλον non solo fu ritenuta da essi, ma rimessa in onore dal Siebenkees o dal suo continuatore, dicendosi nelle note *sic* τὸ Κύκλον *restitui ex omnibus meis codicibus pro corrupta vulgari editione* κατὰ Κόρικον.

Ma una siffatta mutazione o correzione, sebbene fatta sulla fede dei manoscritti, non andò a sangue poco appresso al Coray. Questi nel testo pose κατὰ Κώρυκον e nel commentario (pag. 359) notò di aver scritto nella prima sillaba un ω invece di un ο, dicendo nelle note dettate in greco: Εγραψα δὲ τὴν πρώτην συλλαβὴν διὰ τὸ ῶ καθὰ γέγραπται καὶ ἀλλαχοῦ (M. B'. 110).

Contro il Coray venne il Kramer, e con lui nelle note il Dübner e Müller; e scrissero come il Coray avesse congetturato κατὰ Κώρυκον. Ma per esser questo un promontorio della parte boreale di Creta, non potea indicarsi come oppostó alla costa boreale di Africa; conveniva però trovare nella parte australe di Creta questa località di fronte alla settentrionale dell'Africa.

Escludesi così la sostituzione di Κωρικον, dicendosi: *hoc boreale Cretae promontorium hoc loco ferri nequit, ut iam sensit Kramerus.* E si prosegue: *Strabo Libyae loca locis Creticis opponit, prout situ suo invicem sibi respondent.*

Si dichiara pur giustamente come Strabone nomini i luogi del lido Cretense che sono di fronte a quelli della Libia; e ciò si prosegue a dimostrare: *Quum Apolloniae opponat Criumetopum: Chersoneso portui opposuerit promontorium in meridionali Cretae ora maxime conspicuum, cui adiacet Matalum.*

E di vero parlando poco sopra della città di Apollonia il geografo dice al § 21 che questa stazione navale de' Cirenei di fronte al capo occidentale di Creta, ossia al *Criumetopon* (faccia di caprone) κεῖται δὲ τὸ τῶν Κυρηναίων ἐπινεῖον κατὰ τὸ ἑσπέριον τῆς Κρήτης ἄκρον τὸ τοῦ Κριοῦ μέτωπον.

Tutto ciò è benissimo detto secondo il sistema qui tenuto da Strabone, e secondo il principio di contraporre i luoghi di fronte. Ma però convien dir qualche cosa prima di concludere, come leggesi nella nota che trovandosi Matalo da quel lato, debbasi sostituire Ματαλον alle parole Κυκλον o Κωρυκον. E quindi non dee subito ammettersi la conseguenza che le prime tre lettere di Κυκλον debbano cambiarsi nelle quattro Ματα, come ivi si legge: *Itaque legendum puto* κατὰ [Μάτα]λον.

E di vero la congettura di sostituire Ματαλον è solo poggiata sopra un' osservazione che non è coerente alle distanze, come dimostreremo in appresso, e quindi non potrebbe ammettersi di leggeri.

XXXV. *Dell' isola « Caudon » di Creta* [1].

A troncare tante questioni e varietà ed a conciliare più cose insieme vien fuori il nostro palimsesto con un nome sinora affatto sconosciuto alle edizioni straboniane, e legge in quella vece nel detto luogo κατα Καυδον της Κρητης. Quel nome parve in prima doversi completare. Lo spazio ammetteva una lettera da sostituire fra il **Δ** e il **N**. Le vestigia erano di **O**, ed ancorchè fossero di **A** e quindi **ΚΑΥΔΟΝ** o **ΚΑΥΔΑΝ** darebbe a leggere il nostro codice senza varietà sostanziale. Ma ritornando ad osservare, accertammo quella lettera essere **O**.

Ecco adunque invece di **ΚΥΚΛΟΝ** abbiamo il nome **ΚΑΥΔΟΝ**. Dalla configurazione delle lettere unciali, si vede facilmente come si variasse questo nome dagli amanuensi; i quali nel succedersi delle trascrizioni, specialmente in cose ad essi ignote, o meno note o non bene suonanti al loro orecchio, presero degli abbagli non pochi, od usarono non poco arbitrio nel far cangiamenti.

Laonde se l'autorità delle più antiche testimonianze deve prevalere, se la evidenza della scrittura unciale fa spiccar meglio gli elementi delle lettere, se la fede dovuta ad un codice assai più antico lo trova come un più veridico testimonio, e però si avvantaggia su tutti gli altri, al certo debbono tutte rigettarsi le altre congetture di Κυκλον, Κωρικον, Ματαλον, ed accogliere come sicura questa lezione, che ci si presenta nella nuova scoperta dell' antico palimsesto.

Ma oltre a ciò avremo altre assolute ragioni per sostenerla.

XXXVI. *Distanza di stadi qui indicati da Strabone* [2].

Gli editori non contenti di un primo arbitrio, sono stati trascinati anche ad altro. In prima hanno cangiato il nome, e poi il numero degli stadî e le distanze, e le han cangiate con proporzioni che non possono essere ammissibili.

Lo stesso testo greco prodotto dall'edizione del Didot come dalle altre, numera 1500 stadi; ma come si legge nella traduzione; questi si elevano alla somma di 2500 per raggiungere la distanza tra il luogo Zefirion, da essi detto Chersoneso, sino alla costa di Creta, sia di Corico, sia di Matalo.

Là, ove secondo tutti i codici si legge διαρματι χιλιων και διακοσιων, gli editori diversi non portano alcuna variante; ma la versione latina

[1] Veggasi la speciale trattazione ad illustrare questo punto da noi fatta nella Romana Accademia Pont. di Archeologia col titolo: *Dell'isola Caudon presso Creta,* 1890.

[2] Dobbiamo notare che nell' indicato nostro lavoro al § XVI dee sopprimersi il tratto – *La distanza...* sino ad *intermedio;* come meglio si vedrà in una nuova edizione in corso del medesimo.

presso il Didot invece di *mille et quingentorum* legge *bismille et quingentorum,* e nella annotazione dice alla parola χιλιων *legendum* δισχιλιων *ut recte monet Groskurdius.* E quindi si aggiunge: *Reapse distantia est 1500 fere stadiorum, quanta est ab Apollonia ad Criumetopon; sed quum hanc ex Strabonis mente esse debeat 2000 stadiorum, Cretae autem pars orientalis non versus meridiem, sed boream versus (ut in Ptolomaei tabulis) deflectat, nostro loco non 1500, sed 2500 requiri, facile intelligitur.*

Veramente il correggere le cifre, ove le cose fossero tali, quali si suppongono dagli editori, potrebbe sembrar ragionevole. Ma in prima osserviamo come molti codici, ed il nostro fra gli altri non esprime il numero in cifra, ma bensì con tre parole distese; e quindi più difficile la mutazione del *due mila* in *mille.*

Inoltre una siffatta correzione non può accettarsi così di leggieri per la ragione appunto, su cui viene appoggiata. Si dice che la vera distanza dalla costa africana, di cui si tratta, sino alla spiaggia cretese sia realmente di circa 1500 stadi. *Reapse distantia est 1500 fere stadiorum.* E ciò non può ammettersi.

Senza menar le cose troppo pel sottile, e fare indagini sulla lezione di 2000 voluta dal Casaubono, diremo che l'osservazione ivi aggiunta dai Dübner e Müller sarebbe giusta; cioè che maggiore deve esser la distanza di Creta dalla costa africana nella punta orientale di Creta, di fronte alla costa di Zefirio, che non quella dalla punta occidentale alla costa di Apollonia. E di vero l'isola di Creta all'occidente secondo le antiche tavole di Tolomeo si abbassa verso l'Africa, mentre verso oriente se ne discosta. Ed anche potrebbe aggiungersi che la costa africana si abbassa ancora da Apollonia a Zefirio; e quindi la distanza si accresce.

Tutte queste diverse osservazioni, giuste o no, ma sempre sottili, non hanno qui luogo, quando dal testo straboniano più sicuro degli altri si cambiano i punti estremi delle distanze.

Ciò viene a farsi dal nostro palimsesto.

Questo ci dà la distanza in questione in stadi 1500 come tutti gli altri codici e non già in 2500 ossia *MMD stadiorum,* come si vede nella detta versione latina. Qui però non si dice che la distanza di stadii 1500 deve misurarsi dalla costa di Africa sino alla costa di Creta o ad alcuna città o promontorio di quest'isola, ma bensì κατα ΚΑΥΔΟΝ της Κρητης cioè verso *Caudo* o *Caudon* di Creta.

E questa era un'isoletta posta appunto al disotto di Creta alla parte meridionale della grande isola, alla distanza circa di 500 stadii, dandosi fede ai cartografi presso la stessa edizione straboniana del Didot, ove senza nome è pure indicata un'isola. E così la distanza vien molto raccorciata.

XXXVII. *Distanze dell' isoletta Caudon presso Creta* [1].

Ecco pertanto assodato dal calcolo delle distanze, che non devesi forzare l' antico testo del geografo, e bensì deesi accettare la distanza da questo indicata di 1500 sino all' isoletta *Caudo* o *Caudon.*

Senza fermarsi a questo punto intermedio, non avendone indizio dal geografo, gli studiosi del testo si doveano inoltrare sino alla spiaggia di Creta per trovare l' altro estremo della distanza da lui stesso accennata. E tal punto non irragionevolmente cercavanlo in Creta, perchè il testo dicea loro κατα Κυκλον (o Κωρυκον o Ματαλον) της Κρητης.

Essi però imbarazzati dalla vera distanza di circa 2000 stadii della costa di Creta dall' Africa, all' indicato numero di Strabone in 1500 stadii non poteano aggiungere soltanto altri 500; giacchè allora le parole χιλιων και πεντακοσιων avrebbero sofferta un' alterazione non ammissibile, se fosser ridotte a δισχιλιων. Perciò lavorando di sottigliezze ricercarono la giacitura di Creta che verso il lato orientale si discosta più dall'Africa; e così aggiunsero altri 500 stadii. E la variante leggeva δισχιλιων και πεντακοσιων in modo più accettabile.

Tutto ciò però lasciava agli stessi ingegnosi editori un forte dubbio, che viene affatto dileguato dalla lettura del palimsesto.

Nelle carte geografiche della nobile edizione del Didot *(Tav. VIII),* come dicemmo, vediamo delineata anche l' isola di Creta, ed ivi tra il grado 21 e 22 di longitudine e il 35 e 34 di latitudine, vediamo delineata la forma di un' isoletta senza nome.

E di vero il nome di Cauda o Caudo non si ritrova menzionata altrove presso Strabone come di un' isoletta Cretese [2]. Si trova bensì il

[1] Strabone a meglio determinar quest' isoletta l'appella Καυδον quasi νησιον της Κρητης a distinguerla da altre di tal nome; giacchè *Caudon* o *Cauda* significa *appendice* o *coda* aggiunta a cosa maggiore. E qui propriamente ad un' isola a cui quella si aggiunge aggettivamente in *Cauda* (se si dice νησος), o *Caudon* (se νησιον), secondo il genere della parola usata. Il geografo infatti al cap. II, lib. III ci parla di Μελιτη o Γαυδος di fronte al capo Pachino di Sicilia. Come pure al lib. I, c. II, § 37, dice di Γαυδον και Κορκυραν che presso Callimaco son menzionati come luoghi relativi al viaggio di Ulisse. Lo stesso si vegga al lib. VII, cap. VI, ove si riferisce che Γαυδον per Callimaco fu l' isola di Calipso. Su ciò sarebbero a farsi delle osservazioni, che non sono di questo luogo.

[2] Della *Cauda* come isola Cretese abbiamo chiara menzione fatta negli Atti Apostolici, ove l'autore compagno ci fa la narrazione della terribile fortuna di mare sofferta dall' apostolo Paolo ne' paraggi di Creta.

Il testo degli Atti Apostolici nella volgata latina dice: *In insulam autem decurrentes quae vocatur Cauda:* ed il greco nel più antico testo, che è il codice unciale Vaticano, in fine della pagina 1422 dice νησιον δε τι υποδραμοντες καλουμενον Καυδα, col quale consuonano i migliori testi, sebbene non manchino delle varianti in Κλαυδην o Κλαυδα: varianti forse originate dall' uso frequente del nome *Claudus* o derivati, e meglio dalla configurazione della lettera dopo il K cioè dell' Λ o Λ molto consimili negli antichi testi maiuscoli. Le medesime varianti si riscontrano eziandio nei più antichi istrumenti biblici

Καυδιον *Caudium* d' Italia presso i Sanniti sulla via Appia, e pur troppo famoso per aver dato nome alle *Forche Caudine*, e di cui dice Livio nel libro nono.

Dopo tutto ciò, a ribadire ancora le giuste deduzioni, si osservi che la posizione di *Cauda* ci vien data in altro modo anche dalle parole stesse del nostro palimsesto, ove si dice che si trova a 1500 stadii di viaggio fatto col vento Nord movendo dalla costa africana κατα Καυδον της Κρητης εν διαρματι χιλιων και πεντακοσιων σταδιων νοτῳ.

E così nell' ultima parola del passo da noi preso ad esaminare secondo la novella scoperta, con risultato di evidenza, si chiude e si conferma quanto sopra si è dimostrato.

XXXVIII. *Del porto Menelao e dell' altro vicino.*

Un terzo punto molto contrastato e molto dubbio nella geografia di Strabone si trova in questo stesso frammento, e sul quale pur facciamo qualche osservazione.

latini e di altre versioni dal greco originale. La posizione stessa di questa che in latino si dice *insula* e nel greco *certa isoletta* quasi si trattasse di località poco nota, ci viene ben indicata dal contesto nell'osservarne sottilmente la narrazione. Il che mentre serve a confermare la situazione geografica dell'isola Caudon, d'altra parte gioverà non poco ai commenti del libro degli Atti.

Narrando minutamente questa navigazione Luca dice (XXVII § 13) che si dirigevano per poter isvernare a Fenice, porto di Creta rivolto ad Africo e Coro εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ Λίβα καὶ κατὰ Χῶρον. Ecco adunque la meta a cui intendeva la nave di Paolo: era questa il porto di Fenice.

Prosegue a narrare che spirando il vento Noto e credendo di poter raggiungere la detta meta, costeggiavano più dappresso la stessa isola di Creta § 13 ὑποπνεύσαντος δὲ Νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. Però non molto dopo si levò contro la nave un vento tifonico detto Euro-aquilone, μετ' οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ' αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Εὐρακύλων.

In questo tremendo fortunale la nave era trascinata con tale impeto che non potea far resistenza; e lasciandoci in balía del vento, eravamo trasportati: § 15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα dice in persona prima lo storico. Costeggiavan la parte meridionale di Creta sotto la città di Lasea presso *Belli Porti,* donde sferrarono per far viaggio; ma côlti e trasportati dal vento procelloso chiamato Euro-aquilone passarono presso all' isoletta chiamata Cauda.

La posizione adunque di quest' isoletta era tale, che dovea passar da sotto, o verso Sud, chi movendo dal lido meridionale di Creta era trasportato dal vento Euro-aquilone, che spira tra levante e settentrione. E ciò vien bene espresso dal testo col dire ὑποδραμούντες *correndo sotto* l' isoletta, ἐφερόμεθα *eravam portati* dal vento Euro-aquilone.

In tal direzione violenta la nave si dirigeva verso l'Africa, in guisa che ivi stesso si dice che temevano di andare ad incagliare nella Sirti φοβούμενοι μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσι. E la Sirti appunto sulla costa Africana era in quella direzione: cioè ad occidente della città di Apollonia di sopra menzionata da Strabone.

Ecco così dal procelloso viaggio della nave di Paolo meglio confermata la posizione geografica di Caudon al sud-est di Creta: e così il suo luogo conviene perfettamente alla distanza accennata da Strabone di circa 1500 stadii al nord della costa Africana.

Questo riguarda il porto che viene nominato presso quello Menelao. In questo luogo il testo Dübner-Müller Μενέλαος καὶ †'Αρδανίξις, ἄκρα ταπεινὴ ὕφορμον ἔχουσα, e nelle annotazioni invece di Αρδανίξις si osserva che il Kramer e il Meineke congetturarono doversi leggere Αρδανίς. Il Dübner-Müller leggerebbero piuttosto Αρδανίς τις. E si riportano al luogo parallelo di Strabone (*lib. I cap. II § 32 fine*) ove si dice che Menelao fu eziandio nella Libia, e da lui ebbe nome di Menelao un porto presso Ardania, la quale sta sopra Paretonio ἀφ' οὗ καὶ ὁ κατὰ Αρδανίαν λιμὴν τὴν ὑπὲρ Παραιτονίου Μενέλαος καλεῖται.

Giustamente qui nota il Kramer che mentre nel lib. I si legge Αρδανια, nel lib. XVII si dice Αρδανιξις il promontorio presso il porto Menelao; ma questo nome sembra corrotto, mentre Tolomeo (4. 5) dice soltanto Αρδανις. Il qual vocabolo se fosse vero, qui dovrebbesi leggere Αρδανίδα. E le osservazioni del Kramer son veramente giuste.

Già il Siebenkees avea riferito al libro I il commentario del Casaubono e il luogo parallelo di Tolomeo (*lib. IV c. 5 p. 252 ed. di Erasm.*), ove riferisce Αρδανὶς ἄκρον, ma tuttavia ritenne il nome di Αρδαναξις e così con lui il Coray, notando soltanto che qualche codice leggeva Αρδαναξις.

Disgraziatamente nel nostro palimsesto questo nome non apparisce sufficientemente leggibile per soddisfare pienamente e sciogliere, come altrove, la questione.

Come apparisce nelle linee 34 e 35, non possiamo assicurare se non che i residui και Αρ.... α.. μ.... ακρα ταπεινη. Or bene in fine della lin. 34 dopo Αρ vi è vestigio di qualche lettera, che non si può distinguere se sia **Δ**, ma nulla osterebbe che lo fosse. Così si avrebbero le prime due sillabe che sono ammesse dagli altri testi in Αρδα. Nel principio però della linea 35 sembra qualche forma di lettera come **T** ovvero **Γ**, ed appresso un'altra lettera di forma piramidale, che potrebbe essere un **A** o **Λ**: e quindi due altre lettere illegibili, quindi **M**, e poi un'asta che sembrerebbe uno **I**, ed appresso un'altra lettera quasi **A** immediatamente avanti alla parola ακρα.

Dopo tuttociò, come semplice congettura, avremmo alcuni elementi per και Αρδα.. α.. μια ακρα. La parola μια potrebbe accomodarsi colle seguenti ακρα ταπεινη: ma il nodo principale non viene sciolto; anzi da quelle vestigia, come appariscono ne' primi elementi della linea 35, ci viene impedito di leggere che il seguito di Αρδα sia in νια ovvero νις, ovvero ναξις o ναξης, e tutto ciò, ammettendo pure che il nostro codice abbia, con gli altri, la parola μια dopo questo nome proprio.

Se non si giunge adunque a scoprire qualche altro elemento, la vera lezione del nostro codice in questa parola non può nel palimsesto con sicurezza registrarsi.

Frammento CCLV.

XXXIX. *Dell' isola di Creta, e della spiaggia africana di fronte all' isola medesima.*

Passando alla seconda colonna della stessa pagina incominciata a studiare nei §§ precedenti, troveremo importanti sussidi dal nostro testo per restituire la genuinità di quello del geografo. Intanto ecco come questo legge nel fine del § 22 e principio del 23:

1 ΤΗΧΕΡΡΟΝΗCΟCΪΔΡΥ
ΤΑΙΤριCΧΙΛΙΩΝΠΟΥ
CΤΑΔΙΩΝΔΙΑΡΜΑΠο
ΛΕΙΠΟΥCα μετΑξυ
5 ΟΛΗΓΑΡCΧΕΔΟΝ τι
ΤΗΙΠΑΡΑΛιαι ΤΑΥ
ΤΗΙΑΝΤικειται πα
ΡΑλληλος ΗΚΡΗΤΗ
στΕΝΗΚΑΙΜακρα
10 μεΤΑΔΕΤΟΝΜΕΓΑ
λιμΕΝΑ αλλος λιμη
ΠΑΥΝΟCΚΑΙΥΠΕΡΑυ
ΤοΝΤΕΤΡΑΠΥργι
ΑΚΑΛΕΙΤΑΙΔΕΟΤο
15 ΠΟCΚΑΤΑΒΑΘΜΟC με
χρι δευρΟΗΚΥΡΗ
ΝΑΙΑΤΟΛΟΙΠΟΝΔε
ΜΕΧΡΙΠΑΡΑΙΤΟΝΙ
ΟΥΚΑΚΕΙΘΕΝΕις α
20 ΛΕΞΑΝΔΡειαν ειρη
ΤΑΙΗΜΙΝΕΝΤΟΙCΑι
ΓΥΠΤΙΑΚΟΙCΤΗΝ
ΔΕΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝη
ΕΝΒΑΘΕΙΧΩΡΑΝτης

25 ΤΗϹϹΥΡΤΕΩϹ κυρη
ΝΑΙΑϹΚΑΤΕΧΟΥϹΙΝ
ΟΙ λιβυΕϹΠΑΡαλυ
ΠΡΟΝΚΑΙΑΥΧΜΗΡΑ
προΩΤΟΙΜΕΝΟΙΝΑ
30 ϹΑΒΩΝΕϹΕΠΕΙΤΑ
ΨΥΛΛΟΙΚΑΙΤΙΝΕϹ
ΓΕΤΟΥΛΟΙΚΑΙΓΑΡΑ
ΜΑΝΤΕϹΠΡΟϹΕΩΙ
ΔΕ ΤΙ μαλλον οι μαρ
35 ΜΑΡΙΔΑΙΠΡΟϹΧΩΡΟΥ
ΤΕϹ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΤΗΙ
ΚΥΡΗΝΑΙΑΙΠΑΡΑ
ΤΕΙΝΟντες μΕΧΡΙ

Dice che l' isola di Creta dista da altre spiaggie africane per stadii tremila all' incirca, e nota come la forma dell' isola è stretta ed oblunga. Dopo il gran porto sulla costa africana evvi un altro porto di nome Plyno, e quindi un altro detto le Quattro torri. Questa località si appella Catabatmo, e sin qui giunge la Cirenea; del resto poi sino a Paretonio e quinci ad Alessandria abbiam parlato trattando delle cose Egiziache. Nelle regioni al di sopra delle località della Sirte Cirenaica trovansi i Libii: e le sono sterili e prive di acque: ivi sono in prima i Nasaboni, quindi i Psilli ed alcuni Getuli e Garamanti; poi piuttosto all' oriente i Marmaridi, che si avvicinano alla Cirenea e stendonsi fino all' Ammonio.

OSSERVAZIONI TESTUALI SULLA SECONDA COLONNA.

Lin. 3. Prima διαρμαπο quindi corretto da antica mano διαρμα απο.

Lin. 12. πλυνος con altri codici come dice il Siembenk. contro il comune φυκουν delle edizioni.

Lin. 13. Il Coray nota che malamente le antiche edizioni scrissero τετραπυργιον.

Lin. 12–22. Nell' ed. si legge Τετραπυργια.†το δε λοιπον ηδη μεχρι Παραιτονιου, κακειθεν εις Αλεξανδρειαν· καλειται δε ο τοπος Καταβαθμος· μεχρι δευρο η Κυρηναια, benchè si riconosca che le parole sono mal trasposte confuse.

Il palimsesto le colloca regolarmente, e quindi si ha buon senso τετραπυργια· καλειται δε ο τοπος καταβαθμος· μεχρι δευρο η κυρηναια· το λοιπον δε μεχρι παραιτονιου κακειθεν εις αλεξανδρειαν ειρηται ημιν εν τοις αιγυπτιακοις. Con queste parole termina il paragrafo 22. Giustamente il Kramer le avea così disposte; e soltanto si diparte dal palimsesto aggiungendo ηδη dopo la parola λοιπον. Non bene furono ordinate queste parole del Coray, e così da altri con varie osservazioni.

Lin. 25. L'ed. Siebenk. Coray Συρτεως και της Κυρηναιας, meglio il cod. της της συρτεως κυρηναιας.

Lin. 29. Alcuni codici soltanto hanno il πρωτοι, e ciò si conferma dal palimsesto.

Lin. 30. L' ediz. Νασαμωνες, il palimsesto νασαβωνες.

Lin. 32. Il Coray γαιτουλοι, ma il palims. γετ... e così i codici di Mosca e di Parigi. Ivi con i cod. di Parigi e Mediceo, il palims. ha και, ma il Coray, Siebenk... επειτα.

Lin. 35. Μαρμαριται hanno i codd. di Mosca, Parigi e Mediceo, ma altri stanno col palimsesto.

Lin. 37. Avanti a παρα... alcuni aggiungono και, la quale parola nel palimsesto non si trova.

Frammento CCLVI.

XL. *Produzioni e distanze presso la Cirenaica.*

La terza colonna di questa pagina del palimsesto prosegue il § 23.

1 ΛΜΜΩΝΟΣΤΕΤΑΡ
ΤΑιΟΥΣΜΕΝΟΥΝ
ΛΠΟΤΟΥΜΥΧΟΥΦΛ
CΙΝΤΗCΜΕΓαλης
5 CΥΡΤΕΩCΤΟΥΛ
. . . . . βαδι
ΖΟΝΤΛCΩCΕΠΙΧΕΙ
μεΡΙΝΛCΕΙCΛΥγι ΛΝΛΤΟΛΛC
ΛΛΛΦΙΚΝειCΘΛΙΕ

ⲤⲦⲒⲚⲆⲞⲦⲞⲠⲞⲤⲞⲨⲦⲞⲤ
ⲈⲘⲪⲈⲢⲎⲤⲦⲰⲒⲀⲘ
ⲘⲰⲚⲒⲪⲞⲒⲚⲒⲔⲞⲦⲢⲞ
ⲪⲞⲤⲦⲈⲔⲀⲒⲈⲨⲨⲆⲢⲞⲤ
ⲨⲠⲈⲢⲔⲈⲒⲦⲀⲒⲆⲈⲦⲎⲤ
ⲔⲨⲢⲎⲚⲀⲒⲀⲤⲦⲎⲤⲠⲢⲞⲤ
ⲘⲈⲤⲎⲘⲂⲢⲒⲀⲚⲘⲈ
ⲬⲢⲒ ⲘⲈⲚ ⲤⲦⲀⲆⲒⲰⲚ
ⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲔⲀⲒⲆⲈⲚⲆⲢⲞ
ⲫⲟⲣⲟⲥ ⲉⲥⲦⲓⲛ ⲏ ⲅⲏ
ⲘⲈⲬⲢⲒ . . . . ⲀⲖⲖⲰⲚⲈ
ⲕⲁⲧⲟⲛ ⲥⲡⲉⲓⲢⲈⲦⲀⲒ
ⲘⲞⲚⲞⲚⲞⲨⲢⲒⲌⲞⲦⲢⲞ
ⲪⲈⲒⲆⲈⲎⲄⲎⲆⲒⲀⲦⲞⲚ
ⲀⲨⲬⲘⲞⲚⲨⲠⲈⲢⲆⲈⲦⲟⲩ
ⲧⲰⲚⲎⲦⲞⲤⲒⲀⲪⲒⲞⲚ
ⲈⲤⲦⲒⲚⲈⲔⲪⲈⲢⲞⲨⲤⲀ
ⲈⲒⲐⲀⲞⲒⲔⲎⲦⲞⲤⲔⲀⲒ
ⲎⲦⲰⲚⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲰ̅
ⲈⲤⲦⲒⲚⲆⲎⲦⲞⲤⲒⲀⲪⲒⲟ̅
ⲪⲈⲢⲞⲨⲤⲀⲤⲦⲈⲚⲎⲔⲀⲒ
ⲠⲀⲢⲀⲘⲎⲔⲎⲤⲔⲀⲒ ⲡⲁ
ⲢⲀⲜⲎⲢⲞⲤⲘⲎⲔⲞⲤ
ⲰⲤⲈⲠⲒⲦⲀⲤⲀⲚⲀⲦⲞ
ⲖⲀⲤⲒ̈ⲞⲚⲦⲒⲤⲦⲀⲆⲒⲰ̅
ⲬⲒⲖⲒⲰⲚ . . . . . .
. . . . . ⲠⲖⲀⲦⲞⲤⲆⲈⲦⲢⲒⲀ
ⲔⲞⲤⲒⲰⲚⲎⲘⲈⲒⲔⲢⲰ
ⲠⲖⲈⲒⲞⲚⲰⲚⲦⲞⲄⲉ

Si prosegue, dopo accennato del santuario di Ammone, a narrare, come dopo quattro giornate dal seno della gran Sirti, che è dappresso ad (Automola), viaggiando verso l'oriente invernale

si giunge ad Augila. Il luogo è simile a quello di Ammonio, fertile di palme e ben ricco di acque, e sta sopra la Cirenaica verso il mezzodì. Sino a cento stadii la terra porta alberi, e quindi per altri cento è adatta soltanto alla semina. A cagione della caldura il terreno non alimenta le radici. Al di là poi questa terra produce il silfio e di poi la regione non è abitata; e pure la terra dei Garamanti che produce il silfio è angusta, lunga ed arida. La lunghezza, per chi va verso l'oriente, è di circa mille stadii, e per larghezza di trecento o poco più, per quanto è noto.

ANNOTAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Alla lin. 2, 3 l'ed. traspone le parole ουν φασιν απο του μυχου της.

Lin. 4–6. L'ed. του κατ Αυτομαλα πως βαδιζοντας. Il cod. palimsesto non dà tutti gli elementi, mentre alcuni non bene leggono τους κατ αυτο μαλακως, e il Kramer emendò.

Lin. 8. Da un'antica mano fu supplito ΑΝΑΤΟΛΑC nel margine, parola omessa nel testo del codice.

In fine si ha ЄΙCΑΥγιλλ omesso da alcuni. Il Grosk. suppliva εις τοπον τινα τα αυγυλα καλουμενον, ma il Kramer meglio εις Αυγιλα: e così il miglior supplemento ora viene autorizzato dal palimsesto.

Lin. 15. Il Grosk volea sopprimere της, che però è nel codice; ove poi sembra aggiunto da mano antica προς in fine.

Lin. 21. L'ed. [ουκ] † ορυζοτροφοι e nella versione si cambia arbitrariamente ολυροτροφει per aver qualche senso; ma il nostro codice lo dà, scrivendo ου ριζοτροφει.

Lin. 26. L'ed. [φερουσα] εστιν, ma il cod. legge bene εστιν εκφερουσα.

Lin. 28. Qui non bene il cod. γραμματων invece di γαραμαντων. Forse vi fu emendazione, ma non apparisce.

Lin. 32. In fine non apparisce μεν, come è nell'edizioni.

Linn. 34–36. Prima di σταδιων il palims. non ha οσον. Quindi la linea 35 non ci dà un giusto supplemento, mentre la lin. 36 ci dà ...πλατος.

Lin. 37. Si scrive μεικρω per il comune μικρω.

Frammento CCLVII.

XLI. *Conclusione sopra i tre grandi Continenti.*

Nulla potemmo raccogliere dalla prima colonna della retropagina e ben poco dalla seconda, il che appartiene al § 24, o penultimo di tutto il lavoro geografico. Si trovano a mezzo la colonna stessa queste parole:

. . . και των μΕΤΑΣυ
του ρηνου Και του
ΤΑΝΑΙΔΟΣ πΑΡΩΚΕ
α ν ΙΤΩΝΤΗΣΤΕΛι
βυ η ΣΚΑΘΗμας πα

Riguarda il passo della conclusione straboniana, ove si dice che tutto l'orbe è in tre continenti, di che i Romani posseggono la maggior parte, e più specialmente il loro imperio è in Europa quasi tutta loro, eccetto le regioni che sono al di là dell'Istro e di quelle presso l'Oceano tra il Reno e il Tanai e della Libia presso noi.

OSSERVAZIONE SU QUESTO BRANO.

Benchè così piccolo ci fa varietà dall'edizioni της δε λιβυης και, leggendo της δε λιβυης καθ' ημας.

Frammento CCLVIII.

XLII. *Sistemi del governo romano in lontane regioni.*

Il fine della terza colonna dà le ultime parole del paragrafo.

. . . . . βασι
λευεται ην δ' εΧΟΥ
25 ΣΙΝΑΥΤΗν καλεσα
ΤΕΣΕΠΑΡΧΙΑΝΚΑι
πεμπΟΥσιν ηγε
ΜΟΝΕΣΚΑΙΦΟρο
λογΟΥΣ ΕΙΣΙΝΔΕ
30 ΤΙΝΕΣΚΑΙΕΛΕΥΘΕ
ραι πολΕΙΣΑΙΜΕΝ
ΕΣ αρχης πρΟΣΤην φι
λιΑΝΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣαι
ΤΑς δε ηλευθερω

35 σαν ΑΥΤΟΙΚΑΤΑΤΙ
ΜΗΝΕΙΣιν δε δυνα
σΤαι ΤΙΝες και φυλαρ
χοι και ιερεις υπ αυ

Delle regioni soggette ai Romani, altre hanno il re; quelle poi che da sè governano appellano provincie, e vi mandano prefetti e raccoglitori di tributi. Vi sono delle città libere fin da principio, le quali vennero ad alleanza con Roma; altre poi essi medesimi fecero libere per render ad esse onore. Vi sono eziandio alcuni principi e capi di popoli e sacerdoti ad essi soggetti, che i Romani lasciano vivere secondo le proprie usanze.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Lin. 25. L'ediz. hanno αυτοι e il codice αυτην.
Lin. 28. L'ediz. ηγεμονας, e il cod. ηγεμονες.
Lin. 32. L'ed. κατα φιλιαν, e il cod. προς την φιλιαν.
Lin. 36. L'ed. δε και δυνασται, nel codice non sembra esservi spazio sufficiente per και.

Frammento CCLIX.

XLIII. *Degli Achei e Lacedemoni.*

Aggiungiamo ben volentieri, almeno come saggio, qualche altro frammento potuto ricavare dall'altro codice calabrese, di cui già parlammo e demmo qualche brano sulla fine della Parte III § 9. Questi ultimi frammenti poi riguardano pure il libro VIII della geografia, e di questo libro il capo VII § 1.

La prima colonna ci dà due linee finali che ben si collegano col seguito qui annesso della seconda e vi si legge:

. . . . . ΤΟ γε
ΝΟΣ . . . ΩΙΚΗΣΑΝ
ΔΕΛΑΚΑΙΔΕΜΟΝΙΟΙ

Dove pure sono delle varietà notevoli. In prima lo spazio dopo le tre prime lettere della penultima linea, e quindi è la variante

ψκησαν δε λακεδαιμονιοι invece di ψκησαν δ' εν Λακεδαιμονι che hanno le edizioni, e su di che non parlasi nelle note di Dübner, eppure cangiasi giustamente il senso del discorso.

Frammento CCLX.

XLIV. *Degli Eraclidi e del nome di Acaia.*

La colonna seconda ci dà ben amplo seguito per il § 1 del capo VII.

ΤΩΝΔΗΡΑΚΛειδω̄
ΕΠΙΚΡΑΤΗCΑΝτων
ΕΠΙΛΗΦΘΕΝΤΕς υ
ΠΟΤΙCΑΜΕΝΟΥΤΟυ
ΟΡΕCΤΟΥΠΑΙΔΟC ως
ΠΡΟΕΙΡΗΚΑΜΕν τοις
ιωσΙΝΕΠΕΙΘΟΝΤΟ
ΚΑΙΓΕΝΟΜΕΝοι κριτ
τους τους μεν εξεβα
λον αυτοι δε κατε
σχον την γηΝΚΑΙΔΙε
φυλαΣΑΝΤΟΝΑΥΤον
της χωρας ΜΕΡΙCμον·
ονπερ και ΠΑΡΕΛα
βον ωστε δ ισχυσαν
ωστε ΤΗΝΑΛΛην
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗCΟΝε
χοντΩΝΤΩΝ ηρα
ΚΛΕΙΔΩΝΩΝΑΠΕ
στησΑΝΑΝΤειχον
ο ΜΩς ΠΡΟCΑΠΑΝ
τας αχαϊαΝΟΝΟΜΑ
CΑΝΤΕς την χωραν
ΑΠΟΜΕΝ ουν ΤΙCΑΜΕ·

ΝΟΥΜΕΧΡΙΩΓΥγου
ΒΑCΙΛΕΥΟΜΕΝΟΙ διε
τΕλοΥΝ ειΤΑΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΗΘΕΝΤες
ΤΟCΟΥΤΟΝΕΥΔΟΚΙ
ΜΗCΑΝΤΕCΠΕΡΙΤΑcπο
ΛΙΤΙΑCΩCΤε τΟΥς
ΙΤΑΛΙΩΤΑCΜΕΤΑ
ΤΗν σΤασιν προς τους
ΠΥΘΑΓΟΡΙΟΥCΤΑ
ΠΛΕΙCΤΑΤΩΝΝΟΜΙ
ΜΩΝΜΕΤΑΤΗΝΕΝ
ΛΕΥΚΤΡΟΙCΜΑΧΗΝ

Ci dice il geografo che gli Achei erano Ftioti per discendenza, ivi nel Peloponneso abitarono; ma quando gli Eraclidi vi dominarono, come dicemmo, sotto di Tisameno figlio di Oreste, assalirono gli Ionii e li vinsero, e così disfattili ne occuparono il paese, conservandone la divisione geografica. E crebbero di modo che allorquando gli Eraclidi, da cui separaronsi, ebbero occupato il resto del Peloponneso, essi stetter forti contro di tutti e dettero al paese il nome di Acaia. Quindi da Tisameno ad Ogige si ebbero i re proprii, e di poi si ressero a repubblica. Tanta lode riscosse la loro amministrazione che gli Italioti dopo le scissure con i Pitagorei presero dagli Achei molta parte ad arbitri nelle loro questioni; ed i Tebani dopo la battaglia di Leuctra presero ad arbitri gli Achei.

XLV. *Dell' aggiunta marginale.*

Nella penultima linea di questa colonna l'amanuense nello scriver ΜΕΤΕΝΕΓΚΑ trapassò a scrivere la parola che comincia ΜΕΤΑ poco di poi. A supplire questa mancanza egli stesso corresse il suo errore fatto per simiglianza di principio nella

parola, e col segno di richiamo aggiunse al di sotto della pagina quanto dovea porsi a suo luogo e scrisse in carattere un po' minore:

↓ ΜΕΤΕΝΕΓΚΑϹΘΑΙ ΠΑΡΑΤΟΥ
ΤΩΝϹΥΝΕΒΗ·

Delle quali parole abbiamo data la versione al suo luogo.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Ben poco per il testo notiamo oltre il supplemento indicato.

Lin. 3. L'ed. αναλ... e il palimsesto επιλ...

Lin. 7. L'ed. επεθεντο, e il cod. επειθεντο.

Lin. 26. Non apparisce traccia che in fine sia δι per unirlo al seguente διετελουν come nelle edizioni.

Lin. 29-30. L'ed. ηυδοκιμησαν περι, cod. ευδοκιμησαντες περι. L'ed. πολιτειας, il cod. πολιτιας.

Lin. 33. L'ed. πυθαγορειους e il cod. πυθαγοριους.

Frammento CCLXI.

XLVI. *Di varie dominazioni e città dell'Acaia.*

Prosegue il testo del § 1, cap. VII e comincia il § 2.

1 ΕΠΕΤΡΑ̊ΨΑΝ θηβαι
ΟΙΤΟΥΤΟΙϹΤΗΝ δι
ΛΙΤΑΝΠΕΡΙΤΩν αν
ΤΙΛΕΓΟΝΤΩΝΤαις
5 ΠΟΛΕϹΙΝΠΡΟϹΑλλη
ΛαϹΥϹΤΕΡΟΝ δ υπο
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΥϑει
ϹΗϹΚΟΙΝΩνιας
ΑΝΕΛΑΒΟΝϹΦΑς πα
10 ΛΙΝΚΑΤΑΜΙΚΡον
ΗΡΣΑΝΔΕΠΥΡΡου
ϹΤΡΑΤΕΥϹΑΝΤΟς εις
ΙΤΑΛΙΑΝΤΕΤΤαρες
ϹΥΝΙΟΥϹΑΝΠΟΛεις

15 ΩΝΗCΑΝΠΑΤραι
ΚΑΙΔΗΜΗΕΙΤΑ προ
CΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΙνας
ΤΩΝΔΩΔΕΚΑΠλην
ΩΛΕΝΟΥΚΑΙΕΛΙΚης
20 ΤΗCΜΕΝΟΥΝCΥνελ
ΘΟΥCΗCΤΗCΔΆΛφα
ΝΙCΘΕΙCΗCΥΠΟ χυ
ΜΑΤΟCΕΣΑΡΘΕΝ γαρ
ΥΠΟCΕΙCΜΟΥΤΟΠε
25 λαγΟCΚΑΤΕΚΑΥσεν
ΚΑΙΑΥΤΗΝΚΑΙΤοι
ΕΡΟΝΤΟΥΕΛΙΚΩΝι
ΟΥΠΟCΕΙΔΩΝΟCΟ
ΚΑΙΝΥΝΕ . . . ΤΙΜΩ
30 CΙΝΙΩΝΕCΚΑΙΘυου
CΙΝΕΚΕΙΝΩΤΑΠΑνιω
ΝΙΑΜΕΜΝΗΤΑΙ δ
ΩCΥΠΟΝΟΟΥCΙΝ τι
ΝΕCΤΑΥΤΗCΤης ϑυ
35 CΙΑCΟΤΑΝΦΗΑΥταρ
ΟΘΥΜΟΝΑΙCΘΕΚΑΙ η
ΡΥΓΕΝΩCΟΤΕΤΑΥρος
ΗΡΥΓΕΝΕΛΚΟΜενος

Immediatamente si prosegue a narrare che avendo dipoi i Macedoni sciolta la federazione delle loro cittadinanze, di nuovo a poco a poco si collegarono. In prima quando Pirro fece la sua spedizione in Italia si collegarono quattro municipii, tra cui furono Patras e Dyme. Dipoi ne accolsero altre delle dodici, eccetto Oleno ed Elice, mentre la prima non fece società, e l'altra fu distrutta dal mare. Giacchè sollevatosi il mare per forza di terremoto, Elice fu assorbita, come pure il tempio Eliconio di Nettuno, cui gli Ionii hanno ancora in venerazione, ed a questi

fanno sacrifizi celebrando le feste Panionie. Come alcuni pensano, di ciò fa menzione (Omero) quando dice: *Egli esalò l'anima e muggiva, come quando muggì il toro tratto al signore Eliconio.*

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Alla lin. 1 ϵτρϧϧϧϧϧ di prima mano fu emendata in antico in ϵτρϵϧϧϧϧ soprapponendo ϵ e traversando il sottoposto ϧ con obelo.

Lin. 4. L'ed. αντιλεγομενων, ma il palimsesto αντιλεγοντων.

Lin. 5–6. L'ed. αλληλας, nel cod. può esser così, ma non si vede che ϧ . . . . c, e lo spazio in fine e principio di linea non si oppone. In fine della lin. 6 posson trovar posto δ υπο.

Lin. 8. L'ed. της κοινωνιας, nel palimsesto manca της.

Lin. 14. L'ed. συνουσας, ma il cod. cϒnioϒcϧn e poi emendando cϒnioϒcιn avendo con obelo soppresso ϧ sottoposta. Il Coray con due manoscritti avea emendato la lezione comune, ma non bene in συνιουσαι. Si vede che qualcuno di quei due codici dipendeva dal nostro, e fu unito lo ι verso il fine senza sopprimere l'ϧ, e fu trascurato ν finale, come fosse paragogico. Il contesto richiede la lettura del nostro codice, emendata o no.

Lin. 20. L'ed. ου συνελθ... nel codice.

Lin. 28. Nel codice una mano abbastanza antica pose il circonflesso sopra τοϒ e sopra . . . ϧω.

Lin. 29. L'ed. νυν ετι τιμωσιν, nel cod. non è chiaro se dopo νυν si debba leggere ει...

Lin. 31. L'ed. θυουσιν εκει τα, nel cod. θυουσιν εκεινω τα, e ciò cambia alquanto il senso.

Lin. 35. L'ed. θυσιας Ομηρος οταν, nel codice si omette il nome Ομηρος. I versi omerici son dell'Iliade XX 403–404, dei quali le ultime tre parole dovean trovarsi nella seguente colonna del codice;

αυταρ ο θυμον αϊσθε και ηρυγεν, ως οτε ταυρος
ηρυγεν ελκομενος [Ελικωνιον αμφι ανακτα]

XLVII. *Conclusione per la Parte VII.*

Qui termina la raccolta de' nostri sparsi frammenti dai XVII libri geografici. Ancora un altro paragrafo dopo il frammento CCLVIII in un estremo foglio del palimsesto, ed avremmo la finale di tutta l'opera. Sicuramente nel fine, secondo l'uso de' più antichi esemplari in papiro od in membrane leggeremmo ripetuto il titolo non solo del libro, ma eziandio quello di tutto il lavoro

e forse qualche altra interessante notizia. Ma i fogli ultimi e primi hanno sempre minor conservazione, perchè più esposti nell'uso.

Tuttavia possiamo esser ben soddisfatti dei tanti frammenti raccolti, non senza speranza di trovarne qualche altro, come dicemmo avanti nella Parte II. Come ivi nel fine mettemmo qualche frammento trovato in un codice calabrese, così pure qui sul fine ne aggiungemmo qualche altro brano della stessa provenienza, siccome ora immediatamente qui sopra si vede.

G. Cozza-Luzi.

GLI SCRITTI LATINI

DI ADRIANO IMPERATORE [1].

Nell'imperatore Adriano, il principe e l'uomo si oppongono l'un l'altro e meritano di essere studiati separatamente. Il principe fu uno dei più illustri che abbiano occupato il trono dei Cesari; ottimo amministratore perfezionò l'ordinamento dell'impero, specialmente nelle cose militari, delle quali, come avremo occasione di vedere nel corso di queste pagine, era peritissimo [2]. L'uomo fu uno dei più singolari dell'età sua e ad intenderlo bene giova aver presente quella eccessiva mobilità di animo desideroso sempre del nuovo che, unita ad un soverchio amore di sè medesimo, costituisce la nota dominante del suo carattere complesso e così pieno di contrasti [3] e mentre lo fa, da un lato, percorrere, durante il suo regno, senza mai quasi posare [4], tutte le provincie dell'impero e a voler tutto vedere, dall'altro, nelle cose intellettuali, lo fa desideroso di tutto conoscere, di apparire il più dotto e il più valente di tutti nelle arti, nelle lettere e nelle scienze, lo induce a scrivere in latino e in greco, la lingua da lui così prediletta che n'ebbe il soprannome di «piccolo greco», un infinito numero di opere; a sfiorare ogni genere letterario senza coltivarne a fondo nessuno, ad usare sempre, per amore di novità, e per desiderio di sembrar originale, ciò che, del rimanente, rispondeva al gusto del tempo suo [5], le forme arcaiche

[1] La silloge presente è dedicata dall'autore all'illustre professore Francesco Schupfer della università romana nell'occasione del trentacinquesimo anno del suo insegnamento.

[2] Spart. *Hadr.* 14, 10: *idem* [*Hadrianus*] *armorum peritissimus et rei militaris scientissimus*. Vedi, più oltre, le allocuzioni lambesitane (pag. 133 e seg.).

[3] Spart. *Hadr.* 14, 11: *semper in omnibus varius*. Aurel. Vict. *Epit.* 14, 6: *varius, multiplex, multiformis*.

[4] Adriano viaggiò sempre dal 121 fino al 134, tranne brevi fermate in Roma negli anni 127/128 e 128/129. Spart. ib. 17, 8: *peregrinationis ita cupidus, ut omnia, quae legerat de locis orbis terrarum, praesens vellet addiscere*.

[5] Adriano appartiene al tempo, nel quale «quel modo di sentire, quel temperamento di gusto, quell'insieme di tendenze e di caratteri che costituiscono il Frontonianismo, si mostrano ben determinati e trionfanti nello spirito e nelle manifestazioni letterarie» (Valmaggi, *I precursori di Frontone*, Ivrea, 1887, pag. 22).

dello stile, a preferire fra gli autori antichi, Antimaco ad Omero, Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, Celio Antipatro a Sallustio, ad essere, in una parola, un dilettante [1].

Chi voglia convincersi della verità di siffatto giudizio intorno all'imperatore Adriano, comune, del resto, alla maggior parte degli storici che si occuparon di lui [2], ne studi i viaggi e gli scritti. Intorno ai viaggi esiste un lavoro eccellente, quello del Dürr [3], al quale ben poco, credo, si possa, ora, aggiungere; intorno agli scritti, i lavori non mancano, ma sono omai resi antiquati dal progresso della scienza, come quello del Sainte-Croix [4], o non sono compiuti, come gli studî del Dehner, il quale, almeno finora, si è limitato a pubblicare, con supplementi sagaci e con dotte illustrazioni, le allocuzioni Lambesitane di Adriano [5] e l'elogio di Matidia [6]. Per siffatta ragione, adunque, e poichè oltre

[1] Raccolgo qui le antiche testimonianze sulla curiosità di Adriano, sulla sua cultura, e sui suoi giudizî estetici. Curiosità: Tertull. *Apolog.* 5: *curiositatum omnium explorator;* Spart. *Hadr.* 11, 4: *erat curiosus non solum domus suae sed etiam amicorum, ita ut per frumentarios omnia exploraret.;* Epiphan. περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν 14: ἦν γὰρ [ὁ Ἀδριανὸς] ὁ ἀνὴρ φιλοΐστωρ. — Cultura: Cass. Dion. 69, 3: Ἦν Ἀδριανὸς — φύσει φιλόλογος ἐν ἑκατέρᾳ τῇ γλώσσῃ καί τινα καὶ πεζὰ καὶ ἐν ἔπεσι ποιήματα παντοδαπὰ καταλέλοιπεν; Spart. *Hadr.* 14, 8: *fuit poematum et litterarum nimium studiosissimus, arithmeticae, geometriae, picturae peritissimus. Iam psallendi et cantandi scientiam prae se ferebat;* 15, 10: *et quamvis esset oratione et versu promtissimus et in omnibus artibus peritissimus, tamen professores omnium artium semper ut doctior risit, contempsit, obtrivit;* Spart. *Helius* 3, 9: *fuisse Hadrianum peritum matheseos Marius Maximus usque adeo demonstrat et rel.* Cf. Aur. Vict. *Ep.* 14; Eutrop. VIII, 7. — Giudizî estetici: Spart. *Hadr.* 16, 5, 6: *amavit genus vetustum dicendi. Ciceroni Catonem, Vergilio Ennium, Salustio Coelium praetulit eademque iactatione de Homero ac Platone iudicavit;* Dio, 69, 4, 6: τὸν γοῦν Ὅμηρον καταλύων Ἀντίμαχον ἀντ' αὐτοῦ ἐσῆγεν, οὗ μηδὲ τὸ ὄνομα πολλοὶ πρότερον ἠπίσταντο, Cf. Spart. *Hadr.* 16, 2; Suidas, s. v. I, 112 Bernhardy; v. Rohden, *P. Aelius Hadrianus* (Pauly-Wissowa, Real Encyclop. I, 519). Sulla lingua e lo stile usato da Adriano v. Wölfflin, *Epigraphische Beiträge* (Sitzungsb. der Bayer. Akademie 1886, p. 282-287).

[2] V. sul carattere di Adriano, oltre il Gregorovius, *Der Kaiser Hadrian* (2 Aufl.), Stuttgart 1884, e il v. Rohden, l.c. I, 518 e seg., ciò che ne hanno scritto il Renan, *L'Eglise Chrétienne*, pag. 2 e seg.; il Boissier, *Promenades Archéologiques*, pag. 184 e seg.; e il Bourget, *Un César Voyageur* (Études et Portraits II, 320 e seg.). Cf. anche Schanz, *Gesch. der Röm. Litteratur*, III, 7 e seg.

[3] *Die Reisen des Kaisers Hadrian* (Wiener Abhandlugen II [1881]).

[4] *Sur le goût de l'empereur Hadrien pour la Philosophie, la Jurisprudence, la Littérature et les Arts* (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tome XLIX, pag. 405-457). Non conosco lo studio del Woog, *de eruditione Hadriani imp. et libris ab eo scriptis*, Lipsiae 1769.

[5] Dehner, *Hadriani Reliquiae*, Particula I, Bonnae 1883.

[6] Dehner, *Hadriani laudatio Matidiae*, nel programma del ginnasio di Neuwied per il 1891.

a ciò il monumento di Lambaesis fu, recentemente, riveduto da due insigni epigrafisti, il compianto Giovanni Schmidt e Renato Cagnat, e la iscrizione tiburtina di Matidia non contiene, come cercherò più avanti di dimostrare, l'elogio funebre vero e proprio di quella principessa, come sin qui fu da tutti ammesso, mi è parso che valesse la pena di raccogliere insieme gli scritti di Adriano che sono giunti fino a noi e le testimonianze antiche di quelli che perirono, con brevi commenti illustrativi. Il lavoro comprenderà due parti: I. Scritti Latini; II. Scritti Greci. La prima parte si pubblica ora; la seconda speriamo di poter pubblicare in tempo non molto lontano.

Ma qui prima di procedere oltre, è necessario intendere bene il significato che noi diamo alle parole « Scritti di Adriano ». Con esse si vogliono designare le opere di quell' imperatore, le quali abbiano realmente, se così posso dire, l' impronta di lui, dalle quali appariscano, in maniera chiara e precisa, il suo valor letterario e le qualità sue come scrittore. Per conseguenza, le lettere e le costituzioni di Adriano che un erudito francese, il Doublet, cita come opere letterarie di lui, nell' utile e pregevole « repertorio bibliografico » che egli ne ha, recentemente, pubblicato [1], saranno escluse dalla silloge nostra, poichè la maggior parte di siffatti documenti, come ben nota il Lacour-Gayet [2], non possono considerarsi come opere vere e proprie del principe, ma bensì come lavoro della cancelleria imperiale, alla quale, com' è noto, un nuovo e migliore ordinamento fu dato, appunto, dal nostro imperatore, e quindi se devono, naturalmente, trovar posto in uno studio relativo alle fonti per la storia di Adriano, non possono far parte di una silloge de' suoi scritti autentici. Premessa siffatta avvertenza che era necessario di non omettere per non essere incolpati di un grave e imperdonabile vizio di me-

[1] *Notes sur les œuvres littéraires de l'empereur Hadrien,* Toulouse 1893. Non posso passare sotto silenzio l'errore commesso dal Doublet (op. cit., p. 22, n. 4) il quale scrive aver io attribuito ad Adriano le scene storiche rappresentate nei bassirilievi marmorei del Foro Romano, mentre il mio scritto (*Bull. Com.* 1889, p. 99 e seg.) ha lo scopo di propugnare l' interpretazione del compianto C. L. Visconti che le attribuisce, invece, a Domiziano.

[2] *Revue Critique* I (1894), pag. 406. A cotesti documenti appartengono i due rescritti di Adriano relativi all' ammissione di nuovi sacerdoti nel collegio arvalico, l' uno, del 118 (C. VI, 2078 I), l' altro, del 120 (ib. 2080).

todo, passiamo, senz'altro, agli scritti del nostro imperatore che divideremo in cinque classi: 1) L'Autobiografia; 2) Discorsi; 3) Poesie; 4) Scritti varî; 5) Scritti apocrifi o di dubbia autenticità.

I. L'AUTOBIOGRAFIA.

È perduta, ma ne fanno testimonianza i seguenti passi di Sparziano e di Cassio Dione:

1) Spart. *Hadr.* 16, 1: *Famae celebris Hadrianus tam cupidus fuit, ut* libros vitae suae *scriptos a se libertis suis litteratis dederit, iubens, ut eos suis nominibus publicarent, nam et Phlegontis libri Hadriani esse dicuntur.*

2) Spart. *Sev.* 1, 6: *Cum Romam venisset, hospitem nanctus qui* Hadriani vitam imperatoriam *eadem hora legeret, quod sibi omen futurae felicitatis arripuit.*

3) Spart. *Hadr.* 1, 1: *Origo imperatoris Hadriani vetustior a Picentibus, posterior ab Hispaniensibus manat, si quidem Hadria ortos maiores suos apud Italicam Scipionum temporibus resedisse in* libris vitae suae *Hadrianus ipse commemorat.*

4*) Spart. *Hadr.* 3, 2: *Post quaesturam* [*Hadrianus*] *acta Senatus curavit atque ad bellum Dacicum Traianum familiarius prosecutus est: quando quidem et indulsisse vino se dicit Traiani moribus obsequentem atque ob hoc se a Traiano locupletissime muneratum.*

5*) Spart. *Hadr.* 3, 4: *Tribunus plebis factus est* [*Hadrianus*] *Candido et Quadrato iterum conss., in quo magistratu ad perpetuam tribuniciam potestatem omen sibi factum adserit, quod paenulas, amiserit, quibus uti tribuni plebis pluviae tempore solebant, imperatores autem numquam.*

6) Spart. *Hadr.* 7, 1: *Nigrini insidias, quas ille sacrificanti Hadriano conscio sibi Lusio et multis aliis paraverat, cum etiam successorem Hadrianus sibimet destinasset, evasit. quare Palma Tarracenis, Celsus Bais, Nigrinus Faventiae, Lusius in itinere senatu iubente, invito Hadriano, ut ipse* in vita sua *dicit, occisi sunt.*

7) Dion. Cass. 69, 11: Ὁ γὰρ Ἀντίνοος ἦν μὲν ἐκ Βιθυνίου, πόλεως Βιθυνίδος, ἣν καὶ Κλαυδιούπολιν καλοῦμεν, παιδικὰ δὲ αὐτοῦ

ἐγεγόνει καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐτελεύτησεν, εἴτ' οὖν εἰς τὸν Νεῖλον ἐκπεσών, ὡς Ἀδριανὸς γράφει, εἴτε καὶ ἱερουργηθείς, ὡς ἡ ἀλήθεια ἔχει.

8*) Dion. Cass. 66, 17: Οὐεσπασιανὸς δέ, ὡς μὲν ἡ ἀλήθεια ἔχει, νοσήσας οὐ τῇ ποδάγρᾳ τῇ συνήθει ἀλλὰ πυρεθοῖς μετήλλαζεν ἐν τοῖς ὕδασι τῶν Σαβίνων τοῖς Κουτιλίοις ὠνομασμένοις, ὡς δέ τινες καταψευδόμενοι τοῦ Τίτου, ἄλλοι τε καὶ ὁ Ἀδριανὸς ὁ αὐτοκράτωρ ἐφήμισαν, φάρμακον ἐν συμποσίῳ τινὶ λαβών.

Come si vede, nell'ordinare le testimonianze dell'autobiografia di Adriano, ci scostiamo un poco dal metodo e dall'ordine seguito dal Peter nei suoi « Historicorum Romanorum fragmenta, pag. 324-325 »; infatti egli distingue i « testimonia » dai « fragmenta » mentre, a parer nostro, siffatta distinzione non è ammissibile, poichè i passi di Sparziano e di Dione Cassio riproducono dell'autobiografia di Adriano, non il testo, ma semplicemente il senso. Abbiamo, poi, contrassegnato con un asterisco, quei passi, nei quali è perfino dubbio se veramente all'autobiografia medesima si riferiscano; e cioè i passi 4) e 5) di Sparziano, dove mancano le espressioni complete *in libris vitae suae* o in *vita sua Hadrianus dicit, commemorat*, usate negli altri passi dal biografo. Il passo di Dione, ove si parla della morte di Antinoo, sebbene il Peter lo contrassegni con un asterisco, a me pare, dalle parole ὡς Ἀδριανὸς γράφει, non possa riferirsi che alla autobiografia; al contrario del passo 8) di Dione, ove si dice che Tito fu da alcuni (ἄλλοι), fra i quali Adriano, accusato, a torto, di avere avvelenato suo padre, poichè, come osserva, fra le altre cose, il Plew [1], tanto Dione, quanto Sparziano, quando citano l'autobiografia, usano sempre il tempo presente, e poi lo storico greco avrebbe adoprato il verbo λέγειν, γράφειν, ma non mai il verbo φημίζειν, il quale dimostra, dice il Plew, che, nel passo suddetto, abbiamo « eine mündliche Äusserung, welche von späteren Schrifstellern fixiert und aus diesen von Dio übernommen ist » [2].

[1] *Quellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian* (Strasburg 1890), pag. 8.

[2] Op. cit. p. 8. Oltre il Plew, ha scritto, dottamente, sull'autobiografia di Adriano il Dürr, op. cit. pag. 12. Cf. v. Rohden., l. c. I. 493-494.

L'autobiografia fu da Adriano composta e pubblicata, secondo la congettura assai persuasiva del Plew, negli ultimi anni della sua vita, prima della malattia che lo condusse a morte, probabilmente nel 135. Era divisa in parecchi libri (*libri vitae suae,* n. 1, n. 3) come quella di Augusto, che Adriano aveva presa a modello, e che ne comprendeva tredici (Suet. *Aug.* 85). Il suo contenuto, per quanto si può congetturare, era il seguente: Adriano cominciava a discorrere delle origini della sua famiglia, che da Adria, nel Piceno, al tempo degli Scipioni, si era trasferita ad Italica nella Spagna (n. 1); poi narrava la sua vita privata fino al 117, e, infine, ciò che costituiva la parte principale dell'opera, la storia del suo regno fino all'anno 134, quando, compiuto il secondo grande viaggio, fece ritorno, definitivamente, in Roma. L'ordine della esposizione, almeno in una parte, era il cronologico; che vi fosse anche una seconda parte, disposta « per species, non per tempora », come nelle *res gestae* di Augusto, non è possibile di stabilire con piena certezza. Lo scopo che Adriano si era proposto nel dettare le sue memorie era duplice: in primo luogo a lui premeva, sopratutto, dissipare i dubbî che erano stati sollevati sulla legittimità della sua adozione, dimostrando non solo, come i propri meriti gliela avevano procurata (n. 4), ma che il suo regno era stato già annunziato da presagi, alcuni anni prima (n. 5); in secondo luogo, assetato di gloria, com'era, voleva tessere l'apologia del suo regno. Per raggiungere, appunto, siffatto scopo, l'autobiografia fu scritta in latino, affinchè il popolo romano, al quale era destinata, potesse leggerla; e per nascondere la sua φιλοτιμία, come la chiama Dione Cassio, o la sua *cupiditas famae celebris,* come la designa Sparziano e per far apparire obbiettivo il racconto agli occhi dei contemporanei, Adriano ordinò ai suoi liberti letterati di pubblicare l'autobiografia non con il proprio nome, ma preponendo a ciascuno dei libri nei quali l'autobiografia era divisa, il nome di un liberto, di maniera che le memorie sembrassero l'opera non di un solo, ma di più autori [1]. L'intento di Adriano non fu,

[1] Questa è la sola interpretazione che a noi pare ammissibile del passo assai strano del biografo imperiale (n. 1). Invece, secondo il Dürr (op. cit., p. 12), l'autobiografia fu pubblicata, col loro nome, dai liberti di Adriano « in prima linea da Flegone di Tralle » e secondo il Plew (op. cit., p. 4), da un solo liberto a noi ignoto. Ora le due spiega-

peraltro, raggiunto, e come provano i passi di Dione e di Sparziano, dopo la sua morte, il vero autore delle memorie fu da tutti conosciuto ; ed è assai deplorevole che siano andate perdute, poichè il loro carattere apologetico non deve esser stato così eccessivo da offuscare, interamente, la verità storica di guisa che, se le avessimo, formerebbero la fonte più importante per la storia di Adriano [1].

II. DISCORSI.

Dividiamo in due classi i discorsi pronunciati da Adriano [2]: A) quelli che, in parte, ci furono conservati : B) quelli che andarono perduti e dei quali troviamo la sola indicazione nelle nostre fonti.

A) DISCORSI SUPERSTITI.

1) *L'elogio funebre di Matidia maggiore.*

È un frammento epigrafico di 37 linee, non tutte piene, ora perduto e che, al principio del secolo decimosesto, esisteva affisso ad una parete della chiesa di san Paolo in Tivoli ove alcuni archeologi del tempo lo videro e lo copiarono. Gli apografi del frammento giunti fino a noi sono i seguenti che indichiamo in ordine di esattezza: 1) l'apografo del Metello, che si conserva nel

zioni mi pare contraddicano al tenore del passo di Sparziano; difatti, come già osserva il Plew medesimo (op. cit. p. 3), il biografo non dice punto che Flegone sia stato l'editore principale delle memorie di Adriano, ma che anche le opere di quel liberto (*Phlegontis libri* si contrappongono, evidentemente, ai *libri vitae suae*) si attribuivano all'imperatore; nulla, peraltro, vieta di ritenere che anche Flegone abbia preso parte alla pubblicazione dell'autobiografia, poichè le parole di Sparziano, su questo punto, son troppo chiare per non ammettere che non un solo liberto, come vuole il Plew, ma più liberti furono incaricati di pubblicarla, preponendo, ciascuno di essi, il loro nome ad ognuno dei libri nei quali l'autobiografia era divisa. Certo tutto ciò è molto strano e deve essere ammesso con quella prudente riserva con la quale debbonsi accogliere le notizie riferite dagli scrittori della Storia Augusta, siccome altra volta abbiamo detto (*Bollettino di Filologia Classica*, I [1894-1895] p. 282-286), ma se non si vuole impugnare la verità di quanto asserisce Sparziano, altra spiegazione non ci sembra possibile. Cf. su questo punto, anche, H. Peter, *Gesch. Litteratur über die Röm. Kaiserzeit* (Leipzig 1897) I, 375 n. 1.

[1] Sulle traccie che delle memorie di Adriano rimangono in Dione Cassio e in Sparziano, v. le dotte ricerche del Dürr. op. cit., p. 12 e seg., p. 73 e seg., e del Plew (op. cit., pag. 11 e seg.; pag. 98 e seg.), il quale ama raffrontarle con l'apologia postuma di Augusto (*Monumentum Ancyranum*).

[2] Spart. *Hadr.* 20, 5: *Ipse et orationes dictavit.*

Cod. Vat. 6040 f. 64, di lettura difficilissima, perchè scritto, contro la consuetudine, in lettere minuscole, e nel quale si rivelano, talvolta, i dubbî dell' epigrafista. È notevole in questo apografo l'uso della I più alta delle altre lettere che manca nei rimanenti apografi; 2) l'apografo di un anonimo nella silloge di iscrizioni tiburtine conservata nel Cod. Ottob. 2970 f. 24, riprodotto dal Ligorio (*Collect. Taur.* XX); 3) l'apografo, che fa parte della silloge di iscrizioni tiburtine raccolte da Francesco Mancini, cittadino di Tivoli e descritte dal Metello, e di cui esistono due esemplari: l'uno, conservato nel Cod. Vat. 6039, f. 343 *(apud Metellum)*; l'altro conservato dal Pighio nel Cod. Berl. lib. pict. fol. 101 *(apud Pighium)*; l'apografo Manciniano fu riprodotto da altri, fra i quali da Aldo Manuzio il giovine (Cod. Vat. 5237, f. 423-424) e dal Ligorio (*Coll. Neap.* 39); 4) l'apografo di fra Giocondo, di cui esistono due esemplari: l'uno nel Cod. Veron. f. 31, l'altro, inferiore al primo, nel Cod. Barb. XXX, 171, f. 2 [1]. Il frammento fu edito dal Doni (10, 51), secondo l'esemplare dell'Aldo, e dal Muratori (1398, 4), secondo l'esemplare del Ligorio; ma il merito di averne dato un testo veramente corretto sulla base degli apografi indicati ai numeri 2), 3), 4), e di aver dimostrato, nello stesso tempo, che il frammento contiene l'elogio funebre di Matidia maggiore pronunziato dall'imperatore Adriano, spetta tutto a Teodoro Mommsen, di cui il mondo scientifico ha festeggiato, ora, l'ottantesimo natalizio e che speriamo sarà conservato, per molti anni ancora, alla scienza [2]. Dopo del Mommsen, illustrarono e supplirono con molta dottrina e sagacia, il frammento tiburtino, il Dehner [3] e il Vollmer [4], mentre il Dessau, sulla scorta dei tre apografi veduti dal Mommsen e di quello del Metello indicato al n. 1), ne pubblicava il testo nel C. I. L. XIV, 3579 (Tibur).

[1] È il Mommsen (*Abhandl. der. Berl. Akad.* 1863, p. 484) che ha dimostrato l'apografo del codice Barberiniano essere di Fra Giocondo, perchè, veramente, il codice medesimo e l'inventario portano siffatto titolo: « inscriptiones rescriptae ex Cyriaco Anconitano et Benedicto Aegio Spoletino ».

[2] *Abhandl. der Berl. Akad.* 1863 p. 483 e seg.

[3] *Hadriani laudatio Matidiae,* Neuwied, 1891.

[4] *Laudationum funebrium Romanorum historia et reliquiarum editio* (Jahrb. für Phil. 18 Suppl. [1892], p. 516 e seg.) — Hanno supplito, tutta o in parte, l'iscrizione, senza illustrarla, il Rudorff (*Abhandl. der. Berl. Akad.* 1868, p. 240. = *Zeitschrift für Rechtgeschichte* IX [1870], 295) e il Wölfflin, loc. cit., p. 283.

Ed ora riproduciamo, prima di tutto, il testo del nostro frammento con le varianti e coi relativi supplementi. Le varianti, sebbene siano state raccolte, con molta diligenza, dal Dessau e dal Vollmer, abbiamo creduto necessario di ripetere, perchè, nella lettura degli apografi, ho dovuto notare alcune discrepanze coi predetti editori di esse. Quanto ai supplementi proposti dal Mommsen, dal Rudorff, dal Dehner, dal Wölfflin e dal Vollmer, farò come l'ape « che il più bel fior ne coglie » cioè, accettando quelli che mi paiono essere i più probabili ; a nostra volta, poi, ne proporremo qualcuno di nuovo [1].

. . . . . [*volun*]*tate*
. . . . . [*don*]*ativa vel*
. . . . . [*in eos benefic*]*entissimus fui*
[*Utinam di immortales feminam gravissi*]*mam socrum aman-*
5 [*tissimam diutius servassent nobis*] *sibique salvam. Sabinae meae*
[*matri honores impendui quales vix*] *matri meae facerem.*
[*Divum patrem meum post adeptum prin*]*cipatum ac deinceps usque ad illam*
[*subitam et gravissimam eius valetud*]*inem, qua diem suum obiit, comes et con-*
[*tubernalis fidissima eum secuta est:*] *verendo ut filia, comitate nulla non fa-*
10 [*tigata, non morosa umquam*] *visa est.*
[*Divus pater scitis quid iudicarit de*] *moribus socrus meae, nam qui potuit effici,*
[*ut ipse sanctissimus tantam*] *feminae gravitatem ferret omnino ne-*
[*que eius integritatem morum*] *summe probaret?*
[*Iam libentissime equidem si*]*ngillatim de virtutibus eius omnia quae*
15 [*ipse novi, exsequere*]*r, si non ita victus essem praesenti confusione,*
[*ut non possim dicere qua*]*e velim, et dicere tantum quae possim indig-*
[*nor, cum non occurrat quod*] *aut laudibus eius dignum, aut dolori meo*
[*sit compar. Ante oculos*] *est imago tristissima socrus optumae labentis,*
[*rogum video, aures neni*]*is etiam num strepunt, luctuosis conclamatio-*
20 [*nibus resonant fores aedi*]*um mearum.*
[*Vos igitur maerorem ani*]*mi mei sublevate, et ea quae pulchre scitis de mo-*
[*ribus socrus meae, mement*]*ote, si potius ut nota dicentur quam ut nova.*

[1] Secondo una congettura probabile del Wollmer (l. c. p. 517) ogni linea intera della lapide conteneva da 54 a 62 lettere.

[*Fuit uxor L. Vibi*]*o carissima, post, eum longissimo viduvio in eximio flo-*
[*re coluit et in*] *summa pulchritudine formae castissima. matri suae*
25 [*filia fuit obsequ*]*entissima, ipsa mater indulgentissima, cognata piis-*
[*sima, omnes am*]*ans, nulli gravis, nemini tristis, iam quod ad me atti-*
[*net prius merito singu*]*lari, post tanta modestia, uti nihil unquam a me pe-*
[*tierit ple*]*raque non petierit, quae peti maluissem. Inter meas*
[*comites optuma*]*e voluntatis plurimis et longissimis votis precata talem,*
30 [*mihi fortunam, qualem u*]*t vidit, gaudere fortuna mea maluit quam frui.*
[*Igitur vos in divi patris mei nepte*]*m sanguine, adoptione in consobrinae*
[*locum mihi constitutam, Marcianae*] *Augustae filiam et divae, avun-*
[*culi et divi contubernalem fidissimam debi*]*tum decus pro meritis hones-*
[*tissime daturos, piam eius memoriam semper coler*]*e dignemini rogo*
. . . . . [*vol*]*untate adversus*
. . . . . *in re tali*
. . . . . *d*]*ucere ve*

Variae lectiones: 1. TATE Manc., ATE Ott., AIE correctum in ATE ut videtur Met., om. Iuc. — 2. ATIVA Ott. BAIIVA Manc. (BALLVA Manut.), VA Iuc. CAIVA Met. — 3. ENTISSIMUS Ott., NTISSIMVS Iuc., DIGNISSIMVS Manc. ap. Met., DIGISSIMVS Manc. ap. Pigh., IISSIMVS Met. — 4. Om. Manc. apud Met. (cum Manutio et Ligorio), LIMAM Manc. ap. Pigh., IIMAN Met., NAM Iuc. Barb. — 5. TISSIMAM (Manut. vel TI'HSSMAM Manc. ap. Met. praemittit quo expletum fuit in exemplo antiquiore AMAN v. 4 extr. - SIBIQ Manc. — 7. NCIPATUM Ott. (MANCIPATUM Lig. Taur.), PRINCIPATUM Iuc. Ver., PRINCIPATUS Iuc. Barb., ANNPATUM Met., MUNICIPATVM Manc. — 8. DINEM Iuc., INEM Ott. Met., hic de prima littera dubitans, MAGNITVDINEM Manc. COMES ET... CON Iuc. Barb. CON|IVX. Manc — 9. VERENDO Iuc., ERENDO Met. Ott., QUERENDO Manc. - VTILIA pro VTFILIA Met. — 10 Om. Manc. — 11 fin. EFFI Iuc., EFESCI Manc. ap. Pigh. — 12. CLARISSIM. FEMINAE Lig. (Taur.). — 13. SVMME Iuc. Ott., VISVMME Met., VISVM. ME Manc. — PROBARE Manc. — 14. NGILLATIM Iuc., SINGILLATIM Manc. — 15. RSI Iuc. Barb. R. SI Met. SI Ott., VIRSI Manc. (VIXI Manut.) — 16. init. E habent Ott. et Met. om. Iuc. et Manc., DICER Manc., inter QVAE et POSSIM lacuna ap. Iuc., INDICI Manc. (apud. Met.). — 17 ATV LAVDIBVS Manc. ap. Pigh., A. VTI. AVDIBVS Met. — DIGNAM Iuc. Ver., DIGNVM..... AVT Iuc. Barb. — 18. Inter TRISTISSIMA et SOCRVS lacuna ap. Iuc.

Ver., SOCRVS OPTIONE Iuc. Barb. SOCRIS Manut. — LABENTS Manc. ap. Met. — 19. IS ETIAM Ott. S. ETIAM Iuc. Barb. SETIAM reliqui. - STREPVNT Iuc. Manc., ... PVNT Ott., SENTIVNT Met. dubitans - LVCTVOSII CONCLAMATO Manc. ap. Met. (CONCLAM ... TO Manut.). — 20. VM Met. Ott., NVM Iuc. Ver., MEAR Iuc. Barb., ERUMNAR Manc., FVNERVM Lig. (Taur.), supplens. — 21. SVBLEVATO . ET EA Ott. SVBLEVATE . CA Manc. (SVBLEVATE . A Manut.), PVLCHRE .... SCITIS Iuc. Barb. - MORIBVS Manc. ap. Met., MERIBVS Manc. ap. Pigh. — 22. OTE SI Iuc. Barb. Met. Ott., ETSI Manc. (ET . SI Manut.), POTEST coni. Momms., DICENTUR Manc. Met., DVCENTVR Iuc. Barb., DIGNETVR Ott., NONA Manc. ap. Pigh. — 23. CHARISSIMA Manc. - EXSIMIO Manc. ap. Pigh. - inter EVM et LONGISSIMO lacuna ap. Iuc. - FLO|RE Manc. (PLO Manut.). — 24. SVMMA Ott. Manc., SVA . IMA Met., VMMA seq. lacun. apud Iuc., FORME Manc. ap. Met., FOIRME Manc. ap. Pigh. — 25. in. BENE . MERENTISSIMA Manc., IPSA MATER, Met. dubitans. — 26. PIIS .... ANS Iuc. Barb. NVRVT . GRATIS . NEMINI . STRISTIS Ott., NVLEI Met., de ultimis tribus litteris dubitans. - MEI Ott. - ATTINET Manc. — 27. LARI Met. Ott., ARI Iuc., - HILARI Manc. - PE Met. Ott. om. Iuc. Manc. — 28. BRA . QE Ott., PERIAQVE Met. de tribus primis litteris dubitans, PLERAQ Iuc., LIBRAQVE Manc. ap. Met., LIBERAQVE Manc. ap. Pigh. [PLV]RAQVE coniec. Dessau. — 29. E|TE Manc. ap. Pigh. — 30. TVIDIT Manc., FVIDIT Met. VIDIT Ott., DIT Iuc. - (QVEM Manut. Met.) — 31. SAM SANGVINE Met., INM SANGVINE Manc., SANGVINE Iuc. Ott. — 32. ET . AVGVSTAE Met. Manc. (ap. Met.), TE AVGVSTAE Manc. ap. Pigh., AVGVSTAE Ott., VSTE Iuc. - DIVE Manc. - AVVM Iuc., AVVN|CVLE Manc. — 33. TVM DECVS Ott., EARVM DECVS Manc., DECVS Iuc. Met. - HONES Ott. Iuc. Met., NON ES[TAT Manc. ap. Met. (cum Manutio et Ligor. Neap.) NON ES]SE Manc. ap. Pigh., VERITIS . NONES (Manut.). — 34. REDIGNEMINI Met. de priore E dubitans, EDIGNEMINI Manc., ET . IGNE . MINI Ott., GNEMINI Iuc., TAT ... E DIGNEMINI Manut. — 35. VNTATE Ott., TE Iuc., PIETATE Met. de tribus primis litteris dubitans, DIGNITATE Manc. — 36. IN om. Iuc. — 37. V . CEREVE Ott., CER . EVE Met., REVE Manc. ap. Pigh. (REVF ap. Met.), om. Iuc. - Adhaesit apud Mancinium et suos titulus ab hoc de quo agitur diversus Ti. Iulii Aug. lib. Satyrionis (C. XIV, 3787).

Si è detto, testè, come il Mommsen, basandosi sul contenuto stesso della iscrizione e specialmente sulle parole *Sabinae meae* (v. 5) le quali non possono riferirsi che ad Adriano, abbia dimostrato il frammento epigrafico altro non essere che l'elogio funebre recitato in persona da quell' imperatore in onore di Matidia, sua suocera, e l'opinione del Mommsen è divenuta comune a tutti quanti gli eruditi che del nostro argomento si sono occupati. Ma qui sia lecito a me esprimere un dubbio intorno a siffatta interpretazione della nostra epigrafe che formulo nel modo seguente: abbiamo noi, veramente, nel frammento tiburtino, il testo della *laudatio funebris* pronunciata da Adriano *in ipso funere vel in ipsa consecratione* di Matidia maggiore, ovvero, il testo di un secondo elogio da lui stesso recitato in altra occasione, in onore della principessa suddetta? Vediamolo. Matidia, figlia di Ulpia Marciana, sorella di Traiano (suo padre fu, probabilmente, C. Solinio Matidio Patruino) e madre di Sabina e di Matidia minore, morì e fu consacrata il 23 dicembre 119, come risulta dagli Atti dei fratelli Arvali [1] e in memoria della consacrazione vennero coniate monete così inscritte: *Diva Augusta Matidia*, e nel rovescio: *Consecratio* [2]. Il biografo di Adriano attesta che l' imperatore *socrui suae honores praecipuos inpendit ludis gladiatoriis ceterisque officiis* (c. 9, 9) e che *post ceteras immensissimas voluptates in honorem socrus suae aromatica populo donavit* (c. 19, 5), fra i quali onori dovrebbe esser compresa la *laudatio;* ma se la *laudatio* di Matidia fu pronunciata nello stesso giorno dei funerali e dell'apoteosi, come poteva Adriano esprimersi in tal modo: *ante oculos*] *est imago tristissima socrus optumae labentis*..... [*aures neni*]*is* etiam num *strepunt,*

[1] Henzen, *Acta Arv.* p. CLVIII: *C. Heren*[*n*]*io* [*Dol*]*abella*, *L*.... *l*... [*R*]*ufo co*(*n*)*s*(*ulibus*) [*m*]*agi*[*st*]*erio* [*C. Vit*]*ori Hosidi Ge*[*t*]*ae X K*(*alendas*) *Ianuar*(*ias*) *in consecra*[*tionem M*]*atidiae Aug*(*ustae*) *socrus imp*(*eratoris*) *Caesaris Traiani Hadriani Aug*(*usti*) *unguenti p*(*ondo*) *II nomine collegi fratr*[*um Arvali*]*um per C. Vitorium Hosidium Getam mag*(*istrum*) *missum; turis p*(*ondo*) *L item nomine calator*(*um*). Alla consacrazione di Matidia mandarono gli Arvali, come è detto nel testo citato, due libbre d'unguento e i loro calatori cinquanta libbre d'incenso, le quali offerte erano destinate al rogo; dunque la *consecratio* ebbe luogo il giorno medesimo dei funerali. V. Henzen, *Relazione*, p. 71; Marquardt-Brissaud, *Culte chez les Romains*, I, 329, n. 6.

[2] Eckhel, *Doctr. N. V.*, VI, 471 e seg.; Cohen, II, 95, n. 1-4. Su Matidia v. Dessau *Prosopographia I. R.*, II, 353-354. Sui suoi ritratti v. Bernoulli, *Röm. Ikonographie* II, 2, p. 100 e seg.

luctuosis conclamatio[nibus resonant fores aedi]um mearum (v. 18-20)? Queste parole alludono, come ognun vede, ai riti funerarî, alla immagine di cera rappresentante Matidia, ai pianti degli amici e dei parenti che formavano il corteo funebre, ma l'imperatore non ne discorre come di cosa presente (si badi sopratutto all'*etiamnum*), ma di cosa ormai passata della quale egli, *quamquam animus meminisse horret*, fa risorgere il ricordo dinanzi alla mente sua e di coloro che l'ascoltano; per conseguenza, se tali parole richiamano alla memoria la scena dei funerali e dell'apoteosi di Matidia, non possono, parmi, essere state pronunciate da Adriano *in ipso funere vel in ipsa consecratione*. Perciò, a senso mio, il frammento tiburtino contiene un secondo elogio di Matidia, e dico secondo, se il primo fu davvero recitato (nè, come tutti sanno, mancano esempî di illustri defunti che furono lodati due volte) [1] nel quale, come ben vide, del rimanente, il Dehner, l'imperatore rammenta, sin dall'esordio (v. 1-6), gli onori funebri resi a sua suocera, fra i quali i donativi largiti al popolo romano. Ciò posto, è naturale di chiedere dove e quando il secondo elogio sarebbe stato recitato. Si è detto già che il frammento epigrafico fu rinvenuto in Tivoli; il Vollmer (l. c. p. 517) osserva che ciò non deve recar meraviglia « cum constet Hadrianum huic oppido admodum fovisse et villam suam Tiburtinam praeter ceteras amasse »; ma tale spiegazione a me non pare molto soddisfacente, poichè, prima di tutto, la villa di Tivoli, nel tempo di cui discorriamo, non esisteva ancora [2] e, poi, il frammento si riferisce non ad Adriano ma, sibbene a Matidia, e, quindi, la ragione dell'esser stato rinvenuto in Tivoli deve cercarsi nelle relazioni che passavano non fra Adriano e i Tiburtini, ma bensì fra costoro e la principessa defunta. Or bene, se noi poniamo mente a una indicazione di Aldo il giovane che vide la lapide, secondo la quale, questa trovavasi incisa nella base di una statua [3], e a una congettura

[1] Fra tali esempî, citiamo quello di Ottavia sorella di Augusto in cui onore furono pronunciati due elogî funebri: uno dallo stesso Augusto, l'altro da Druso. V. su questo punto Vollmer, l. c. p. 460.

[2] Fu edificata, a quanto pare, negli ultimi anni della vita di Adriano. V. Dürr, op. cit. pag. 33.

[3] Cod. Vat. 6140, f. 64: « cippus statuae nella facciata esterna ». Cf. De Rossi, *Studi e Documenti*, I, 29, n. 2.

sagace del Dessau che alla lapide medesima riferisce un altro frammento, parimente rinvenuto in Tivoli [1] in cui, per quanto la piena restituzione ne sia impossibile, sono evidenti i vestigî di un discorso (v. 5, 10) e le allusioni ad una statua eretta ad una donna (v. 4), devesi ammettere che Matidia, per ragioni a noi ignote, si era resa benemerita del municipio di Tivoli e che i Tiburtini, grati verso la principessa defunta, vollero onorarne la memoria, innalzandole una statua e invitando il genero imperatore ad inaugurarla con l'elogio di essa che, poi, decretarono di incidere sulla base della statua medesima [2]. Quanto al tempo, sebbene non sia possibile di stabilirlo con piena certezza, l'elogio deve esser stato pronunciato l'anno dopo la morte di Matidia, cioè nel 120, poichè il dolore di Adriano vi si rivela ancor vivo (v. 18), ed egli non chiama sua suocera con l'appellativo di *diva*, tantochè gli onori decretati a lei in Tivoli paiono essere un proseguimento di quelli che le erano stati resi a Roma l'anno precedente, e quindi potrebbe anche ammettersi che Adriano non abbia voluto tessere le lodi di Matidia nel giorno dei suoi funerali, ma riserbarsi a dirne l'elogio nell'inaugurazione della statua che quei di Tivoli innalzarono alla principessa defunta. Sono queste, adunque, le ragioni per le quali riteniamo che il frammento tiburtino contenga non la *laudatio funebris* vera

[1] C. I. L. XIV, 3579*a*: *Quotiens vel hoc ibidem* . . . . . .
Orum columnatis trans . . . . . .
Qui extare tale simulacrum . . . . .
Uxor quaequmque summ . . . . . .
5 *Servate mihi ius meum* . . . . . .
Et quod ubique quoqumque . . . . .
Inde comminus . . . . . .
Si iacet et saeptis . . . . . .
Per deos mihi quandoque . . . . . .
10 *Ipsum mihi ad vos* . . . . . .
Nihil omnino . . . . . .
Quin immo . . . . . .

Nel v. 2 il Mommsen congettura che il *columnatis* si debba leggere *incolumitatis*. Il Vollmer (l. c. p. 525), sebbene neghi che il frammento si possa riferire alla *laudatio Matidiae*, fa bene osservare nel v. 12, il *quin immo* usato da Adriano anche nelle allocuzioni lambesitane (V. più oltre, pag. 137, fram. II, 10).

[2] Sulle statue elevate a persone della famiglia imperiale in varie città dell'impero, v. Friedländer, *Sittengeschichte* III[6], 252 e seg. Che discorsi fossero pronunciati nell'inaugurazione di statue nei municipî, non risulta dalle fonti, ma il loro silenzio non mi pare un argomento sufficiente per negarlo.

e propria di Matidia, come sin qui fu da tutti ritenuto, ma un elogio di lei pronunciato da Adriano dinanzi ai Tiburtini (v. 34) nell'occasione e nel tempo che fu poc' anzi indicato.

Annotazioni.

1. [*volun*]*tate*. Propongo questo supplemento che mi vien suggerito dal confronto con il v. 35.

2. [*don*]*ativa*. Come bene osserva il Dehner, e come già abbiamo detto più sopra, Adriano, nell'esordio del suo dire (v. 1-6), fa menzione degli onori funebri tributati a Matidia, dei quali è ricordo nei passi già citati di Sparziano e fra cui devono trovar posto i donativi largiti al popolo romano.

3. [*in eos benefic*]*entissimus fui*. *In eos*, cioè, i cittadini romani; così ho supplito per le ragioni sopra accennate.

5. *Sabinae meae*. Fra tutti i supplementi proposti nel v. 4 e nel v. 5 ho preferito quello del Vollmer che mi pare più semplice. Sabina, figlia di Matidia, sposò Adriano circa l'anno 100; il matrimonio fu favorito dall'imperatrice Plotina, contro la volontà di Traiano. Intorno a Sabina ved. v. Rohden, l. c. I, 498.

6. [*honores impendui*]. Propongo il supplemento *impendui* suggeritomi da un'altra forma parallela *(convertui)* usata da Adriano nelle allocuzioni lambesitane (V. più oltre pag. 143, fram. VII, 2) — *matri meae*. Può essere Domizia Paolina madre naturale di Adriano (Spart. *Hadr*. 1, 2) o piuttosto Pompea Plotina, moglie di Traiano, alla quale Adriano dovè l'impero e che morì nel 129.

7. [*Divum patrem meum*]. Il supplemento è del Rudorff. Il Mommsen supplisce così: [*venit ad avunculum post adeptum prin*]*cipatum*.

8. [*subitam et gravissimam eius valetud*]*inem*. Il Mommsen, il Rudorff e il Vollmer suppliscono *extremam valetudinem;* ma, come bene osservò il Dehner, cotesto aggettivo è reso superfluo delle parole seguenti: *qua diem suum obiit;* il Dehner supplisce: *subitam et pestiferam* al quale ultimo epiteto sostituiamo, invece, il superlativo *gravissimam* come più generico. — I sintomi della malattia di cui morì Traiano sono descritti da Dione, compendiato da Sifilino (68, 33, 2), il quale ne deve aver avuto

notizia da suo padre Aproniano, allora governatore della Cilicia, che, come lo stesso Dione afferma (69, 1), gli narrò che la morte del principe era stata celata per alcuni giorni. Dione, forse, avrà avuto sott'occhio qualcuno dei bullettini medici fatti pubblicare, probabilmente, da Adriano per ismentire le voci di avvelenamento, sparse in mezzo al pubblico, e di cui lo stesso Traiano sospettava di essere vittima (ἐνόσησε δὲ ὁ Τραϊανός, ὡς μὲν αὐτὸς ὑπώπτευσεν, ἐκ φαρμάκου λήψεως). Secondo il Littré, citato dal De La Berge (*Trajan.* p. 189, n. 1), nessun veleno conosciuto potè produrre i fenomeni descritti dallo storico greco, poichè la rapida soppressione di un flusso emorroidale continuo (ἐπισχεθέντος αὐτῷ τοῦ αἵματος, ὃ κατ' ἔτος κάτω διεχώρει), determinò in Traiano una congestione seguita da emiplegia (ἐγένετο μὲν γάρ καὶ ἀπόπληκτος ὥστε καὶ τοῦ σώματός τι παρεθῆναι), la quale, a sua volta, produsse una infiltrazione sierosa (τὸ δ' ὅλον ὑδρωπίασεν); ma cotesti sintomi potrebbero, forse, esser stati descritti ad arte nei bullettini medici per ismentire le voci di avvelenamento, tanto è vero che lo stesso Dione, nel riferirli, non li dà come cosa certa, ma come l'opinione di alcuni (ὡς δέ τινες λέγουσιν). Traiano morì il 9 Agosto 117 a Selinunte in Cilicia o a Seleucia d'Isauria. V. Goyau, *Chronologie de l'empire Romain,* p. 189.

9. *comes et con*[*tubernalis*]. Matidia accompagnò Traiano in Asia, e poi con Plotina e Celio Azziano, tutore e amico di Adriano, ne trasportò le ceneri a Roma (Spart. *Hadr.* 5, 9).

10. *comitate nulla non fa*[*tigata*]. Il Rudorff supplisce *comitate nulla non fa*[*ctura officia prosequi*] *visa est;* il Vollmer, *comitate nulla non fa*[*mulando sola eius salute ga*]*visa est;* ma a questi supplementi ho preferito quello del Dehner che mi sembra più chiaro e più naturale; a proposito del quale egli osserva che i due « *non... non* eundem sensum habent ac *neque... neque,* quod negativo verbo praemisso ut negatio continuetur saepius adhibitum invenies » (p. 8).

15. [*ipse novi, exsequere*]*r*. Il Vollmer supplisce: *quae* [*dici decet exsequere*]*r:* « nolui, egli osserva, supplere *quae* [*novi*] aut *quae* [*memini*], cum in sequentibus dicat Hadrianus sibi non omnia praesto esse » (p. 522): senonchè a me pare che Adriano non voglia tessere, *singillatim,* le lodi di Matidia, non per la ragione addotta dal Vollmer, ma perchè il turbamento, la tristezza

(confusio) nel punto in cui parla, glielo impedisce, ciò che, del rimanente, potrebbe essere stato anche un artificio rettorico.

v. 18. *imago,* εἰκὼν κηρίνη Dio. Cass. 56, 34. Era l'imagine del defunto che si portava nel corteo funebre: su questo e sugli altri riti funerarî ai quali allude Adriano, v. Beurlier, *Culte Impériel,* p. 60 e seg.; Marquardt-Henry, *Vie privée des Romains* I, 405 e seg. Il supplemento di questa linea e di quelle seguenti fino a tutta la 20 è del Vollmer.

v. 19. *conclamatio*[*nibus*]. Sulla *conclamatio* v. Marquardt, op. cit., I, 405, n. 4.

v. 21. [*maerorem*]. Il Vollmer supplisce *inopiam,* forse, per la ragione che abbiamo accennata più sopra; ma a me pare più proprio il supplemento del Dehner che abbiamo, perciò, fatto nostro. — *Pulchre scitis.* Formula frequente nelle *laudationes;* v. gli esempi citati dal Vollmer, p. 522-523.

v. 22. *ut nota.* Esempio di alliterazione arcaica, secondo il Wölfflin, l. c. p. 286; una formula simile trovasi in una lettera di s. Girolamo (ep. 79, 4): *scit ipsa, cui libellus hic scribitur, me non nota sed audita narrare;* ove, osserva il Vollmer (p. 523), forse, è da leggere *nova* « cum nota vix possit intellegi ».

v. 23. *Fuit uxor L. Vibi*]*o.* Che il marito di Matidia si chiamasse *L. Vibius* congetturò il Borghesi (*Œuvres* III, 241) da una lapide urbana (C. VI, 28804); che il suo cognome fosse *Sabinus,* si può argomentare dal nome di sua figlia maggiore. Il mio supplemento si discosta dai precedenti: [*vixit marit*]*o* (Mommsen, Rudorff); [*fuit in vita marit*]*o* (Dehner); [*vixit vivo marit*]*o* (Vollmer); [*fuit uxor marit*]*o* (Wölfflin), perchè mi par cosa naturale che Adriano dovesse qui chiamare il marito di Matidia col suo nome; le formule, poi, *fuit in vita marito* o *vixit vivo marito,* mi paiono superflue, Matidia non potendo esser carissima al marito che vivo. — *Post,* ossia *post eius mortem.* — *Viduvio.* È voce di cui si trovano due soli esempî: Sidon., *Ep.* VI, 2, 8: *cui filii nec multo post nepotis amissi duae pariter plagae recentes ad diuturni* viduvii *vulnus adduntur;* Glossae Latin. Graecae (Corp. Gloss. Lat. II, 208, 27 ed. Goetz-Gundermann): *vidubium* (sic): προστιμον. χηριας. — *In eximio flo*[*re coluit*]. Il Mommsen supplisce *flo*]*re aetatis*], il Vollmer, *flo*[*re iuventutis*], ma a me pare, col Rudorff, basti il sostantivo *flore* ad indicare

tutta la pienezza dell'età giovanile e ne abbiamo un bellissimo esempio in Catullo (17, 14): *viridissimo flore puella*. Il Dehner supplisce: *flo*[*re virtutum*], poichè, a parer suo, « *in eximio flo*[*re aetatis*], quod supplet Mommsen, non est quae longissimo viduvio sexaginta (aut plures) complevit annos » (p. 9), ma l'osservazione non è esatta, poichè dovrebbe applicarsi anche alle parole seguenti [*in*] *summa pulchritudine formae castissima*. Il pensiero di Adriano, espresso in forma alquanto ellittica, era questo: Matidia serbò fede al marito nella sua lunghissima vedovanza, sebbene fosse rimasta vedova nel fior della vita e in tutto lo splendore della sua bellezza. Piuttosto abbiamo accolto il supplemento del Dehner *coluit*, poichè, l'*eum* non può esser retto che da un verbo, e non dalla preposizione *post*, come ammettono gli altri editori, altrimenti Adriano si sarebbe espresso in forma poco precisa.

v. 24. *matri suae*. Ulpia Marciana morta fra il 112 e il 115, intorno alla quale v. De La Berge, op. cit. p. 303 e seg.

v. 25. *ipsa mater*. Matidia ebbe due figlie: Sabina, la moglie di Adriano, e Matidia minore che lasciò poca traccia di sè nella storia, e intorno alla quale v. Dessau, *Prosopogr. lat.* II, 354-355.

v. 26. [*omnes am*]*ans*. Il supplemento è del Rudorff, preferibile agli altri: [*omnes iuv*]*ans* (Mommsen); [*nihil neg*]*ans* (Dehner); [*omnes adiuv*]*ans* (Vollmer).

v. 27. *post*. « Adverbium est, nota con ragione il Vollmer (p. 523), quod contra Rudorffium moneo ». Il Rudorff, infatti, supplisce e punteggia così: *iam quod ad me atti*[*net, tam singu*]*lari post tanta, modestia* et rel. — *Uti* per *ut*. Cf. *Eph. Ep.* IV, 787, 10.

vv.27.28. *uti nihil unquam a me pe*[*tierit plera*]*que*. Questa mi pare la lezione più naturale e preferibile agli altri supplementi: *pe*[*tierit creb*]*raque* (Rudorff); *plu*]*raque* (Dessau); *pe*[*tierit nisi quod alteri esset usui, creb*]*raque* (Dehner); *pe*[*tierit suo usui creb*]*raque* (Vollmer). Il [*ple*]*raque* si trova nell'apografo di fra Giocondo. — *non petierit quae peti maluissem*, Spart. *Hadr.* 15: *amicos ditavit et quidem non petentes, cum petentibus nihil negaret*.

v. 29. *inter meas* [*comites* et rel.]. Di tutti i supplementi proposti: *inter meas* [*gratissima*]*e voluntatis* (Rurdoff); *inter meas*

[*valetudines pia*]*e voluntatis* (Wölfflin); *inter meas* [*vices optuma*]*e voluntatis* (Vollmer), ho scelto quello del Dehner: *inter meas* [*ut esset comites optumae erga m*]*e voluntatis,* modificandolo, però, leggermente, come vedesi nel testo, perchè non mi accordo con lui quanto al senso che ne ricava. Il Dehner (op. cit. p. 9), infatti, spiega il passo così: « intellege *optumae erga me voluntatis* per parenthesin: rogavit me Matidia ut esset comes — *erat autem comes optumae voluntatis.* cur precata est M. plurimis et longissimis votis? H. puto respectu aetatis provectae Matidiae noluisse eam comitatis molestiae subire sed vitae quietae se dare. At illa quo erat erga H. animo eum comitari malebat non ut suo indulgeret commodo sed saluti aliorum ». Ma siffatta spiegazione non mi persuade, poichè noi sappiamo che Matidia fu *comes* di Traiano nell'Asia fino alla morte di lui. Il concetto di Adriano, a senso mio, è questo: Matidia, fra le donne che erano mie compagne, fece voti ardentissimi perchè a me fosse serbato un glorioso avvenire. E difatti egli allude, con tali parole, agli intrighi di corte che spianarono ad Adriano la via dell'impero e dei quali è notizia in Dione Cassio e nel biografo Sparziano. È noto che Traiano, come Alessandro, non aveva voluto designare il suo successore. Il Senato apprese la morte dell'imperatore da una lettera di Plotina, nella quale era detto che Traiano, prima di morire, aveva adottato Adriano, ma tale adozione fu compiuta senza alcun testimone; ed è credibile, come narra Dione, che aveva ricevuto tali informazioni da suo padre Aproniano, che l'adozione sia stata finta da Plotina che nutriva amore per Adriano (ἐξ ἐρωτικῆς φιλίας), e da Celio Azziano, e la morte del principe sia stata occultata da loro per qualche giorno, affinchè Adriano potesse giungere da Antiochia a Selinunte e sventare così i disegni di coloro che all'impero pretendevano (Dio. 69, 1, 2). *Nec desunt,* dice Sparziano (*Hadr.* 4, 10), *qui factione Plotinae mortuo iam Traiano Hadrianum in adoptionem adscitum esse prodiderint, supposito qui pro Traiano fessa voce loquebatur.* Della parte di Plotina che favorì la proclamazione di Adriano, come si induce da questo passo della *laudatio,* era anche la principessa Matidia. Cf. Zon. XI, 23; De La Berge, op. cit. pag. 189.

v. 30. [*Igitur vos in divi patris mei nepte*]*m.* Il supplemento è del Mommsen (con l'aggiunta mia delle parole *vos in*) che parmi

sempre il migliore, nonostante le censure del Dehner, il quale ne propone uno troppo congetturale: [*sicut puerum me fovebat perinde atque coniunctu*]*m sanguine adoptione in consobrinae* [*adfinitatem adscitum perstitit amare*].

v. 34. *dignemini rogo*. Il nostro supplemento si discosta, in parte, da quelli precedenti perchè, Adriano, nel parer nostro, come già fu accennato, giunto alla fine del suo dire, si rivolge con queste parole, non ai Quiriti, come tutti ammettono, ma ai Tiburtini e a loro, che stavano per rendere, con l'erezione di di una statua, i debiti onori a Matidia, raccomanda di volerne venerare sempre la pia memoria.

v. 35. [*vol*]*untate*. Le ultime tre linee sono di restituzione impossibile. Il Dehner supplisce così: *proind*]*e dignemini rogo* [*quae tot tantaque de vobis meruit memoriam colere piam grata omnium vol*]*untate adversus* [*optume meritam optumas servare mentes piis prosequi votis ac precationibus....*] È suo il supplemento *d*]*ucere ve....* dell'ultima linea.

2). *L'allocuzione all'esercito della Britannia.*

C. I. L. VII, 498 (stazione militare di Segedunum).

a. *diffusi*[*s*] . . . . . [*in*]
provin[*cia*] . . . . . .
Britannia. ad . . . . . .
utrumque [*Oceani litus*] . . . . .
5 *exercitus m*[*agnos?*] . . . . . .

b. *omnium. fi*[*dem*] . . . . . .
. . . . . *Hadr*[*ianus?*] . . . . . .
[*dir*]*a necessitat*[*e*] . . . . . .
vatis . . . . . .

Sono due frammenti epigrafici rinvenuti a Iarrow nel 1782, nelle mura di quella chiesa, in così pessimo stato che la loro piena restituzione non è possibile. Però, come l'Hübner osserva, abbiamo qui evidenti le traccie di una allocuzione militare di Adriano ai soldati della Britannia, la quale provincia egli visitò

nel 122 (Goyau, op. cit. p. 193). L'imperatore, a quanto pare, ricorda, lodandone la fede e il valore, le operazioni militari compiute dai soldati sparsi per la provincia fra i due lidi dell'Oceano, che dalla *dira necessità* delle cose erano stati impediti di portare le armi vittrici fino al termine ultimo del mondo conosciuto da quella parte, ma che avevano potuto conservare all'impero i suoi confini.

3). *Le allocuzioni militari Lambesitane.*

L'insigne monumento epigrafico, del quale imprendiamo a discorrere, fu rinvenuto a Lambaesis nel campo della legione III Augusta dal compianto archeologo francese Leone Renier [1] e ora si conserva a Parigi nel museo nazionale del Louvre [2]. Dei dieci frammenti che lo compongono e che furono, sagacemente, posti in ordine dall'Héron de Villefosse, sette furono ritrovati ed editi, per la prima volta, dal Renier predetto [3], uno dal Wilmanns, gli altri due, rinvenuti, pochi anni fa, dal Purgold, vennero pubblicati dal compianto Giovanni Schmidt nella *Ephemeris Epigraphica* [4]. Dopo il Renier proposero una migliore lezione del monumento, coi relativi supplementi nelle parti mancanti, il Wilmanns [5] e il Dehner [6]; riveduto più tardi dallo Schmidt, dal Cagnat, e dal Goyau, fu di nuovo pubblicato dallo Schmidt predetto nel supplemento al tomo ottavo del « Corpus Inscriptionum Latinarum » [7].

Comunemente il monumento si suole designare col nome di « oratio Lambaesitana », cioè a dire, discorso pronunciato dall'imperatore Adriano dinanzi alle milizie d'Africa, dopo una rivista

[1] V. per le notizie sul ritrovamento dell'insigne titolo epigrafico la relazione del Renier negli « Archives des Missions scientifiques » II, p. 172.

[2] *Catalogue des marbres antiques,* p. 117, n. 2012.

[3] *Inscriptions rom. de l'Algérie,* p. 5.

[4] VII, n. 364.

[5] *Die röm. Lagerstadt Africas* nelle « Commentationes Mommsenianae » p. 270 e seg. (= trad. franc. di H. Thédenat nel *Bull. des Ant. Africaines* » II [1883], 330-337); C. I. L. VIII, 2532 et addit. p. 954.

[6] *Hadriani reliquiae,* Bonnae 1883.

[7] n. 18042.

militare, ma al Dehner [1] cotesta denominazione non sembra esatta, poichè, egli dice, « neque est una oratio neque uno loco unove tempore habita, sunt plures non orationes sed adlocutiones ». Ciò è vero, ma poichè la parte principale del monumento è costituita dal discorso diretto alla legione e le altre parti contengono le allocuzioni dirette alle milizie ausiliarie, le quali, come è ben noto, formavano con la legione un tutto organico, così anche le allocuzioni potrebbero considerarsi come un tutto e quindi dare ad esse il nome di « ordine del giorno diretto al presidio dell'Africa », oppure di « adlocutio Lambaesitana ».

Quanto alla data del nostro monumento non si può stabilirla con piena certezza; dall'iscrizione apparisce che Adriano era in Numidia nel mese di luglio, ma se ne ignora l'anno. Il Dürr [2] propende per il 128; il Mommsen [3], e con lui consente il Cagnat [4] per il 129; ma, come osserva, giustamente, il Pallu De Lessert [5], la questione è finora insolubile [6].

Riproduciamo i frammenti della iscrizione Lambesitana, dando ad essi una forma di numerazione diversa, secondo il testo proposto da G. Schmidt e coi supplementi del Dehner, dai quali ci discostiamo, soltanto, in alcuni luoghi dei quali faremo espressa menzione. Oltre alcune brevi note illustrative dei punti più oscuri, abbiamo creduto utile aggiungere una traduzione (tenendo presente quella del Cagnat) dei frammenti che sono in migliore stato, affinchè pieni come sono di nomi tecnici, ne riesca più agevole la intelligenza; è superfluo aggiungere che la versione, in molti punti, non può essere che una versione κατὰ σύνεσιν.

[1] *Hadriani Reliquiae*, p. 10.

[2] Op. cit. p. 37. La data del 128 è ammessa anche dal Plew, op. cit. p. 72.

[3] C. VIII praef. p. XXI.

[4] *L'armée romaine d'Afrique*, p. 158.

[5] *Fastes des provinces Africaines*, I, 319.

[6] Il Dürr (op. cit. p. 38) ritiene che questo sia il secondo viaggio compiuto da Adriano nell'Africa; chè, la prima volta, egli vi sarebbe andato nel 123 per reprimere una rivolta dei Mauri, ma il passo di Sparziano sul quale cosiffatta opinione si fonda fu male interpretato. Le parole, infatti, del biografo di Adriano *motus Maurorum compressit* (12, 7), paragonate con altre espressioni dello stesso scrittore (*vita Pii* 5, 5) non vogliono assolutamente dire, come osserva il Mommsen (C. VIII, p. XXI, n. 4), che Adriano combattè in persona le bande dei Mauri: egli potè soffocarne la rivolta senza avere, per questo, messo piede sul territorio africano, e difatti Eutropio (VIII, 3) attesta che Adriano, mai in persona, ma *semel tantum per praesidem dimicavit.*

I.

(anticae laterculus sinister) [1]

. . . . . [*proferr*]*etis pro causa ves*[*tra. Legatus meus quae excusa*]*nda vobis aput me fuissent, omnia mihi pro vobis ipse di*[*xit: quod*] *cohors abest, quod omnibus annis per vices in officium pr*[*ocon*]*sulis mittitur, quod ante annum tertium cohortem et qua*[*ternos*]
5 *ex centuriis in supplementum comparum tertianorum dedistis, quod multae quod diversae stationes vos distinent, quod nostra memoria bis non tantum mutastis castra sed et nova fecistis: ob haec excusatos vos hab*[*erem, si legio*] *diu exercitatione cessasset. Sed nihil aut cessavi*[*sse videtur aut est ulla causa cur a*]
10 *vobis excusatione*[*m accipiam. Omnia strenue fecistis, cum et defende*]*retis va*[*llum* . . . . . .

Traduzione.

« . . . Il mio legato mi fece per voi tutte le scuse che da lui potevano addursi, e cioè, che una coorte è assente, quella che, tutti gli anni, si mette, per turno, a disposizione del proconsole; che, meno di tre anni fà, avete mandato ai vostri compagni della terza legione, per renderne completo l'effettivo, una coorte e quattro uomini per centuria; che siete fra voi divisi in molte e varie stazioni di guardia; che, a nostra memoria, due volte avete mutato di guarnigione e due volte avete costruito un campo nuovo. Per tutte queste ragioni ben volentieri vi scuserei se la legione avesse, per molto tempo, interrotti i proprî esercizî, ma voi, a quanto pare, nè li avete interrotti, nè nulla commetteste onde vi dovessi tenere per iscusati; anzi di gran valore avete dato prova nel difendere il vallo..... »

Annotazioni.

In questo primo frammento Adriano si rivolgeva ai fanti della legione; e il discorso seguita anche nella prima parte del secondo frammento.

v. 1. [*proferr*]*etis*. Il Wilmanns legge: *et is* (sc. *legatus*), *pro causa ves*[*tra...*: *quae dice*]*nda robis* et rel. ma fa bene os-

[1] Renier B = Wilmanns, Dehner, Schmidt A*b*.

servare il Dehner (*Rel.*, p. 11), « cum verba *pro causa vestra* si cum enuntiato relativo coniunguntur, ob positionem admodum ictu leventur, debeant vero carere - si enim abessent, non desiderarentur - Hadrianus male verba posuisset » ; nè possono unirsi al verbo *di*[*xit*], chè ne avremmo questa unione: *pro causa vestra pro vobis dixit;* perciò, le parole *et is pro causa vestra* debbono separarsi con un punto dalle parole seguenti e il frammento *etis* non può essere che la fine di un verbo riferibile ai soldati, probabilmente: [*proferr*]*etis*.

3. *cohors abest.* Il proconsole d'Africa ebbe, fino ai tempi di Caligola, il comando supremo del presidio militare, che, poi, come è noto, passò nelle mani del governatore della Numidia, ma non potendosi lasciare il proconsole affatto sprovveduto di soldati, si mandava in distaccamento a Cartagine una coorte della legione, di circa seicento uomini, i quali dovevano mantenere la sicurezza nel territorio amministrato dal proconsole; ogni coorte passava un anno di servizio a Cartagine ed era l'anno dopo surrogata da un'altra. V. su ciò Cagnat, op. cit. p. 261-262. — *omnibus annis* = *quotannis.* Cf. Dehner, *Rel.* p. 12; Wölfflin, l. c. pag. 286.

5. *In s. comparum tertianorum.* Col nome di *compares tertiani,* Adriano intende designare la legione III Gallica o la legione III Cirenaica, di cui, se ne ignora il tempo, la legione III Augusta dovè rendere completo l'effettivo.

6. *quod multae, quod diversae stationes vos distinent.* Erano varie le stazioni o posti fortificati che, per la sicurezza della provincia, venivano occupate dai distaccamenti della legione III Augusta; ne rammenteremo alcune: *Cidamus* (Ghadamès), Ghariael-Gharbia e Bondjem nella Tripolitania; *Thala*, in vicinanza della frontiera tunisina; Ména nel Djebel-Aurés; *Gemellae* (El-Kasbat) ed altre sulle quali parla, diffusamente, il Cagnat, op. cit. p. 549 e seg.

7. *quod nostra memoria* et rel. Adriano allude, con queste parole, ai tramutamenti del campo della legione III Augusta avvenuti al tempo di Traiano: da *Thereste* (Tébessa), ove nel primo secolo erano accampati, i legionarî si trasferirono nei dintorni di *Mascula* (Khenchela): primo mutamento, prima costruzione del campo; da *Mascula* vennero a stabilirsi a *Lambaesis* (Lam-

bése): secondo mutamento, seconda costruzione del campo. Sopra altre interpretazioni delle parole di Adriano, ma che non sono accettabili, v. Dehner, *Rel.*, p. 12; Cagnat, op. cit. p. 502-503.

8. [*si legio*]. Il Dehner supplisce [*si militia*], ma, come nota lo Schmidt, di cui accettiamo il supplemento [*si legio*], fra *hab.* e *diu* mancano, soltanto, circa nove lettere. — *cessasset.* Il verbo *cessare* ha qui lo stesso significato che in Livio, I. 42, 6; 42, 6, 8.

II.

(anticae laterculus dexter) [1].

. . . . . [*tribuni?* . . . *sollicit*]*e vide-*
[*ntur attendi*]*sse vobis; primi ordines et centuriones agiles*
[*et fortes mo*]*re suo fuerunt.*
Eq(*uites*) *leg*(*ionis*)
5 [*Exe*]*rcitationes militares quodam modo suas leges*
[*ha*]*bent, quibus si quit adiciatur, aut detrahatur, aut minor*
[*exer*]*citatio fit aut difficilior. Quantum autem difficultatis*
[*additur, t*]*antum gratiae demitur. Vos ex difficilibus difficil-*
[*limum fecistis*], *ut loricati iaculationem perageretis*
10 [. . . . . *gratiam laud*]*o, quin immo et animum probo* . . . . .

Traduzione.

«... I tribuni, pare, abbiano avuto molto cura di voi. I *primi ordines* e i centurioni diedero prova, com' è loro costume, di agilità e di fortezza. Cavalieri legionarî: gli esercizî militari hanno, in qualche modo, le loro leggi: se vi si aggiunge o vi si toglie qualcosa, l'esercizio o riesce di minor pregio o più difficile, e di quanto se ne accresce la difficoltà, di tanto se ne diminuisce la eleganza. Ma voi, fra i difficili, il più difficile esercizio avete eseguito, cioè a dire, avete scagliato, corazzati, il giavellotto; e io ne lodo non solo la eleganza, ma approvo, altresì, il vostro coraggio... »

Annotazioni.

Nella seconda parte di questo secondo frammento, Adriano parla, come risulta chiaramente dal contesto, ai cavalieri della legione.

[1] Renier C = Wilmanns, Dehner, Schmidt B*a*.

v. 1. 2. *vide*[*ntur attendi*]*sse vobis*. È notevole la costruzione *vobis attendere* invece di *attendere ad aliquem*, propria degli scrittori del secondo secolo. V. su questo punto Wölfflin, l. c. p. 286. Sulla *sollicitudo* dei *tribuni militum* v. Veget. II, 12.

2. *primi ordines et centuriones*. Non è chiaro che cosa siano i *primi ordines:* A. Mueller (*Philologus* XXXVIII, p. 144) ritiene che siano i sei centurioni della prima coorte; il Mommsen (*Eph. Ep.* IV, 227) opina che siano, almeno dopo Adriano, i tre primi centurioni della prima coorte *(primipilus, centurio princeps prior, hastatus prior)*, perchè i monumenti epigrafici li distinguono, nettamente, dagli altri centurioni sia col nome di *primi ordines* (C. VIII, 2532; 18065), sia con quello di *ordinarii* (C. V, 942; XI, 388), sia con quello di *ordinati* (C. III, 830). Il Dehner (*Rel.*, p. 13) pensa, invece, che siano tutti i centurioni della prima coorte. Ma, nel titolo lambesitano, i *primi ordines* sono, chiaramente, distinti dai centurioni, sicchè è cosa più prudente conchiudere col Mommsen (*Eph. Ep.* IV, 240) « res tamen in coniectura posita est neque de vocabuli explicatione adhuc constat ». Cf. Marquardt, *Org. milit.*, p. 68, 183; Cagnat, *Centurio* (De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico*, II, 197).

2, 3. *agiles* [*et fortes mor*]*e suo*. Il Wilmanns supplisce [*pro muner*]*e suo;* il Dehner [*pro mor*]*e suo;* ma lo spazio consente il supplemento proposto dal Mommsen (*Eph. Ep.* IV, 239) e accolto anche dallo Schmidt. Delle qualità del centurione parla a lungo Vegezio, II, 15: *centurio eligendus est magnis viribus.... vigilans, sobrius, agilis;* il qual passo conferma, esattamente, il supplemento del Mommsen.

4. *Eq(uites) l(egionis)*. È noto che, nell'esercito romano del periodo imperiale, debbonsi distinguere tre specie di cavalieri: gli *equites alares* o *alarii*; gli *equites legionis* o *legionarii* e gli *equites cohortales*. Degli *equites legionarii* tratta, diffusamente, il Dehner (*Rel.* 21-43) il quale ha ben dimostrato contro il Foerster (*de fide Flavii Vegetii*, p. 10), che nessuna innovazione introdusse Adriano nell'ordinamento degli *equites legionarii*. V. su questo punto anche il Plew, op. cit. pag. 68.

8. *t*]*antum gratiae demitur*. Sulla eleganza degli esercizî militari della cavalleria prescritti da Adriano, v. Arrian. *Tact.* 44: καὶ ὅσα ἤδη προσεξεύρηται ἐκ βασιλέως, τὰ μὲν ἐς κάλλος κ. τ. λ.

Cf. Plew, op. cit. p. 76 e seg. — *ex difficilibus difficil*[*limum fecistis*]. È una di quelle espressioni arcaiche che tanto piacevano ad Adriano e che il Wölfflin (l. c. p. 285) ama confrontare col *duonoro optumo* dell'elogio sepolcrale di L. Cornelio Scipione (Dessau, 3; cfr. Liv. 29, 14, 8, *bonorum optimus*) e con due espressioni di Plauto: *Men.* 5, 2, 65, *miserorum miserrumus; Aulul.* 2, 2, 50: *pauperum pauperrumus.*

9. *Loricati.* Sulla *lorica* o corazza dei legionarî, v. Marquardt *Org. milit.* p. 25. — *iaculationem perageretis*..... Il Dehner supplisce *iaculationem perageretis* [*petrinam*] fondandosi sopra un passo di Arriano (*Tact.* 37, 4), in cui è detto: ἐν δὲ τῇ παντελεῖ ἐπιστροφῇ ὁ πέτρινος δὴ ὀνομαζόμενος τῇ Κελτῶν φωνῇ, ὅς ἐστι πάντων χαλεπώτατος, ma il Plew (op. cit. p. 74) dimostra che il supplemento proposto dal Dehner non è esatto, poichè, il πέτρινος ἀκοντισμός era un esercizio proprio non di tutti i cavalieri, ma di quelli migliori, e oltre a ciò Arriano (l. c. 42) descrive un'altra *iaculatio* che egli chiama πασῶν χαλεπωτάτη e che, appunto, era stata aggiunta agli altri esercizî dall'imperatore Adriano (κατὰ πρόσταξιν βασιλέως). La difficoltà dell'esercizio, poi, consisteva in questo che i cavalieri dovevano compierlo *loricati, non levibus armis* (Arr., l. c. 34, 6).

10. [*gratiam laud*]*o*. Il Wilmanns supplisce: [*neque factum solum laud*]*o*, ma siffatto supplemento non mi pare preferibile a quello, da me accolto, del Dehner e che rendono probabile le parole precedenti di Adriano relative, appunto, alla eleganza negli esercizî militari *(tantum gratiae demitur).*

III [1]

. . . . . [*fe*]*cistis et manibus non languidis id*
. . . . . [*no*]*n ad signum miseritis, quod iam hostis*
[*?aderat*] . . . . . *m vos mittendi saepius et instantius*
. . . . . [*ho*]*stis ultra sc*[*amn*]*a non audeat cast-*
[*tra ingredi*] . . . . . *tarde iunxistis* . .
. . . . . [*e*]*t erumpetis v*[*alidi*]
. . . . . *did.*

[1] Renier E = Wilmanns, Dehner D*a.*, Schmidt C*a.*

Traduzione.

« ... Ben faceste ad essere così vigorosi nell'azione e a non spedire aiuti per difendere la bandiera, chè, già, il nemico era vicino, nè stava in vostro potere di tornar sempre alla carica; era necessario, sovratutto, impedire che il nemico, oltrepassando lo spazio riservato agli ufficiali, osasse irrompere nel campo... ».

Lo Schmidt ritiene che questo frammento segue il precedente e quindi si riferisca ai cavalieri della legione, piuttostochè ai fanti, come pensa il Dehner (*Rel.* p. 22) e come lo stesso Schmidt era d'opinione una volta (*Lit. Centralblatt* 1883, c. 1112). Il Dehner, infatti, fondava la sua supposizione su questo che « *manus non languidae* magis videntur pedites spectare quam equites » e il *signum,* come dimostra il Cauer (*Eph. Ep.* IV, 364), era proprio dei fanti, mentre *vexillum* chiamavasi la bandiera dei cavalieri. Per vero dire, gli argomenti del Dehner mi paiono avere un qualche valore, nè lo Schmidt, a senso mio, li ha eliminati; ad ogni modo lasciamo pure il frammento nell'ordine proposto dallo Schmidt, senza nasconderci che il vero significato del frammento, causa le numerose lacune, è molto dubbio. — Sui *scamna legatorum et tribunorum* v. Hygin. *de munit. castr.* 38.

IV.

(Latus dextrum) [1].

. . . . . *K*(*alendis*) *Iu*(*liis*); *coh*(*ors*) *II H*[*ispanorum*]
. . . . . *ra* . . . *vobis refragata s* . . . . . .
. . . . [*ec*]*us* . . . *in campo iusto s* . . , ...
. . . . . [*q*]*uis ipsis in* . . . . . .

Il lato destro del monumento, di cui rimangono superstiti questo e i due altri frammenti che seguono, conteneva le allocuzioni rivolte da Adriano alle milizie ausiliarie della legione, delle quali ricordasi, in primo luogo, la *cohors II Hispanorum equitata* che trovasi menzionata in due altre iscrizioni africane (C. VIII, 2226, 2787). Cf. Cagnat, op. cit. p. 249.

[1] Renier G = Wilmanns, Dehner C., Schmidt D.

V [1].

. . . . . [*me*]-
tationis . . . . . [*munitiones quas*] *alii* [*per*]
plures dies divisis[*sent, e*]*as uno die peregistis; murum lo*[*ngi*]
operis et qualis mansuris hibernaculis fieri solet non [*mul*]-
5 *to diutius extrucxistis, quam caespite exstruitur, qui* [*mo*]-
dulo pari caesus et vehitur facile et tractatur et sine mo[*les*]-
stia struitur, ut mollis et planus pro natura sua: vos lapi[*dibus*]
grandibus gravibus inaequalibus, quos neque vehere n[*e*]-
que attollere neque locare quis possit, nisi ut inaequa[*lita*]-
10 *tes inter se conpareant; fossam glaria duram scabram*[*que*]
recte percussistis et radendo levem reddidistis. Opere pr[*o*]-
bato introgressi castra raptim et cibum et arma cepistis,
equitem emissum secuti magno clamore revertentem per
[. . . . *excepistis*] . . . . . .

Traduzione.

« Le fortificazioni che avrebbero occupato altri, più giorni, voi le compiste in un solo. Avete costruito un muro solido come se ne costruiscono pei quartieri d'inverno, quasi nel tempo stesso che occorre per fare un terrapieno le cui zolle tagliate tutte sullo stesso modello si trasportano, si maneggiano facilmente e si adattano alle costruzioni, molli come sono e liscie per loro stessa natura, mentre le pietre, di cui dovevate servirvi, erano enormi, pesanti, ineguali, difficili a trasportarsi, ad alzare, e ad esser collocate in modo che non ne spuntassero fuori le ineguaglianze. Avete scavata una fossa nel terreno duro e scabroso che, poi, secondo le regole dell'arte, rendeste piano e levigato. E come i vostri capi ebbero approvato il lavoro, rientraste nel campo, e preso in fretta il cibo e le armi, andaste incontro, con grandi grida, ai cavalieri che mandati contro il nemico facevano ritorno.... ».

Annotazioni.

Il Wilmanns ritiene il frammento del discorso rivolto ad una o due coorti, mentre il Dehner lo vuole diretto a un corpo

[1] Renier D = Wilmanns, Dehner, Schmidt Bδ.

intero di legionarî o di ausiliarî; ma, se, come abbiamo detto più sopra, il frammento appartiene al lato destro che conteneva le allocuzioni rivolte alle milizie ausiliarie; è probabile che contenga il discorso diretto dall'imperatore ai fanti della *cohors II Hispanorum*, poichè il frammento stesso parla di fanti che vanno incontro ai cavalieri (v. 13).

v. 1. 2. [*me*]*tationis*. Si tratta qui della *metatio castrorum*, sulla quale v. Ios. III, 5, 1.

2. *murum lo*[*ngi*] *operis*. « *Longum opus*, nota il Dehner (*Rel.* p. 21) est longa castra, et *murum longi operis* erit murum castrorum, quae habent latera longa ».

3. *mansuris hibernaculis*. Veget. III, 8, 14: *stativa castra... maiore cura ac labore firmantur*.

7. *lapidibus grandibus gravibus inaequalibus*. È un esempio di quella che il Dehner (*Rel.* p. 21) chiama « trinitas rhetorica » di cui fanno uso parecchi scrittori del tempo (p. e. Plinio e Frontone) e che è amata, in particolar modo, da Adriano (cf. in questo stesso frammento: *neque neque neque; vehere attollere locare; et et et; vehitur tractatur struitur*). Il Wölfflin (l. c. p. 286) vi trova una reminiscenza di alliterazioni arcaiche come lo prova il fr. di Accio 438 Ribb.: *hinc manibus rapere raudus saxeum grande et grave;* Cf. anche Riccardo di S. Germano (a. 1229, pag. 75 Pertz): *absque gravi et grandi periculo.* — *inaequalibus*, cioè, *exstruxistis*.

8. *Inaequalitates inter se conpareant*. Cioè: inaequalitates lapidum inter se iunctorum.

9. *Fossam glaria duram scabramque percussistis*. Cioè: fossam efficiunt milites percutiendo terram. Cf. Veg. III, 8, 10.

10. 12. *Opere probato..... equitem emissum*. Cf. Veg. III, 8, 6; I, 25.

12. *magno clamore*. Il Dehner (*Rel.* p. 22) nota che il *magno clamore* si riferisce non a *secuti*, non a *revertentem*, ma ad un verbo che nel frammento è perito, forse *excepistis*. Il Wilmanns proponeva questo supplemento: *per* [*avia excepistis hostemque insequentem repressistis*].

VI [1].

Excepistis . . . . . .
tis et summ . . . . . .

È uno dei frammentini rinvenuto dal Purgold, ed è difficile stabilire a qual parte del monumento possa adattarsi: ma, come nota lo Schmidt, potrebbe unirsi col frammento precedente (V = Bb), in modo che fra l'uno e l'altro manchi una sola linea. Si noti, infatti, il verbo *excepistis*.

VII [2].

. . . . . [*Catullinum leg*(*atum*) *meum c*(*larissimum*) *v*(*irum*)]
laudo, quod convertuit vos ad hanc exercita[*tionem, quae vere di*]-
micationis imaginem accepit, et sic exercet, ut [. . . . . *lau*]-
dare vos possim; Cornelianus praefectus ves[*ter officio suo sa*]-
tisfecit. Contrari discursus non placent mih[*i neque M. Catoni qui meus*]
5 *est auctor; e tecto transcurrat eques et pe*[*rsequatur caute. Nam si non*]
videt, qua vadat, aut, si voluerit ecum r[*etinere, nequit, non potest,*]
quin sit obnoxius caliculis tectis [*atque foreis fossisque occul*]-
tis. Congredi debetis concurre[*ndo*] . . . . . .
. . . *iam adversus hosti facienda*[*m* . . . . . .
10 [*N*]*on*(*is*) *Iul*(*iis*); *Zarai; coh*(*ors*) [*VI Commagenorum*] . . . . . .
. . . . . [*le*]*varetis et dil*[*igenter?*]

Traduzione.

« Lodo il mio legato Catullino che vi addestrò in questo esercizio il quale presenta l'immagine di un vero combattimento e vi ha resi così pronti, che posso darvene lode. Corneliano, prefetto vostro, adempì bene il suo ufficio. Le evoluzioni in senso contrario non piacciono a me, nè a M. Catone che, nelle cose militari, è il mio autore. Il cavaliere deve sempre avanzarsi coperto ed esser guardingo nell'inseguire; poichè se esso non vede dove va, o non può, quando voglia, trattenere il cavallo, risica di cadere in qualche agguato. All'assalto procedete in ranghi serrati....

Ai 7 luglio, a Zaraí. Coorte VI dei Commageni.... »

[1] Schmidt G.
[2] Renier F = Wilmanns, Dehner Db., Schmidt Cb.

Il frammento si riferisce fino al v. 10, come ben congettura lo Schmidt, ai cavalieri della *cohors II Hispanorum*.

1. *convertuit*. Forma di perfetto propria della lingua popolare in luogo di *convertit*, e parallela alle altre forme, *avertui* per *averti*, *conterui* per *contrivi*, *lambui* per *lambi*, (v. Rönsch, *Itala und Vulgata*, p. 287) le quali forme, nota il Wölfflin (l. c. p. 286), ci lasciano congetturare che la lingua popolare se ne serviva per distinguere il perfetto dal presente.

3. *Cornelianus praefectus ves*[*ter*. Se la congettura dello Schmidt è giusta, Corneliano sarebbe, dunque, il prefetto, ossia il comandante diretto della coorte seconda degli Spagnuoli.

4. *contrari discursus*. Cioè: si equitum pars in hanc, altera pars in contrariam regionem equitaret. Cf. Dehner, *Rel.* p. 24.

4. 5. [*neque M. Catoni qui meus*] *est auctor*. Che l'*auctor* citato da Adriano sia Catone, è congettura del Mommsen, accolta dal Wilmanns (l. c. p. 337), e dal Plew (op. cit. p. 82, n. 1) e nella quale noi consentiamo, pienamente, perchè, come già si è visto, Catone era autore preferito da Adriano, il quale aveva scritto un trattato *de re militari*, in cui dava, fra gli altri, precetti sul modo di evitare gli errori nelle battaglie ed ottener la vittoria (cf. Jordan. *Proleg. in Cat.* p. CII) del quale oggetto, appunto, discorre, qui nel frammento, Adriano. Il Wilmanns supplisce: [*caveat temere M. Cato est*] *auctor*, come se l'imperatore riferisca il testo delle parole di Catone, mentre è probabile che non ne abbia riferito che il senso; di qui il nostro supplemento che mi sembra più naturale e che non va incontro alla obiezione del Dehner (*Rel.* p. 25) il quale osserva che quelle citate da Adriano non possono essere parole di Catone, perchè *e tecto*, posto a mo' di avverbio, è forma « non antiqui sed recentioris temporis ». Il Dehner, col Buecheler, propone il supplemento [*nec Augusto, qui novae artis*] *est auctor*, contro il quale si può, per lo meno, osservare col Seeck (*D. Literaturzeitung*, 1883, p. 1733), che ad *Augusto* dovrebbe precedere l'epiteto *divo*.

5. *e tecto transcurrat eques*. Cioè: per campum apertum. Il Dehner (*Rel.* p. 24) fa notare che le parole *e tecto transcurrat eques* formano il primo emistichio di un esametro, sicchè potrebbero essere tolte da un poeta di nome e di tempo a noi ignoto.

10. *Zarai; coh*[*ors VI Commagenorum*]. Il Wilmanns supplisce *coh.* [*I Flavia equitata*], fondandosi sul titolo C. VIII, 4527, ma lo Schmidt, stabilendo che i frammenti VII (=Cb) e IX (=Aa) sono fra loro uniti, congettura, non senza ragione, che la coorte ricordata nella fine del frammento VII (= Cb) sia la sesta dei Commageni; *Zarai* n' era il quartier generale, secondo alcuni, poichè, secondo altri, era, invece, quello della *cohors I Flavia equitata*. Ad ogni modo, può essere, che ambedue le coorti, come avverte il Cagnat (op. cit. p. 572), abbiano fornito, successivamente, o anche alternativamente, la guarnigione locale.

VIII.

(Latus sinistrum) [1].

. . . . . *rectam*
. . . . . *is iuvat ita c . .*

È il secondo dei frammentini rinvenuti dal Purgold, che dava principio al lato sinistro del monumento e serve di unione tra i frammenti VII (= Cb) e IX (Aa).

IX [2].

. . . . . [*Catullinus leg*(*atus*) *meus c*(*larissimus*) *v*(*ir*) *copiis omni*]-
bus, quibus praeest, parem curam suam exhib[*et; . . (ille) . . prae*]-
fectus vester sollicite videtur vobis attendere. Congia-
[*ri*]*um accipite viatoriam in Commagenorum campos Allete*[*os*]
Eq(*uites*) *coh*(*ortis*) *VI Commagenorum.*
5 *Difficile est, cohortales equites etiam per se placere, difficilius post ala-*
rem exercitationem non displicere: alia spatia campi, alius iacu-
culantium numerus, frequens dextrator, cantabricus densus,
equorum forma, armorum cultus pro stipendi modo. Verum
vos fastidium calore vitastis, strenue faciendo quae fieri debe-
10 *bant; addidistis, ut et lapides fundis mitteretis et missilibus con-*
fligeretis; salvistis ubique expedite. Catullini leg(*ati*) *mei c*(*larissimi*) *v*(*iri*)
[*insignis cura*] *apparet, quod tales vos sub illo v*[*iro?*] . . . . . .

Traduzione.

«...Il mio legato Catullino si prende egual cura di tutti coloro ai quali è preposto, e anche il vostro prefetto sembra avere

[1] Schmidt E.
[2] Renier A = Wilmanns, Dehner, Schmidt A*a*.

molta sollecitudine di voi. Riceverete una gratificazione la quale vi servirà nel viaggio di ritorno ai campi della Commagene....

« Cavalieri della sesta coorte dei Commageni :

« È cosa difficile che i cavalieri di coorte piacciano per loro medesimi, più difficile ancora che non dispiacciano vedendoli eseguire un esercizio dopo quello compiuto da un'ala di cavalleria, che occupa più spazio sul terreno, ove i tiratori sono più numerosi, le conversioni a destra più frequenti, le cariche più serrate, i cavalli più belli, le armi più risplendenti in proporzione dello stipendio che ricevono. Ma voi, col vostro calore, compiendo, valorosamente, ciò che dovevate eseguire, evitaste di fare una magra figura ; oltre a ciò vi siete dimostrati egualmente abili nel maneggio della fronda e della freccia e pronti a saltare in ogni luogo. E il merito della vostra valentìa è tutto del mio legato Catullino... »

Il frammento è diretto, nella prima parte, ai fanti, nella seconda, ai cavalieri della coorte sesta dei Commageni, la quale faceva parte dei corpi ausiliarî della legione africana e si denominò così dal nome del popolo presso il quale, in origine, fu reclutata. Di coorti dei Commageni se ne ricordano parecchie che, per lo più, hanno il predicato di *Flavia*, perchè istituite da Vespasiano, il quale, com'è noto, unì la Commagene all'impero. V. su queste coorti, De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico*, II, 535 e seg.; Cagnat, op. cit. p. 248.

Annotazioni.

3. 4. *congia*[*rium*]. Il Dehner supplisce *congia*[*rium duplum*], ma, nella lapide, dopo *congia*, non vi è spazio che per tre lettere; quindi lo Schmidt ritiene sia stato scritto, soltanto, *congiarium*. Sui *congiaria* che qui si confondono coi *donativa*, e che erano largizioni fatte al popolo e ai soldati dagli imperatori, v. Esperandieu (De Ruggiero, *Diz. Ep.*, II, 601). — *viatoriam*. Cioè: ut sit pro viatoria (pecunia), ossia vi serva per il viaggio. È un predicato questo che si trova non di rado usato nelle fonti: *vasa viatoria* (Plin. *N. h.* 16, 50 Jahn-Mayhoff); *argentum viatorium* (Scaev. *Dig.* 34, 2, 40); *viatorium* [*medicamentum*]

(Veg. *Veter.* I, 61); *horologia viatoria pensilia* (Vitruv. 9, 9, 1). — *campos Allete*[*os*]. Dove fossero s' ignora; il Dehner (*l. Matidiae,* p. 8, n. 1) riferisce ad essi il verso di Avieno (*Orb. terrae,* v. 1037 ed. Holder): *hic caespes late producit Ale*[*t*]*ius arva;* difatti il poeta, prima, ricorda la Cilicia, Tarso e il fiume Cidno e noi sappiamo che la Commagene confinava, appunto, ad occidente, con la Cilicia.

5. *Cohortales equites.* L'allocuzione diretta ai cavalieri della sesta coorte dei Commageni è di interpretazione difficilissima, e molti termini tecnici non potrebbero spiegarsi senza l'aiuto del trattato sulla tattica (Τέχνη Τακτική) di Arriano, scritto nel ventesimo anno di regno dell' imperatore Adriano (a. 136) ove, appunto, nella seconda parte (c. 33 e seg.), si descrivono gli esercizî prescritti da quel principe alla cavalleria, i quali dovevano modellarsi sugli esercizî tattici dei Parti, degli Armeni, dei Sarmati e dei Celti.

5. 6. *alarem exercitationem.* Da queste parole, lo Schmidt arguirebbe che, dopo l'allocuzione diretta alla coorte seconda degli Spagnuoli, ne fosse seguita un' altra diretta ad un'*ala;* ma, come si è visto, il frammento VII (= Cb) si riferisce quasi tutto a cotesta coorte, e oltreacciò non pare che dalle *alares exercitationes* fossero esclusi i cavalieri di coorte; cf. Dehner, *Rel.* p. 17.

6. *alia spatia campi.* v. Dehner, *Rel.* p. 18.

7. *frequens dextrator* = « is qui a sinistra in dextram facit conversionem » (Dehner). Arr. 42: ἐγκλίνοντος ἐπὶ δεξιὰν τοῦ ἵππου. — *Cantabricus densus.* Lo descrive Arriano, 40: Κανταβρικὴ τις καλουμένη ἐπέλασις. È tradotto nel testo: *cariche serrate.*

8. *equorum forma* et rel. Si riferisce agli *equites alares.*

10. *addidistis, ut et lapides fundis mitteretis.* Questo esercizio fu ordinato alla cavalleria, come ben pensa il Dehner (*Rel.* p. 19) da Adriano. Cf. Arr. 43, 1.

11. *salvistis ubique expedite.* Cf. Arr. 43, 3; 44, 2. — *Catullini legati mei.* Q. Fabio Catullino (questi sono i suoi nomi completi come risultano dai titoli lambesitani, C. VIII, 2609, 2610), fu legato della Numidia negli anni 128-129. V. intorno a lui Dessau, *Prosop. I. R.* II, 45 e Pallu De Lessert, *Fastes,* I, 348-349.

12. in. [*insignis cura*]. Il supplemento è del Wilmanns che quadra bene con lo spazio vuoto nella lapide, al contrario di quello

del Dehner: [*unica cura*].— *sub illo v*[*iro*], così propone di leggere lo Schmidt nella lapide, mentre il Dehner (*Rel.* p. 19) legge *sub*[*ito*].

X [1].

. . . . . *i . si erat e-*
. . . . . [*om*]*nium ordi-*
[*num*] . . . . . *e multa fe-*
[*cistis*] . . . . . [*claris*]*simi viri.*

Frammento di incerta collocazione nel quale si fa, a quanto pare, ricordo dei centurioni *omnium ordinum* e del legato Catullino. I supplementi [*om*] e [*claris*] sono del Wilmanns; [*num*] dello Schmidt; e *fe*[*cistis*] del Buecheler. Cf. Dehner, *Rel.* p. 25.

B) DISCORSI PERDUTI.

1) Spart. *Hadr.* 16, 5: *Controversias declamavit.*

2) Charisius (*Gr. Lat.* 1, 222, 21): *Valdissime, divus Hadrianus orationum XII: « a vobis, patres conscripti, peto et impetratum valdissime cupio, ut proxime imaginem Augusti argenteum potius clupeum sicut Augusto ponatis ».*

Flavio Sosipatro Carisio, grammatico del secolo quarto, cita qui una raccolta dei discorsi pronunciati da Adriano, ma la forma in cui si esprime è ambigua, poichè può intendersi in tre modi: o che la raccolta contenesse dodici discorsi, oppure, che il discorso pronunciato in Senato da Adriano e di cui Carisio cita un brano appartenesse al libro duodecimo della raccolta medesima, ovvero, finalmente, che fosse il dodicesimo dei discorsi contenuti in quella raccolta. Cf. Meyer, *Oratorum Rom. fragmenta*, p. 607.

3) Photius *bibl.* cod. 109 (Bekker I, 86): Ἀνεγνώσθη Ἀδριανοῦ τοῦ βασιλέως μελέται διάφοροι, εἰς τὸ μέτριον τοῦ λόγου ἀνηγμέναι καὶ οὐκ ἀηδεῖς.

Se le μελέται διαφόροι, citate qui da Fozio, non sono una raccolta diversa da quella citata da Carisio, ma una stessa cosa, parmi probabile di concludere che Adriano non pubblicò tutti i

[1] Wilmanns, Dehner E = Schmidt F. Il frammento fu rinvenuto dal Wilmanns.

suoi discorsi, ma bensì ne fece una scelta dei più pregevoli, dei quali quello ricordato da Carisio portava il numero dodici.

4) A. Gell. 16, 13, 3-5: *Existimamus meliore conditione esse colonias quam municipia. De cuius opinationis tam promiscae erroribus Divus Hadrianus in* oratione, *quam de* Italicensibus, *unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit; mirarique se ostendit, quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint. Praenestinos autem refert maximopere a Tiberio imperatore petisse orasseque, ut ex colonia in municipii statum redigerentur, idque illis Tiberium pro referenda gratia tribuisse, quod in eorum finibus sub ipso oppido ex capitali morbo revaluisset.*

Sul contenuto del discorso *de Italicensibus* che Adriano pronunciò in senato, cioè, sulla preminenza onoraria che le colonie acquistarono sui municipî, v. lo studio eccellente dell' illustre prof. De Ruggiero, *Le Colonie dei Romani*, pag. 31 e seg. [1].

III. POESIE.

Spart. *Hadr.* 14, 9: *Fuit* [*Hadrianus*] *poematum et litterarum nimium studiosissimus . . . . de suis dilectis multa versibus composuit.* [*Amatoria carmina scripsit*] [2].

Id. ib. 14, 7: *Et Graeci quidem volente Hadriano eum* [*Antinoum*] *consecraverunt, oracula per eum dari adserentes, quae Hadrianus ipse composuisse iactatur.*

Dio 69, 10: ὅθεν οὐ θαυμαστὸν..... ὕμνους τινὰς ἐς αὐτὴν [Πλωτῖναν] ποιῆσαι.

Spart. ib. 20, 12: *Equos et canes sic amavit, ut eis sepulchra constitueret.*

[1] Altri discorsi di Adriano cita il Doublet (op. cit. p. 14), ma sono, come quello del 3 marzo 129, sulla *petitio hereditatis, orationes* preparate dal *consilium principis*. Cf. Cuq, *Le Conseil des Empereurs*, p. 424 e seg.

[2] Le parole: *amatoria carmina scripsit*, rinchiuse in parentesi quadre, parvero al Casaubono una interpolazione, poichè, come egli osserva (*Historiae Augustae Script.* [Lugd. Bat. 1671] I, 145 n. 3), « supervacue bis dicitur idem. »

Dio 69, 10: τῆς δὲ περὶ τὰς θήρας σπουδῆς αὐτοῦ καὶ ὁ Βορυσθένης ὁ ἵππος, ᾧ μάλιστα θηρῶν ἠρέσκετο, σημεῖόν ἐστιν. ἀποθανόντι γὰρ αὐτῷ καὶ τάφον κατεσκεύασε καὶ στήλην ἔστησε καὶ ἐπιγράμματα ἐπέγραψεν.

Questi passi che abbiamo trascritti attestano che Adriano fu cultore appassionato della poesia e poeta egli stesso; che egli compose molti poemi erotici in onore dei suoi *dilecti;* oracoli per la morte di Antinoo; inni in memoria dell' imperatrice Plotina; e infine epitafî metrici che volle incisi sui sepolcri dei suoi cani e dei suoi cavalli, fra i quali, quello per il monumento da lui fatto elevare ad un cavallo di nome Boristene. Ma di siffatti poemetti non si può dire con piena certezza quali fossero scritti in latino, quali in greco [1], e ben poco è giunto fino a noi, poichè molte delle poesie che vanno sotto il nome di Adriano non sono, certamente, opera di lui. Le divideremo, perciò, in due classi: a) poesie originali; b) poesie apocrife.

a) POESIE ORIGINALI.

1.

Ego nolo Florus esse,
amblare per tabernas,
culices pati rotundos.

Questi versi scherzevoli e ironici sono la risposta a quelli, parimenti scherzevoli, che il poeta P. Annio Floro [2] aveva mandati ad Adriano e che sono riferiti, gli uni e gli altri, nella biografia dell' imperatore [3].

[1] Cf. Doublet, op. cit. pag. 11.

[2] *Annius Florus ad divum Hadrianum «poematis dilector»* così lo ricorda il grammatico Carisio (G. L. I, 53, 14 Keil; cf. 123, 17; 140, 6). Sulla identità di lui con lo storico e con il retore omonimi, v. Schanz, *Röm. Litteraturg.*, III, 63 e seg.

[3] I versi di Floro sono i seguenti:

Ego nolo Caesar esse
Amblare per Britannos
Scyticas pati pruinas.
(Spart. *Hadr.* 16, 3)

I frammenti delle poesie originali di Adriano sono pubblicati dal Baehrens nei suoi *Fragmenta Poetarum Romanorum,* pagg. 373-374.

La risposta di Adriano contiene veramente quattro versi: ma quello che sarebbe il terzo verso nei codici, *latitare per popinas,* noi crediamo, con lo Spengel [1], debba sopprimersi come una interpolazione, non soltanto per la simmetria, poichè tre sono i versi di Floro nei codici [2], ma anche, per l'amore che, come già abbiamo veduto, Adriano portava al numero tre.

Tanto i versi di Floro, quanto quelli di Adriano sono ionici con anaclusi, cioè, anacreontei (⏑⏑ – ⏑ – ⏑ – –), che, però, i Latini alternano coi dimetri giambici catalettici, il che avveniva, come è noto, contraendo le due prime brevi (⏓ – ⏑ – ⏑ – –), e difatti il Casaubono corresse, giustamente, in *amblare,* l'*ambulare* che si legge nei codici [3].

I versi di Adriano hanno, a mio modo di vedere, un significato osceno; in questo senso deve essere inteso il verbo *ambulare,* come ne abbiamo un esempio in Anneo Seneca, *Controv.* (p. 112, 1, 9, Kiessling. Cf. De-Vit. lexicon s. v.), tanto più che *tabernas* vuol dire qui lupanare, come in Catullo (37, 1): *salax taberna;* in Properzio (V, 8, 19): *turpis taberna;* e in Virgilio (*Copa* 3): *lasciva taberna.* E così pure osceno deve essere, come ben vide Adriano Turnebio [4], il significato di *culices pati rotundos* [5].

[1] *Abhandl. d. bay. Akad.* ph. kl. 9, p. 347: « da aber die Verba sich wiederholen, und schwer zu denken ist, wie von Hadrianus *latitare* gesagt werden konnte, so war längst meine Vermuthung, dass vielmehr, wenn nicht ein uns unbekannter Scherz angedeutet werden sollte, *latitare per popinas* von fremder Hand hinzugesetzt seien ».

[2] Peraltro lo Jahn (*in Flor.* p. XL) sospetta ne manchi uno che il Gemoll (*Spicileg.* p. 3) supplisce, in parte, così: *latitare per...* e il Rösinger (*de script. hist. Aug. comm.*, p. 4) più compiutamente: *latitare per Germanos.*

[3] Il verso di Floro *amblare per Britannos,* secondo l'Hübner (C. VII, p. 100), è da riferire alla spedizione britannica di Adriano, nè vi contraddice, come pensa il Gregorovius (op. cit. p. 83, n. 4) il verbo *ambulare,* che anzi questo, come ricavasi da Vegezio I, 27, è una espressione tecnica adoperata, appunto, da Adriano per indicare le marcie militari. — Il *Scythicas pati pruinas* allude agli strapazzi che sosteneva Adriano per ritemprare la disciplina dei soldati, e che ricorda il Χιόνες Κελτικαί di Dione 69, 93, 4. Cf. Plew, op. cit. p. 59, n. 1.

[4] *Adversaria,* Argentinae 1599, c. 818.

[5] A torto, l'Eyssenhardt (*Hadrian und Florus,* pag. 30, n. 5) sostiene che il verso sia guasto nei codici e debba correggersi così: *culices pati profundos.* Il Klotz (*Lat. Handwörtbuch,* s. v.) nota che qui la parola *culex* si riferisce « auf einen lästigen Liebhaber » (cf. Plaut. *Cas.* 2, 3, 22). Che Adriano abbia scritto molti versi licenziosi è attestato anche da Apuleio (vedi pag. seguente, nota 1).

2.

Lascivus versu, mente pudicus eras.

È un pentametro, conservatoci da Apuleio [1], appartenente all'epitaffio metrico composto da Adriano in onore di un poeta, amico suo, di nome Voconio.

3.

Animula vagula, blandula,
hospes comesque corporis,
quae nunc abibis in loca
pallidula rigida nudula
5 *nec ut soles dabis iocos!*

Questi versi che, secondo Sparziano (25, 9), l'imperatore avrebbe composti poco prima della sua morte avvenuta a Baia, sono dimetri giambici acatalettici (⏑ ⏓ ⏑ ⏓ ⏑ – ⏑ ⏒); L. Müller (*Rut. Nam.* app., p. 26) sospetta vi sia una lacuna dopo il v. 4 e a me pare anche dopo il v. 3. L'ultimo verso è spiegato bene da Sparziano (20, 7) quando ci dice che *ioca eius* [*Hadriani*] *plurima extant; nam fuit etiam dicaculus.* L'addio alla propria anima che Adriano compose, *in ipso ultimo spiritu,* lodato molto dal Petrarca (*Epist. fam.* VII, 15) e dal Casaubono (l. c. I, 210, n. 1), ritenuto degno, per la sua eleganza, di un secolo migliore, esprime, senza dubbio, con molta delicatezza e filosofia, come ben nota il Sainte-Croix (l. c. p. 429), il rammarico di un poeta morente, ma per i suoi diminutivi intraducibili, presenta un po' di affettazione. Fu tradotto da molti: dal Fontenelle, dal Byron [2]; in

[1] *Apol.* 11: *Divus Hadrianus cum Voconi amici sui poetae tumulum versibus muneraretur, ita scripsit... quod nunquam ita dixisset, si forent lepidiora carmina argumentum impudicitiae habenda. Ipsius etiam divi Hadriani multa id genus legere me memini.*

[2] Adrian's address to his soul when dying.

Ah! gentle, fleeting, wav'ring sprite,
Friend and associate of this clay!
To what unknown region borne,
Wilt thou now wing thy distant flight?
No more with wonted humour gay,
But pallid, cheerless, and forlorn.
(Byron, *Works*, p. 4)

italiano trovasene una versione nella raccolta degli « Scriptores Historiae Augustae » edita a Venezia nel 1852, che non si capisce bene se debba attribuirsi a Vincenzo, Nordio, oppure a Pietro Canal [1].

b) POESIE APOCRIFE.

I.

Ut belli sonuere tubae, violenta peremit
Hippolyte Teuthranta, Lyce Clonon, Oebalon Alce,
Oebalon ense, Clonon iaculo, Teuthranta sagitta.
Oebalus ibat equo, curru Clonus, at pede Teuthras,
5 *Plus puero Teuthras, puer Oebalus, at Clonus heros.*
Figitur ora Clonus, latus Oebalus, ilia Teuthras.
Iphicli Teuthras, Dorycli Clonus, Oebalus Idae;
Argolicus Teuthras, Moesus Clonus, Oebalus Arcas.

II.

Almo Theon Thyrsis orti sub colle Pelori
Semine disparili: laurente Lacone Sabina.
Vite Sabina, Lacon sulco, sue cognita Laurens.
Thyrsis oves, vitulos Theon egerat, Almo capellas,
5 *Almo puer pubesque Theon et Thyrsis ephebus;*
Canna Almo, Thyrsis stipula, Theon ore melodus.
Nais amat Thyrsin, Glauce Almona, Nisa Theonem;
Nisa rosas, Glauce violas dat, lilia Nais.

Di questi due carmi, composto ciascuno di otto esametri, l'uno parla di tre Amazzoni, Ippolita, Lice, Alce, che uccidono Teutra, Clono, Ebalo, tre loro avversarî; l'altro, che ne è la parodia, glorifica tre giovani siciliani, nativi del Capo Peloro, Almone, Teone, Tirsi, che erano amati da tre fanciulle, Glauce, Nisa, Naide. Il primo carme è attribuito ad Adriano in due soli codici (Cod. Mus. Brit. add. 11983; Vindob. 2521) dei sec. XI-XII; e

[1] Op. c. pag. 76:

Agile spirito
Già tutto brio
Compagno ed ospite
Del corpo mio
Or dove andrai?
Ahi! freddo, pallido,
E nudo, omai,
Gaio e festevole
Più non sarai.

ne sostiene l'attribuzione, come degli altri che verranno appresso, il solo Baehrens (*Poetae latini minores*, IV, p. 15, 40; 111). Il secondo carme non porta titolo nei codici; lo Scaligero lo attribuiva a Citerio Sidonio Siracusano. Cf. Doublet, op. cit. p. 10. Per il testo di questi due carmi seguiamo quello del Riese, *Anthologia latina*, I², 392-393.

III.

Ille ego Pannoniis quondam notissimus oris,
inter mille viros primus fortisque Batavos
Adriano potui qui iudice vasta profundi
aequora Danuvii cunctis transnare sub armis,
5 *emissumque arcu dum pendet in aëre telum*
ac redit, ex alia fixi fregique sagitta,
quem neque Romanus potuit nec barbarus umquam
non iaculo miles, non arcu vincere Parthus,
hic situs hoc memori saxo mea facta sacravi.
10 *viderit anne aliquis post me mea gesta sequatur:*
exemplo mihi sum, primus qui talia gessi.

Il testo è del Buecheler (*Carmina Epigraphica*, I, n. 427). È un carme epigrafico della Pannonia inferiore, di undici esametri, conservato in una antichissima silloge ungarico-dacica del secolo decimo quinto, la quale, nota il Mommsen (C. III, 3676; cf. p. 1042), « cum neque Batavi militis nomen enuntiet nec Hadrianum huius carminis auctorem faciat, haec postea demum accesserunt Batavi cuiusdam opera patriae magis amantis quam veritatis. Auctoritas, qua carminis antiquitas nititur, ipsa non est optima, nam in sylloge illa, unde prodit, non desunt interpolata fictaque, acceditque quod auctor eius carmen hoc ab alio accepisse se diserte testatur ». Nei codici, il più antico che lo riporta è il Valentiniano 393 del sec. IX che lo intitola così: *in memoriam cuiusdam militis;* il Montepessulano del sec. XII lo intitola *epitaphium Sorani militis*, e il Parigino 6630 del sec. XIII: *versus eiusdem* (Hadriani cui tributa sunt carmina quae praecedunt) *de quodam milite Sorano*. Cf. su questi codici De Rossi, *Inscr. Chr. Rom.* II, 260, 2. Sostiene che sia di Adriano il Baehrens (l. c. n. 125) e, in qualche modo, anche il Buecheler (l. c. p. 199); di diversa opinione sono il Riese, *Anthologia Latina* (ed. prima) 660, e L. Mueller, op. cit. p. 26.

IV.

Borysthenes Alanus
Caesareus veredus,
per aequor et paludes
et tumulos Etruscos
5 *volare qui solebat*
Pannonicos in apros,
nec ullus insequentem
dente aper albicanti
ausus fuit nocere,
10 *vel extimam saliva*
sparsit ab ore caudam
ut solet evenire:
sed integer iuventa,
inviolatus artus
15 *die sua peremptus*
hoc situs est in agro.

Il testo è del Buecheler (op. cit. II, 1522). È un carme conservatoci in parte in una lapide di Apt (C. XII, 1122) nella Gallia Narbonese, e interamente dal Pithou il quale lo pubblicò, per la prima volta, nel 1590, con queste parole (*Epigr.* I, cum add. p. 465): « videtur esse Hadriani imp. In veteri tamen scida sine auctore est ». Che Adriano abbia composto un epitafio metrico per la tomba del suo cavallo Boristene, lo abbiamo già visto, ma che il carme epigrafico sia proprio quello originale di Adriano, nonostante la difesa fattane, tra gli altri, dal Baehrens (l. c. 126; cf. p. 41), mi par cosa dubbia. Così ne giudica il Mommsen citato dall' Hirschfeld (C. XII, 1122): « carmen imperatoris Hadriani a rerum scriptoribus quos habemus, laudatum, non relatum, non per eos, sed tamen ad nos pervenisse, quamquam miraculi instar est, ipsum abunde sese defendere periti omnes adhuc iudicaverunt, neque ego aliter sentio. At si ipsum verum est, aut membranis servatum est aut in marmore incisum fuit; utrumque enim simul admittere, Pithoeum contendere id in codice nescio quo vetusto repperisse, Peirescium fracti lapidis reliquias suas fecisse, id quidem non miraculi instar foret, sed vere miraculum... Quam ob rem crediderim lapidem saec. XVI integrum prostitisse in Agro Aptensi eiusque exemplum non optime factum et loci indicatione destitutum in manus incidisse Pithoei; cuius « veterem scidam » ita accipiendam esse eo confimatur, quod hodie codicibus qui carmina latina diligentissime excussis in nullo eorum id de quo agitur adhuc repertum est; nam in cod. Parisino 6630 decimo saeculo tertio scripto, in quo hoc carmen legi arbitratus est L. Muellerus (op. cit. p. 26), id repperiri negat Alfredus Schoene ». Nel carme si alternano i versi dimetri giambici e coriambici catalettici, o eptasillabi anacreontei e archilochei.

Si attribuisce anche ad Adriano il distico sulla Farsaglia di Lucano (*Mantua da veniam*) che, nel codice Salmasiano, ora Parigino 10318 porta il titolo *Caesaris de libris Lucani;* il Riese (*Anthologia* I², 233) lo ascrive, piuttosto, ad *Alcimus Alethius,* poeta Aquitano del secolo quarto. Per il testo v. anche Baehrens, l. c. n. 110. Infine i quattro distici *de puero glacie perempto* (Baehrens, 111 = Riese 709) e gli altri quattro *ad Hectoris tumulum* (Baehrens 109 = Riese 708), nell' « Anthologia latina », sono attribuiti a Germanico ; mentre la versione greca, nell'Antologia Palatina, attribuisce i primi (VII, 542) a Flacco; i secondi (IX, 387) ad Adriano o a Germanico. Cf. Müller, l. c. p. 26; Doublet, op. cit. p. 10.

IV. SCRITTI VARII.

1) *Catachannae.*

Spart. Hadr. 16, 2: *Catachannas libros obscurissimos Antimachum imitando scripsit.*

Molto si è disputato dagli eruditi intorno a questa singolare opera di Adriano, tanto più che del titolo stesso varie sono le lezioni che si trovano nei manoscritti degli « Scriptores Historiae Augustae » [1]. E difatti, per citare qualcuna delle spiegazioni proposte dai moderni, l'Osann voleva, sull'esempio di Lilio Giraldi, che l'opera di Adriano s'intitolasse Κατὰ Τραιανοῦ [2], e Th. Bergk [3], riprendendo una opinione di Isacco Vossio, pensava che si chiamasse invece *Catachenae* e che tale fosse il titolo dell'opera di Antimaco imitata da Adriano (Ἀντίμαχος καταχήνη) e così pure opina R. Unger [4], ma il Bergk stesso ha rifiutato la sua antica opinione nei suoi « Poetae lyrici Graeci », II⁴, 292, con siffatte parole: « maior etiam dubitatio de Καταχήνῃ, quo nomine Antimachi carmen inscriptum fuisse olim conieci : sed illius certe loci *Et. Magn.* 4, 6, Ἀντίμαχος Ἰαχίνῃ... ubi hoc nomen delitescere suspicatus sum, emendatio satis incerta ». Vero è che,

[1] *Catacannas* cod. Bambergensis; *catacannos* cod. Palatinus; *catacaymos* cod. Vaticanus 1899; *catacrianos* editio princeps Mediolanensis (a. 1475).

[2] *Zeitschrift für Alterthw.* 1834, p. 980-987.

[3] *Zeitschrift für Alterthw.,* 1835, p. 300-302.

[4] *Jahrb. für Philologie,* 119, p. 493.

ormai ogni questione sul nome vero dell'opera di Adriano è tolta dal raffronto che del luogo di Sparziano fu fatto, per il primo, da Francesco Orioli [1], coi due seguenti passi, l'uno di M. Aurelio, l'altro di Frontone. (Vedi il passo di Plinio seniore nella nota 2):

1) Fronto, p. 35 Naber: *anno abhinc tertio* (è M. Aurelio che scrive a Frontone) *me commemini cum patre meo a vindemia redeunte in agrum Pompei Falconis devertere. Ibi me videre arborem multorum ramorum, quam ille suum nomen* catachannam *nominabat. Sed illa arbor mira et nova visa est mihi in uno trunco omnia omnium ferme germina...*

2) Ib. p. 155: *Confusam eam ego* (Frontone a M. Antonino) *eloquentiam,* catachannae *ritu, partim igneis (iligneis* O. Jahn, Rh. M. 1845, p. 156) *nucibus Catonis, partim Senecae mollibus et febriculosis prunuleis insitam, subvertendam censeo radicitus* et rel. [2].

Da questi passi, adunque, risulta, in modo chiarissimo, che presso Tivoli, in quel tempo, sorgeva un albero di vita breve, sopra il cui tronco germogliavano gli innesti di varie piante fruttifere, chiamato, con nome, che al Mai [3] pareva di origine punica, *catachanna*. Adriano, che, negli ultimi anni della sua vita, come è ben noto, visse nella villa di Tivoli, alla vista di quell'albero, così vario e multiforme, concepì l'idea di scrivere, sull'esempio di Antimaco, un'opera in più libri, assai oscuri, probabilmente in latino, e a cui diede il titolo di *catachannae* che significar doveva la varietà degli argomenti che vi si contenevano. Era cotesta opera una specie di miscellanea, forse poetica, se regge la congettura del Ribbeck [4], poichè sulla forma e sul contenuto di essa null'altro sappiamo all'infuori della notizia fornita da Sparziano.

[1] Ap. Mai in Front. p. 106, ed. Rom.; *Scriptores Hist. Aug.* (Venezia 1852, pag. 99). Cf. Bernhardy, *Z. für Altw.* 1834, p. 1136.

[2] Anche Plinio seniore parla di quest'albero in cui furono innestate diverse specie di frutti, ma senza darne il nome: *tot modis insitam arborem vidimus iuxta Tiburtes tullios omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio bacis, aliunde vite, piris, ficis, punicis malorumque generibus, sed huic brevis fuit vita* (*N. h.* XVII, 20 Jahn-Mayhoff). Cf. Niebuhr, *Front.* p. 123. La qualità dell'innesto di quest'albero, come, gentilmente mi fa notare Monsignor F. Ferri Mancini, è quella che i francesi chiamano *greffe des charlatans.*

[3] *Fronto* (Romae 1823), p. 59.

[4] *Geschichte der Römischen Dichtung*, III, 345. Cf. Schanz, op. cit. III, p. 110 e seg.

2) *Sermones.*

Charisius, G. L. I. 209, 12: *Obiter, divus Hadrianus sermonum I quaerit: an Latinum sit, " quamquam - inquit - apud Laberium haec vox esse dicatur „, et cum Scaurus Latinum esse neget, addit quia veteres eadem soliti sint dicere, non addentes via, ut sit* κατὰ ἔλλειψιν, *ut Plautus, inquit, " eadem bibes, eadem tibi dedero savium „. Quamquam divus Augustus reprehendens Ti. Claudium ita loquitur, " scribis enim perviam* ἀντὶ τοῦ *obiter „. Sed divus Hadrianus " tametsi „ inquit " Augustus non peruditus homo fuerit, ut id adverbium non usu potius quam lectione protulerit „.*

Il biografo di Adriano ci apprende che Adriano compiacevasi di avere dotte conversazioni e discussioni con eruditi e grammatici intorno ad argomenti di erudizione e di filologia antiquaria [1]; coteste conversazioni e dispute egli raccolse col titolo di *Sermones* in più libri, di cui Carisio cita il primo. In una di tali dispute l'imperatore ricercava se l'avverbio *obiter*, usato da Laberio e da Augusto fosse latino, mentre Q. Terenzio Scauro, grammatico del suo tempo, lo negava addirittura [2].

3) *Lettera a Velio Celere.*

Priscian., G. L. II, 547, 12: *Velius Celer respondens Hadriano imperatori per epistulam de hoc interroganti, declinatione et tenore ambitus nomen a participio ostendit discerni, quod usu quoque, ut ostendimus, confirmatur.*

È una lettera d'indole erudita, nella quale Adriano aveva interrogato il grammatico Velio Celere intorno alla quantità del vocabolo *ambitus: ambītus* (participio) e *ambĭtus* (sostantivo). Velio Celere è, probabilmente, il retore di cui parla Filostrato (*Vit. sophist.* I, 22) e che, nella corte di Adriano, occupò la carica *ab epistulis graecis.* (V. Friedländer, *Sittengeschiche* I[6], 187; Teuffell-Schwabe, *Röm. Literaturg.* II[5], 352, 3).

[1] Spart. *Hadr.* 15, 11.

[2] Froehde, *De C. Iulio Romano Charisii auctore* (Jahrb. für Phil. 18 Suppl. Band, p. 634).

4). *Libelli.*

a) *Contro i medici.*

Epiphanius: Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν 14 (Migne Patr. Gr. 43, c. 260): οὗτος δὲ ὁ Ἀδριανὸς λωβηθεὶς τὸ σῶμα καὶ μεταστειλάμενος ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἰατρῶν, ᾔτησε παρ' αὐτῶν ἰατρείαν τοῦ σώματος αὐτοῦ. Οἱ δὲ πολλὰ κεκμηκότες, καὶ μηδὲν ἀνύσαντες, ἐσκώφθησαν ὑπ' αὐτοῦ, ὡς καὶ ἐπιστολὴν ὀνειδιστικὴν γράψαι κατ' αὐτῶν, τὴν τέχνην αὐτῶν αἰτιωμένην, ὡς μηδὲν εἰδυῖαν τῆς περικειμένης αὐτῷ νόσου ἕνεκα.

S. Epifanio, in questa sua operetta, intitolata pesi e misure, ci narra che Adriano, caduto malato, chiamò a visitarlo i medici che erano allora nell' impero; riuscendo, però, vane tutte le loro cure, non solo gli beffeggiò, ma scrisse, altresì, un libello per condannare la loro professione che non era riuscita a nulla spiegare sulla sua malattia. Il Doublet [1] ritiene che siffatto libello contro i medici possa essere una stessa cosa con la lettera di Adriano di cui parla Dione [2], nella quale l' imperatore scriveva esser un vero tormento il non poter morire per colui che lo desidera (ὅσον κακόν ἐστιν, ἐπιθυμοῦντά τινα ἀποθανεῖν, μὴ δύνασθαι), ma l' identità dei due scritti non mi pare sufficientemente provata.

b) *Contro il filosofo Eliodoro.*

Spart. Hadr. 15, 5: *Heliodorum famosissimis litteris lacessivit.*

C. Avidio Eliodoro, retore e filosofo, padre di Avidio Cassio, era nativo di Cirro in Siria (Dio, 71, 22). Segretario *ab epistulis* di Adriano (ib. 69, 3), fu, dapprima, grande amico di lui, poi cadde in disgrazia del principe che, come risulta dal passo di Sparziano, lo oltraggiò con libelli diffamatorî. Intorno a Eliodoro, v. Rohden, s. v. nella Pauly-Wissowa, *R. E.* II, 2, 2383-2384; Klebs, *Prosop. I. R.* 187-188: Friedländer, op. cit. I[6], 185 e seg.

[1] Op. cit. p. 23.
[2] 69, 17.

V. SCRITTI APOCRIFI O DI DUBBIA AUTENTICITA'.

1) *La lettera a Serviano.*

Vopiscus, *Saturn.* 8: *Hadrianus Augustus Serviano consuli salutem.*

Aegyptum, quam mihi laudabas, Serviane carissime, totam didici levem, pendulam et ad omnia famae momenta volitantem. Illic qui Serapim colunt Christiani sunt, et devoti sunt Serapi qui se Christi episcopos dicunt, nemo illic archisynagogus Iudaeorum, nemo Samarites, nemo Christianorum presbyter, non mathematicus, non haruspex, non aliptes. Ipse ille patriarcha cum Aegyptum venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum. Genus hominum seditiosissimum, vanissimum, iniuriosissimum, civitas opulenta, dives, fecunda, in qua nemo vivat otiosus. Alii vitrum conflant, aliis charta conficitur, alii *linifiones, omnes certe cuiuscumque artis et videntur et habentur. Podagrosi quod agant habent, habent* [*cesi quod agant habent*] *caeci quod faciant, ne chiragrici quidem aput eos otiosi vivunt. Unus illis deus nummus est. Hunc Christiani, hunc Iudaei, hunc omnes venerantur et gentes. Et utinam melius esset morata civitas, digna profecto, quae pro sui fecunditate, quae pro sui magnitudine totius Aegypti teneat principatum. Huic ego cuncta concessi, vetera privilegia reddidi, nova sic addidi, ut praesenti gratias agerent. Denique ut primum inde discessi, et in filium meum Verum multa dixerunt, et de Antinoo*[1] *quae dixerint, comperisse te credo. nihil illis opto, nisi ut suis pullis alantur, quos quem ad modum fecundant, pudet dicere. Calices tibi allassontes versicolores transmisi, quos mihi sacerdos templi obtulit, tibi et sorori meae specialiter dedicatos, quos tu velim festis diebus conviviis adhibeas. Caveas tamen, ne his Africanus noster indulgenter utatur* (Peter ed. altera) „.

Sull' autenticità della lettera a Serviano furono sollevati parecchi dubbî dalla maggior parte degli eruditi moderni; fra questi, il Gregorovius[2] ritiene che la lettera, in fondo, sia autentica, ma, in parte, non scevra d' interpolazioni; e il Dürr[3], che

[1] I codici hanno *Antonino,* ma deve leggersi *Antinoo,* come propone il Casaubono (l. c. II, 727, n. 3). Il Wiedemann (*La lettre d'Adrien à Servianus sur les Alexandrins,* [Le Muséon, V, 460]) sostiene la lezione dei codici supponendo che l' autore della lettera, che non è Adriano, come diremo appresso, ingannato dall' identità dei due nomi, abbia confuso Antonino (Pio) con l' imperatore Antonino (Caracalla) vittima di atroci calunnie da parte degli Alessandrini.

[2] Op. cit. p. 164, n. 2.

[3] Loc. cit. p. 88-90.

ormai ogni questione sul nome vero dell'opera di Adriano è tolta dal raffronto che del luogo di Sparziano fu fatto, per il primo, da Francesco Orioli [1], coi due seguenti passi, l'uno di M. Aurelio, l'altro di Frontone. (Vedi il passo di Plinio seniore nella nota 2):

1) Fronto, p. 35 Naber: *anno abhinc tertio* (è M. Aurelio che scrive a Frontone) *me commemini cum patre meo a vindemia redeunte in agrum Pompei Falconis devertere. Ibi me videre arborem multorum ramorum, quam ille suum nomen* catachannam *nominabat. Sed illa arbor mira et nova visa est mihi in uno trunco omnia omnium ferme germina...*

2) Ib. p. 155: *Confusam eam ego* (Frontone a M. Antonino) *eloquentiam,* catachannae *ritu, partim igneis (iligneis* O. Jahn, Rh. M. 1845, p. 156) *nucibus Catonis, partim Senecae mollibus et febriculosis prunuleis insitam, subvertendam censeo radicitus* et rel. [2].

Da questi passi, adunque, risulta, in modo chiarissimo, che presso Tivoli, in quel tempo, sorgeva un albero di vita breve, sopra il cui tronco germogliavano gli innesti di varie piante fruttifere, chiamato, con nome, che al Mai [3] pareva di origine punica, *catachanna*. Adriano, che, negli ultimi anni della sua vita, come è ben noto, visse nella villa di Tivoli, alla vista di quell'albero, così vario e multiforme, concepì l'idea di scrivere, sull'esempio di Antimaco, un'opera in più libri, assai oscuri, probabilmente in latino, e a cui diede il titolo di *catachannae* che significar doveva la varietà degli argomenti che vi si contenevano. Era cotesta opera una specie di miscellanea, forse poetica, se regge la congettura del Ribbeck [4], poichè sulla forma e sul contenuto di essa null'altro sappiamo all'infuori della notizia fornita da Sparziano.

[1] Ap. Mai in Front. p. 106, ed. Rom.; *Scriptores Hist. Aug.* (Venezia 1852, pag. 99). Cf. Bernhardy, *Z. für Altw.* 1834, p. 1136.

[2] Anche Plinio seniore parla di quest'albero in cui furono innestate diverse specie di frutti, ma senza darne il nome: *tot modis insitam arborem vidimus iuxta Tiburtes tullios omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio bacis, aliunde vite, piris, ficis, punicis malorumque generibus, sed huic brevis fuit vita* (*N. h.* XVII, 20 Jahn-Mayhoff). Cf. Niebuhr, *Front.* p. 123. La qualità dell'innesto di quest'albero, come, gentilmente mi fa notare Monsignor F. Ferri Mancini, è quella che i francesi chiamano *greffe des charlatans.*

[3] *Fronto* (Romae 1823), p. 59.

[4] *Geschichte der Römischen Dichtung,* III, 345. Cf. Schanz, op. cit. III, p. 110 e seg.

2) *Sermones.*

Charisius, G. L. I. 209, 12: *Obiter, divus Hadrianus sermonum I quaerit: an Latinum sit, " quamquam – inquit – apud Laberium haec vox esse dicatur „, et cum Scaurus Latinum esse neget, addit quia veteres eadem soliti sint dicere, non addentes via, ut sit* κατὰ ἔλλειψιν, *ut Plautus, inquit, " eadem bibes, eadem tibi dedero savium „. Quamquam divus Augustus reprehendens Ti. Claudium ita loquitur, " scribis enim perviam* ἀντὶ τοῦ *obiter „. Sed divus Hadrianus " tametsi „ inquit " Augustus non peruditus homo fuerit, ut id adverbium non usu potius quam lectione protulerit „.*

Il biografo di Adriano ci apprende che Adriano compiacevasi di avere dotte conversazioni e discussioni con eruditi e grammatici intorno ad argomenti di erudizione e di filologia antiquaria [1]; coteste conversazioni e dispute egli raccolse col titolo di *Sermones* in più libri, di cui Carisio cita il primo. In una di tali dispute l'imperatore ricercava se l'avverbio *obiter*, usato da Laberio e da Augusto fosse latino, mentre Q. Terenzio Scauro, grammatico del suo tempo, lo negava addirittura [2].

3) *Lettera a Velio Celere.*

Priscian., G. L. II, 547, 12: *Velius Celer respondens Hadriano imperatori per epistulam de hoc interroganti, declinatione et tenore ambitus nomen a participio ostendit discerni, quod usu quoque, ut ostendimus, confirmatur.*

È una lettera d'indole erudita, nella quale Adriano aveva interrogato il grammatico Velio Celere intorno alla quantità del vocabolo *ambitus: ambītus* (participio) e *ambĭtus* (sostantivo). Velio Celere è, probabilmente, il retore di cui parla Filostrato (*Vit. sophist.* I, 22) e che, nella corte di Adriano, occupò la carica *ab epistulis graecis.* (V. Friedländer, *Sittengeschiche* I[6], 187; Teuffell-Schwabe, *Röm. Literaturg.* II[5], 352, 3).

[1] Spart. *Hadr.* 15, 11.

[2] Froehde, *De C. Iulio Romano Charisii auctore* (Jahrb. für Phil. 18 Suppl. Band, p. 634).

4). *Libelli.*

a) *Contro i medici.*

Epiphanius: Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν 14 (Migne Patr. Gr. 43, c. 260): οὗτος δὲ ὁ Ἀδριανὸς λωβηθεὶς τὸ σῶμα καὶ μεταστειλάμενος ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἰατρῶν, ᾔτησε παρ' αὐτῶν ἰατρείαν τοῦ σώματος αὐτοῦ. Οἱ δὲ πολλὰ κεκμηκότες, καὶ μηδὲν ἀνύσαντες, ἐσκώφθησαν ὑπ' αὐτοῦ, ὡς καὶ ἐπιστολὴν ὀνειδιστικὴν γράψαι κατ' αὐτῶν, τὴν τέχνην αὐτῶν αἰτιωμένην, ὡς μηδὲν εἰδυῖαν τῆς περικειμένης αὐτῷ νόσου ἕνεκα.

S. Epifanio, in questa sua operetta, intitolata pesi e misure, ci narra che Adriano, caduto malato, chiamò a visitarlo i medici che erano allora nell' impero; riuscendo, però, vane tutte le loro cure, non solo gli beffeggiò, ma scrisse, altresì, un libello per condannare la loro professione che non era riuscita a nulla spiegare sulla sua malattia. Il Doublet [1] ritiene che siffatto libello contro i medici possa essere una stessa cosa con la lettera di Adriano di cui parla Dione [2], nella quale l' imperatore scriveva esser un vero tormento il non poter morire per colui che lo desidera (ὅσον κακόν ἐστιν, ἐπιθυμοῦντά τινα ἀποθανεῖν, μὴ δύνασθαι), ma l' identità dei due scritti non mi pare sufficientemente provata.

b) *Contro il filosofo Eliodoro.*

Spart. Hadr. 15, 5: *Heliodorum famosissimis litteris lacessivit.*

C. Avidio Eliodoro, retore e filosofo, padre di Avidio Cassio, era nativo di Cirro in Siria (Dio, 71, 22). Segretario *ab epistulis* di Adriano (ib. 69, 3), fu, dapprima, grande amico di lui, poi, cadde in disgrazia del principe che, come risulta dal passo di Sparziano, lo oltraggiò con libelli diffamatorî. Intorno a Eliodoro, v. Rohden, s. v. nella Pauly-Wissowa, *R. E.* II, 2, 2383-2384; Klebs, *Prosop. I. R.* 187-188: Friedländer, op. cit. I[6], 185 e seg.

[1] Op. cit. p. 23.
[2] 69, 17.

V. SCRITTI APOCRIFI O DI DUBBIA AUTENTICITA'.

1) *La lettera a Serviano.*

Vopiscus, *Saturn.* 8: *Hadrianus Augustus Serviano consuli salutem.*

Aegyptum, quam mihi laudabas, Serviane carissime, totam didici levem, pendulam et ad omnia famae momenta volitantem. Illic qui Serapim colunt Christiani sunt, et devoti sunt Serapi qui se Christi episcopos dicunt, nemo illic archisynagogus Iudaeorum, nemo Samarites, nemo Christianorum presbyter, non mathematicus, non haruspex, non aliptes. Ipse ille patriarcha cum Aegyptum venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum. Genus hominum seditiosissimum, vanissimum, iniuriosissimum, civitas opulenta, dives, fecunda, in qua nemo vivat otiosus. Alii vitrum conflant, aliis charta conficitur, alii *linifiones, omnes certe cuiuscumque artis et videntur et habentur. Podagrosi quod agant habent, habent* [*cesi quod agant habent*] *caeci quod faciant, ne chiragrici quidem aput eos otiosi vivunt. Unus illis deus nummus est. Hunc Christiani, hunc Iudaei, hunc omnes venerantur et gentes. Et utinam melius esset morata civitas, digna profecto, quae pro sui fecunditate, quae pro sui magnitudine totius Aegypti teneat principatum. Huic ego cuncta concessi, vetera privilegia reddidi, nova sic addidi, ut praesenti gratias agerent. Denique ut primum inde discessi, et in filium meum Verum multa dixerunt, et de Antinoo*[1] *quae dixerint, comperisse te credo. nihil illis opto, nisi ut suis pullis alantur, quos quem ad modum fecundant, pudet dicere. Calices tibi allassontes versicolores transmisi, quos mihi sacerdos templi obtulit, tibi et sorori meae specialiter dedicatos, quos tu velim festis diebus conviviis adhibeas. Caveas tamen, ne his Africanus noster indulgenter utatur* (Peter ed. altera).

Sull' autenticità della lettera a Serviano furono sollevati parecchi dubbî dalla maggior parte degli eruditi moderni; fra questi, il Gregorovius[2] ritiene che la lettera, in fondo, sia autentica, ma, in parte, non scevra d' interpolazioni; e il Dürr[3], che

[1] I codici hanno *Antonino,* ma deve leggersi *Antinoo,* come propone il Casaubono (l. c. II, 727, n. 3). Il Wiedemann (*La lettre d'Adrien à Servianus sur les Alexandrins,* [Le Muséon, V, 460]) sostiene la lezione dei codici supponendo che l' autore della lettera, che non è Adriano, come diremo appresso, ingannato dall' identità dei due nomi, abbia confuso Antonino (Pio) con l' imperatore Antonino (Caracalla) vittima di atroci calunnie da parte degli Alessandrini.

[2] Op. cit. p. 164, n. 2.

[3] Loc. cit. p. 88-90.

sia anche abbreviata; il Mommsen, [1] invece, il Wiedemann [2], e il Peter [3] non esitano a considerarla come un documento apocrifo. Il Renan [4], solo, trova inconcepibile che si siano elevati dubbî sull'autenticità « d'un pareil morceau, d'un style si fin, qui porte si bien le cachet de son auteur, et que personne n'avait intérêt à fabriquer »; ma i dubbî a me paiono tutt'altro che infondati. In primo luogo, la stessa forma della lettera è sospetta, perchè mentre comincia con una pittura generica del carattere degli Egiziani, poi, nel seguito, non si riferisce che ad Alessandria, sebbene questa città non vi sia nominata mai col suo nome, anzi, nei §§ 5, 7 si parla di una *civitas*, come se prima fosse detto di quale città lo scrittore della lettera intendeva discorrere. Le parole *hunc* [*nummum*] *Christiani, hunc Iudei, hunc omnes venerantur et gentes* (§ 7) non è possibile che siano state scritte da Adriano, ma piuttosto da un seguace del Cristianesimo, il quale ben conosceva le sètte cristiane che pullulavano nella città di Alessandria [5]; come pure è indegna del principe la espressione contenuta nel § 9 e relativa alla incubazione artificiale usata in Egitto: *nihil illis opto nisi ut suis pullis alantur quos quemadmodum fecundant pudet dicere*. In secondo luogo, la lettera contiene errori cronologici e onomastici. È, infatti, diretta da Adriano a suo cognato L. Giulio Urso Serviano quando era console per la terza volta, cioè, nel 134 [6], ma, nel § 8, con le parole *in filium meum Verum multa dixerunt*, si suppone avvenuta l'adozione di L. Ceionio Commodo, mentre Adriano non lo adottò che due anni dopo, cioè, nel 136, e, in cotesto anno, Serviano, già novantenne, fu giustiziato, perchè aveva, appunto, disapprovata l'adozione predetta [7].

[1] *Le Provincie Romane* (trad. De Ruggiero), p. 537, n. 1; 565, n. 1; 573, n. 1.

[2] L. c. V, 456 e seg.

[3] *Die Scriptores Historiae Augustae*, p. 188, 233.

[4] *L'Église Chrétienne*, p. 188 e seg. n. 3. L'Harnack (*Altchristliche Litteratur*, I, 866 e seg.; II, 412, 720) non si pronuncia nella questione, ma parmi propenso a ritenerla autentica.

[5] Su queste sette v. Duchesne, *Les Origines Chrétiennes*, I, 140. Cf. Dürr, l. c. pag. 89; Wiedemann, l. c. p. 463.

[6] Serviano fu console, la prima volta, nel 98, la seconda nel 102 (cf. Klein, *Fasti Consulares* 119), dunque, prima che Adriano divenisse imperatore.

[7] Goyau, *Chronologie de l'empire romain*, p. 203. La lettera, invece, non presenta alcuna traccia di risentimento; anzi le relazioni fra i due personaggi sembrano essere le più intime. Cf. Wiedemann, l. c. p. 456.

Oltre a ciò, come ben osserva il Dessau (in Lumbroso, *L'Egitto dei Greci e dei Romani* [2. ed.], pag. 104 n. 1), Adriano non ha mai avuto un figlio di nome Vero. Il primo figlio adottivo di Adriano chiamavasi, prima dell'adozione, *L. Ceionius Commodus,* dopo l'adozione, *L. Aelius Caesar;* ma Vopisco e gli altri biografi gli danno, erroneamente, il nome di Vero, perchè il figlio di lui era l'imperatore Vero, il quale, peraltro, ebbe cotesto nome, soltanto, nel 161, quando fu innalzato al trono da Marco Aurelio (V. Klebs, *Prosopographia* I, 326 e seg.). Questi errori cronologici e onomastici basterebbero da soli a provare che la lettera non può essere di Adriano e neppure opera di Flegone suo liberto, nelle cui opere Vopisco asserisce di averla rinvenuta [1]. Certo l'uso di espressioni di origine ellenica, come *archisynagogus, aliptes, linifiones, calices allassontes* converrebbe bene ad Adriano di cui era vivo l'amore per la lingua greca, ma può darsi anche che l'autore della lettera abbia cercato di imitare, abilmente, lo stile dell'imperatore medesimo [2]. E del rimanente che la lettera a Serviano non possa essere autentica, lo prova la fonte da cui proviene. Oramai la critica storica ha dimostrato che i documenti inseriti nelle biografie imperiali dagli scrittori della Storia Augusta (lettere, discorsi, senatoconsulti, iscrizioni, ecc.) sono, nella maggior parte, falsi o inventati da essi, sebbene cerchino, con affettazione, di indicare la fonte da cui derivano; e di simili mistificazioni Vopisco si è reso, più che gli altri scrittori, colpevole [3]. Il Peter, poi, ha ben dimostrato [4], che la lettera a Serviano presenta traccie dello stile di Vopisco: § 9, *pudet dicere* (cf. *Car.* 16, 1); *fecundant* (Prob. 15, 6); ripetizioni: § 5, *genus hominum, vanissimum iniuriosissimum* (= *Sat.* 7, 6, *iniuriosi, vani);* reminiscenze: § 4 *aliptes* (= ib. 7, 4 *medici);* § 1, *omnia famae momenta volitantem* (= ib. 7, 4: *ventosi);* § 5, *genus hominum seditiosissimum* (= ib. 7, 4 *novarum rerum cupientes).* Per

[1] Saturn. 7, 6: *Hadriani epistolam ponam ex libris Phlegontis liberti eius proditam;* a quale opera di Flegone alluda Vopisco non si può ben stabilire, forse al suo compendio storico intitolato Ὀλυμπιάδες ovvero Κρονικά; v. Peter, *Gesch. Litteratur,* I, 423 e seg.

[2] Wölfflin, l. c. pag. 284.

[3] V. la nostra analisi di un documento falso consimile inserito da Vopisco nella vita di Aureliano (*Bollettino di Filologia Classica,* I [1894-1895] p. 282-286).

[4] Op. cit. pag. 188.

la qualcosa, è da concludere che la lettera a Serviano, così come leggesi in Vopisco, non può essere stata scritta dal nostro imperatore; forse, se egli l' ha scritta, la scrisse in greco, nel qual caso si spiegherebbero quelle parole di origine ellenica che vi abbiamo notate. Più tardi, sempre nella ipotesi che Adriano ne sia l' autore, venne tradotta in latino, e nella traduzione ebbe a soffrire rimaneggiamenti e interpolazioni, dei quali fu colpevole, forse, lo stesso Vopisco [1], che ne alterarono il carattere, specialmente, nei rispetti cronologici e onomastici. Ciò non toglie, peraltro, che, per la singolare e vivace descrizione della città di Alessandria e specialmente dell' attitudine religiosa dei suoi abitanti [2], il documento apocrifo non sia molto importante.

2) *Il Rescritto a Minicio Fundano.*

Hadrianus Minucio Fundano.

Accepi litteras ad me scriptas a decessore tuo Sereno Graniano, clarissimo viro: et non placet mihi relationem silentio praeterire, ne et innoxii perturbentur et calumniatoribus latrocinandi tribuatur occasio. Itaque si evidenter provinciales huic petitioni suae adesse valent adversum Christianos, ut pro tribunali eos in aliquo arguant, hoc eis exequi non prohibeo: precibus autem in hoc solis et adclamationibus uti eis non permitto. Etenim multo aequius est, si quis volet accusare, te cognoscere de obiectis. Si quis igitur accusat et probat adversum leges quicquam agerem emo-

Μινουκίῳ Φουνδανῷ.

Ἐπιστολὴν ἐδεξάμην γραφεῖσάν μοι ἀπὸ Σερεννίου Γρανιανοῦ, λαμπροτάτου ἀνδρός, ὅντινα σὺ διεδέξω. Οὐ δοκεῖ μοι οὖν τὸ πρᾶγμα ἀξήτητον καταλιπεῖν, ἵνα μήτε οἱ ἄνθρωποι ταράττωνται καὶ τοῖς συκοφάνταις χορηγία κακουργίας παρασχεθῇ. Εἰ οὖν σαφῶς εἰς ταύτην τὴν ἀξίωσιν οἱ ἐπαρχιῶται δύνανται διισχυρίζεσθαι κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ὡς καὶ πρὸ βήματος ἀποκρίνασθαι, ἐπὶ τοῦτο μόνον τραπῶσιν, ἀλλ' οὐκ ἀξιώσεσιν οὐδὲ μόναις βοαῖς. Πολλῷ γὰρ μᾶλλον προσῆκεν, εἴ τις κατηγορεῖν βούλοιτο, τοῦτό σε διαγινώσκειν. Εἴ τις οὖν κατηγορεῖ καὶ δείκνυσί τι παρὰ

[1] Che la lettera a Serviano, così come la leggiamo in Vopisco, non sia autentica lo provano, secondo me, anche le parole che seguono nella biografia di Saturnino, dopo la lettera stessa: *Haec ergo cogitans de Aegyptiis Aurelianus iusserat* et rel. (cap. 9).

[2] Il Wiedemann (l. c. pag. 462) cerca di diminuire l' importanza della lettera; poichè, a suo avviso, la descrizione che vi si contiene delle condizioni di Alessandria non è scevra di errori. Egli ritiene la lettera opera di qualche autore vissuto molto tempo dopo Adriano. Cf. G. Lumbroso, *L' Egitto dei Greci e dei Romani* (2. ed.) p. 96; 104.

ratos homines, pro merito peccatorum etiam supplicia statues. Illud mehercule magnopere curabis, ut si quis calumniae gratia quemquam horum postulaverit reum, in hunc pro sui nequitia suppliciis severioribus vindices.

Iustini phil. et mart. Apologia I (Corpus Apologetarum Christianorum saeculi secundi ed. Otto, I³, 190).

τοὺς νόμους πράττοντας, οὕτως ὅριζε κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος· ὡς μὰ τὸν Ἡρακλέα, εἴ τις συκοφαντίας χάριν τοῦτο προτείνοι, διαλάμβανε ὑπὲρ τῆς δεινότητος, καὶ φρόντιζε ὅπως ἂν ἐκδικήσειας.

(Euseb. *Hist. Eccles.* IV, 9. ed. Dindorf).

È questo il famoso rescritto di Adriano a Minicio Fundano, del quale, innanzi tutto, diciamo l'origine. Al tempo di cui discorriamo, la calunnia perseguitava i Cristiani, sopratutto, in Oriente: il popolo, di cui i giudizî sono sempre superficiali, rimproverando ai veri fedeli delitti nefandi dei quali, invece, erano colpevoli i seguaci delle dottrine gnostiche che la Chiesa respingeva dal suo seno, domandava, tumultuariamente, la loro condanna. Molti governatori delle provincie cedevano alle pressioni popolari; altri più coscienziosi, s'indignavano e prendevano le parti degli innocenti ingiustamente accusati. Adriano ricevette, rispetto ai Cristiani, lettere e rapporti da molti governatori [1]; fra questi, Q. Licinio Silvano Graniano Quadronio Proculo proconsole d'Asia nel 123 o 124 [2], scrisse all'imperatore una lettera nella quale dichiarava essere cosa iniqua cedere ai clamori della folla la vita degli innocenti e condannare, a cagione del solo lor nome e della loro setta, uomini rei di nessun delitto [3]. Adriano rispose non al proconsole Graniano, ma al successore di lui C. Minicio Fundano [4]. Il testo latino autentico del rescritto imperiale figurava, alla fine della prima apologia di S. Giustino; Eusebio, come egli stesso ha cura di avvertirci, lo tradusse in greco κατὰ δύναμιν [5] ed è, appunto, il testo greco che

[1] V. sui fatti che occasionarono il rescritto a Fundano, Allard, *Hist. des Persécutions pendant les deux prem. siècles,* pag. 235 e seg.; *Le Christianisme et l'Empire Romain,* pag. 40.

[2] Così chiamavasi, veramente, il proconsole, non Σερεννίος Γρανιάνος, come lo chiama Eusebio (*Hist. Eccl.* IV, 8, 6); v. Dessau, *Prosopographia* II, 284.

[3] Euseb., *Hist. Eccl.* IV, 8, 6; *Chron.,* ad Olymp. 226 Schoene II, 166.

[4] Su *C. Minicius* (*Minucius* lo chiamano le fonti letterarie) *Fundanus,* v. Dessau, op. cit., II, 377.

[5] *Hist. Eccl.* IV, 8, 8.

ora si legge nei manoscritti dell'apologia di S. Giustino. L'Otto, nella sua edizione dell'apologia [1], vi inserisce il testo latino del rescritto, supponendo che Rufino, nella sua versione di Eusebio, invece di ritradurre il rescritto in latino sia andato a cercarne l'originale nelle opere di S. Giustino e abbia avuto cura di tramandarcelo. È ammissibile tutto ciò? Vediamolo brevemente. Due questioni, ambedue di grande importanza, possono qui proporsi rispetto all'autenticità del nostro rescritto: l'una ne riguarda il contenuto, l'altra, la forma. Quanto al contenuto, parecchi scrittori, fra i quali l'Aubè, il Keim, il Lipsius e l'Overbeck, hanno tentato, con varî argomenti, di dimostrarlo apocrifo, ma il loro tentativo non è riuscito, e ormai l'autenticità del rescritto a Minicio Fundano è riconosciuta dalla maggior parte dei critici moderni [2]. Ma pur ammesso che il contenuto del rescritto sia autentico, rimane l'altra questione, che, per lo scopo nostro, è la principale, intendo dire la forma. Coloro i quali sostengono che il testo tramandatoci da Rufino, sia l'originale [3], non ne danno prove decisive, e d'altra parte, conservandoci l'originale, Rufino, come nota, argutamente, il Duchesne, [4] sarebbe venuto meno alle sue abitudini di negligenza; oltre a ciò, poichè è risaputa la fedeltà con la quale Eusebio suole tradurre i documenti inseriti nella sua storia della Chiesa [5], le differenze che si notano fra il testo latino e il testo greco non confortano, davvero, l'originalità del primo. Così, per citarne qualcuna, la parola *innoxii* non può essere stata nel testo originale, in cui, probabilmente, si leggeva *homines* come lascia pensare l'οἱ ἄνθρωποι di Eusebio; parimenti, autentico non mi pare il *memoratos homines* invece di *eos* e nemmeno il *pro merito peccatorum* che mi sembra derivare piuttosto dal greco τοῦ ἁμαρτήματος, lad-

[1] L. c. pag. 190.

[2] Al numeroso elenco degli scrittori moderni che hanno difeso ovvero oppugnato il rescritto a Fundano e che si trova nella *Geschichte der Röm. Litteratur* dello Schanz, III, 212, aggiungi Correra, *Due studi di Storia antica* (Roma 1891), pag. 19 e seg.; Guérin, *Sur le fondement juridique des persécutions dirigées contre les Chrétiens* (Nouv. Revue Hist. de Droit XIX [1895], 641); Harnack, op. cit., I, 866; II, 256, n. 6.

[3] Vedili citati dallo Schanz, III, 211, n. 1.

[4] Op. cit. I, 115, n. .

[5] Cf., p. e., la versione eusebiana dell'editto di Galerio (*H. E.* VIII, 17) e quella dell'editto di Costantino e Licinio (ib. X, 5), con gli originali che si leggono nel Pseudo Lattanzio, *de mortib. persec.* 34 e 48. Cf. Harnack, op. cit. I, 866.

dove, nell'originale, sarà stato detto, invece, *pro qualitate criminis vel delicti*. Nè basta; se il testo di Rufino fosse il vero originale, il predecessore di Fundano vi dovrebbe esser nominato coi suoi veri nomi, *Licinius Silvanus Granianus*, e non col nome errato di *Serenus Granianus* che si trova nel testo di Eusebio. Tutte queste ragioni, adunque, mi pare portino, logicamente, a concludere, che, in Rufino, non abbiamo il rescritto autentico di Adriano, ma una semplice retroversione del testo eusebiano. Che se, per mera ipotesi, si volesse da alcuno sostenere il contrario, la conclusione nostra sarebbe sempre eguale perchè, nello stile del rescritto, non esiste alcun vestigio che lo possa far riguardare come opera letteraria di Adriano. « Dictio convenit aevo Hadriani » osserva l' Otto (l. c. p. 190) e sta bene, ma se si pensa, come abbiamo sopra avvertito sulla fede di Melitone [1], che Adriano ebbe a rispondere a gran numero (πολλοί) di governatori che gli avevano inviate relazioni rispetto ai Cristiani, è forza ritenere che coteste risposte, compresa quella diretta a Minicio Fundano, la sola conservata, sieno state scritte non da Adriano, ma bensì dalla cancelleria imperiale e precisamente dall' ufficio *ab epistulis*. Per conseguenza, qualunque opinione si voglia avere sull'autenticità del testo di Rufino, il rescritto a Minicio Fundano ricade nel numero di quei documenti che, per le considerazioni esposte in principio, devono essere esclusi dalla silloge nostra.

[1] *Corp. Apol.* IX, 413: ὁ μὲν πάππος σου Ἀδριανὸς (Melitone parla a M. Aurelio) πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις, καὶ Φουνδανῷ δὲ τῷ ἀνθυπάτῳ ἡγουμένῳ δὲ τῆς Ἀσίας, γράφων φαίνεται, κ. τ. λ. (= Euseb. *Hist. Eccl.* IV, 26, 10). Cf. Tertull., *Apol.* 5.

L. Cantarelli.

TRE ANNI DI GUERRE
TRA LE REPUBBLICHE DI FIRENZE E DI LUCCA
1430-33
(DA DOCUMENTI INEDITI)

Il 16 Agosto 1430, divulgatasi la notizia della caduta di Paolo Guinigi, già da circa trent'anni Signore di Lucca [1], tutti gli animi si sollevarono a speranza; e senza por tempo in mezzo, il giorno seguente, in un colloquio di circa cento cittadini dei primarii, fu creata una balìa di dodici, da durare per due mesi [2], affinchè insieme con gli anziani provvedesse al reggimento dello Stato sulle basi di un libero vivere [3]. Primo atto di questa balìa fu di notificare la caduta del *Tiranno* al Pontefice Martino V allora regnante ed ai Signori degli altri Stati italiani [4]; e siccome la repubblica di Firenze persisteva nella guerra già da quasi due anni incominciata sotto Paolo Guinigi, il 19 Agosto gli anziani stabilivano in Consiglio di mandare per soccorso a Filippo Maria Visconti, Duca di Milano, i seguenti oratori: Bonfilio de' Bonfilii di Fermo e Nicolao di Manfredo, ambedue dottori in legge, Iacopo del fu Nicola degli Arnolfini e Giovanni di Pietro Ghivizzano [5].

Ma oltre la guerra, molte altre sventure tormentavano la repubblica Lucchese: la peste continuava a mietere vittime numerose; i denari e le vettovaglie per nutrire i soldati, mancavano [6]; e i tradimenti rinnovavansi senza posa [7], tantochè, il 19 Ottobre, gli anziani riuniti in Consiglio stabilivano di punire severamente i colpevoli [8].

Come si vede, lo stato di Lucca versava in ben tristi condizioni, e gli anziani non potendo far altro, sfogavano la loro stizza scrivendo

[1] Per avere ampie notizie intorno alla caduta di Paolo Guinigi, leggansi « Doc. inediti relativi alla caduta di Paolo Guinigi » di A. Pellegrini e F. Muciaccia - (*Studi Storici* di A. Crivellucci, vol. III. fasc. II; anno 1894).

[2] Riformag. pubbliche. 1430-35. — Arm. 44 (Arch. di Stato di Lucca).

[3] G. Tommasi, « Somm. sulla Storia di Lucca » (Lib. III, cap. I, pag. 312).

[4] Vedi lavoro cit. di A. Pellegrini e F. Muciaccia — Appendice.

[5] Riformag. cit. (Arch. di Stat. cit.).

[6] Da una lett. degli anziani agli oratori Genovesi, del 25 Sett. 1430 (Carteg. degli anz. al tempo della libertà; N. 531; Arch. di Stat. cit.).

[7] Da una lett. degli stessi ai medesimi oratori del 27 Sett. 1430 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[8] Riformag. cit. anno cit. (Arch. di Stat. cit.) — E in un diario inedito (Ms. 1748 — Bibliot. pubbl. di Lucca) si legge: « Fu data autorità a Pietro Cenami, Stefano di Poggio, » et Nicolò Neri di spendere ogni quantità di denari per fare prendere e uccidere Tolomeo » da Subiaco, il quale essendo conestabile del Comune di Lucca, mandato a fare la scorta » a certe biade che venivano, le guidò insieme con le bestie nel campo de' Fiorentini ».

lettere su lettere ai loro oratori di Genova, perchè mandassero principalmente del denaro, e rimproverandoli acerbamente della loro, forse apparente, negligenza, finchè coll' animo prostrato terminavano: « Non » possumus vobis exprimere oportunitatem nostram et quibus quantis » periculis subiacemus » [1].

Ma malgrado tutto questo, sia perchè i Lucchesi sperassero sempre che i Fiorentini si stancassero delle loro ostilità, sia perchè nutrissero la speranza che da un momento all' altro arrivassero gli aiuti chiesti al Duca di Milano, spregiavano le pratiche che i nemici facevano per venire ad un accordo, [2] il quale sarebbe sempre riuscito loro di danno: « Siamo disposti spectare l' ultimo exterminio per essere aiutati di costà » prima che nostro animo si muti ». Così scrivevano il 25 Settembre [3] agli oratori Genovesi: fiere parole pronunciate certo in un momento in cui l' odio verso la Repubblica rivale teneva il sopravvento sopra qualunque altra considerazione e non li lasciava venire a più miti consigli. Ma subentrata poi la ragione ed essendo le loro condizioni ridotte veramente agli estremi, dopo pochi giorni cambiarono parere, e il 3 Ottobre scrissero al conte di Urbino, capitano de' Fiorentini, che accettavano una tregua [4]. La quale, forse pensavano dovesse condurre ad una pace definitiva; tanto è vero che a tal uopo, nello stesso giorno 3 Ottobre, mandavano a Firenze gli ambasciatori, Iacopo Viviani, Ceccardo da Massa, e un Forteguerra [5]. Significarono essi che essendo caduto il Signore di Lucca, non avrebbero più avuto che temere; ma i Fiorentini posero innanzi certe riserve e non se ne fece nulla: racconta infatti Neri di Gino Capponi [6] « . . . . . che eravamo contenti ove per no- » stra sicurtà ci dessero Montecarlo [7] e Pietra Santa. Partironsi senza » fare conclusioni ». Pur nullameno una tregua che durò dieci giorni, nella quale Lucca poneva come clausola principale che si rispettasse sempre tutta intera la sua libertà, fu stabilita e resa nota il 7 Ottobre [8].

[1] Dalle lettere degli anz. del 27, 29, 30 Settembre e 2 Ottobre 1430 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[2] Da una lett. degli stessi agli orat. Genovesi, del 25 Sett. 1430 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[3] Idem.

[4] Da una lett. degli stessi del 3 Ott. 1430 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Mentre l'Ammirato (Stor. Fior. lib. XX, pag. 138); il Mazzarosa (Stor. di Lucca; pag. 8); il Bracciolini (*R. I. S.* tom. XX, pag. 365) ed il Sismondi (Stor. Fior. T. 8, pag. 361), sbagliano nel credere che i tre ambasciatori fossero stati mandati a Firenze subito dopo la caduta del Guinigi; d'altra parte sbaglia anche il Tommasi (Som. cit. pag. 313) affermando che vi andarono dopo la lega di Lucca con Genova, avvenuta il 10 Ottobre.

[6] *R. I. S.* tom. XVIII, pag. 1170.

[7] Se il lettore desidera avere ampie notizie intorno a questo paese e a diversi altri che andrò nominando, legga l' « *Inventario dell'Arch. di Stat. di Lucca* » di S. Bongi.

[8] Riformag. cit. (Arch. di Stat. cit.).

Frattanto il capitano Conte Francesco Sforza, che di sua propria volontà [1] aveva preso quartiere nella « Cittadella » [2], era malvisto dai Lucchesi: temevano troppo che trovandosi al servizio del loro governo povero di mezzi, venisse istigato a cedere per denaro la « Cittadella » ai Fiorentini, e non si quietarono che il 3 Ottobre quando lo videro sloggiare dopo avergli dato una somma di 25000 fiorini [3] che gli sborsarono me-

[1] Da una lett. degli anz. del 27 Sett. 1430 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.). — Il Tommasi (Op. cit. p. 312) parlando delle disposizioni della sorta Repubblica, scrive che Pietro Cenami, allora gonfaloniere, « raffermò la condotta dello Sforza ». Questa asserzione è poco verosimile quando si pensi che i Lucchesi vissero sempre in ansia per il timore di essere da lui traditi e che un bel giorno, pur che se ne andasse, gli regalarono (come vedremo) una somma di 25000 fiorini.

[2] Paolo Guinigi provandosi di rinnovare l'opera di Castruccio degli Antelminelli che aveva innalzato una fortezza detta l'Augusta, edificò la Cittadella nella quale chiuse e fortificò una parte dei palazzi e delle case già comprese nell'Augusta. — S. Bongi (Inv. cit. Vol. I, pag. 252).

[3] Il Mazzarosa (Op. cit. pag. 8) e il Tommasi (Op. cit. pag. 312) ammettono il licenziamento dello Sforza come fatto immediato dopo la caduta del Guinigi. Non solo appare chiaro che sbagliano per diverse ragioni che più sotto diremo, ma anche perchè da una lettera degli anziani, scritta il 3 Ottobre (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.) al Conte d'Urbino, capitano dello stato di Firenze, si rileva che gli anziani stessi si servirono di lui per fare una tregua coi loro nemici, la quale fu poi conclusa il 7 Ottobre.

Nello stesso tempo in cui la repubblica di Lucca contrattava con lo Sforza perchè se ne andasse, anche i Fiorentini facevan pratiche presso di lui perchè lasciasse i servigi di Lucca e a tal uopo gli sborsavano una somma di 50000 fiorini. Come si vede questo Capitano di ventura seppe così bene contenersi, da trar partito da tutte due le parti. Il Morelli, ne' suoi « Ricordi » (Delizie degli Eruditi Toscani) si esprime nel modo seguente: « . . . . . el Conticino di volontà del Duca di Milano, cred' io, s' accordò con esso noi » [Fiorentini]. Demogli Fior. 50 m. et se n'andrebbe, et non offenderebbe da qui a mesi » sei: dissesi, furono gettati via perchè non vi poteva stare ».

Neri di Gino Capponi (*R. I. S.* tom. XVIII, pag. 1171) a proposito di questo fatto dissente dal Morelli, nel dire: « . . . . si pattuì non offenderebbe per 3 mesi ».

Il Cavalcanti (Stor. Fior. lib. VI; cap. 30), scrittore poco attendibile, narra che « veggendo i governatori del nostro Comune come il Conte era venuto con le sue genti al » soccorso di Lucca . . . capitolarono con lui di dargli cinquantamila fiorini, sì veramente » che per questo così fatto prezzo il Conte operasse che Lucca venisse nelle mani del » nostro Comune. È . . . . diceva: Se questo io facessi, io sarei *espresso traditore*. . . . »

Ma il Beverini invece (Ann. Luc. T. III, pag. 335), accennando appunto alla vile proposta della Repubblica Fiorentina, esclama: « Nicolao Uxanensi [che facea parte del » consiglio di Firenze, fin d' allora] reclamante, ne sic quidem Lucam in manus Florenti- » norum venturam . . . . »; e il Morelli, autorevole testimone, ne' suoi Ricordi citati, scrive: « A di . . . . . di . . . . . et più si disse, che per 100 m. ci dava Lucca, et che » Niccolò da Uzano non volle, et è vero, perchè ci metteva ne' borghi di Lucca ». Ora dovendo noi schierarci per una parte invece che per un' altra, preferiamo credere piuttosto al Beverini, scrittore serio e bene informato, e al Morelli, contemporaneo, che al Cavalcanti, il quale oltre compiacersi spesso di alterare i fatti, porta una ragione poco verosimile in prova del rifiuto dello Sforza; difatti questo Capitano, a cose naturali, doveva curarsi ben poco di essere chiamato traditore; mentre non appare strano, specialmente per chi ha letto le « Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze » (V. I), che Niccolò da Uzano cercasse in un qualche modo di difendere Lucca, avendolo già fatto altre volte.

diante una forzata requisizione di denaro e di mercanzie sui più facoltosi, da ripartirsi poi in giusta proporzione sulla totalità de' cittadini. E questo provvedimento fu annunziato con termini che rivelavano i sospetti concepiti sulla lealtà del Condottiero [1].

Parrebbe a prima vista, che almen per poco la nostra Repubblica, ora che si era finalmente liberata da un amico interno mal fido e che aveva stipulato una tregua coi tanto temuti nemici, dovesse vivere tranquilla; ma invece non fu così: non si dimenticarono, gli anziani, che la tregua doveva durare soltanto dieci giorni, e ben compresero che i Fiorentini non avrebbero visto il momento di rincominciare le ostilità. Pensarono allora, di stringere un nuovo patto, e più duraturo, con un altro Stato; infatti il 10 Ottobre fu firmata una lega di resistenza [2] contro Firenze [3] fra le repubbliche di Lucca e di Genova [4].

Genova prese la parte di protettrice nel trattato, i cui punti principali erano questi: essa imprestava fiorini quindicimila ai Lucchesi, promettendo nello stesso tempo di contribuire per metà alle spese della guerra nel caso che oltrepassassero fiorini trentamila. I castelli di Pietrasanta, Motrone, Carrara e Lavenza esibivansi dai Lucchesi a guarentigia del prestito, e siccome i due ultimi stavano in potere del nemico, così i Genovesi posero una guarnigione soltanto nei primi, salvo però alla repubblica il dominio sugli abitanti [5]. Ma prima di venire alle armi, i collegati vollero tentare la conciliazione: a tale scopo i Genovesi inviarono a Firenze degli oratori per far nota la fratellanza contratta coi Lucchesi, manifestando la ferma speranza che d'allora in poi avrebbero voluto lasciare in pace la vicina repubblica che si erano obbligati di difendere. Ma i Fiorentini risposero superbamente che avrebbero fatto quello che più pareva loro conveniente, tanto che si ruppe la tregua, se pur non era già terminata al giungere dell'ambasceria, e si ripresero immantinente le ostilità [6].

***

A Lucca stava per finire l'autorità della balìa riformatrice, nel momento appunto in cui stringeva vieppiù il bisogno di risolvere spedita-

[1] G. Tommasi (Op. cit. pag. 312). — Riformag. cit. (Arch. di Stat. cit.).

[2] Gli accordi per questa lega erano incominciati fin dal 2 Settemb. (Lib. 6 Arm. 7, N. 58 — Arch. di Stat. cit.).

[3] Vedi « Capitoli » quaderni in pergamena — An. 1393-1496 (Arch. di Stat. cit.).

[4] Il Cianelli (Mem. e doc. per servire alla Stor. di Lucca, T. II, pag. 155), il Mazzarosa (Op. cit. pag. cit.), il Tommasi (Op. cit. pag. cit.) danno come firmata la lega il 28 Settembre. Evidentemente sbagliano.

[5] G. Tommasi (Op. cit. pag. cit.).

[6] Aretino (lettera — Ms. 1748; Bibl. pubbl. cit.): « . . . . Essendo queste parole tanto » humane et amichevoli et tenendosi la cosa in ottima speranza, sopravenne di subito no- » vella che i Lucchesi havevano dato Pietrasanta in mano de' Genovesi, cioè del Duca » di Milano [la repubblica di Genova era sottoposta al Duca Maria Visconti — N. d. a.], » et così l'altre terre marine havevano promisso di dare, per la qual cosa ogni trattato » amichevole si turbò. . . . . ».

mente la maggior parte degli affari; per il che fu prorogata a tutto quell'anno dal Consiglio che era stato da poco tempo ristabilito dalla medesima balìa [1]; e nel consiglio stesso del 18 Ottobre si approvò la proposta di demolire la « Cittadella » [2] affinchè non dovesse servire più per lo innanzi a propugnacolo della tirannide; infine, sequestrati pur anche i beni di Paolo Guinigi [3], il Consiglio incominciò ad impensierirsi davvero delle intenzioni bellicose della repubblica Fiorentina.

Licenziato lo Sforza, chè, come abbiam visto, non era da fidarsene troppo, lo stato di Lucca si trovava affatto privo di un prode capitano su cui interamente contare. Il maggior bene che potesse recare la lega Genovese era appunto l'opera di un bravo condottiero che facesse in breve cambiar d'aspetto le cose, e la nostra Repubblica si rivolse agli alleati, perchè le mandassero in aiuto il famoso capitano Niccolò Piccinino, apparentemente licenziato dal servizio del Duca di Milano.

I Genovesi dietro il consenso di Maria Visconti [4] persuaso a darlo non per mera simpatia verso i Lucchesi, ma dalle stesse ragioni che lo avevano indotto ad aiutare Paolo Guinigi per impedire l'ingrandimento della repubblica Fiorentina [5], permisero di buon grado che Niccolò Piccinino si partisse in soccorso dello stato di Lucca.

Tutti gli storici e i cronisti, che hanno narrato la discesa del Piccinino e la battaglia avvenuta, si trovano generalmente d'accordo. Le storie e le cronache de' Fiorentini si differenziano da quelle dei Lucchesi, soltanto in questo: i primi narrano che furono i loro soldati ad assaltare i nemici, guadando il fiume; i secondi invece affermano che fu Niccolò Piccinino. A noi poco importa di sapere chi fosse veramente il primo a gettare il dado; è naturale che l'una parte aveva interesse a render meno disonorevole la sua sconfitta, e l'altra a magnificare vieppiù la sua vittoria. Del resto, quando si volesse davvero appurare il fatto, io credo che potremmo stabilire senza tema di errore, che fu il campo Fiorentino a muoversi per il primo, non però coll'intenzione di combattere, ma di rubare al nemico delle vettovaglie e del bestiame [6].

[1] Riformag. cit. del 14 Ott. 1430 (Arch. di Stat. cit.).

[2] Idem.

[3] « L'Offitio de' XII elesse sei cittadini chiamati difensori della città i quali habbino » autorità di cercare et recuperare tutti i beni al tempo della deposizione del Sig. Paolo » sotto gran pena a gli occultatori » (Ms. inedito — N. 1748, Bibl. pubbl. cit.).

[4] « Il Duca di Milano cominciò a mettere in punto Niccolò Piccinino ed altre brigate » con lui, sotto nome, che egli era capitano de' Genovesi e mandollo verso Lucca ». Neri di Gino Capponi (Racc. cit. pag. cit. tom. cit.).

[5] Anche altri Stati avevano soccorso Paolo Guinigi per odio ai Fiorentini (Vedi studio cit. di Amedeo Pellegrini ed F. Muciaccia negli « Studi Storici » cit.).

[6] « . . . . . imperocchè veduto passare sicuramente un nostro capo di squadra con » la sua brigata dalla parte di là *per rubare* . . . » (Poggi; Stor. Fior. lib. 6, pag. 183) — « . . . . . venendo sera (il Piccinino) vide gli uomini d'arme de' Fiorentini in grande » spazio soperchiare il fiume, acciocchè *pigliassero il bestiame*. . . . . » (Vita di Nic.

Il fatto è che il Piccinino, aspettato con tanta ansietà dai Lucchesi [1], pregato ed instigato a risolversi al più presto [2], senza lasciarsi intimorire da nessun ostacolo [3], passò di buon grado la Magra; e lasciate ben munite Pietrasanta ed altre terre tuttavia fedeli alla repubblica Lucchese, giunse il 2 Dicembre del 1430 sulla riva destra del fiume Serchio [4] di fronte alla città assediata dai nemici che si trovavano in sulla sponda sinistra. Erano questi comandati dal Conte d' Urbino, in numero assai maggiore di quello del nemico che era di tre mila cavalieri e di circa altrettanti soldati a piedi [5]. Stavano così di faccia i due eserciti, indecisi se dovessero guadare il fiume troppo gonfio per la pioggia caduta, quando « in su le 22, Carafello [6] con circa 10 cavalli passò il Serchio ed assaltò » i nemici e perdè tre cavalli e ridussesi. Niccolò Piccinino veduto che » i nemici passavano fece mettere gli elmetti, e con le lance basse fe » passare tre squadre delle sue genti. All' incontro era prima la nostra » squadra che era Gottardo [7] e Carafello. Rimboccavano nella seconda » che era Niccolò Fortebraccio e cominciaronsi a azzuffare; Niccolò Pic- » cinino stando di là dal Serchio per vedere che facevano i suoi, veg- » gendoli fuggire e smuovere, il Sig. di Faenza [8] deliberò di partirsi, se » non che nell' andare il Sig. di Faenza s' appiccò col popolo di Lucca » che era uscito fuori alle sponde delle mura. In quel mezzo i nemici si » rifeceno » [9].

Piccin.; *R. I. S.* tom. XX, pag. 1058). — « Carafello con non più che dieci cavalli si pose » nel fiume et passollo, o per dar animo agli altri, che il medesimo facessero, o *per de-* » *siderio di preda* . . . . . » (Ammirato; Stor. Fior. lib. XX; pag. 143). — I Fiorentini si mossero *per foreggiare*. (Gino Capponi; Stor. della Repub. di Fir. Vol. I, pag. 500).

[1] Da una lett. degli anz. a N. Piccinino, del 23 Nov. 1430 (Carteg, cit.; Arch. di Stat. cit.).

[2] Da una lett. degli stessi del 30 Nov. 1430, (edita nella Miscel. 105; Arch. di Stat. cit.).

[3] Idem.

[4] Il Cavalcanti (Stor. Fior. lib. VII; cap. 4) racconta che mentre il Piccinino cavalcava nel piano di Serezzano vide « dietro venire si lunga riga e per l' ampio non meno magna » di corbi, che tutta l' aria n' era occupata »; che i « corbi » vennero fra loro a battaglia la quale ebbe la durata di più ore, e che allora il Piccinino riconfortò i soldati spaventati con un lungo discorso. È evidente che tutto questo è una favola architettata dall' autore delle Storie Fiorentine, sull' animo del quale, come su quello di molti de' suoi contemporanei, spiriti anche forti e indipendenti, esercitò sempre una qualche attrattiva tutto ciò che sapeva di fantastico e di leggendario.

[5] G. Tommasi (Op. cit. pag. 314).

[6] Intorno a Carafello leggi: « Di un inedito poema sincrono sull' assedio di Lucca dell' anno 1430 » illustrato dal dott. Finzi e inserito nella *Zeitschrift für romanische Philologie* » (Vol. XX; fasc. 2, 3, pag. 260, N. 1).

[7] Idem.

[8] Il Sig. di Faenza, non è altri che Guid' Antonio Manfredi, Signor di Faenza (Leggi Rivista sopra cit. pag. cit. N. cit.).

[9] Neri di Gino Capponi (Racc. cit. tom. cit.).

Così, una battaglia [1] la cui buona riuscita sembrava incerta per i Lucchesi, dato il numero maggiore dei nemici [2] e la loro miglior posisione, e che dava a temere di riuscire assai sanguinosa, ebbe fine in brev' ora per la viltà delle schiere Fiorentine che insieme al loro capitano Conte d' Urbino cercarono uno scampo nella fuga, rifugiandosi a Pisa [3]. E mentre il giorno tre di Dicembre giungeva a Firenze la triste novella della sconfitta, il valoroso difensore della prostrata repubblica di Lucca entrava trionfante in questa città con immenso giubilo degli abitanti tutti e specialmente de' vecchi, delle donne e dei fanciulli che avevano ansiosi e pieni di amor patrio, assistito al buon esito della battaglia dalla cima delle alte torri merlate [4]. Gli anziani poi a ricordo perpetuo di sì fausto avvenimento, su di un muro verso mezzodì, lungo la via Pozzotorelli [5], fecero dipingere il ritratto di lui e la sua arme [6] con sotto un'iscrizione commemorativa [7]; e fino al secolo XVIII nella sera di quel giorno il maggiordomo della Repubblica [8], accompagnato dalle guardie Svizzere e dall' altra soldatesca, appiccava il fuoco con una torcia ad una gran catasta di legna innalzata in piazza S. Michele, catasta che dicevasi « la baldoria di S. Barbara » perchè cadeva appunto in tal giorno [9].

[1] Il Cavalcanti (Op. cit. cap. IV), secondo il solito esagerando, narra che il cozzo delle armi dei combattenti si sentiva perfin nell' Inferno (!).

[2] G. Cavalcanti (Op. cit. cap. XV, lib. VII).

[3] Neri di Gino Capponi (Racc. cit. tom. cit. pag. 1172).

[4] Il Cavalcanti (Op. cit. lib. cit. cap. cit.) forse un po' esagerando scrive: « entrando » nella città le bellicose genti sotto la disciplina del valoroso Capitano.... con grandis- » simo trionfo dai cittadini di Lucca furono ricevuti. Tutta la cittadinanza, e le donne non » meno che gli uomini, grandissima festa facevano: a tutti gli usci della città tavole im- » bandite erano apparecchiate: vini preziosi, ottime confezioni, soavi refrigeri alla gente » dell'arme erano profferti ..... le vedove e le maritate, con le pulzelle, intorno al Ca- » pitano [andavano] ballando e cantando divote orazioni: le campane della città a gloria » e a festa tutte stormeggiavano, salmi dai sacerdoti ad alte voci erano cantati etc. ».

[5] Ora « Via Nazionale ».

[6] G. Cavalcanti (Op. cit. lib. cit. cap. cit.): « Prestamente della pittura i più ottimi [mae- » stri] elessero, e naturalmente il magnifico uomo ritrassero; e per così fatto modo il » fecero perpetuo evidente agl' occhi de' mortali, e a' futuri il fecero presente ». — Anche Alessandro Streghi, contemporaneo, e scrittore molto attendibile, nel suo rozzo poema inedito « il Piccinino » (Bibl. pubbl. di Lucca), descrive al cant. V la gioia de' suoi concittadini. La monografia di questo poema vedrà in breve la luce per mia cura.

[7] « *Nicolao Piccinino ductori clarissimo Lucen. senatus ob patriam iussu invictissimi Mediolanensium ducis longa obsidione liberatam, hanc imaginem hac vetustate deletam re-* » *novari mandavit* ». (Iscr. sepolcr. T. III; Ms. 1016 — Bibl. pubbl. cit.).

[8] Giambattista Giannetti nel 1798 fu l' ultimo maggiordomo che funzionasse in questa circostanza (Mazzarosa; op. cit. anno 1436).

[9] Morganti (Man. stor. univers.): « 3 Dicembre (1725) .... fuochi di gioia ed altre » pubbliche dimostrazioni d' allegrezza che in questa sera si fanno nella piazza di S. Mi- » chele, furono ordinate dal Serenissimo Governo in memoria di Niccolò Piccinino, ce- » lebre etc. etc. — (Mansi Diario sacro delle Chiese di Lucca).

***

Circa tredici mesi era durato l'assedio di Lucca, ed è naturale che i cittadini lontani e gli alleati, che avevano assistito con trepidazione e con curiosità al continuo svolgersi delle vicende della Repubblica, avessero diritto di non essere dimenticati nei giorni del suo tripudio. E infatti il 4 dello stesso mese gli anziani si affrettavano di notificare per lettera la riportata vittoria ai Genovesi e al Pontefice Martino V, al Duca di Milano ed ai Veneziani, ai Senesi ed agli stessi concittadini dimoranti a Parigi e a Bruges [1].

In queste lettere parlano minutamente dell'ingiustizie del popolo Fiorentino fatte a loro riguardo e non gli risparmiano il titolo di « cru» delissimo populo »; ricordano con natural compiacenza che, se dovettero sottostare a delle dure prove, pure furono in ultimo ricompensati dal « grande trionpho et victoria » riportata: di quattro stendardi che possedeva il nemico, tre caddero nelle loro mani e più di 200 uomini d'arme furono condotti prigioni con « infiniti famigli così da piede come » da cavallo »; inoltre, notano con orgoglio che se non fosse sopraggiunta la notte, non uno ne sarebbe scampato. Accennano in ultimo all'interesse ed all'aiuto che il popolo tutto di Lucca, perfino le donne, aveva preso ed arrecato per il buon esito della battaglia e terminano la lettera ai concittadini lontani invitandoli ad innalzar lodi al Creatore e a manifestare in ogni modo la loro gioia, poichè « la iustissima vittoria » con grande festa de' essere da tutti i cittadini e altri benevoli alla no» stra città, intesa ».

***

Benchè la repubblica Lucchese, mercè Niccolò Piccinino, avesse riportato una sì grande vittoria sopra i suoi acerrimi nemici, pure non poteva dirsi completamente sicura, nè poteva prepararsi a vivere in un ozio beato.

Il grave pericolo passato e il mal animo de' Fiorentini irritati dalla sconfitta, svegliò in essa maggior sollecitudine a meglio guardarsi.

S'accinse adunque con più ardore di prima a rendere, per quanto le fosse possibile, sempre più duratura la sua quiete col prendere prima speciali provvedimenti interni: si stabilirono, in consiglio, le imposte necessarie alle spese della guerra, fissando però il modo più acconcio per ripartirle sui cittadini, affine di far loro sentire il minor aggravio possibile, e fu incamerato a titolo di prestanza ciò che avanzava dalle rendite de' pupilli e de' minori; un magistrato particolare fu preposto alla conservazione della libertà e alle cose della guerra; si fece in modo che le famiglie degli Antelminelli e dei Quartigiani, già da diversi anni

[1] Lettere degli anz. del 4 Dicembre 1430 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

cadute in disgrazia, ritornassero a godere dell' anzianato; si stabilì finalmente, il 22 Marzo 1431, che i cittadini e gli stranieri domiciliati in città da cinque anni, non potessero abbandonare il territorio senza un permesso speciale rilasciato dal governo [1].

La repubblica di Lucca non dimenticò nemmeno d' inviar lettere a Pisa, a Volterra, ad Arezzo, a Cortona ed a Pistoia, nelle quali, descrivendo al vivo le stragi e le rapine sofferte da parte de' Fiorentini, esclamava essere essi « iniquissimi » e « quorum quis subditus fuerit, et horum » intellexerit turpissimos mores, mortes plurissimas superare gloriose » maluerit quam damnatissima servitute intra complere » [2]. In queste lettere aveva lo scopo di mettere in sospetto gli alleati contro i proprii nemici e di sollevare ovunque il malcontento e la ribellione. Si noti di più, che oltre essere costume degli anziani, il lamentarsi continuamente, in modo anche qualche volta esagerato, per commuovere o per incitare all' odio, essi sapevano pure con accortezza diminuire od accrescere i loro lamenti secondo che più o meno sperassero da questi o da quegli. Nè tralasciavano neanche, quando si presentasse loro un'occasione qualunque, di favorire Niccolò Piccinino, vuoi che guerreggiasse per loro, vuoi che no [3]. Ma in questo non avevano torto; tanto Paolo Guinigi, che la Repubblica, avevano avuto da quel capitano tali prove di amicizia da far quasi pensare che lo facesse piuttosto per una sua innata simpatia verso lo stato Lucchese, astrazione fatta da qualunque forma di governo, che per amor di gloria o di cupidigia.

Dopo pochi giorni adunque dal 2 Dicembre 1430 Niccolò Piccinino partì da Lucca, più presto forse di quello che non avrebbe desiderato, causa la mancanza delle vettovaglie pe' suoi soldati [4]; e, siccome il suo vero padrone, il Duca di Milano, non lo reclamava, invece di correre altre vie, continuò l' opera incominciata in favore de' suoi amici dirigendosi verso la Lunigiana [5]. Mise dapprima il campo a Ponte S. Pietro, piccolo borgo poco distante dalla città e lo espugnò; prese poscia la bastia di Montemagno e di Pontetetto, « la qual perdita [da parte de' Fiorentini] » perchè vi erano ragunate tutte le bombarde e altre macchine e instru-

[1] Riformag. cit. (Arch. di Stat. cit.)

[2] Da una lett. degli anz. del 8 Febbraio 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[3] « . . . . . sete certissimo che con ogni nostro ingegno faremmo et siamo sempre » pronti a dovere fare quanto vi fusse di piacere havendoci voi maximamente liberati da » tanti pericoli, non intendiamo dirvi di più perche siete certo faremmo ogni cosa per » voi » (Lett. degli stessi del 18 Marzo 1431 — Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[4] « I Lucchesi facevano condur vettovaglie con quelle poche di bestie da soma che » si trovavano et ne portavano ancora gli uomini sulle spalle, et Nicolò Piccinino consi- » derando che in Lucca non c' era vettovaglie per pascere l' esercito se ne andò in Lu- » nigiana, ove prese molte terre che tenevano i Fiorentini ». Registro inedito (Arm. 58, N. 24 — Vol. segnato B — Arch. di Stat. cit.)

[5] Da una lett. degli anz. al Duca di Milano, del 13 Gennaio 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

» menti bellici per l'espugnazione di Lucca, fu stimata di grandissima » importanza » [1].

In Gennaio s'accampò vicino a Sarzana, di cui era signore Tommaso da Campofregoso e dopo alquanti giorni gli abitanti del castello dovettero cedere [2]. Progredendo sempre, s'impadronì di « Carrara, luogo » illustre per la copia et bontà de' marmi . . . . . [di] Moneta, Orti, » Fivizzano et con queste [di] molte altre castella de' Marchesi Malespini » i quali dalla repubblica [Fiorentina] erano raccomandati » [3].

Ampie notizie di queste vittorie giungevano regolarmente agli anziani in Lucca, per cura di Niccolò Piccinino, a cui si affrettavano a rispondere, e per rallegrarsi e per esortarlo a continuare nella via intrapresa e per cogliere anche l'occasione di fargli sempre un triste quadro del loro stato [4]: protestavano di navigare in cattive acque e d'essere costretti a vivere continuamente col timore di venire da un giorno all'altro sopraffatti dai nemici che traendo profitto dalla lontananza del famoso capitano, erano ritornati più fieri, dapprima contro l'importante castello di Montecarlo (difeso strenuamente e salvato dagli stessi terrazzani), dipoi nella Vicaria di Villa espugnando S. Quilico, Stioppa e Medicina. Di tutte queste mosse ostili de' Fiorentini, gli anziani della repubblica di Lucca fanno consapevole il Piccinino [5], e le loro lettere son talmente concepite da far quasi pensare che pretendessero (diciamo così) si dividesse in due per combattere nello stesso tempo in due luoghi opposti.

Ma Niccolò Piccinino, non doveva restare per molti giorni ancora nella Lunigiana; soddisfatto probabilmente dell'imprese tentate e delle vittorie riportate [6], pensando forse di essere altrove assai più necessario, « occupato Pontruemoli [7], poichè Giovani Luigi del Fiesco, il quale era » di quel luogo signore et raccomandato alla repubblica [Fiorentina] non » havendo alcuno soccorso, fu costretto di rendergliele; ne venne a' ven- » tidue di Marzo in sul Lucchese tenendo la via de' monti » [8].

Ritornò « con 800 cavalli e con 200 fanti, mandando il resto del- » l'esercito nella Liguria, mentre egli muniva Montecarlo di vettovaglie

[1] Scipione Ammirato (Stor. Fior. lib. XX, pag. 145).

[2] Registro cit.

[3] Scipione Ammirato (Op. cit. lib. cit. pag. 147.).

[4] Da lettere degli anz. a N. Piccinino del 27 Genn. e 5 Aprile e 10 Marzo (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Da una lett. degli stessi a N. Piccinino, del 30 Genn. 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[6] Da una lett. degli stessi ai cittadini residenti a Venezia, del 15 Febbr. 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[7] « . . . . . n'andò verso Pontremoli; di poi vi pose il campo e stettevi circa due mesi e vinsene parte e p arte n'ebbe a patti ». Neri di Gino Capponi (Racc. cit. tom. cit. pag. 1173).

[8] Scipione Ammirato (Op. cit. lib. cit. pag. 151).

» per andar poi col conte Antonio da Pontedera nel piano di Pisa » [1], dai quali abitanti, come dice il Cavalcanti [2], « sempre si cercava il nostro disfacimento [cioè di Firenze] . . . . . essendo considerata la nostra forza spezzata e tanto diminuita che nessuno vigore si diceva esserci rimaso ».

Infatti ai primi di Aprile il Piccinino, « calato a piè d'Asciano, per » la costa se ne andò a Calci ov' era podestà Stolto Velluti, il qual luogo » prestamente ebbe et fecevi il podestà prigione et tutta la valle occupò » [3]: e prese Verrucola, Caprona, S. Maria a Trebbio e tanti altri castelli [4] in quel di Volterra e di Sanminiato e di Arezzo [5] facendo spesso anche prigioni i podestà e i vicari del luogo [6].

Dietro tante sconfitte, i Fiorentini erano ridotti a mal partito, e pareva già che per un bel pezzo non avessero più alcuna speranza che le loro condizioni volgessero in meglio, anche per una lega offensiva

[1] Registro cit. (Arm. cit.; Arch. di Stat. cit.).
[2] Op. cit. lib. cit. cap. XVI.
[3] Scipione Ammirato (Op. cit. lib. cit. pag. 151-152).
[4] (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.):

« Ex Luca die 7 Aprilis 1431.

Lo Castello di Calci	Crespina	Sarezana	Monte Bicchieri	A Saccomanno
Verrucola	Faviglia	Tremoleto	Bucciano	A Saccomanno
Caprona	S. Regulo	Aliga	Valconovisi	A Saccomanno
S. Maria a Trebbio	Montecastello	Ponte di Sacco	Castelsalsi	In nel contado di San Miniato
Lari	S. Luce	Terrimola	San Jhoanni	In nel contado di San Miniato
Marti	Perignano	Ragiano	Barbulla	
Palaia	Sovaiano	Monte Scudaio	Tonda	
Montefoscoli	Serafino	Casale	Montechio	
Forcoli	Casciana	Lecioli	Fabrica	
Tregraia	Parlascio	Soiano	Ghizano	
La Monticchietta	Sorano	Ortigatico	Casanuova	
Carlogoli	Casanuova	Pivalto	Vignale	
Colleuli	Capannori	Chianni	Morrone	Contado Vulterrano
Tasignano	Usigliano	Montetignoso	Gello	Contado Vulterrano
Serravallino	S. Tremo	Peccioli	Camporobiano	Contado Vulterrano
	Lada	Lapietra	Rocchia Toltraia	Contado Vulterrano
			Aglano di San Giumignano	Contado Vulterrano

« Tutte le dicte sono del terreno di Pisa. »

[5] « . . . . insieme trattano che li castelli uscissero dalla tirannide de' Fiorentini e si » dessero in libertà: fu cosa facile perchè il Piccinino avea in campo molti usciti di Pisa » e sicchè 40 castelli e altri si dettero a lui » Regis. cit. (Arm. cit.; Arch. di Stat. cit.).
[6] Da due lett. degli anz. del 7 Aprile 1431. (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

conchiusa il 16 Aprile 1431 [1] fra Lucca, Genova e Siena [2], quando, ad un tratto, un caso imprevisto fece invece cambiar aspetto alle cose.

Come già si è detto, il Duca di Milano teneva Niccolò Piccinino al servizio degli alleati per la principale ragione d'impedire l'ingrandimento della repubblica di Firenze; ma certamente, quando per un interesse che lo riguardasse più davvicino avesse avuto bisogno del valoroso capitano, non avrebbe esitato a richiamarlo. Per cui, essendosi riaccesa la guerra in Lombardia con le repubbliche di Venezia e di Firenze, il Piccinino, d'ordine del Visconti, dovette partire nel mese di Maggio.

È inutile dire qual dolorosa impressione ne risentisse lo stato di Lucca, e gli anziani non esitarono a manifestare apertamente il loro malcontento e la loro inquietudine al Duca stesso, pur dichiarandosi sempre di lui « umilissimi servi » [3]; anzi, quasi perchè il Signore di Milano non dovesse mettere in dubbio le loro proteste di sottomissione, il 24 Marzo del 1431, stabilivano in consiglio di regalare « all' Illmo principe » due codici, l'uno dei quali conteneva il decreto di Graziano, e l'altro tre decadi di Tito Livio [4].

Gl'irrequieti Fiorentini non tardarono a rialzare il capo, riconquistando le terre perdute poco innanzi nella Lunigiana: Sarzana, cade ben presto; Massa e Camaiore sono assediate; Pedona, Viareggio, Ruotaio vengono espugnati; e mentre anche tutti gli altri castelli devono capitolare, il nemico con incredibile audacia assale pure l'importantissimo castello di Nozzano [5], poco distante dalla città, che però fortunatamente resiste [6], ed intercetta perfino le vettovaglie destinate a sfamare la città [7].

Ma allora in tal frangente di cose, gli anziani della repubblica di Lucca dimenticano per un istante ogni idea di servilismo e con asprezza rimproverano il Duca di Milano per averli voluti privare del loro prezioso appoggio: « Quando fu qui Niccolò, mandammo seco tutti i sol» dati forestieri e molti Lucchesi; se non fosse stato richiamato, chi sa » quanto ancora avremmo acquistato su i Fiorentini. Vogliateci soccor» rere almeno in altro modo [8] ». Persuaso da questo linguaggio, Francesco

[1] Riformag. pubbl. (Arch. di Stat. cit.).

[2] G. Stella (*R. I. S.;* tom. XVII, pag. 1304) riporta la lega al mese di Gennaio; e il Mazzarosa (Op. cit. lib. cit. pag. 12), a dopo il mese di Maggio; evidentemente sbagliano.

[3] Da una lett. degli anz. del 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[4] Riformag. pubbl. (Arch. di Stat. cit.).

[5] Da due lett. degli anz. a N. Piccinino e al cap. Antonio, del 17 Maggio 1431 e 28 Maggio 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[6] Registro cit. (Arm. cit. N. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[7] Da una lett. degli anz. a Leone da Tagliacozzo, del 26 Maggio 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[8] Lett. degli stessi al D. di Milano, del 5 Giugno 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

Maria Visconti manda nuovamente al servizio degli alleati il capitano Lodovico Colonna con 200 lance [1], il quale, insieme ad altri uomini d'arme che già si trovavano agli stipendi di Lucca, non riesce a togliere di mano ai Fiorentini che il solo castello di Castiglione [2], mentre non può impedire che le terre di S. Maria a Trebbio e di Calci ritornino ancora in possesso degli accaniti nemici [3]; per il che gli anziani scrivono ripetutamente a Niccolò Piccinino invitandolo a ritornare, affinchè i nemici possano essere una buona volta « completamente disfatti » [4] e facendo giustissime e ben dolorose riflessioni su quanto accadrebbe se egli rimanesse insensibile alle loro preghiere [5].

In Lombardia però continuava sempre la guerra, e il Duca di Milano non solo non prestava ascolto ai lamenti di questo popolo bersagliato ormai troppo dall'avversa fortuna, ma, mentre le armi fiorentine si trovavano già fin dall'undici Ottobre accampate a Pontetetto, vale a dire sotto le mura della stessa città [6], ingiustamente pur pretendeva che la Repubblica dissanguata e dimenticata a torto, dispensasse dalle imposte i Pisani residenti a Lucca [7], i quali godendo degli stessi privilegi de' cittadini che li ospitavano [8], dovevano a maggior ragione sopportare anche i pesi.

Rimaste senza effetto le lettere a Francesco Maria Visconti e a Niccolò Piccinino, con le quali gli anziani avevano manifestato il loro spavento e nelle quali avevano versato tutta la loro angoscia per le terre perdute e per la carestia e i debiti moltiplicati, fecero un ultimo tentativo per allontanare ancora la completa rovina del loro Stato.

Le condizioni delle cose richiedevano ad ogni costo l'aiuto materiale di Niccolò Piccinino: si rivolgono adunque ai loro ambasciatori a Milano (Nicolao di messer Manfredi e Lorenzo Buonvisi) con una lettera [9] da cui traspare la più dolorosa trepidazione: « Pensiamo che per iuste » et evidenti cagioni sia indugiata la venuta [del Piccinino], et pure » Lucha perisce et muore; et però a volere a tanti evidenti pericoli pro» vedere et soccorrere è necessario che presto et grande aiuto vegni in » favore de' Lucchesi, altramente ogni cosa va in ruina et desolazione ».

[1] Neri di Gino Capponi (Racc. cit. tom. cit. pag. 1175).

[2] Da una lett. degli anz. al D. di Milano, del 26 Agosto 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[3] Da una lettera degli anz. del 25 Sett. 1431. (Stampata per le nozze Giorgetti-Lucchesi da Bernardino Baroni — Miscell. 105; Arch. di Stat. cit.).

[4] Da una lett. degli stessi a N. Piccinino, del 29 Luglio 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Dalla lett. cit. del 25 Sett.

[6] Da una lett. degli stessi a N. Piccinino del 15 Ottobre 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.

[7] Da una lett. degli stessi al D. di Milano, del 6 Settembre 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[8] Da un Indice di scritture, lib. N. 22: fg. 408 (Arch. di Stat. cit,).

[9] Lett. degli anz. del 29 Dicembre (?) 1431 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

E alle preghiere uniscono nel medesimo tempo un diamante del valore di circa trenta fiorini, che gli ambasciatori presenteranno come regalo a Niccolò Piccinino, in nome della ossequiente Repubblica [1].

Ma tutti gli sforzi riuscirono vani; e intanto nella notte del 29 Febbraio 1452 poco mancò che gli accaniti ed instancabili nemici del popolo di Lucca, non s' impadronissero per sorpresa di questa città. L' audace tentativo è narrato con tal precisione e con tali particolarità da un anonimo [2], che io guasterei tutta l' efficacia del racconto se non riportassi le stesse parole di lui:

« Essendo gran penuria in Lucca si mandò al Sig. Lodovico Colonna » a Pietrasanta, circa a 1000 fanti, una moltitudine di huomini et di donne » per condur le bestie, a caricar grani con la detta scorta et i Fiorentini intendendo che la città era restata con poca gente, subito messero » in ordine esercito et mandorno a mettere scale alle mura circa la » mezza notte con gran silentio, che era così oscura che non si sarebbe » scorto cosa alcuna senza fuoco gagliardo, et era il tratto della muraglia tanto lontano dell' una torre all' altra che quelli che puosero le » scale in mezzo alla cortina non furono uditi dalle guardie che erano » nella torre, di maniera che montorno circa a 300 bravi soldati Fiorentini et presero le dui torre vicine et ammassorno parte delle guardie » et parte ne fecero prigione; la città dette all' arme et concorse in quel » luogo gran quantità di gente, gli huomini con l' arme, et le donne col » fumo et col fuoco, et gl' inimici furono rinchiusi fra quelle dui torre » et i Lucchesi l' assaltorno da tutti due le parti, et quelli ch' erano al » basso della città tormentavano con sassi et con dardi, et l' esercito » Fiorentino ch' era di fuori cercava di rompere la muraglia. In questo » mezzo si combatteva gagliardamente et le donne portavanci gran quantità di legna con le quali attaccorno gran fuoco sotto la muraglia et » di tal qualità che quelli che volean tagliarle, furon forsati a ritirarsi, » poichè continuamente le donne portavan legna et la gioventù combattendo valorosamente, ammassò molti de' soldati Fiorentini, de' quali » parte scesero al basso per le medesime scale, et parte si gettorno dalla » muraglia » [3].

[1] Dalla lett. cit. degli anz.

[2] Registro inedito cit. (Arm. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[3] Questo assalto è pure brevemente narrato in una lettera degli anziani al Duca di Milano, del 29 Febbraio 1452; e in un' altra al cap. Lodovico Colonna, del 1° Marzo 1452 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

Il Cavalcanti (Op. cit. lib. VII, cap. 39) parlando di quest' assalto, fa le seguenti riflessioni: « La continuanza della perniciosa guerra aveva già allassato sì il popolo di » Lucca, che quasi come uomini che niente o poco temevano i loro nemici, nulla di ora » del dì, e meno della notte, perdevano; anzi, secondo che richiede l' ora e il suo officio, » di quello i loro corpi contentavano; la notte a riposo sotto le bianche coltri e sopra le » morbide piume si riposavano etc. etc. ». È inutile dire che tutto questo racconto è pura

Un secondo assalto avvenne tre mesi dopo.

Sigismondo re de' Romani, d'Ungheria e di Boemia, nella tarda età di sessantasei anni si risolvette di scendere in Italia per prendere la corona in Roma e chiamarsi Imperatore. Svernò a Milano sul volgere dell'anno 1431 e in primavera seguitò il suo viaggio passando a Parma; quindi, per la valle del Taro valicati gli Appennini e traversate poi la Lunigiana e la Versilia [1], per la via della Freddana (piccolo torrente) [2] capitando a Monsaquilici, entrò in Lucca dalla porta di S. Donato [3], l'ultimo di Maggio 1431.

Già le prime salmerie dell'Imperatore erano giunte il 21 dello stesso mese [4], e i Lucchesi, memori che per opera del padre Carlo IV, erano stati restituiti nell'antica libertà, si prepararono ad accoglierlo con grande giubilo e festa [5].

Infatti, entrato, come ho detto, in città, l'ultimo di Maggio [6], nel suo breve soggiorno di soli sedici giorni [7] e non più, come altri crede [8], gli anziani, che invano sperarono nella sua gratitudine reale [9], gli facevano un dono di 2000 ducati in oro [10], e il popolo, gli giurava fedeltà; e « giova osservare che questo giuramento accadde non per mezzo di

fantasia dello scrittore Fiorentino, il quale, non sapendo poi come spiegarsi la vittoria del nemico, insinua che vi fosse l'opera d'un traditore: « . . . . . uno de' nostri soldati » uscì dalla schiera e chiamò la guardia di una torre . . . . dicendo: soccorri . . . . questo » seppi da un Lucchese, ed ha provvedigione, ed è tanto segreto chi fusse quel chiamatore ». Si noti che nessun altro storico di parte sua ricorda questo tradimento, e mi pare che se davvero vi fosse stato inganno, si sarebbero certo affrettati di farne parola, per attenuare almeno la loro sconfitta.

Nel difendere la città dall'assalto del 29 Febbraio, si distinse un certo Nocchi di Iacopo Nocchi, un tempo cittadino Pisano. Il bravo giovane, moriva dopo aver compiuti prodigi di valore, e gli anziani riuniti in consiglio stabilivano di ricompensare largamente il padre, le sorelle e i fratelli di lui (Riformag. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[1] S. Bongi: Mem. per le nozze di Alessandro d'Ancona (Miscel. XXXVI; Arch. di Stat. cit.).

[2] Notizie sulla Freddana; vedi: S. Bongi (Inv. cit. V. I. pag. 307).

[3] Sismondi (Op. cit. T. 9. pag. 17).

[4] Da una lett. degli anz. (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Gli anziani stabilivano in un consiglio del 18 Maggio di affidare la direzione delle feste, a tre de' loro concittadini: Antonio di Silico, Pietro Cenami, Gherardo Angiorelli — Riformag. cit. (Arch. di Stat. cit.).

[6] « Die ultimo mensis preteriti Sacra Imperiali Maiestatis cum MCC equis, hanc civi- » tatem intravit, ubique continue remoratus est ». Lett. degli anz. del 7 Giugno 1432 a Piero Spinola, capitano delle navi di Genova (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[7] « Postremo unum Ill. D. vestre tacuisse noluimus imperatoriam maiestatem iam in » urbe ista, diebus XVJ prestitisse, cuius mora et etc. ». Lett. degli anz. del 16 Giugno 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[8] Tommasi (Op. cit. pag. 317); Sismondi (Op. cit. pag. 17); S. Bongi (Mem. cit.; Arch. di Stat. cit.) ed altri.

[9] Da una lett. degli anz. al D. di Milano, del 16 Giugno 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[10] Riformag. cit. (Arch. di Stat. cit.).

» comizi, ma in piazza a modo di festivo tumulto; e che parimente in quel » luogo e davanti alla turba del popolo, il principe promise di mantenere i » Lucchesi nei loro privilegi » [1] pur manifestando poi il desiderio che i Pisani abitanti a Lucca non fossero gravati molto da « prestanze » [2].

Or bene: nemmeno la presenza di Sigismondo re de' Romani, valse a tenere in rispetto i Fiorentini. Lo stesso anonimo [3], che notò l'assalto del 29 Febbraio, ci descrive pure questo secondo nel modo seguente: « Nel mese di Giugno [8 Giugno], Niccolò da Tolentino et Micheletto » Attendoli con altri conduttieri de' Fiorentini, vennere a Lucca in N°. di » 4000 fra fanti et cavalli, et s' accamporno vicino a tre miglia a Lucca » sotto Montecarlo et sopra s' erano accampati presso a Capannori, et il » dì seguente furono alle mani con i nostri al forte che si dice di Nic- » colò Fortebraccio, et furono ributtati in dietro con danno di molti ca- » valli et huomini morti, et il forte rimase a' nostri; dipoi il mercoredì » [11 Giugno] mutorno alloggiamento verso il mulino bianco sul fiume » [Serchio] di contro 'l monte di S. Quilico; et nel camino fecero qualche » danno alle biade, ma non poterono asseguir quanto havevano in animo » perchè furono offesi molto dalle strade et dalle mura fino in sul fiume » e gli convenne tenersi larghi et si scaramucciò sino alli due hore di » notte et la mattina [12 Giugno] andarono verso Montecarlo, danneg- » giando le biade, ma non però molto perchè li nostri li furono sempre » alla coda et ammazzorno molti huomini, et cavalli, et in su la strada » del Ponte S. Pieri li nostri si portorno valorosamente » [4].

[1] S. Bongi (Mem. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[2] Ms. Ined. cit. (Bibl. pubbl. cit.).

[3] Registro ined. cit.

[4] Gli anziani danno ragguaglio ai capitani e commissarii ducheschi, della comparsa de' Fiorentini in una lettera dell' otto Giugno 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.). In un' altra del 12 Giugno (Carteg. cit. Arch. di Stat. cit.) ne parlano distesamente, e in una terza del 13 dello stesso mese (edita nella Mem. cit. di S. Bongi), annunziano, sempre ai medesimi capitani e commissarii, che i nemici, nella notte del 12 Giugno, si sono ritirati per andare, passando da Ripafratta, al castello di Ponte di Sacco.

Dicesi che durante la zuffa Micheletto Attendolo fosse ferito, e il Bracciolini (Racc. cit. tom. cit). soggiunge: « Sigismundus cum non sua culpa factum excusasset. . . . ». Mi pare impossibile che l' imperatore pensasse a scusarsi del ferimento avvenuto, quando egli stesso aveva permesso che i suoi prendessero parte alla pugna in favore de' Lucchesi (vedi lett. cit. del 12 Giugno 1432).

Il Cavalcanti (Op. cit. lib. cit. pag. 482) spiega assai diversamente questo fatto: « un ba- » rone d'alto lignaggio e della parentela della imperiale maestà, con Micheletto volle collo- » quio..... fu favoreggiato [incoraggiato] il giovane con la spada percuotere Micheletto.....».

Neri di Gino Capponi (Racc. cit. tom. cit. pag. 1177) e Scipione Ammirato (Op. cit. pag. 176) dicono che non mancò chi consigliasse di assediar Lucca, e farvi dentro prigione l' imperatore; « dal che si astennero più per la difficoltà del disegno che per l' orrore » della scelleraggine », soggiunge Gio. Battista Sesti nei suoi annali di Lucca (Ms. ined.; Arch. di Stat. cit.).

A. Streghi, nel suo poema cit. (cant. cit.), descrive minutamente questo secondo assalto (Bibl. pubbl. cit.).

Ma torniamo un passo indietro:

Non bisogna credere che in quel periodo di tempo che corse dal 1° Marzo al 9 Giugno, le due Repubbliche, e specialmente quella di Lucca, vivessero tranquille.

Continuo, eterno male che affliggeva quest' ultima era la mancanza delle vettovaglie: fin dai primi di Gennaio, gli anziani avevano chiesto una forte provvigione di grano dalla Lombardia, mercè il Duca Maria Visconti, e l' 11 di Marzo l' aspettavano ancora, ridotti a tal punto, che, se dentro dieci giorni non fosse arrivata, sarebbero stati costretti a darsi in mano al nemico [1].

E di una buona messe di grano avevano tanto più bisogno, in quanto che urgeva di fare entrare in città, per la difesa interna, il capitano Ardiccione Carrara de' Signori di Padova insieme ai suoi soldati e di vettovagliare inoltre, le schiere del capitano Antonio da Pontedera, destinato a difendere le terre del Pisano, minacciate [2]: fortunatamente, mercè i capitani, Leone da Tagliacozzo [3] e Lodovico Colonna, il 22 Marzo entrava per altra via nel loro Stato una assai rilevante provvista di vettovaglie [4], e in tal modo, il pericolo di arrendersi venne, per il momento, scongiurato.

Intanto i Fiorentini continuavano nelle loro rappresaglie assaltando il castello di Marti, nel contado di Pisa; e i buoni terrazzani, deboli e inermi, si rimettono nelle mani della repubblica di Lucca, la quale, non potendo disporre de' suoi propri soldati sparsi a combattere nella Garfagnana e nella Lunigiana [5], a sua volta si rivolge per aiuto ai sunnominati, Ardiccioni Carrara e Lodovico Colonna, prevenendoli che il nemico è forte di 500 cavalli e di 600 fanti [6]. Ma sembra che i due interpellati mostrassero di non capire, tanto che il solo Antonio da Pontedera si muove in difesa di que' di Marti.

Toglie dal castello di Ponte Sacco 800 soldati pisani, si unisce al capitano Antonio Rossi, Senese [7] che con 200 de' suoi abbandona il paese di Bibbona, dove allora si trovava per conto della repubblica di Siena, incontra i Fiorentini con a capo Micheletto Attendolo, e li sconfigge [8].

[1] Da una lett. degli stessi del 11 Marzo 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.)

[2] Dalle lettere degli stessi del 30 Marzo 1432 e dell' 11 Aprile 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[3] È difficile stabilire chi fosse Leone da Tagliacozzo: forse potrebbe essere stato Leone Sforza che fu all' assedio di Lucca del 1430, col fratello Francesco (vedi il Poema ined. cit., ill. dal Dott. Finzi, nella Riv. cit. pag. cit. N. cit.).

[4] Da una lett. degli anz. del 22 Marzo 1432 al D. di Milano (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Da una lett. degli stessi del 17 Aprile 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[6] Da una lett. degli stessi del 12 Aprile 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[7] Antonio Rossi non è altri che messer Antonio di Checco Rosso Senese, di cui parla il Morelli (Op. cit. Racc. cit.).

[8] Da una lett. degli anz. al D. di Milano, del 16 Aprile 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

In Maggio, Lodovico Colonna e Ardiccione Carrara si fermavano a Castelfranco, ma cacciati di lì e inseguiti poi da 300 fanti de' Fiorentini, si rifugiarono nel castello di Marti. Ivi, con loro unitosi il Conte Antonio da Siena stavano deliberando di dare un colpo decisivo alle armi nemiche, quando giunse la notizia che Niccolò Tolentino con 1500 cavalli e Niccolò Fortebraccio marciavano verso Siena. A tale notizia i tre capitani abbandonano il consiglio di abbattere le schiere Fiorentine e corrono in difesa di Siena [1]; così la repubblica di Lucca restava ancora in balìa di sè stessa.

Per buona fortuna si trovava in città Sigismondo Re de' Romani, quando avvenne l'assalto dell'otto Giugno che fu, come abbiam visto, facilmente sostenuto con l'aiuto delle soldatesche reali; ma, appena partito, i Fiorentini, senza che la fanteria Lucchese potesse impedirlo, corsero verso la Garfagnana bruciando diversi paesi della Valdilima, e il Borgo a Mozzano, e Lugnano, Motrone, e Menabbio, e Anchiano e Medicina etc.

Anche questa volta la Repubblica ricorse per aiuto al Duca di Milano per mezzo degli ambasciatori, Antonio di Pontedera [2] e Antonio Morovelli [3], i quali finalmente ottennero che il capitano Conte Antonio di Pisa venisse in difesa del loro Stato con 100 lance e 300 pedoni [4].

Dopo una breve zuffa, il nemico, che era già sceso nel piano in vicinanza della città, venne battuto e retrocedette allora fin sotto il castello di Collodi e di Villa fermando il grosso dell'esercito a Montecarlo.

***

A questo punto i documenti non parlano più di alcun fatto importante: sembra che i Fiorentini desistessero per qualche tempo dal molestare la nostra Repubblica, e gli anziani approfittandosi di questa tregua volgono i loro sforzi a riordinare internamente lo Stato, col punire diversi connestabili [5], convinti d'intelligenza con i nemici e col moltiplicare le tasse sul popolo che invano si lamenta e soffre [6]. Tentano pure di rafforzarsi al di fuori, e il 13 Febbraio dell'anno 1433 concludono una lega con Genova, adattandosi alla condizione che il podestà di Lucca fosse Geno-

[1] Da una lett. degli anz. del 23 Maggio 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[2] Da una lett. degli stessi del 14 Luglio 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[3] Da una lett. degli stessi del 16 Luglio 1432 (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[4] Da una lett. degli stessi al D. di Milano, del 16 Luglio 1432 (Cart. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Erano tre: Cristoforo da Nocera; Grattavillano da Bologna (connestabili di Lucca); Vanni di Cecco (connestabile di Montecarlo), accusato quest'ultimo da un tal Matteo di Cione, Pisano, al quale furono assegnati in premio dallo stato di Lucca, soldi 7 al mese vita natural durante. Riformag. cit. fg. 49-51 (Arch. di Stat. cit.).

[6] G. Tommasi (Op. cit. cap. cit. pag. 318).

vese [1]. Il 26 Aprile, poi, dello stesso anno, stabilita e sottoscritta in Ferrara una pace [2] fra il Duca di Milano e le potenze belligeranti (Firenze e Venezia), stanche omai di andarsi più logorando in continue lotte, fu in quella, per sua richiesta [3], compresa anche la repubblica di Lucca [4]. Questa pace venne bandita il giorno 10 di Maggio [5] e il 20 dello stesso mese, ratificata [6].

È impossibile immaginare quanto grande fosse la gioia del popolo Lucchese che, con questa pace che era da credere seria e duratura, poteva finalmente sperare in giorni di gran lunga migliori di quelli scorsi [7]. Ma sembra che la repubblica di Firenze non ne sentisse gran che di bene, poichè il Morelli, ne' suoi *Ricordi* [8], scrive: « A dì 23 d'Aprile 1433 a » hore 22 ci furono 2 cavallari con nuove della pace et con l'ulivo, » ch'ella era conchiusa col Duca, et sonorono le campane, et fessi fuochi. » Non se ne rallegrò se non e' poveri, *e' denari del comune non miglio-* » *rarono nulla* ».

[1] Riformag. cit. pag. 75 (Arch. di Stat. cit.). — Il primo podestà, fu Francesco Spinola.

[2] Non il 16 Aprile, come dice il Sismondi (Op. cit. T. 9, pag. 20).

[3] Da una lett. degli anz. del 28 Aprile 1433 al D. di Milano (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[4] Da una lett. degli anz. del 7 Maggio 1433 al D. di Milano (Carteg. cit.; Arch. di Stat. cit.).

[5] Non che si pubblicassero le condizioni, come dice il Tommasi (Op. cit. cap. cit. pag. cit.).

[6] Riformag. cit. fog. 84-86 (Arch. di Stat. cit.). I Capitoli principali della pace, furono pubblicati dal Cianelli (Op. cit. ad anno).

[7] « Laetissima ea pax Lucensibus accidit ». Beverini (Op. cit. Vol. cit. pag. 381).

[8] Racc. cit. pag. 109.

DOTT. AMEDEO PELLEGRINI.

CONCORSI E PREMI ACCADEMICI

NELL' ANNO 1897

Nello scorso anno l'Accademia di conferenze storico-giuridiche propose, come pel passato, agli alunni che frequentano le conferenze accademiche, tre temi per concorso a premio.

Il primo tema, in *Diritto romano*, era il seguente: — Del fondamento e dell'organizzazione della famiglia presso i Romani; dei diritti inerenti alla medesima, e dei modi con cui si perdono.

Il secondo tema, in *Diritto commerciale:* — Nozione del commercio e del commerciante; importanza della medesima.

Il terzo tema, in *Epigrafia giuridica:* — Dichiarato il concetto giuridico delle res religiosae, illustrare col sussidio della epigrafia il frammento di Paolo, *Dig.* 43 de rei vindicatione (VI, 1).

I concorrenti nelle dissertazioni presentate diedero bella prova d'ingegno e di profitto; e l'Accademia assegnò le medaglie di premio agli infrascritti alunni, tutti appartenenti al pontificio Seminario Pio.

Diritto romano — D. Pio Cucchi, e D. Pio Valeri.

Diritto commerciale — D. Pio Valeri, e D. Goffredo Zaccherini.

Epigrafia — D. Antonio Simonelli.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Avv. Valentino Rivalta. — *Diritto naturale e positivo. Saggio storico.* Bologna, Zanichelli, 1898.

Il Diritto è certamente una delle forme più spiccate in cui rivelasi la civiltà de' popoli. Il modo di concepire il diritto ne' suoi principî generali ed assoluti, e di applicarlo nella vita pratica, porlo in corrispondenza con i bisogni, con le tendenze particolari di ciascun popolo, dipende esclusivamente dal grado di coltura di questo, dallo svolgimento delle idee, dallo spirito che ne informa le abitudini, la vita, che è quanto dire della sua civiltà. Non si può dunque fare uno studio completo del Diritto e rendersi ragione delle vicende del suo sviluppo, se non si tengon presenti le condizioni storiche della civiltà del popolo a cui quel Diritto appartiene; nè soltanto per ciò che riguarda il Diritto ne' suoi fondamenti teoretici o supreme ragioni, cioè il Diritto naturale, ma eziandio quando è vivente nella coscienza di un popolo, posto e formulato da esso, cioè il Diritto positivo. L'uno e l'altro rispecchiano fedelmente lo stato della civiltà, e da questo perciò son da attingere le spiegazioni ultime del movimento storico-filosofico che il diritto, o naturale o positivo, ha avuto nel successivo svolgersi de' tempi.

Il libro che annunciamo segue appunto questo criterio. Esso mette sotto gli occhi del lettore le fasi storiche del concetto del Diritto e della sua forma positiva, rapportandole alla storia delle cognizioni umane, o alla storia generale della civiltà de' popoli; e però considera la storia del Diritto in relazione alla filosofia di ciascun' epoca e alla cultura in genere, tenendo però sempre paralleli, nel loro svolgimento storico, i due elementi del Diritto, il naturale e il positivo. Quindi la filosofia antica, orientale, greca e romana viene dall'A. illustrata, rilevandone l'azione esercitata sopra il diritto naturale e la giurisprudenza più o meno progredita in ciascuna di queste civiltà; e quando è a parlare della riforma che il Cristianesimo operò nella volgare concezione del Diritto, sia nelle leggi romane e barbare, sia nel dar vita al nuovo Diritto canonico, che è l'applicazione giuridica dei principî di giustizia e di libertà proclamati dal Vangelo e dai Padri, vi si intrattiene in bellissime pagine, dove l'erudizione è al pari con la sincerità de' sentimenti profondamente cristiani. Specialmente la parte in cui l'A. espone la idea del Diritto prima nei Padri della Chiesa, poi negli Scolastici, e discorre dell'azione della Scolastica nella giurisprudenza civile e canonica, ha particolare importanza, rivendicando le benemerenze di quella filosofia nel rinnovamento della Giurisprudenza, forse da molti troppo poco conosciute o imperfettamente studiate. Questa prima parte del libro, dedicata allo studio dello

sviluppo scientifico del Diritto, si compie con l'esame de' primi trattati speciali di filosofia del diritto che ci vengono forniti dai moralisti, dagli eruditi, e dai trattatisti dogmatici de' secoli XV e XVI.

Nel grande movimento della filosofia e della cultura in genere che si manifestò in tale epoca, l'A. trova gli esordî della trattazione sistematica e critica del Diritto. Il vasto campo della scuola del Diritto naturale gli si para dinanzi, ed egli lo scorre in ogni parte, richiamando ed esponendo le teoriche di tutti gli autori, o filosofi o legisti, italiani, francesi, inglesi, tedeschi, che più o meno si collegano a questa scuola, o discostandosene tentarono su altre basi una restaurazione della filosofia del diritto. E così via via giunge fino ai recentissimi, e dell'azione della filosofia moderna nella legislazione e nella giurisprudenza, discorre acutamente, notando in fine come l'errore precipuo delle due principali scuole che oggi si contendono il campo della filosofia del Diritto, la naturalistica e la razionalistica, si è di avere separati gli elementi sostanziali della idea del giusto, il diritto e il fatto, e che quindi nella ricomposizione di essi in quella unità che è conseguenza logica dell'idea legittima e perfetta del giure, è riposta la ragion del progresso e il còmpito della filosofia del Diritto. E a questo còmpito essa soddisfarà pienamente, se non si dipartirà dalla tradizione scientifica cristiana, la quale, come in ogni altro ramo della filosofia, così in questo della filosofia giuridica (e l'opera dell'A. lo dimostra luminosamente) ha principî saldi, inconcussi, eminentemente pratici ed acconci ai bisogni sociali.

L'opera voluminosa di più che 460 pagine va notata per la sua chiarezza, ordine logico e sistematico, e soprattutto per rettitudine di giudizi e di critiche. Gli studiosi che vorranno leggerla, troveranno in essa quanto di meglio può desiderarsi a formare un vero e completo manuale di storia filosofica del Diritto.

A. B.

Prof. Tommaso Cuturi. — *La storia e la teoria della compensazione nel diritto civile italiano.* Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1897.

Il Professor Cuturi dell'Università di Perugia in questo suo lavoro, di cui è pubblicata soltanto la prima parte, si propone di studiare l'istituto della compensazione nel diritto civile e commerciale italiano, e nella dottrina e nella giurisprudenza che si è venuta formando in Italia relativamente a questo istituto. Però l'A. che nello studio del diritto civile è un convinto seguace del metodo storico, in questa prima parte del suo lavoro, appunto per preparare una solida base storica all'interpretazione del diritto positivo italiano che formerà oggetto della seconda parte, si fa ad esporre quali fossero i principî accettati dal diritto romano ed in ispecie dal diritto giustinianeo relativamente alla compensazione

ed in qual modo i principî del diritto romano furono interpretati ed anche modificati dai glossatori e dai commentatori per adattarli alle esigenze della pratica. Ritorneremo su questa notevole monografia del Cuturi quando tra breve, come ci auguriamo, ne sarà pubblicata la seconda parte relativa al diritto positivo italiano.

A. G.

Vito La Mantia. — *I privilegi di Messina. Note storiche con documenti inediti.* Palermo, libreria Alberto Reber, 1897.

Col presente fascicolo il ch. Professor La Mantia, così benemerito degli Studî di storia giuridica ed in ispecie della storia della legislazione in Sicilia, intraprende la pubblicazione dei privilegi ottenuti dalla città di Messina, cominciando dal privilegio di Ruggiero del 15 maggio 1129 fino ai primi del secolo presente. Il fascicolo ora pubblicato si riferisce ai privilegi dei tempi dei Normanni. Precede una breve introduzione in cui si accenna alle vicende subíte dal manoscritto originale dei privilegi di Messina.

A. G.

Paolo De Bono. — *Sommario della Storia della legislazione in Malta.* Malta, tipografia del Malta, 1897.

L'A. che per parecchi anni è stato incaricato dell'insegnamento della storia del diritto nell'università di Malta, con la pubblicazione di questo sommario si è proposto principalmente di offrire ai giovani studenti di giurisprudenza una guida nello studio delle molte legislazioni che nel corso della storia hanno imperato nell'isola. L'isola di Malta infatti posta come è in mezzo al Mediterraneo e sul passaggio di parecchie delle più frequentate vie di navigazione, ed essendo perciò una stazione navale importantissima, non poteva, nelle varie epoche della storia, non costituire un desiderato oggetto di conquista da parte di vicini più potenti. Ed appunto perchè l'isola di Malta è stata quasi sempre soggetta a dominazioni straniere, non ha potuto mai governarsi con leggi proprie ed ha invece dovuto sottostare alle leggi imposte dalla nazione che la dominava; per guisa che la storia del diritto in Malta consiste quasi esclusivamente nella storia delle varie legislazioni straniere che hanno imperato nell'isola. L'A. perciò volendo essere completo ha dovuto trattare sebbene succintamente di tutte queste legislazioni cominciando dalle più antiche e cioè dalle leggi della dominazione fenicia, greca, cartaginese e romana, e giungendo fino alle leggi dell'attuale dominazione inglese. E di ciascuna di queste legislazioni l'A. dà un'esposizione che quantunque breve è sufficiente per avere un concetto sia del carattere generale della legislazione stessa, sia dei vari istituti politici, civili, penali e processuali che la compongono.

Esporre una così vasta materia in modo facile e chiaro e raggrupparla in ordine sistematico era per certo un' impresa tutt' altro che agevole e per la quale era necessaria la non comune cultura storico-giuridica che mostra di possedere l'A. il cui libro potrà essere utilmente consultato anche in Italia per quei periodi storici in cui i due paesi sono stati assoggettati alla stessa dominazione ed hanno perciò avuto una legislazione comune.

A. G.

Le fonti del diritto romano di Teodoro Kipp, traduzione italiana di Giovanni Pacchioni. Lipsia - Bologna 1897.

Il libro, di cui siamo lieti di dare l'annuncio ai nostri lettori, è uno di quelli che, senza molte pretese, si propongono lo scopo altrettanto modesto che utile di servire ad avviare i giovani studenti nell'intricato e difficile campo della vera ricerca scientifica.

Si tratta di un chiaro e succinto *prospectus* della storia delle fonti del diritto romano, che il Professore Kipp della Università di Erlangen ha compilato ad intenti soprattutto scolastici, e che il Professore Pacchioni della Università di Innsbruck ha avuto il felice pensiero di tradurre in lingua italiana.

Sebbene noi in Italia possediamo il trattato analogo del Professore Ferrini (*Le Fonti del diritto romano,* Milano 1885) e l'aureo libretto dello stesso autore sul Digesto (*Il Digesto,* Milano 1893), tuttavia l'iniziativa dell'amico Professore Pacchioni è degna di lode, poichè in questo genere di pubblicazioni è proprio il caso di dire che *melius est abundare,* quando, come nel caso, l'abbondanza non è a scapito della bontà.

Caratteristica del presente manuale è l'avere omesso ogni divisione in periodi, seguendo invece un ordine per materia, e trattando insieme così delle *fonti di produzione,* come di *quelle di cognizione.*

Tutta la narrazione è distinta in nove capi, è cioè:

1°. Diritto consuetudinario.
2°. Atti legislativi dello Stato.
3°. Giurisprudenza.
4°. Leggi romane dei re germanici.
5°. Legislazione di Giustiniano.
6°. Elaborazioni orientali di questa.
7°. Documenti privati e simili.
8°. Letteratura non giuridica.
9°. Ius civile e ius gentium.

L'ultimo capitolo è propriamente estraneo all'argomento del libro, e forma una specie di appendice. In ciascun capitolo poi l'esposizione è fatta con grande chiarezza e semplicità, senza moltiplicare le controversie, e con frequenti opportuni richiami ai testi, come illustrazione delle notizie e delle dottrine esposte.

Con parsimonia sono fatte le citazioni della letteratura, ed il traduttore ha opportunamente aggiunto per suo conto speciali richiami a quella italiana, ogni volta che glie se ne è presentata l'occasione.

Io ritengo che il libro sia da consigliare nelle nostre scuole, nelle quali mi pare destinato a produrre ottimi frutti. Soltanto è da augurarsi che, in una prossima edizione, scompaiano tutti quegli errori tipografici che sono in verità piuttosto frequenti nel volume.

E. C.

E. Costa — *Il diritto nei Poeti di Roma.* (Bologna, 1898).

È la prolusione con la quale il noto e giovane cultore degli studi di *Storia del Diritto Romano* in Italia inaugurava la cattedra di ordinario, a cui veniva testè assunto nella Università di Bologna.

Nel darne con compiacimento l'annunzio sul nostro giornale, mandiamo all'amico, colle più calde congratulazioni, i più fervidi augurî per lui e per la scienza.

Il diligente ed acuto indagatore delle notizie giuridiche in Plauto ed in Terenzio mostra, nel presente opuscolo, con felice sintesi i vari modi e le diverse ragioni per cui lo studio dei poeti latini può essere spesso prezioso, sempre utile alla storia del diritto.

Gli accenni, che in essi si trovano a istituti giuridici, ora sono diretti e connessi alle esigenze dell' argomento; ora indiretti, inconsci ed insiti nell' uso di immagini e di figure tolte alla lingua giuridica, come parte del comune linguaggio contemporaneo.

Essi, inoltre, ora ritraggono della vivacità propria di tutto ciò che è sentito e presente alla vita di tutti e di ogni giorno; ora risentono dell'artificiosa riproduzione di quello che è storico o tecnico, al di fuori cioè dell'ambiente in cui vive la società. Appartiene al primo genere il ciclo dei poeti Augustei, mentre dopo, a mano a mano, va facendosi sempre più fioca l'eco del diritto come elemento della vita sociale.

Così lo studio dei poeti riesce doppiamente utile, e per le allusioni che vi si trovano a materia giuridica, e per la maniera in cui queste allusioni sono fornite.

L'esame è dunque altrettanto utile quanto delicato, ed anche, sia per detto, pericoloso per lo stimolo ad esagerarne le applicazioni.

Resterà però sempre grande merito del Costa quello di aver dato largo e sapiente saggio di simili studi in Italia.

E. C.

S. Riccobono — *L'insegnamento del diritto nelle Università della Germania.* (Palermo, 1897).

In occasione di un articolo comparso sulla *Revue internationale de l'einsegnement,* nel quale si legge un severo giudizio sull'insegnamento del diritto nelle Università della Germania, il Prof. Riccobono dell'Università di Palermo ha creduto di intervenire in difesa di quell'insegnamento, che egli ha seguito con intelletto d'amore per parecchi anni.

Il carattere fondamentale di esso consiste nel presentare per ogni materia un quadro completo di esposizione sotto i varî aspetti, mercè l'opera concorrente e coordinata di un piccolo collegio di professori. P. e. nell'anno scolastico 1891-92 leggevano a Berlino sul *diritto romano* i professori Dernburg, Eck, Pernice, Gradenwitz, Biermann, Oertmann, Hübler, Goldschmidt, Gneist. In questo modo lo studente può nel più breve termine apprendere il maggior numero di cognizioni su una determinata disciplina.

Tre circostanze concorrono a rendere possibile un così utile effetto, e cioè:

a) il fatto che le singole cattedre non sono indissolubilmente attaccate a determinate persone, ma ogni Facoltà è composta di membri che hanno il titolo generale di *professori di diritto.*

b) il coordinamento dei corsi dettati su una stessa materia dai varî professori, siano essi ordinari, straordinari o privati.

c) la proporzionale estensione che si dà al numero delle lezioni nei varî corsi, secondo la natura dell'insegnamento. Windscheid p. e. occupò nella Università di Lipsia nell'anno accademico 1890-91, per il corso di pandette, 360 lezioni. Nelle Università italiane basta la decima parte!

In questo modo è possibile riuscire ad un insegnamento egualmente ampio per l'estensione che pregevole per profondità, lasciando nello stesso tempo libero campo allo svolgimento delle qualità personali dei singoli insegnanti.

L'autore della breve nota ha fatto bene a pubblicarla in Italia, dove siamo pure tanto lontani dall'avvicinarci a nulla di simile, nè è possibile pensarci per ora. Le difficoltà sono troppe, dentro e fuori dell'ambiente universitario, nè è questo il luogo per esaminarle.

E. C.

Cuq E., *Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine, d'après l'inscription d'Henchir-Mettich.* — Paris 1897.

È stata recentemente trovata in Tunisia, ad Henchir-Mettich, un'importantissima iscrizione latina, incisa sui quattro lati di un grande cippo in pietra calcare, che contiene le disposizioni date da due procuratori dell'imperatore Traiano, fra gli anni 115 e 117, per la cultura di un vasto latifondo, denomi-

nato *villa magna Variani.* Queste disposizioni si dicono date *ad exemplum legis Mancianae,* e concernono i diritti e i doveri imposti ai vari coloni, la cui condizione giuridica era diversa secondo la diversità e lo stato dei terreni da essi coltivati, trovandosi distintamente ricordati i lavoratori delle *subcesiva,* quelli delle parti incolte, quelli dei campi abbandonati da un biennio, e quelli delle terre messe a cultura.

Ognuno vede quanta sia l' importanza di questo testo epigrafico, tanto per ciò che concerne l'agricoltura nell'Africa romana, la costituzione dei grandi possedimenti privati, le condizioni dei fittaiuoli, quanto per ciò che riguarda lo stabilimento e la legislazione delle colonìe parziarie dei Romani nel secondo secolo dell' impero.

Parecchi dotti, specialmente francesi, si sono subito occupati della illustrazione di una epigrafe così insigne; ma di ciò che specialmente giova ad illustrarne la parte giuridica, ha recentemente trattato, con quella competenza che gli è tutta propria, l' illustre prof. Edoardo Cuq, dell' Università di Parigi, che la nostra Accademia storico-giuridica si onora di avere avuto tra i suoi più distinti uditori.

Non possiamo qui riassumere in tutti i suoi particolari l'esteso e dotto lavoro del prof. Cuq intorno alle obbligazioni ed ai diritti dei vari coloni della *villa magna Variani;* e dobbiamo solo contentarci d' indicare, che due fatti principali risultano da questo accuratissimo studio: l' uno d' indole generale, l' altro proprio dei coloni africani. Il primo consiste nella nozione dell' antico colonato parziario, o mezzadria, di cui avevasi appena un ricordo in qualche testo classico ed in un frammento di Gaio, *Dig.* XIX, 2, 6. Era fin qui controverso, se tale contratto fosse un semplice affitto, o una società, o un patto speciale senza efficacia giuridica. L' iscrizione di Henchir-Mettich presenta i coloni come fittaiuoli, che col proprietario dividono i frutti in determinata quantità; ed il colonato o è a breve termine, e rinnovabile per tacita riconduzione, ovvero a lungo termine ed analogo all' enfiteusi del basso impero. Per ciò poi che particolarmente riguarda i coloni africani, la *lex data* per la *villa magna Variani* favorisce grandemente l'agricoltura ed i coltivatori di quei campi, concedendo a costoro diritti più larghi che non erano in genere conceduti ad altri. La parte del raccolto, che il colono fa propria, è quasi sempre di due terzi; ed inoltre i coloni medesimi sono posti in condizione di diventare anche piccoli proprietari col dissodamento dei terreni incolti o delle *subcesiva.*

La *lex Manciana,* che servì di base al regolamento inciso sulla pietra di Henchir-Mettich, è al tutto sconosciuta. Il prof. Cuq giustamente la considera come una legge generale, assai probabilmente anteriore all' impero, che regolò i mutui rapporti fra proprietari e coloni, quando lo Stato credè opportuno di alienare, in tutto o in parte, i terreni che possedeva nell'Africa. La *villa magna Variani* doveva essere stato un latifondo di proprietà privata, appartenuto ad

un Vario ed ai suoi successori, e regolato dalla predetta legge Manciana. Allorchè questo possedimento divenne imperiale, si volle conservare ai coloni il beneficio delle precedenti disposizioni; ed i procuratori dell' imperatore Traiano modellarono secondo quelle il nuovo regolamento, il cui testo dal ferace suolo africano ci è stato ora avventurosamente restituito alla luce.

G.

Oeuvres complètes de B. Borghesi. Tome X, Les préfets du prétoire.—Paris, imprimerie Nationale, 1897.

È un titolo di grande benemerenza verso gli studi storici ed antiquarii e verso l'Italia, quello che ha acquistato l'Accademia delle Iscrizioni e belle lettere, di Parigi, continuando la pubblicazione delle Opere del sommo nostro archeologo Bartolomeo Borghesi.

Questa pubblicazione fu intrapresa fin dall' anno 1862 per ordine ed a spese dell' imperatore Napoleone III, e fu poi proseguita dal Ministero della pubblica Istruzione, sotto la direzione degli illustri Renier e Waddington. Nei primi due volumi (1862, 1864) sono raccolte le opere numismatiche del Borghesi; nei tre seguenti (1864, 1865, 1869) le opere epigrafiche; nel 6°, 7° ed 8° (1868, 1872) l'epistolario; e nel 9° (1893) i nuovi frammenti dei fasti consolari; la serie dei prefetti di Roma, e gli indici generali delle materie contenute nei tre precedenti volumi dell' epistolario.

Il volume decimo, dopo la morte del Renier e del Waddington, è stato testè pubblicato dalla insigne Accademia parigina per cura del ch. Héron de Villefosse, e coll' opera dotta e sagace dell' egregio prof. E. Cuq. Il quale non solamente ha ordinato e completato le schede del Borghesi, che erano appena in uno stato embrionale e lacunose, ma vi ha aggiunto altresì copiose annotazioni critiche, con notizie e documenti storici ed epigrafici di grande importanza.

Il volume contiene la serie dei prefetti del pretorio, distinta in due parti. Nella prima sono registrati i prefetti del pretorio, da Augusto a Costantino; nella seconda tutti quelli d' età posteriore, che furono preposti al governo delle varie regioni, nell' Oriente, nell' Illiria, nell' Italia, nell' Africa e nelle Gallie. Per ciascuno di questi personaggi sono indicate tutte le notizie storiche che se ne hanno, e sono criticamente discussi gli anni della loro magistratura, quando non sono espressamente indicati dai testi o dai monumenti. Di questa lunga serie poi dei prefetti del pretorio, cha da Augusto va fino al secolo settimo, sono aggiunti, nel volume, indici cronologici ed alfabetici accuratissimi, i quali riescono di somma utilità per le ricerche concernenti questi antichi magistrati.

G.

Supplemento alla Roma sotteranea cristiana *del comm. Giov. Batt. de Rossi: per il professore* OLIVIERO JOZZI, *presidente dell'Accademia delle iscrizioni e di archeologia, delegato pei monumenti della provincia di Alessandria.* — Roma, 1897.

Con questo titolo è stato pubblicato recentemente un volume, che nel modo con cui è annunziato parrebbe destinato a divulgare nuovi monumenti del grande cimitero cristiano dell'Appia, in aggiunta a quelli che il comm. G. B. de Rossi, d'illustre e venerata memoria, illustrò nei tre tomi della sua *Roma sotterranea cristiana.*

Dice infatti l'Autore nella prefazione, che nell'opera del de Rossi « mancava, perchè fosse completa, la collezione dei disegni di quattro affreschi e di « sessantadue lapidi », che provengono dalla sotterranea necropoli di Callisto, e sul principio dello scorso secolo furono possedute dal Fabretti, il quale le lasciò inedite « essendogli venuto meno il tempo di poter pubblicare un nuovo volume ». Morto il Fabretti, questi disegni e queste lapidi, secondo che afferma il sig. Jozzi, ebbero varie vicende e passarono per varie mani, finchè da poco tempo egli ne è diventato il fortunato possessore; e perciò si è trovato in grado di fare quella pubblicazione che il Fabretti non potè fare « per mancanza di tempo », e di colmare così il vuoto lasciato dal de Rossi nei tre volumi della *Roma sotterranea.*

Se non che la novità che presenta questo *supplemento* alla grandiosa opera del de Rossi è una sola e singolarissima: quella di dare come genuina ed autentica tutta una serie di monumenti falsi! I quattro pretesi affreschi cimiteriali sono pessime imitazioni di soggetti conosciuti nell'arte cristiana e goffamente riprodotti: le lapidi sono volgari contraffazioni, con miscuglio di formole e di simboli, che rivelano a prima giunta l'ignoranza delle regole più elementari dell'epigrafia cimiteriale cristiana. Vi si trovano, per esempio, nomi femminili col prenome, come *L(ucia) Statia* e *L(ucia) Vibia;* la data della deposizione, che è costantemente segnata con un giorno delle *kalendae,* si trova perfino in queste forme: *die II kal. Maii, die V Martii, die VI Pasche.* La semplice acclamazione dei primitivi tempi: *te in pace,* è unita con frasi elogistiche e con monogrammi dei secoli quarto e quinto, ed anche variata in *vale* e *vale in pace;* come, per contrario, simboli proprii della più alta antichità si trovano congiunti con formole unicamente usate negli ultimi tempi della sepoltura nei sotterranei cimiteri. Singolarissimo poi è l'epitafio, che porta inciso entro corona il monogramma costantiniano del nome di Cristo, ed ha l'iscrizione: *Quintille dulcissime deposite cum pace, Sextille: martiribus Domini!*

Quanta è la pietà, che mostra di sentire l'Autore nel divulgare questo ricordo di due martiri cristiane; altrettanta per fermo ne merita egli stesso, pretendendo che tali grossolane falsificazioni possano passare come *supplemento* all'insigne opera del de Rossi!

Non vogliamo dire recisamente, che di siffatte imposture sia autore lo stesso sig. Jozzi: può anche egli esser vittima di una mistificazione. Ma è un caso, diciamo così, di buona fede fenomenale, specialmente per il presidente di un'Accademia di iscrizioni, trascrivere e pubblicare sessanta iscrizioni incise in pietra [1], senza accorgersi menomamente che sono tutte opera di un falsario. Sappiamo pure, che tempo fa queste pietre erano state poste in vendita e furono viste da varie persone; ma ad ognuno che avesse qualche elementare nozione dell'epigrafia antica, al primo gettarvi sopra uno sguardo ne era manifesta la falsità, essendo anche incise tutte da una stessa mano, siccome apparisce dalle tavole aggiunte al volume.

Maggiore maraviglia poi avrà chi consideri, come questo preteso supplemento alla *Roma sotterranea* del de Rossi, o meglio questa raccolta d'iscrizioni false, sia stata dall'Autore ampollosamente dedicata alla Santità di N. S. Papa LEONE XIII, con una epigrafe latina, stampata in fronte al volume. Crediamo di essere pienamente nel vero, affermando che questa dedica dell'opera è del tutto arbitraria ed abusiva. Eppure il sig. Jozzi avrebbe dovuto riflettere, che è un elementare dovere di convenienza, per ogni scrittore, quello di chiedere ed ottenere, prima della pubblicazione, l'assenso della persona cui s'intende dedicare il proprio lavoro, fosse pure un intimo amico. L'omissione di tale dovere, nel caso presente, dovrà qualificarsi come un atto di smemoraggine o d'irriverenza?

Per chi poi volesse avere un'idea del modo con cui questi testi epigrafici sono stati falsificati, valga il seguente esempio. Nella biblioteca comunale d'Imola, esiste una lapide proveniente dai cimiteri romani, che reca il nome rarissimo ANOSIME, e dice:

ANOSIME IN PA
CE DEPOSITA $\frac{P}{A|\omega}$
XIIII KAL' APRILES

Ora il sig. Jozzi, che dimorò appunto in Imola, come alunno del Seminario [2], ne dà (p. 27) la seguente contraffazione:

ANOSI	VIVAS
ME DE	IN PACE
POSITA	*corona*
V'KAL'DE	

[1] Nella prefazione se ne promettono 62; ma poi ne sono edite realmente 60.

[2] Così ci fa sapere egli stesso in un volumetto intitolato: ΠΑΡΕΡΓΟΝ *inscriptionum* etc. Del quale titolo greco-latino il sig. Jozzi, per comodità di chi non conosce il greco, dà la traduzione: *RACCOLTA d'iscrizioni;* mentre sanno anche gli alunni della prima classe ginnasiale che πάρεργον significa *appendice,* e *raccolta* si traduce col vocabolo σύλλογη.

Ed è curioso notare che in un altro scritto intorno alle lapidi di Acqui Staziella [1] lo stesso Autore ne aveva data una terza edizione in questo modo:

ANOSIME BI
BAS IN P· ☩·

Del resto pare che il sig. Jozzi abbia una speciale predilezione per raccogliere e divulgare iscrizioni falsificate, come dimostra l'opera testè citata sulle iscrizioni di Acqui. Il manoscritto di questo lavoro fu dal sig. Jozzi depositato nel museo provinciale di Alessandria nel 1880, tre anni cioè dopo che nel volume V del *Corpus inscr. Latinarum* il Mommsen aveva già edito tutte le epigrafi di Acqui; e fu stampato nel 1884, sette anni cioè dopo la pubblicazione del *Corpus*. Ora la silloge Jozziana alle iscrizioni genuine, che non si dice menomamente essere state già pubblicate da altri, aggiunge non solo quelle, che il Mommsen e tutti gli altri epigrafisti avevano rilegato tra le false, ma anche un buon numero di altre egualmente falsificate. Eppure nella prefazione (p. 7) l'Autore dice di riportarle « *come ci venne fatto di ritrovarle* »; ed afferma, per esempio, che « conservasi di fronte alla torre dell'orologio d'Acqui » il titolo di un *Erastus aedilis tribunusque* (p. 19 n. 21), che non è mai esistito nè in quel luogo, nè in nessun altro [2]. Gli errori poi di trascrizione, le omissioni di lettere e di parole, la variata disposizione delle righe, le false indicazioni dei luoghi ove le lapidi sono conservate, e tante altre inesattezze farebbero quasi credere che il sig. Jozzi non abbia mai neppure veduto quelle pietre scritte, ma abbia dato come sua qualcuna delle impure collettanee, compilate in uno degli ultimi due secoli, come quelle del Meiranesio, del Malacarne o di altri, che nel Piemonte emularono le imposture del Ligorio [3].

Non possiamo poi trattenerci dal dare un saggio della erudizione, che accompagna la pubblicazione di queste lapidi d'Acqui, e con la quale l'Autore proluse all'odierno supplemento della *Roma sotterranea*.

p. 9 n. 3. Le sigle Q· L· *(Quinti libertus)*, sono spiegate *Quintus Lucius*, i quali nomi dicesi indicare « il quinto nato allo spuntar del giorno ».

» » Un *sevir*, non sappiamo se militare o municipale, è dichiarato per uno dei censori, che « si chiamavano *quartumviri* o *sextumviri*, secondo che erano quattro o sei ».

p. 10 n. 6. I nomi *L. Livius (Liviae) l(ibertus) Eurytus* sono letti: *L. Livius Oleurvitus;* ed il cognome personale *Adiutrix* è spiegato « consorte ». Cf. p. 42 e segg.

[1] *Lapidi rinvenute nell'agro di Acqui Staziella* (Macerata, 1884), pag. 35, n. 44.

[2] V. *Corpus Inscr. Lat.* V, n. 800*.

[3] Cf. ciò che ne scrisse il Mommsen a p. 850, e l'iscrizione n. 7534, nel citato vol. V del *Corpus Inscr. Lat.*

p. 13 n. 11. Il *lustrum* compiuto da un censore, viene tradotto: « purgata la città dai malviventi ».

p. 14 n. 13. *Ex comitatu imp. Domitiani,* è spiegato: « da un viaggio dell'imp. Domiziano ».

p. 20 n. 22. Il nome proprio *Tertia* congiunto al vocabolo *aviae,* è scambiato con « bisarcavola ».

» » Le notissime sigle D. S. P. *(de suo posuit),* sono interpretate: « *dedit sepulchrum parentibus* ».

p. 21 n. 23. I nomi *Lucretia C(aii) f(ilia) Tertia,* sono trasformati in « *Lucretia Getertia* ».

p. 22 n. 24. I *duoviri* sono dichiarati « amministratori della giustizia, che avevano dieci magistrati subalterni chiamati *decemviri* ».

p. 26 n. 31. La nota VEL·, cioe *Velina (tribu),* è letta: *Velita,* e, peggio poi, tradotta per « cavaliere *Velita* », che viceversa, nella nota a pie' di pagina, si dice soldato nel « corpo di fanteria ».

p. 27 n. 32. Le sigle S· E·, MIL· LEG· etc. (*situs est, miles legionis* etc.), sono spiegate « *sibi, (unus) e militibus legionis* ».

p. 32 n. 39. I nomi di *M. Ennius Vetranus* della tribù *Camilia,* e di *M. Ennius M(arci) f(ilius),* che spettano a padre e figlio della gente Ennia, e che l'Autore legge *Mennius e Mennii filius,* si dicono rivelare « tre famiglie nobilissime romane, la *Camilla,* la *Mennia* e la *Vetrana* ».

p. 34 n. 41. L'officio di *procurator quatuor publicorum Africae* è trasformato in « amministratore dei tributi *per la quarta volta* in Africa ».

p. 36 n. 46. Le sigle VV· CC· *(viri clarissimi),* aggiunte a nomi di consoli, sono interpretate: « cinque volte censori » .... E basta!

Con siffatto apparato di erudizione storica ed antiquaria il sig. Jozzi si è accinto a dare il preteso *Supplemento alla Roma sotterranea* del de Rossi, e sta inoltre preparando un nuovo lavoro sull'archeologia cristiana di Roma. Annunzia infatti nella prefazione al volume, di cui ci siamo occupati, essere suo proposito di « dar mano quanto prima all'illustrazione del cimitero di s. Castolo, facendo tesoro delle molte iscrizioni di cui già siamo in possesso (?...), e di quanto altro, annuente il Pontefice *(sic!)* potremo rinvenire nel visitare le catacombe del martire ».

Gli studiosi delle antichità cristiane ne sono avvisati!

G.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE ALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 88.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XX (1897) fasc. 3, 4.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno L, Sess. 7; anno LI, Sess. 1-4.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. XIII.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. VI (1897) fasc. 5-12; vol. VII (1898) fasc. 1, 2.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II.

Bessarione — Anno I n. 1-12; anno II n. 13-16.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXV (1897) fasc. 3 4.

Bullettino dell' I. Istituto archeologico Germanico. Sezione Romana — Vol. XII (1897) fasc. 3, 4.

Bullettino dell' Istituto di diritto romano — Anno IX (1896) fasc. 6.

Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1117-1150.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XXI (1896) fasc. 19; anno XXII (1897) fasc. 5-10.

Digesto (il) italiano — dispense 316-338.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 224-245.

Foro (il) italiano — Vol. XXII (1897) fasc. 16-24; vol. XXIII (1898) fasc. 1-8.

Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Gennaio-Maggio 1898.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. V, parte 2ª, fasc. 5; vol. XII fasc. 5.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXVIII (1898) vol. I n. 1-19.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XVIII (1898) fasc. 1-2.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — vol. XV fasc. 57-60; vol. XVI fasc. 61-64.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XXIV (disp. 70, 72); vol. XXV fasc. 1 (disp. 73).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno XI (1897) fasc. 4.

Sinossi giuridica — Anno XV (1897-98) fasc. 124-131.

Temi (la) romana — Anno XVII (1897) fasc. 3-12; anno XVIII (1898) fasc. 1.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. VII fasc. 1-4.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno X (1898) fasc. 1-3.

Antologia giuridica. Catania — Anno IX (1896) fasc. 8, 9.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno VI (1896) fasc. 6.

Archivio giuridico. Messina — Nuova Serie vol. I fasc. 1, 2.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XVIII disp. 3ª (n. 207), disp. 4ª (n. 208); tom. XX disp. 1ª (n. 209).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXIV (1897) fasc. 15-17; anno XXV (1898) fasc. 18.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XXII (1897) fasc. 3-4; anno XXIII (1898) fasc. 1.

Archivio storico siciliano. Palermo - Anno XXII fasc. 1, 2..

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. XIV parte 1ª (n. 27), parte 2ª (n. 28).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXIX.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca - Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXXII (1896-97) disp. 1-15.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie 7ª, tom. IX disp. 1-6.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VII fasc. 1.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXVII.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XV, fasc. 1-6.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle provincie Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno IV (1898) fasc. 1.

Circolo (il) giuridico. Palermo - Serie terza, vol. VIII (1897) fasc. 7-12; vol. IX (1898) fasc. 1-4.

Commentarî dell'Ateneo di Brescia. Brescia — Anno 1897.

Cultura (la) moderna. Pisa — Anno III vol. II fasc. 7.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. III.

Rassegna di antichità classica. Palermo — Vol. III (1898) fasc. 1.

Rivista bibliografica italiana. Firenze — Anno III (1898) n. 1-9.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino - Nuova serie, anno IV fasc. 1, 2.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno VI (1897) fasc. 20; anno VII (1898) fasc. 21.

Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — Anno III (1898) fasc. 1.

Rivista storica italiana. Torino — Anno XV (1898) fasc. 1, 2.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno IV (1896) fasc. 4-6.

Studi Senesi. Siena — Vol. XV (1898) fasc. 1, 2.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XVI fasc. 3, 4.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tome XXVI[1] (La Corée ou tchösen).

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. III.

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 11 (1896).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XXI fasc. 2°.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V fasc. 1.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. V fasc. 1.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Livraison 77 (E. Ardaillon, Les mines du Laurion dans l'antiquité).

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XXI (1898) fasc. 1-3.

Bulletin de correspondance hellénique. Athènes — Année XXI (1897) fasc. 1-11.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1898, Janvier-Mars.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevi historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XVI (Stanislai Temberski Annales).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXXIV (1897); année XXXV (1898) tom. 75 (n. 1-9).

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno VII (1897) fasc. 2.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XIX (1898) fasc. 1.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Sem. aestiv. 1898.

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. VII (Buchi, Freiburgs Bruch mit Oesterreich etc.).

Journal du Palais. Paris — Année 1898, livraisons 1-3.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XVII (1898) n. 1.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XVIII (1897) num. 3, 4; vol. XIX (1898) n. 1.

— Erganzungsband V, 1.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1ª, vol. V (Urbaria lingua croatica descripta).

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXIX.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XXIIe année (1898) n. 1, 2.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1898, livraisons 1-4 (Janvier-Avril).

— Partie technique. Année 1898, livraisons 1-4 (Janvier-Avril).

Réforme (la) sociale. Paris — Quatrième Série, fasc. 40-55.

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XIV (1897) n. 9-12; année XV (1898) n. 1-5.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars II (s. Hieronymi comment. in psalmos).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 2.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXVI (1898) n. 1-4.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXX (1898) n. 1.

Revue générale du droit. Paris — XXIIe année (1898) fasc. 1, 2.

Revue historique. Paris — XXIIIe année (1898) tom. 66 (n. 131, 132); tom. 67 (n. 133).

Revue des questions historiques. Paris — XXXIIe année (1898) tom. 63 (n. 125, 126).

Revue de l'histoire des religions. Paris — XVe année, tom. 31 n. 3; tom. XXXII n. 1.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XVIII (1897) fasc. 3, 4; vol. XIX (1898) fasc. 1.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XVIII.

Roma, Maggio 1898.

LE ORIGINI DELLE SERVITÙ PREDIALI

IN DIRITTO ROMANO

Scopo del presente studio si è il ricercare come sia sorta quella forma speciale di diritto, passivamente ed attivamente inerente ad un fondo, che nella scienza è conosciuta col nome di servitù prediale.

Tale origine fu già da altri dichiarata un fenomeno giuridico indefinibile [1]. E forse l'affermazione fu eccessiva: ma val qui ricordarla per richiamare a chi legge le difficoltà grandi che offre la risoluzione del nostro problema.

Pochi scrittori si occuparono dell'argomento; e di questi ancor più pochi seppero porre la questione nei giusti termini. In generale fu l'eccessiva preoccupazione della ricerca della causa obbiettiva che può aver determinato il primo sorgere di una servitù, che li fece deviare. E così, ad esempio, spiegarono: la servitù di via è sorta per provvedere d'accesso il fondo che ne era privo, o per abbreviare la strada per giungervi; la servitù d'acquedotto per irrigare laddove l'acqua era indispensabile o insufficiente per la coltura.

Ma non s'accorsero che la questione così non era affatto risolta.

Determinato il concetto di servitù prediale: « *le servitù prediali sono diritti reali di disposizioni di un fondo altrui a benefizio di un altro fondo* [2] », è precisamente in relazione a questo concetto che il problema delle origini vuol essere deciso. L'inerenza attiva e passiva del diritto cui abbiamo già accennato è, pertanto, il momento giuridico peculiare cui devesi sempre aver riguardo nello svolgimento di questo studio.

[1] Kuntze, *Der Wendepunkt der Rechtsw.* parag. 88.
[2] Perozzi, *Lezioni sulle servitù.* Parma 1895-96, pag. 11.

Quasi nulla ci soccorrono le fonti. E però anche la nostra conclusione dovrà essere ipotetica. Ma se sovra quelle, già da altri proposte, avrà solo il vantaggio di spiegare un maggior numero di fatti, sarem lieti del nostro lavoro.

*
* *

Le opinioni degli autori si possono dividere in due categorie. La prima di coloro che nelle origini delle servitù vedono un fenomeno assolutamente indipendente; la seconda di quelli che la medesima origine presentano come modificazioni di istituti giuridici per lo innanzi esistenti.

Lo Schönemann [1], l' Elvers [2], il Voigt [3] da un lato; dall' altro Cuiacio [4], D' Avezan [5], Zachariä [6], Jhering [7], Brugi [8], Scialoia [9].

Lo Schönemann [10], all' esposizione della sua teoria, fa precedere alcune considerazioni d' indole generale. Così egli afferma di credere ad uno svolgimento puramente logico e dialettico del diritto. La base obbiettiva e reale di ogni istituto giuridico va ricercata in una parte stessa della vita dell' uomo, base che, in un più ampio momento del suo svolgimento, riceve forma e veste giuridica, si completa in ogni suo lato fino a divenire la espressione vera del più alto progresso del diritto. Dopo di che, lo Schönemann asserisce: essere le servitù più antiche del dominio, così per il loro stato di fatto, come per la loro configurazione giuridica: e che a quel modo, che storicamente sorsero

[1] Schönemann, *Die Servituten,* pag. 18 e sgg.

[2] Elvers, *Die römische Servitutenlehre,* pag. 1 e sgg.

[3] Voigt, *Ueber den Bestand und die historische Entwickelung der Servituten und Servitutenklagen,* Leipzig 1874; *Die XII Tafeln,* Vol. II, pag. 93 e sgg.; 345 e sgg.; e *Römische Rechtsgeschichte,* Vol. I, paragr. 40.

[4] Cuiacio, *Opera.* Mutinae 1777, T. 5, pag. 647.

[5] D' Avezan, *Servitutum liber,* in *Meermann Thes.* IV, pag. 124.

[6] Jhering, *L'Esprit du droit romain.* Vol. II, pag. 228. *Jährbücher für die Dogmatik* ecc. VI, pag. 97 e sgg.

[7] Zachariä, *Ueber die Unterscheidung zwischen Servitutes rust. und urb.* pag. 14 e sg., 18 e sgg.

[8] Brugi, « *Comm. alle pandette del Glück lib. VIII* » Appendice del traduttore al paragr. 14; *Le Dottrine giuridiche degli agrimensori* p. 373 e sgg.

[9] Scialoia, *Bullettino dell'istituto di diritto romano* III, pag. 175. Del pudes, « *L'orazione di Demostene contro Callicle tradotta e illustrata in rappòrto alla teorica delle servitù prediali* ».

[10] Schönemann, op. cit. pag. 18.

prima del dominio, lo svolgersi di quelle e di questo si è verificato in modo distinto. E a sostegno della sua teoria egli osserva: prima che materialmente e giuridicamente si formasse la proprietà, trovasi presso tutti i popoli l'esercizio di singole frazioni di godimento della cosa, e di padronanza sulla medesima. I popoli, la storia ce ne ammaestra, sono stati all'inizio della loro vita cacciatori e pastori; l'agricoltura la si riscontra solo in tempi relativamente più recenti, e, di solito, collo stabilirsi di una dimora fissa, in una determinata regione. Ora i popoli pastori, nomadi per il bisogno della loro esistenza, vaganti colle loro tende e coi loro armenti, non possono, è sempre lo Schönemann che parla, avere un dominio completo ed assoluto sul fondo: in esso soltanto mandano il gregge a pascolare, e di esso usano e godono in una maniera affatto ristretta. Le facoltà di pascolo sono quindi le più antiche *servitutes praediorum,* aventi da principio carattere spiccatamente personale. Su tale origine si modella e per tale origine si spiega la loro configurazione giuridica. Le servitù prediali sono diritti reali sovra una cosa, senza riguardo alla circostanza che sulla cosa medesima appartengano o non appartengano diritti ad altra persona: esse non trovano la loro ragione di essere nella proprietà, ma sibbene nella personalità umana, come precisamente ogni altro diritto reale. L'espressione *ius in re aliena* suonava infatti primitivamente *ius in re habere;* e d'altra parte è noto che pei giuristi romani poteva darsi servitù sovra cose senza padrone. Queste in breve le affermazioni dello Schönemann.

A parte le considerazioni introduttive, che sono d'altronde apprezzabili indipendentemente dalla teorica che poi si segua in questa ricerca, tutta la costruzione dello Schönemann circa il sorgere delle servitù presenta campo a severe obbiezioni. Egli infatti, dopo averci richiamati ad un'epoca in cui la proprietà della terra non esisteva neppure in germe in nessuna delle sue forme, esce a parlarci di fondo e di uso e di godimento ristretto del medesimo. Ora, come concepire il fondo, parlare di godimento anche limitato di esso, di diritti esplicantisi o per parte dei singoli o per parte della collettività, quando il fondo non esisteva non solo nella sua essenza giuridica, ma neppure nel rispetto materiale di parte limitata e definita di terreno spet-

tante al singolo in proprietà perpetua o temporanea? Nel popolo nomade, e precisamente perchè tale, la proprietà non si riscontra che sovra singoli oggetti mobili; il rapido trasportarsi degli individui dall' una all' altra regione, la mancanza in essi del sentimento di attaccamento ad una terra, rendono impossibile da parte loro la concezione di un diritto qualsiasi esplicantesi su di essa.

Di fronte all' invasione di un altro popolo i nomadi non difendono la propria terra, facendo in alcuna guisa atto di sovranità anche collettiva su di essa; ma difendono solo le proprie persone, i proprii armenti, i quali, una volta sottratti al pericolo, è per essi affatto indifferente che li nutra una terra piuttosto che un' altra. Ora in tutto questo dov' è l' idea di fondo? Come può parlarsi di servitù anche personale, come vuole lo Schönemann [1], se manca l' oggetto su cui la servitù sia eventualmente costituita?

Che d' altra parte le servitù prediali sieno diritti reali sovra una cosa senza riguardo alla circostanza, che sulla cosa medesima appartengano o non appartengano diritti ad altra persona, certo non oseremmo affermarlo; come non oseremmo affermare che nella giurisprudenza romana sia stata riconosciuta la possibilità di servitù sovra cose *nullius*. Nè certo può essere decisivo per l' affermazione dello Schönemann, il contenuto del fr. Vat. II, 42 da lui citato: « *Fructuario superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, ius utendi fruendi non tollitur* ». Il significato di questo fr. appare chiaramente dal semplice confronto della C. 3 Cod. 3, 33. In questa si fa il caso: « tuo padre, cui era stato legato o che in altro modo aveva l' usufrutto di un fondo, è morto »; dice il rescritto: « tu, suo figlio, non puoi accampare alcun diritto su quel fondo, perchè è regola di diritto che l' usufrutto, se nessuna clausola speciale venga aggiunta (fatto che del resto non si riscontra che nella tardissima giurisprudenza), si estingua coll' estinguersi della persona ». Fa poi la legge il caso inverso: « è morto

[1] Giustissime anche qui le osservazioni del Brugi (*Studi sulla dottrina romana delle servitù pred.* II, Arch. Giur. 27, 263): « la *servitus pecoris pascendi*, configurata pure come personale, non ha alcuna relazione con la facoltà di pascolo dei popoli pastori. Questa davvero ha la sua ragione d'esistere in sè medesima, è un'affermazione della personalità dei popoli medesimi ».

il proprietario, ma l'usufruttuario vive ancora; l'usufrutto pertanto non si estingue ». Ora questa seconda parte del rescritto (che non è altro che il fr. Vat. II, 42 letteralmente ripetuto) non è che una applicazione necessaria del principio che l'usufrutto è un diritto strettamente personale, *personae cohaeret*. Esso non può spegnersi che colla morte materiale o giuridica della persona. Nel caso del rescritto: l'usufruttuario vive, l'usufrutto deve continuare; non si fa accenno alla esistenza di un successore dell'antico proprietario: e solo per questo si vorrà dichiarare quel fondo « *res nullius* »? D'altra parte osserva benissimo Brugi: « Questa decisione combina chiaramente con ciò che è esposto nella L. 8, 2 D. 18, 6. Se mi vendi l'usufrutto, dicesi quivi, importa sapere se tu mi vendi il *ius utendi fruendi* che solo ti appartiene, ovvero mi vendi l'usufrutto come una cosa tua: « *nam priore casu etiamsi statim morieris nihil mihi heres tuus debebit; heredi autem meo debebitur si tu vivis; posteriore casu, heredi meo nihil debebitur, heres tuus debebit* » [1].

I citati rescritti, come appare dalle parole *dominus proprietatis*, esaminano il *casus posterior* di Paolo. Dove è dunque la cosa senza padrone? Continua anzi l'usufrutto; in quanto la morte non estinse il diritto del concedente, ma fu trasmesso a colui che ne seguita giuridicamente la personalità.

Il fr. Vat. II, 42 è l'unico sostegno esegetico che lo Schönemann avanza a riprova della sua tesi. La quale, se possa dirsi così giustificata, lasciamo senz'altro giudicare a chi legge.

[1] Il Fadda (*Le servitù prediali sovra o a favore di fondi nullius*, nel volume per il XXXV anno d'insegnamento di F. Serafini. Firenze 1892) cita a favore dell'esistenza di servitù sovra cose *nullius* anche Ulpiano *Reg. I, 19:* « servus in quo alterius est usufructus, alterius proprietas, a proprietatis domino manumissus liber non fit, sed servus » sine domino est »; e ritiene, interpretandola estensivamente, questa decisione applicabile, non alle sole servitù personali, ma anche alle prediali. A parte, che, per chi conosce la storia dell'usufrutto in diritto romano, l'argomentare per analogia di esso, nel campo delle servitù prediali, può sembrare forse troppo azzardato, vale, nel citato fr., osservare la speciale qualità dell'oggetto dell'usufrutto. Si aggiunga che nel pensiero di Ulpiano, l'espressione *servus sine domino* aveva forse un valore assai meno giuridico, di quello che le si vuol oggi attribuire: siccome non può esser lecito al proprietario, con un semplice atto di sua volontà, di privare della cosa il legittimo usufruttuario, così in caso di manomissione lo schiavo manomesso rimane di fronte all'usufruttuario (e quindi sin che dura l'usufrutto) nella primitiva condizione; mentre si scioglie ogni suo vincolo coll'antico proprietario. Ora questo *servus manumissus qui liber non fit*, ma viceversa *sine domino est;* questa posizione giuridica anormale di *uomo* che è, e non è schiavo ad un tempo, può con sicurezza ricondursi nel campo delle cose *nullius?* È quanto dubitiamo.

*
* *

L' Elvers, nell' esposizione della sua teoria, parte dalla considerazione: « Wie daher der einzelne Mensch zum erfolgreischen Kampf mit dem Bedürfniss der Verbindung mit andern Menschen bedarf, so wird in ähnlischer Weise auch eine theilweise Wiedervereinigung der getrennten Grundstücke zum Zwecke der gegenseitigen Ergänzung nöthig sein, um das künstlich zu ersetzen, was die Natur ihnen versagt hat »[1]. Poi continua: « nella ricerca delle origini delle servitù prediali bisogna distinguere secondo che ci si trovi innanzi ad un suolo regolarmente limitato o ad un suolo arcifinio. Nel primo caso la facoltà di passo o d' acquedotto sovra il fondo vicino dovrà dapprima essere stata stabilita *precario* o mediante un rapporto d' obbligazione. La stabilità dei possessori dei fondi faceva sì che tale rapporto producesse effetti identici a quelli che ebbero poi le servitù prediali. Alle quali fu attribuito carattere reale precisamente il giorno che le mutate condizioni giuridiche e sociali tolsero a quel rapporto, primieramente creato, il carattere, a lui per lo innanzi proprio, di stabilità e di determinatezza.

« Diversamente dovettero andar le cose negli *agri occupatorii*. Lo stabilirsi su questi era interamente lasciato alla libertà privata. Ora è naturale che i primi coloni scegliessero gli appezzamenti di terra, migliori per pastura e per facilità di coltivazione. Ma chi vi si stabiliva, per necessità di comunicazione, doveva pur percorrere i deserti tratti di terreno vicino. Quando questi, per nuove circostanze, venivano alla lor volta occupati, ecco veniva a trovarsi stabilito un rapporto, che deve concepirsi precisamente come servitù ».

La prima parte della teorica dell' Elvers (quella che riguarda l'origine delle servitù negli agri limitati) ha principalmente colpito, ed ha trovato seguaci. Il fatto di riconoscere nell'origine delle servitù una base obbligatoria parve non estraneo allo svolgimento ontologico del diritto reale in se stesso. Si ricordò la storia dell' enfiteusi, della superficie, del pegno; e si richiamarono persino certe forme speciali di costituzione di proprietà. Argomenti gravi, non decisivi. Poi si disse: Le servitù dei predî

[1] Elvers, op. cit. pag. 2.

provinciali non eran forse pur esse costituite da principio su base obbligatoria? E si mise innanzi l'autorità di Gaio (*Inst.* 2, 31) [1], e si ricordò il carattere speciale del diritto delle provincie. Ma anche questo, giova ripeterlo, non può essere decisivo. Di nulla, negli studi giuridici, occorre usare con cautela maggiore che del processo analogico. Cui posson qui contrapporsi, assai brevemente, alcune considerazioni. Quale dunque poteva essere questa forma obbligatoria? Insegnano le fonti che dopo il *nexum*, possibile solo per una prestazione pecuniaria, la più antica forma d'obbligazione è la *stipulatio*. Chi legge non può non conoscere il valore e la storia di quest' istituto. Su che dunque si fonda la congettura dell' Elvers? Ma in via più generale: anche il passaggio dal tipo obbligatorio al tipo reale è dunque consono al più antico diritto? Diritti reali e diritti di obbligazione invece seguono, ci pare, risalendo all' antico, una via assolutamente divergente.

Nè più fondata è la seconda parte della teorica dell' Elvers. Si potrebbe opporre il carattere di semplici possessori, lungamente serbatosi, nei primi detentori degli agri arcifinii. Ma val più rilevare lo strano processo dell' Elvers.

Dall' esercizio di una facoltà sovra un fondo *nullius*, egli assurge immediatamente, quando questo venga ad essere occupato, al concetto di servitù. Ora ciò può supporsi unicamente possibile coll'intervento di un pubblico potere. Perchè mai avrebbe diversamente dovuto, chi esercitava quella facoltà (che date le condizioni di quelle terre doveva pur essa concepirsi come proprietà sulle relative striscie di terreno occupato) rinunziare ai vantaggi di uno stato di cose esistente? E d' altra parte come concepire il sorgere dell' azione che al diritto deve essere concomitante?

Ma l' intervento d' un' autorità toglie subito al sorgere del diritto quel carattere speciale che l' Elvers vorrebbe.

Per queste ragioni, pur riconoscendola presentata in modo geniale, la sua teoria non ci sembra accettabile.

[1] Gaio, *Instit.* II, 31: « Alioquin in provincialibus praediis sive quis usumfructum, sive ius eundi, agendi aquamve ducendi, vel altius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiatur, ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest; quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut in iure cessionem recipiunt ».

*
* *

Lo studio di Maurizio Voigt sull'origine e sulla storia delle servitù, è ammirevole per la profonda dottrina [1]: ma forse non altrettanto persuasiva la tesi che vi si trova sostenuta. La quale può essere brevemente così riassunta: « Il complesso dei diritti appartenenti al *pater familias*, e che andava sotto la denominazione generale di *manus*, si estendeva sovra la *familia* da un lato, sovra la *pecunia* o patrimonio dall'altro. Negli oggetti componenti la *pecunia* stavano, oltre i fondi ed i mobili, le servitù [2]. Oggetto di queste erano primieramente: il *rivus*, l'*aqua*, l'*iter*, l'*actus*, e il rapporto giuridico su di essi considerato come una forma di « *meum esse ex iure Quiritium* » [3], ma più ristretto di quello che si aveva sulla moglie, sui figli, sugli schiavi. Le facoltà regolarmente incluse nella *manus* si trasmettono nelle servitù al titolare, solo in quanto queste sono richieste nell'interesse del soddisfacimento di un bisogno agricolo del relativo fondo [4]. Dunque però un vero *ius in re propria*. La transizione al concetto sistematicamente diverso, molto più tecnico e più appropriato della servitù come *ius in re aliena*, sarebbe a ricercarsi in un tempo assai posteriore a quello delle dodici tavole.

« Le più antiche servitù rispondenti a quella forma primitiva sarebbero limitate all'*iter*, *actus*, *aquaeductus* e *cloaca*. Queste sole appartengono al periodo precedente alla legge Aebutia [5], e queste sole furon fatte valere colla *legis actio sacramento* nella forma di *vindicatio* di una cosa corporale. Diversamente andò la cosa per le posteriori servitù. In esse (per la massima parte urbane) mancano i requisiti di una *vindicatio;* invero pur tra le più antiche di queste, come nella *servitus stillicidii fluminisque, oneris ferendi, proiiciendi et luminum,* manca l'oggetto corporeo sul quale mediante rapporti di fatto e giuridici si potesse dedurre e giustificare il concetto di un diritto di apparte-

[1] Pernice, Recensione al lavoro del Voigt, nella *Jenaer Literatur Zeitung* 1875, pag. 767: « Noi siamo qui come in tutti i lavori di Voigt colmati di citazioni; onde ci si sente ricordato l'avvertimento di Lessing che non il raccogliere ma il saper selezionare indica l'intendimento più maturo ».

[2] *Die XII Tafeln* II, pag. 345 e sgg.

[3] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 10-15; 35-38.

[4] *Die XII Tafeln* II, pag. 349.

[5] Op. cit. pag. 345.

nenza [1]. Contraddice infatti alla verità, l'idea che il punto, su cui batte l'acqua cadente o su cui poggia il trave sorretto, o la colonna d'aria che nel *proiectus* o nel *lumen* viene in questione come criterio, sia da ravvisarsi quale oggetto del *meum esse*. Ciò significa che quelle più recenti servitù non furono rivestite della forma della *legis actio sacramento*, nè ricevettero nella formola petitoria una *intentio* analoga alle più antiche servitù [2]. La formola di questa nuova servitù dovette dunque presentarsi: *ius mihi esse immissum, proiectum, positum, aedificatum habere;* e in analogia a questa venne trasformata l'*intentio* delle altre più antiche servitù rustiche. Questa trasformazione procedurale avrebbe influito sul diritto sostanziale, il carattere del diritto avrebbe mutato; e ne sarebbe sorta quella forma speciale di *ius in re aliena* che oggi ritroviamo nelle fonti » [3].

Volendo seguire punto per punto Voigt nella sua esposizione, occorrerebbe occuparsi di alcune sue affermazioni preliminari [4].

[1] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 48.

[2] Op. cit. 49.

[3] L'idea del Voigt non è del tutto nuova. Elvers (*Servit.* pag. 8) scrive: « In nessun caso noi possiamo ricercare il concetto del più antico tipo di servitù in ciò, che colui che vuole per esempio procurarsi un passaggio, dovesse acquistare la proprietà della relativa striscia di terreno, come si trova riconosciuto in un passo di Bergmann (*Animadversionum de indole Rom. iurium in re.* Spec. I, Götting 1805) ». L'Elvers cita pure Du Roi « Dissertazione sovra l'*actio in rem* e l'*actio in personam* » (*Archiv für civ. Praxis* V, 6, p. 256 e sgg.).

Brugi (*Le servitù prediali secondo l'antico diritto romano.* Estratto dal Gravina, Riv. Giur. calabr. 1884, pag. 2) riferendosi alla scuola italiana ricorda: « Oggi dagli espositori del nostro diritto civile è allontanata l'idea di un dominio diviso tra i proprietari del fondo dominante e serviente. Tuttavia fino a pochi anni or sono questa idea antiromana era penetrata tra i nostri giuristi pratici; alcuni commentatori del Codice Albertino parlavano della servitù prediale come di una specie di comproprietà sul fondo altrui, come di *una specie di proprietà che partecipa più o meno della natura o dei privilegi della proprietà perfetta.* Il compianto De Gioannis nel 1850 sentiva il bisogno di combattere tali asserzioni. Ma se nella dottrina si accolgono concetti del genere di quelli sopra ricordati, è certo che essi a poco a poco, penetrando nella pratica, falsano le massime del diritto, facilitano il cavillo, impediscono la esatta valutazione giuridica dei fatti. So bene che taluni giuristi pratici chiamano accademiche le nostre discussioni intorno all'interpretazione dei frammenti del diritto antico, alle origini storiche degli istituti e simili; eppure accade quasi sempre che una dottrina falsa non combattuta a tempo o non seriamente combattuta, perchè la si disprezza come giuoco di fantasia, in un certo tempo arriva al foro e genera confusione ».

[4] In queste brevi note al lavoro del Voigt mi sono valso principalmente del citato opuscolo di Brugi, *Le servitù prediali secondo l'antico diritto romano;* e della critica di Pernice nella *Jen. Lit. Zeit.;* di Pernice ancora nel *M. A. Labeo* I, pag. 320 n. 6 e seg.; e di Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrimensori romani* pag. 376 e sgg.; del medesimo, *Comm. alle pand. del Glück,* Trad. del lib. VIII, loc. cit.

« Le servitù prediali, egli dice, esistono già al tempo delle XII tavole; le servitù personali sorgono assai posteriormente; delle prediali le più antiche sono *iter, actus, aquaeductus, haustus, cloaca* » [1]. D' accordo sulla proposizione della precedenza delle servitù personali alle prediali, potrebbero sollevarsi serii dubbi intorno alle altre da lui formulate. Ma questi dubbi per quanto fondati non varrebbero certo ad avanzare le nostre ricerche. Il fatto che l' *haustus*, ad esempio, abbia o non abbia a computarsi fra le più antiche servitù, non può certo esercitare influenza di sorta sulla risoluzione del problema delle origini. Epperò limitandoci ad avvertire lo studioso del nostro pensiero, passiamo senz' altro alla parte più importante dello studio del Voigt: la raccolta degli argomenti a sostegno dell' ipotesi sua.

a) L' oggetto diretto specifico del diritto in quelle più antiche servitù era un oggetto corporale: *rivus* per la servitù di acquedotto; *aqua* per la servitù d' *haustus; iter* e *actus* per le servitù di passaggio [2].

Ciò Voigt deduce principalmente dall' uso fatto nelle XII tavole della parola *rivus;* dalla dizione degli interdetti; dal valore delle parole *iter* e *actus* ecc. [3]. Argomenti dei quali non uno

[1] Anche sull' epoca da Voigt indicata per l' origine della *serv. cloacae,* Pernice muove acute osservazioni. « L' ipotesi, egli scrive, mi pare assai debole. Fu dunque la rete di canali, costruita da Tarquinio, allargata coll' ingrandirsi della città, sulle nuove strade? Lo sbocco di una cloaca in un altro condotto privato è d' origine più recente? Su questo punto non si conosce nulla, occorre quindi lasciare il problema indeciso. È evidente che il sorgere delle servitù urbane è collegato colla maggior altezza delle case, e coll' abusiva trascuranza delle distanze legali. Ma che queste innovazioni trovino la loro causa sull' affollamento dei forestieri, grande specialmente alla fine del VI° secolo; che dunque tali servitù siano nate in quest'epoca, è un'invenzione del Voigt. La libertà di stabilirsi, propria agli antichi latini, fu il motivo principale dell' immigrazione sempre crescente verificatasi in Roma. Ben inteso: io non nego la possibilità di un tale rapporto, solo osservo che non mi par buono che un indagatore storico dia delle mere ipotesi per prove precise ».

[2] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 10 e sgg.

[3] Voigt cita anche Cicerone, *Top.* 27, dove tra le cose « *quae cerni tangive possunt* » egli enumera: *fundum, aedes, parietem, stillicidium, pecudem* ecc. Ma osserva benissimo Brugi: « Non mi sembra si possa dare a questo passo di Cicerone una grande importanza; infatti egli non ebbe la pretesa di riprodurre degli esatti concetti giuridici, ma chiari piuttosto la sua definizione di cose corporali con quegli esempi che primi gli si presentarono ancorchè giuridicamente inesatti. E chi ci autorizza a credere che parli della *servitus stillicidii* e non dello *stillicidio* come cosa materiale? Allo stesso modo si potrebbe dire che colla parola *parietem* si riferisce alle servitù che si estrinsecano sulle pareti. Ma egli *De Orat.* I, 38, 173, volendo alludere a servitù ha parlato di *iura parietum, stillici-*

è decisivo. Niente prova e neppure dà ragione ad indurre, che *rivus* nel passo da lui riferito stia ad indicare l'oggetto della servitù d'acquedotto; e nulla provano le altre citazioni fatte sulla stessa parola. Strano addirittura il richiamo al « *rivos purgare* » dell'interdetto. E qual'altra parola era mai, nella fattispecie, possibile? Ugualmente arbitraria è l'affermazione, che *aqua* fosse l'obbietto del diritto nella *servitus haustus*. Gl'interdetti giustificherebbero tutt'al più l'ipotesi riferita a *fons*. Ma il richiamo, per la più antica denominazione, ai due frammenti di Alfeno e di Paolo val quanto l'altro ai frammenti di Labeone, Pomponio, Nerazio sull'uso di *fons*. Così l'affermazione che *ius aquae ducendae, ius haustus* ecc. siano espressioni ignote ai tempi più antichi, meritano prove migliori di quelle che Voigt adduce [1]. E di vero può accettarsi senz'altro quant'egli insegna che *ius* nel significato di diritto singolare fu estraneo all'antica terminologia giuridica? Si ricordi che Pomponio (lib. XXXIV *ad Sab.*) scrive: « Si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum « fundum sit, ex lege duodecim tabularum de adimenda ea recte « agere potes, *ius ei non esse ita arborem habere* », e che, per l'idee altrove esposte da Voigt stesso [2], è assai probabile che qui, come altrove, il giurista abbia fedelmente riprodotta la formola dell'azione. D'altra parte calza ora a capello il discorso di Pernice [3]: come mai attribuire all'età più antica l'esattezza del concetto e della espressione, e su di esse argomentare?

b) A differenza dell'età classica in cui la protezione delle servitù si esercitava per mezzo delle due azioni confessoria e

diorum etc. D'altra parte anche il concetto di *pecudem*, gregge, come cosa corporale è giuridicamente inesatto constituendo esso una *universitas iuris*. Ad ogni modo si tratterebbe di servitù urbane, e Voigt non può invocare tale argomento in suo favore perchè insegna che in queste fu appunto abbandonato il concetto della servitù come cosa corporale ».

Anche Pernice (*Labeo* I, 322) accenna al passo ciceroniano: Non è il caso di dare ad esso gran peso. Se Cicerone avesse voluto fare una esatta enumerazione giuridica, invece che dare soltanto un'idea della medesima, allora la cosa sarebbe affatto diversa. Ma in fatto a lui importa fare una semplice enumerazione di cose giuridiche che possono essere toccate e vedute. Dell'ultima specie è fra l'altro enumerato lo stillicidio, cioè il cadere dell'acqua a goccie, e molto probabilmente non la servitù di *stillicidio*.

[1] Ad indicare il diritto individuale usavasi anticamente *potestas*: così Voigt, *XII Tafeln* I, p. 14.

[2] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 29.

[3] Pernice, Recensione citata.

negatoria, nell' epoca più antica tale difesa era rappresentata da una *servitutis vindicatio*. Questa, formata sull' altra usuale della proprietà, compete ugualmente al proprietario del fondo dominante come a quello del fondo servente [1].

Queste le premesse da cui l' Autore argomenta: « La *vindicatio*, per gli stessi elementi costitutivi, non poteva dirigersi che su oggetti corporei: ne consegue che corporeo dovesse essere il contenuto delle prime servitù » [2].

Osserva giustamente Pernice che, a rendere quest'argomento almeno verosimile, doveva innanzi tutto dimostrarsi che originariamente non spettava al proprietario del fondo servente, l' uso comune della servitù. Come poteva altrimenti colui che ha di-

[1] *Ueber den Bestand* ecc. pag. 15 e sgg.

[2] Come prova della sua affermazione Voigt (*Ueber den Bestand* pag. 19) cita Ulpiano (l. 2 pr. D. 8, 5): « de servitutibus in rem actiones competunt nobis ad exemplum earum, quae ad usumfructum pertinent, tam confessoria quam negatoria »; la disposizione delle rubriche relative nell'editto del pretore e nei titoli del digesto; le espressioni in Gaio D. 39, 1, l. 9. Ulp. D. 8, 5, l. 6 pr., D. 43, 27, l. 5 ecc. Quindi segue: « Questa ipotesi trova una sua ulteriore conferma osservando:

a) che la *vindicatio* come membri essenziali abbraccia due atti di significato simbolico, cioè tanto la rappresentazione simbolica di possesso dell' oggetto, per le cose e per l'uomo a mezzo della *manus impositio*, come anche dell'*imponere festucam* cioè la simbolica indicazione di possesso che l'altra parte fa, toccando la cosa con una festuca. E se anche era rilasciata dietro certe convenzioni una rappresentanza di quel certo oggetto a mezzo di una delle sue parti, come ad esempio per greggi e pecore con una sola pecora, pure non è riconosciuta in alcuna maniera nei processi per *legisactionem*, una rappresentanza di una cosa non corporale per mezzo di una corporale. E questo porta di conseguenza che la *vindicatio* di una cosa incorporale e particolarmente di un *ius eundi, agendi* e simili era nella *legisactio* un'impossibilità giuridica: ne viene che anche la *servitutis vindicatio* si poteva solo rivolgere ad un oggetto corporale: *rivus, aqua, iter, actus* ecc., per i quali una rappresentanza dell'oggetto non comprensibile nella sua totalità, era reso possibile per una parte a quel medesimo « *manu adprehendere*, o *festucam imponere.* »

b) quella *servitutis vindicatio* si riferisce in egual misura e modo conforme tanto al proprietario del *praedium dominans*, come a quello del *praedium serviens:* e ciò si rileva dal D. 21, 2, l. 75 « servitutes praediorum si tacitae secutae sunt et vindicentur ab alio, » venditorem ob evictionem teneri non posse » dove con la parola *vindicans* si accenna soltanto al proprietario del fondo serviente. E in questo modo soltanto si ottiene l'unica risposta soddisfacente alla domanda come si sia formato il contradditorio nel procedimento negativo nella *legisactio;* poichè l'altra opinione del Keller, e che noi già accennammo, non è sostenibile per un doppio motivo: in primo luogo perchè esso stabilisce per un tal caso in luogo di una *vindicatio*, una *contravindicatio* come un' azione indipendente, il che è una figura pienamente sconosciuta al processo per *legisactionem;* in secondo luogo esso non formola nemmeno una volta questa *controvindicatio* come *actio in rem*, ma secondo la sua concezione sul *nego tibi ius esse* egli la formola come *actio in personam*, il che senza dubbio apporta per il processo per *legisactionem* una indissolubile contraddizione.

ritto, affermare « *meum esse* »? Nè certo può valere l'unico esempio che Voigt cita a riprova, che il *dominus* perdeva assolutamente la proprietà e l'uso del *locus serviens*, se il concedente non si fosse ciò espressamente riservato con un patto aggiunto all'atto costitutivo della servitù. Si aggiunga che il senso dell'iscrizione [1] cui Voigt per ciò si richiama, non è poi del tutto chiaro. Vi si dice: « *inter fossam et palum iter commune esset, cuius proprietas soli Vacci Vituli esset* ». Ma chi ci garantisce che si tratti qui di una servitù? E più ancora, cosa ci prova che quell'*iter commune* si riferisca precisamente a *Vaccius Vitulus* proprietario del suolo?

E anche all'infuori di ciò, rimane sempre a stabilirsi: la *vindicatio* non potè in realtà valere che per cose corporali?

Vuol essere qui ricordato che Gaio [2] parla di una *vindicatio hereditatis*, e l'*hereditas*, anche secondo Voigt [3], non era una cosa nel significato dell'oggetto singolo, ma piuttosto uno speciale oggetto distinto da questo, una *universitas* [4]. Con eguale riserva va considerato l'altro argomento aggiunto da Ferrini: « nelle fonti si trovano esempi di servitù rustiche legate *per vindicationem* (9 D. 8, 1; 19 D. 8, 6; 7 D. 33, 3) ». Per conseguire la proprietà che tale legato direttamente trasferiva, era necessario l'uso della *vindicatio;* ci s'imbatte dunque nella medesima obbiezione che sopra. Affatto arbitraria è poi l'altra affermazione, che quella *servitutis vindicatio* competesse ugualmente ai due proprietarii del *praedium dominans* e del *serviens*. Il frammento 75 D. 21, 2 [5] citato da Voigt, non dice nulla di simile. E d'altronde è poi vero, che in questo modo soltanto si ottiene l'unica soluzione soddisfacente alla domanda come si sia formato il contradittorio nel procedimento negatorio per *legis actionem?*

[1] *Corpus inscr. lat.* IX n. 2827 (Opelli-Henzen n. 6432; Bruns, *Fontes iuris rom. ant.* ed. 6, p. 361).

[2] Gaio IV, 17.

[3] Voigt, *XII Tafeln* II, pag. 368.

[4] Brugi, *Le servitù secondo l'antico diritto rom.* pag. 19: « Dunque, secondo Gaio, un oggetto corporale nella *legis actio sacramento* rappresentava un concetto, un ente astratto. E la *vindicatio hereditatis* sembra appartenere anche al prisco diritto romano ».

[5] « Servitutes praediorum rusticorum si tacite secutae sunt et vindicentur ab alio, venditorem ob evictionem teneri non posse ». — « L'argomento tratto da questo frammento, dice Pernice (recens. citata), confesso francamente di non capirlo ».

Giacchè neppure è necessario ricorrere all' ipotesi di Keller [1]. Il proprietario, a cui svantaggio vien pretesa qualche servitù, ha sempre mezzo di difendere l' integrità del diritto suo, sperimentando la *vindicatio* dell' intera proprietà.

c) Analoghi gli appunti, che si possono muovere a Voigt per l'altro ragionamento suo relativo alla *mancipatio* [2]. Voigt dice: la *mancipatio* era possibile solo per obbietti corporali; obbietti corporali dovevano di conseguenza essere considerate le più antiche servitù rustiche, delle quali unico mezzo di costituzione era precisamente la *mancipatio*. Ora è qui appunto che torna la domanda: È egli dunque provato che la *mancipatio* non valesse anticamente che per le cose corporee? Le eccezioni che si incontrano nell'epoca classica non trovano per avventura addentellato nelle età precedenti?

Ma un' altra obbiezione, in aggiunta, è sfuggita all' Autore. Per la proprietà la *mancipatio* è una forma di *trasmissione;* per la servitù, di *costituzione*. Se la sua applicazione è completamente apprezzabile nel primo caso; può lo stesso dirsi per il secondo? Si noti la differenza profonda: nell' uno l' oggetto già esiste, nell' altro è precisamente quell' atto solenne che tende a stabilire la servitù [3]. Ed è lecito supporre che an-

[1] Keller, *Il processo civile romano* (trad. Filomusi-Guelfi pag. 51), insegna: « Al contrario non vi ha dubbio, anche in difetto di ulteriori notizie, che per l'*actio confessoria* o *negatoria,* quindi (modernamente parlando) per la *vindicatio* delle servitù e della libertà della proprietà, si desse alla *l. a. in rem* una forma essenzialmente diversa dalla precedente: *aio mihi ius esse* ecc. E veramente quel che avvenne più tardi al tempo delle *formulae,* nelle quali le due parti determinavano il contenuto dell'*intentio,* ben si appartiene a questa forma della *l. a.* come *vindicatio* e *controvindicatio* reciproca in guisa che perfettamente come nella *rei vindicatio,* fu originariamente una *duplex actio,* nella quale le parti dell'attore e del convenuto si differenziavano soltanto per *vindicias dicere* e si adempivano uniformemente da ciascuno di essi ».

[2] Pernice, *Labeo* I, 320: « La mancipazione era l'originario contratto di compravendita. Essa si limita alle *res mancipi:* in altri termini, secondo l'opinione per noi accettabile, agli oggetti che costituiscono il censo rustico. Al censo appartengono necessariamente le servitù; poichè secondo le idee romane è impossibile concepire un fondo senza servitù. Così considerata la mancipazione delle servitù prediali non può più avere nulla di speciale che colpisca ».

Karlowa, *Röm. Rechtsg.* II, 493: « Nel censo i *praedia rustica* avevano un' importanza maggiore degli urbani; una disposizione del console Flaminio (534) o di un suo successore ordina che i liberti possessori di *praedia rustica* valenti 30000 sesterzi siano iscritti in una tribù rustica. Naturale quindi che alle servitù rustiche si desse grande importanza: probabilmente le servitù rustiche dovevano essere anche denunziate nel censo ».

[3] Anche a Karlowa sfugge l'obbiezione. Egli pensa (*R. R.* II, 357): « che le servitù rustiche come cose incorporali non potevano essere trasmesse colla *traditio,* come potevano

che per l' istituto della *mancipatio* si sia verificato un successivo adattamento che sfugge all' occhio, per quanto acuto, dell' indagatore [1]. Le trasformazioni che ci è dato seguire in altri istituti, e che ci spiegano costruzioni e rapporti giuridici i quali, senz' esse, apparirebbero enigmi, giova ricordare, specie in questo studio, di fronte alle ardite affermazioni di Voigt. Alle quali anche su questo punto, già molti han risposto.

Gli è stato, fra l' altro, obbiettato: che queste proposizioni per essere decisive richiederebbero alla lor volta precisamente quella prova cui invece egli tende; la prova della corporalità dell' obbietto di servitù. Ma all' infuori di questa non tutte le critiche son giuste, perchè le medesime difficoltà grandi s' oppongono a chi afferma e a chi nega.

d) Per quelle più antiche servitù viene ugualmente riconosciuto un *usus*, cioè il possesso *ad usucapionem* dell' antico diritto [2]; come pure vien concessa la corrispondente usucapione, ambedue impossibili per oggetti non corporali. Al qual altro argomento del Voigt si obbietta soltanto con Pernice: che il concetto di *usus*, assolutamente indeterminabile per il vetusto diritto, non dà ragione di conseguenze così assolute; che il fatto che si richiese una legge speciale ad impedire l' usucapione delle servitù, quando queste già erano concepite come *ius in re aliena*, dimostra che nessun ostacolo giuridico e logico si opponeva a quella usucapione [3]. Ma Voigt vuol subito riconoscere una nuova

trasmettersi le cose *nec mancipi*. Non restava quindi che farle *res mancipi* per renderle passibili della *mancipatio* che come una compera immaginaria non si opponeva così assolutamente ad esser loro applicata ».

[1] Pernice (Recensione cit.): « Alle parole della formola non deve attribuirsi un peso assolutamente decisivo. Chi ci garantisce che queste non sian state cambiate come per il testamento e per la *coemptio* (Gaio, I, 123), giacchè è evidente che gli elementi principali della *mancipatio* erano la bilancia ed i testimoni e non le parole? E ciò attesta il fatto che furono ancora mancipate quando, persino secondo il concetto di Voigt, venivano universalmente riconosciute come *iura in re aliena* ».

[2] Come argomenti Voigt (*Ueber den Bestand* p. 22 e seg.) cita principalmente la formola interdittale e Cicerone *pro Caec.* 26, 76.

[3] Ancora Pernice, *Labeo* I, pag. 321: « La possibilità giuridica di usucapione riposa sulla più antica teoria del possesso. Come più tardi si dimostrerà largamente, il possesso della giurisprudenza classica è composto delle due forme di *usus* e di *possessio* (civile e pretorio) le quali nell' intiero diritto romano si distinguono l' una dall' altra come possesso di usucapione e d' interdetto. L' *usus*, corrispondentemente al suo nome, è l' uso di un oggetto nel significato più largo, non in quello strettamente materiale; vi appartiene infatti anche

conseguenza, tradizionalmente conservata, di quella più antica forma, nel fatto che le servitù sono passibili di pegno. E cita Paolo lib. 68 *ad edictum* (l. 12 D. 20, 1). Ma forse il testo non è genuino [1]: vi si riscontrano concetti e forme che paiono strane per un giurista dell'età classica. E d'altra parte, perchè la contradditoria decisione di Marciano nel precedente frammento, riguardo alle servitù urbane? Ammettendo l'alterazione, si capirebbe perchè quel testo fu dagli studiosi così infruttuosamente tormentato [2]; nè l'innovazione discorderebbe coi principî di diritto giustinianeo. E però la classica decisione di Marciano dovette, secondo ogni probabilità, essere concepita così: *iura praediorum pignori dari non possunt;* nè diversamente il responso di Pomponio, che Paolo ricorda.

e) Crediamo superfluo seguire Voigt punto per punto nell'esposizione degli altri argomenti a sostegno della sua tesi: « la costituzione di una servitù prediale è intesa come un dare; le servitù rustiche sono intese come *certa res;* anche per esse viene accordata la *conditio triticaria;* nelle dichiarazioni dei giuristi romani, in cui si afferma che le servitù sono incorporali, devono riconoscersi speciali avvertimenti circa la succitata forma del diritto; il concetto di servitù come diritto di proprietà sul relativo obbietto corrisponde molto più al modo di vedere del popolo in tempi antichi; la clausula che indica la completa assenza di servitù sta ad indicare come anticamente la libertà di servitù

l'*usus et consuetudo mulieris,* per cui nello spazio di un anno viene a stabilirsi un valido matrimonio. Evidentemente si può quindi designare per usato anche l'oggetto per cui viene esercitata la servitù ». Cf. pure Karlowa II, 545.

Scialoia (*Lezioni di diritto romano* 1885-86 pag. 596 e sg.): « Citano alcuni Cicerone, il quale nella orazione *pro Caecina* dopo aver fatto le lodi del diritto civile il quale garantisce i rapporti giuridici, adduce come esempio il caso delle servitù d'*iter, actus* e *via* le quali sono garantite dal diritto civile; per dir questo Cicerone usa le parole *rata auctoritas;* e poichè queste parole erano usate dalle XII tavole a proposito della usucapione, si argomenta che alla usucapione alludesse anche Cicerone. Ma questa argomentazione è troppo incerta per potersi addurre a rischiarare un punto così oscuro ».

[1] Pernice (Recensione cit.): « Che le servitù rustiche potessero esser date a pegno appare come una innovazione. Ma del resto pur ammettendo il principio come classico, non si ha alcun nuovo argomento; poichè si sa, che ciò che può essere mancipato può anche essere dato a pegno ».

[2] Su questo testo si possono confrontare: Puchta, *Cursus der Institutionen,* II § 178; Vangerow, *Pandekten,* § 367, II, 1; Windscheid, *Lehrb. der Pand.* § 217, n. 10 e 11; Keller, *Pandekten* pag. 384; Sintenis, *Civilrecht* I, pag. 572, n. 14, ecc.

dovesse intendersi come condizione della piena integrità giuridica del fondo e della sua completa estensione nello spazio ».

Anche questi argomenti non son certo decisivi: i testi citati da Voigt a dimostrare che la servitù era intesa come un dare, non persuadono nell' interpretazione che vien loro attribuita; l'affermazione circa il valore della *conditio triticaria* merita miglior prova; e il ricordo di alcuni frammenti in cui i giuristi avvisano essere le servitù incorporali, non inducono affatto a che in altri tempi le medesime presentassero diversa costruzione. Per il resto osserva benissimo Brugi: « Non si può affermare che la veduta elementare giuridica di quei prischi tempi fosse tale da non poter concepire ad es. un diritto di altri ad attraversare il mio fondo con un *rivus*, senza che per ciò venisse abolito il *meum esse* su tutto il fondo, compresa la striscia ove passa il *rivus*. Potrebbe valere per analogia un caso ricordato in connessione alle XII tavole, nel quale si parla di un *rivus* privato, il quale attraversa il suolo pubblico. Qui infatti trovasi tutto il substrato per un istituto come quello della servitù prediale, in cui noi abbiamo un diritto sulla cosa che nulla meno rimane altrui ». A queste ora particolarmente esposte, possono aggiungersi da ultimo, sulla teorica di Voigt, poche altre osservazioni di carattere generale. Le esponiamo brevemente.

a) Quando Voigt ricorda che nelle posteriori servitù « manca l'oggetto corporeo sul quale mediante rapporti di fatto e giuridici si potesse dedurre e giustificare il concetto di un diritto di appartenenza; e che la nuova forma procedurale, necessariamente adottata per le posteriori servitù urbane, fu quella che influì sul diritto sostanziale, mutando interamente la costruzione giuridica delle più antiche servitù rustiche », egli fonda la sua teorica sul presupposto che tutte le nuove servitù urbane siano sorte in un periodo posteriore a quello delle *legis actiones* [1]. Ora è questo precisamente un punto assai discutibile. Al tempo di Cicerone la procedura per azione di legge esisteva ancora indubbiamente ; ma all' epoca di Cicerone esistevano indubbiamente già anche le ser-

[1] Secondo Voigt l'*intentio*: « *aio mihi ius esse* » o « *non esse* » era incompatibile nella procedura per *legis actio*. Cfr. Karlowa II, p. 495: « non abbiamo nessuna seria ragione per affermare che la *legis actio*, che serviva a far valere il diritto di servitù, abbia mai suonato diversamente da *aio mihi ius esse* ecc. ».

vitù urbane. Si aggiunga che Cicerone stesso (*De Orat.* I, 72. 173) insegna come le questioni relative ai « *iura parietum et stillicidiorum* » eran trattate dinnanzi al tribunale dei centumviri [1]. Ora dinnanzi al tribunale centumvirale vigeva ancora nell'ultima repubblica la procedura per *legis actio!*

b) Anche nella sua pratica applicazione la teorica di Voigt incontra gravi inconvenienti. Il fatto che, chi aveva una servitù, ad esempio, di passaggio o di acquedotto, doveva avere la proprietà del relativo tratto di terreno, induce che uno strano e dannoso frastagliamento di fondi si dovesse verificare. Ed è questo frastagliamento, conseguenza necessaria di quella teorica, che sembra del tutto inconcepibile all' antico ordinamento economico campestre romano. « Noi sappiamo dagli agrimensori (così Brugi), che secondo la vetusta limitazione le possessioni si assegnavano e si rendevano continue. Le *formae* eran regolarissime. Le striscie di suolo costituenti sentieri e rivi (su cui taluno esclusivamente avrebbe potuto vantare il *meum esse* e che avrebbero cessato di essere proprie del fondo che attraversavano) sarebbero una vera negazione di quella regola fondamentale della topografia romana. Se le terre limitate si confusero e vi fu un frastagliamento di terreno che alterò le vecchie forme, ciò seguì assai tardi e quando Voigt non sostiene più l' antico concetto di servitù » [2].

c) Infine ci pare che Voigt abbia troppo trascurato lo studio delle cause che possono aver determinato l' origine delle prime servitù [3]. Il caso di inviabilità del terreno, si può rispondere

[1] *De oratore* I, 72. 173: « In causis centumviralibus, in quibus usucapionum, tutelarum, gentilitatum, agnationum, adluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum, » parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum ruptorum aut ratorum ceterarumque » rerum innumerabilium iura versentur ». Le obbiezioni di Voigt a questo passo non persuadono (*Ueber den Bestand* ecc. pag. 49, n. 101).

[2] Brugi, *Le servitù prediali nell' antico diritto* pag. 20.

[3] Egli si limita ad osservare (*Ueber den Bestand* ecc. pag. 15): « il bisogno di servitù di via poteva solo eccezionalmente presentarsi, e cioè quando per l' inviabilità del terreno il *limes* non era stato ridotto a strada, il terreno stesso era impraticabile ed i campi non posseduti da privati; oppure quando la *sors* per disposizione privata era stata suddivisa in più piccole parti e non si era provveduto a stabilire una via *duum communis*. In seguito però, in tal caso, il *confinium* fu gravato di una servitù legale di passaggio. Ancor meno frequentemente dovevano presentarsi le servitù sull'acqua; la loro attuazione doveva infatto esser molto diminuita dalla regola che solo su di una sorgente potevano venir costituite ».

con Frontino e con Aggenio, che difficilmente doveva verificarsi; giacchè, se il suolo era in condizione d'impraticabilità, l'agrimensore aveva pieno potere di cambiare direzione al sentiero e di tracciarlo per *qualiacumque loca*[1]. Più meditato doveva essere l'altro punto, cui Voigt appena accenna, della divisione della *sors*. Poichè, giova notarlo, per quanto il problema che ci si trova dinnanzi sia prettamente giuridico, pure la trattazione sua in confronto alle condizioni materiali ed economiche del momento in cui esso ebbe la sua prima soluzione, non poteva e non può essere che feconda. Voigt l'ha omessa: ma è questa una lacuna che gli potrà sempre, ed a ragione, essere rimproverata.

*
* *

La teoria che vede nell'origine delle servitù prediali una deroga ai rapporti della vicinanza, quale è fissata dalla legge, risale a Cuiacio. Egli commentando la l. 1, 23 D. 39, 3 scriveva: « At praeterea haec servitus aquae immittendae, vel quae alia servitus rustica, non tantum privata pactione constituitur, sed et publica, *ut si ab iis qui primi agros condiderunt....* »[2]. In ugual senso Giano da Costa[3]: « Ubi lex dicta agro, est lex auctoritate publica dicta a conditoribus agrorum, non privata pactione, ut imperite glossa voluit: sed incerta postea divisorum agrorum facie per varias successiones, et subdivisis agris privata pactione, necesse fuit privata quoque pactione novas quasdam condiciones agris imponere, *quas ideo impositas Sextus Pedius vocat, ad differentiam earum, quae initio legis publice constitutae sunt* ». Più recentemente Zachariä:[4] « Nel preciso modo

[1] *Die römischen Feldmesser* (Vol. I, pag. 24, 58).

[2] Cuiacio, *Opera*, T. 5 c. 647, continua: « ..... si inquam ab iis qui veteranis pro merito praedia adsignarunt, quive colonias deduxerunt, certae leges agris dictae sint, has leges dicere, est agros condere, puta, ut hic ager excipiat aquam ex illo agro defluentem, vel quum per agrum aliquem transit magnum aliquod flumen, ut domino vicini agri liceat in altero agro aggerem vel fossam habere ..... ».

[3] Meerman, *Thesaurus* I, 699. — Nella stessa raccolta (IV, 124) D'Avezan *(Servitutum liber)* ammette l'origine delle più antiche servitù rustiche coeva alle antiche assegnazioni dei terreni.

[4] Zachariä, *Ueber die Unterscheidung zwischen Servitutes rusticae und urbanae* pag. 18 e seg. Anche per l'A. *iter, actus, via, aquaeductus* dovettero essere le più antiche servitù (pag. 17): « esse infatti sono in alcuni casi affatto necessarie per rendere possibile la normale coltivazione del fondo. Il bisogno di tali servitù dovette farsi sentire fin da principio, mentre che le altre soltanto più tardi dovettero apparire necessarie o anche desiderabili. E se è certo, che per la tendenza romana di mantenere la generale libertà e l'illimitato potere del singolo sulla sua proprietà, esse non furono riconosciute in diritto romano come

(che nelle posteriori divisioni di territorii ricordate dagli agrimensori), si deve esser proceduto alla divisione dei campi al tempo della fondazione di Roma. Ma siccome quelle leggi furono naturalmente date ai fondi ancor prima della loro assegnazione ai singoli, così non si potè considerare il *ius itineris, actus, viae, aquaeductus* stabilito già prima per la medesima legge, come un diritto spettante alla persona del futuro proprietario; ma si dovette sin da principio considerarlo come una *conditio agri*, come un *ius praedii*. Così furono i Romani condotti al concetto di servitù prediale ». Lo Jhering dopo avere accennato che ragione fondamentale dell'esistenza di una servitù prediale è lo scambio di un servizio permanente tra due fondi [1], continua: « Tale aiuto reciproco non può esistere che tra fondi vicini *(praedia esse debent vicina)*. Questa condizione conduce pressochè necessariamente al punto di vista che era senza dubbio presente allo spirito della teoria romana in tutta la materia delle servitù, quello del diritto di vicinanza convenzionale. L' individualizzazione del diritto di vicinanza è lo scopo della servitù prediale; la quale pose al luogo della legge l' autonomia dei privati. Essa sta dunque al diritto di vicinanza legale, come il testamento alla successione intestata. Tutta la teoria delle servitù prediali è qui. Nei loro effetti come nelle loro condizioni, esse sono l' immagine del diritto di vicinanza legale. L'azione ha la medesima natura e la medesima portata *(actio confessoria* e *negatoria* — *in rem actio)*; esse comportano ugualmente le condizioni di vicinanza (il diritto di vicinanza presuppone dei vicini), di perpetuità (la legge ha durata perpetua, ugualmente deve essere di ciò che la rimpiazza), d' utilità (il diritto di vicinanza legale non regola che i rapporti tra i fondi). Ed è secondo questi dati che la pratica ha fissato l'oggetto di servitù » [2].

diritti reali che quando le condizioni del suolo lo richiesero imperiosamente, pure è altrettanto certo che il tempo, in cui quelle quattro servitù vennero per prime riconosciute, deve corrispondere alle origini dello stato romano ». Noti bene lo studioso quest' ultime parole dell' a. Ma dunque per Zachariä il rapporto di servitù prima di assumere veste reale fu costruito diversamente. — Sul fondamento generale e sul valore della teorica si veda però quanto nota giustamente Elvers, *Servitutenlehre* p. 4.

[1] Jhering, *L'Esprit du droit romain*, II § 39 pag. 228.

[2] Cfr. Sumner Meine, *Etudes sur l'ancien droit* ecc. pag. 460: « . . . . . quella estesissima legislazione di servitù, cui i giureconsulti moderni di tutti i paesi hanno attinto come ad una miniera inesauribile, sembra mostrare che la terra coltivata da ciascun ro-

Alle teoriche ora esposte si richiamano quelle recentemente sostenute da Brugi [1] e da Scialoia.

Lo Scialoia [2] dichiara di fondarsi principalmente su questi argomenti: 1°) l'analogia di altri diritti, specialmente del Greco; 2°) le dodici tavole parlano solo di servitù legali; 3°) il posto nel quale sono collocate le servitù nell' Editto perpetuo e nei libri *ad Sabinum;* 4°) finalmente con questa derivazione si spiegano bene le regole generali delle servitù ed il loro ulteriore svolgimento storico.

Su ciascun punto brevi considerazioni:

1°) L'esistenza di servitù legali nel diritto ellenico non può certo formare oggetto di dubbii, giacchè per quanto si risalga verso i tempi più antichi, tali limitazioni si ritrovano sempre copiosissime [3].

mano fosse realmente *assoggettata,* secondo l'espressione tecnica, *a quella del suo vicino* sotto il rapporto dei diritti di passaggio a piedi e a cavallo, di condur carri o spinger animali, di presa e condotta d'acqua; e di un numero infinito di altri diritti, del tutto estranei e sconosciuti alla pratica odierna ».

[1] Brugi, *Glück, Trad. e note.* Lib. V § 659, pag. 24: « Tra i romanisti odierni lo Jhering meglio di ogni altro ha colpito, secondo me, il carattere della servitù prediale quando scrive: *la servitù prediale ha per scopo la configurazione individuale del rapporto di vicinanza; pone l'autonomia dei privati al luogo della legge* ». E a sostegno di questa idea che « la servitù prediale è una deroga convenzionale alla vicinanza come è fissata indipendentemente dall'accordo tra i privati, per opera del diritto medesimo, della norma giuridica vigente per consuetudine o scritta dalla legge », il Brugi stesso (*Dottrine giuridiche degli agrim. rom.* pag. 353 e segg.) cerca dimostrare che le parole *iter, actus* e *via* che « comunemente si credono coniate per le servitù, con tutta probabilità furono invece imitazione di quelle usate nelle limitazioni e per la viabilità necessaria »; e altrove (*op. cit.* 373) che: « la *commutatio itineris* può essere stato il primo e facile modello della servitù di passaggio ». In quanto alla forma in cui dovette essere primieramente stabilito il diritto di servitù, « l'analogia con gli altri *iura in re* » egli osserva *(l. c.)* « ci deve porre sull'avviso che anche le servitù prediali in origine non furono che una convenzione tra i vicini: quelle *pactiones et stipulationes* che ci compaiono per le servitù nel suolo provinciale (senza che vi si opponga la pretesa precarietà del diritto dei *possessores*) e si fanno poi generali, non sono che un ricordo di ciò che fu anche in Roma il vetusto accordo dei vicini nel far sorgere un *iter* o un *actus* diverso dai sentieri limitari ».

[2] *Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano,* anno III (1890), pag. 177 e seg.

[3] Per legge era determinata la distanza che si doveva mantenere tra le piantagioni di un fondo e il confine del fondo vicino. Se si scavava un fosso era pure stabilito che la distanza dovesse essere eguale alla sua profondità; trattandosi di un pozzo era fissata in un'orgia. Platone ricorda la saviezza dei regolamenti riguardanti le acque. Per essi ogni proprietario aveva diritto di dare sfogo all'acqua piovana e di difendersi da essa con manufatti, anche se questi riuscissero nocivi al fondo vicino. Quando il terreno era in pendio il proprietario del terreno inferiore era obbligato a ricevere le acque naturalmente scolanti dal terreno superiore. Riguardo al passaggio esso era concesso sempre a tutti i fondi interclusi. Per trasportare i suoi raccolti, scrive Platone, il proprietario potrà passare

Di questo fatto la ragione prima vuol essere ricercata nel modo in cui in Grecia la proprietà immobiliare privata sorse e si sviluppò [1].

Le servitù legali trovarono, nello stesso ordinamento economico-giuridico, il terreno il più favorevole al loro svolgimento.

La preminenza dell'interesse sociale in confronto al diritto del singolo « che è il sentimento che ispira i legislatori e si riflette nelle leggi elleniche » deve esser qui ricordato: sentimento che serbatosi inalterato, reagisce poi, così potentemente, nell'ultima epoca, sul diritto di Roma [2].

Ma concordi su ciò, la questione sorge tra gli studiosi sull'esistenza delle servitù convenzionali.

Evidentemente l'argomento analogico dello Scialoia dovrebbe provare: che nel diritto ellenico le servitù convenzionali si modellarono, sorgendo, sulle preesistenti servitù stabilite dalla legge.

Ora è lo stesso Scialoia, che dopo aver esaminati colla consueta acutezza i testi, che eventualmente potessero recar luce alla ricerca, e aver da ultimo studiata un' iscrizione d' Efeso, conclude avvertendoci: « Insomma anche in questa legge di Efeso

dove vorrà a patto di non recar offesa a persone e di realizzare un'economia tre volte superiore al danno. Anche l'*iter ad sepulcrum* era nel diritto ellenico sancito per legge; così esisteva la servitù legale d'acquedotto e l'altra d'*aquae haustus;* per quest'ultima una disposizione di Solone stabiliva che, chi non avesse acque sul suo fondo e si trovasse più di quattro stadi lontano da un pozzo pubblico, poteva attingere ogni giorno al pozzo del vicino in una determinata misura. Infine erano stabilite regole speciali anche per il caso che si volesse chiudere con un recinto il proprio fondo (Guiraud, *La propriété foncière en Grèce* ecc. pag. 181, 195; Beauchet, *Histoire du droit privé de la République Athénienne,* Vol. III pag. 158-171).

[1] La proprietà immobiliare ellenica risente lungamente dell'antica comunione. Oltrechè essere proprietà soggetta ad infinite restrizioni, essa non conosce affatto i principii rigorosi che costituiscono il carattere dell'assolutezza nel dominio romano. Per il diritto ellenico niente s'oppone a che la proprietà del sottosuolo sia, ad es., distinta da quella del suolo: similmente che la *superficies* appartenga ad una persona diversa dal proprietario del fondo. I divieti d'alienazione legali e convenzionali erano ammessi con ogni estensione. Mancava una parola che valesse a designare la proprietà immobiliare. La voce οὐσία da alcuni posta innanzi, sta infatti piuttosto ad indicare gli elementi del patrimonio dal punto di vista economico che non il diritto reale esercitato su i beni relativi (Heffter, *Die athenaeische Gerichtsverfassung* pag. 346; Hermann, *Rechtsaltertümer* pag. 114 n.). Anche l'azione di rivendica (διαδικασία) era affatto lontana dalla categorica affermazione: *aio hunc fundum meum esse ex iure quiritium,* del giudizio romano. Essa tendeva soltanto a stabilire a quale delle due parti spettasse il possesso (Guiraud, *op. cit.* pag. 174 e segg.; Beauchet, *op. cit.* Vol. III pag. 15 e segg.).

[2] Cfr. le mie *Limitazioni della proprietà in diritto romano,* nel *Filangieri* n. 8 an. 1898.

noi non abbiamo una prova sufficiente e certa del riconoscimento delle servitù prediali nel diritto greco; possiamo dire tuttavia che le cose erano giunte oramai a tal punto che la esistenza di vere servitù non ci dovrebbe far meraviglia.

« Ma con questa legge siamo giunti ad un tempo assai vicino all'impero romano. Il mondo ellenico era venuto a strettissimo contatto con Roma, e il diritto latino a poco a poco si estendeva dapertutto e si sostituiva al diritto locale. Così, anche se non vi giunse da per sè, per il corso naturale del proprio svolgimento, il diritto delle provincie greche ricevette dal romano l'istituto delle servitù prediali » [1].

L'opinione dello Scialoia: che non si possa affermare l'esistenza di servitù convenzionali, è l'opinione dominante tra gli scrittori di diritto greco [2].

Diversamente crede il Dareste [3]; e fra i più recenti solo

[1] Scialoia, *L'Orazione di Demostene contro Callicle* ecc. pag. 14.

[2] Lo stesso Scialoia, *op. cit.* p. 5, cita: Petit, *Leges Atticae* lib. I, tit. V, pag. 37 seg. 480 sgg.; Meier e Schömann, *Der attische Process*, 2ª ed. p. 675; Platner, *Der Process und die Klagen bei den Attikern*, II pag. 309; Telfy, *Corpus iuris Attici*, pag. 376 seg., 623 seg.; Voigt, *Ueber den Bestand* ecc. pag. 45 seg., n. 95; Leist, *Greco-italische Rechtsgeschichte*, pag. 505; Hermann e Thalheim, *Lehrbuch der griechischen Antiquitäten* II, 1; *Die griechischen Rechtsalterthümer* pag. 52 e seg.; Lipsius, nelle sue note alla *cit. op.* di Meier e Schömann; cfr. pure Brugi, *Rapporti di vicinanza in materia d'acque nel diritto attico* ecc., *Arch. Giur.* Vol. 34 pag 297 e segg.

[3] Dareste, *Les plaidoyers civils de Demosthène* I, XXXIV, 180, basandosi principalmente sull'orazione di Demostene contro Callicle, riconosce nel diritto attico l'esistenza di servitù convenzionali, e così di quelle di pascolo, di passaggio, d'acquedotto, di stillicidio ecc. Ma lo Scialoia (*op. cit.* p. 11) dopo aver negato recisamente che la tesi si possa sostenere per le servitù di passaggio, di pascolo e per la *servitus aedificandi*, continua « assai maggior verosimiglianza ha invece la servitù di χαράδρα e quella di χειμάῤῥους. Demostene infatti ammette che per lo scolo delle acque si fanno nei fondi, per comune consenso dei proprietarii, fossi che raccolgono le acque e le scaricano finalmente in qualche luogo, dove non siano ad alcuno nocive, e ciò che si dice dei fossi, deve riferirsi anche ai canali che raccolgono le acque dei tetti delle case, ai quali espressamente quei fossi sono paragonati. Non è possibile negare il carattere reale del diritto su questi fossi o canali: la natura stessa delle cose rende necessario questo carattere, e d'altronde l'oratore sembra ammettere che, se si fosse trattato di uno di tali fossi, Callicle avrebbe avuto ragione d'intentare l'azione da lui sperimentata, la quale, quantunque personale e diretta ad ottenere una somma a titolo di pena per il diritto leso, evidentemente presuppone la lesione di un rapporto giuridico reale come primo suo fondamento.

« Tuttavia non deve lasciarsi inosservato il carattere speciale di questi fossi e canali dei quali parla Demostene. Essi non servono soltanto all'utilità di un fondo dominante, ma riescono vantaggiosi a tutti i fondi attraversati, nè vi sono fondi meramente servienti; perchè se da una parte il proprietario del fondo inferiore è soggetto a ricevere il fosso di scarico, dall'altra parte ha diritto di proibire al proprietario del fondo superiore di

il Guiraud [1] e il Beauchet [2] ritengono che si possa indurre una contraria conclusione.

Al Dareste ha già risposto Scialoia dimostrando qual valore debba attribuirsi agli accenni contenuti nell'orazione di Demostene [3].

Il Guiraud e il Beauchet riconoscono che le fonti elleniche nulla ci soccorrono al riguardo; tuttavia essi pensano: data la grande libertà contrattuale ellenica, è lecito ammettere che una servitù qualunque potesse essere stabilita per mero patto.

Ma la conclusione è troppo ipotetica. E d'altronde come vedere nel rapporto così costituito un tipo analogo, almeno nei suoi effetti, al diritto reale di servitù? Le obbligazioni, è noto, anche per il diritto greco, oltrechè fra le parti contraenti, potevano farsi valere solo dai successori a titolo universale: non da altri [4].

Ma accettiamo pure, quanto insegna Scialoia. Come potrà ugualmente dirsi che in diritto greco le servitù convenzionali sono derivazioni delle legali?

Escluso che si possa con certezza affermare che alla creazione di tali servitù il diritto ellenico sia giunto da per sè, per il corso naturale del proprio svolgimento, che vale, per le con-

ostruire il fosso e di nuocere facendo defluire l'acqua in altro modo; egli è quindi liberato dallo scolo irregolare e più nocivo dell'acqua piovana, che altrimenti per legge dovrebbe sopportare. In sostanza dunque si tratta veramente di un regolamento convenzionale di una servitù legale, vantaggioso a tutti, anzichè di un vero tipico rapporto di servitù ».

[1] Guiraud, *op. cit.* pag. 195: « Dovrà dunque dirsi che in Grecia le servitù convenzionali furono espressamente proibite? È poco probabile se si rifletta, che la legge, salvo rarissime eccezioni, accordava ai privati una libertà assoluta in materia di contratti. Tutti i patti, che non venissero a trovarsi in contradizione formale con un principio di diritto pubblico, erano perfettamente leciti; ci si domanda quindi che cosa avrebbe potuto impedire un proprietario d'assoggettare il suo fondo ad una servitù non prevista dal legislatore. Deve però riconoscersi che l'unica affermazione che ci sia permessa è che sin qui i documenti non ne segnalano alcuna che non rientri nella categoria delle servitù legali ».

[2] Beauchet, *op. cit.* pag. 172: « Le fonti sono pressochè interamente mute sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo. Nessun dubbio tuttavia che si debba riconoscere nel diritto greco la maggior parte delle servitù che si trovano a Roma, così il *ius eundi,* il *ius agendi,* la *via,* l'*aquaeductus,* il *ius oneris ferendi,* il *ius non altius tollendi* ecc. La legge accordando ai privati una libertà pressochè assoluta in materia di contratti, una servitù qualunque poteva essere stabilita per convenzione dal momento che essa non si trovava punto in opposizione con i regolamenti d'interesse generale e superiore ».

[3] Scialoia, *op. cit.* pag. 10 e seg.

[4] Beauchet, *op. cit.* Vol. IV. *Le droit des obligations,* pag. 541 e seg.

clusioni cui tende Scialoia, che il diritto delle provincie greche abbia ricevuto dal romano l'istituto delle servitù prediali?

Solo la dimostrazione che, sovra un' identica forma di diritto reale, attivamente e passivamente inerente ad un fondo, si sono nel diritto ellenico, all' infuori di ogni estranea influenza, modellate le servitù convenzionali può fornire un efficace argomento d'analogia. Ogni diverso discorso non giunge che a rivolgersi contro la tesi stessa dallo Scialoia sostenuta.

Ma lo Scialoia accenna anche *ad altri diritti*, riferendosi, come egli stesso affermò, ai diritti dell'epoca di mezzo [1].

Senonchè vediamo, che anche qui difficilmente si possa concludere con lui.

Richiamandoci in primo luogo alla proprietà germanica [2], occorre riconoscere brevemente il carattere peculiare delle restrizioni cui essa fu sottoposta. Tali restrizioni sono del tutto diverse dalle vere servitù legali.

L'elemento sociale, frutto dell'antica comunione barbarica, che predomina sulla proprietà immobiliare, anche quando quella comunione è estinta del tutto, è la ragione prima della differenza. Le limitazioni della proprietà germanica più che nell'interesse dell'individuo sono stabilite nell'interesse della società [3], ond'è che a questo principalmente rispondono per la forma e per l'estensione.

Nulla dunque che ci autorizzi a ricongiungere ad esse l'istituto delle posteriori servitù convenzionali. Rimane il diritto degli statuti.

[1] Per l'antico diritto egiziano e per gli altri diritti dell'antico oriente, cfr. Revillout, *La propriété, ses desmembrements, la possession en droit égyptien* ecc. pag. 131, dove afferma essere il concetto di diritto reale completamente sconosciuto a' quei vetusti ordinamenti giuridici. — Si può pure confrontare, per mera erudizione scientifica, Koelher, *Zeit. für vergl. Rechtswiss.*, 1893, pag. 183; 1892, pag. 270, dove ricorda l'esistenza di servitù prediali nel diritto consuetudinario delle provincie indiane nord-ovest, e nell'antico diritto chinese.

[2] Cfr. Schüpfer, *l'Allodio, studî sulla proprietà dei secoli barbarici*, pag. 75 e seg.

[3] Schüpfer, *op. cit.* pag. 87 e seg. ricorda il diritto di pascolo, il diritto di far legna nei boschi privati, il diritto di caccia e pesca, il diritto di scavo per ricercare tesori nel fondo altrui in base al principio che i minerali non erano affatto considerati come accessione del fondo e quindi non erano attribuiti al proprietario del suolo. Anche l'idea che informa l'espropriazione nel diritto barbarico è del tutto diversa dalle odierne: « secondo essa il dominio eminente dello Stato s'impone per tal modo alla proprietà privata, che questa vi trova la sua ragione d'essere, e non esiste che col beneplacito del re, e finchè piaccia al re. Il quale può toglierla; e se c'è di mezzo qualche grande necessità o utilità dello Stato, può farlo anche senza compenso ».

Negli statuti si trovano frequenti accenni a servitù convenzionali: in alcuni interi titoli stanno a disciplinare le regole ad esse relative.

Quasi mai invece, almeno per i più antichi, si fa parola di servitù legali. Alcune limitazioni, che noi consideriamo precisamente così, vi sono trattate come semplici rapporti obbligatorii [1].

Ma anche quando sono riconosciute vere servitù legali, si è escluso che il loro concetto e la loro creazione prenda origine dall'ordinamento giuridico romano. In altri termini, si è addimostrato che il sorgere di servitù legali va riferito ad epoca assai più recente di quanto comunemente si creda.

« Alcuni fatti naturali, alcune limitazioni consuetudinarie nel godimento dei fondi, tanto simili sostanzialmente a date servitù prediali, che si usavano stabilire per privata convenzione, doverono cominciare » così il Busatti « ad essere considerate come vere servitù, ad essere chiamate così. E quando gli usi si convertirono in consuetudini costanti e si consolidarono in leggi locali scritte, in statuti, ordinanze ecc., venne sancito questo carattere di servitù dato a que' determinati obblighi, e allato alle antiche servitù convenzionali, sorsero le servitù naturali e legali »[2].

È dunque, secondo tali conclusioni, l'istituto delle servitù legali che si plasmò sull'altro delle servitù convenzionali dalla dottrina romana tramandato alle legislazioni moderne.

E però anche qui manca, come pel diritto ellenico, quell'analogia che lo Scialoia ricerca.

2°) Altrove ci siamo occupati delle disposizioni decemvirali in riguardo alle limitazioni della proprietà immobiliare [3]. Oc-

[1] Busatti, *Dell'origine delle servitù legali e naturali,* nella *Riv. It. per le scienze giur.* Vol. XI (1891) pag. 3 e sgg., ricorda gli statuti di Genova, Parma, Lucca, Cesena, Siracusa, Milano, Roma, Napoli. Gli statuti di Milano hanno veramente un titolo *de Servitutibus,* contenente norme dirette a far rispettare e rendere libere le servitù; ma col nome di servitù presuppongono sempre delle servitù convenzionalmente stabilite. Gli statuti di Roma non chiamano mai servitù le limitazioni che stabiliscono per le pareti comuni, stillicidio ecc. Ugualmente le limitazioni che si trovano stabilite dalla Consuetudine di Napoli e che vengono riunite sotto il tit. *de Servitutibus* non hanno altro scopo che quello di non impedire il libero esercizio delle servitù convenzionali. — Sulle limitazioni della proprietà immobiliare nel medio-evo, cfr. pure Pertile, *Storia del Diritto Italiano* Vol. IV, pag. 370 e seg.

[2] Busatti, *op. cit.* pag. 24.

[3] Lusignani, *Le limitazioni della proprietà in diritto romano,* nel *Filangieri,* n. 7, 1898, pag. 4 e seg. dell'estratto.

corre qui eccettuare a priori alcuni rapporti allora considerati. I quali, come la *cautio damni infecti*, l'*actio de rogo bustove novo*, e l'altra *de tigno iuncto*, non hanno carattere alcuno per essere ricondotti fra le vere servitù legali [1]. All'infuori di ciò debbono ripetersi le osservazioni già fatte. Così per i *limites*. Lo studio accurato degli scritti degli agrimensori [2], il ricordo del modo in cui si svolgevano le antiche assignazioni [3], la mancanza di un'azione che valesse a proteggere il supposto diritto del proprietario [4] conducono a respingere l'opinione comunemente adottata [5]. Nè il divieto d'usucapione, da Cicerone riferito [6], e le disposizioni esplicite delle leggi coloniche [7] posson far sorgere dubbi, piuttosto che avvalorare la nostra idea: il carattere di terreno pubblico nelle striscie costituenti i *limites* dovette lungamente serbarsi; e tale fu, secondo ogni ragionevole induzione, ancora al tempo delle dodici tavole.

[1] Sono limitazioni imposte nell'interesse comune; non giovano al proprietario di un fondo determinato, ma bensì a tutti i proprietarii indistintamente.

[2] Cfr. i luoghi dei gromatici riferiti nel nostro articolo cit. *Le limitazioni* ecc. pag. 4 e seg. — Dopo l'esame dei quali così concludevamo: « Il concetto che da questi passi risulta si è, che i *limites* nella loro intrinseca essenza e per la loro immensa importanza economica erano anche dai tecnici riconosciuti come striscie di pubblico terreno destinate a far sì che colla facilità delle comunicazioni i commerci, i traffici, le relazioni anche fra gli abitanti di una medesima terra, trovassero facile modo a mantenersi e a svilupparsi. Nè può certo argomentarsi sopra l'uso fatto da Frontino del verbo *servire:* anche modernamente noi della pubblica via diciamo che serve al transito, al passaggio, e nessuno per questo ha mai pensato che essa sia una striscia di terreno di proprietà dei frontisti, gravata di una servitù pubblica nel comune interesse ».

[3] *Le limitazioni* ecc. *l. c.* « E ancora: qual necessità o qual ragione nelle prime e più semplici limitazioni di assegnare completo il fondo in proprietà per poi, subito dopo, ritogliere con speciale provvedimento, le parti che dovevano costituire i *limites?* All'augure o al mensore che presiedeva quelle prime limitazioni doveva pur presentarsi nel procedere ad esse il pensiero delle comunicazioni tra i fondi che sarebbero diventati proprietà dei singoli cittadini; e nella precisione dell'arte e di quella procedura torna strano che, gli apprezzamenti essendo divisi ed assegnati, solo allora si pensasse a costruire quelle strade che il più naturale ed urgente dei bisogni suggeriva ».

[4] Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrimensori* ecc. pag. 362, dopo avere insegnat che « il suolo così eccettuato (per i *limites*) doveva essere pubblico e molto probabilmente dello Stato », aggiunge (pag. 363): « Ma neppure per la metà del *confinium*, spettante all'altro vicino, si pensò ad una servitù legale o fu mai concessa qui una *vindicatio servitutis. L'actio finium regundorum* regola tutto il rapporto sotto forma di obbligo reciproco dei vicini. La religione servì a proteggerlo ».

[5] Voigt, XII *Tafeln* II, pag. 339 e 621 seg.; Rudorff, *Gromatische Institutionen* pag. 433 seg.; Karlowa, *Beiträge zur Geschichte des röm. Civilproz.* pag. 148 ecc.

[6] Cicerone, *De legibus*, 1, 21, 55 « ... *usumcapionem duodecim tabulae intra quinque pedes esse noluerunt* ».

[7] Cfr. Lachmann, *Die Schriften der röm. Feldmesser*, pag. 263.

Dell'*actio aquae pluviae* va tenuto presente il suo carattere genuino. Diretta ad impedire che l'alterato decorso per la cresciuta massa o violenza delle acque riuscisse nocivo al fondo inferiore, essa poteva promuoversi solo quando l'alterazione si fosse verificata per opere o demolizioni eseguite dal vicino [1]. Ma se chi aveva compiuto l'alterazione non era stato il proprietario del fondo, questo era costretto solo a *patientiam praestare*, perchè il danneggiato ristabilisse lo stato di cose anteriore. Dunque il carattere genuino dell'*actio aquae pluviae* è spiccatamente obbligatorio: s'impone, cioè a chi ha compiute quelle opere, di abbatterle e di corrispondere un risarcimento del danno eventuale arrecato.

Il diritto giustinianeo operò anche in questa materia un mutamento decisivo [2]. La figura dell'*actio aquae pluviae*, come è regolata nei digesti, può ben dirsi un rapporto tipico di servitù legale. Ma allora anche una singolare evoluzione s'era compiuta in tutto l'ordinamento economico-giuridico: e il riconoscimento di nuove forme di diritto, che erano inconcepibili collo spirito della vetusta legislazione romana, era divenuto possibile [3].

Oltre l'*actio aq. pl.* nelle dodici tavole si trova ancora menzione di un'*actio de arboribus caedendis* e di un *interdictum de glande legenda*. Il loro contenuto è noto. L'onere da essi derivante al proprietario si risolve per l'una a sopportare il frondame sporgente al di sopra dei 15 piedi; per l'altro di permettere al proprietario dei frutti caduti di recarsi a raccoglierli *tertio quoque die* [4].

[1] Bonfante, *Istituzioni di dir. rom.*, pag. 219 e seg.: « Quando queste condizioni non si verificassero, non si aveva diritto di esperire l'*actio aquae pluviae*. Il proprietario del fondo superiore finchè, s'intende, opera nel suo, era pienamente libero di trattenere l'acqua che vi passa o derivarla dal fondo vicino per via di canali, fosse od altre opere, anche se con ciò al vicino venisse a mancare l'acqua per l'irrigazione: era anche libero di tagliare le vene dell'acqua che scaturisca nel suo fondo, per esempio, aprendo un pozzo. Più ancora, se il decorso delle acque venisse a riuscir nocivo per cresciuta massa, ristagno od intorbidamento, ma senza opera del vicino, bensì per fatto naturale, non si aveva l'azione per ottenere l'accesso nel fondo vicino, e ristabilire le cose nello stato di prima a proprie spese ».

[2] Cfr. Perozzi, *Il divieto d'atti d'emulazione e il regime giustinianeo d'acque private*, nell'*Arch. Giur.* vol. 53.

[3] Cfr. le cit. *Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 20 e seg.

[4] Cfr. ancora le *Limitazioni della proprietà* pag. 10 e seg.

Ora pur prescindendo dalla considerazione che anche a queste azioni si è riconosciuto carattere obbligatorio, è sempre lecito il dubbio: contengono, in realtà, queste poche figure del diritto decemvirale, elementi sufficienti per giustificare la tesi della creazione a loro immagine delle prime servitù convenzionali? Le servitù convenzionali presentano ab origine caratteri spiccatamente delineati; l'inerenza reale già nelle più antiche forme di passaggio o d'acquedotto appare certa, assai più che nelle pretese servitù legali delle dodici tavole. Nè l'elemento della reciprocità comune a tutte queste ultime viene nelle vere servitù a turbare la determinatezza del singolare tipo giuridico.

E d'altronde dovrà con sicurezza ammettersi, solo perchè non se n'ha menzione nei frammenti a noi pervenuti, che nelle dodici tavole, o nel peggior caso, che al tempo delle dodici tavole non esistevano ancora servitù convenzionali [1]? Come si vede, anche questo secondo argomento dello Scialoia non va esente da severe obbiezioni.

3°) E neppure può essere deciviso il posto che le servitù occupano nell'Editto perpetuo e nei libri *ad Sabinum*.

Le azioni di servitù si trovano nella prima suddivisione della seconda parte dell'editto insieme alle altre azioni personali e reali costituite a difesa degli oggetti formanti il patrimonio [2]. Criterio di tale ordinamento è la stima pecuniaria

[1] Se al tempo delle dodici tavole esistessero vere servitù è d'altronde controverso. Da alcuni si vogliono citare come riferentesi alle servitù: 1°) Varrone *De lingua latina* 7, 5 e Gaio l. 8 Dig. 8, 3: *viae latitudo in porrectum octo pedes habet, in anfractum sedecim.* 2°) Cicerone *pro Caecina* cap. 19: *Si via sit immunita iubet (lex) qua velit agere iumentum.* 3°) Paulo 16 *ad Sab.* l. 5 D. 43, 8: *Si per publicum locum rivus aquaeductus privato nocebit, erit actio privato ex lege duodecim, ut noxa caveatur.* — Per i primi due testi pare però assai verosimile si tratti della via pubblica. Per l'ultimo le supposizioni sono più giustificate (Elvers, *Servitutenlehre* pag. 10). Tuttavia Lenel, *das Edictum,* pag. 301, n. 4, leggendo con Burckhard (*Forts. von Glück, Serie der Bücher* 39, 40; II, 84) *arceatur* invece di *caveatur,* dichiara che anche qui l'azione menzionata non è che la consueta *actio aquae pluviae arcendae.*

[2] Lenel, *das Edictum perpetuum* pag. 27: « In dem ersten auf den vorausgeschickten Generaltitel folgenden Spezialtitel, dem ich die oben angeführte Rubrik gegeben habe, sind, wenn man von den bloss ankristallisirten Materien absieht, die dinglichen und persönlichen Klagen zusammengestellt, die zum Schutze der *in bonis nostris* befindlichen Sachgüter gegen Abstreitung oder Beschädigung dienen: Sachgüter aber, in dem Sinne wie das Wort hier zu verstehen, sind auch die Servituten: die Personalservituten als *pars domini,* die Realservituten als *praedia qualiter se habentia* ». Così pure in questa parte Rudorff, *de iurisdictione edictum* pag. 269.

dell' oggetto litigioso [1]. Cioè, non criterio giuridico, ma criterio semplicemente economico. Lo stesso dicasi per gl' interdetti [2].

L' unico punto che sembri stare in favore della teorica di Scialoia è la connessione nella rubrica dell' editto « *de aqua et aqua pluvia arcenda* ».

Ma anche quella connessione è assai incerta [3]. E d' altra parte pur ammettendola, chi ci garantisce, che il solito criterio pratico, non abbia, come nelle altre parti, anche qui prevalso; e piuttosto che dalla figura giuridica, la riunione non sia stata determinata dal trattarsi nell' un caso e nell' altro di acqua scorrente ?

Lo stesso ordine dell' Editto si trova presso a poco nel sistema dei libri *ad Sabinum* [4]. Abbiamo: « proprietà e *rei vindicatio;* donazioni; servitù prediali; servitù d' acquedotto e *actio aquae pluviae arcendae;* letto e sponda dei fiumi; sporgenza degli alberi; *actio pigneraticia; postliminium* ». E anche il rap-

[1] Lenel, *Das Edictum* pag. 29: « die Klassification der Klagen gründet sich hier wie in andern Teilen des Edicts im Wesentlichen: auf die Wichtigkeit und den Geldwert der materiellen Gegenstände, dergestalt, dass die Erbschaft als Vermögensganzes dem Grundstück, das Grundstück als sicherstes und unberwegliches einzelnes Vermögensstück dem Sklaven, der Sklave als vernunftbegabtes Wesen dem Tier und dieses als Organismus der leblosen beweglichen Sache voraufgeht ». Poi continua: « Conformemente a questo principio nel nostro titolo precedono le azioni *de universitate* a quelle *de singulis rebus* e fra queste le azioni *de fundo* a quelle de *ceteris rebus.* La rivendica però della cosa stessa precede naturalmente quella dei semplici *iura in re* e quella del più ampio *ius in re* a quella del meno ampio *ius in re.* Così intorno alla *rei vindicatio* otteniamo l'ordine seguente: *hereditatis petitio, rei vindicatio,* azioni di servitù personali e reali ». Cfr. Rudorff, *Zschr. für R. G.* III, S. 62.

[2] Gli interdetti di servitù si trovano nella prima appendice dell' Editto. Sul loro ordine vedi ancora Lenel, *Das Edictum* pag. 36.

[3] Lenel, *Das Edictum* pag. 300 e seg.: « (Ulp. 53, Paul. 49, Iulian. 41) In denselben Büchern der Commentare, die von der *actio aquae pluviae arcendae* handeln, finden wir eine Reihe von Stellen, die *servitus aquaeductus,* namentlich ihre Errichtung durch *in iure cessio* und ihre Geltendmachung erörten und ihrem Inhalt nach unmöglich dem Commentar zu jener *actio* angehört haben können. Betrachtet man nun den Digestentitel *de aqua et aquae pluviae arcendae,* erwägt man, dass die Klagen aus der Wasserleitungsservitut in den Commentaren zu dem Edictsabschnitt *Si servitus vindicetur* nicht abgehandelt werden, dass die Wassersservituten auch in der Codexrubrik (3. 34) *de servitutibus et de aqua* von den übrigen Servituten getrennt genannt sind, so scheint mir zweifellos, dass der Prätor sich an dieser Stelle mit der Wasserleitungsservitut *ex professo* beschäftigte. Und zwar stand das Edict *de aqua,* wie in der Rubrik, so auch im Album voran: dies ergibt sich aus der Reihenfolge der Erörterungen bei Paul 49 fr. 11 h. t. und fr. 167 *de R. I.* (50, 17), wo jeweils im pr. vom *aquaeductus* und erst dann von der *actio aquae pluviae arcendae* die Rede ist ».

[4] Krueger, *Geschichte der Quellen* ecc. pag. 207 e sg.

porto di collegamento è per essi simile a quello dell'Editto. Solo la servitù d'acquedotto si trova staccata dalle altre e riunita all'*actio aquae pluviae*.

Ma potrà anche invocarsi la coscienza della comunanza degli elementi costitutivi nelle due figure giuridiche [1]?

Richiamiamo alla mente di chi legge quanto abbiamo osservato sul carattere delle più antiche limitazioni legali.

4°) Infine la teorica dello Scialoia dovrebbe servire a spiegar le regole generali delle servitù e il loro ulteriore svolgimento storico.

Sulla prima affermazione difficilmente ci si può dichiarare: se le ragioni son quelle medesime addotte già dallo Jhering [2], occorrerà riconoscere che esse son troppo vaghe per essere decisive. E d'altronde di diverse non sapremmo se ancora se ne possano addurre.

Per « l'ulteriore svolgimento storico » rispondiamo con quanto altrove [3] insegna lo stesso Scialoia: « neppure nel diritto delle provincie le servitù acquistano carattere obbligatorio. È errore il credere che tale sia l'effetto di quelle *pactiones et stipulationes* che Gaio menziona ».

[1] Ci pare si possa con certezza rispondere che quel riavvicinamento fra i due istituti delle servitù convenzionali e legali che operiamo noi moderni fu affatto estraneo alla coscienza giuridica romana.

[2] Jhering, *L'Esprit du droit romain* II § 39 pag. 228.

[3] Scialoia, *Lezioni su i diritti reali* 1888-89 pag. 543 e segg. « (Gaio II, 31) Si rileva da questo testo in un modo che a noi sembra incontrastabile che al tempo di Gaio sopra i fondi provinciali (che costituivano certamente la gran maggioranza delle terre soggette all'impero romano) non si potevano costituire servitù colle forme di diritto civile ma solo colle forme delle *pactiones* e delle *stipulationes;* le *pactiones* e le *stipulationes* sarebbero dunque modi di costituzione delle servitù. Si è voluto negare questo dai sostenitori dell'antica teorica dicendo che Gaio non si è riferito a costituzione di servitù su fondi provinciali. Gaio avrebbe ritenuto che siccome in questi fondi non si possono costituire servitù con i mezzi di diritto civile, così si possa, seguendo una via indiretta, ottenere lo stesso risultato costituendo diritti di simile contenuto ma che non abbiano la natura di diritti reali bensì di diritti d'obbligazione. Interpretato così il testo perde qualsiasi valore per la nostra questione, ma in realtà tale interpretazione urta con il significato grammaticale e logico di tutto il testo. L'*id efficere potest* si riferisce evidentemente ai *similia iura;* e questi *similia iura* sono l'usufrutto, l'*ius eundi et agendi aquamve ducendae* e le altre servitù prediali che Gaio aveva menzionate. Se il testo dovesse essere inteso nel senso voluto dai partigiani della teorica antica, Gaio sarebbe caduto in una scorrettezza di linguaggio veramente inconcepibile; per dire che si costituivano diritti d'obbligazione avrebbe detto che si costituivano diritti di servitù ». Cfr. Perozzi, *I modi pretorî d'acquisto delle servitù* nella *Riv. It. per le Scienze Giur.* Vol XXIII.

Ma dove è allora l'evoluzione che l'istituto delle servitù convenzionali, privo di base propria, avrebbe finito di compiere nell'ultimo diritto?

E d'altra parte, anche se si arrivasse a provare con certezza assoluta, che al soddisfacimento di quei medesimi bisogni per cui in Roma eran sorte le servitù, si creavano in provincia delle forme d'obbligazione, ciò non vorrebbe dire per nulla che l'antico istituto si era in esse modificato.

Il tipo di diritto reale di servitù si mantiene infatti, ancora in tutta la sua determinatezza, nel diritto giustinianeo.

E concludiamo queste brevi osservazioni alla tesi di Scialoia chiedendoci: Quand'anche si sarà dimostrato che le servitù convenzionali sono una derivazione delle legali, si sarà veramente risolto il problema delle origini; si sarà spiegata la formazione del tipo singolare di diritto?

*
* *

All'infuori di questi ragionamenti, una più generale considerazione induce a confermarci che le servitù convenzionali non sono in diritto romano una derivazione delle altre legali.

Le servitù legali, e in genere ogni limitazione imposta per legge, appaiono estranee al concetto genuino di proprietà; e, potremmo dire, anche incompatibili [1].

Chi volesse giudicare dallo stato della legislazione giustinianea cadrebbe facilmente in errore: istituti e rapporti giuridici modificati, o nuovamente introdotti; influenze ignote all'antico diritto s'affermano in essa, e anche dal vetusto tipo di proprietà non resta che il nome [2].

[1] Così anche Bonfante, *Istituzioni di dir. rom.* pag. 223: « La stessa proprietà, sulla quale per la necessità della coesistenza sociale le limitazioni sembrano naturali ed inevitabili, era in origine concepita ed ordinata in guisa da ripugnare a qualunque limite. Il fondo romano è quasi un territorio chiuso ed indipendente, il quale come per accessione assorbe tutto ciò che vi si incorpora, così esclude che altri senza il consenso del *paterfamilias* vi possa penetrare o esercitare una qualunque facoltà ».

[2] Nelle cit. *Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 25, così riassumevamo le differenze essenziali tra il tipo della più antica proprietà immobiliare e il tipo giustinianeo: « In quella è il carattere assoluto, assorbente, esclusivo che si manifesta e che domina; in questa sono i vincoli più disparati che stringono ed opprimono il diritto del proprietario. E va ancora ricordato che all'antica proprietà erano pure affatto estranei tutti gli altri oneri che nell'epoca romano-ellenica si trovano imposti per necessità politiche ed economiche dello Stato.

Ma se partendo dall'ultima epoca si risalga sin dove l'indagine ha mezzo, si riscontra che i limiti che stringono per ogni verso il diritto del proprietario vanno diradandosi, poi quasi scompaiono. Vedemmo infatti quanto valga il richiamo al diritto decemvirale.

A ciò si aggiunga, per l'età più antica: l'assenza d'imposta o di altri oneri fondiarii [1]; l'assenza di diritti reali prevalenti o anche solo concorrenti alla proprietà; i principî rigorosi dell'accessione; e si avrà ragione di concludere che le limitazioni del dominio non sono propriamente originarie nel diritto romano.

Forse a ciò contribuì la stessa costituzione primitiva dello Stato, e le condizioni in cui si stabilì il suo ordinamento economico [2].

Così i *munera patrimoniorum* o *intributiones,* anche indipendentemente dall'*origo* e dal *domicilium,* la *superindictio* o ἐπιβολή, e sopratutto l'imposta fondiaria, che prima con Augusto estesa ai fondi *non iuris italici* e basata sulla *formula censualis,* fu da Diocleziano mantenuta ed allargata ad ogni territorio; imposta che per il suo carattere reale, colpiva tutti i possessori senza riguardo alla condizione giuridica delle loro persone e del loro fondo ».

[1] Altrove (*Limitazioni della proprietà ecc.* pag. 26, n. 1) abbiamo rilevato l'errore di chi, come il Beaudouin, *La limitation des fonds de terre,* ecc. pag. 306, vuol trovare nel *tributum civ. rom.* il carattere d'imposta fondiaria. Tale tributo, in seguito alla costituzione di Servio Tullio reso proporzionale e calcolato sul patrimonio dei cittadini in base alle liste delle tribù, colpiva i cittadini personalmente. Tutti lo dovevano pagare, e coloro che non avevano sostanze sufficienti erano tassati *in capita.* Si aggiunga che il tributo così imposto, se le condizioni dell'erario lo permettevano, veniva restituito.

[2] « Va infatti ricordata la peculiare differenza di condizioni in cui si svolsero il primitivo diritto romano e gli altri diritti dell'antichità: in questi il concetto assoluto di sovranità si riflette intimamente nei rapporti giuridici privati. La stessa proprietà individuale, come appare dallo studio delle legislazioni orientali, presenta un contenuto affatto proprio. L'uso e il godimento sono limitati e dipendenti dal volere del Sovrano; quelli che la terra coltivano e sfruttano sono in fatto semplici detentori in nome di lui. E anche quando con il volger dei tempi il primitivo assetto si va modificando, e i possessori si tramutano in veri proprietarî, la nascente proprietà risente sempre dell'origine sua ed è proprietà limitata e sottoposta a numerosissimi oneri.

« Diverso è il concetto che della sua terra aveva l'antico cittadino romano. Conscio della propria individualità, conscio che la potenza dello Stato era potenza sua, che il diritto che emanava dallo Stato era il diritto non di un ente superiore ed imponentesi, ma il diritto della Società di cui egli era parte e cui contribuiva a dar vita e forza, a nessuno inferiore, sovra ogni altro anzi che a Roma venisse ad appartenere per alleanza o conquista emergente per convinzione e quindi per diritto, il *paterfamilias* della vetusta Roma, sovrano nella pubblica vita doveva a maggior ragione sentire l'assolutezza della propria personalità nei rapporti domestici e nel campo dei suoi beni privati.

« Alla stregua di questi concetti si comprende anche come ripugnasse al sentimento romano la soggezione del fondo ad imposta di qualsiasi genere. È la sovranità degli antichi gruppi politici, che anche dopo la loro disgregazione lascia traccia di sè sulla terra

Onde, se altrove potè solo affermarsi che difficilmente quei pochi rapporti giuridici di vicinanza, che si trovano regolati dalle dodici tavole, poterono servire di stampo alla creazione delle posteriori servitù convenzionali, deve qui in aggiunta riconoscersi: che l'istituto delle servitù legali è incompatibile coll'antico diritto romano; che le prime e più gravi limitazioni dei fondi si possono fare risalire soltanto alla libera volontà dei proprietari.

*
* *

Parrebbe dunque che dovesse qui richiamarsi quanto insegna lo Elvers: « Le prime servitù sono convenzioni fra i vicini [1] ». Idea alla quale giungono, in sostanza, anche i sostenitori della teorica della derivazione dalla vicinanza legale [2]. Brugi ritiene [3] che « quelle *pactiones et stipulationes*, che ci compaiono per le servitù del suolo provinciale, e si fanno poi generali, non siano che un ricordo di ciò che fu anche in Roma il vetusto accordo dei vicini nel far sorgere un *iter* o un *actus* diverso dai sentieri limitari ».

Ma le *pactiones* mancano pel più antico diritto, e ben diversa è la portata e l'applicabilità della prima *stipulatio* [4]. Nè al *nexum* è caso di riferirsi. Per cui l'impossibilità giuridica di una siffatta convenzione appare senz'altro palese.

che aveva un tempo formato il comune patrimonio. È la condizione giuridica di essa frutto di un assetto sociale mantenutosi per chi sa quanti secoli, prima di giungere ad ulteriore evoluzione e giungere a quello stato che noi troviamo nella successiva epoca storica; è la condizione giuridica di essa che si conserva inalterata dinanzi alla mutata organizzazione dei gruppi e della società. E come un tempo non si sarebbe concepito un tributo sul territorio del gruppo (la cui sovranità risultante da uno stato di fatto, e non da attribuzione che gli venisse da una potestà superiore, doveva manifestarsi assoluta e riflettersi sulla terra, la quale con le persone che costituivano il gruppo stesso, costituivano gli elementi essenziali e la ragione d'essere di quella sovranità), così dopo non potè ammettersi che un'imposta fondiaria colpisse il campo del cittadino romano: l'ammetterlo avrebbe significato cessazione immediata del dominio e riconoscimento di un'autorità superiore per concessione della quale il fondo venire coltivato e sfruttato (*ager privatus vectigalisque*) ». (*Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 26).

[1] Elvers, *Die röm. Servitutenlehre* pag. 6.

[2] Non così Scialoia. Egli ammette (*L'orazione di Demostene contro Callicle* ecc. pag. 12) che per volontà delle parti si possa *ex novo* costituire un rapporto reale tra due fondi, di contenuto analogo a quello delle servitù legali, ma a vantaggio di un fondo e a carico di un altro.

[3] Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrimensori* ecc. pag. 373 e seg.

[4] La *stipulatio*, come *il nexum*, era originariamente limitata alla promessa di una somma di denaro.

E d'altronde deve ancora ripetersi: quelle convenzioni, anche se possibili, potevano avere effetto di costituire un vero rapporto reale tra due fondi?

Chè se si affermi un semplice rapporto obbligatorio, resta poi sempre a dimostrarsi il passaggio da esso alla forma posteriore di servitù.

Alla medesima guisa nella teorica di Voigt un punto oscuro rimane il cambiamento dal tipo di *ius in re propria* a quello di *ius in re aliena*. Troppo poco in verità è il richiamo all'influenza di una supposta trasformazione procedurale [1]. Nè data una costruzione giuridica, stabilita e mantenutasi, forse, per secoli, può essere decisivo il sorgere della nuova veduta, dalla considerazione di uno stato giuridico personale già esistente [2]. Del quale l'analogia è, in aggiunta, assai discutibile.

Ma anche la ricerca, nell'antico ordinamento giuridico, di un istituto o di un tipo singolare di diritto, di cui la servitù reale appaia la forma posteriormente perfezionata, si presenta dunque, chiaramente infruttuosa [3].

E però, a questo riguardo, un'altra induzione è ora lecita: la servitù prediale deve essere già *ab origine* sorta come diritto attivamente e passivamente inerente al fondo [4].

*
* *

Chi ha insegnato che le servitù originariamente non rispondono che ad uno scopo di semplice utilità [5], ha pienamente ragione in confronto al fondo limitato.

[1] Voigt, *Ueber den Bestand* ecc. pag. 49.

[2] Voigt, op. cit. pag. 69.

[3] Anche Voigt, *XII Tafeln* II, pag. 345 e seg. esclude che le limitazioni contenute nelle XII tavole abbiano a concepirsi come servitù legali. « Mentre dunque, egli scrive, eravi in esse la materia per una servitù, ciò nondimeno il diritto romano non ha voluto dar loro tale costruzione teoretica, che può riassumersi, senza dubbio, nel doppio momento, in cui da una parte all'avente diritto, dall'altra al proprietario del fondo spettava il conuso del *locus serviens*. In nessun caso il rapporto è stato costruito come diritto reale, mai quindi è stato protetto da una *vindicatio servitutis*. Piuttosto il momento giuridico decisivo stava soltanto nella lesione del diritto, nell'impedimento all'esercizio di una facoltà: onde il sorgere di un quasi delitto, e contro di esso la concessione di un'azione personale ». Confr. Bekker, *Jahrb. des gem. deutsch. Rechts*, V, pag. 154.

[4] Forse in un tale ordine di idee deve anche ritrovarsi una delle ragioni che determinano l'applicazione alle servitù di solenni mezzi di costituzione.

[5] L'idea è stata, con grande erudizione, svolta dal Brugi (*Arch. Giur.* 33, pag. 237; 34 pag. 141; Glück, *Comment. alle Pand.*, lib. V, pag. 25 e seg., pag. 81 e seg.; *Dottrine*

Già la più antica forma di divisione dei terreni [1] offre completo soddisfacimento ai bisogni della viabilità.

I *limites* che cingono le centurie, i *confinia* che chiudono ogni *sors,* costituiscono una mirabile rete di sentieri [2]. Nè le irregolari condizioni del suolo possono influire. Ricordano gli agrimensori la facoltà, in tal caso riservata ai divisori del suolo, di opportuni spostamenti [3].

E tutto induce ragionevolmente a credere di un perdurare, abbastanza lungo, del primitivo assetto di fondi [4]. Si aggiunga che neppure l'alterarsi della divisione ufficiale doveva subito rompere la rete di strade da principio stabilita [5].

Gli agrimensori, che scrivono in un'età ben lontana dalle prime limitazioni, ci offrono ancora un tipo analogo di divisione [6].

giur. degli agrim. pag. 368 e seg.). Egli si richiama alla più antica tradizione scolastica. « Teofilo rappresenta la servitù di passo come una scorciatoia, rimpetto al lungo giro del proprietario per recarsi al fondo. Simile ne è lo scopo nella *Epitome exactis regibus :* Non potui *commode* ex aedibus meis migrare in agros meos vel ad viam publicam pervenire nisi per agros tuos ». Tale concetto di utilità come scopo della servitù prediale, appare però assai presto dimenticato. Eppure secondo l'a. poteva condurre a schiarire il problema delle origini, e a risolvere più facilmente molti altri problemi esistenti intorno al nostro istituto. Egli quindi formula l'idea sua così : « il contenuto della servitù prediale eccede sempre il limite del necessario, creando una nuova qualità utile nel fondo dominante o procurando un più comodo soddisfacimento dei bisogni del fondo stesso, e rappresentando in ambedue i casi una *melior causa praediorum* ».

[1] Sulla procedura della limitazione vedi ancora Beaudouin : *La limitation* ecc. pag. 6 e seg. : e gli autori ivi citati ; Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrim.* pag. 230 e seg.

[2] Brugi, *op. cit.* pag. 344 e seg.

[3] *Die Schriften der röm. Feldm.* I, 24, 7 : « Sed multi (sc. *limites*) exigente ratione per clivia et confragosa eunt, qua iter fieri non potest, et sunt in usu aliquorum, eorum locorum qui proximus possessor est, cuius forte silva limitem detinet, transitum inverecunde denegat, cum itineri limitem aut locum itineris debeat ». *Op. cit.* I, 58, 11 : « nam in agris centuriatis excipitur limitum latitudo causa itineris : sed cum illi recturas suas, per qualiacumque loca extendant, hoc est qua ratio dictavit, per clivia et montuosa, qua iter nullo modo fieri potest, quae loca fortasse possessori silvae causa sint utilia, horum loco non inique per quae possit loca commode iri, iter commutant ».

[4] Gli agrimensori accennano all'alterarsi delle antiche limitazioni come ad un fenomeno abbastanza recente. Cfr. *Die Schriften der röm. Feldm.* I, pag. 45, 10; 48, 2; 131, 16, ecc.

[5] Il Savigny (*Geschichte des röm. Rechts in Mit. Alt.* II, 34), il Rudorff (*Die Schriften der röm. Feld.* II, 381), il Niebuhr (*Röm. Geschichte* II, 708 e seg.) opinano che il fondo limitato fosse anche indivisibile. Senza giungere a questo, può tuttavia ritenersi che lo stesso carattere peculiare delle più antiche limitazioni, deve aver molto contribuito a mantenere lungamente inalterato lo stato primitivo dei fondi.

[6] Cfr. *Die Schriften der röm. Feldm.* I, pag. 29, 10; 121, 7; 205, 1; 307, 24; 353, 2; 353, 21.

Sicchè il rapporto tra viabilità e limitazione può ritenersi costante: l' *ager limitatus* nel suo tipo genuino è perfettamente fornito d' accesso [1].

Ma anche ai bisogni cui risponde la servitù d' acquedotto provvedeva l'antico ordinamento [2].

Due punti son qui decisivi: il carattere e l' estensione dell' *actio aquae pluviae;* il riguardo da parte dello Stato di sottrarre alla proprietà privata, le masse d' acqua d' una certa importanza. Del primo punto conseguenza diretta si è: che il signore del suolo può ritenersi non soltanto l' acqua piovana o l'acqua che scaturisca nel fondo; ma può anche procurarsela, purchè operi nel suo, con fossi o canali di derivazione e magari anche troncando le sorgenti che alimentano la fonte del vicino [3].

Del secondo: che lo Stato ripartiva poi fra i privati e in ragione di necessità quell'acqua di cui egli si era assunto la cura [4]. Su ciò, gli agrimensori, Frontino in ispecie [5], ci son larghi di ammaestramento. Per l'importanza dell' *acqua pluvia* parlano i frammenti del Digesto e gli antichi scrittori anche non giuridici [6]. Essa serve alla normale coltivazione del fondo, e su essa calcola essenzialmente l'agricoltore romano.

Tutta quella rete di fossati maggiori e minori che scorre parallela ai *limites*, ma che anche interseca i fondi, ha spesso ben altro scopo che non il solo prosciugamento dei campi. Siculo ricorda che « *quidam in extremis finibus in solo suo faciunt*

[1] Anche Weber, *Die röm. Agrargeschichte* ecc. pag. 105, rileva come uno dei principali vantaggi economici della vetusta *limitatio* sia precisamente quello di aver ogni fondo accesso libero e sicuro.

[2] Vedi anche qui egregiamente Brugi, *Archiv. Giur.* 32, pag. 187 e seg.; e le sue *Dottrine giur. degli agrim.* pag. 386 e seg.

[3] L. 1, 11 D. 39, 3; 1, 12 D. *eod.;* 1, 21 D. *eod.;* 2, 9 D. *eod.* Frontino ricorda in ispecie quanto si faceva nelle provincie dell' Africa *(regio aridissima)* per trattenere nel proprio fondo l'acqua piovana « et aggeres faciunt, et excipiunt et continent eam (sc. *aquam*), ut ibi potius consumatur quam effluat » (*Die Schriften der röm. Feldm.* I, 36, 15).

[4] Così le leggi coloniche (Bruns, *Fontes iuris ant.* ed. 5ª pag. 129, 222): e i fr. 10 Dig. 8, 3 e 2 Dig. 43, 12.

[5] Frontinus, *De aquaeductibus urbis Romae.*

[6] Brugi, art. cit. (*Archiv. Giur.* 32 pag. 220) ricorda: Plinio *Hist. Nat.* XVIII, 28: « relinqui debent (prata) in laeto solo vel humido vel riguo eaque *aqua pluvia rigari* via publica »; Varrone *de re rustica* I, 14: « et fossa ita idonea ut omnem aquam quae veniet e coelo recipere possit »; Catone *de Agricultura,* 151: « (areas) subcavas facito uti aquam continere possint »; Columella, *de re rustica* II, 8 e 11.

fossas et ex superioribus vicinisque agris defluentes aquas excipiunt, ne inferiores terrae laborent » [1]. E lo stesso insegnano gli *scriptores rei rusticae*. Per essi anzi il procurarsi acqua dal di fuori del fondo, sembra un comodo non una necessità [2].

Nè d'altra parte le concessioni d'acqua pubblica, cui abbiamo in precedenza accennato, davan vita ad uno speciale diritto o facoltizzavano il beneficato ad attraversare, *iniuria*, terreni non suoi [3].

Difficilmente, dunque, potrà sostenersi che in un tale ordinamento sian sorte le prime servitù. Quelle che in seguito vi furono costituite non poterono veramente rispondere che ad una ragione d'utilità.

*
* *

L' *ager limitatus* è in Roma il tipo egregio di proprietà: non però che ad esso debba ricondursi ogni parte del territorio dello Stato [4].

Le discussioni che si fanno intorno alla condizione giuridica delle altre terre del Lazio [5] ci pare abbiano un valore assai più grande di quanto, per solito, si riconosca. Forse deve qui ricercarsi la risposta al quesito di Maitzen « se il dominio quiritario non ebbe altra forma che il fondo assegnato nelle pubbliche limitazioni » [6].

[1] *Die Schriften der röm. Feldm.* I, 148, 4.

[2] Brugi, art. cit. pag. 216 e seg.

[3] L. 17 D. 8, 3; 3, 1 e 2 D. 43, 20. E che tali derivazioni debbano farsi *sine iniuria privati* è ripetuto nella *Lex coloniae Gen. Iuliae*, cap. 100 e nell'*Edictum de aq. Venaf.* v. 46 *(neve ea aqua per locum privatum invito eo, cuius is locus erit, ducatur).*

[4] Così anche Brugi (*Dottrine giuridiche degli agrim.* p. 332): « se anche tutta la primitiva proprietà immobiliare romana non si può serrare entro lo schema della limitazione, certamente questa parve a giuristi ed agrimensori la miglior divisione del suolo e la più consona a quella regolare forma quadrata del fondo che è la sola opportuna per l'aratro romano ».

[5] Ad esempio, per l'*ager gentilicius* Karlowa (*Röm. Rechtsg.* I, 92 e seg.) pare escludere la solita *limitatio*. Nell'*ager gentilicius* egli vede l'opposto del *ager viritim adsignatus* e fra essi « nicht bloss eine techniche Verschiedenheit des Verteilungsmodus, sondern auch eine rechtliche Verschiedenheit bestanden zu haben ». Beaudouin (*La limitation des fonds de terre*, ecc. pag. 298) osserva invece che « le regole primitive della *limitatio* si applicano ugualmente bene ad una proprietà gentilizia come ad una proprietà individuale; esse escludono soltanto la proprietà collettiva della tribù o dello Stato ». Cfr. anche Carle, *Le origini del dir. rom.* pag. 84.

[6] Meitzen, *Siedelung und Agrarw. der Westegerm. und Ostgerm.* I, pag. 312.

Osserva benissimo Brugi: « Se dobbiamo valutare in iugeri il capitale delle classi serviane, a meno che non si voglia comprendervi anche la *possessio*, avremo certo per le classi doviziose un numero di iugeri che niuna delle leggendarie assegnazioni basta a formare » [1].

Resta però a vedersi se sia il caso di pensare con lui per il restante territorio « necessariamente a proprietà arcifinia », o se non trovi piuttosto applicazione, sebbene sotto un aspetto diverso l'insegnamento « che le primitive regole delle limitazioni, s'applichino ugualmente ad altra proprietà » [2].

Ma, a questo punto, occorrono alcuni brevi ricordi. È stato dimostrato che il comune di Roma sorge dall'unione di alcuni gruppi politici preesistenti; che sotto l'azione dello Stato novello quei gruppi perdono il loro carattere genuino, sino a che in epoca più tarda, a dar fede della loro costituzione di un tempo, non rimangono che alcuni istituti di diritto [3]. Quei gruppi hanno

[1] Brugi, *Dottrine giuridiche degli agrim. rom.* pag. 243.

[2] Vedi pag. precedente, nota 5.

[3] Per il De Ruggero (*La gens in Roma avanti la formazione del Comune* nella « Critica e Scienza positiva » 1872; disp. 1 e 2) tale gruppo è rappresentato dalla *gens*. « La *gens*, egli scrive, non fu in origine altra cosa che un'istituzione fondamentale politica o altrimenti un'aggregazione naturale e territoriale di famiglie, organizzata a Comune autonomo e sovrano; che poscia formatosi il Comune di Roma abbia perduto questo carattere comunale e sovrano e sia divenuta una mera parte della costituzione generale di quello; che infine verso il tempo imperiale elevato il Comune di Roma a Stato, sia rimasto un puro istituto giuridico privato ». Gli argomenti del De Ruggero si possono così riassumere: valore etimologico della parola *genus, gens;* conservazione del diritto di clientela; esistenza di un potere legislativo proprio; culto gentilizio.

Tuttavia dubitiamo che la *gens* possa ritenersi il gruppo fondamentale delle stirpi del Lazio; la *gens* si mostra come qualche cosa di troppo vasto, di troppo complesso e sembra piuttosto corrispondere al primigenio organismo politico nazionale: onde può supporsi che essa già risulti dall'unione di minori aggruppamenti d'individui. Il vincolo di colleganza fra questi sarebbe stato un vincolo federale, lentissimo. Ogni gruppo avrebbe avuto alla sua volta carattere politico, un proprio territorio, un proprio ordinamento. Tale gruppo propendiamo col Bonfante (*Res mancipi* e *nec mancipi* pag. 300 e seg.; *Bullettino dell' istit. di dir. rom.* I, 236 e seg.) a riconoscerlo nell'antico gruppo agnatizio socialmente costituito. Traccie di esso esistono ancora nella prima epoca classica: così la tutela muliebre come diritto collettivo del corpo agnatizio; i principî di giurisdizione e di vendetta; il ricordo ancora in tempi storici, di un'antica consuetudine dei prossimi agnati di vivere sotto un tetto comune, in comunione di beni; le regole della successione ab intestato. Si aggiunga l'esistenza rivelata dovunque dallo studio del diritto comparato, di comunità di famiglia cui corrisponderebbe precisamente il gruppo agnatizio (Cfr. su questo: Letourneau, *La propriété et ses formes primitives*, Paris 1889; Laveleye, *L'évolution de la propriété*, Paris 1891).

Il Bonfante così riassume i caratteri proprii di questo aggruppamento: un vincolo

anche in origine un proprio territorio, condizione indispensabile alla loro stessa esistenza.

Deve ora dimandarsi: se la loro sovranità politica scompare di necessità al primo sorgere dello stato di Roma, sarà contemporaneamente cessata la loro signoria territoriale?

È assai verosimile che sia in Roma avvenuto quanto si riscontra quasi sempre altrove; non lo spoglio violento, ma l'azione dello Stato, esplicantesi progressivamente in varii mezzi, atti a fiaccare la potenza territoriale di quelle comunità che formerebbero altrimenti, per esso, una minaccia continua [1]. Nè attraverso il velo della leggenda appare fatto, che contrasti a questa induzione.

La stessa assegnazione viritana non è che uno di quei mezzi cui ci siamo riferiti.

*
* *

Quei *bina iugera*, assegnati *singulis viris*, attorno a cui si sono affaticati tanti scrittori [2] desiderosi di stabilirne il valore

sociale basato sulla compartecipazione ai vantaggi e agli obblighi di comunanza civile, e sulla soggezione ad una comune sovranità, e derivante dal riconoscimento del potere sovrano: una presunzione di origine comune, ossia di nascita nel gruppo, la quale origine è titolo ma non condizione necessaria e nemmeno condizione sufficiente, senza quel riconoscimento almeno formale del gruppo; autonomia; autarchia; organizzazione e sovranità ereditaria o elettiva; funzioni; relazioni esterne; coscienza di necessità e intenzione di proprietà. « Nè manca, pur nel grado più ristretto dell'agglomerazione, una sede comune che è proprietà sociale del gruppo, ma eziandio territorio inviolabile di fronte al gruppo superiore e limite alla sua sfera d'azione ».

[1] Nei paesi degli Slavi meridionali, dove la comunità di famiglia si è più lungamente mantenuta con i suoi caratteri tradizionali, può ancor oggi riscontrarsi l'azione progressiva dello Stato diretta al suo disgregamento. In Serbia la costituzione del 1888 impone due anni di servizio militare agli uomini della Zadrugas, solo cinque mesi agli altri; le leggi agrarie della Bulgaria favoriscono le divisioni; quelle della Macedonia e della Croazia vietano la formazione di nuove comunità; nella Russia nessuno è tenuto a rimanere nell'indivisione ecc.

[2] Cuq, *Institutions juridiques* ecc. pag. 80; Voigt, *XII Tafeln* II, 235; Mommsen, *Staatsrecht* III, 23 e seg.; Beaudouin, *La limitation* ecc. pag. 293; ed altri ritengono che i *bina iugera* costituenti l'*heredium* non siano che lo spazio riservato all'abitazione ed alle prime domestiche necessità. Diversamente Padelletti (*Storia del dir. rom.* pag. 148); egli osserva: « Quanto alle obbiezioni di Mommsen che un *heredium* non avrebbe dovuto bastar mai alla sussistenza di una famiglia e che quindi dovesse essere un orto, accanto al quale poteva sussistere la comunione del suolo, è da osservare che la coltura del suolo era negli antichi tempi, come egli stesso ammette, più intensiva; che i bisogni erano molto minori, e che infine la maggior ricchezza consisteva in bestiame il quale naturalmente si allevava e pasceva sul territorio comune alla gente da prima, poi allo Stato ». In questo senso vedi anche Leist, *Alt-arisches ius civile* I, 321. Sul significato generale del *viritim dividere* e *viritim adsignare*, cfr. Karlowa, *Röm. Rechtsg.* I, 92.

in confronto all'antico ordinamento, trovano spiegazione in tutto un diverso ordine di idee.

Si è rimasti colpiti dalla piccolezza dell'appezzamento; la designazione di *viri* è apparsa stranamente generica per quell'epoca in cui tutti i diritti si concentravano nel *paterfamilias;* e si è intravvisto ehe la creazione dell'*heredium* doveva avere un significato, in tutto l'ordinamento economico giuridico, assai maggiore di quello della semplice assegnazione ai singoli di un lotto di terra in proprietà.

Eppure anche in proposizioni indeterminate come quelle di Leist: « l'assegnazione viritana ha affermato l'indirizzo alla formazione di un diritto individuale assoluto e al consolidarsi di questo sotto la difesa quanto mai sicura della *civitas* [1] », parrebbe di scoprire la coscienza del giurista che in quel determinato avvenimento vede ben altro che un semplice fenomeno isolato.

Così pare a noi: quelle prime assegnazioni singolari non rappresentano che uno dei mezzi adottati dallo Stato per disgregare le antiche comunità; rafforzare la personalità dell'individuo e favorire la sua indipendenza patrimoniale.

L'actio familiae erciscundae, che appare in Roma come uno dei più antichi istituti giuridici [2], presenta, secondo noi, un interesse decisivo in queste ricerche.

La considerazione attenta della sua struttura, il valore etimologico della parola, il pensiero del posteriore svolgimento economico diversamente incomprensibile, inducono ad affermarci nell'idea che quella deve essere stata l'azione dallo Stato primieramente concessa all'individuo per ottenere la divisione del patrimonio sino allora comune [3].

Come si può in altra guisa pensare ad una efficace e sicura

[1] Leist, *Alt-arisches ius civile* I, 322. Brugi, *Dottrine giur. degli agrim. rom.* pag. 237, dubita invece che anche i *bina iugera,* possano riferirsi alle prime origini di Roma; e che piuttosto alludano alla misura dei lotti nell'antiche colonie, durata sino al principio del quarto secolo di Roma.

[2] Dig. 19, 2, 1, pr. « Haec actio proficiscitur a lege duodecim tabularum, namque coheredibus volentibus a comunione discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur ». Sull'*actio familiae erciscundae* vedi egregiamente Voigt, *XII Talfen* II; § 127.

[3] *Familia* dalla radice *dha, fa* (porre, collocare) ha, originariamente, valore di: sede, patrimonio. La colleganza dei due termini dipende dal fatto che nei primi stabili aggruppamenti, il fondo doveva costituire appunto la parte essenziale del patrimonio. Tale

ripartizione? Questa, o prima o poi, dovette indubbiamente avverarsi; nè il diritto potè mancare d'intervenire a proteggere l'individuo nelle sue giuste pretese.

*
* *

Dunque da un lato terreni dello Stato che esso assegna e in parte ritiene; dall'altro terreni di proprietà dei diversi gruppi (famigliari o gentilizî), dalla cui unione politica aveva avuto origine il comune di Roma. Alla divisione di questi ultimi dovette in fatto primieramente riferirsi *l'actio familiae erciscundae*. Chi voleva « *a comunione discedere* » [1] agiva in giudizio. Un *arbiter* veniva allora nominato che procedesse alla ripartizione del patrimonio.

Sul carattere di questo *arbiter* non pare vi possa essere più dubbio. L'idea di Rudorff, recentemente ripresa da Eisele, è pienamente giustificata: « *arbiter* non significava in origine che il giudice che va sul luogo (*in rem praesentem*) » [2].

significato si trova costante nelle fonti antiche. Livio III, 55: « ut quibus tribunis plebis, aedilibus, iudicibus, decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, *familia* ad aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum ire »; Lex Silia de publ. pond. (Bruns, *Fontes* ecc. ed. 5ª pag. 45): « eum quis volet magistratus multare dum minore parti *familias* taxat liceto »; Lex Latina tab. Bant. (Bruns, *op. cit.* pag. 52): Sei quis magistratus multam inrogare volet, quei volet, dum minoris partus *familias* taxsat, liceto »; Livio II, 41: « signum inde factum esse et inscriptum, *ex familia Cassia datum* »; Cat. in Gell. VI, (VII), 3, 37: « mille minus dimidium *familiae* multa esto »; Cat. *de re rust.* 138: « Mulis, equis, asinis feriae nullae nisi in *familia* sunt »; Gaio II, 102: « amico *familiam* suam, *id est patrimonium suum*, mancipio dabat »; Ulpiano l. 195, 1, D. 50, 16: « *Familiae* appellatio, in res et in personas dicitur; *in res ut puta in lege duodecim tabularum* ». La parola *familia* nel nostro significato si riscontra anche nella vetusta espressione *familia pecuniaque*: cfr. le parole pronunciate dal *familiae emptor*: « *familiam pecuniamque* tuam endo mandatelam custodelamque meam esse aio » ecc.; Cicerone *de inv.* II, 50: *Rhet. ad Her.* I, 13. In epoca più recente valgono in sua vece *patrimonium* o *pecunia*.

Erciscere appare derivante da *erctum* e *ciere*: Festo (Bruns, *Fontes* ecc., pag. 337): « *Erctum citumque* fit inter consortes, ut in libris legum Romanorum legitur. *Erctum* a *coercendo* dictum, *citum* a *ciendo* ». Cfr. il greco κίω, σχίω, σχίζω = muover dal posto primitivo, dividere.

Notevole più d'ogni altro è però qui, il passo di Gellio I, 9, 12: « Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes simulatque a Pythagora in coortem illam disciplinarum recepti erant, quod quisque *familiae pecuniaeque* habebat in medium dabat, et coibatur societas inseparabilis, *tamquam illud fuit antiquum consortium quod iure atque verbo romano appellabantur ercto « non cito »*. (Vedi ancora Bonfante, *Res mancipi* e *nec mancipi*, pag. 254 e seg. e pag. 304, da cui sono attinte le notizie riferite in questa nota).

[1] Dig. 10, 2, 1 pr.

[2] Eisele, *Beiträge zur röm. Rechtsg.* pag. 1 e seg. rigetta l'antica opinione per cui il *iudex* era simbolo del *rigor iuris*, l'*arbiter* del *mite moderatum* (basata su Festo « arbiter

Ora, è evidente; il giudice che va sul luogo non può essere che un tecnico: nel caso nostro una persona perita nell'arte di dividere i terreni.

E quest'arte appare assai più antica della fondazione stessa dello stato di Roma: l'insegnamento concorde dei gromatici fa risalire agli Etruschi [1] l'origine della loro dottrina; è però più verosimile ritenere che quello della divisione della terra secondo regole determinate sia un principio fondamentale comune alle vetuste stirpi abitatrici d'Italia [2].

L'arbiter, dunque, incaricato di procedere alla ripartizione delle terre comuni, non poteva certo trovare ostacoli teorici alla risoluzione dal problema che gli veniva proposto. Nulla si opponeva a che egli seguisse qui quelle medesime regole, che appaiono applicate nella divisione del suolo pubblico. Quel tracciato di linee parallele e simmetriche, assicuranti la perfetta eguaglianza degli appezzamenti che sarebbero risultati, doveva anzi facilitare di molto il compito suo.

E d'altronde a quale scopo applicare metodi diversi? Si aggiunga che se quell'*arbiter* era personificato dal *mensor* anche per il carattere che questi rivestiva, difficilmente può supporsi l'abbandono delle forme sacre e tradizionali [3].

*
* *

Una differenza esisteva però nel carattere giuridico del suolo

dicitur iudex, quod totius rei habeat arbitrium et facultatem », e su Cicerone *Pro Rosc.* 4, 10; *de Off.* III, 15, 17; *Top.* 17) e richiamando l'etimologia *ad betere* o *bitere* andare, reca come argomento e sostegno della sua idea: il carattere degli antichi arbitrii specialmente in materia di confini e di divisioni di beni, la *Sententia Minuciorum,* un'altra sentenza emessa nel 19 a. C. da Elvidio Prisco ed inoltre la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem,* ove l'antitesi tra *arbiter* e *iudex* non può avere il carattere Ciceroniano, perchè anche il *iudex* giudica con *intentio incerta,* essendovi per le controversie certe la *legis actio sacramento.* L'Eisele ricorda pure l'analogia coll'*Untergänger* dell'antico diritto germanico.

[1] Brugi, *Dottrine giur. degli agrim. rom.* pag. 237.

[2] Leist, *Alt-arisches ius civile* I, pag. 319.

[3] Brugi, *Dottrine giur.* ecc. pag. 2. « Nei prischi tempi l'agrimensura fu come la giurisprudenza rilasciata al naturale talento di ognuno; gli antichi editti non sembrano supporre speciale istruzione nel *mensor.* Forse quel poco che sapevasi teoricamente derivava dai libri degli aruspici etruschi, dalle tradizioni di altri sacerdoti italici intorno all'ideale tracciamento del *templum* e dai riti degli auguri. In pratica l'*ars* era esercitata da servi, liberti, semplici soldati. Nondimeno sin dagli antichi tempi l'opera degli agrimensori sembrò degna di onorario anzichè di mercede ».

da limitarsi: e in questa differenza sta, secondo noi, il nodo della nostra questione [1].

Nelle assegnazioni di pubblico terreno l'azione del *mensor* doveva apparire più libera. Egli poteva, senza preoccupazione di sorta, eccettuare il terreno per i *limites* e procurare ad ogni fondo accesso comodo e sicuro. Nè il suolo a tale scopo eccettuato doveva perdere l'originario carattere [2]. In simile guisa poteva soddisfare ad ogni altro bisogno dei fondi.

Come invece provvedere alle medesime necessità nella divisione di un terreno già proprio di un gruppo? L'eccettuazione di spazii limitari non poteva andar qui libera da inconvenienti: primo quello di un eccessivo consumo di terra utile alla coltivazione; poi l'altro che il mantenimento di quello stato parziale di comproprietà poteva essere per alcuni dannoso, per tutti causa di facili litigi.

E d'altronde non poteva non suggerire lo stato di cose esistente: quel tratto di territorio già da lungo tempo oggetto di coltivazione doveva pur presentare sotto l'aspetto dell'economia campestre, un completo ordinamento [3].

È noto a tutti come già i più antichi abitatori del Lazio appaiono agricoltori [4].

Nessuna meraviglia quindi che già quel suolo sia fornito di callaie o sentieri che allaccino i diversi appezzamenti; di fossi che raccolgano l'acque e le trasportino per l'irrigazione; di altri ancora che servano al normale prosciugamento dei campi.

Ma qui vuol essere ricordato un insegnamento delle fonti: se nel territorio, oggetto di divisione, si trovino alcun *iter via actus ambitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus servierint* dovranno dall'*auctor adsignationis* essere mantenuti *in eadem condicione qua ante fuerant* [5].

[1] Nell'un caso il suolo da limitarsi è suolo pubblico, nell'altro invece è suolo già oggetto di privata proprietà.

[2] Vedi le cit. *Limitazioni della proprietà* ecc. pag. 4 e seg.

[3] Cfr. STRABONE, *Geograph.* VI, 4 dove descrive le favorevoli condizioni del Lazio, e la sua feracità.

[4] LEIST, *Alt-arisches ius civile* I, pag. 319 osserva che la stabilità di dimora, che presentano già i più antichi abitatori del Lazio, trova la sua causa prima nell'essere precisamente già proprio ad essi l'esercizio dell'agricoltura.

[5] *Die Schriften der röm. Feld.* I, 120, 12: « illud vero observandum est *quod semper auctores divisionum sanxerunt,* uti quaecumque loca sacra, sepulchra, delubra, aquae pu-

E il principio, senza dubbio antichissimo, appare precisamente formulato trattandosi di terre dove esista traccia di un precedente ordinamento. Perchè dunque, data l'analogia dei casi, l'*arbiter familiae erciscundae* non avrà potuto, come ogni altra, applicare anche questa regola della *limitatio?*

Ma anche in ciò occorre prendere in considerazione l'accennata diversità di carattere giuridico nel territorio.

Per cui limitati i fondi, ed assegnati ai singoli, completi in proprietà; a provvedere ai più urgenti bisogni, di passaggio e di aver acqua, l'autore della divisione aveva un unico mezzo: imporre una *lex* e stabilire che quelle callaie, quei sentieri, quei fossati, quegli acquedotti ecc. che già esistevano, serbassero l'attuale *destinazione* anche per l'avvenire: in altri termini che gli antichi comproprietari dell'intero territorio, trasformati in proprietari dei fondi singoli, potessero ancora passare per i medesimi sentieri, condurre acqua per i medesimi acquedotti.

Di tal guisa si venivano a stabilire delle facoltà apparentemente connesse alle persone; in fatto tali facoltà presentano tutti gli elementi per un vero rapporto tipico di servitù.

L'inerenza reale attiva e passiva vi è chiaramente delineata: a Tizio compete il diritto solo e in quanto è proprietario di quel determinato appezzamento; e il diritto, per il modo stesso in cui è stato stabilito, può solo trasmettersi a chi a Tizio succede nel dominio completo del fondo; corrispondentemente l'onere di permettere l'esercizio di quella data facoltà incombe a Caio solo e in quanto è proprietario di quel fondo, ed esso

blicae atque venales, fontes fossaeque publicae vicinalesque essent. item si qua compascua agri dividerentur, ex omnibus eiusdem condicionis essent cuius ante fuissent ». *Op. cit.* I, 157, 11: « auctores divisionis assignationisque leges quasdam colonis describunt ut qui agri delubris sepulchrisve publicisque solis, itineris viae actus ambitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus servierint ad id usque tempus quo agri divisiones fierent, in eadem condicione essent qua ante fuissent ». E nella lex Ursonensis (Bruns *Fontes* ecc. ed. 5ª pag. 124) cap. 78: « quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt intra eos fines, qui coloniae dati erunt, quicumque limites, quaeque viae quaeque itinera per eos agros sunt erunt fueruntve, eae viae eique limites eaque itinera publica sunto »; cap. 79: « Qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes sunt in agro qui colonis huiusce coloniae divisus erit, ad eos rivos fontes lacus aquasque stagna paludes itus actus aquae haustus iis item esto, qui eum agrum habebunt possidebunt, uti iis fuit qui eum agrum habuerunt possederunt. Itemque iis qui eum agrum habent possident habebunt possidebunt, itineris aquarum lex iusque esto ».

può solo trasmettersi a chi gli è surrogato nella completa signoria della medesima terra.

Il diritto così costituito dovette trovare conveniente protezione già nel sistema del più antico *ius civile.*

Contro l'opinione dominante, propendiamo a credere che la *legis actio* in tal caso esperibile fosse la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem.* A favore della *legis actio sacramento in rem* sta l'analogia col dominio; ma per noi parla il carattere stesso del diritto controverso e il fatto che questa *legis actio* induceva precisamente un *arbitrium* [1].

Di tal guisa si evita anche l'obbiezione di Voigt: che la *legis actio sacramento in rem,* per la quale doveva portarsi in *iure* l'oggetto della controversia, difficilmente poteva sembrare applicabile ad un oggetto incorporale quale è il diritto di servitù [2].

Nè d'altra parte può opporsi che la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* si limitava alle sole azioni personali: tutto quanto è stato detto al proposito si riduce a semplici induzioni [3].

*
* *

Queste le cause, queste le circostanze fra le quali sorsero i primi *iura praediorum.*

Opera della giurisprudenza fu di analizzare il rapporto formatosi nella veduta popolare, di scinderlo nei suoi elementi costitutivi, e su di essi creare quel complesso mirabile di regole che nell'epoca classica forma l'istituto giuridico delle servitù.

LUIGI LUSIGNANI

[1] Così anche BRUGI, *Le servitù prediali secondo l'antico diritto romano* pag. 18 e seg.

[2] VOIGT, *Die XII Tafeln* I, § 62; cfr. pure PFLÜGER, *Die legis actio sacramento,* Leipzig 1898.

[3] Deve ricordarsi con Brugi, *(l. c.)* anche la mancanza del solito sussidio di Gaio.

SUL CONCETTO
DELLA « EXCEPTIONIS DEFENSIO »

(continuazione: v. fasc. preced. p. 3)

Capo III.

Efficacia assolutoria delle eccezioni.

§ 3.

1°) I testi addotti dall'una e dall'altra parte come casi speciali comprovanti o la possibilità dell'effetto diminutivo o la necessità di quello assolutorio, relativi quasi tutti alla *exceptio doli,* sono numerosi ma in generale inconcludenti. Noi ne esamineremo rapidamente i principali nell'uno e nell'altro senso, ordinandoli per giureconsulti.

Occorre intanto premettere una osservazione, cui già accennammo nel paragrafo precedente. Allo stato delle nostre conoscenze intorno alle fonti, si deve prescindere, nella questione che qui trattiamo, dall'altra sulla supposta funzione compensativa della *exceptio doli,* di cui al famoso paragrafo delle Istituzioni Giustinianee, dove si fa cenno del rescritto di Marco Aurelio. E la ragione sta nel fatto che non esiste un sol testo nella compilazione nè fuori, ove si parli di *exceptio doli* nella pretesa funzione compensativa e corrispondente diminuzione della condanna.

Quelli che si son voluti addurre come esempi di applicazione non si riferiscono punto alla *compensatio.* Dicemmo nel § precedente che tre sono i principali, uno di Venuleio, 15 Stip. (L. 8 § 1 D. 46, 8), uno di Ulpiano, 7 ad Ed. (L. 4 § 8 D. 44, 4) e il terzo di Paolo, 6 ad Plaut. (L. 8 D. 44, 4).

a) Il primo suona così:

« Si procurator a debitore pecuniam exegerit, et satisdederit do-
« minum ratam rem habere, mox dominus de eadem pecunia egit,
« et litem amiserit, committi stipulationem: et si procurator eamdem
« pecuniam domino sine iudice solverit, condicturum. Sed cum de-
« bitor ex stipulatu agere coeperit, potest dici dominum, si defensio-

« nem procuratoris suscipiat, non inutiliter doli mali exceptione ad-
« versus debitorem uti, quia naturale debitum manet ».

Che in questo frammento non si parli di compensazione basta leggerlo per vederlo. Per riferirlo a forza alla compensazione, si è dovuto spiegarlo dicendo che il *dominus* oppone in compensazione al debitore (agente pel suo credito *ex stipulatu* verso il *procurator*) il *naturale debitum* di lui verso il *dominus*, permanente dopo la perenzione del giudizio. Si avrebbe così una compensazione tra obbligazioni relative a soggetti diversi! La ipotesi è per ciò solo insostenibile, come fu notato dall' Appleton [1].

Ma, se tale interpretazione è da escludere, non soddisfa di più quella data dall' Appleton, il quale fonda l' *exceptio doli* sulla circostanza, fatta valere dal *procurator* contro il *debitor*, che il *defensionem suscipere* da parte del *dominus*, equivalendo ad una ratifica estingue con ciò anche il *debitum naturale* sopravvissuto alla perenzione. Ma, anzitutto, secondo la chiara lettera del testo, chi oppone l' *exceptio* sarebbe il *dominus*, non il *procurator*; chiunque sia poi di loro due, resterebbe sempre la stranezza che si dica esser fondata l' *exceptio, quia naturale debitum manet*, mentre il fondamento consiste nella estinzione di esso in conseguenza della ratifica.

Una spiegazione sicura del testo ci pare difficile poterla dare, poichè esso ha tutta l' apparenza di non essere genuino. Notevoli indizi di corruzione a me sembrano risultare dal contesto dell' ultimo periodo. Anzitutto, questo comincia con un *sed*, mentre il contenuto è avversativo alla prima parte e non alla seconda del periodo precedente, trattandosi di combattere l' *actio ex stipulatu* del *debitor* e non la *condictio* del *procurator*. Si osservi poi la ridondanza di quell' *adversus debitorem*, per spiegare la direzione dell' *exceptio doli*; riferendosi al giudizio *ex stipulatu* intentato dal *debitor*, non vi poteva esser dubbio in proposito. Va anche notato il giro vizioso di tutto il periodo. Stuona che soggetto principale sia *dominus*, la cui ragione di pertinenza al giudizio tra *debitor* e *procurator* è espressa solo dopo e in via condizionale *(si defensionem suscipiat)*. Ed analogamente dicasi del nesso che risulta tra la proposizione principale: *potest dici dominum* (che rappresenta il convenuto) *non*

[1] Op. cit. p. 306 sg.

inutiliter exceptione uti, e la condizionale: *cum debitor* (ossia l'attore) *ex stipulatu agere coeperit.* Si capisce che per elevare una eccezione occorre che un giudizio sia in corso.

Ora tali difficoltà si eliminano se si riferisce il periodo non al giudizio tra *debitor* e *procurator,* ma a quello tra *procurator* e *dominus* relativo alla *condictio,* di cui si parla immediatamente prima, cancellando l'*adversus debitorem* e il *quia naturale debitum manet.* Il senso sarebbe questo: « Mancando il *dominus* di ratificare, il *procurator* è tenuto *ex stipulatu,* anche se si perima il giudizio intentato dal *dominus* contro il *debitor.* In conseguenza il *procurator* potrà rivolgersi contro il suo mandante. Ma, se l'azione di regresso ha luogo quando il *dominus* si trova di avere assunto le difese del *procurator* nel giudizio dipendente dalla stipulazione, venendo con questo nuovo fatto a ratificare ora l'operato del suo rappresentante, potrà su questa circostanza fondare la *exceptio doli* per difendersi contro la *condictio* ».

Così le incongruenze stilistiche sopra notate scompaiono. Delle interpolazioni non sarebbe poi difficile rendersi conto.

I compilatori, tratti in inganno dal principio del periodo « *cum debitor ex stipulatu agere coeperit* » e credendo, in un esame superficiale del testo, che si trattasse di questo secondo giudizio, stimarono opportuno, nella loro sovrabbondanza, di provvedere alla chiarezza inserendo l'*adversus debitorem* tra *exceptione* e *uti.* Quanto alla frase finale, essa rappresenterebbe la spiegazione delle parole: *non inutiliter doli exceptione uti.* I compilatori le intesero nel senso che *vi era bisogno* dell'*exceptio doli,* che *essa non era superflua* per respingere l'*actio ex stipulatu,* essendo questa *fondata in diritto* non ostante la perenzione del giudizio intentato dal *dominus.* E così ritennero opportuno di dire la ragione di questa fondatezza, che era poi la ragione della necessità della *exceptio.* La ragione consiste appunto in ciò che, sebbene il *dominus litem amiserit,* tuttavia resta l'obbligazione naturale *(naturale debitum manet),* e il permanere di questa fa sì che non si possa riconoscere all'abbandono del giudizio il valore di ratifica, mentre tale è invece il significato del *defensionem suscipere* nel giudizio *ex stipulatu,* e di qui il fondamento dell'*exceptio doli.* È possibile che la frase *quia naturale debitum manet* si trovasse dopo la prima parte del primo periodo, a spiegazione del *committi stipulationem,* al fine di far spa-

rire il dubbio che, avendo il *dominus* subito promosso *(mox... egit)* ed abbandonato il giudizio, ciò equivalesse a ratifica; e che i compilatori la trasportassero in fondo.

Il testo dovrebbe in tale ipotesi leggersi così:

« Si procurator a debitore pecuniam exegerit et satisdederit do-
« minum ratam rem habere, mox dominus de eadem pecunia egit
« et litem amiserit, committi stipulationem (quia naturale debitum
« manet?). Et, si procurator eandem pecuniam domino sine iudice
« solverit, condicturum: sed, cum debitor ex stipulatu agere coeperit,
« potest dici dominum, si defensionem procuratoris suscipiat, non
« inutiliter doli mali exceptione uti ».

Ma non si tratta che di una ipotesi, la quale riconosco che non è scevra di dubbi, sebbene mi sembra che sia preferibile alle spiegazioni sopra indicate. Del resto, ciò che a noi importa in questa sede è che, comunque, il testo non ha che vedere colla teorica della compensazione e meno che mai coll'effetto diminutivo.

b) Il frammento di Ulpiano è il seguente:

« Item quaeritur, si uniones tibi pignori dedero et convenerit,
« ut soluta pecunia redderentur, et hi uniones culpa tua perierint et
« pecuniam petas. extat Nervae et Atilicini sententia dicentium ita
« esse excipiendum: – si inter me et te non convenit, ut soluta pe-
« cunia uniones mihi reddantur: – sed est verius exceptionem doli
« mali nocere debere ».

Parmi accettabile la spiegazione dell'Appleton [1] che qui si tratta di *fiducia,* altrimenti non si capisce il patto espresso di restituzione del pegno. E, poichè quella non poteva esigersi che a pagamento compiuto, di qui la necessità di una *exceptio* in aiuto del debitore convenuto dal creditore dopo la distruzione del pegno; poco importa che si tratti di una *exceptio in factum* o di una *exceptio doli.*

Di compensazione non è davvero il caso di parlare; meno che mai della pretesa innovazione introdotta da Marco Aurelio, poichè con Nerva e Atilicino, citati nel testo, si risale ad un secolo indietro; comunque infine anche qui non si tratterebbe davvero di eccezione parziaria.

c) Quanto infine al frammento di Paolo: « Dolo facit qui petit quod redditurus est » che, nella sua apparente generalità, si è pre-

[1] Op. cit. p. 308.

stato ad essere in certo modo come l'espressione del preteso principio di diritto, esso non ha più importanza degli altri esaminati. Evidentemente la frase è stata staccata da un contesto del tutto particolare e con ogni probabilità si riferisce all'argomento dell'azione dotale, come si ricava dalla corrispondenza che le parole hanno colla L. 44 § 1 D. 24, 3 [1], dove serve ad evitare un circuito di azioni per lo stesso oggetto. Ora allo identico scopo è diretta l'applicazione che del principio si fa nel nostro frammento al seguente § 1. I compilatori, come ve ne sono tanti esempi, hanno staccata la frase dal contesto dandole carattere di generalità, ed in questa forma l'hanno inserita nel titolo *de regulis iuris* (fr. 173 § 3; 50, 17).

Non è lecito quindi trarne motivo per fondare su di essa una generale teorica della compensazione in diritto classico, quando neanche una parola riguarda tale argomento. Anche qui poi, in ogni caso, nulla starebbe a dimostrare la possibilità della efficacia diminutiva.

La formulazione del principio fa anzi pensare piuttosto ad una eccezione totale che parziaria; comunque, per la ipotesi che solo una parte del credito fosse da restituire, non è detto che perciò la condanna dovrebbe andare in questi limiti ristretta. Nessun insegnamento ci fornisce il testo dal lato procedurale.

d) Si citano anche due altri frammenti, uno di Scevola, 5 Dig. (L. 43 pr. D. 13, 7) e l'altro di Paolo, 36 ad Ed. (L. 23 D. 24, 3), il primo dei quali nulla dice dal lato procedurale e il secondo riguarda la speciale materia delle spese, nessuno ad ogni modo nè parla nè tratta di compensazione; ma di essi ci occuperemo più sotto.

In conclusione, non esiste un solo esempio di *exceptio doli* compensativa. Nè vale, a spiegare il fenomeno, osservare che, essendosi introdotta in diritto Giustinianeo, come abbiamo visto, la compensazione legale, cadeva la ragion d'essere della *exceptio doli*, ed è quindi verosimile il supporre che i frammenti venissero ritoccati dai compilatori. Questa osservazione non avrebbe valore perchè, come notò l'Eisele [2], se mai essa porterebbe alla conseguenza della inutilità della *exceptio* agli effetti della *compensatio* raggiunta indipendentemente, e quindi i compilatori avrebbero dovuto cancellare la

[1] Pernice, l. c. p. 308 e Lenel, *Paling.* fr. 1133, 1134.
[2] *Compensation* § 9.

menzione della prima e mantenere la *compensatio,* mentre nei testi, che si adducono, noi troviamo bensì fatta menzione della *exceptio* e non della *compensatio!*

2°) Ma la circostanza ha un valore anche superiore a quello di servire a rendere indipendente il nostro tema dall'altro sulla compensazione. Se si considera che la dottrina sulla efficacia diminutiva si poggia, nella tradizione dottrinale, sostanzialmente su questo punto, come osservava anche recentemente il Pernice [1], mentre, ove davvero fosse stata possibile la condanna parziaria, quello della compensazione doveva esserne in pratica il campo di più facile applicazione, il fenomeno acquista addirittura l'importanza di un forte indizio contro la dottrina della efficacia diminutiva. Solo, provata *aliunde* la esattezza di questa, si potrebbe servirsene per spiegare, in ipotesi, le oscure parole delle Istituzioni, riguardanti il rescritto di Marco Aurelio. Il procedimento inverso significa voler dimostrare *obscurum per obscurius.*

Onde è che, se noi riteniamo strano si sia preteso costruire la teorica della efficacia diminutiva sul fragile terreno della *exceptio doli compensativa* nelle azioni di stretto giudizio, non possiamo dall'altra parte approvare la esagerazione contraria dell'Appleton [2] il quale sostiene inversamente che, qualunque soluzione possa darsi al nostro problema, o che esista o no la efficacia diminutiva della *exceptio,* la cosa è indifferente per la dottrina della compensazione, non potendosi, in quell'argomento, neanche porre il quesito se l'*exceptio doli* parziaria debba condurre ad un rigetto totale.

L'Appleton scrive così in quanto egli, come abbiamo sopra spiegato, parte dal presupposto della sua ipotesi circa la necessaria divisione dell'azione in due, con due formule separate, di fronte ad una parziale compensazione, una formula pura e l'altra con inserita *exceptio doli* perciò totale. Ma in tutto questo ragionamento si dimentica che la necessità della divisione è una semplice ipotesi da lui avanzata, senza alcuna traccia di dimostrazione. Dirò anzi che gli argomenti indiretti da lui addotti conducono, se mai, ad escludere anche la probabilità che la divisione fosse usata, nel suo potere discrezionale, dal magistrato; a ritenere che un tale proce-

[1] Op. cit. p. 306.
[2] Op. cit. p. 336.

dimento presupporrebbe ad ogni modo la teoria dell' efficacia assolutoria dell' *exceptio;* che esso infine sarebbe in tal caso poco conforme alla equità ed al sistema romano.

Ed invero, tutta la dimostrazione dell' A. si riduce a far vedere come fosse possibile, ed anzi consueta, nella procedura classica, una divisione di questo genere. Ora la possibilità non si discute, e pel nostro scopo non significa nulla; occorre dimostrare che si dovesse, non basta che si potesse dividere. Quanto all' essere consueto un simile procedimento, nulla provano gli argomenti addotti.

La L. 21 D. 12, 1, Giul. 48 Dig. non parla già di *divisione,* ma di *diminuzione* di azione, di fronte ad una parziale offerta di pagamento, e la ragione si fa consistere appunto in ciò che *ad officium praetoris pertineat lites deminuere;* la diminuzione non è di obbligo, ma solo consigliata, *humanius facturus videtur praetor;* nè il consiglio è incontroverso, *quidam existimaverunt* in senso contrario; infine non mi sembra del tutto insospettabile la seconda parte della legge, dove si dà il consiglio al pretore.

Il caso della L. 3 § 1 D. 45, 2, Ulp. 47 ad Sab. riguarda bensì la divisione dell' azione verso i vari *correi debendi,* ma dice solo che il creditore può, se vuole, adottarla invece dell' azione *in solidum: et partes autem a singulis peti posse nequaquam dubium est.* Il dubbio risoluto è solo adunque quello se l' azione solidale sia obbligatoria pel creditore, mentre essa è evidentemente solo facoltativa. Vi è scelta tra due sistemi.

Resta il § 122 in f. di Gaio 3 Ist. riguardante il beneficio di divisione tra fideiussori. Ma esso è un diritto del tutto singolare e dipendente da esplicita disposizione legislativa: *nunc ex epistula divi Hadriani* COMPELLITUR *creditor a singulis, qui modo solvendo sint,* PARTES PETERE (Gaio Ist. 3, 121).

Ora dov' è la legge che obbliga alla divisione nel nostro argomento? Dunque giammai di necessità potrebbe parlarsi. La possibilità, nel caso di volontaria risoluzione dell' attore, analogamente alla citata L. 3 § 1, vi è certo qui come sempre, ma non è di essa che si discute. Non resterebbe che la opportunità di farla da parte del giudice, a similitudine di ciò che si dice nella citata L. 21. Ma è proprio qui dove la fallacia della dottrina si fa più manifesta. Perchè dividere? Non certo per raggiungere il fine di *lites deminuere,* per ripetere la frase di sapore bizantino, chè anzi il numero delle

liti si aumenta colla divisione della formula, e l'obbietto di esse, insieme riguardate, non si diminuisce. Quale altro scopo più o meno equitativo si può supporre nel pretore, per non indurlo a concedere la *formula* unica con inserita *exceptio?* Se l'eccezione parziaria aveva efficacia diminutiva, la divisione sarebbe assurda, perchè si risolverebbe in una inutile duplicazione di giudizi; dunque, per trovare alla dottrina uno scopo di apparente equità, bisogna ammettere l'efficacia assolutoria della eccezione parziaria. Solo in questo caso la divisione avrebbe uno scopo. Ma ciò vorrebbe dire che dunque non è indifferente per la dottrina della compensazione la soluzione del nostro problema, che anzi quella dipende da questa; e, per la teorica di Appleton, non solo sarebbe falso che non abbia senso il domandarsi se la *exceptio doli* parziaria conduca alla assoluzione, ma proprio la risposta affermativa è il presupposto necessario perchè il suo sistema trovi almeno una giustificazione logica, se non una base positiva. Ma non basta. Questa giustificazione logica sarebbe puramente astratta, non conforme però allo spirito del diritto romano. È solo a chi si fermi alle apparenze che può parere equo evitare l'assoluzione di fronte ad una eccezione parziaria; e noi lo abbiamo spiegato nel precedente paragrafo, mostrando l'errore in cui è caduto il Dernburg e seguaci col porre questo concetto a fondamento sulla efficacia diminutiva.

Quivi abbiamo dimostrato, e non staremo qui a ripeterci, che, data la dottrina della *plus petitio,* ne derivava come conseguenza la efficacia assolutoria della eccezione parziaria, conseguenza conforme a giustizia ed equità. E, poichè dunque la divisione delle formule non potrebbe avere che lo scopo di evitare l'assoluzione, non è storicamente ammissibile nel sistema romano, ed alla relativa ipotesi viene così a mancare anche questa unica giustificazione possibile. Il sistema dell'Appleton, così piano ed elegante, sul rescritto di M. Aurelio è dunque inaccettabile, e le parole *compensatio inducebatur* delle Istituzioni restano sempre un punto molto oscuro. Ma noi qui non facciamo la teoria della compensazione, sebbene della efficacia assolutoria delle eccezioni, ed abbiamo solo voluto dimostrare come non sia vero che la soluzione del nostro quesito non abbia influenza sull'altro; errore questo quanto l'inverso di far invece dipendere dal passo delle Istituzioni la nostra soluzione.

3°) Delimitata così la separazione e visto il rapporto tra i due pro-

blemi, passiamo in rapida rassegna i testi principali addotti dall' una parte e dall' altra nel nostro argomento.

E cominciamo da quelli a sostegno della efficacia diminutiva.

a) Le più antiche tracce del sistema si pretende di farle risalire a Celso [1] di cui si cita il frammento che costituisce la L. 38 D. 6, 1; 3 Dig.

Ecco il testo:

« In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut con-
« seruisti, deinde evincitur: bonus iudex varie ex personis causisque
« constituet. finge et dominum eadem facturum fuisse: reddat im-
« pensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior
« factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum
« est. finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris
« avitis carendum habeat: sufficit tibi permitti tollere ex his rebus
« quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non
« foret aedificatum. constituimus vero, ut, si paratus est dominus
« tantum dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis,
« fiat ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta.
« quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut
« officias. finge eam personam esse domini, quae receptum fundum
« mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte redde opor-
« tere diximus, eo deducto tu condemnandus es ».

Si tratta di giudizio arbitrario, ed il giureconsulto esamina i criteri a cui deve ispirarsi il giudice nell' emettere l' *arbitrium* ed eventualmente nel commisurare la condanna pecuniaria, al fine di provvedere con equo apprezzamento alle diverse particolarità dei casi. Il testo è addotto nella nostra questione per la frase che vi si legge in fine: *nisi reddit quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es.* Questa *deductio* si è intesa come una condanna parziaria per effetto della *exceptio doli.* Ora, anzitutto, non si capisce come si possa parlare di diminuzione nella condanna per *rei vindicationem,* quando l'ammontare di essa è rimesso al prudente criterio del giudice. La *deductio* di cui al testo non significa altro, com' è naturale, che il computo aritmetico che deve fare il giudice per determinare la somma, ragguagliando da una parte il valore del fondo, dall' altro quello delle spese, e prendendo la diffe-

[1] Gandolfo op. cit. p. 111.

renza [1]. Di *exceptio doli* del resto non vi è il minimo accenno nella legge, nè vi poteva essere. Come rileva l'Appleton [2], la ipotesi dell'ultima parte, *persona quae mox venditura sit,* è una sottospecie di quella generale sopra enunciata, che il rivendicante sia povero e non possa pagare le spese. Egli quindi non è in dolo se non sodisfa all'ordine contenuto nell'*arbitrium.* Dolo nel non pagare può darsi solo nella prima delle ipotesi contemplate, dove si mette appunto come *condizione del ricuperò della cosa* il pagamento delle spese, *reddat impensam ut fundum recipiat.*

E che in questo caso il dolo menasse alla totale repulsione è chiaramente attestato da due altri testi citati dall'Appleton [3], un frammento di Ulpiano e financo una costituzione Dioclezianea dell'anno 293:

« L. 4 § 9 D. 44, 4 (Ulp. 76 ad Ed.). Si minor mihi infantem do-
« naverit, deinde eum vindicet, *exceptione doli mali repellendus est,*
« *nisi alimenta reddat et si quis alius sumptus probabilis in eum*
« *factus sit* ».

« L. 16 C. 3, 32.... ab eo, qui bona fide possidens aedificavit, si
« velis vindicare, *sumptus offerre debes, ne doli mali possis excep-*
« *tione submoveri* ».

Come in questa materia non sia il caso di parlare di diminuzione della condanna lo riconosce del resto lo stesso Gandolfo [4], il quale nota che qui l'*exceptio doli* ha una finalità del tutto diversa, perché *rivolta all'esercizio dello ius retentionis.* Ma non è forse connessa allo *ius retentionis* la perdita del diritto dedotto in giudizio? Che altro è lo *ius retentionis* se non una nuova applicazione di quel generale principio, che si perda il tutto per una qualunque forma di eccesso nella domanda? Ed eccesso è non solo chiedere più del giusto, ma, in senso più ampio, anche chiedere senza provvedere ai giusti rimborsi.

Così la stessa *exceptio doli* serve a far valere il diritto alle riduzioni ed ai rimborsi; e come il rifiuto di questi, sotto forma di *ius retentionis,* fa perdere il diritto alla ripetizione della cosa, così

[1] Pernice loc. cit. p. 294.
[2] Op. cit. p. 372.
[3] Op. cit. p. 371.
[4] Loc. cit. p. 34 nota 54.

il rifiuto alla diminuzione dell'istanza fa perdere anche la parte di essa che dovrebbe essere accolta.

Non solo dunque è assurdo voler dedurre dalla L. 38 citata un qualsiasi indizio a favore dell'effetto diminutivo, ma anch'essa, completata e giustamente interpretata, finisce per prestare nuovo argomento alla tesi contraria.

Del resto, non vogliamo omettere di osservare come a noi sembrino chiare le tracce della mano dei compilatori in questo frammento, idea già accennata dal Fabro, più largamente ripresa dall'Eisele, e prima combattuta e poi appoggiata dal Pernice [1].

Fu notato il brusco cambiamento di tono da *constituimus* in poi; prima si parla di prudente arbitrio del buon giudice, dopo si ordina. Si aggiunga la banalità di quel *fiat ei potestas,* riferito al *dominus,* che vuol pagare l'importo del beneficio derivante dall'esercizio dello *ius tollendi,* mentre la vera sanzione giuridica sottintesa è sostanzialmente l'altra relativa al convenuto: *ne fiat ei tollendi potestas.* Infine la stessa posizione dell'ultima quistione *(finge eam personam esse quae receptum fundum mox venditura sit)* ha troppo l'aria di una di quelle poco sagaci aggiunte, che i compilatori hanno spesso fatto nella casistica a tanti testi classici. Com'è possibile in genere determinare l'esistenza dell'ipotesi ivi contemplata? La frase « *quantum prima parte diximus* » sarebbe poi una conferma stilistica della interpolazione.

A queste osservazioni noi crediamo di poterne aggiungere altre. Si confronti il *constituimus* dopo il *bonus iudex constituet;* si è voluto imitare la frase del testo nella aggiunta, scoprendo la persona del chiosatore. Il convenuto è designato solo ora come *possessor* in terza persona. È anche strana la ipotesi del *dominus paratus dare* quando si tratta di un *dominus pauper,* come è detto poco sopra. Tutto il periodo *neque malitiis.... ut officias* richiama troppo chiaramente le preoccupazioni bizantine per il divieto degli atti di emulazione, le cui tracce nel digesto è oggi provato che si debbono tutte alla mano dei compilatori. Ce n'è, come si vede, abbastanza.

b) Dopo il frammento di Celso se ne cita uno di Africano, 4 Quaest., e cioè la L. 17 § 2 D. 16, 1, che avemmo occasione di ricordare nel precedente paragrafo: « Mulier et Titius, cum in rem communem

[1] Op. cit. p. 294 nota 1.

« mutuarentur, eiusdem pecuniae rei facti sunt: non omnimodo mu-
« lierem pro parte socii videri intercessisse dicebat. nam, si ob eam
« causam mutuati fuerint, ex qua, si creditor pecuniam non dedis-
« set, maius damnum mulier passura fuerat, veluti quod communis
« insula fulta non esset vel quod fundus communis in publicum
« committeretur, potius esse ut senatus consulto locus non sit. at
« si in aliquam emptionem mutua pecunia sit accepta, tunc pro parte
« intercessionem factam videri et ideo creditorem partem dumtaxat
« pecuniae a muliere petere posse: *quod si totum petierit, excep-*
« *tione pro parte summovetur* ».

Su queste ultime parole si fondano, com' è naturale, i sostenitori dell' effetto diminutivo. Ma è chiara l' alterazione del testo già dimostrata dalle osservazioni dell' Eisele [1], dell' Appleton [2], del Pernice [3], ai quali rimandiamo il lettore, limitandoci a brevi rilievi. Il discorso indiretto, che arriva fino all' ultimo periodo, muta bruscamente a questo punto, circostanza a cui lo stesso Gandolfo [4] non ha potuto negare significato. Egli però la spiega osservando che Africano prima riferiva l' opinione del maestro Giuliano, *dicebat,* come fa generalmente nelle *quaestiones,* e qui aggiunge qualcosa di proprio. L' aggiunta si spiegherebbe bene colla ipotesi, secondo lui, che proprio nell' epoca in cui scriveva Africano si venne introducendo l' efficacia diminutiva delle eccezioni parziarie nelle azioni di stretto giudizio, diritto nuovo e posteriore all' insegnamento Giulianeo. Ma con ragione l' Appleton osserva che, ridotta la disputa a vedere se la aggiunta fu fatta da Africano o dai compilatori, non si può esitare a risolverla quando si consideri che all' epoca di costoro era certamente possibile la diminuzione, mentre per il tempo di Africano è appunto la questione che si tratta di decidere. Inoltre egli osserva come troppo breve periodo di tempo sarebbe trascorso da Giuliano ad Africano per un simile mutamento, troppo grave d' altra parte perchè Africano avesse in ogni caso mancato di farlo notare espressamente con una delle solite frasi: *sed hodie alio iure utimur,* e simili. A ogni modo, conchiude, starebbe contro la ipotesi del Gandolfo l' esistenza nelle Pandette di un testo di Pomponio, 9 ad Quint.

[1] *Die Compensation* etc. p. 68.
[2] Op. cit. p. 379 seg.
[3] Op. cit. p. 365 seg.
[4] Op. cit. p. 71.

Mucium, L. 34 § 1 D. 34, 2, che esamineremo più sotto, contemporaneo al frammento di Africano, nel quale si riconosce l'efficacia assolutoria della eccezione parziaria.

Non è possibile quindi addurre questo frammento a prova della efficacia diminutiva per il tempo di Africano.

Il Lenel [1], piuttosto che ad interpolazione, pensa ad un glossema, consistente nell'inciso *pro parte* inserito avanti a *summovetur*. La ipotesi parmi meno probabile. Con essa resterebbe il mutamento di costruzione; ed in tal caso non potrebbe mantenersi anche il *pro parte* collegandolo con *exceptione* anzichè con *summovetur?* Vale a dire, spiegando così la frase: « ove chieda l'intero, perderà la lite per la eccezione parziaria? ». Ma l'ipotesi della interpolazione mi sembra la più attendibile.

c) Si citano anche due frammenti di Scevola e cioè la L. 43 pr. D. 13, 7; 5 Dig., e la L. 16 pr. D. 35, 2; 3 Quaest., ambedue irrilevanti. Ecco la prima: « Locum purum pignori creditori obligavit eique in-
« strumentum emtionis tradidit: et cum eum locum inaedificare vel-
« let, mota sibi controversia a vicino de latitudine, quod alias pro-
« bare non poterat, petit a creditore, ut instrumentum a se traditum
« auctoritatis exhiberet: quo non exhibente minorem locum aedifi-
« cavit atque ita damnum passus est. quaesitum est, an, si creditor
« pecuniam petat vel pignus vindicet, doli exceptione posita, iudex
« huius damni rationem habere debeat? respondit, si operam non
« dedisset, ut instrumenti facultate subducta debitor caperetur, posse
« debitorem pecunia soluta pigneraticia agere: opera autem in eo
« data tunc et ante pecuniam solutam in id quod interest cum cre-
« ditore agi ».

Tutto il dibattito riguarda le parole con cui si è formulato il quesito proposto al giureconsulto: *an, si creditor pecuniam petat vel pignus vindicet, doli exceptione posita, iudex huius damni rationem habere debeat,* pretendendosi dai sostenitori dell'effetto diminutivo che col *rationem habere* si intenda alludere alla diminuzione della condanna da parte del giudice.

Ora si noti che, nel testo, alla domanda non si trova data alcuna risposta; ma il giurista, richiesto se si può far valere dal debitore, in via di eccezione, il danno subìto, nel giudizio intentatogli

[1] *Paling.* fr. 24.

dal creditore, risponde invece che il debitore ha l'azione per reclamarlo, e spiega come possa esercitarla.

Poichè dunque alla questione non si trova data alcuna risposta, per quanto si voglia sottilizzare, il testo non prova nulla, e ciò finisce per riconoscere lo stesso Gandolfo [1].

La sola deduzione logica che si è autorizzati a fare dal riconosciuto diritto nel debitore alla prestazione del danno, si è che, convenuto egli pel credito o pel pegno, può fondare sul suo diritto una *exceptio doli* verso il creditore, ma del funzionamento e degli effetti di essa nulla si dice. Che si debba pensare alla diminuzione della condanna, solo per l'uso della frase *rationem haberi* nel formulare la domanda, non sarebbe mai sostenibile, anche se questa frase fosse realmente tecnica per indicare una materiale riduzione. Invece si possono citare esempi, in cui, in casi simili, è usato il *rationem haberi* per alludere alla riduzione della istanza. Si guardi la L. 21 D. 24, 3; Ulp. 3 disp. Si tratta di spese fatte *in res dotales* le quali, come è noto, *dotem minuunt* (LL. 5 pr. e 15 D. 25, 1), ed infatti la massima è riconfermata nel frammento, per la ipotesi di spese occorse a favore della moglie, con le parole: *sive pars dotis sit, pro ea parte, sive tota dos sit, actio dotis evanescit.* E dopo si soggiunge: « et multo magis *idem dicendum est,* si socer agat de dote, *debere rationem haberi eius quod in ipsum impensum est* etc. », il che significa dunque che va intesa la domanda come ridotta alla differenza, ed ecco in che consiste il *rationem habere.*

Dove invece, come nel caso del frammento di Scevola in esame, non si tratta di un diritto che subisce una diminuzione *ope legis,* la riduzione va fatta volontariamente dall'attore nel proporre la istanza, se si vuol evitare il rigetto totale.

Così e non altrimenti devesi interpretare il testo.

Questo testo, come sopra accennammo, è uno dei due tra quelli addotti come esempi della pretesa *exceptio doli* in funzione compensativa, da noi riserbati. Da ciò che si è detto risulta qual fondamento abbia quella pretesa.

Il Pernice [2] sospetta che le parole *doli exceptione posita* siano interpolate; può essere, ma non ci è ragione seria per sostenerlo.

[1] Op. cit. p. 79.
[2] Op. cit. p. 304.

Si può anche pensare anzi che i compilatori abbiano troncato il frammento, sopprimendo la risposta, contraria al diritto vigente, per cui era possibile la diminuzione della condanna, lasciando solo quella parte del testo, che ora si legge, la quale, nella sua indeterminatezza, poteva benissimo intendersi nel senso del diritto giustinianeo; e così anzi va intesa da questo punto di vista. Ma ciò non potrebbe sicuramente affermarsi.

Analoghe osservazioni si ripetano per l'altro frammento di Scevola citato, 16 pr. D. 35, 2:

« Si ex pluribus rebus legatis heres quasdam solverit, ex reliquis « Falcidiam plenam per doli exceptionem retinere potest etiam pro « his, quae iam data sunt ».

Non sono leggi come queste, dove nulla si dice dal lato procedurale, che possano servire a fondare una teorica tanto grave come quella dell'effetto diminutivo delle eccezioni in diritto classico. Prestandosi la lettera del frammento così alla dottrina della efficacia assolutoria che a quella contraria, esso va diversamente interpretato secondo ci si riferisca al dr. classico o a quello giustinianeo, e ciò spiega l'uso fattone dai compilatori; fino a che non si adducano testi espliciti e genuini dei giureconsulti classici, da cui risulti la teorica dell'effetto diminutivo [1].

Un diverso sistema significa nè più nè meno che presupporre nella dimostrazione ciò che si tratta di dimostrare.

d) Analogo ragionamento va fatto pel frammento di Papiniano (13 Resp.), anch'esso relativo alla Falcidia, che costituisce la L. 15 pr. D. 35, 2:

« Quod bonis iure Falcidiae contribuendum est a debitore, cui « mortis causa pacto debitum remissum est, in factum concepta re- « plicatione retinebitur ».

Non mi par dubbio che l'erede debba avere intentato nella specie l'azione pel pagamento della parte soltanto che gli spetta *iure Falcidiae,* e non dell'intero. Altrimenti non si capisce come accetti l'*exceptio pacti* oppostagli dal convenuto, limitandosi a contrapporvi la *replicatio in factum* per una parte, sul fondamento della

[1] La legge 16 apparisce nel Digesto tratta dal libro 3° delle Questioni di Scevola; ma il Lenel osserva (*Paling.* n. 146) che non si parla in questo libro della legge Falcidia, e crede perciò debba sostituirsi, nella *inscriptio:* « *tertio responsorum* ». Che anche il contenuto del testo sia ritoccato?

Falcidia, riconoscendo così, per via della *replicatio*, l'infondatezza dell'azione e dimostrando di volere in sostanza cosa diversa dalla domandata. Nè vale l'obbiezione del Gandolfo [1], il quale ritiene che sia stato chiesto l'intero credito, poichè altrimenti non si saprebbe intendere come il convenuto deduca la *exceptio* in base al patto, che l'attore dimostra di riconoscere colla sua domanda parziale.

Ma questo ragionamento presuppone che il convenuto conosca ed accetti la portata ed il calcolo della Falcidia nella specie, in base a cui l'attore avrebbe formulato l'istanza; e ciò nè è detto nel testo nè si può da esso argomentare.

Nella peggiore ipotesi per noi, il frammento ammetterebbe l'una e l'altra delle due spiegazioni, nel modo come è formulato, e certo in diritto giustinianeo si adatta tanto al caso della domanda totale che parziaria.

Il che, se ci dà ragione della sua presenza nelle Pandette, lo rende d'altro canto per lo meno estraneo alla prova della efficacia diminutiva in diritto classico.

Infine, trattandosi di applicazione della Falcidia alla *donatio m. c.* non è improbabile l'intervento dei compilatori (L. 4 in f. C. 8, 56).

e) Segue la L. 45 pr. D. 40, 5 che contiene un frammento di Ulpiano, 5 disp.:

« Si debitor rogatus sit a creditore, ancillam suam pigneratam « manumittere, dicendum est fideicommissariam libertatem utiliter « relictam a debitore. quid enim interest, certa quantitas ab eo re- « linquatur an fideicommissaria libertas? et sive plus sit in pretio « sive minus, cogitur libertatem praestare, si modo semel adgnovit « voluntatem creditoris. adgnovisse autem sic acceptum, si forte, « cum conveniretur ab herede, usus est exceptione vel alias volun- « tatem suam ostendit: *nam si conveniatur debitor ab herede cre- « ditoris, doli exceptione uti potest in id quod intererit debitoris « ancillam suam habere* ».

Nelle ultime parole apparirebbe l'eccezione parziaria; il debitore, convenuto per l'intero credito dall'erede del suo creditore, fonda la *exceptio doli* sulla perdita da esso subita colla liberazione della schiava secondo la *rogatio* del testatore, e limitatamente al valore di questa perdita, il che presuppone che la schiava valesse

[1] Op. cit. p. 77.

meno del debito. È certo dunque che nella chiusa del frammento la *exceptio doli* sarebbe parziaria, ma non è ugualmente certo che il suo effetto sarebbe quello di far diminuire la condanna, piuttosto che portare all'assoluzione. Su questo punto nulla si dice, il lato procedurale è al solito taciuto; basterebbe perciò questa semplice osservazione per escludere il testo come prova dell'efficacia diminutiva.

Ma in questo caso l'interpolazione è del tutto evidente, e così il testo diventa un indizio di più per la dottrina contraria.

L'ultimo periodo dal *nam* in poi è chiaramente un'aggiunta dei compilatori, come già fu notato da Eisele e da Stampe, ed hanno riconosciuto Appleton e Pernice, senza che il Gandolfo sia riuscito a dire nulla di serio in senso opposto.

La interpolazione salta agli occhi sostanzialmente per la contradizione tra la pretesa esplicazione (*nam etc.*) del precedente «*usus est exceptione*» e la dichiarazione fatta in principio, sulla completa obbligatorietà del fedecommesso una volta accettato il legato, sia che la schiava valga più sia che valga meno del debito, *sive plus sit in pretio sive minus.*

Il concetto da cui parte il giureconsulto è quello che chi accetta un legato deve per regola soddisfare all'onere annesso, qualunque sia l'importo del soddisfacimento. La stessa idea è ripetuta subito nelle prime parole del § 1 della stessa legge, ed in fine della L. 70 § 1 D. de legatis II, di Papiniano (il caso del fedecommesso di pecunia ivi contemplato è una eccezione, di cui si intende l'equità). E questa indipendenza del valore del legato da quello dell'onere è assoluta e generale, o che cioè si risolva in definitivo ad una perdita o ad un guadagno per il legatario, *sive plus sit in pretio sive minus.*

Ciò posto, che senso ha parlare di un legato che si riduce ai limiti del fedecommesso quando questo sarebbe inferiore al valore del debito? Ma se fosse così, quale significato potrebbe darsi al *minus in pretio? Minus* di che? Del legato no, perchè questo coinciderebbe col *pretium;* del debito no, perchè, essendo il legato inferiore, non avrebbe motivo di paragonarlo con quella parte del debito che non è stata rimessa. E che genere di liberalità sarebbe questa, in cui la migliore ipotesi pel legatario consiste nell'evitare una perdita? Siamo proprio di fronte ad una di quelle non rare spiegazioni dei compi-

latori, i quali, guidati da uno spirito di grossolana equità del tutto bizantino, finivano per non intendere i testi classici che pretendevano spiegare agli altri.

E gli indizi stilistici sono a confermarlo. Notati già: la designazione di *heres creditoris*, mentre prima si parla sempre di *heres* senz' altra aggiunta; la espressione del soggetto *debitor* al verbo *conveniatur*, mentre esso è sempre taciuto in tutti i verbi precedenti, ripetuto poi nel seguente genitivo: *quod intererit debitoris*. Ora questa ridondanza è, come è noto, una specialità dei compilatori. Può essere anche, come congettura l'Appleton [1], che l' intera frase «*nam... potest*» fosse tolta dalla L. 77 D. de leg. I dello stesso libro 5 delle Disp. di Ulpiano, tanto più se questo secondo frammento dovesse riunirsi al nostro, a parere del Lenel, il che però non è sicuro [2]. È notevole pure che la spiegazione *nam* etc. non si trovi riprodotta nei Basilici, dove invece se ne trova una anche peggiore [3].

f) Si citano anche tre testi di Paolo, i quali al solito, mentre non risolvono la questione procedurale sul funzionamento della *exceptio*, non vanno esenti da grave sospetto di alterazione.

La prima è la L. 9 § 1 D. 12, 4; 17 ad Plaut., ove si dice che se alcuno per errore *iussu mulieris* promise allo sposo *indebitam pecuniam, et nuptiae secutae fuissent*, convenuto dal promissario, *exceptione d. m. uti non potest*, poichè il marito *suum negotium gerit* nel richiedere la dote; salvo a rivolgersi con una *condictio* verso la donna, per esser liberato o indennizzato.

E qui il senso finisce; però il testo prosegue, passando d' improvviso dalla costruzione diretta alla indiretta, così: « Sed si soluto « matrimonio maritus peteret, in eo dumtaxat exceptionem obstare « debere, quod mulier receptura esset ». Sicchè, a matrimonio sciolto, il marito non potrebbe richiedere fino a concorrenza di ciò che dovrebbe restituire *dotis nomine* alla donna, ed in questi limiti sarebbe valida la *exceptio doli*, ad evitare un circuito di azioni, si dice; ecco dunque una eccezione parziaria e con effetto diminutivo.

Ma, a prescindere che «*in eo dumtaxat exceptionem obstare debere*» non porta punto per conseguenza necessaria la condanna par-

[1] Op. cit. p. 389.
[2] *Paling.* Ulpiano fr. 100 e 101.
[3] Ed. Heimbach IV, p. 680, 681.

ziale, è ben strano l'insegnamento che si pretenderebbe dare nel testo, ed in contraddizione con ciò che si è detto prima.

Ivi infatti si è escluso il dolo del marito in quanto l'obbligazione aveva scopo dotale. Ciò da un lato non fa comprendere la distinzione che in fine vuol farsi tra parte dotale e non dotale; dall'altro fa comprendere anche meno la strana decisione per cui il dolo vi sarebbe solo per la parte dotale. Sia pure che per questa lo scioglimento del matrimonio costituisca una ragione sufficiente per cambiare soluzione; ma a che titolo si potrà, dopo sciolto il matrimonio, ripetere quella enigmatica parte non dotale, che non sarebbe stata repetibile neanche prima, partendo dal concetto che solo la qualità dotale impediva l'*exceptio?*

Si tratta dunque o di una aggiunta dei compilatori o di un passo che non va collegato con quel che precede; di ciò è indizio sicuro l'accennato mutamento di costruzione. Il Lenel taglia in due a questo punto il nostro frammento, ed inserisce il fr. 180 D. 50, 17 dello stesso libro di Paolo [1]. A ogni modo, esso appartiene al numero di quelli che potrebbero bensì spiegarsi colla dottrina della efficacia diminutiva, ma non servono davvero a provarla.

Il secondo testo di Paolo è la L. 85 de leg. I; 11 ad Plaut.:

« Duobus coniunctim fundus erat legatus: alter ex his partis « aestimationem per actionem personalem abstulit; alter si fundum « totum vindicare velit, exceptione doli pro parte dimidia repellitur, « quia defunctus semel ad eos legatum pervenire voluit ».

Anche qui si è insistito a far notare come una *exceptio* possa condurre ad una parziale reiezione della domanda: *pro parte dimidia repellitur.*

In contrario si è osservato che il testo nulla dice positivamente della condanna, ma si limita solo a dichiarare che non ha luogo il diritto di accrescimento, e quindi l'attore non potrà ottenere la porzione del suo collega [2], risposta compatibile egualmente con la reiezione totale dell'istanza. Anche questo testo adunque non può costituire quella prova di cui si va in cerca.

D'altro canto siamo pur qui di fronte a fondati dubbi di interpolazioni, le quali del resto sono in questa materia assai probabili,

[1] *Paling.* Paolo 1237.
[2] PERNICE, op. cit. p. 293.

in seguito alle riforme giustinianee intorno alle azioni dei legati e al diritto di accrescimento. Evidentemente si trattava di un *legatum per vindicationem,* parlandosi di azione reale. Ora il Lenel [1] ritiene interpolate le parole « *per actionem personalem* » inserite a spiegare la *litis aestimatio,* e ciò in conseguenza della esecuzione in natura ammessa in dr. giustinianeo nelle azioni reali, motivo per cui si interpolò anche la famosa L. 68 D. 6, 1 (*Paling.* Ulp. 2987). In regime di condanna ed esecuzione in natura, il pagamento della *aestimatio* non era conciliabile colla esistenza della cosa perseguita in giudizio, esistenza presupposta nel nostro caso. E poichè, secondo il dr. giustinianeo, accanto all'azione reale stava quella personale per ogni legato, così risulterebbe naturale l'aggiunta fatta dalla commissione [2].

Mi sembra poi anche di assai probabile origine compilatoria la ragione che in fine si dà per negare il diritto di accrescimento, *quia* etc., dove tutto si fa dipendere dalla interpetrazione della *voluntas defuncti,* il che corrisponde proprio al punto di vista del diritto giustinianeo in materia testamentaria.

E, se le supposizioni anzidette non sono infondate, poichè ne risulterebbe che il testo è stato largamente rimaneggiato, potrebbe ben essere che le stesse parole *pro parte dimidia* fossero una interpolazione; alla quale ipotesi aggiunge verosimiglianza il trovarsi esse collegate al verbo *repellitur,* più adatto ed ordinariamente usato per esprimere la completa reiezione della domanda anzichè una semplice riduzione. Nè sarebbe strano un così abbondante mutamento del testo: basta ricordarsi, in questa stessa materia, la legge 33 di questo stesso titolo appartenente allo stesso giureconsulto Paolo, completamente rifusa dai compilatori [3].

Il terzo frammento di Paolo addotto in questa discussione è la L. 20 pr. D. 40, 7; 16 ad Plaut., ove si fa il caso che sia lasciato al servo in legato il peculio coll'obbligo di *alii dare decem et sic liber esse,* e che l'erede gli abbia impedito di pagare questi dieci. Orbene, dice il giurista, se il servo viene dopo manomesso, e si fa a richiedere il peculio coll'azione del legato, sarà lecito all'erede *per doli exceptionem eam summam, quam daturus esset, deducere.*

[1] *Paling.* Paolo fr. 1181.
[2] L'ipotesi è accolta anche dal Pernice, op. cit. p. 293 nota 1.
[3] Lenel, *Paling.* Paolo 1429 e richiami.

Ora è noto che il peculio si intendeva *ipso iure* diminuito di ciò che spettava al *dominus,* secondo un antico principio che risale fino alla giurisprudenza repubblicana. Cfr. la L. 9 §§ 2 e 3 D. 15, 1 di Ulpiano (29 ad Ed.): «*Peculium autem deducto quod domino debetur computandum esse..... Huic definitioni Servius adiecit...*» E poichè l'erede ha il diritto di proibire allo *statuliber* di fare col peculio il pagamento *implendae condicionis causa,* al fine di *nummos salvos facere* (L. 3 § 9 D. 12, 4.; Ulp. 26 ad Ed.); così è naturale trattare, nel caso della nostra legge, i *decem* come un debito verso l'erede, e quindi considerare diminuito in corrispondenza il valore del peculio. Si tratta dunque semplicemente di stimare il peculio, non di dare meno del suo valore. La *exceptio* servirebbe inquanto non si ha di fronte un vero debito, ma una estensione analogica del principio, osserva il Pernice [1], il quale dà appunto la spiegazione da noi riferita. Ma potrebbe anche essere una interpolazione. A ogni modo ciò che importa è che la *deductio* di cui trattasi fa parte dei criteri per la valutazione della domanda, non significa una sottrazione da essa.

g) Il frammento di Ermogeniano (6 iur. epitom.), che costituisce la L. 16 D. 44, 4, è anch'esso inconcludente per la questione procedurale che qui si tratta:

« Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem com-
« potem mentis esse existimabat, et ita cum eo agatur: exceptione
« doli in id quod in rem furiosi processit defenditur ».

Qui si dice solo che l'*exceptio* serve a difendere il debitore dal pericolo di un secondo pagamento, ma non si spiega come.

Anche questo testo non è genuino probabilmente. Il Lenel ritiene un glossema le parole «*quem compotem mentis esse existimabat*», e ciò è assai probabile. D'altra parte possono essere con tutta verosimiglianza una interpolazione le altre «*in id quod in rem furiosi processit*», poichè, trattandosi del pagamento di un debito, tutto il pagamento fatto va a vantaggio del furioso, e ciò o che si tratti di pagamento totale o quotale, come suppone il Pernice; qualunque esso sia, la sostanza è che tutto il pagato è irripetibile.

Il frammento con tutta probabilità deve quindi leggersi semplicemente così:

[1] Op. cit. p. 276 n. 3.

« Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, et (ita) cum « eo agatur, exceptione doli defenditur ».

h) Si citano infine due costituzioni del Codice giustinianeo. La prima, L. 14 C. 3, 32, appartiene a Diocleziano e porta la data del 293. Si dice che, avendo comprato dalla madre consapevolmente il fondo del figlio, non si ha eccezione da opporre alla revindica di costui, se egli non è erede della madre. « Quod si venditricis obtinet here- « ditatem, doli mali exceptione pro qua portione ad eum hereditas « pertinet uti non prohiberis ».

Com'è evidente, nulla si dice dell'effetto della *exceptio*, ma solo che è permesso di elevarla, in quanto vi è dolo nel richiedere quella porzione di cui si dovrebbe rispondere per evizione come erede del venditore; la *exceptio doli* sta qui per quella *rei venditae et traditae*. Non si ha ragione dunque per addurre il testo nella nostra controversia.

È da notarsi poi che siamo quasi certamente in periodo di procedura straordinaria (la L. 2 C. 3, 3 è del 294), nella quale la scomparsa della delimitazione di poteri, che prima il giudicante aveva dalla formula, dovette subito influire sulla possibilità della condanna parziaria, anche indipendentemente dalla modifica del principio in ordine alla *plus petitio*, ed anzi determinare l'abolizione di esso, il quale punto storico è abbastanza oscuro, non parendo risalire al di là del 487 le tracce abolitive della *plus petitio* (L. 1 C. 3, 10 e § 33 e I. 4, 6).

Infine non è strano pensare che la frase « *pro qua portione... pertinet* » sia stata aggiunta dai compilatori, quando era scomparsa senza dubbio ogni efficacia della *plus petitio* sull'importo della condanna, e Giustiniano potè scrivere nella costituzione che forma la L. 2 C. 3, 10: « vera autem intentionis quantitas ea intellegatur, in « quam iudex sententiam fert » [1].

L'altra costituzione è la L. 2 C. 4, 30, appartiene a Caracalla e porta la data del 213:

« Minorem pecuniam te accepisse et maioris cautionem inter- « posuisse si apud eum qui super ea re cogniturus est constiterit, « nihil ultra quam accepisti cum usuris in stipulatum deductis re- « stituere te iubebit ».

[1] Anche il Pernice ha qualche dubbio sulla corruzione del testo, mettendo in forse le parole « te sciente » nella frase iniziale: « te sciente comparasse proponas », ed a ragione (op. cit. p. 288 nota 4).

Ora la dizione del testo è veramente tale da far pensare alla opera del magistrato e non del giudice, a restrizione di azione e non di condanna.

È il magistrato che qui non concede azione che per la somma veramente ricevuta.

Si connetta questa costituzione con l'altra di Giustiniano del 532 (L. 3 C. 3, 10), quando cioè non era più in vigore l'effetto assolutorio della *plus petitio*. Ivi l'imperatore, pel caso appunto di chi « certa quantitate sibimet debita, super ampliore pecunia per dolum cautionem exegerit » e inizi il giudizio, qualora nel corso di esso si scopra la falsità, dispone la perdita non solo della somma falsamente dedotta *in cautione*, ma dell'intero.

Su questo punto dunque l'assoluzione del debitore fu conservata anche dopo scomparsa la procedura formulare ed abolito l'effetto rigoroso della *plus petitio*, e non è possibile ammettere al tempo di Caracalla la tesi contraria così discordante coi principii fondamentali del processo formulare allora in onore; almeno in base al testo in esame. Esso invece, interpretato secondo il nostro modo di vedere, cioè come un caso di *denegatio actionis* per la somma non effettivamente sborsata, mentre non contradice al sistema della procedura formulare, constituirebbe un precedente storico della citata costituzione di Giustiniano, sulla via di reprimere quella che ivi è ben chiamata *odiosa calliditas*.

4°) Esaminati i testi comunemente addotti a favore della efficacia diminutiva, passiamo a quelli che sogliono addursi come prova della necessità della assoluzione.

a) Anzitutto vengono tre frammenti di Giuliano, che sono le leggi 47 D. 9, 2 (86 Dig.); 14 § 2 D. 13, 1 (22 Dig.); 28 pr. D. 13, 7 (11 Dig.). Di essi, solo il secondo è rilevante.

Per intendere il primo frammento, occorre tener sott'occhio anche quello che lo precede, appartenente allo stesso Giuliano (L. 46 eod.): « Si vulnerato servo « Lege Aquilia actum sit, postea « mortuo ex eo vulnere agi lege Aquilia nihilo minus potest. (L. 47): « Sed si priore iudicio aestimatione facta, postea mortuo servo, de « occiso agere dominus instituerit, exceptione doli mali opposita « compelletur, ut ex utroque iudicio nihil amplius consequatur, quam « consequi deberet, si initio de occiso homine egisset ».

Ora da questa legge si è argomentato così per la efficacia asso-

lutoria, che *ex adverso* per quella diminutiva. Questo fatto è una riprova che il testo, nel modo come è concepito, è in verità indifferente alla quistione. Ivi infatti si dice solo che l'*exceptio* raggiunge il fine di non far ottenere in ogni caso al *dominus* più della maggiore tra le due indennità, ma non spiega in qual modo proceduralmente si arrivi a questo intento. Se mai, il *compelletur ut* fa pensare piuttosto alla riduzione della domanda *in iure*. O dunque è favorevole alla teorica assolutoria, o è indifferente e da mettersi insieme a quei parecchi altri da noi esaminati, i quali non giovano e non nocciono qualunque teoria si voglia sostenere.

Anche minor valore ha il terzo frammento, il quale è addirittura estraneo alla nostra quistione. L'*exceptio* ivi menzionata è totale non parziaria, poichè mira a non far prestare una seconda volta il pegno al debitore, quando se ne è già pagata la *aestimatio* al creditore.

Resta il secondo, così concepito: « Bove subrepto et occiso con-
« dictio et bovis et corii et carnis domino competit ..... contra
« si corium condixerit et pretium eius consecutus bovem condicet,
« offerente fure pretium bovis detracto pretio corii, doli mali excep-
« tione summovebitur ».

Qui è chiaro l'effetto assolutorio della eccezione parziaria. Tuttavia il Gandolfo [1] ha tentato di negarlo, osservando che la domanda è totalmente respinta non già per contenere una parte non dovuta, ma per l'offerta di tutto ciò che è dovuto, il che porta come necessaria conseguenza l'estinzione della obbligazione. Ma il sofisma è palese. In tanto l'offerta può dirsi liberatoria, in quanto è offerta di tutto il dovuto, ossia *in quanto l'eccedenza non è dovuta*. In definitivo dunque, in questo non esser dovuta una parte della istanza è riposta tutta la ragione della soluzione, la quale significa che, data una istanza solo in parte dovuta, essa va respinta totalmente come conseguenza di questa sua qualità; ossia la teorica della efficacia assolutoria.

b) Seguono due testi di Pomponio, ambedue espliciti per la nostra dottrina.

Il primo costituisce la L. 8 D. 33, 6 (6 Epist.):

« Si heres damnatus sit dare vinum, quod in doliis esset, et per

[1] Op. cit. pag. 95.

« legatarium stetit, quo minus accipiat, periculose heredem facturum « si id vinum effundet: sed legatarium petentem vinum ab herede « doli mali exceptione placuit summoveri, si non praestet id, quod « propter moram eius damnum passus sit heres ».

Questo testo applica all'azione personale quel diritto di ritenzione, che vedemmo nel numero precedente applicato all'azione reale, con identico effetto assolutorio, nel caso che non si compensino le spese fatte dal convenuto per occasione dell'oggetto domandato.

Il Gandolfo ripete qui il ragionamento per cui cerca di togliere ai testi riguardanti lo *ius retentionis* ogni valore, e che noi abbiamo già confutato.

A questo punto cade opportuno di richiamare la L. 23 D. 24, 3 (Paolo 36 ad Ed.), che è uno dei testi indicati come preteso esempio di *exceptio doli* in funzione compensativa, e da noi riserbato. Si fa l'ipotesi di una donna la quale per errore sposi uno schiavo, che credeva libero, e ripeta la dote. Si dice:

« Et si quid in eam dotem impensum est nec a muliere redde- « tur, per doli mali exceptionem servabitur ».

Alle spese fatte sulla dote non si applica qui la nota regola che esse *ipso iure dotem minuunt* (L. 5 pr. e L. 15 D. 25, 1 etc.), evidentemente perchè non si tratta di vera dote nè di vero matrimonio. Esse quindi vanno trattate come tutte le altre, ossia è da applicarsi lo *ius retentionis* nel modo ed agli effetti che abbiamo visto nella legge 8 ora esaminata. Questa funzione deve perciò riconoscersi alla *exceptio doli,* sebbene nel testo non si parli del lato procedurale, e sparisce così il preteso valore di esso come esempio di compensazione.

Il secondo testo di Pomponio è la L. 34 § 1 D. 34, 2 (9 ad Quint. Muc.). Il testo l'ha indicato per primo l'Appleton [1], ed è veramente decisivo. Si fa il caso di un marito che, avendo pronte cinque libbre di oro, stabilisce un legato così concepito: « aurum quodcumque « uxoris causa paratum esset, uti heres uxori daret ». L'erede *ipso iure* dovrà sempre cinque libbre, anche se in seguito il testatore ne avrà alienata qualcuna; però si soggiunge:

« ... verum sciendum, si in hoc alienaverit testator inde libram, « quod deminuere vellet ex legato uxoris suae, tunc mutata volun-

[1] Op. cit. pag. 357 sgg.

« tas defuncti locum faciet doli mali exceptioni, ut, si perseverave-
« rit mulier in petendis quinque libris, exceptione doli mali submo-
« veatur. . . . . ».

Si tratta evidentemente di un legato per *vindicationem*, la cui azione è totalmente respinta in base ad una eccezione parziaria, per non aver voluto l'attrice ridurre *in iure* la sua istanza.

c) Si cita anche il seguente frammento di Scevola (5 Respons.) che costituisce la L. 15 D. 44, 4: « Fideiussor evictionis nomine con-
« demnatus id praedium, quod evictum est, et omnia praestare para-
« tus est, quae iure empti continentur: quaero, an agentem empto-
« rem exceptione ex causa iudicati doli mali summovere potest.
« respondit exceptionem quidem opponi posse, iudicem autem aesti-
« maturum ut pro damnis emptori satisfiat ».

Il garante condannato in giudizio evizionale può sottrarsi a questa più gravosa prestazione opponendo la *exceptio doli* alla *actio iudicati*, qualora sia pronto ad offrire la prestazione originaria, ossia la cosa evitta ed accessorii *(praedium quod evictum est et omnia..... quae iure empti continentur)?* Ecco la questione formulata dal giurista, a cui si risponde in modo affermativo (*exceptionem opponi posse)*; ma dopo si soggiunge: « *iudicem autem aestimaturum ut pro damnis emptori satisfiat* », e da quest'ultimo inciso si è voluto addirittura trarre argomento per servirsi del testo a sostegno della opposta dottrina sull'efficacia diminutiva [1]. Ma è chiaro che, nella peggiore ipotesi, il testo diventa indifferente rispetto al nostro problema [2]; piegarlo alla dottrina diminutiva è assurdo. Basta ragionare un poco sui dati della quistione.

Il punto controverso è uno, ed è quello se costituisca dolo esigere la prestazione che si deve solo in mancanza di un'altra, quando viene offerta questa. Se l'offerta fosse avvenuta nel giudizio per la condanna alla prima, la condanna non sarebbe stata possibile; fatta dopo, non può distruggere il giudicato: ma di fronte all'equità non è forse la stessa cosa, tanto più trattandosi non dell'originario obbligato ma del suo garante? Posto così il quesito; o si ammette il dolo, e la seconda prestazione non è punto dovuta nella sua totalità; o non si ammette, ed essa è dovuta totalmente. Una *media sententia* non si capisce.

[1] Cfr. Gandolfo op. cit. pag. 104 sgg.
[2] Così p. e. lo ritiene l'Appleton op. cit. p. 375 nota 1.

L' *exceptio doli* qui è eccezione totale, non parziaria; si dirige contro tutta la istanza, non contro una parte di essa, e, ammettendo la condanna parziaria, non si avrebbe già l'effetto diminutivo della eccezione parziaria, ma lo strano caso dell' effetto diminutivo di una eccezione totale. Tutto ciò non è ammissibile. Nè si può ricorrere, come pure si è fatto sulle parole del testo, all'apprezzamento del giudice, perchè non siamo in giudizio di buona fede. Quale dunque la conseguenza? La conseguenza è che il giurista non può aver scritto l'ultimo periodo quale si legge, e probabilmente, come l'Appleton pensa, le parole « *iudicem autem... satisfiat* » sono una interpolazione. La frase, come egli ha opportunamente notato, è una delle usuali per i compilatori, nella sua vuota generalità. Questa interpolazione non si può affermare con sicurezza, ma si può sicuramente dire che il testo deve essere corrotto, e che perciò, ad ogni modo, esso è indifferente per il nostro problema. Il frammento è del resto anche altrimenti sospetto. Così il Lenel (*Paling.* Scevola 302) ritiene debba leggersi « *auctoris sponsor* » in luogo di « *fideiussor* » e suppone che siano un glossema le parole « *ex causa iudicati* » inserite anche fuori di posto; due ipotesi assai probabili.

d) Sono da tener presenti due testi di Ulpiano, ambedue decisivi a nostro favore.

Il primo (77 ad Ed.) è la L. 9 § 1 D. 2, 11:

« Si plurium servorum nomine iudicio sistendi [vadimoni] [1] causa « una stipulatione promittatur, poenam quidem integram committi, « licet unus status non sit, Labeo ait, quia verum sit omnes statos « non esse: verum si pro rata unius offeratur poena, exceptione « doli usurum eum, qui ex hac stipulatione convenitur ».

Che qui si tratti di eccezione parziaria e che l'effetto sia assolutorio non è negabile, e il Gandolfo è costretto a trincerarsi dietro l'osservazione che *exceptione doli usurum* non porta per conseguenza l'esclusione dell' intera domanda [2]. Ma a quale altra conseguenza dovrebbe portare? Non certo alla condanna parziaria, perchè, oltre a trattarsi di pena unica ed indivisibile, il dolo si fa consistere non nel chiedere l' intero (come dovrebbe essere per arrivare alla condanna parziaria), ma nel rifiutare l'offerta parziale e nel non volere in conseguenza ridurre le proprie pretese. Si tratta dunque di un

[1] LENEL, *Paling.* Ulp. 1694.
[2] Op. cit. pag. 100.

vero obbligo che si fa all'attore, *in iure*, di ridurre, con minaccia di perdere l'intero, nel che appunto consiste l'efficacia assolutoria delle eccezioni.

L'altro frammento è la L. 2 § 7 D. 44, 4 (76 ad Ed.):

« Item quaeritur: si statuliberum mercatus quis fuerit iussum « decem dare, cum hoc ignoraret, et duplam stipulatus fuerit, deinde « decem acceperit [1] evicto eo in libertatem agere ex duplae stipu- « latione potest, sed nisi decem, quae implendae condicionis causa « acceperit, deduxerit, exceptione summovendus erit: et haec ita « Iulianus quoque scribsit..... ».

Qui poi anche le parole sono esplicite, e non è davvero possibile di negare l'effetto assolutorio della eccezione parziaria. Si è cercato solo di far dipendere l'ssoluzione da altra causa, collegando il testo col seguente frammento (Paolo 71 ad ed.) da cui risulterebbe, per la ipotesi che i *decem* fossero stati pagati dallo schiavo al venditore prima della consegna al compratore, un diritto di opzione in costui tra la ripetizione dei *decem* e l'azione *ex stipulatu duplae*. Come dunque, si è detto [2], domandare i dieci al venditore significa rinunziare all'*actio ex stipulatu*, così esigerli dallo schiavo dovrebbe portare alla stessa conseguenza; e, se nel nostro testo si ammette che possa intentarsi l'azione per la differenza tra il *duplum* e i *decem*, ciò costituisce solo una mitigazione del principio, il quale riprende il suo vigore quando l'*actio* si eserciti per l'intero. La reiezione dunque dipende non già dalla *exceptio*, ma dalla presunta rinuncia a far valere la stipulazione coll'accettare i *decem*. Ma è evidente l'errore. La circostanza che i *decem* siano stati spontaneamente pagati dallo schiavo al compratore o ha o non ha influenza, a non rendere applicabile alla specie la presunzione di rinuncia, di cui al caso presentato da Paolo. Se questa influenza l'ha, e l'azione *ex stipulatu* non è perciò estinta, si capisce perfettamente il fine equitativo del testo, laddove vuole che il compratore eserciti quest'azione solo in più ristretti limiti, computando cioè i *decem*; agendo diversamente, incorre in dolo, e l'assoluzione è la conseguenza dell'*exceptio*. Che se la speciale circostanza non ha una tale influenza, e l'azione *ex*

[1] Le parole « *decem acceperit* » sono evidentemente un glossema (Lenel, *Paling.* Ulp. 1678). È anche sospetto l'« *item quaeritur* » non seguendo una vera domanda e risposta (Pernice op. cit. p. 298 nota 7).

[2] Dernburg op. cit. p. 217. — Gandolfo op. cit. p. 101.

stipulatu deve realmente ritenersi estinta, come gli avversari pretendono, allora non si sa più spiegare l'esercizio di essa sia pure a proporzioni ridotte. Se fosse estinta l'obbligazione *ex stipulatu,* non potrebbe farsi valere in nessuna forma e misura.

e) Infine due frammenti di Paolo, sono egualmente espliciti.

Il primo è la L. 27 § 5 D. 2, 14 (3 ad Ed.):

« ..... item si cum viginti deberes, pepigerim, ne decem pe-
« tam: efficeretur per exceptionem mihi opponendam, ut tantum
« reliqua decem exigere debeam ».

È troppo chiaro che l'attore è costretto a ridurre la domanda se non vuol perdere l'intero. Pensare a diminuzione di condanna è impossibile. Nè si può considerare il testo come indifferente alla quistione. La cosa non merita maggiore sviluppo; le contrarie osservazioni del Gandolfo non rilevano [1]. È da notarsi, come fa l'Appleton, la corrispondenza della soluzione con quella contenuta nella L. 34 § 1 D. 34, 2 di Pomponio, da noi sopra esaminata.

L'altro testo di Paolo è la L. 50 D. 46, 3 (10 ad Sab.):

« Si, cum aurum tibi promisissem, ignoranti quasi aurum aes
« solverim, non liberabor: sed nec repetam hoc quasi indebitum
« solutum, quod sciens feci. petentem tamen te aurum exceptione
« summovebo, si non reddas aes quod accepisti ».

Anche la forza probante di questo testo non può essere messa in dubbio. Pur qui l'attore è costretto a ridurre la sua domanda, e ciò, si noti, per aver ricevuto cosa che il convenuto non potrebbe neanche ripetere.

5°) Abbiamo così passato in rassegna tutti i testi che ordinariamente si adducono *hinc inde* a sostegno delle due dottrine, e la conclusione che se ne trae è evidente.

Testi chiari appartenenti al periodo da Giuliano ad Ulpiano e Paolo, ossia del vero periodo classico, attestano nel modo più esplicito l'efficacia assolutoria. Di fronte ad essi vi è una serie di testi, che si pretende servano a provare il contrario, dei quali invece nessuno in modo esplicito tocca la quistione procedurale, in gran parte portano gli indizi di probabili ritocchi, e sicuramente interpolati sono quelli, che più si adatterebbero alla teorica diminutiva, appunto là dove questa dovrebbe essere espressa.

[1] Op. cit. pag. 103.

Si tenga ora presente che in diritto Giustinianeo l'efficacia diminutiva era realmente in vigore; e che quindi i compilatori non potevano inserire i testi classici su questo argomento, dato che prima vigesse l'efficacia assolutoria, altro che adattandoli al nuovo diritto, o scegliendoli tra quelli redatti in modo da non toccare il lato procedurale della questione.

E difficilmente potrà negarsi che la dimostrazione esegetica della nostra tesi è perfino sovrabbondante. I compilatori anche qui, come in altre materie, non solo quando hanno mutato, hanno scoperto la mano, ma talora hanno addirittura dimenticato di mutare, inserendo nella compilazione la testimonianza genuina del diritto antico.

Se ora quest'esame esegetico, il quale per sua natura non può essere ordinariamente che un calcolo di probabilità applicato allo studio del diritto classico sulla compilazione giustinianea, si guarda al lume delle induzioni fatte sulle dottrine generali e sui nessi sistematici cui abbiamo brevemente accennato nei paragrafi precedenti, quelle probabilità e queste induzioni, insieme unite, costituiscono la più completa prova della nostra tesi, che fosse lecito attendersi.

Giunti a questo punto, è il caso di riprendere in esame il famoso frammento di Paolo (L. 22 pr. D. 44, 1, libro sing. de var. lect.) di ordine generale, che abbiamo indicato in principio del § 2 di questo capitolo come il fulcro, intorno a cui si muove tutta la dottrina della efficacia diminutiva. In esso si contiene la definizione della *exceptio* in questi termini: « *exceptio est condicio quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem* », dove la possibilità della diminuzione di condanna è esplicitamente indicata.

Questo testo nella sua semplicità e chiarezza sta contro tutta la minuta analisi che fin qui abbiamo fatto, e sconvolge i nostri ragionamenti. Esso rappresenterebbe quella dichiarazione generale del principio, che nei casi particolari non abbiamo potuto mai rintracciare esplicita e genuina, e spesso abbiamo visto esplicitamente contradetta là dove l'applicarla sarebbe stato necessario ed equo. E, ciò che più interessa, avrebbe mancato di applicarla al caso opportuno lo stesso Paolo. Si tengano presenti i due ultimi testi di questo giurista esaminati nel numero precedente, LL. 27 § 5 D. 2, 14 e 34 § 1 D. 34, 2, e specialmente quest'ultimo frammento. Ipotesi più opportuna di quella contemplata in esso non saprebbe pensarsi per l'applicazione della dottrina, in quanto altrimenti si può perdere una

somma considerevole per non aver fatta una minima detrazione, relativa poi ad un credito neanche repetibile *ex adverso;* eppure Paolo dimentica qui la sua semplice definizione.

Nè contro di questa stanno solo i frammanti riguardanti cas particolari; noi abbiamo altri due testi, uno di Gaio e l'altro di Ulpiano contemporaneo di Paolo, anch'essi di carattere generale, i quali contrastano col concetto espresso nella L. 22 di Paolo.

Il luogo di Gaio appartiene alle sue istituzioni (IV, 119) e quindi genuino. Ora, per una notevole coincidenza, è proprio esso il più esplicito per la dottrina da noi professata:

« Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quam « adfirmat is cum quo agitur..... ideo scilicet quia omnis exceptio « obicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur, ut *condicionalem* « *faciat condemnationem, id est ne aliter iudex eum cum quo agi-* « *tur condemnet, quam si nihil in ea re qua de agitur dolo actoris* « *factum sit.....* ».

Di fronte a parole così chiare non sono possibili vie di uscita. Il Gandolfo, in mezzo a una quantità di divagazioni, non ha saputo trovare che un ripiego. Gaio in un trattato elementare come il suo si sarebbe attenuto a dare solo la *nozione sostanziale* della *exceptio,* senza entrare in *ricerche minute* ed in disquisizioni sottili. Sia pure: ma appunto questo è grave, che la nozione sostanziale sarebbe data in modo da escludere la possibilità dell'effetto diminutivo. Accettarla o non accettarla è sostanza, non è ricerca minuta; tanto è vero che Paolo ne avrebbe parlato in una semplice definizione di quattro parole. Tutte le altre considerazioni di ordine generale, che il Gandolfo [1] fa a proposito di questo testo, sono respinte da quanto noi abbiamo scritto nel precedente paragrafo.

Il frammento di Ulpiano appartiene allo stesso titolo 41, 1, di cui fa parte il testo di Paolo, e ne costituisce la L. 2 pr. e §§ 1 e 2 (74 ad Ed.):

« Exceptio dicta est quasi *quaedam exclusio, quae opponi actioni* « cuiusque rei solet *ad excludendum id, quod in intentionem con-* « *demnationemve deductum est.* Replicationes nihil aliud sunt quam « exceptiones, et a parte actoris veniunt: quae quidem ideo neces- « sariae sunt, ut *exceptiones excludant:* semper enim replicatio id-

[1] Op. cit. pag. 52 sgg.

« circo obicitur ut exceptionem oppugnet. illud tenendum est *omnem* « *exceptionem vel replicationem exclusoriam esse:* exceptio *actorem* « *excludit,* replicatio reum ».

In questo testo, salvo errore, l'efficacia assolutoria è *sei volte* ripetuta, e nel modo più energico. Essa è presentata tanto in rapporto al contenuto della formula *(ad excludendum id quod in intentionem etc.)* quanto in rapporto all'esito finale del giudizio *(actorem excludit).* È così descritta nei suoi effetti, ed è indicata come qualità sostanziale della *exceptio (omnem exceptionem exclusoriam esse).* E tutto questo tanto per l'*exceptio* quanto per la *replicatio.*

Ciò nondimeno non son mancate le solite divagazioni e sottigliezze più o meno inconcludenti [1]. E così, è soltanto un gioco di parole per offuscare i concetti quello di dire, come vorrebbe il Dernburg, che si esclude *quod in condemnationem deductum est* quando si oppugna il quantitativo di essa, al fine di ottenerne la diminuzione. Con tutte le sottigliezze immaginabili resterà sempre che escludere non può significare mai ridurre, specialmente nel linguaggio giuridico, e per giunta in quello romano classico, e in una definizione. Il contrasto sta nei concetti e non potrebbe essere più chiaramente spiegato. La *exclusio condemnationis* equivale ad *exclusio actoris,* scrive Ulpiano. Ora come può dirsi che *excluditur* l'attore, se ottiene una condanna sia pure minore di quella chiesta?

Nè vale di più il ripiego di Ubbelohde, che la *condemnatio quae excluditur* vada intesa come *pars formulae,* non nel senso concreto di condanna effettiva. Nel sistema formulare una condanna effettiva era possibile solo se ed in quanto si collegava al relativo comando del magistrato; appunto la difficoltà sostanziale per ammettere l'effetto diminutivo sta, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, in questo nesso rigoroso di causalità.

Ed anche qui il Gandolfo, come pel passo di Gaio, torna a ripetere che il giurista non ha inteso in questo punto *addentrarsi nel tema,* ma solo offrire una *immagine,* tracciare le *linee generali visibili* del concetto, senza *studiarlo nei più reconditi e inconsueti sviluppi,* e cose simili. Ma queste sono frasi, ed anche inesatte. Lo ripetiamo ancora una volta; non è di dettaglio la quistione, ma di sostanza. Nè vale a sorreggere la vaporosa interpretazione il dire,

[1] Cfr. GANDOLFO op. cit. p. 44 segg.

come fa il Gandolfo, che, se Ulpiano avesse voluto dare con le sue parole una vera definizione, sarebbe incorso in grave difetto, perchè senza dubbio vi è tutto un campo di azioni, entro cui l'*exceptio* ha effetto diminutivo, ossia il campo dei giudizi di buona fede. Ora è noto che tutti i giudizi di buona fede si riferiscono a formule incerte, e ci basti qui richiamare quel che abbiamo scritto in proposito a tali formole nel 1° paragrafo del presente capitolo. E tra tutti i giudizi a formule incerte, per quelli di buona fede poi meno che mai, si potrebbe fare il discorso del Gandolfo, poichè in essi il meccanismo procedurale sta tutto nella clausola *ex fide bona,* e dal criterio ivi compreso dipende il maggiore o minor valore della condanna; a proposito di cui, se mai, potrà parlarsi di diminuzione solo rispetto al desiderio dell'attore non alla sua domanda, come argutamente scrive il Pernice [1].

Così dunque i frammenti di ordine generale, come quelli che si riferiscono a casi particolari, sono concordi nello ammettere la necessità dell'efficacia assolutoria delle eccezioni, e la definizione di Paolo appare sempre più un enigma.

Dicemmo già nel § 1 come si sia voluto spiegarla dagli antichi col *beneficium competentiae,* riducendo a questo caso il *modo minuit damnationem,* e mostrammo l'assurdità della spiegazione.

L'Appleton propone come del tutto naturale un'altra via di uscita, già da noi accennata nella nota 2 al n°. 1 del § 1, intendendo che la diminuzione si riferisca alla ipotesi delle formule incerte [2]. Ma anche questa ipotesi è stata da noi confutata.

Bisogna quindi rinunciare a mettere in armonia il testo coll'insieme degli altri e coll'organismo generale del giudizio civile classico, limitandosi a confessare il fatto [3].

Del quale non possiamo darci ragione che in due modi: o supponendo cioè il testo sia stato mutato dai compilatori; o non dandogli

[1] Op. cit. pag. 267.

[2] Op. cit. pag. 377 seg.

[3] Per non farlo contradire al sistema, non ci sarebbe altra via che intenderlo come diretto non già a spiegare la funzione procedurale dell'*exceptio,* ma ad indicare il fine pratico che essa di fatto raggiunge: e cioè, o quello di far respingere totalmente l'attore se egli persiste a mantenere la domanda, o quello di indurlo a diminuirla ottenendo così una minor condanna. Ma aggiungo subito che questa sarebbe una interpretazione da darsi solo di fronte alla necessità di trovare una conciliazione sistematica, ma non è punto presumibile che fosse tale l'intenzione di Paolo.

soverchia importanza, come è il caso per tutti i luoghi di carattere così generale che si leggono nei Digesti. Staccati essi dal nesso in cui si trovavano nei libri originari, spesso accade che noi non possiamo intenderne la vèra portata, e quasi sempre non possono interpretarsi alla lettera, senza far loro dire errori da non potersi mettere a carico di chi li redasse [1].

Ma la ipotesi della interpolazione non mi sembra troppo arrischiata, come invece pare all'Appleton [2]. Il rilievo di Eisele, sulla intrinseca contradizione nel concetto di una *condicio (i. e. damnationis) quae minuit damnationem,* ha invece una grande importanza. La replica dell'Appleton non mi pare rilevi. Egli dice: se un testatore lega 1000 sesterzi e poi soggiunge che, se arriva la famosa nave dall'Asia, ne lega solo 500, non abbiamo qui una *condicio quae minuit?* Niente affatto. Qui vi sono due legati distinti, uno di 500 e l'altro di 1000, il primo sottoposto alla condizione sospensiva positiva *si navis ex Asia venerit,* e l'altro a quella negativa *si navis ex Asia non venerit;* e l'esempio non ha niente che fare col nostro caso. Che la *diminutio rei* possa essere condizionata nessuno contesta, ma questa si chiama una *condicio diminutionis rei,* non già una *condicio rei quae.... minuit rem!* Una *condicio quae minuit* è una incongruità logica; si potrà magari scusarla come inesattezza di linguaggio, ma giustificarla nel concetto giammai. È strano però che una incongruità di questo genere cada in una definizione, e che si riferisca proprio a quella parte di essa che costituisce la grave difficoltà del testo. È anche notevole che le due parti della definizione, sebbene riguardanti ambedue la *damnatio,* e propriamente la diversa efficacia che ha su di essa l'*exceptio,* o cioè nel senso di escluderla o di diminuirla, siano sintatticamente redatte in modo differente; una volta l'*exceptio* si riferisce al *reus* ed un'altra alla *damnatio.* Anche questo non è stilisticamente troppo piano. Si pensi quanto sarebbe stata più naturale, per usare il verbo di Ulpiano, una redazione in questi termini: « *condicio quae modo excludit modo minuit damnationem* ». Ed invece, dato che Paolo avesse scritto, come noi supponiamo, soltanto così: « *exceptio est condicio quae eximit reum damnatione* », essendo obbligati i compilatori ad aggiungere

[1] Cfr. PERNICE op. cit. pag. 265.
[2] Op. cit. pag. 376.

l'efficacia diminutiva per accordare il frammento col diritto vigente, quanto non è verosimile che essi lo completassero nel modo che ora si legge, cadendo così nella doppia improprietà di concetto e di stile, ambedue familiari al loro sistema di revisione dei testi classici?

Una sola obiezione di qualche entità noi crediamo possa farsi alla ipotesi della interpolazione, e cioè come mai i compilatori non interpolarono anche il fr. di Ulpiano, riportato alla L. 2 di questo stesso titolo. Ma si noti che l'obiezione resta sempre, anche ammesso che il testo di Paolo sia genuino. Perchè, può sempre domandarsi, lasciarono almeno l'apparenza della contradizione? La risposta è una sola. Non è questo il primo caso di testi conservati intatti per una svista. Abbiamo osservato che egualmente è avvenuto per parecchi di quelli contenenti applicazioni speciali. Una ragione di questa arrendevolezza pel testo di Ulpiano potrebbe trovarsi in ciò, che la redazione di esso può farlo passare come diretto a spiegare il perchè del nome *exceptio*, quasi direi la etimologia, anzichè a darne la definizione *(exceptio dicta est quasi quaedam exclusio)*, ed è certo che etimologicamente almeno la parola implica l'effetto esclusorio.

Con questo, ben inteso, noi non intendiamo di aver dimostrato la interpolazione, ma crediamo bensì di aver provato che essa è assai verosimile; e sopratutto che, se non vi è interpolazione, vuol dire che il vero significato del testo non doveva essere quello che a noi apparisce così stralciato dal nesso di cui faceva parte nel *liber singularis var. lect.* di Paolo, e che i compilatori lo inserirono nelle Pandette appunto perchè si prestava a rispecchiare la dottrina giustinianea.

(Continua)

EVARISTO CARUSI

DOCUMENTI FEUDALI

DELLA PROVINCIA DI ROMA NEL MEDIO EVO

I documenti, dei quali si porge la notizia in questa serie, formano la base di uno studio speciale sulla feudalità sulla provincia romana nel medio evo. Nella fiducia di rendere un servigio agli studiosi della storia del diritto italiano, ho voluto pubblicarne il sunto per ordine cronologico. Due mi sembrano le ragioni di questa utilità: l'una, che nessuno finora, per quanto io ricordo, ha tentato un saggio di questa specie; l'altra, che molti di questi documenti sono inediti, ed alcuni affatto sconosciuti.

Ho tenuto conto della qualità feudale soltanto, escludendo anche le compre-vendite fatte dai feudatarî, e scegliendo soltanto qualche vendita di feudo, che apparisce fatta da un barone, sotto l'influsso coattivo del governo. Degli statuti comunali ho scelto quei pochi, alcuni inediti e taluno finora del tutto ignoto anche agli specialisti, i quali statuti per la antichità e pei rapporti del Comune col barone, possono essere studiati dai cultori della storia feudale.

G. Tomassetti

---

1. anno 946, 9 gennaio. — Leone vescovo di Velletri concede in enfiteusi, a terza generazione, a Demetrio di Melioso console e duce un monte " *ad castellum faciendum* „ con altri fondi nel territorio di *Velletri* (dall'Archivio Capitolare di Velletri, ed. Borgia Alessandro in *Storia della città e dioc. di V.* pag. 158, e Stevenson Enrico in *Archivio della Soc. romana di Storia Patria* 1889 pag. 73 seg.).

2. a. 970, 17 decembre. — Giovanni pp. XIII concede in locazione per tre generazioni, la città di *Palestrina* a Stefania senatrice, con correspettivi d'indole feudale (dal *liber censuum* Cod. Vaticano 8486, Muratori Lud. *Antiquitates italicae m. aevi* vol. III, pag. 235, Theiner Augustinus *Codex diplom. dominii temp. S. Sedis,* vol. I, p. 9).

3. a. 977, 9 aprile. — Giovanni abate di S. Andrea *in silice* nel territorio di *Velletri* affitta, a terza generazione maschile legittima, a Crescenzio di Teodoro il *Castel Vecchio,* con corrisposte d'indole feudale. (Tomassetti G. in *Rivista internazionale di studi sociali,* 1895, pag. 47, dal Codice Vaticano 8043 a, fol. 30, originale in Codice Lateranense Q, 6, E, 2.).

4. a. 1000, 26 decembre. — Silvestro pp. II. conferisce a Daiferio conte, a terza generazione, con titolo feudale (beneficii nomine) la città, il distretto e il comitato di Terracina (Transunto autentico del 26 agosto 1446, nell'Archivio di Terracina, Contatore *Hist. Terracinensis,* pag. 41; Giorgi Ignazio, in *Documenti Terracinesi,* nel Bullett. dell'Istituto Storico Italiano, fascicolo XVI pag. 11 e segg.).

5. a. 1010, 30 marzo. — Sergio IV concede il *castrum Scuriense* a *Vedianus* e suoi eredi, dietro annuo censo (dal *liber cens.* Muratori, *Antiquitates* cit. I, p. 941, Theiner *Cod.* cit. pag. 6).

6. a. 1019, 2 luglio. — Guido illustre conte figlio " Belizonis qui appellatur de Anguillaria ", affitta il diritto di pesca nel *lago Sabatino* (nell'Archivio di S. M.a in Trastevere, Cod. Vat. 8044, Nibby Antonio *Analisi della carta dei dintorni di Roma* I, pag. 143).

7. a. 1044. — Gerardo di Ranieri conte di Galeria combatte in difesa di Benedetto IX (*Annales Romani* ed. Watterich, *Vitae pp. roman.* I pag. 72).

8. a. 1045, 26 dec. — Gregorio VI conferisce agli abitanti di Terracina l'investitura della città. (spurio) (Giorgi Ignazio, *Documenti Terracinesi,* in Bullettino dell'Istituto Storico Ital. fasc. XVI pag. 24).

9. a. 1059. — Gerardo di Ranieri conte di Galeria combatte in difesa di Benedetto X (*Annales Rom.* cit. I pag. 217 e Bonizonis op. in Oefele - *Rerum Boicarum ss.* II pag. 794).

10. a. 1061, 18 aprile. — Nicola II concede a 10 possidenti della Sabina il castello di *Roccantica,* ed ai loro eredi, col patto del miglioramento, della popolazione, del *fodro,* del *placitum* etc. (dall'Archivio di Roccantica, Sperandio, *Sabina sacra e profana* pag. 373, Jaffè, *Regesta PP. RR.* n°. 4455).

11. a. 1073 al 1085. — Convenzione stabilita, per ordine di Gregorio VII, nella controversia tra Giovanni abate di Subiaco e Adamo vescovo di Tivoli sulla giurisdizione del castello di *Gerano:* " Abbas teneat castrum cum turre, girone, casis et carbonariis - castellani servitium praestent " etc. (Regesto Sublacense, ed. Allodi-Levi 1885 pag. 88).

12. a. 1099 al 1119. — L'abate di Farfa (Beraldo) conferma Valentino ab. di S. Pietro *in vallibus* nel possesso beneficiario di alcuni beni; e questi si dichiara fedele *per obedientiam* al monastero (Regesto Farfense ed. Giorgi e Balzani vol. V, pag. 192).

13. a. 1104. — L'abate di Farfa (Beraldo III) concede a Berardo di Rustico etc. dodici casali posti tra *Corese, Britto* e *Nerola,* dietro pen-

sione annua e giuramento di *fedeltà* al monastero (Regesto Farfense cit. V, pag. 299).

14. a. 1107 al 1110. — Enumerazione degli oblighi feudali degli abitanti di *Ninfa* verso il Papa " hostem, parlamentum, servitium, placitum, bannum, foderum per due giorni ", etc. (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit. ital. med. aevi* II, pag. 12).

15. a. 1109, 26 agosto e 7 settembre.— Pasquale II s'impadronisce dei castelli di *Ponza* e di *Afile.* Quindi ne conferisce la investitura *per ferulam* all'abate Giovanni di Subiaco (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I pag. 619, Gregorovius, *Geschichte der Stadt R.* IV, p. 308 ma con la data errata *VII idus sept.* invece di *kal.:* cf. Jaffè cit. n°. 6269).

16. a. 1109, settembre. — In nome di Giovanni abate Sublacense si conferisce a Ildemondo e Filippo la concessione dei castelli di *Afile, Ponza e Collaltulo,* " salva fidelitate domino n. pape et imperatori ", e dietro giuramento di tenere, *excommorare* e difendere (Reg. Sublac. cit. pag. 8 e 246).

17. a. 1109, settembre. — Alberione figlio di Bardone, avendo edificato un *podium* nel piano *de Valleriano,* ed essendo perciò divenuto *homo* del monastero di Farfa, si obbliga a non alienare il podio e a difendere il monastero (Reg. Farf. cit. V, pag. 178, 179).

18. a. 1114, 10 maggio. — L'economo della basilica di S. Maria in Trastevere dà in enfiteusi perpetua a Pietro, Guido e Cencio " castrum.... quod nominatur Rinianum " *(Rignano)* in compenso di favori ricevuti (Moretti Petrus, *Ritus dandi presbyterium* etc. pag. 378).

19. a. 1139-1141. — L'abate Azone del monastero di S. Paolo fuori le mura fa ricorso ad Innocenzo II contro le usurpazioni di parecchi feudatarî (dall'Archivio di S. Paolo, Galletti Pierluigi, *Capena,* pag. 65).

20. a. 1140, 23 febbraro. — I monaci di Grottaferrata ricorrono ad Innocenzo II contro le usurpazioni di Tolomeo conte Tuscolano. In questo atto é la prima menzione della voce *feudum* (nell'Archivio Vaticano XIII, 6, 22. Soffredini Calcedonio *Storia di Anzio* etc. pag. 191; Istituto Austriaco in periodico *Studi e docum. di storia e diritto* 1886 pag. 111; Cozza-Luzi ab. Giuseppe nel *Bessarione* 1898, pag. 5).

21. a. 1141, 14 marzo. — Riccardo abate di S. Alessio sull'Aventino ricorre ad Innocenzo II contro la occupazione di *Astura* fatta da Tolomeo conte di Tuscolo (dall'Archivio del monastero, Nerini Felice *de Coenobio Ss. Bonifacii et Alexii,* pag. 394).

22. a. 1145. — Atto di sommissione di persona e di beni nel territorio e città di *Vetralla* fatto da Assallectus figlio del comes Gerardus de Guitto al papa Eugenio III (dal *liber censuum,* Theiner *Codex* cit. I, pag. 14).

23. a. 1146. — Nicolò di Anguillara s'impadronisce di *Tolfa* e di *S. Severa,* in occasione dei tumulti nella fuga di Eugenio III (Bonincontrius, nelle *Deliciae eruditorum* di G. Lami, vol. V, pag. 144).

24. a. 1151, 10 decembre. — Tradizione della città di *Tuscolo* fatta da Odone della Colonna, per la metà spettante a lui, al papa Eugenio III; e permuta di *Monteporzio* e *Montefortino,* con *Trevi del Lazio* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* III, pag. 777, Theiner *Codex* cit. I, pag. 14).

25. a. 1152. — Eugenio redime, con pagamento di 30 libbre di denaro papiense, la porzione di *Tuscolo* spettante a Odone Frangipane (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* III, pag. 779).

26. a. 1155, 9 luglio. — Gionata figlio di Tolomeo conte Tuscolano, giura fedeltà al papa Adriano IV contro tutti, " excepto contra imperatorem „ ed attesta di avere ricevuto " in feudum „ a vita, una parte della città Tuscolana (dal *liber censuum,* Theiner *Codex* cit. pag. 16).

27. a. 1157, 17 gennaio. — Due atti concernenti il castello di *Poli* ed altri adiacenti. Col primo, Oddo de Poli consegna al papa Adriano IV questo patrimonio. Col secondo, Adriano IV lo concede " in feudum „ perpetuo allo stesso Oddo, con corrisposta della fedeltà; ed in caso di controversia ammette il giudizio " duorum bonorum parium qui in te inimicitiam non habeant „ (Il primo, dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 675; Theiner I, pag. 17; Cascioli Giuseppe, *Memorie storiche di Poli,* pag. 300. Il secondo, dallo stesso *liber*, è nel Codice Barberiniano XXXIII, 34, donde il Cascioli cit. pag. 301).

28. a. 1157, 8 aprile. — Composizione e permuta fra il pontefice Adriano IV e Adenolfo conte di Aquino intorno ad alcuni castelli della Campania (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. III, pag. 797).

29. a. 1157. — Aldobrandino e Bernardino de' Conti consegnano le loro terre poste nella Tuscia al papa Adriano IV (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 631).

30. a. 1157. — Adriano IV conferisce ad Aldobrandino e Bernardino de' Conti il possesso delle terre da essi rassegnategli, nella Tuscia, dietro correspettivi feudali (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 631).

31. a. 1158, 18 luglio. — Transazione di Gezo de Damiano col papa Adriano IV sopra i beni e diritti nel Castello di *Orcia* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 679).

32. a. 1158, 27 agosto. — Cessione del castello di *Corchiano* fatta da Buccaleone al papa Adriano IV in correspettivo di 140 libbre di moneta lucchese (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 139).

33. a. 1158, 30 agosto. — Composizione tra Giovanni, Ottaviano, Pietro ed altri Prefetti col pont. Adriano IV intorno alle reciproche pretensioni su *Civita Castellana* ed altre terre (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* IV, pag. 31, Theiner *Codex* cit. I, pag. 18).

34. a. 1158, 27 settembre. — Dedizione del castello di *Aqua-putrida* fatta da Adenolfo al papa Adriano IV e refutazione " per fustem myrthinum „ e investitura " pro feudo „ dello stesso castello concessa da Adriano IV ad Adenolfo, con tutti i correspettivi feudali (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. II, pag. 331).

35. a. 1158. — Conferimento di signorie nel territorio di *Nepi,* per titolo politico, fatte dal papa Adriano IV a parecchi personaggi (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. IV, pag. 31, Theiner cit. I, pag. 19).

36. a. 1159, 2 gennaio. — Aldobrandino de' Conti di Calmaniare impegna, contro danaro, i castelli di *Rocca S. Stefano* e di *Proceno,* alla Chiesa Romana, restandone in possesso e alla difesa (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. II, pag. 817).

37. a. 1159, 18 aprile. — Donazione di tutti i suoi beni fatta da Rinaldo Sinibaldo al papa Adriano IV (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 139).

38. a. 1159, 13 luglio. — Galgano di *Sculgola* dichiara di possedere quel castello " commendatum parentibus suis et sibi a romanis pontificibus " e giura fedeltà (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 141).

39. a. 1159. — Giovanni e Berardo Boneioni rassegnano al papa Adriano IV il dominio sul castello di Raiano *(Riano)* conservandone la difesa (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. III, pag. 797).

40. a. 1163, novembre. — L' abate di Farfa, Goffredo, concede in enfiteusi, a terza generazione maschile, ad Attone di Trasmondo il castello *Venarocta,* con correspettivi feudali (*Regesto Farf.* cit. vol. III, pag. 308).

41. a. 1169, 16 maggio. — Il conte di Tivoli, Ruggero, e i Tiburtini obligano l'abate di Subiaco, Simone, a restituire alla chiesa Tiburtina alcuni fondi, e a non far guerra, nè danni, a Tivoli. Il conte di *Gerano* è compreso in questo secondo obligo (Bruzza Luigi, *Regesto di Tivoli,* pag. 77).

42. a. 1169, 1 giugno. — Istromento che contiene i patti di Odone e Cencio Frangipane col Comune di *Terracina* (dall'Archivio di Terracina, Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 166).

43. a. 1170, 24 agosto. — Concessione fatta da Guittone, quondam Offriducii, conte di Vetralla al popolo di Viterbo.... della metà della rocca, borgo e del territorio di *Vetralla* e dei castelli di *Rispampani, Luni, Bisenzo, Pianzano, Castelmarano, Castelliprando* etc. promettendo alleanza e pagamento parziale del fodro, al passaggio dell' Imperatore (nell'Archivio stor. di Viterbo S. C. 9; P. C. Savignoni Pietro, *L' Arch. stor. del Com. di Viterbo,* in Arch. Soc. Rom. Storia Patria, 1895 n°. 2). Conferma posteriore in a. 1175 (Idem, n°. 5).

44. a. 1174. — Rainone de' conti Tuscolani prende in mutuo danaro dal pont. Alessandro III, e gli rassegna per guarentigia il castello di *Lariano* (dal *liber censuum,* Tomassetti G. *Campagna romana* II, pag. 309).

45. a. 1178, 11 a 27 gennaio. — Adenolfo e Landolfo figli di Gregorio Pagano rassegnano ad Alessandro III il castello di *Falvaterra,* e ne ricevono l'investitura come *feodum* per 29 anni (dal *liber censuum,*

Muratori *Antiquit.* I, pag. 629; nel periodico *Studi e Documenti* cit. 1886 pag. 319).

46. a. 1178, 9 giugno. — Il pont. Alessandro III conferisce a Corrado, Gregorio e Pietro di Malabranca " in feudum secundum consuetudinem Romanae ecclesiae „ il castello di *Ariccia* (da bolla originale, Theiner *Codex* cit. I, pag. 24).

47. a. 1179, 11 ottobre. — Permuta dei Castelli di *Lariano* e *Norma* fatta tra il pont. Alessandro III e Rainone conte Tuscolano (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* cit. I, pag. 141).

48. a. 1180, 21 maggio. — Giuramento prestato all' abate Sublacense Simone da Raone di Roiate sulla transazione fatta circa il castello di *Roiate* e il feudo di Subiaco (Regesto Sublacense cit. pag. 206).

49. a. 1185, 2 luglio. — Istromento che contiene nuovi patti stipulati da Odone e Roberto Frangipani col Comune di *Terracina* (dall'Archivio di Terracina, Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 167). Giuramento degli abitanti di Terracina sui patti suddetti (ivi, idem, pag. 169).

50. a. 1193, luglio. — Pietro Latrone rassegna a Celestino III il castello di *Sasso, Civita Vetere* ed altri con menzione di alcuni diritti (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* V, pag. 843).

51. a. 1194, 12 decembre. — Istromento che contiene le concessioni di pescare fatte da Leone e Manuele Frangipani ad uomini di *Terracina* (dall'Archivio di T., Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 170).

52. a. 1195, 1 febbraio. — Rassegnazione della città di *Civita Castellana* al papa Celestino III fatta da Costanza, Sibilia ed altri loro congiunti, dietro compenso in danaro (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 144).

53. a. 1195, 7. febbraio. — Celestino III rinveste Pietro ed Enrico, figli di Cencio Romano di Papa, dei diritti di *Civita Castellana* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* II, pag. 809).

54. a. 1195, 25 febbraio. — Le figlie di Cencio Romano di Papa, per mezzo del proprio curatore giudiziario, rassegnano a Celestino III i loro diritti su *Civita Castellana* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* II, pag. 811).

55. a. 1198, 23 febbraio. — Giuramento di fedeltà dato da Pietro di Vico ad Innocenzo III e successori (dal Regesto, Theiner *Codex* cit. I, pag. 28).

56. Secolo XII. — Giuramento prestato dai signori di Trevi e dall'abate Sublacense " defendere.... et guerram facere excepto contra papam et imperatorem „ (Regesto Sublac. cit. pag. 87, 88).

57. Secolo XIII. — Giuramento prestato da Gregorio di Anticoli in difesa di Giovanni abate Sublacense " terram et castella mittere ad guerram et ad pacem „ (Regesto Sublac. cit. pag. 89).

58. a. 1201. — Giovanni di Ceccano si dichiara fedele del pontefice

Innocenzo III " per ligium hominium „ e riceve da esso l'investitura del feudo di *Ceccano* " per cuppam argenteam deauratam „ e l'investitura in enfiteusi di *Sezze* (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 621, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 45. Transunto autentico del 24 luglio 1370 fatto dal not. Paolo Conforti da Belforte, nell' Archivio Colonna, pergamene XL, 54).

59. a. 1203. — Dichiarazione del Comune " consules et populus „ di *Terracina* di esclusiva dipendenza dalla Sede romana, con modificazione dei rapporti coi Frangipani (dall'Archivio di T., Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 175).

60. a. 1204, 20 aprile. — Filippo e Bartolomeo di Lombardo cedono il castello di *Ninfa* ad Innocenzo III, e ne rimangono in possesso " precario.... et eius (papae) nomine „ (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 677; *Studi e Documenti* cit. 1886, pag. 331).

61. a. 1207, 18 marzo. – Manuale, Odone e Pietro Frangipani dichiarano modificate le loro pretensioni in rapporto con il Comune di *Terracina* (dall'Archivio di T., Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 178).

62. a. 1207, 31 luglio. — Il conte Aldobrandino fa " ligium hominium „ ad Innocenzo III pel castello di *Montefiascone, Montalto, Roselle* ed altri, ricevendo la investitura dal siniscalco papale " per cuppam argenteam deauratam „ (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 613, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 40).

63. a. 1207, 23 settembre. — Innocenzo III riceve il giuramento di pace, giustizia e sicurezza dai baroni, podestà e consoli del patrimonium (Tuscia), avocando al rettore papale la giurisdizione criminale (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 41).

64. a. 1208, 6 marzo. — Guglielmo Pagano figlio di Adenolfo riconosce l'autorità d' Innocenzo III sul castello di *Falvaterra,* e ne ritiene il possesso (dal *liber censuum*, Muratori *Antiquit.* I, pag. 629).

65. a. 1208, 6 ottobre. — Riccardo conte di Sora presta omaggio ad Innocenzo III per *Poli, Valmontone, Sacco* e *Plumbinara.* Per *Sora* si riserva la fedeltà verso il Re di Sicilia. Riceve l' investitura " per cuppam argenteam deauratam „ (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* V, pag. 849, Theiner *Cod.* I, pag. 42).

66. a. 1215. 28 agosto. — Gimmundo di Fumone e Leone di Anticoli rinunziano alla Chiesa romana il castello di *Fumone,* che ritengono come castellania (dall'Archivio Vaticano cod. XIII, 6, 8, edito in *Studi* e *Documenti* cit. 1886, pag. 334).

67. a. 1215, 11 ottobre. — Federico II scrive a Riccardo conte di Sora, dichiarandogli come le baronie, ch'egli a lui ha concesso in *Sora, Arpino, Arce* (ed altri luoghi dell' Abruzzo) provengono da investitura papale (dal *liber censuum,* Theiner *Cod.* I, pag. 46).

68. a. 1216, 10 decembre. — Alessandro e Odone di Fumone rassegnano ad Onorio III il castello di *Fumone* con la rocca e la torre, e

ne ricevono il possesso " ad honorem et utilitatem ecclesiae „ (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* III, pag. 233).

69. a. 1217, 13 maggio. — Giacoma Frangipani redime con danaro un debito del quondam Graziano suo marito su *Ninfa* (dal *liber censuum,* Muratori *Antiquit.* I, pag. 493).

70. a. 1218, 7 maggio. — Onorio III scrive ai consoli e al popolo di Terracina, perchè rispettino i diritti e le consuetudini " tam in terra quam in aquis „ della famiglia Frangipane (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 48).

71. a. 1218, 4 gennaio. — Pietro e Nicola di Angelo, e Rustico di Cencio della famiglia dei Gandolfi prendono un compenso dal pontefice Onorio III per danni sofferti da parte delle milizie di Alessandro III (da istromento nel *liber censuum,* Ratti *Storia di Genzano,* pag. 99).

72. a. 1220, 15 marzo. — Pietro Frangipani concede libero passaggio e transito nelle sue terre presso *Terracina* ai monaci di Monte Mirteto sopra *Ninfa* (Contatore, D. A. *de hist. Terracinensi,* pag. 57).

73. a. 1227, 16 maggio. — Gregorio IX scrive a Riccardo di Supino di rescindere il contratto fatto con Giovanni di Ceccano sul feudo di *Morolo* (dal Regesto, Theiner *Cod.* I, pag. 83).

74. a. 1227, 31 maggio. — Convenzione tra Giacoma Frangipani signora del castello di *Marino* e gli abitanti del castello (Pucci Benedetto, *Genealogia dei sigg. Frangipani,* pag. 43 seg.).

75. a. 1227, 27 agosto. — Gregorio IX scrive al popolo di Sezze che giuri fedeltà a Landolfo di Ceccano feudatario della Chiesa (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 85).

76. a. 1230, 20 aprile. — Rainone della Tolfa presta guarentigie al papa Gregorio IX per mantenere il possesso del castello di *Sasso* (da *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 685).

77. a. 1232, 21 decembre. — Odone della Colonna, signore di Olevano, cede a Gregorio IX in perpetuo la parte ch' egli tiene nei castelli e rocche di *Paliano* e *Serrone,* e la riceve in feudo professando sè e la sua famiglia " ecclesiae vassalli et fideles et praestemus homagium personale „ (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 681; nell' Archivio Colonna, perg. origin. XLIX, 73).

78. a. 1233, 26 gennaio. — Trasmondo, Luca, Pietro, ed altri possidenti di *Paliano* e *Serrone,* rassegnano i loro beni a Gregorio IX, e li ricevono in feudo (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 145).

79. a. 1933, 1 febbraio. — Tutti i possessori dei fondi componenti il territorio del castello e rocca di *Paliano* e di *Serrone,* cedono a Gregorio IX i propri beni, rimanendone possessori e difensori (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 683).

80. a. 1233, 2 novembre. — Alessandro, Ottone e Bartolomeo di Fumone rassegnano a Gregorio IX il castello di *Fumone,* e lo ricevono in custodia (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* III, pag. 231).

81. a. 1233. — Riccardo conte di Galeria dichiara di conformarsi ai mandati del pontefice nella quistione del castello di *Sasso* (nel *liber censuum,* Cod. Vat. 8486, fol. 182).

82. a. 1234, 10 gennaio. — Istromento di Giacomo, Alessandro, Giovanni e Landolfo figli del quondam Gotifredo de' Prefetti con Gottifredo, Lofredo ed Amatore figli del fu Tebaldo dominus de Brachiano *(Bracciano)* et de S. Pupa *(Manziana)* ms. in Archivio Orsini (97 F. 44, ed. Calisse Carlo, *Prefetti di Vico* pag. 225).

83. a. 1235. — Gregorio IX apparisce ritornato in possesso del castello di *Lariano* (Cod. Vat. Reg. 385, fol. 104).

84. a. 1236, 7 febbraio. — Guido di Giovanni Rolando vende a Gregorio IX tutti i beni che possiede nei castelli di *Paliano* e *Serrone* restandone feudatario, con omaggio personale (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* I, pag. 701).

85. a. 1239, 24 giugno. — Rinaldo di Supino concede a Paolo dei Conti di far pace col card. Stefano e Giovanni di Poli e di far giurare i suoi vassalli (Contelori G. *Genealogia fam. Comitum,* pag. 6).

86. a. 1243, 15 settembre. — Raniero Card. Capocci legato papale.... bandisce gli abitanti di castel *San Lorenzo di Viterbo,* perchè ricettano il conte Simeone.... e impediscono la sottomissione dei vicini (nell'Arch. storico di Viterbo, M. app. I, 35: Savignoni P. *L' Arch. Stor. di Vit.* cit. n°. 51).

87. a. 1244, 3 febbraio. — Innocenzo IV invita il Comune di Viterbo a liberare Roberto di Guglielmo di Falcone involontario complice della ribellione di *S. Lorenzo di Viterbo* (nell'Arch. stor. di Vit., M. app. I, 12: Savignoni P. *Arch.* etc. n°. 56).

88. a. 1244, 16 aprile. — Innocenzo IV infeuda nuovamente Enrico Frangipane e Iacopo suo figlio della metà del *Colosseo* e del palazzo annesso, annullando la cessione che avevano fatta all' imperatore (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 118).

89. a. 1247, 7 agosto. — Innocenzo IV prende le difese dei feudatarî contro le usurpazioni del Comune di Sezze (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, pag. 125).

90. a. 1248, 31 marzo. — Innocenzo IV restituisce a Pietro ed agli altri signori di Vico i castelli di *Bleda, Vico* ed altri da essi tolti da Federico II, imperatore (dal Regesto, Cristofari F. *Mem. stor. dei sigg. di Vico* pag. 250).

91. a. 1248, 30 aprile. — Innocenzo IV scrive a Pietro ed agli altri signori di Vico incoraggiandoli a sottomettere i ribelli dei loro feudi eccitati da parte dell' Imperatore (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. I, p. 233, Calisse C. *I Prefetti* etc. pag. 227).

92. a. 1253, 3 maggio. — Innocenzo IV scrive ai signori di Marittima e Campagna (di Ceccano, di Supino, di Sculgola, di Sermoneta etc.) di star pronti per difendere dalla rapacità del Comune di Roma la città

di Terracina fedele alla Sede romana (dall'Archivio di Terracina, Contatore, *de hist. Terrac.* pag. 62).

93. a. 1254, 30 luglio. — Dichiarazione del Comune del castello di *Casamala* sulla indipendenza di esso dal Comune di Viterbo e dai signori di Vico (nell' Arch. storico di Viterbo, S. C. 109: Savignoni P. *Arch. stor. di V.* cit. n°. 71).

94. a. 1258, 13 decembre. Pandolfo di Ottaviano e Pandolfo del quondam Porcario, quegli in nome suo e di suo padre, questi in nome suo e dei suoi fratelli Guastapane, Pietro e Stefano, tutti signori di *Soriano,* giurano di non accettare in questo luogo alcun ladro o contumace del territorio di Viterbo (nell'indice *Albani,* nell'Archivio di Stato in Roma, pag. IV).

95. 1259, 22 giugno. — La famiglia di Vico viene a trattative con il Comune di Viterbo circa i diritti sul castello di *S. Giovenale* (nell'Arch. stor. di Viterbo M. 1. 16 b: Savignoni P. in *Arch. stor. del Com. di V.* cit. n°. 81).

96. a. 1261, 28 decembre. — Urbano IV scrive agli abitanti di Velletri, che rispettino gli uomini del castello di *Lariano* (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit., pag. 142).

97. a. 1262, 5 luglio. — Transazione fra il Comune di Viterbo e Pietro di Vico sul possesso del castello di *S. Giovenale* (dall' Archivio stor. di Viterbo: Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 227 sg., Savignoni P. *Arch. stor.* cit. n°. 94).

98. a. 1263, 24 aprile. — Relazione di Urbano IV sulla contesa fra la S. Sede e Pietro di Vico pel possesso di alcuni fondi (dall'Arch. Vaticano, Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 233).

99. a. 1263, 8 luglio. — Istromento di consegna ad un uffiziale di Urbano IV del castello di *Fumone,* in causa delle pericolose condizioni della provincia (dal *liber censuum,* Muratori *Antiq.* II, pag. 475).

100. a. 1263, 10 decembre. — Urbano IV proibisce ai " barones, milites, baronissae, et mulieres de militari „ di vendere e distrarre " castra, feuda, homines, vassallos, terras, domos, vineas, bona „ etc. (dal Regesto, Theiner *Cod.* cit. pag. 156).

101. a. 1266. — Clemente IV conferisce a Pietro di Vico l'investitura di *Nepi, Castel Sinibaldi* e *Civitacastellana* (Ranghiasci, *Mem. istoriche di Nepi,* pag. 109).

102. a. 1267, 29 marzo. — Clemente IV concede a Pietro di Vico i castelli di *Civitavetula* (sic) e *Blera* (sic) (dal *liber censuum,* Calisse Carlo *I Prefetti di Vico,* pag. 237).

103. a. 1270, 15 giugno. — Quistione sul vassallaggio e sulle rendite del Castello di *Scurgola,* insorta fra Simone e Corrado signori di esso, che si sottopone all'arbitrato del Card. Gotofredo di S. Giorgio in Velabro (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 1).

104. a. 1270, 28 settembre. — Conventiones et pactiones inter do-

minum Riccardum ap. sedis notarium nepotem et procuratorem d. Riccardi s. Ang. diac. card. (de Annibaldensibus) et homines castri *Campaniani* (dall'Archivio Orsini, ed. Passeri Filippo, in *Arch. R. Storia Patria* 1891).

105. a. 1272, 28 ottobre. — Statuto del Comune di Vicovaro stipulato d'accordo col feudatario (Orsini) e perciò utile a studiarsi (Archivio Orsini, inedito).

106. a. 1276. — Il monastero di S. Saba sull'Aventino investe Bertoldo e Raimondo Orsini della proprietà di tre parti del castello di *Galeria* (dall'Archivio Orsini e dal Cod. Vat. 7997, Coppi *Atti Accad. Archeol.* VII, pag. 354).

107. a. 1277, 14 decembre. — Convenzione e statuti stipolati dagli abitanti del castello di *Genazzano* coi signori Stefano e Pietro Colonna (copia aut. in pergamena, dell'11 luglio 1477 nell'Archivio Colonna - perg. XXXIV, 2, inedita).

108. Urbano VI. — I beni dei signori Caetani nel territorio di Ferentino vengono confiscati, per la ribellione di Onorato Caetani conte di Fondi, e concessi in perpetuo a Giacomo Balsani domicello Ferentinate, col censo annuo di 2 fiorini (Infeudaz. in Archivio Vaticano, Lonigo, *in antiq.* lib. 2°, 295, *in novis* 1°, 96).

109. a. 1278, 23 luglio. — Accusati di eresia Pandolfo, Stefano e Pietro signori di *Soriano,* e citati a comparire, nè comparendo, scrive Nicolò III a Sinibaldo, frate minore ed inquisitore, che proceda contro essi con le pene spirituali e temporali (nell'indice Albani, dell'Archivio di Stato in Roma, pag. IV v.)

110. a. 1278, 24 luglio. Nicolo III scrive ad Orso Orsini, rettore della prov. del Patrimonio che perseguiti i signori di *Soriano,* nè tema che questo luogo non debba esser suo, avendone avuta (essi) l'investitura dal monastero di S. Lorenzo fuori le mura (nell'indice Albani, Archivio di Stato in Roma pag. IV v.).

111. a. 1278, 22 settembre. — Geminiano da Viterbo notaro in Corneto procuratore di Pietro di Vico, quale rettore del popolo Cornetano, nomina un procuratore per transigere con Orso degli Orsini di Roma sulla selva *Calzanelli* (dal Cod. Vat. 7931 f. 115 r., Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 239).

112. a. 1279, 2 luglio. — Testamento di Giacomo Savelli, nel quale istituisce eredi Pandolfo suo fratello e Luca suo nipote " eisque per suum annulum investivit „ ed istituisce in pari tempo il fedecommesso maschile, con divieto anche di alienazione in favore di luoghi pii (Archivio Sforza Cesarini, pergamena; Ratti, F. *famiglia Sforza* II, pag. 302 seg. ma con la data inesatta).

113. a. 1279, 27 settembre. — Nicolò III scrive al Senatore di Roma Giovanni Colonna, narrando le prepotenze dei feudatarii di Marittima e Campagna sopra il Comune di *Terracina,* e raccomandandogli d' invi-

gilarli (dall'Archivio di Terracina, Contatore D. A. *de hist. Terracinen.* pag. 207).

114. a. 1281, 28 aprile. — Rinnovazione della infeudazione perpetua a Pietro e Manfredi di Vico del castello di *S. Giovenale* (dall'Archiv. stor. di Viterbo, *marg.* I, f. 125, Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 240, Savignoni P. *Arch. stor.* cit. n°. 123. Seguono ivi due altri atti relativi allo stesso feudo, n°. 124, 125).

115. a. 1283, marzo 18, 20 e 1 aprile. — Ricognizione da parte di Raniero del fu Offreduccio di Rainiero da Perçano dei diritti del Comune di Viterbo sul castello di *Sipicciano* e *Selva Pagana* (in Arch. stor. Vit. M. 111, 1, b. Savignoni P. in *Arch. stor.* cit. n°. 129, 130, 131).

116. a. 1283, 12 settembre. — Martino IV scrive a Pietro di Vico sulla pretesa immunità di un ladro nel castello di *S. Giovenale* (dal *Reg.* Theiner, *Cod.* cit. I, pag. 424, Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 240).

117. a. 1284, 23 settembre. — Compromesso di Riccardo da Ceccano e Riccardo di Mattia degli Annibaldi per le nimicizie ed offese passate tra Annibaldo da Ceccano, Giovanni figlio e Crescenzo da Sonnino da una parte, e Riccardo de Militiis di Annibaldo, Giacomo figlio di Pietro di Trasmondo e Nicolò dall'altra all'occasione della elezione del Podestà di Terracina (dall'indice dell'Archivio di Terracina fasc. H, 74, nell'Archivio di Stato in Roma).

118. a. 1284, 22 decembre. — Sentenza arbitrale nella quistione di danni tra il Comune di Viterbo e Pietro domini Scolari (nell'Arch. di Viterbo S C. 212, Savignoni *Arch. stor.* cit. n°. 134).

119. a. 1286, 19 febbraio, 25 marzo, 23 aprile, 26 ottobre; 1288, 2 novembre; 1289, 9, 18 agosto; 1290, 6 marzo. — N°. 13 documenti del Comune di Viterbo che riguardano la concordia tra esso e gli Orsini, con la cessione di parecchi castelli (nell'Arch. di Viterbo S C, Savignoni in *Arch. stor. di V.* cit. nn. 136 a 149). La quistione del Comune con gli Orsini proseguì anche nel secolo XIV, e ve ne sono numerosi atti nella serie del Savignoni.

120. a. 1286, 29 maggio. — Atto di divisione del patrimonio Orsini tra Matteo Rubeo e i figli del defunto suo fratello (Rainaldo) Napoleone, Matteo, Orso e Giovanni (dall'Archivio di S. Spirito, Cod. Vat. 8034 fol. 182; Coppi *Atti Accad. Arch.* XV, pag. 264.

121. a. 1287, 11 agosto. — Adenolfo de' Conti istituisce un fedecommesso, con la porzione de' beni sortita nella divisione del patrimonio " dicta castra... terra et baronagium semper applicentur et pervenient ad unum solum masculum heredem primogenitum ". Si tratta di *Valmontone* e *Plumbinara* (nell'Archivio Ruspoli, XXVII, 8).

122. a. 1293, 6 agosto. — Trattato di alleanza tra i Colonna, gli Anguillara e i Vico, in presenza del card. Benedetto Caetani (Archivio Caetani XIII, 79).

123. a. 1294, 13 decembre. — Bonifacio VIII emana una bolla, in cui enumera i danni prodotti dai feudatari della Marittima e Campagna alla libertà del Comune di *Terracina,* e si sforza di mettervi fine (Contatore *de hist. Terracin.* pag. 80–90).

124. a. 1295, 3 settembre. — Bonifacio VIII consegna temporaneamente il castello di *Nuciliano* agli abitanti stessi, cioè finchè sia decisa la vertenza della Chiesa con Giacomo e Mattia Arlotti signori di esso (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. pag. 327).

125. a. 1297, 21 marzo. — Compromesso fra Pietro di Vico e il Comune di Corneto relativamente al castello di *Marinello* (dal Cod. Vat. 7931 fol. 134 t., Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 243).

126. a. 1297, 10 maggio, 18 novembre, 14 decembre. — Bolla concistoriale di Bonifacio VIII contro i signori Colonna inscritta nelle Decretali. Protesta dei Colonna, con appello ad un concilio. Nuova scomunica il giorno dell'Ascensione. Nuova conferma. Bandimento della Crociata contro i Colonna (Raynaldus, *Annal. Eccl.* ad ann., *Decretales in VI° de schismate, cap. ad succidendos.* Villani G. *Istorie Fiorentine,* VIII, 21).

127. a. 1298, 5 settembre. — Breve di Bonifacio VIII a Gustorano Cicironis sopra un feudo nel castello di *Stimigliano* (dal Cod. Vat. 8049, fol. 43, Coppi *Atti Accad. Arch.* XV, pag. 273).

128. a. 1298, settembre. — Distruzione di Palestrina. Sottomissione dei Colonna. Assoluzione di essi a Rieti (Coppi *Memorie Colonnesi,* pag. 85–87).

129. a. 1299, 31 luglio. — Berardo di Annibaldo (signore) di *Ceccano* ordina nel suo testamento che siano osservate le consuetudini da lui promesse alle Comunità di *Giuliano, Ceccano* ed *Arnara* (nell'Arch. Colonna, perg. LIV, 4).

130. a. 1299, 1 settembre. — Gli abitanti del castello di *Trevi nel Lazio* giurano omaggio e fedeltà al conte di Caserta Pietro Caetani (nell'Archivio Colonna, perg. XL, 19).

131. a. 12.... — Il pontefice (?) concede in custodia il castello e torre di *Fumone* a Gregorio e Bertramo, ed obliga tutti i possessori di quel territorio con vincolo feudale (dal *liber censuum,* Muratori, *Antiq.* III, pag. 229).

132. a. 1300, 1 luglio. — Bolla di Bonifacio VIII, che conferma la donazione fatta nell'anno precedente a Pietro Caetani da Rinaldo e Tomaso (signori) di Supino d'ogni loro azione e diritto sopra Giordano Gualgano ed altri di *Scurgola* (nell'Archivio Colonna, perg. III, 5).

133. a. 1300, 10 ottobre. — Benifacio VIII conferisce al conte Pietro Caetani in feudo tutto ciò che la Chiesa romana possiede nel castello di *Ninfa* (copia antica del not. Nicolaus Monellus de Vico, nell'Archivio Colonna, perg. XL, 21).

134. a. 1301, 22 aprile. — Bolla di Bonifacio VIII, che dichiara incamerata la città di *Palestrina* (Petrini, *Memorie Prenestine* n°. 30).

135. a. 1301, 8. decembre. — Bolla di Bonifacio VIII " nobili viro Guastapani nato quond. Porcarii militis *olim* domini Castri *Soriani* „ d' investitura del castello di *Chia* per lui e suoi discendenti, con l'annuo censo di 40 soldi papareni (nell'indice Albani, Archivio di Stato in Roma, pag. VI).

136. a. 1305. — Ricorso dei Colonna al pont. Clemente V pei danni sofferti per opera dei Caetani, ed in ispecie sui castelli di *Pofi* e di *Silvamolle* (dal Reg. di Clem. VII antipapa, per collocamento errato, Sauerland H. V. in *Archivio Soc. Rom. St. Patria,* 1893, pag. 233 seg.).

137. a. 1307. — Statuto del Comune di *Cave,* contenente utilissime nozioni sui rapporti del feudatario (Annibaldi) con gli abitanti (nell'Archivio Orsini, inedito).

138. a. 1309. — Napoleone Frangipani " dictus de filiis Ursi „, signore del castello di *Montalto,* riconosce di dover pagare un censo al Comune di Viterbo (nell'Arch. stor. di Vit. S. G. S. 4; Savignoni P. in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 303).

139. a. 1310, 26 giugno. — Sentenza arbitrale di due eminenti giureconsulti Nicola Cecaporo e Guglielmo di Bartolomeo, *pedites* (sic) *de Proxedo,* nella quistione dei fratelli Landolfo e Gotifredo (signori) di Ceccano con Giovanni di Annibaldo della stessa famiglia, sul dominio parziale del castello di *Carpineto* (nell'Arch. Colonna, perg. XXXIV, 4).

140. a. 1311, 9 maggio. — Nicola Paczi romano riceve in feudo a vita un sito presso il monte Albano della diocesi di Tivoli, spettante al monastero di S. Paolo, ma solito a conferirsi a signore laico (dal Reg. di Clemente V, an. VI ep. 256, Theiner, *Cod.* cit. I, pag. 442).

141. a. 1311, 13 giugno. — Statuti e convenzioni della città di *Magliano* professante " vassallagium et fidelitatem ad pedes domini senatoris vice et nomine romani populi „ (dall' Archivio Comunale di Magliano, Pagani Antonio *Magliano Sabino e il Sen. e pop. romano,* pag. 79 e segg.).

142. a. 1312, 20 aprile. — Mediazione di pace indetta da Clemente V ad Anagni, Alatri, ai conti Palatini e a Benedetto Caetani (dal Reg., Theiner *Cod.* cit. I, pag. 454).

143. a. 1315, 18 febbraio. — Testamento di Riccardo (conte) di Ceccano con importanti particolari sugli oblighi feudali (Archivio Colonna, perg. LIV, 9).

144. a. 1318, 16 aprile. — Giovanni XXII scive al rettore del patrimonio che, nel procedere contro Montalto, per causa di Manfredi di Vico, non leda i diritti che ivi godeva il Card. Napoleone Orsini (dall'Arch. Vaticano, vol. 69, doc. 601, Calisse C. *I Prefetti* cit. pag. 249 e pag. 258).

145. a. 1320, 6 maggio. — Bolla di Giovanni XXII, con cui commette al Vescovo di Orvieto l' esame di una controversia tra gli Orsini e Raniero Gatti di Viterbo, il quale voleva edificare un castello nel ter-

ritorio di *Cornienta vecchia*, ch'era degli Orsini, e gli ordina di pacificare le parti etc. (nell'indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, p. VI v.).

146. a. 1320, 10 maggio. — Controversia tra il Comune di Viterbo e Romano " de filiis Ursi " signore del castello di *S. Savino*, presso Toscanella, definita dal vicario regio di Roma (Arch. stor. di Viterbo S C, 404, Savignoni P. in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 266).

147. a. 1320, 4 settembre. — Giovanni XXII autorizza, per mezzo del rettore, la vendita del castello di *Chia* in favore di Poncello Orsini (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 495).

148. a. 1320, 6 novembre. — Giovanni XXII intima una tregua di due anni nella controversia tra i Caetani di Anagni ed i Colonna (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 499).

149. a. 1321, 22 gennaio. — Legazione di Rinaldo Tacconi, in nome degli abitanti di *Sezze*, per far la pace con il Conte di Fondi e Giacomo di Ceccano (Giorgi Domenico, *de cath. ep. Setina*, pag. 252).

150. a. 1321, 22 settembre. — Costituzione di Giovanni XXII, che proibisce, nella Campagna e Marittima e nelle altre provincie, farsi giustizia e far guerra, senza licenza del rettore (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 507).

151. a. 1322, 4 luglio. — Lettera di Giovanni XXII ai Viterbesi, che ingiunge di non conferire la cittadinanza ad alcun conte, barone e nobile di altro paese (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 515).

152. a. 1322, 21 luglio. — Giovanni XXII abolisce la costituzione che permetteva ad alcuni di non consegnare i banditi al rettore della Marittima e Campagna (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 517).

153. a. 1323, 4 giugno. — Atto formale d'investitura del castello di *Trivigliano* data dal vicerettore di Campagna al conte palatino Bonifazio Caetani (Archivio Colonna, pergamene XL, 30).

154. a. 1325, 7 maggio. — Donazione di Guglielmo (conte) di Ceccano a Tomaso di Ceccano, abbondante di menzioni sul vassallaggio (Archivio Colonna, pergamene XX, 20).

155. a. 1329, 6 luglio. — Istromento di transazione avanti il Rettore di Marittima e Campagna fatta da Tomaso (signore) di Ceccano e Lella Caetani moglie di Giacomo di Ceccano sulla terza parte del castello di *Carpineto*, con molte particolarità relative al vassallaggio (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 8).

156. a. 1329, 28 agosto. — Istromento di transazione sulla cessione e consegna di otto vassalli del feudo di *San Lorenzo*, invece di dodici, fatta da Tomaso (signore) di Ceccano a Giacomo suo fratello (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 9).

157. a. 1332, 5 dicembre. — Faziolo di Vico promette soddisfazione delle offese recate alla Chiesa, e giura obbedienza perpetua (dal Regestum Curiae Patrim. b. P. in Tuscia, Arch. Vat. XXXV, t. 140, 7, Calisse C. *I Prefetti di Vico*, pag. 254 seg.).

158. a. 1330, 4 gennaio. — Giovanni XXII fa restituire ai conti palatini di Tuscia beni e privilegi, dei quali aveali spogliati l'imperatore Enrico VII (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 568).

159. a. 1331, 28 aprile. — Tre documenti relativi a vertenze tra Francesco ed Orso dell' *Anguillara* e i signori di *Tolfanova*, con promessa di servigio militare da parte di questi (nell'Archivio storico Capitolino, arm. XIV *Anguillara*, ad ann.).

160. a. 1333, 19 febbraio. — Giovanni XXII proibisce a Riccardo (conte) di Ceccano di terminare la costruzione di un fortilizio nel territorio di *Carpineto* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. pag. 605).

161. a. 1334, 7 febbraio. — Giovanni XXII ordina al rettore del patrimonio di rimettere Faziolo di Vico in possesso del castello di *Sipicciano* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. I, pag. 605).

162. a. 1334, 14 settembre. — I massari ed il popolo di *Barbarano* giurano fedeltà ed omaggio a Giovanni conte di Anguillara, il quale promette di osservare gli statuti di quel castello (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV *Anguillara*, ad ann.).

163. a. 1335, 29 giugno. — Benedetto XII ingiunge al Re di Sicilia (Napoli) di non molestare i signori di *Ceccano* e di *Supino* vassalli della Chiesa romana (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 5).

164. a. 1335, 21 luglio. — Benedetto XII scrive al senato e popolo romano, affinchè presti assistenza al Rettore pontificio nel procurar la pace tra gli Orsini (Napoleone, Giordano etc.) e i Colonna (Stefano e figli) (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 6).

165. a. 1335, 22 settembre. — Benedetto XII scrive al rettore del Patrimonio perchè faccia restituire dai Narniensi ed Ameliensi il castello di *Carena* e il *Castelluccio* ad Angelo di Priore " miles Narniensis " (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 7).

166. a. 1335, 1 novembre. — Benedetto XII scrive al rettore del Patrimonio, perchè faccia render giustizia a Pietro degli Annibaldi sulla metà del castello di *Onano* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 8).

167. a. 1336, 18 marzo. — Benedetto XII riforma i capitoli della tregua tra gli Orsini (Napoleone e figli, e Giordano) e i Colonna (Stefano e figli), tra cui v'è lo sgombro del ponte Milvio e lo sgombro di Tivoli (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 9).

168. a. 1336, 18 marzo. — Nuova conferma della tregua precedente (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 11).

169. a. 1336, 18 settembre. — Benedetto XII ordina al Rettore della Campagna di procedere contro Giovanni Caetani usurpatore del castello di *Civitella* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 15).

170. a. 1336, 27 decembre. — Benedetto XII ingiunge a Tomaso e a Giacomo (conti) di Ceccano di soddisfare Riccardo loro parente e altri sudditi della Chiesa dei danni e guasti loro cagionati nel castello di *Ceprano* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 18).

171. a. 1337, 5 agosto. — Benedetto XII rinnova la tregua tra gli Orsini (Matteo, Bertoldo, Giordano di Montegiordano, Giovanni, Roberto di Nola) e i Colonna (Stefano e figli) (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 22, 23).

172. a. 1337, 30 agosto. — Due lettere di Benedetto XII, l' una a Giovanni card. Orsini, l'altra al Senato e ai consoli delle arti in Roma, perchè concorrano a fare osservare la tregua imposta agli Orsini ed ai Colonna (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 24, 25).

173. a. 1338, 19 febbraio. — Benedetto XII scrive una lettera al Vescovo di Anagni perchè prenda possesso dell'eredità di Gentile Orsini in favore del ventre pregnante (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 34).

174. a. 1338, 24 maggio. — Atto o diploma di franchigia generale, che Tomaso signore di *Ceccano* concede al notaio Pietro Rossi, suoi discendenti e beni (nell'Archivio Colonna, perg. LI, 52).

175. a. 1338, 13 agosto. — Benedetto XII scrive ai Vescovi di Viterbo e di Todi perchè concorrano a far rispettare la volontà del defunto Gentile Orsini in favore del figlio nascituro (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 37).

176. a. 1339, 21 maggio. — Benedetto XII ordina che sieno regolate le restituzioni alla Chiesa di terre e castelli occupate da feudatarî (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 55).

177. a. 1339, 7 luglio. — Benedetto XII scrive al Rettore di Marittima e Campagna d'impedire ai *comites, barones et nobiles* della provincia di occupare la città di Anagni e qualsiasi parte del territorio di essa (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 59).

178. a. 1339, 10 ottobre. — Benedetto XII ingiunge tregua tra i Caetani di *Fondi,* i Conti di *Montefortino,* i Caetani Palatini, i signori di *Ceccano* e quelli di *Supino* (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 61).

179. a. 1340, 27 marzo. — Benedetto XII scrive a Benedetto Caetani Palatino di sgombrare il castello di *Sezze* indebitamente occupato (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 67).

180. a. 1340, 19 agosto. — Trattato di pace tra il Comune di *Sezze,* procuratore Francesco Taccone, e Nicolò conte di *Gondi, Sermoneta* e *Bassiano* (Giorgi Domenico, *de cath. ep. Setina,* pag. 254).

181. a. 1340, 15 novembre. — Benedetto XII scrive al Rettore di Marittima e Campagna di mettere a dovere Adenolfo signore di *Ceccano,* perchè aveva occupato *Rocca d'Arce* e commesso altre violenze, contro le quali il Re Roberto avea protestato (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 99).

182. a. 1340, 8 decembre. Documento che contiene gli obblighi dei feudatarî della Tuscia (Fabre Paul, in *Mélanges de l'école fr.* 1887, pag. 157).

183. a. 1340 — Gruppo di cinque carte contenenti la " inquisitio et processus et sententia rebellionis contra Comitem Benedictum Caie-

tanum „ per violenze commesse contro la città di *Anagni* e contro il Rettore della provincia (nell'Archivio della Cattedrale di Anagni, ed. Ambrosi de Magistris Raffaele in *Arch. Stor. Patr.*, 1881 pag. 346 segg.).

184. a. 1344, 10 marzo. — Clemente VI scrive al Rettore di Campagna e Marittima perchè faccia osservare la costituzione di Benedetto XII per la quale " nullus princeps, dux, marchio, comes, vicecomes, baro aut alius nobilis potens „ o figlio od erede di essi venga detto rettore od uffiziale di alcuna città, nessuno entri nella città di *Ferentino*, nessuno costruisca torri e fortini nel territorio (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, p. 120).

185. a. 1344, 27 marzo. — Sentenza del Senatore di Roma contro Nicolò signor di *Ceccano* e suoi vassalli, per danni recati a Nicolò da Velletri, con licenza a costui di usare rappresaglie contro Nicolò e vassalli (nell'Archivio Colonna, perg. LXII, 17).

186. a. 1344, 13 aprile. — Clemente VI scrive ai giudici che inducano alla pace Orso conte di *Anguillara* col suo nepote Giovanni (dal Reg. Theiner *Cod.* II, pag. 140).

187. a. 1344, 29 giugno. — Il rettore del Patrimonio nomina castellano del castello di *Orcla* Simone Guillelmi, riservando alla propria curia il " merum et mixtum imperium „ (nell' Arch. stor. di Viterbo S, G, 29, Savignoni, in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 304).

188. a. 1344, 29 ottobre. — Clemente VI scrive a Tomaso (signore) di *Ceccano* per indurlo ad accettare le condizioni di pace, col fratello Giacomo e coi cugini Cicco e Nofo, proposte dal legato (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 143).

189. a. 1344, 22 decembre. — Pietro di Agapito Colonna dispone, nel suo testamento a favore dei figli e discendenti, delle terre di *Genazzano, Arnara, Ripi* e *Comunanza,* col vincolo fedecommissario (nell'Arch. Colonna, perg. LIV, 23).

190. a. 1344. — Clemente VI si adopera per ottener pace tra Orso di Anguillara ed un suo nipote (dal Reg. di Clem. VI, ad an. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 140).

191. a. 1345, 16 luglio. — Clemente VI scrive al prefetto Giovanni di Vico e ad Andrea Orsini, che avea comprate terre in Vetralla e costruito un fortilizio, di tenere per nullo l'acquisto e il lavoro fatto fino ad informazioni complete (nell'Arch. di Viterbo; Theiner (dal Regesto) *Cod.* cit. II, p. 151).

192. a. 1345, 27 ottobre. — Clemente VI intima a Nicolò Caetani Conte di Fondi di restituire le cose occupate in *Terracina* di coloro ch'erano partiti per la crociata (dal Reg. Theiner *Cod.* cit. II, pag. 153).

193. a. 1346, 24 agosto. — Clemente VI ordina al legato ap. di conferire il castello di *Onano* in feudo ai fratelli Ricardo e Buzio Annibaldi, in compenso di danni sofferti per opera di Ludovico il Bavaro, con il correspettivo di annuo censo e di altri servigi (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 171).

194. a. 1347. — Proibizione del titolo *dominus* fatta da Cola di Rienzo.

Lettera di Luchino Visconti a Cola di Rienzo in cui lo avverte di premunirsi dalle insidie dei baroni.

Bando posto da Cola ai Caetani ed ai Colonna.

Imprigionamento dei baroni romani a Campidoglio, di Petruccio Frangipane a Civitalavinia, etc.

Battaglia di Cola coi Colonna presso porta S. Lorenzo.

Lettere di Francesco Petrarca a Cola, in cui si propone la eliminazione dei baroni dal Senato romano (Vita di Cola, del Papencordt, e Gabrielli Annibale etc. in Istituto Stor. Ital. vol. VI).

195. a. 1347, ? — Data probabile del *registro officiale* dei diritti del Comune di Roma sui baroni e Comuni del distretto della città (nel Cod. della Biblioteca Comunale di Siena K, I, 22, ed. Tomassetti Giuseppe in *Archivio Società Rom. di Storia Patria,* 1897, pag. 313 seg.).

196. a. 1351, 25 gennaio. — Tomaso il vecchio, signore di Ceccano, distribuisce terre e case in feudo a numerosi suoi vassalli (Archivio Colonna, perg. XL, 47).

197. a. 1354, 10 giugno. — Giovanni di Vico dimanda perdono alla Chiesa e fa giuramento solenne ad essa di fedeltà (Theiner *Cod.* cit. II, pag. 269).

198. a. 1354, 8 settembre. — Innocenzo VI scrive al Card. Egidio Albornoz legato etc. circa la compera di *Vetralla,* che Giovanni di Vico voleva vendere e circa il prezzo del castello di *Soriano,* che si teneva da Orso Orsini canonico di S. Pietro. Il Papa gli commette d'informare con qual diritto l'avesse quest' Orso, sapendo che Giovanni fratello di lui vi pretendeva esso pure (nell'indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, pag. VII).

199. a. 1354. — I feudatarî della Tuscia si sottomettono al Card. Albornoz e giurano al Rettore Giordano Orsini di rispettare beni e diritti della Chiesa in Tuscia, restituire entro un mese quelli usurpati e denunziare coloro che fossero colpevoli di usurpazioni (Fabre Paul, in *Mélanges de l'école fr.* 1887, pag. 133).

200. a. 1354. — Parlamento nel patrimonio della Tuscia, convocato dal Card. Albornoz, per certificare i diritti dei baroni e dei Comuni (dal Reg. Camerale dell' Albornoz, Fabre P. in *Mélanges* cit. 1887, pag. 143 seg.).

201. a. 1354. — Innocenzo VI scrive più volte per sostenere i patti conchiusi dal legato Albornoz coi signori di Vico (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 260 seg.; Calisse C. *I Prefetti di Vico,* pag. 304 seg.).

202. a. 1354, 30 settembre. — Giovanni di Vico giura fedeltà a Giordano Orsini quale rettore e capitano generale per la Chiesa sui castelli di *Bieda, Civitavecchia, Tulfanova* e *Ancarano* (dal Reg. Camerale, Fabre P. in *Mélanges* cit. pag. 161).

203. a. 1355, 28 giugno. — Licenza data dal Senato e popolo romano, col beneplacito pontificio, a certe persone, di poter fare rappresaglie contro Giovanni Caetani signore di *Ninfa* e contro il Comune di Cave, per alcuni rubamenti avvenuti in quel di Anagni (nell' Archivio Colonna, perg. LXXXVII, 36).

204. a. 1361, 28 maggio. — Esame di 16 testimonii, 12 sorianesi e 4 romani, fatto da Vannuzio Petrocchi notaio di Camera, in compagnia di Nicolò di Giovan Angelo altro notaio d'ordine di due giudici Camerali, affine di provare che il castello di *Soriano* e suoi abitanti erano esenti da qualunque dazio, dal focatico, dal sale e da altre imposizioni (nell'indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, pag. VII v.).

205. a. 1364, 10 agosto. — Lettera di Urbano V al Card. Egidio Albornoz legato etc. perchè sospenda il trattato della compera di *Soriano,* atteso un ricorso di Pandolfo Malatesta di Malatesta signore di Rimini e marito di Paola Orsini, la quale pretende che *Soriano* sia suo ed ingiustamente occupato da Orso Orsini (nell' indice Albani, in Archivio di Stato in Roma, pag. VII v.).

206. a. 1364. — Il legato Card. Albornoz conferisce in feudo il castello di *Valentano* a Pietro Farnese per 10 anni, con censo annuo di 5 fiorini; il castello di *Onano* a Pietro Farnese e ad Albertazzo de' Ricasoli per 12 anni; lascia tenere il castello di *Chia* da Orso di Napoleone Orsini; impegna il castello di *Pereto* ad Antonio de' Ricasoli. (Fabre Paul, in *Mélanges de l'école fr.* 1887, pag. 131-149).

207. a. 1365, 9 novembre. — Urbano V conferma Nicola Orsini conte di Nola nella carica di vessillifero della provincia del Patrimonio in Tuscia (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 429).

208. a. 1368, 30 marzo. — Compromesso tra Onorato Caetani conte di Fondi e Giovanni Caetani de Palatinis sulla quistione delle prestazioni feudali nel castello di *Ninfa,* che si rimette all'arbitrato di Nicolò Card. Tuscolano: documento importantissimo (nell' Archivio Colonna, perg. XXXIV, 21).

209. a. 1368, 25 maggio. — Urbano V loda il popolo romano per avergli fornito soccorso nel combattere Cecco (signore) di *Ceccano,* uomo " sceleratum, detestabilem, Deo et hominibus odiosum etc. „ (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 458).

210. a. 1368, 22 settembre. — Urbano V scrive a Francesco di Vico che osservi la tregua stipulata con gli Anguillara per due anni, pena la confisca dei feudi e la taglia di 10000 marche di argento (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 459).

211. a. 1369, 11 ottobre. — Roberto di Sonnino dona ad Onorato Caetani tutti i beni di Massimiliano Valeriani suo istitutore ed ogni ragione che aveva sul castello di *Sonnino* (nell' Archivio Colonna, pergamena XX, 43).

212. a. 1370, 15 gennaio. — Urbano V concede un salvocondotto a

Francesco di Vico per venire in Roma a trattarvi la pace col popolo romano sulla quistione del castello di *Bracciano* (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 467).

213. a. 1370, 19 giugno. — Urbano V scrive al Senatore di Roma perchè impedisca il duello tra Francesco di Vico e Francesco Orsini (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 474; Calisse C. *I Prefetti di Vico* pag. 321).

214. a. 1370, 22 agosto. — Urbano V scrive a Luca Savelli che ha intimato tregua di cento anni tra i Prefetti di Vico e gli Orsini (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II. pag. 477, Calisse C. *I Prefetti di Vico* pag. 321).

215. a. 1370, 22 agosto. — Urbano V scrive a Sancia vedova di Stefano Colonna perchè non muova guerra ad Agapito di Sciarra Colonna, ma si componga all'amichevole con esso (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 477).

216. a. 1373, 26 agosto. — Gregorio XI scrive al Senatore di Roma, affinchè inizî la tregua con gli Anguillara e con Luca Savelli (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 553).

217. a. 1374, 17 aprile. — Gregorio XI scrive al suo legato, perchè renda al di Vico la rocca di *Vetralla*, e lo abbia per raccomandato (dall'Arch. Vat. archetyp. Innoc. VI n. 244 g. ep. 628, Calisse C. *I Prefetti* cit. pag. 343, di cui trovo razionale la restituzione del documento, da Innocenzo VI a Gregorio XI).

218. a. 1375, 3 novembre. — Gregorio XI scrive a Giordano Orsini e ad altri fedeli signori perchè si sforzino di condurre i baroni del Patrimonio a sottomettersi alla Chiesa (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 569).

219. a. 1377, 10 novembre. — Sentenza arbitrale di Gregorio XI, nella quale assegna al popolo romano il castello di *Trevignano*, che avea preso con le armi, il castello di *Carcari* e quel di *Sasso* tolti alla famiglia Prefetti (Cod. Vat. Reg. 378, Cristofari Francesco, *Mem. stor. dei signori di Vico,* pag. 81).

220. a. 1378, 21 febbraio. — Gregorio XI scrive ai Conservatori di Roma di fare in modo che il castello del *Sasso,* occupato dal Prefetto, venga restituito ai Venturini antichi possessori (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. II, pag. 600, Calisse C. *Prefetti Vico,* pag. 341).

221. a. 1378, 31 marzo. — Istromento di ratiabizione di sentenza definitiva nella causa feudale tra Bertoldo di Riccardo Annibaldi, signori di *Cave*, ed alcuni privati (nell' Archivio Colonna, pergamena XXXIV, 30).

222. a. 1379, 10 luglio. — Transazione fra la Comunità di *Genazzano* e i signori Fabrizio e Stefano Colonna, nella quale la Comunità assume l'obligo di pagare la quarta parte di tutte le entrate del territorio (nell'Archivio Colonna, perg. XXXIV, 3).

223. a. 1383, 16 gennaio. — Giordano Orsini concede a Onorato Caetani conte di Fondi, per benevolenza e per gratitudine di favori da lui ricevuti, il castello di *Marino,* con tutti gli annessi (nell' Archivio Colonna - platea - vol. 2° ad ann.). La signoria di Giordano in Marino è provata da una donazione di altro genere, da lui fatta, nel 1371, agosto, esistente nell'Archivio Orsini (perg. II. A. VI, 39).

224. a. 1388, 1 agosto. — Concordia, per la quale convengono Giordano e Giovanni Colonna, figli di Agapito signore di *Cave,* con Giacomo Annibaldi signore di *Rocca di Papa,* che gli uomini di Cave saranno alleati con essi in pace ed in guerra (nell'Archivio Colonna, pergamena XXXIV, 35).

225. a. 1392, 29 agosto. — Bonifacio IX conferma l'acquisto fatto dal Comune di Corneto delle parti del castello e territorio di *Rocca Giorgio* e *Castro Novo* usurpati già da Gio. Sciarra di Vico (dal Cod. Vat. 7931 f. 203, Calisse C. *I Prefetti,* cit. pag. 348).

226. a. 1392, 14 agosto. — Bonifazio Caetani de Palatinis giura fedeltà al pontefice Clemente VII, e di secondarlo come Onorato Caetani conte di Fondi, dando in pegno il fusto della torre delle Mole (Archivio Colonna, perg. XL, 62).

227. a. 1393, 11 ottobre. — Investitura del Castello di *Galeria* data da Bonifacio IX a Giovanni e Poncello Orsini domicelli romani, a vita " cum iuribus, vassallis „ etc. e col correspettivo di un canone annuo di 3 libre di cera al monastero di s. Saba (dal *Reg.* in Cod. Vat. 7926 f. ant. 277, Tomassetti G. *Campagna rom.* I, pag. 238).

228. a. 1394, 15 gennaio. — Procura della Comunità di *Subiaco* a far pace con i signori Colonna e coi loro sudditi di *Genazzano, Morolo, Cave, S. Vito, Capranica* e *Ciciliano* (nell' Archivio Colonna, pergamena LVI, 85).

229. a. 1396, 4 gennaio. — I Conservatori di Roma scrivono a Comuni e a signori del distretto di Roma, per sapere quanto avevano pagato " pro subsidio gentium armorum romani populi „ all' ex-conservatore Pietro di Matteuccio (nell'Archivio stor. Capitolino, ed in *Archivio di Storia Patria,* 1884, pag. 543).

230. a. 1399, 20 giugno. — Investitura del castello e rocca di *Cisterna* e di altri beni in Marino confermata da Bonifacio IX a Giovanni Ceccarelli domicello di Sezze (nell'Archivio di Sezze, ed. Giorgi Dom. *de cath. Setina,* pag. 280).

231. a. 1399, 22 giugno. — Bonifazio IX conferma a Giovanni Ceccarelli di Sezze e suoi eredi in perpetuo il castello e la rocca di *Cisterna,* ch' aveva comperato da Giordano Orsini, e che Onorato Caetani aveva occupato - e più gli conferma la metà dell' altra rocca confinante, già propria un tempo di Onofrio Frangipani, e il tenimento di *Castelvecchio,* ed alcune vigne in Marino (Infeudaz. Vaticane reg. V, 13, nell'ind. di G. Cesarini in Archivio Santacroce A 34, fol. 24).

232. a. 1399. — Incameramento del castello di *Marino* ordinato da Bonifacio IX (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 101).

233. a. 1400, 24 gennaio. — Bonifazio IX dona a Giacomello Caetani le " actiones „ che risalivano ad Urbano VI, per titolo di mutuo, contro gli eredi di Riccardo de' Frangipani, sul castello di *Cisterna,* dioc. di Velletri (Infeudaz. Vatic. reg. IX, 151, nell'ind. di G. Cesarini, Archivio Santacroce A 34, fol. 23).

234. a. 1400, 24 marzo. — Bonifazio IX conferisce a Francesco Orsini il vicariato di *Olevano*, per tre generazioni, col mero e misto impero " gladii potestate „ ed ogni giurisdizione (Infeudaz. Vatic. raccolte da Giuliano Cesarini dal reg. V, 91, in Arch. Santacroce A, 34, f. 1).

235. a. 1400, 14 maggio. — Processo di Bonifacio IX contro i Colonna (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 105).

236. a. 1400, 1 decembre. — Conferma della confisca di *Marino,* per Bonifacio IX, e approvazione dei capitoli di *Genzano* con Pietro Passarelli capitano pontificio (dal *Reg.* in Cod. Vat. 7931 f. mod. 60 v. ed. Tomassetti G. in *Campagna Romana,* II, pag. 119).

237. a. 1400. — Incameramento di *Palestrina*, *Castelnuovo* (non Castrimenio, come lesse il Theiner) e *Zagarolo* ordinato da Bonifacio IX a danno dei Colonna (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 108).

238. a. 1401, 17 gennaio. — Istromento di concordia tra il Pontefice (Bonifazio IX) e i Colonna (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 111).

239. a. 1401, 22 gennaio. — Sentenza sull' investitura di Castel Nomentano *(Mentana)* in favore di Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo (nell'Archivio Orsini II A, XXXVIII, 136).

240. a. 1401, 13 febbraio. — Bonifazio IX dona in perpetuo, con titolo inter vivos ed irrevocabile, a Giacomello Caetani milite romano i castelli di *Sermoneta, Bassiano, Ninfa* e *Norma* in Marittima, con mero e misto impero " gladii potestate „ etc. (Infeudaz. Vaticane, dal reg. IX, 149 nell' indice del Cesarini, in Archivio Santacroce A, 34 fol. 22 v. 23).

241. a. 1401. — Bonifazio IX istituisce il vicariato (a terza generazione) di *Gallese* in favore di Giovanni e Nicola Colonna (dal *liber infeud.* Raynald. *ad ann.*).

242. a. 1401, 26 maggio. — Nicola conte di Anguillara, a nome anche del figlio Giacomo Bianco e della defunta moglie Tanza degli Alberteschi, nomina un arbitro nella vertenza con Cola, Giovanni e Bertoldo Orsini, pel possesso di *Castiglione* e di altri luoghi (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV, *Anguillara,* ad ann.).

243. a. 1401, 18 luglio. — Giuramento di omaggio e fedeltà degli abitanti di *Cave* a Giordano Colonna (nell'Archivio Colonna, perg. III, Q. A. 1. n°. 57).

244. a. 1402, 1 agosto. — Bonifazio IX conferma le capitolazioni fatte con gli Orsini circa l' alleanza reciproca per la difesa delle terre rivendicate (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 118).

245. a. 1403, 17 febbraio. — Bonifazio IX conferisce vicariato, con mero e misto impero, giurisdizione etc. sulla metà del castello di *Onano* a Corrado e Luca di Bernardo de' Monaldeschi, col giuramento di fedeltà (Infeudaz. Vatic. raccolte da Giuliano Cesarini dal reg. XII, 149 – mss arch. Santacroce A, 34. f. 2).

246. a. 1404. — Innocenzo VII conferma a Giovanni e Poncello di Francesco di Giordano Orsini il vicariato di *Torri, Santo Polo, Collevecchio, Stimigliano, Selci* e *Monteàsolo* (nell' Archivio Orsini, II, A X, 57).

247. Bonifacio IX. — Si conferisce l' investitura del castello di *Bauco,* diocesi di Veroli, in perpetuo a Lippo Caracciolo' domicello napolitano (Infeudaz. Vatic. Lonigo, *in antiq.* lib. 3, n. 205, *in novis* lib. 2).

248. a. 1405, 1 settembre. — I governatori della republica romana rimettono a Giordano Colonna ed a' suoi vassalli di *Genazzano, Cave, Pisciano, S. Vito* e *Capranica* ogni pena da essi dovuta per le ultime ostilità dimostrate (nell'Archivio Colonna perg. LXIV, 43).

249. a. 1406, 1 febbraio. — Bolla d'Innocenzo VII, in cui si pretende che i vicarii o feudatarii sieno tenuti a pagare alla Chiesa censo e regalia, anche se nell'investitura originale non sia espresso (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 149).

250. a. 1409. — Il Re Ladislao conferisce a Giovanni e Nicola Colonna in feudo la terra di *Marino* (Valesio, Storia mss. di Casa Colonna, in Archivio C. *ad ann.*).

251. a. 1410, giugno. — Bolla di Giovanni XXIII in conferma di altra di Alessandro V, contenente la investitura di *Segni, Paliano, Serrone* e *Castel Mattia* in Vicariato a favore di Aldobrandino Conti (copia nell'Arch. Colonna in *libr. instr.* 196 f. 78).

252. a. 1410, 30 agosto. — Statuti del Comune di *Anticoli-Campagna* che sono stati poi confermati dalla Casa Colonna, nel 1564, essendo divenuto feudo Colonnese sotto Leone X (copie del 1500 e del 1600 da originale del 1410; nell'Archivio Comunale di Anticoli: vedi G. B. De Rossi in *Studi e docum. di storia e diritto,* 1881, pag. 71 e sg.).

253. a. 1411, 23 aprile. Giovanni XXIII conferisce a Giovanni Colonna varii feudi a tempo, tra i quali il castello di *Frascati* (nel *Reg.* in Cod. Vat. 6952, ad ann.).

254. a. 1411. — Giovanni XXIII conferisce a Gentile Orsini il castello di *Campagnano* a titolo di vicariato (nel *Reg.* in Cod. Vat. 6952, *ad ann.;* Perg. in Archivio Orsini II, A, XXXIX, 19, Coppi in *Atti Accad. d'archeol.* XV pag. 307).

255. a. 1414. — Angela (contessa) di Anguillara, moglie di Gentile Orsini, esibisce ad Alberto Ricci arcivescovo di Firenze una bolla di pp. Giovanni XXIII concedente a lei l'investitura del feudo di *Campagnano* (da perg. dell'Archivio Orsini, Coppi in *Atti* cit. XV, pag. 301).

256. Sotto Giovanni XXIII. — Si conferisce il dominio del castello

di *Anticoli di Campagna* a Menicuccio del quondam Seulo di Viano, a vita (Infeudaz. Vatic., indice Lonigo, *in antiq.* lib. 5, n. 82, *in novis* lib. 5).

257. Giovanni XXIII. — Conferimento del castello di *Barbarano* per dieci anni a Giacomello e Lorenzo Galeotti domicelli romani. Questa dominazione fu seguita da un periodo di libertà sotto Eugenio IV (podestà Valeriano de' Muti) e poi vi ritornarono i Galeotti sotto Calisto III (Infeudaz. Vatic., Lonigo, *in antiq.* lib. 5 b, n. 207, lib. 1° *officior.* n. 296, *in novis* lib. 8, 16).

258. a. 1416, 2 decembre. — Martino V intima la tregua generale tra il popolo romano e i baroni del circondario (senza nominarli) (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 220).

259. a. 1416. — Giuramento di omaggio e di vassallaggio di Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo al pontefice Alessandro V, per le terre e feudi del distretto Marsicano ed altre, esclusa ogni autorità di Benedetto XIII, di Gregorio XII e del re Ladislao (nel Codice di Siena K. I, 22. fol. 287 v.).

260. a. 1419, 3 agosto. — Giovanna II regina di Napoli conferisce a Giordano Lorenzo Colonna il principato di Salerno, molti feudi dell'Abruzzo, e *Ceccano* e *Giuliano* nello Stato romano, spettanti già a Cristoforo Caetani (copia nell'Arch. Colonna II, A 2, 2).

261. a. 1419, 1 settembre. — Martino V conferisce a Francesco, Carlo ed Orsino Orsini il castello di *Bracciano,* per tre anni, sotto l'annuo censo di un avvoltoio (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 242).

262. a. 1419, 12 settembre. — Martino V conferma i privilegi e le infeudazioni ricevute per lo innanzi da Pietro e Ranuccio di Farnese, e la facoltà di ricuperare le terre invase da altri (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 249).

263. a. 1419. — Martino V conferisce il feudo di *Marino* a Giordano principe di Salerno e a Lorenzo conte di Alba (Contelori Fel. *Vita Martini V* pag. 54. Coppi Ant. *Memorie Colonnesi* pag. 167).

264. a. 1419. — Martino V conferisce a Francesco e ad Orsino Orsini il vicariato di *Bracciano* per tre anni (nell'Archivio Orsini, II A. XXXIX, 21).

265. a. 1420, 5 giugno. — Martino V erige in feudo il paese di *Ferento,* diocesi di Viterbo, e lo conferisce a Cristoforo di Andrea da Siena come contea per lui e suoi figli, previo il giuramento di fedeltà al tesoriere pontificio (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 263).

266. a. 1420, 20 agosto. — Gli abitanti di *Giuliano* giurano fedeltà ed omaggio a Lorenzo Colonna, il quale aveva ricevuto nuovo possesso del castello, come dote di sua moglie Sveva Caetani (nell'Arch. Colonna perg. XLII, 29).

267. a. 1421, 23 febbraio. — Istromento contenente il giuramento di fedeltà della Università di *Supino* a Giordano Colonna, che aveva

comperato metà del castello dai figli di Francesco conte d' Anguillara (nell'Archivio Colonna, perg. XXXX, 79).

268. a. 1422, 13 marzo. — Martino V proroga di un anno la tregua intimata fra il popolo romano e i baroni del circondario (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 276).

269. a. 1423, 26 aprile. — Bertoldo di Troilo Orsini elegge procuratori per adire l' eredità degli Anguillara e degli Alberteschi su *Castiglione* ed altri luoghi (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV *Anguillara,* ad ann.).

270. a. 1423, 2 settembre. — Statuto di *Sonnino* stipulato tra il Comune e Cristoforo Caetani, in senso di conferma di più antico originale (dall'Archivio locale, copia moderna nell'Archivio di Stato in Roma [statuti n°. 638]).

271. a. 1424, 5 ottobre. — Obbligazione della Comunità di *Cave* di voler essere suddita del pont. Martino V " privato nomine „ e de' suoi eredi (nell' Archivio Colonna, perg. XL, 80).

272. a. 1425. — Martino V concede ad Antonio, Prospero e Odoardo figli di Giordano Colonna l'investitura dei castelli di *Paliano* e *Serrone* in feudo perpetuo (Contelori Fel. *Vita Mart. V* pag. 54, 55. Coppi *Memor. Colonnesi* pag. 175).

273. a. 1426, 1 febbraio. — Martino V assolve gli uomini di Rocca di Papa da molti eccessi commessi e li riduce a mezzo rubbio d'orzo per casa, da un rubbio che pagavano al signore; riduce a due soldi per soma la tassa per la gabella del legname e carbone, purchè sieno devoti alla Santa Sede ed obbedienti ai suoi nipoti (nell'Archivio Colonna, perg. IV, 47).

274. a. 1426, 16 giugno. — Procura fatta da Giacomo Orsini in favore di Nicola Petrucci e del notaio Raimondo di T. per ricevere il giuramento feudale degli abitanti di Nomentano *(Mentana)* (nell' Archivio Orsini, perg. II A. XXXVIII, 49).

275. a. 1427, 16 novembre. — La città di *Nepi* presta omaggio e giuramento di fedeltà ad Antonio, Prospero e Odoardo Colonna (Archivio Colonna, perg. XL, 83).

276. sotto Martino V. — Francesco, Carlo ed Orsino Orsini ricevono il vicariato del Castello di *Bracciano* per tre anni, col censo annuo di un avvoltoio nel giorno di S. Pietro (Infeudaz. Vat. Lonigo, *in antiq.* lib. 1° *officior.* n. 146, *in novis* lib. 7, n. 17). Sotto Eugenio IV, concorre il castello alla guerra contro Nicolò Stella con 30 soldati. (ibid. *diversor.* 240, *in novis* lib. 11, 107).

277. sotto Martino V. — Si concede dal pontefice licenza a Dulcio conte di Anguillara di estrarre 100 moggia di grano per ispedirle a Genova; ed un' altra volta la stessa licenza per 300 moggia (Infeudaz. Vat. indice del Lonigo, *in antiq.* 8, *diversorum* 197, 234, *in novis* lib. 11).

278. sotto Martino V. — Si conferisce la castellania e il governo

di *Antico (Roccantica)* in Sabina ad Armileo Vanelli nobile di Ascoli, per 5 anni. Si commette poi a Rinaldo di Subiaco castellano di Roccantica la espulsione di malfattori dal detto castello e la loro relegazione in luoghi di Campagna, al di là di Genzano (Infeudaz. Vat. ind. Lonigo, *in antiq.* lib. 6 *diversorum* n. 272).

279. a. 1433, 9 ottobre. — Eugenio IV dichiara i Colonna decaduti di diritto e di fatto dai loro feudi (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 322).

280. a. 1435, 19 luglio. — Giovanni Vitelleschi commissario di Eugenio IV dichiara ai Viterbesi che Giacomo di Vico, per aver negato l'annuo censo loro dovuto sui castelli di *Vallerano* e *S. Giovenale*, è decaduto da quei feudi, i quali perciò ritornano liberi al Comune di Viterbo (Arch. stor. di Vit. S C, 725. Calisse C. *I Prefetti,* cit. pag. 585. Savignoni in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 426).

281. ante 1436. — Statuti del Comune di *Montelibretti* (Celani Enrico in *Studî e Docum. di stor. e dir.* 1892, pag. 402 seg.).

282. a. 1436, 8 aprile, 9 maggio. — Atti di ricupera o confisca fatti dal Commissario Vitelleschi della tenuta Casale, nel territorio di *Montagnola*, e di altri beni in *Orcla*, *Bomarzo* e *Sipicciano* a danno di Giacomo di Vico (nell'Arch. stor. di Viterbo S G, 700. Savignoni P. in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 427).

283. a. 1437, 9 marzo. — Legazione di Antonio Frangipane pel Comune di *Sermoneta* allo scopo di trattar la pace tra il Comune e Francesco Caetani (dall' Archivio di Sezze, Giorgi Dom. *de cath. ep. Setina* pag. 292).

284. sotto Eugenio IV. — Si conferisce il vicariato di *Castell' Arcione* e *Monte Gentile* a Gianantonio conte di Tagliacozzo e al fratello Rinaldo Orsini, sotto l'annuo censo di un cane da caccia con una rete (Infeudaz. Vatic., Lonigo *in antiq.* lib. 1° *officior.* n. 270, *in novis* lib. 8).

285. sotto Eugenio IV. — Conferma del governo di *Roccantica* ad Armileo Vanelli Ascolano per altri 7 anni; si concede al castello esenzione da imposte passate e future, e si obbliga a fornire dodici soldati di fanteria, per la guerra contro Nicolò Stella (Infeudaz. Vat., Lonigo, *in antiq.* lib. 2 *diversor.* n. 211, *in novis* lib. 11).

286. sotto Eugenio IV. — Si ordina agli uomini di *Anguillara* di armare e spedire trenta uomini di fanteria, per la guerra contro Nicolò Stella (Infeudaz. Vat., Lonigo, *in antiq.* lib. 2 *diversor.* n. 240, *in novis* lib. 11).

287. sotto Eugenio IV. — Remissione agli abitanti di *Castel S. Angelo* di Tivoli delle imposte dovute pel sale e focatico dal giorno della morte di pp. Martino V a quello della conclusione della pace tra il pontefice ed Antonio Colonna principe di Salerno (Indice delle infeudaz. Vat. del Lonigo, *in antiq.* lib. 1°, *in novis* lib. 10).

288. a. 1438, 25 marzo. — Giacomo dei conti di Anguillara signore

di *Capranica*, anche a nome de' suoi vassalli, accetta un arbitro per una vertenza col popolo di *Barbarano* (Arch. stor. Capitol. arm. XIV *Anguillara* ad ann.).

289. a. 1440, 21 luglio. — Eugenio IV conferma l'acquisto di *Vico* e *Caprarola* fatto da Everso conte di Anguillara, con certe condizioni (Archivio stor. Capitolino, arm. XIV *Anguillara,* ad ann.).

290. a. 1445, 13 marzo. — Eugenio IV conferisce ad Antonio de Rido castellano di castel S. Angelo in feudo il fondo di S. Pietro in formis *(Campomorto)* e il castello di *Borghetto* (di Grottaferrata) (negli Atti dell' Accad. di Archeologia vol. IV, append. pag. 3).

291. a. 1447, 1 luglio. — Nicolò V ordina che sieno restituiti a Giovanni, Mariano e Francesco Savelli i castelli di *Castelgandolfo, Roccapriora, Borghetto e Faggiola* confiscati al loro genitore Nicola per avere protetto Antonio da Pontedera capitano ribelle di Eugenio IV (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 369).

292. a. 1447, ... — Nicolò V dichiara i Colonna ripristinati nei loro feudi (Coppi *Mem. Colonnesi* p. 208; Tomassetti G. *Campagna romana,* II pag. 124).

293. a. 1448, 3 giugno. — Nicolò V scrive a Francesco e Paride Savelli dichiarando esenti dal sale e focatico alcuni loro castelli, fra i quali il *Sabellum* per le devastazioni sofferte in antecedenza (Archivio di Stato. *Liber salis et foc.* ann. 1449, 67, v.).

294. a. 1453, 16 maggio. — Procura in favore del notaio Antonio di Bartolomeo fatta dalla Comunità di *Giuliano*, per le differenze con Alto de' Conti e con gli abitanti di *Patrica,* sulla metà del territorio del monte Cacume (nell'Arch. Colonna, perg. LIII, 7).

Sentenza arbitrale nella causa suddetta (ivi in *libris Instr.* 185, f. 38).

295. a. 1453. — Copia autentica di sentenza arbitrale di Alto dei Conti sulle differenze pei confini del territorio tra l'Università di *Patrica* e quella di *Giuliano* (nell'Archivio Colonna, *libri Instrum.* 185, fol. 38).

296. sotto Nicolò V. — Concessione in perpetuo del dominio del castello e rocca di *Acqua putrida*, diocesi di Terracina, ad Onorato Caetani signore di Sermoneta (Infeudaz. Vat. ind. Lonigo, *in antiq.* lib. 1° *secret. de Curia* n. 142, *in novis* lib. 17.

297. a. 1456, 19 aprile. — Calisto III proroga di sei mesi la tregua tra Napoleone Orsini e gli Anguillara (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 394).

298. a. 1457, 19 gennaio. — Calisto III intima una tregua di due anni tra Antonio e Odoardo Colonna e Andrea de' Conti coi fratelli (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 398).

299. a. 1459, 16 maggio. — Onorato Caetani conte di Fondi, logoteta del regno di Sicilia e signore di *Pofi*, dichiara esenti da " solutiones, passagia, pedagia et cabellae „ gli abitanti di quel castello (nell'Arch. Colonna, perg. XXXIII, 15).

300. a. 1459, 19 giugno. — Pio II annulla le sentenze pronunziate in Viterbo contro la famiglia Gatti; ma vuole che sieno sindicati i loro diritti nei castelli di *Celleno* e *Roccalvecce* (nell'Arch. stor. di Viterbo M. I. 172 *a* e *b*. Savignoni, in *Arch. stor. di V.* cit. n°. 448).

301. a. 1463, 10 novembre. — Pio II ordina la demolizione del castello di *Lariano,* dichiarando in pari tempo che ciò non debba nuocere al diritto e al possesso del castello e suo territorio spettanti a Vittoria Colonna (seniore) e ai suoi parenti (Bolla nell'Archivio Colonna, pergamene V, 44).

302. a. 1464, 10 gennaio. — Pio II distribuisce e conferma il possesso di feudi confiscati a Giacomo Savelli, per titolo di ribellione, a favore di nobili diversi, tra i quali v'è il protonotario Giorgio Cesarini (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 428).

303. a. 1465, 18 decembre. — Il Comune di Velletri e la Casa Colonna fanno divisione dei respettivi diritti sul territorio già feudale di *Lariano* (*Pii II Comment.* pag. 373).

304. a. 1469, 2 giugno. — I fratelli Ludovico e Pietro signori della *Tolfa* vendono e cedono al pont. Paolo II il castello (dal *Reg.* Theiner *Cod.* cit. III, pag. 456).

305. a. 1472, 31 maggio. — Sisto IV ordina la restituzione ad Onorato Caetani del castello di *S. Felice,* dioc. di Terracina, nelle condizioni in cui lo ebbero gli antenati di lui da Bonifacio VIII, ma col divieto espresso di costruirvi fortificazioni (dal Reg. Vatic. *diversor.* VIII, 951, Infeudaz. Vat. di G. Cesarini m̃s. in Arch. Santacroce A, 34, f. 21 v.).

306. a. 1472, 19 luglio. — Breve di Sisto IV ai Terracinesi, perchè deducano in Camera le loro ragioni sopra il luogo *San Felice* che Onorato Caetani signor di Sermoneta insisteva gli fosse restituito (indice dell'Archivio di Terracina fasc. A, 116 nell'Archivio di Stato in Roma).

307. a. 1475, 16 febbraio. — Ferdinando d'Aragona re di Napoli concede esenzione di dazî, gabelle, prestazioni etc. agli abitanti del castello di *Marino* nel Lazio, signoria di Fabrizio Colonna, in correspettivo della ospitalità quivi ricevuta. Nel 1501 questo privilegio è confermato da Federico III (nell'Arch. Colonna, perg. XXXVI, 54).

308. a. 1475, 23 agosto. — Istromento di quietanza del Card. Latino Orsini, come Camerlengo, a Pietro ed Antonio Colonna di 2000 fiorini, residuo del prezzo di vendita fatta ad essi da Sisto IV dei castelli di *Paliano* e *Serrone* (nell'Arch. Colonna, pag. LIV, 66).

309. a. 1479, 18 settembre. — Infeudazione a vita del castello di *Soriano* conferita da Sisto IV al Card. Rotomagense (D'Estouteville) (nell'indice Albani, nell'Archivio di Stato in Roma, perg. XXVI).

310. a. 1479. — Statuto del castello di *Santo Polo* stipulato tra Napoleone Orsini e gli abitanti (nell'Archivio Orsini, inedito).

311. a. 1484. — Investitura delle terre di *Tolfa nuova* data da Innocenzo VIII a Raimondo Orsini (nella Biblioteca già Corsini m̃ss. 1045, 4).

312. a. 1490. — Innocenzo VIII, in morte di Deifobo conte di Anguillara, priva i figliuoli di lui, Ascanio e Giacomo, dei feudi di *Anguillara* e *Cerveteri,* e ne conferisce l'investitura al proprio figlio Franceschetto Cybo (nell'Archivio Orsini, 97, F, 27; nell'Arch. Colonna, pergamena LV, 7).

313. a. 1491, 19 maggio. — Lettera di Ferdinando d'Aragona re di Napoli, controfirmata *Ioannes Pontanus,* a Simonetto Belprato, in proposito della successione del conte di Fondi. Vi si afferma che gli Orsini, i Colonna, i Conti, i Caetani e gli altri baroni di campagna non sono veri feudatarî del Papa, ma signori indipendenti delle loro terre (copia autentica con sigillo, nell'Archivio Colonna, perg. XXXVI, 37).

314. a. 1491, 4 agosto. — Istromento, col quale gli abitanti del castello di *Sonnino* prestano omaggio e giurano fedeltà ad Onorato Caetani conte di Fondi (nell'Arch. Colonna, perg. XLI, 1).

315. a. 1491, 5 agosto. — Giuramento di fedeltà prestato dagli abitanti del castello di *San Lorenzo (Amaseno)* ad Onorato Caetani conte di Fondi (nell'Arch. Colonna III, Q. A. 1, fol. 57).

316. a. 1491, 15 novembre. — Fabrizio Colonna, come signore di *Rocca di Papa* permette a mastro Pietro ferraro, figlio di Giovanni Genestrehent olandese, abitante in detta Rocca, di lasciare per testamento i suoi beni alla chiesa di S. Maria delle Grazie costruita a sue spese nel colle dell'Ariccia (Archivio Colonna, perg. XLII, 2).

317. a. 1493. — Investitura del cast. di *Anguillara* data da Alessandro VI a Carlo Orsini (nell'Arch. storico Capitolino arm. XIV perg. Anguillara, 8). Sequestro posteriore del castello per Alessandro VI (in Cod. Vat. Ottobon. 2554, Coppi in *Atti Accad. Archeol.* XV pag. 353).

318. a. 1498. — Alessandro VI dona a Lucrezia Borgia molte terre confiscate a baroni romani (Ratti F. *Famiglia Sforza* pag. 36, 37).

319. sotto Alessandro VI. — Conferimento del dominio perpetuo di *Castel S. Angelo* di Tivoli, di *Monticelli* e *Frascatello* a Nicola Della Rovere, con annuo censo di una tazza d'argento d'una libbra nella festa dei principi degli Apostoli (Infeudaz. Vat., ind. del Lonigo, *in antiquis* Vicariat. Iulii II n. 116, *in novis* lib. 220).

G. Tomassetti

D'ALCUNI NUOVI SUSSIDI PER LA CRITICA DEL TESTO DI S. CIPRIANO.

Raccolgo sotto questo titolo alcune note sopra parecchi manoscritti finora punto o imperfettamente conosciuti di S. Cipriano, riservandoli a ricerche ulteriori e più accurate. Non ho intenzione, almeno presentemente, di publicare un'edizione nuova delle opere del Santo fuori dei libri *ad Quirinum* e *ad Fortunatum*, che m'interessano vivamente per le perpetue citazioni bibliche [1]; comunicherò tuttavia in appendice ad essi quanto mi avverrà di osservare ne' miei studi. Così senza pretesa alcuna, contribuirò per mia parte a compire e supplire l'eccellente edizione dell'Hartel, della quale, se per la condizione comune delle opere umane tocca talvolta di riprendere qualche cosa, è ben grato riconoscere i meriti veramente insigni.

I. I FRAMMENTI QUIRINIANI.

Il 3 Marzo 1894 ritrovavo per caso nel codice Quiriniano H VI 11 proveniente dal famoso monastero longobardo di S. Giulia in Brescia, tre fogli di risguardo scritti in una magnifica onciale, che colpiva per la sua stessa bellezza e antichità.

Dal titolo ripetuto nei margini superiori e dall'argomento riconobbi subito, ch' eglino erano avanzo d'un codice contenente almeno il libro III *ad Quirinum* di S. Cipriano. Li copiai; ne fotografai uno, e mi posi chetamente a studiarli, vivamente stimolato eziandio dal ch. N. U. Filippo Garbelli prefetto della Biblioteca, a cui è dover mio attestare publicamente la mia riconoscenza per le cortesie e agevolezze ottenute.

Svanì ben presto la prima supposizione d'aver rintracciato

[1] Cfr. Haussleiter *Theologisches Litteraturblatt* XIII (1892) col. 433-434; *Eine neue Bearbeitung des Testimonien-Textes ist ein dringendes Bedürfniss* etc.

parte del perduto codice Veronese, e svanì senza dispiacere. L'esame paleografico fatto sotto l'assistenza del competentissimo Mons. Ceriani e confermato dietro indipendente studio dal chiarissimo Prof. C. Paoli, rivelò che si era guadagnato in parte un codice più antico di tutti i superstiti conosciuti, come quello che probabilissimamente, per non dire di certo, risale al V secolo anzi che al VI. L'esame del testo poi riuscì all'identificazione d'un codice affine all'archetipo del molto più tardivo *W* (*Wirceburgensis* sec. VIII-IX) assegnato dall'Hartel alla seconda famiglia e giudicato *in hac mediocritate* il migliore, p. XIX.

Infatti il Quiriniano, che contiene Hartel p. 132, 4-11 *sunt in via-nobis;* 133-135, 21 *in conspectu Dei;* 136, 28 *faciem tuam* - 138, 6 *serpentes,* presenta al l. 3 c. 20 la stessa grande interpolazione di *W* e di due codici adoperati dal Baluze [1] e mancante in tutti gli altri mss.: il suo testo però è di gran lunga più puro anche qui, come nel resto dove gareggia e spesso vince l'ottimo *L*.

Questo inaspettato riscontro dà molto a meditare; perocchè la suddetta grande interpolazione (così la chiamo per adattarmi all'uso, sospendendo ogni giudizio) fa parte d'una serie intera presentata da *W* e formata, meno un solo caso p. 134-5, di passi tutti tratti da scritti profetici ed apocalittici [2]. La somma antichità di tale serie è ora dimostrata dal cod. Quiriniano; ma si poteva argomentare di già dall'uso dell'apocrifa Apocalisse di Baruc come di scrittura divina, l. 3 c. 29 p. 143.

È vero, che il titolo *Apocalypsis* o simile non c'è, sì bene soltanto *in Baruch,* come si legge sempre solo *in Hieremia* etc.: tuttavia dall'argomento stesso appare trattarsi d'uno scritto apocalittico quale è la siriaca *Apocalypsis Baruch* scoperta da Mons. Ceriani [3]. È vero pure che il passo manca in questa e nei Paralipomeni di Geremia (scipito estratto d'essa), benchè a qualche luogo, puta a p. 85 e 92, potrebbe forse convenire; ma proba-

[1] *Ex codice sancti Albini et ex codice Attrebatensi s. Eligii,* p. 801, ed. 1726.

[2] I passi sono aggiunti ai capi 1, 11, 13, 14 del l. 1°; e 20, 59 del l. 3°. — Non indico certi piccoli supplementi in passi comuni ad altri codici.

[3] *Monumenta Sacra et Prof.* V, (1871) 113-180.

bilmente era in qualche recensione greca, da cui evidentemente il passo latino fu tradotto [1]; e il caso non è senza esempio [2].

Or questo è il primo e finora [3] l'unico luogo di scrittore latino, dove compaia citato tale o simile apocrifo libro di Baruc, se si eccettua forse l'*altercatio Simonis et Theophili,* che in parte dipende da Cipriano [4]. Antichissima pertanto deve esserne l'inserzione, fatta quando la scrittura in Occidente, meglio in Africa, non era ancora comunemente e dovunque rifiutata, se è vero di regola generale il fatto, che i deuterocanonici nei primi secoli vennero di mano in mano riconoscendosi, mentre gli apocrifi anche più celebri andarono successivamente perdendo il credito; e se vale l'altro fatto che il libro non è poscia citato più da nessuno.

Ho detto *meglio in Africa,* e potrei aggiungere: *al sec. IV almeno,* perocchè all'Africa accenna la propinquità testuale dei passi dell'Apocalisse forniti nelle interpolazioni dal solo *W* (e da altri due in verità) colla versione usata da Ticonio e sensibilmente diversa da quella (per modo di dire) ufficiale per la Chiesa d'Africa [5] e adoperata tanto prima quanto dopo Ticonio

[1] Cfr. ad es. le espressioni: *audire verbum* = τοῦ ἀκοῦσαι, *in paucis vigilantibus... sibi confabulantes: sapientes ad spiritum erroris... alii autem personales fidei, alii capaces et fideles* (ἰδίᾳ πιστοί? confuso con ἰδίᾳ πίστει), οἱ δὲ συνετοί... L'apocalisse in greco non si conserva più, se non nell'estratto alterato che porta nome di *Paralipomeni di Geremia* ed. Ceriani ib. p. 11-18. Lo stesso è avvenuto segnatamente della corrispondenza apocrifa di S. Paolo coi Corinti non citata mai da alcuno scrittore greco e latino, e pure conservataci nella versione armena e ritrovata in due antiche versioni latine dai Signori A. Carrière e S. Berger e dal Bratke.

[2] Così nel greco e nel siriaco attualmente conosciuto della *Visio Pauli* manca un passo, che c'è nella versione latina e s'è riscontrato nell'antica omilia siriaca d'un anonimo palestinense recentemente publicata dal Burkitt *Anecdota Oxon., Semitic Series,* vol. I, p. IX (1896) p. 99.

[3] È assai probabile se ne riconoscano poi altri passi. Così Funk e Sanday hanno riconosciuto in Optato e S. Ambrogio frammenti della *Didache* e della lettera di Barnaba per lo avanti sfuggiti: così Harnack dell'*Apocalypsis Petri* etc.

[4] ed. Harnack p. 25 in *Texte u. Untersuchungen* I, 3 (1883). Dico *forse,* perchè il passo ivi citato è diverso dal nostro, nè è detto che sia dell'Apocalisse, ma solo *prope finem libri sui prophetavit.* L'Harnack p. 46 afferma che le parole sono di origine cristiana, e datano al più presto dal 4 secolo. Su quest'ultima data c'è da dubitare; come pure è da rigettare ciò che dice a p. 49 sulle citazioni dei Salmi XVI e XIII di p. 42. *Porcina* non è una intenzionale mutazione, ma una fedele versione della lezione υἱέων presentata da parecchi codici invece di υἱῶν; e le parole *Veloces pedes eorum* etc. sono realmente nel Salmo XIII secondo i LXX e le versioni derivate, e non già, così come stanno, d'Isaia 59, 7.

[5] Con quale latitudine s'abbia a prendere simile espressione, ho detto nella *Revue biblique* VI (1897) p. 477.

da S. Cipriano, Firmico Materno e Primasio [1]; ed inoltre perchè conosciamo bene il canone biblico della Chiesa Africana alla fine del secolo IV. Anzi, tenuto conto del ricordato riscontro di *W* con Ticonio, avrei quasi osato accennare a un'origine donatistica (ai donatisti doveva singolarmente piacere l'apocrifo di Baruc, *erit enim sapientia in* PAUCIS [2] *vigilantibus et taciturnis et quietis* etc., benchè essi non fossero tali) se non mi tratteneva la diversità di lezione del Quiriniano di fronte a *W*, il quale potrebbe rappresentare solo una correzione fatta in quel torno d'un passo già esistente o inserito prima in S. Cipriano.

Ma su questa questione assai grave perchè tocca la storia del canone, lo confesso, nient' altro per ora so aggiungere. Lo saprà in appresso forse altri, e ad ogni modo la si studierà e, spero, la si scioglierà.

II. L'EDIZIONE MANUZIANA.

È comunemente riconosciuto l'equivoco preso dall' Hartel nell'ed. dei libri *ad Quirinum*, che ci diede ordinariamente, non sempre, secondo il cod. *A*, testimonio d'una recensione di tutte più alterata; tanto che conviene quasi sempre cercare le lezioni genuine nelle note critiche, e non nel testo. Oltre a ciò nell'apparato critico sono omesse (meno qualche volta a principio) certe varianti delle formole di citazione, che pure servono benissimo alla classificazione dei mss., cfr. n. 24 p. 108. Nelle mie ricerche sui frammenti Quiriniani sentii bene questa mancanza. Sono omesse nel l. 3 le lezioni del perduto cod. Gemblacense seguito nell'ed. principe (1477? Daventriae), di cui pure si danno le varianti per lo spurio l. *ad Novatianum* a p. LXI. Il

[1] Cfr. Haussleiter in Zahn *Forschungen zur Geschichte des N. T. Kanons* IV (1891) 114 cfr. p. 72-6, 135-7.

[2] Si sa come i Donatisti erano stretti dai cattolici, perchè la loro chiesa non era cattolica, ma limitata a un angolo dell'Africa, e viceversa come essi si rivendicavano la catolicità limitandola a loro modo. Però finora non ho ritrovato alcun accenno, che i Donatisti avessero qualche apocrifo di Baruc; anzi suggerirebbe piuttosto il contrario il fatto che i cattolici loro opponevano appunto l'esempio di Baruc in certo modo *traditore* del libro di Geremia: cfr. Optato VII, 1, ed. Ziwsa p. 162-3. Nella ipotesi, si attenderebbe l'incidentale, « quel Baruc, di cui voi accettate perfino un libro apocrifo, e ve ne servite a difesa dei vostri errori », o altra osservazione simile.

testo di quell'ed. (ripetuto nelle erasmiane) era eccellente davvero; e non supplisce punto il *v*(ulgato), che spesso non si sa a quale ed. corrisponda. - In fine sono sfuggite [1] eziandio alcune lezioni dell' importantissimo Veronese stampate nella *Biblioth. Sacra et Prof.* del Latini, altrove adoperata dall'Hartel.

Le parole di C. Magri prefisse alle varianti di S. Cipriano raccolte da Latino: *quod ego Carolus Macrus in prima Latinii correctione in bibliotheca Brancatia extante manu eiusdem correctoris notatum legi* (anche in Hartel p. XII), furono per me una rivelazione. Pregai (Marzo 1897) l'ottimo Cav. E. Martini bibliotecario capo dell'Universitaria di Napoli, affinchè mi cercasse nella Brancacciana qualunque edizione del sec. XV-XVI, provvista di note mss., e me la concedesse in prestito alla Braidense. - Or lascio imaginare la mia gioia quando in capo all'ed. lionese del Grifio 1537, l'unica con note [2], lessi: *Latini Latinij Viterbiensis* [3]; e a pag. 1 di mano di lui: *Emendavit Marcellus Papa II ex collatione trium codicum Cypriani opera: ubi igitur codex unus, aut plures variabunt, numeris distinguetur: 1559. XVI. Cal. Mai.* [4] - *F. coniecturas Faerni.* - *L. coniecturas meas.* - *V. librum Veronensis ecclesiae litteris paene maiusculis* [5] *mirae antiquitatis.* - *Ex bibliotheca Neapolitana* (prima *Beneventana;* cancellato) *codex mirae vetustatis ab A. Aug. Episcopo Allifano, 1559, observatus est: atque ex eo, cum epistolarum ordo, tum tractatuum sumptus est: eius codicis nota esto. b. ubi ab impresso codice variabit:* cfr. tav. II, pag. 2ª in capo. È ricuperato adunque nell'originale tutto l'apparato critico raccolto per

[1] Per es. le lezioni a pag. 74, 20; 175, 1; 190, 23 e 478, 3; 197, 1; 270, 25 ss; 273, 19; 583, 7; 743, 8-9 etc..

[2] Ha 4 segnature: la prima (sembra) *Sc* (anzia) *2 D. 2.*, è ripetuta a mano nel cartone interno a principio e in calce al titolo (scancellata), e a stampa (quasi totalmente lacera) nel tergo: la terza *5. A. 50:* la seconda affatto illeggibile è coperta dalla quarta ed ultima *4. A. 38.* Sul frontispizio è impressa l'arma del Card. Francesco Maria Brancacci († 1675) fondatore della Biblioteca.

[3] Così soleva scrivere in capo dei suoi libri il Latini: cfr. altri esempi in Dorez ai luoghi citati avanti.

[4] S'intende: questa data è del tempo, in cui Latini cominciò la copia delle varianti raccolte da Marcello morto 4 anni prima.

[5] Con questa stessa espressione Latini descrive in *Bibliotheca Sacra et Prof.*, I, 38, il celebre codice d'Ilario del Capitolo di S. Pietro, che è in semiunciale.

l'edizione del Manuzio[1], e resta solo a ritrovare (come spero) tra le carte del Latini o a Napoli o a Roma o a Viterbo[2] la copia delle lettere inedite, che per la prima volta comparvero in essa edizione[3].

L'Hartel giustamente rilevava i grandi meriti di questa edizione di fronte all'Erasmiana, benchè per male accorte ragioni non vi si traesse tutto il profitto dalle fatiche dei tre mentovati valentuomini, sì che il Latini non lasciò nemmeno prefiggervi il suo nome, p. LXXX - LXXXI. Ora noi possiamo anche meglio giudicare de' difetti di essa e deplorarli tanto più vivamente, quanto di gran lunga migliore essa sarebbe uscita dalle mani non impedite del Latini. Vi si fece, per dirlo subito, un vero scempio dell'apparato critico, accettando capricciosamente ora le lezioni dell'uno ora dell'altro codice[4], interpolando delle conget-

[1] M'esprimo così, perchè Latino continuò anche dopo a raccogliere varianti (che però non notò quasi mai nell'esemplare di cui parlo) come è manifesto dalle *Variae lectiones*. Quindi il Macri ben chiama *prima collatio* la nostra: mentre la 2ª fu fatta forse sulla Manuziana usata nelle *Variae lectiones*, e da essa provengono gli esemplari adoperati dal Rigault, Baluze, dagli editori d'Oxford e dall'Hartel. In questa 2ª collazione fu naturalmente fatto parziale uso delle varianti già raccolte del Veronese, ma questo non venne di nuovo collazionato: quindi essa non ha valore proprio ed indipendente, ma limitato; anzi ora non ne ha più, essendosi trovata la prima collazione.

[2] Cfr. L. Dorez in *Revue des Bibliothèques*, II (1892) 377-91, e V (1895) 257 ss. Tra le carte del Latini conservate a S. Lorenzo di Viterbo e ivi descritte, nessuna riguarda S. Cipriano, meno quella inclusa nel n. 71, p. 253: « *1563. Loco di Cypriano cavato in Fiorenza da la libraria de Medici* ». P. Vettori. Tenuto conto dell'anno (che è quello di stampa) e del fatto, che la nota riguarda un luogo solo determinato, dubito che sia un riscontro fattogli dal Vettori del celebre capo interpolato *de Unitate Ecclesiae*, di cui allora si mormorava non poco. Cfr. più avanti p. 297 nota 3.

[3] Epp. 5, 23-24, 27, 31, 33-36, 41, 42, 62, 77, 79-81. Una copia o due delle lettere nuovamente scoperte esisteva nel s. XVII all'Escuriale sotto le segnature II, E, 9; IV, E, 28, come appare dal catalogo mss. AE XIII 38 conservato alla Braidense, p. 244: *Cypriani epistolae (et alia nonnulla) quae in Vaticana et Veneta bibliotheca reperta sunt.* (Ib. p. 243 *Cypriani epistolae.... IV, E, 28,* distinto probabilmente da S, I, 1, che aveva la segnatura III II 87: cfr. Hartel *Biblioth. Patrum Hispanien.* in *Sitzunsgberichte* dell'Accademia di Vienna tom. CXI, pag. 559). Converrà rintracciare ed esaminare queste copie, se mai fossero più fedeli dell'ed. romana: e converrà pure ricercare se mai le lettere più rare trovate nei codici italiani del sec. XV non provengano tutte dal codice della chiesa Ravennate visto dal Traversari, che così ne scriveva al Niccoli (Ambrosii Trav. *epistolae*, ed. Mehus, lib. VIII, ep. 52, p. 421) o secondo altre copie a Cosimo de' Medici (Martène-Durand *Vett. SS. et monum. amplissima collectio* III, 448, donde Amadesi *in Antist. Ravenn. Chronotaxim* I, 225: Luiso in *Rivista delle biblioteche* IX, 139 ss. non la ricorda): *Ingressus bibliothecam, dum singula studiosius explico, vix dignum te quidquam inveni. Solum Cypriani volumen antiquum reperi, in quo* PLURES LONGE EPISTOLAS *quam unquam viderim notavi. Eas iam tunc transcribendas curare animus fuit.*

[4] Molte credute congetture di Manuzio non sono che lezioni di questo o quel codice: per es. il *dignatur* di p. 226, 10 fu preso da un codice vaticano.

ture, e sopprimendo tutte le eccellenti varianti e le note critiche ed esplicative di che l'aveva fornita il Latini. Questi non esagera punto, quando si lagna della Manuziana col Masio; e bisogna ben concludere all'eccellenza del materiale raccolto, se l'edizione così male condotta pure riuscì ad un progresso notevole.

Dal fatto, che papa Marcello II († 1555) aveva già eseguiti tanti spogli, appare, che essa era stata preparata di lunga mano. Oltre ai Vaticani, egli collazionò per i libri *ad Quirinum* anche un codice dell'Avellana: *ex collatione codicis, qui Petri Damiani* [1] *beneficio in monasterio S. Crucis fontis Avellanae Iguvinae dioeceseos, servatur; Mar. Cervin., qui fuit papa Marcellus II, haec notata excepit; cuius codicis esto nota. P:* così il Latini al t. 2. p. 2, cfr. tav. III. Questi copiò di propria mano nel suo esemplare tutte le note di pp. Marcello e poi dell'Agostini, come appare dall'ordine stesso delle sigle, ed in ultimo spogliò egli stesso il Veronese. Il celebre favolista Cremonese Gabriele Faerno, che da una lettera un po' confusa di Carlo Visconti Vescovo di Ventimiglia appariva avere fatto in un caso particolare una verifica di codici e introdotta una correzione nel testo di S. Cipriano [2], ora ci appare avere fatto qualche cosa di più, benchè a dir vero le sue siano piuttosto rare e semplici congetture [3] facili a lui, che aveva sudato assai a correggere autori profani. Una congettura infine ricorre di un certo *Sigh.* a p. 239, 23 *(pius* per *plus),* che io dubito essere Mons. Sighicello mentovato nella citata lettera del Visconti.

L'ordine (non è detto per quale ragione) doveva essere quello del cod. Beneventano; e benchè questo non la vinca davanti al Veronese, la scelta non era infelice, perchè la sua serie, come vedremo, è di primo ordine almeno nelle epistole. Il testo

[1] Cfr. L. Latini *Biblioth. Sacra et Prof.* I, 180 *a*: *et alius Petri Damiani.*

[2] Qualcuna però è notevole: e. g. 602, 12 dove propone *testimonio* (cfr. 630, 20): 601, 8, dove aveva restituito per congettura la lezione, che è ora nel testo, e che fu poi trovata nel *V.* Un *f*(aerno) eraso si può osservare nella tavola III, lin. 16.

[3] *Il Manutio non haveva in quel luogo detto di sopra (de Unitate Eccl. c. 4) seguita la correttione fatta dal Faerno et da lui* (il Latini), *et che il Faerno il quale haveva sopra di ciò riscontrato molti essemplari, et particolarmente uno che fu della santa memoria di Marcello haveva notate le sodette parole diversamente da quel che l'haveva poste il Manutio:* in Baluze-Mansi *Miscellanea* III (1762) 472-8. Il Vairani *Cremonensium Monum.* II (1778) 61-79, non avendo osservato questo luogo, nulla dice degli studi ciprianici del Faerno.

quello del Veronese, davvero esimio; ed anche in questo il napoletano era eccellente: *optimorum unus*, dice Hartel p. LXXX.

Qualcuno dei Vaticani poi la regge di fronte ai codici della 2ª e 3ª famiglia: [1] e siccome il *P* ossia quello dell'Avellana è fratello germano dell' *A* di Hartel, e forse lo stesso *A* (potendo originare le poche diversità da qualche svista veniale o del 1° o del 2° annotatore [2]), così si può affermare che gli editori disponevano in sostanza se non dei mss. dell'Hartel, di sussidi presso a poco equivalenti.

Quanto ad acribia, ad erudizione, ad acutezza e solidità di critica, tenuto conto dei tempi, non ce n'era punto da desiderare (per dire di chi fu veramente a capo della ediz.) in L. Latini, uomo davvero mirabile e come moderno [3], di cui spero, se Dio mi dà vita e tempo, dir meglio altra volta.

Egli notava tutto; le varianti non solo, ma l'ordine vario dei codici, le loro minuzie ortografiche e talvolta fino gli spazii vuoti: chiamava in sussidio le citazioni d'antichi scrittori come di S. Agostino etc., i passi paralleli di Cipriano, e registrava le frasi e parole di sua predilezione.

Nei passi biblici poi egli non solo aveva riconosciuto e sempre tenuto d'occhio il rapporto stretto del testo di S. Ci-

[1] Noto ad es., che la singolare lezione di *B* p. 591, 24 era in uno dei Vaticani: che un codice Vaticano a p. 280, 12 legge *ac* invece di *ad*, appunto come congetturava Hartel; e p. 362, 18 *sursum*, come ha corretto Hartel *susum:* e sopratutto come nel *de habitu virginum* p. 195, 13 dopo la parola *immunes* un cod. Vaticano aggiunge le seguenti parole, che non compaiono in alcun manoscritto di Hartel, e che tuttavia mi sanno davvero ciprianiche: *nec iudex ambiat nec quaesitor inquirat:* cfr. *ad Donatum* c. 12 e *de opere et eleem.* c. 19.

[2] Ad es. nelle parti Ambrosiane dell'importantissimo F, sec. VI, (collazionato dal Reifferscheid) ho notato le seguenti varianti non comunicate o male nell'ed. Pag. 600, 14, *fratres nostros* F: 601, 9-10 (*a*)*c docemus* F: 602, 2 *maledicorum* F: 5 *adfuerant* F, *u* in fine cancell.; *a* scritto sopra di 1ª mano: 12 F non ha *et*: 13 *vel pravitate* om. F certissimamente: 15..... *atas* F: incerto se abbia *libratas* o altro: 21 *pervivax* F. 603, 15 *Messium ypod.* F. 606, 1 la stessa prima mano corresse *Mettio* da *Mentio:* 617, 5 *negabit* F: 13 *xp̄m* F: 618, 1 *adulatur* F: 8 *discordiae schisma incendium seminavit* F senza alcuna correzione (*discordiae* glossa di *schisma?*): 12 *permittentem me* F: 19 *illis:* 619, 1 *quoq. aeclesiae:* 19 *laqueo; et qua* F *de* sopra 1 mano: 620, 5 *Ad Cor. de Novato expl.* Dopo ciò io dubito assai, che abbia meglio letto Peyron *M. T. Ciceronis Orat.* etc. (1824) 158-160 i numeri delle lettere che non Hartel p. XXVII, dal quale ripetono due volte il numero XLVIII Sanday *Studia Bibl.* III (Oxford 1891) p. 284 e Harnack-Preuschen *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 698.

[3] LATINI, *who shows a very good spirit of criticism:* così Sanday *o. c.* 289.

priano coi LXX [1], ma l'affinità della versione con quella di Tertulliano e di Lattanzio dei quali sempre indica i luoghi: e del tenore del testo biblico, come pure del criterio della lingua e dello stile egli egregiamente si serviva per rifiutare alcuni scritti, che allora correvano sotto il nome di Cipriano. Certe sue note si potrebbero stampare anche oggidì con onore.

Do un paio d'esempi, affinchè non si creda, che io m'abbandoni troppo all'entusiasmo [2].

P. 7, 13-14. *ad Donat.* c. 5. « *Inde iam facultas datur castitate sobria mente integra voce pura in medellam dolentium posse venenorum virus extinguere* etc. Qui Latini, recitata di fronte all'erasmiana *medullam adolescentium* la lezione del Veronese (e dei migliori codd.) *medellam dolentium,* propone la correzione: *in medellam adulescentium posse venereorum virus extinguere.* Non oso assicurare, che tale proprio fosse la scrittura del Santo, ma nessuno vorrà negare la speciosità somma della congettura. Quel *venenorum virus* cammina proprio male, non ostante il riscontro di p. 806, 11.

Similmente a p. 24, 9, *Quod idola dii non sint* c. 7, egli proponeva con abbastanza perspicacia di correggere l'*oracula efficiunt (effitiunt)* nel paleograficamente vicinissimo e ben adatto al contesto *oracula effutiunt:* e a p. 30, 1-4, cap. 13, con lievissima correzione dava su *V* un testo di gran lunga migliore e più conforme ai mss. che quello dell'Hartel: *hinc magistris eorum atque primoribus, hoc est quos et doctrina ille et sapientia revincebat, accensa ira et indignatio (indignatione V) provocata* [*est*] *ut* etc. E così al c. 7 *de catholicae ecclesiae unitate,* p. 216, 11, con un leggero supplemento, accettando la lezione del solo Veronese, è riuscito (per me non v'ha dubbio) a restituire il testo:

[1] A p. 387, 1, per esempio, egli non dubita accettare dal Veronese *minuet* (*minuetur* erasm.) perchè conforme al greco: *videtur certe ita scripsisse Cyprianus, qui ad verbum graeca solet reddere.* E, certo, è mirabile la fedeltà della versione adoperata dal Santo ai LXX, e quinci si può trarre una norma sia per giudicare delle lezioni genuine di lui, sia viceversa di quelle del testo antichissimo dell'Alessandrina.

[2] Per curiosità riporto la nota a p. 328, 11, dove Latini spiega con lunga circonlocuzione la caduta di *et saeculo* per *omeoteleuto: Veron. et Neap. non habet* (!) *duo illa verba* et saeculo: *quae quamquam abesse sine ulla sensus iactura possunt, tamen cum in Vat. exemplaribus sint, facile in eam coniecturam ducor ut a librario sint omissa ex similitudine postremae syllabae: tam enim* diabolo *quam* saeculo, lo *extremis litteris clauditur, atque inde natus error.*

tunica eius per totum textilis et cohaerens, (quae) divisa a possidentibus non est, individuam copulatam connexam ostendit populi nostri, qui Christum induimus, concordiam cohaerentem.

P. 150, 5-7. *Ad Quirin.* III, 40 [1]. A conferma delle lezioni di *V: noli buccinare ante te quomodo hypocritae..... compensaverunt,* egli bene adduce: Tertull. *in lib. de veland. Virg.* DEBUCCINARE *dixit. 498.* [2] *ubi etiam verbo* COMPENSARE *usus est; nimirum ad evangelii locum alludens.* So bene che è controverso, se Tertulliano citasse la S. Scrittura direttamente dal greco oppure avesse sott'occhio una qualche versione latina, e che lo Zahn [3] chiama addirittura una *fatica perduta* quella di ricostituire su lui un testo latino della Bibbia, perchè egli non l'aveva: parmi tuttavia singolare davvero *l'evidente e verbale* allusione indicata dal Latini, a cui non poche altre si possono aggiungere. Almeno almeno, si dovrà riconoscere che la traduzione scritta di libri interi (nel caso nostro, quella usata da S. Cipriano) sorse « da una specie d'interpretazione orale, più o meno fissata dal lungo uso » [4]; e quindi sono sempre preziosi e persuasivi i riscontri della versione adoperata da San Cipriano con quella usata o fatta da Tertulliano stesso.

III. IL CODICE VERONESE.

Per l'indiscrezione [5] affatto capricciosa del Manuzio, o d'altri che siano, nell'uso dell'apparato raccolto dal Latini, è reso per fermo assai difficile e pericoloso l'uso dell'edizione romana; onde bene avvertiva l'Hartel, che più lezioni del Veronese ora perduto [6] debbono giacere in essa nascose, *quas eruere nullo modo*

[1] A p. 89, 11 l. II c. 21, egli ben vide, che le parole *dixit Moyses* etc. spettano al testo dell'Esodo, e quindi premise i due punti (correggi simile svista a p. 703, 4-5) e a pag. 638, 5 vide egualmente bene, che il passo citato non è già d'Amos, ma del Salmo 68, 33.

[2] Della sua edizione, probabilmente la frobeniana del 1562 che corrisponde quanto alla pagina. Il passo è nella Patrologia Latina al t. II, 956.

[3] *Gesch. d. N. T. Kanons* I (1888) 53 ss.

[4] *Ibidem* 54.

[5] Coll'aiuto della corrispondenza del Latini, che giace in parte inedita nella Biblioteca Ambrosiana e in altre, e di quella di Manuzio spero si riuscirà a conoscere meglio gli autori e gli ordinatori del guasto.

[6] GIULIARI *La Capitolare Biblioteca di Verona* (1888) p. 101. Il cod. fu restituito al Capitolo Veronese da S. Carlo nell'Ottobre-Novembre 1570: cfr. *ib.* p. LXXXVIII-XCI,

licet, p. LXXX. Ciò non ostante dalle varie lezioni trascritte a mano in questa o quella copia, cfr. p. IX ss., egli credette di poterne giudicare con pienezza di cognizione p. X: *ut deperditus pene repertus videatur,* p. XIV-XV. Ecco il suo poco favorevole giudizio: *Veronensis liber correctoris manum non indocti eiusque audacissimi expertus est: quaecumque inelegantius dicta vel obscurius prolata ipsi videbantur, explicavit delevit correxit, singulares formulas ad analogiae regulam revocavit, vitiose descripta quae inveniebat traditae scripturae vestigiis non anxie pressis emendavit,* p. XV. Nelle epistole poi in particolare notò la sua stretta parentela coi codd. *CR,* e lo rigettò tra i codici della 3ª classe derivante da un esemplare della 2ª corretta come sopra da un qualche grammatico, e quindi d'assai poca e dubbia fede, p. XXIX, XLIX ss. Pertanto se *V* serve moltissimo per conoscere la storia del testo, nella critica però vale niente o poco meno: *in crisi nihil valet,* p. XVIII.

L'opinione dell'Hartel è la vigente finora: ed il Sanday, che chiama il Veronese *an eccentric but valuable authorithy* [1], ne fu tanto persuaso da credere, che *V* avesse di fatto lo stesso ordine di *CR,* anzi ne fosse il perduto originale (p. 284), e così compilò le sue cotanto utili tavole comparative, in cui a vista d'occhio appare il luogo occupato da ciascuno scritto in questo o quel codice [2].

Io qui non intraprendo una formale e piena critica dell'opinione dell'Hartel: se mai, la farò, quando publicherò tutte le varianti di *V*. Allora forse si dovrà anche sottoporre ad una nuova revisione tutta l'intera dottrina di lui sulle famiglie dei codici, distinguendo meglio (come del resto suggeriscono le stesse

e la lettera inedita di Alberto Zino al Santo, Verona 3 Ottobre 1570, nel cod. Ambrosiano F. 73. inf., N°. 82: dopo quell'anno non se ne sa più nulla. Giuliari p. 101, e di nuovo nell'*Archivio Ven.,* Nuova Serie, XVIII p. 199, dice che dal cod. di S. Cipriano trasse Sirmondo il *libellus fidei* attribuito senza sufficiente argomento a Giuliano d'Eclana (cfr. Bruckner *das Leben und die Schriften Iulian's von Eclanum* p. 31-2 in *Texte u. Untersuch.* XV, 3, 1897): ma io non so donde abbia ciò cavato. Garnier dice semplicemente: *ex Codice Veronensi,* e niente altro, Patrolog. Lat. XLVIII, 509. Latini ne tace affatto: e quindi dubito d'un equivoco del Giuliari, che ivi stesso non avendo ancora trovati i documenti citati, congetturava infondatamente, che il cod. di S. Cipriano fosse restato in Roma, e là veduto dal Sirmondo. Vedi però ora in fine, Appendice D, la mia rettifica.

[1] In *Studia biblica* III, 289.

[2] *Ibidem* p. 283-7, 299-300.

lezioni di *V* già note) libro e gruppi di lettere da altri libri e gruppi; tenendo conto, oltrechè delle varie lezioni, della serie eziandio e dell'ordine delle collezioni [1], e specialmente del testo biblico presentato dai singoli mss. Questi criteri talora sono per lo meno altrettanto degni d'attenzione.

Al presente mi basta rilevare tre fatti capaci di scuotere alquanto la confidenza, con cui si è accettato lo sfavorevole giudizio.

A. *Contenuto ed ordine del Veronese.* — Anzitutto l'ordine di *V* non risponde punto a quello di *CR*. Eccone la restituzione fatta sui numeri progressivi, che il Latini ebbe il riguardo di indicare in margine al principio d'ogni scritto. Il numero sale fino ad LXXX, contandovisi per tre i libri *ad Quirinum*. I rescritti dei Martiri e Confessori a S. Cipriano, rigettati come appendice in calce al codice, non avevano alcuna numerazione nemmeno propria: così che fuori dell'ep. 77, che stava a capo dell'appendice, delle altre non ho potuto raccogliere la successione precisa. Le lettere però 49. 50. 36. si seguivano di certo in tale ordine.

Ordine del V. I. IV. XI. XIII. V. VIII. X. XII. VI. IX. VII. III. 63. 6. 13. 10. 76. 28. 37. 58. 11. 38. 39. 43. 12. 40. 32. 81. 7. 5. 14. 16. 15. 17. 18. 29. 26. 34. 9. 20. 27. 35. 33. 45. 60. 48. 44. 57. 59. 47. 46. 52. 51. 54. 25. 41. 61. 55. 69. 69 capo 12 - fine. 65. 67. 72. XIV. 68. 74. 73. 71. 70. 2. 64. 3. 1. II. 66. 4. 62. 56. — *Incipiunt ad eundem rescripta Martyrum sive Confessorum.* 77. - 78. - 53. - 49. 50. 36.

È da notare la pienezza di *V*: da lui furono tratte, o almeno con lui collazionate parecchie epistole [2] inedite comparse per la prima volta nell'ed. manuziana, la quale pertanto doveva

[1] Il Sanday ha giustamente rilevato questo criterio di classificazione, esterno se vuolsi, ma che non isbaglia. Per esperienza propria fatta sui mss. di Cipriano, ed anche di S. Ambrogio (cfr. *Le* mie *Titulationes nelle opere dogmatiche di S. Ambrogio,* n. IX del volume *Ambrosiana,* Milano 1897) nutro la stessa speranza di lui p. 282: *My hope is that they may serve as finger-posts to future critics of Cyprian... and point out directions in wich enquiry is likely to be fruitful.*

[2] Cioè epp. 5, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 41, 62, 77, 81: la 31 certo dal beneventano, e le altre 24, 42, 79, 80, credo da mss. vaticani o dal benev., ma non risulta. Non può quindi essere di *V* la variante addotta a p. 557, 14 (ep. 31).

in esse tanto più accuratamente essere collazionata, non ostante la sua dubbia fede [1].

È da notar bene eziandio, che non aveva alcun libro certamente spurio, che non aveva nemmeno il *de laude martyrii*, corrente già nel sec. IV sotto il nome di Cipriano, come appare da Lucifero di Cagliari e dall' indice Mommseniano o di Cheltenham [2].

È da notare, che sia ne' trattati, sia nella collezione delle lettere bene o male detta di Giustino e nella mista, egli va da sè, o presenta tali varianti da imbrogliare i riscontri. Solo nella collezione sul battesimo XIV-1 [3] va d'accordo con *C*, che però non ha ivi epp. 2, 64, 3. Ed in questa collezione appunto occorrono i maggiori riscontri del testo tra i due, benchè *C* sia un degenerato [4], come si vedrà più avanti al § C. Lo stesso dicasi per *R* quanto all'aggiunta della collezione corneliana 55-67, in cui vi sono alcune lettere su detta controversia.

Quest'ordine è pure così semplice! È l'ordine stesso degli indirizzi avvertito, ad esempio, nella corrispondenza di Frontone.

[1] Non poche varianti di quest' edizione, importanti davvero, perchè è almeno probabile, che esse derivino da V, sono omesse in Hartel. E. g., p. 841, 3 *frumentarios* (cfr: Dionys. Alex. in Eusebio *H. E.* VI, 40, e P. Franchi de' Cavalieri *Gli Atti dei SS. Montano, Lucio e C*[4] p. 26, nota 2) e 479, 21 *Victor diaconus*, etc. Il nome del diacono non è che nella ed. Romana.

[2] Sanday, *o. c.*, 278. Trovando, che l'ep. 37 nel Veronese porta il titolo *Caecil. Cyp. ad Thibar.* de exhort. marty., mi venne il sospetto, che nella lista di Cheltenham, questa lettera e non già lo spurio *de laude martyrii*, fosse indicata nel n. 14, e che ivi nella sticometria ad ogni modo sbagliata fosse a leggere *CCCXXX*, cifra conveniente alla nostra lettera. Propongo, ma non oso sostenere tale congettura, prima perchè il titolo di *V* si avvicina, ma non risponde appieno con quel *de laude martyrii;* e poi perchè è certo che, il l. *de laude martyrii* cominciò ben presto a correre sotto il nome di Cipriano. Non credo tuttavia si abbia a dimenticarla, giacchè ora taluno fa valere con troppa sicurezza in favore di detto libro la lista mommseniana.

[3] Sanday, *ib.* 286-287.

[4] Ad ogni modo è affatto eccessiva la censura dell'Hartel, che talvolta avrebbe dovuto seguire *R* o *C* anche solitari, se voleva ottenere un costrutto. Ad es. pp. 764, 22-765, 2, dove il testo dell'Hartel ripugna al contesto (cfr. più avanti p. 338 nota 5 in fine) p. 240, 26, dove la lezione *regum* è certo una corruzione assai tardiva di *rerum*, fatta quando ignoravasi essere al tempo di Cipriano stata scarsità di *regum saecularium*, de' quali potessero farsi procuratori *plurimi* Vescovi. La stessissima corruzione di *ruinas rerum* in *ruinas regum* ricorreva nell'erasmiana (*v*) a p. 363, 11.

A) *Scritti del Santo.*

1) Trattati: li chiude la lettera 63, un vero trattato *de sacramento calicis.*

2) Epistole: gruppo α) ai confessori ed ai martiri 6. 13. 10. 76. 28. 37. 58.

» » β) al clero ed al popolo di Cartagine: 11. 38. 39. 43. 12. 40. 32. 81. 7. 5. 14. 16. 15[1]. 17. 18. [2] 29. 26. 34.

» » γ) a Roma, al clero 9. 20. 27. 35. 33; [3] a Cornelio, al confess. Massimo e C. 45. 60. 48. 44. 57. 59. 47. 46. 52. 51. 54. L'ep. 51 v'è designata come *IX ad Cornelium*, ossia come l'ultima di quelle giunte a noi.

[1] La lettera 15 indirizzata *ai martiri* è in questo anzi che nel proprio gruppo, perchè fu insieme colla ep. 17 soggiunta all'ep. 16, cfr. p. 520, 17-18: *de hoc ad martyras et confessores et ad plebem litteras feci, quas utrasque legi vobis mandavi.* Queste lettere non ci sono state altrimenti tramandate, che come incluse della 16 al clero, presentandole tutti i codici che le contengono, nell'ordine *16, 15, 17,* (*T* O_2. *MQT*, O_4 O_5. *CR* non hanno ep. 17!). E pure furono viceversa spedite colla 17 anche le epp. 16, 15, (cfr. p. 523, 15: *de hoc et ad clerum et ad martyras et confessores litteras feci, quas utrasque legi vobis mandavi*)! Segno manifesto, che nella collezione fu inserito l'esemplare mandato al clero, e non già quello alla plebe. — L'indicato riscontro colle parole del Santo è assai buono, e ci assicura che noi teniamo questo gruppo o piccola collezione dal Santo stesso, e precisamente nell'ordine e nella connessione punto cronologica, quale egli loro diede in una singolare occasione. Ciò è da notar bene, affinchè non si creda cronologico l'ordine primitivo della collezione o delle singole collezioni. No, esse furono messe insieme in una data occasione e come questa suggeriva. Doveva forse il Santo per rispetto all'ordine cronologico premettere e non soggiungere le epp. 15, 17 alla accompagnatoria 16? Nemmeno oggi il più scrupoloso crederebbe tale il dover suo. — La stessa osservazione corre per l'ordine di *V* nelle epp. 46, 47 (47, 46 così *V*). Dovendo la lettera 46 ai pravi confessori, per volere del mittente, essere prima della consegna mostrata a Cornelio, al cui arbitrio rimetteva di ricapitarla o no, per ciò stesso divenne un'inclusa della 47ª, e si trova in *V* soggiunta a questa. Del resto essa, come diretta *ad confessores pravos* (titolo di *V*), non poteva aver luogo nel gruppo α).

[2] Il Veronese e 4 codd. vaticani (o il 4° cod. vaticano) non avevano la lettera 19.

[3] Questa lettera fu mandata dal Santo a Roma insieme coll'ep. 35: cfr. le sue parole, p. 572, 1-2. Quinci si spiega come essa si trovi in mezzo alla collezione romana benchè non fu indirizzata a Romani. Anche in *TZO*$_2$, nei quali soli si trova di fuori di *V*, è in mezzo alla stessa collezione, frammista alle proposte e risposte.

2) Epistole: gruppo: δ) ai Vescovi suffraganei (v'è inclusa la corrispondenza relativa alla controversia sul Battesimo e quindi la lettera a Stefano ed altra a lui su Marciano d'Arles): 25. 41. 61. 55. 69. 65. 67. 72. XIV. 68. 74. 73. 71. 70. 2. 64. 3. 1.

3) Miscella, o di vario argomento: II. 66. 4. 62. 56.

B) *Rescripta* d'altri al Santo. Gruppo α) dai Confessori: 77. 78: risponde al gruppo A 2 α.

» β) da Roma: 49. 50[1]. 36. 53 (o piuttosto a principio con quella di Cornelio): corrisponde al gruppo A 2 γ. La 36 però dovrebbe essere la prima per analogia e cronologia.

Quest'ordine semplicissimo ha anche il merito di lasciare cospicuamente vedere i vari nuclei o raccolte primitive delle lettere del Santo, e sotto questo rispetto è pregevolissimo e più dappresso all'ordine originale. La corrispondenza di S. Cipriano non fu già ordinata da lui o raccolta dagli archivi di Cartagine come ha bene dimostrato il Sanday, [2] ma messa insieme da particolari che riunirono le varie raccolte locali per quanto e come le poterono avere alle mani. È naturale che dapprima si facesse quella delle lettere ai Martiri e Confessori, durante ancora la persecuzione. Esse potevano servire di edificazione e d'incoraggiamento, come risulta dalle commoventi risposte dei Confessori confortati, anzi entusiasmati dalle belle lettere del Santo [3]. È naturale inoltre, che a Cartagine si facesse assieme alla pre-

[1] La non ordinaria intestazione delle lettere 49 e 50, quale è in *V*, *Cypriano Cornelius fratri salutem*, ci spiega benissimo, come potè poi alterarsi tanto da riuscirne scambiate le parti dei corrispondenti *Cyprianus Cornelio*, come si legge in parecchi mss. *C'RZμ* e nell'Erasmiana.

[2] *Studia Bibl.*, III, 281 nota: « V'è buona ragione di pensare che le lettere non furono dapprima raccolte dagli archivi della chiesa di Cartagine. La diversità grande dell'ordine e la varia lunghezza delle collezioni parlano contro: ed è notevole, che le lettere relative alle faccende interne della chiesa di Cartagine sono proprio quelle, che preser posto molto limitatamente nelle collezioni, etc. » Cf. TURNER *ib.*, pp. 322 ss.

[3] Cfr. ad es., epp. 77, 78, 79.

cedente una speciale raccolta degli atti indirizzati al clero e popolo della città. Di queste prime due raccolte infatti abbiamo la testimonianza stessa del Santo nella lettera 20, assieme alla quale furono trasmesse a Roma *Epistolae pro temporibus emissae numero tredecim* dirette a Cartagine al clero e ai Confessori [1]. E queste tredici, e più ancora, si trovano nel *V* avanti alla 20, come ed anche meglio che nell'archetipo di *TMQ* [2] ivi stesso interpolato d'elementi spuri.

Una collezione romana fatta a Roma (o anche a Cartagine) era più che naturale per la gravità stessa degli argomenti vivissimi, su cui esse spandevano viva luce: Cornelio faceva leggere *sempre* al popolo le lettere di Cipriano, p. 689, 13. Precedono, come è giusto, le lettere scritte durante la vacanza, e poi quelle a Cornelio, tra cui sono miste quelle ai Confessori separatisi e poi riconciliati con lui. La collezione dovette farsi quasi subito e circolare già prima di Papa Lucio e di Stefano, perchè la lettera a Stefano su Marciano d'Arles (ep. 68), che in questo gruppo aveva la sede naturale, ci è invece tramandata solo nel gruppo ultimo tra i documenti della controversia sul battesimo: lo stesso dicasi della lettera a Lucio (ep. 61). Ed era ben naturale: dal momento che dette lettere erano schiaccianti per Novaziano e compagni, e favorevolissime invece a Cornelio ed ai cattolici, questi dal loro stesso interesse dovevano esser mossi a metterle insieme e a divulgarle dovunque.

L'ultima collezione δ) dagli indirizzi più diversi era sotto questo rispetto la più difficile ad essere riunita, fatta eccezione della raccolta sul Battesimo: ma la gravità e la somma publicità stessa dei negozi ivi trattati la rendeva da un altro lato più facile e sicura.

Fin qui andiamo assai bene, e siamo confermati dal riscontro di una simile distribuzione nella lista di Cheltenham, benchè ci sia qualche diversità nell'ordine, anzi della confusione. Anche ivi l'ep. 63 è soggiunta ai *trattati*: [3] precede (dai numeri 15 al 18) il

[1] P. 527, 17-20. Cfr. anche epp. 25, 26 pp. 538, 16 ss.; 539, 13.

[2] SANDAY, *l. c.*

[3] Notisi che il trattato IV nel Veronese come nella lista di Cheltenham è in O_1 è indirizzato *ad Virgines* (così nell'*incipit*); e l'argomento è *de disciplina et habitu foeminarum:* così nell'*explicit*. Cfr. SANDAY, p. 280.

gruppo α); poi (19-22) un gruppo β): indi (23-36) gruppo δ): e ultimo (39-50) il gruppo γ) interpolato del libro spurio *Adversus Iudaeos* e dei Rescritti vegnenti da Roma [1]. Purtroppo non tutti i numeri della lista sono riconosciuti o sicuri; all'ingrosso però le si attaglia la divisione accennata.

Ma come si spiega quell'ultima breve Miscella comprendente un trattato e lettere del più disparato indirizzo ed argomento? Per me non v'ha dubbio: essa rappresenta un'appendice, una collezione ultima non incorporata peranco ai rispettivi luoghi. E che ciò sia, si può confermare anche dal fatto che quasi in tutti i codici questo gruppo è in parte erratico. *L* (si noti) ha come il nostro, II. 66. [40]. 4. smarrito tra le lettere: e smarrito e male accompagnato ha anche *B* in altro ordine il gruppo 66. 4. II. libri spurii. 56.

Il fatto è capitale. Il trattato *quod idola dii non sint* contro la cui genuinità si sono elevati così seri dubbi per argomenti interni [2], non fu incluso nella 1ª collezione dei trattati del Santo, ma sì bene in una collezione d'estravaganti confinata in una specie d'appendice, prima che la si incorporasse al resto. E sotto questo rapporto diventa anche più eloquente il silenzio della lista di Cheltenham. Anche qui essa può essere guasta; ma può anche davvero rappresentare l'assenza in un ms., se non del gruppo nostro (ha la lettera 66 al n. 36), almeno di questo trattato.

Circa i Rescritti al Santo nulla ho da rilevare, se non la loro scarsità (vi manca perfino la celeberrima 30 *per totum mundum missae*) [3], e la loro qualità d'aggiunta o appendice estranea, indicata anche dalla mancanza d'ogni numero progressivo. Evidentemente non si connumeravano al resto. – Fondato sull'analogia, ho riunito e soggiunto 78 a 77, ma non vorrei starne garante, benchè *H* abbia lo stesso ordine. L'ana-

[1] Cito i numeri della lista mommseniana secondo l'ed. del SANDAY, p. 224-225, senza far cenno d'altra posteriore, che qui non mi giova.

[2] Cfr. WATSON, *Studia Bibl.*, IV (1896), p. 193.

[3] Cfr. ep. 55, c. 5, p. 627, 10. Non credo ad una omissione voluta, perchè ne fu l'estensore Novaziano: quest'era anzi una ragione per inserirla. Si potrebbe invece dubitare di una mutilazione del codice, trovandosi ad esempio caduta una pagina al c. 26 del libro III *ad Quirinum* (da p. 141, 4 a 142, 23). Tuttavia non trovo notato altro guasto; e per ciò che spetta gli scritti proprii del Santo, la loro numerazione progressiva completa esclude, che qualcuno ne sia caduto per intero.

logia non è qui molto rispettata, come mostra l'ep. 36. Forse anche questa fu un'appendice a sè, assai primitiva ed incompleta.

In questa lista del *V*, che si raccomanda cotanto per la purità di fronte a quella stessa di Cheltenham, per la sua semplicità e la cospicuità delle collezioni primitive, è da rilevare particolarmente la presenza della collezione cartaginese β) e dei documenti relativi ai lapsi. Il Sanday giustamente osservava quanto scarsamente e raramente siano rappresentate queste collezioni nei mss. di S. Cipriano, e ne inferiva che la collezione non dovette esser fatta a Cartagine [1]. Or che ritroviamo invece queste due collezioni così bene rappresentate nel Veronese, saremo temerari sospettando che dall'Africa e da Cartagine ci provenga il *V*? Se non avessimo altro indizio, forse precipiteremmo un poco; per fortuna però ve ne sono altri due, e fortissimi, che passo ad esporre.

B. *Numerazione dei Salmi nella Bibbia Africana antichissima – V la conserva più di tutti fedelmente.*

Ma v'ha di più. Gli esemplari da cui Hartel ha raccolto le varianti del Veronese, sono incompleti ed inesatti [2]. Ivi gli sono attribuite lezioni non sue [3]; e le sue sono talvolta così mutilate, che non era guari possibile giudicarne favorevolmente [4]. Vi sono poi omesse lezioni capitali. Tra queste mi limito [5] a

[1] P. 281, citata sopra a p. 305, nota 2.

[2] Per es., a p. 415, 4 l'esemplare del Rigault, e non quello di Goettingen, fornisce la vera lezione di *V*.

[3] D'altri codici, e non di *V* che legge come il testo dell'Hartel o altrimenti, sono le lezioni attribuitegli, per es. a pp. 20, 9; 23, 12; 24, 12; 182, 22; 202, 14; 213, 1; 225, 5, 13; 226, 3; 230, 9; 252, 13; 258, 17; 270, 8, 13; 292, 19; 297, 17; 320, 6; 332, 22; 338, 2; 344, 24; 359, 23; 379, 4; 391, 1; 399, 28; 400, 15, 22; 413, 1, 2; 444, 3; 546, 1; 665, 3; 666, 18; 677, 22; 690, 9-10; 696, 8; 741, 20; 808, 1; 809, 4-5 etc. etc. Quindi non è meraviglia, se lezioni di esso compaiano anche in iscritti non contenuti in esso, come nell'ep. 30 p. 549, 8, e nell'ep. 31.

[4] Ad es., p. 26, 17 *V* legge così e non altrimenti: *Deo, qui solus est,* DEUS *vocabulum totum est,* e giustamente credo, perchè il nome *Dio* è tutto per Iddio che è solo, cioè conviene solo a Dio, che è unico, cfr. *V* a p. 345, 20 nella nota seguente: p. 363, 1 *noster sit populus*: 377, 3 *avertendis malis* AC DE *divina ope impetranda etc.* ottimamente: 398, 10 *hominum* soltanto, come a p. 94, 11, e alcuni codici di Paolo, e non la lezione composita *hominum sapientium:* p. 518, 18 *et secundum disciplinam eorum* DONEC AD *exomologesin veniant:* 622, 9 *semel antea;* 668, 9 *tradi permiserit et coronari etc. etc.* cfr. la nota seguente.

[5] Voglio però dare qualche altro esempio di lezioni certamente genuine di *V*, di cui talune passate nella vulgata. P. 24, 11 omette *spiritus;* 203, 23 *ad copiam fecunditatis generantes,* cfr. 214, 2, 12, *incremento fecunditatis... copia ubertatis;* 255, 4 *illic ei* restituito dall'Hartel; 343, 7 *putet* ET SE *martyrem fieri;* 345, 20 «*occisorum*», è la parola citata tal

segnalarne una serie intera, che è di grande importanza per la cognizione della Bibbia Africana primitiva e per la critica del testo di S. Cipriano: voglio dire della numerazione del Salterio.

Se osserviamo le varianti ad ogni luogo dei libri *ad Quirinum* e *ad Fortunatum* (altrove non è mai indicato il numero del salmo), riscontriamo che, dovunque si cita un salmo, quasi sempre o questo o quel codice - ciascheduno alla sua volta - gli dà un numero minore d'un'unità da quello accettato nel testo comune e nella Bibbia vulgata. La stessa oscillazione si nota nel libro IV delle *Istituzioni* e nell'*Epitome* di Lattanzio, si nota in S. Optato, ed era nel perduto codice di Vendome dell'*Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani* [1].

Il riscontro è importante, perchè Lattanzio e il così detto Euagrio adoperarono i libri *ad Quirinum* [2], e quindi sono in certa maniera testimonii del testo del Santo; ed inoltre Optato ci mostra che l'uso antico durava ancora dopo la metà del se-

quale, come a pag. 26, 17 *Deus vocabulum.* — 601-602: *Et idcirco, frater carissime, cum ad me de te et compresbyteris tecum considentibus scripta venissent, quae religiosam simplicitatem sonabant nec ullis maledictorum et conviciorum latratibus perstrepebant, clero et plebi legi praecepi.* In tutti gli altri, compreso F, le cose sono mutate in guisa da parere si tratti non già d'una lettera di Cornelio, ma di Novaziano contro Cornelio, di cui il S. avesse fatto leggere solo le parti *quae religiosam simplicitatem sonabant,* mentre invece fece leggere quella di Cornelio e rifiutò quella dell'altra parte perchè piena *acerbationibus criminosis.... neque enim facile promenda sunt et incaute ac temere publicanda, quae discordioso stilo etc.* p. 600, 15-601, 10. L'intera epistola è male edita per colpa dei codici seguiti, e converrà ristabilirla. — P. 615, 13 *de eorum* REGRESSIONE, cfr. 621, 5; 622, 6. A 648, 9, 14, 15, 17 ha una buona serie di lezioni giustissime e necessarie, come all'ultimo luogo, dove per un *non* interpolato manca affatto il senso contro 649, 9-12; come manca la sintassi in Hartel p. 728, 20; cfr. lin. 26, 27 e p. 729, 3. Il senso manca pure a p. 764, 22-765, 2, dove, come vuole il contesto, è da ristabilire con *VCR* così: *nam si scorpii et serpentes, qui in sicco praevalent, in aquam praecipitati praevalere non possunt* [*aut sua venena retinere* om *V*], *sic et spiritus nequam, qui scorpii et serpentes appellantur et tamen per nos data a Domino potestate calcantur permanere ultra non possunt in hominis corpore etc.* La favola ivi accennata si trova anche in S. Epifanio *Haeres.* XXXVII, c. 8 *Patr. Gr.* XLI, 632 e nel *Physiologus* greco ed. Zuretti *Studi Ital. di Filologia class.* t. V (1897) p. 164-165, ed arabico in Land *Anecdota Syriaca* t. IV, p. 163.

[1] Ed. HARNACK in *Texte u. Untersuch.*, I (1883), 3, 15, dove naturalmente le lezioni del Vindocinense sono relegate nelle note. Non sono ancora edite le varianti del cod. Cassinese.

[2] Cfr. BRANDT, p. XCIX della sua ed. di Lattanzio; e per Euagrio, HARNACK *ib.* p. 107, e *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 1, 95 dove riconosce bisognose di correzione alcune parti del suo primo lavoro. Il Brandt, colpito della cosa, bene a ragione espresse talvolta il dubbio che il numero variante fosse l'originale, appunto perchè ricorreva in qualcuno dei codici di S. Cipriano.

colo IV, se pure qui non fu la semplice ed inconscia eco di qualche suo autore.

La seguente tabella dei passi osservati da me parlerà meglio d'ogni ragionamento.

Lascio, per evitare confusioni, ai codici dei singoli scrittori le sigle loro date dagli editori, e distinguo con un asterisco i salmi, che non sono citati da S. Cipriano. Ho poi abbreviato al possibile, non ripetendo i numeri dati ora in cifra, ora per esteso: e per *V* ho conservato anche la cifra arabica, che il buon Latini talvolta scrisse invece della romana per l'angustia del margine nella sua copia.

Ps. 2 - I *VL* p. 48; *V solo* pp. 73, 97, 134, 168, 183; *VLM* p. 181. Così Optato III, 2 ed. Ziwsa: *in psalmo primo;* mentre a II, 1 i codici ora leggono *secundo*. Così nello spurio *de Montibus Sina et Sion* Append. p. 105, *in psalmo primo* i due migliori codd. *TM* [1].

Ps. 3 - 2 (*sic* Latini) *V solo* p. 91.

» 4 - III *VM* p. 50.

» 5 - IIII *VL Erasm.* p. 98.

» 6 - V *VB* p. 182.

Ps. 14 - XIII *VLW Erasm.* p. 153. In Hartel per errore di stampa i numeri sono invertiti.

Ps. 15 - XIV *VL* p. 91: e così i codd. *RH* di Lattanzio IV, 19 (XXIIII *sic V* ib.) assai bene, come del resto sospettava anche il Brandt.

Ps. 17 - XVI *VLMB* p. 55; *V solo* (XXVIII *sic M*) p. 177; e in Lattanzio IV, 11 B^3 *RV* (XV B^1), cfr. Brandt *ib.*

Ps. 18 - XVII *V solo* pp. 85, 138, 157.

» 21 - XX *VL* p. 78; *V solo* p. 87; *V Erasm.* (=vulg.) p. 97.

» 23 - XXII *VL* p. 85; *V solo* pp. 97, 173.

» 24 - XXIII *V solo* p. 72.

» 26 - XXV *SV* p. 332.

» 27 - XXVI *VMB* (vicessimo quinto *L*) e un codice vaticano appresso Latini, p. 41: e così in Lattanzio IV, 13 i codici *HV*.

» 29 - XXVIII *VB* p. 91; *VAWMB* p. 182.

[1] HARTEL, p. LXII. Cfr. però più avanti p. 330-333.

Ps. 32 - XXXI *VLB* p. 64. Lattanzio IV, 8 ha la numerazione odierna senza alcuna variante.

» 33 - XXXII *V solo* pp. 58, 118 due volte, 127; *V Erasm.* p. 126; *VN* [1] p. 138.

*» 34 - XXXIII *R* in Lattanzio IV, 18 p. 351. Non è citato in S. Cipriano.

» 36 - XXXV *V*, XXXI (? I per V?) *M* p. 110.

» 40 - 39 (*sic* Lat.) *V solo* p. 110.

» 44 - XLIII *V solo* (XLIIII ex XLVIII *B*) p. 64; *VL* (XIIII *B* per XLIII?) p. 97; *V solo* p. 98. Così resta soltanto p. 68, dove anche *V* concorda colla vulgata, almeno a giudicare dal silenzio, indizio non sempre sicuro. In Lattanzio IV, 8 XLIII *H*, quadragesimo quarto tertio *R sic* (lezione doppia); a IV, 13 poi XLIII *RHV*.

Ps. 45 - XLIIII *V solo* p. 70.

» 49 - XLVIII *VB* (XLVII *M*) p. 50; *V solo* p. 95; *VL'MB* p. 143: *V solo* pp. 168, 169: *VB* p. 180. Così « quadragesimo octavo » nelle vecchie edd. d'Optato II, 1 (del Cochlaeus e del Balduino); XXXVIII (*sic*) *R Bvb* ib. IV, 3.

Ps. 50 - XLVIIII *V solo* pp. 118, 156: *RB* in Optato V, 4.

» 52 - LI *VL'M* p. 156; *RB* in Optato III, 1.

» 55 - LIV *VWM Erasm.* (*v*), CXVII *Benevent.* p. 121.

» 61 concorda: ma Erasmo invece della formola di citazione col numero del salmo ha un *illic* come *V* e il benev. a giudicare dal silenzio.

» 67 - LXVI *VMB* pp. 70, 174; *V solo* p. 95; *B solo* p. 182: ed Euagrio *V* p. 36.

*» 68 non è citato in S. Cipriano. In Lattanzio IV, 18: XVII (per LXVII) *R*, LXVI H^1, LIIII H^2.

Ps. 71 - LXX *VL Erasm.* pp. 99, 146 (LXXII H^2 Latt. IV, 16).

[1] Conosco questa lezione dalla *Biblioth. Casinen.* t. IIII (1880) 166. L'Hartel non ha tenuto conto di questo cod., che per le epistole. Ben veggo, che converrà collazionarlo per i libri *ad Quirinum* e *ad Fortunatum*. Nei libri *ad Quirinum* i capitoli sono numerati con cifre greche, precisamente come nel Quiriniano del sec. V e come in *R* nemmeno esso esaminato in detti libri. Questo fatto m'aveva messo il sospetto che *N* derivasse o fosse propinquo del cod. Bresciano (Cassino fu ristabilito dal bresciano Petronace al tempo istesso, in cui Desiderio fondava il monastero di S. Giulia e trasportava da Monte Cassino a Leno reliquie di S. Benedetto: MG. *SS. Rerum Longob. et Italic.*, p. 503): ma la mancanza della *grande interpolazione* nel l. 3, c. 20, m'assicura o almeno mi fa piuttosto pensare di no.

Ps. 73 - LXXII *VL* p. 98.
» 76: cfr. Ps. 87.
» 81 - LXXX *VLMB* e *1 vaticano* di Latini p. 42; *V solo* p. 70; *VLM* p. 96; *V solo* (LXXI? *MB*) p. 118. Concorda col vulgato p. 71 anche *V* a giudicare dal silenzio.
*Ps. 82 - LXXXI Euagrio *V* p. 17. Non è citato in S. Cipriano.
» 83 - LXXXII *V solo* p. 158.
*» 86 - LXXXV Optat. III, 2 *RBvb*.
» 87 - LXXXVI *ALB* (LXXVI *benev.* LXXV *V*) p. 88.
» 88 - LXXXVII *V solo* pp. 63, 157.
» 95 - 94 (*sic* Latini) *V benev.*, LXXXIIII *M* (omesso un *X*), CXIIII (=XCIIII?) *LW* p. 161.
Ps. 96 - 95 (*sic* Latini) *V Erasm.*, LXXXV *LB*, * * XCIII *A* p. 98.
» 106 - CV *VAB* (CDCCV *M sic*) p. 65, ed Euagrio *V* p. 20.
» 109 - CVIII *VL* p. 50; *V solo* p. 93; *B*[1]*GHS* Lattanzio IV, 12; *RHV* id. IV, 14, cfr. la nota del Brandt.
» 110 - CVIIII *Quiriniano V M* p. 134.
» 111 - 110 corresse Latini certamente da *V*: centesimo undecimo *L*, ma *un* è di 2ª mano, p. 110.
» 115 concordan tutti meno *MB*, che a p. 129 hanno CXXV *(sic)*.
» 117 - CXVI *MB Erasm.* p. 157. Negli altri quattro luoghi concordano, salvo pag. 82 dove *Erasmo* (e *V? ex silentio*) omette ogni numero, e p. 332, dove un Vaticano appresso Latini in un passo interpolato dopo il luogo di Ps. 19, ha CXIIII = Ps. 117, 6.
Ps. 118 - CXVII *AM* p. 132 (CXVIIII *R*[1] p. 344).
*» 126 - CXXVII *V* di Lattanzio IV, 13.
» 131 - CXXX *M*[2], CXXV (*V* per *X?*) *B* p. 76.
» 132 - CXXII *ALB* p. 174: CXXXV (*V* per *I?*) *RB* di Optato II, 23.
» 133 - CXIII *B* p. 160.
» 134 - CXXXIII *WB*, CXIII *v* p. 321 (CXXXIIII *V*).
» 140 - CXXVIII *B* p. 88.
*» 147 - CXLVI Euagr. *V* p. 20.

Che più d'una di queste varianti possa derivare da errore del copista, non è a dubitare: cfr. ad es. Ps. 131 *B* e 140. Che

parecchie siano piuttosto da correzione malaccorta, si può pure ragionevolmente asserire, osservando Ps. 71 H^2, 118 e 126 in Lattanzio, dove la lezione primitiva fu corretta, accrescendola di due e non d'una sola unità, ed osservando i casi in cui il correttore ingannato dalla somiglianza testuale dei passi pensò ad altro salmo lontano e non al seguente di quello che vedeva citato nel testo e gli pareva a sproposito: cfr. Ps. 55, 12 creduto nel Beneventano Ps. 117, 6; e Ps. 134, 15 ss. preso dal correttore di *B* per Ps. 113, 12 ss. Ed è notevole inoltre Ps. 44, dove in *R* abbiamo la lezione composta nata dalla correzione: *quadragesimo quarto tertio:* e così forse anche Ps. 105, dove *M* ha il mostruoso *CDC**CV**.* - Ma non è punto ammissibile, che la massima parte di queste varianti sia dovuta a pure accidentalità di trascrizione e di correzione, *ricorrendo esse con una costanza singolare nella loro forma specifica (di meno uno) appresso tutti e ciascuno dei più indipendenti testimonii del testo di Cipriano.*

Tenendoci entro i primi CXI Salmi (dappoi il fenomeno è meno costante), sono 43 almeno i Salmi e 91 circa i luoghi diversi di S. Cipriano, dove i Salmi dal 2° in poi sono contati con un' unità in meno. Del pari per almeno 6 Salmi (15, 17, 27, 34, 44, 109; 68? 126?) e in 8 passi diversi si osserva altrettanto in Lattanzio: e per cinque Salmi almeno e per tre rispettivamente eziandio in Optato (Ps. 2, 49, 50, 51, 86; 132?) e in Euagrio (Ps. 66, 106, 147). - Tutti i codici antichi buoni e cattivi dei primi due scrittori alternativamente attestano questo fatto, e ciò che più piace, *colla massima incoerenza,* presentando altrove la numerazione odierna, e *con uguale indipendenza,* nessuno dipendendo dall'altro, e quindi coincidendo (si direbbe) casualmente, se ciò non fosse una reliquia delle lezioni originali, che dovevano essere uniformi dovunque.

Computando all'incirca il numero delle volte che ciascun codice depone o da solo o con altri in favore di queste lezioni antichissime, abbiamo in S. Cipriano *V 73* volte: *L 22: M 17: B 12:* l'erasmiana *7: W 6,* e lo stesso più alterato *A 4.* Aggiungasi gli antichissimi Quiriniano e Segueriano una volta (perchè questo secondo non poteva deporre di più), aggiungasi il Cassinese, il benev. e un vaticano di Latini e poi i codici di Lattanzio, Optato ed Euagrio. Dopo ciò, sarà temerario considerare nelle

dette varianti del numero dei Salmi appresso S. Cipriano etc., la lezione originaria del Santo e degli altri mentovati scrittori?

La Bibbia di S. Cipriano adunque dal II Salmo fino al CXI [1] almeno numerava i Salmi diversamente da noi. Essendovi congiunti insieme il primo ed il secondo, come si conosce fatto in altre bibbie (cfr. *Act.* XIII, 33 e Sabatier t. II, 10), i salmi seguenti naturalmente venivano a portare un numero progressivo minore di un'unità rispetto all'odierno, fino a un limite che tenterò determinare meglio in uno studio di prossima pubblicazione [2]. - Tale numerazione sembra andata in disuso nell'Africa stessa dopo Optato [3]. Antiquata essa una volta e però apparsa erronea ai posteri, era naturale che venisse sostituita dalla vigente, man mano che gli amanuensi se ne accorgevano: e siccome non sempre se ne accorgevano e ritrovavano il giusto salmo, quindi è che sorsero le tante varietà indicate, ora sopprimendosi affatto il numero non più corrispondente [4], ora correggendolo, ora no. Così riusciamo a spiegare comodamente tutta una strana serie d'anomalie, altrimenti inesplicabile: perocchè è davvero inconcepibile, che potesse sovvenire ai tanti e più diversi copisti di mutare la numerazione comune da tanti secoli e alla loro età in altra non mai usata (nell'ipotesi) nè dal Santo nè poi.

Ciò stabilito - e mi pare non possa restar dubbio, quale prezioso criterio non s'è guadagnato per determinare il valore dei codici! I grammatici e gli scioli qui non si potevano aiutare; e se mai osavano far qualche cosa, dovevano guastare. Il criterio, del resto, è confermato dal fatto, che il codice fin ora creduto ottimo, *L*, è anche quello che più conserva di queste

[1] Dico così, perchè i codd. migliori di S. Cipriano dopo questo punto ci falliscono o ci vengono meno. Cfr. però Ps. CXVII, e per Euagrio Ps. CXLVII.

[2] *D'alcuni frammenti esaplari relativi alla V e VI versione greca della Bibbia.* Uscirà, spero, entro l'anno prossimo in appendice all'edizione dei frammenti Ambrosiani dei Salmi Esapli.

[3] Non ho finora condotta la cosa al chiaro. Noto però, che se ne trovano ancora delle traccie nello *Speculum* ed. Weihrich, p. 30, 22 Ps. XXII *R* = XXIII *testo;* p. 33, 7 XXXVIII *S* = XXXIX *testo;* p. 39, 13 CXII *P* = CXIII *testo.* Il cod. *C* invece dà un numero in più a pp. 31, 14; 40, 4-5. Sul valore di *R* ed *S* cfr. Weihrich, p. XXVI ss.

[4] Avrei potuto indicare anche questi luoghi, ma non l'ho fatto. Cfr. ad es. l'erasm. ai luoghi sgg. dell' Hartel, pp. 41, 19; 42, 1; 48, 3; 50, 15 etc., e il cod. *V* d'Evagrio. Nei primi due libri *ad Quirinum* l'Erasmiana era proprio scadentissima.

lezioni, e gli altri più o meno in proporzione della loro bontà altronde conosciuta. Ora che dire di *V* il quale, se non sempre, pure ne ha conservato almeno *tre volte e mezzo* tante quante *L*? Il giudizio ai lettori: io noto solo che il sagace Latini, il quale dapprima aveva corretti i numeri dell'edizione erasmiana nei vulgati, di fronte all'autorità del codice Veronese li ristabilì, forse subodorando la loro genuinità ed il fatto or ora constatato.

C. *I tituli gloriae. - L'archetipo di V era africano e del III-IV secolo.*

Per una così eccellente conservazione dell'antiquata numerazione dei Salmi in *V* bisogna supporre un ambiente assai favorevole, ossia un luogo e un tempo in cui detta numerazione vigeva ancora, quando fu scritto *V*, cioè il suo archetipo, se è vera la congettura dell'Hartel che *V* fosse del VII secolo soltanto, od anche l'attribuzione del Latini al VI, cfr. Hartel p. IX ss. [1] Or siccome finora tal uso non è constatato che per l'Africa e per il III e IV secolo [2], quindi è probabilissimo, che ivi e allora fosse scritto l'archetipo di *V*.

Questa presunzione è dimostrata da altro capo assai importante per parecchi rispetti: voglio dire i *tituli gloriae*. È notevolissimo, come nelle *Sententiae Episcoporum numero LXXXVII*, ossia nel Concilio Africano del 256 circa, *V* (e in numero assai minore il degenerato *C*, da cui procede l'Erasmiana) dà ai più dei Vescovi il titolo *Confessor* [3], *Martyr* [4], *Confessor et Martyr* [5], e ad uno *Martyr et de schismaticis:* ancora spesso, ma non sempre [6], aveva *in pace:* titoli scomparsi in quasi tutti gli altri

[1] Metto qui Lattanzio ed Euagrio insieme a persone che hanno scritto in Africa, per la ragione detta sopra, senza affermare in genere che africani per origine o per derivazione siano gli scritti o i mss., dove tal uso si riscontri. HILARIUS *in Psalmus prol.*, ed. Zingerle p. 9 e p. 40, non prova nè pro nè contro; egli qui ripete Origene ed Eusebio. Anzi dicendo che Paolo chiama 1° il Salmo 2° *translatorum distinctione non usus*, mostra d'ignorare il fatto che certe traduzioni antiche facevano altrettanto.

[2] N. 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 27, 33, 35, 37, 38, 42, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 68, 79, 82. Cfr. per Erasmo, Hartel p. 452, 6: cfr. anche *N 3* (Bibliothèque Nat. 1650) collazionato da TOULOTTE *Géographie de l'Afrique chrétienne. Proconsulaire* (1892) pp. 357-367.

[3] N. 39, 72, 76, 80.

[4] N. 11, 16, 22, 30, 31, 45, 87.

[5] N. 70.

[6] N. 10, 14, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 36, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78.

manoscritti. In tre casi poi indica precisamente il luogo di deposizione del martire;

p. 443, n. 16 *(Successus ab Abbirgermaniciana) conf. et post. Mart. positus in Tertulli.*

p. 448, n. 30 *(Libosus a Vaga) Conf. et mart. in novis areis positus.*

ib. n. 31 *(Leutius a Theueste) Conf. et mart. in Fausti positus.*

Le due ultime note sono anche nell'apparato dell'Hartel.

Cosa strana! Il Latini, così esatto, non indica di queste aggiunte il luogo preciso: e quante volte *C* ed Erasmo le hanno nel testo, egli le ha cancellate e scritte in margine colle abbreviazioni, come dovevano essere nel *V*. Così che io penso, che in *V* pure fossero al margine, e quindi non si possa per lui parlare qui d'interpolazioni. In quella serie invece di codici intermedii (per la collezione riguardante il Battesimo) tra *V* e *C*, i titoli finirono per passare nel testo ed essere prefissi ai nomi; ma ciò non doveva essere e non fu in origine.

È evidente, che queste note marginali non possono già attribuirsi ad un recensore grammatico del VI o VII secolo [1], ma sibbene ad uno, che doveva vivere in Africa (come mostra anche la precisione di *V* in dare i nomi delle città), e vivere ad un tempo, quando si aveva ancora fresca e distinta la memoria delle singole parti rappresentate dai Vescovi del Concilio durante la persecuzione e durante lo scisma di Novato o altro scisma. Perocchè, se le note *Confessor, Martyr,* indicano la parte segnalata e privilegiata di certuni durante la persecuzione, l'*in pace* (una volta che non succeda al *dixit,* ma sia al margine) designa la loro fine nella pace e nella comunione della Chiesa - precisamente come negli epitafi cristiani d'Africa [2], e non già il saluto cristiano fatto dai disserenti ai confratelli Vescovi, come pensò il Rigault [3] e dapprima credetti anch'io. Se è così, alla fine

[1] Già P. De Lagarde *Symmicta* I (1877) p. 68 ss., si era elevato contro questo modo di vedere con un po' di durezza ma con molta giustezza. Ivi stesso egregie osservazioni sulla varia origine delle collezioni delle lettere ciprianiche, su certi sussidi e su certi testi negletti dall' Hartel, ecc. ecc.

[2] Cfr. de Rossi, *De titulis Christianorum Chartagin.*, in Pitra *Spicilegium Solesmense* III, 509 ss.: Delattre *L'épigraphie chrétienne à Chartage,* p. 18 ss. in *Compte rendu du congrès scientifique des catholiques tenu à Paris du 1er au 6 avril 1891.*

[3] Cfr. p. 442, 1.

del sec. III o almeno al principio del IV dovette vivere il pio lettore, che si prese la premura di qualificare a margine i Vescovi; essendo inverisimile [1], che dopo i turbamenti gravissimi della persecuzione dioclezianea e dello scisma donatistico si conservasse ancora così distinta e fresca memoria. S. Agostino, ad es., sembra non l'avesse uguale, quantunque sappia che i colleghi di Cipriano *in unitate manserunt:* [2] altrimenti di passaggio o nominandoli si sarebbe anche meglio servito del loro esempio contro i Donatisti, come si serviva di quello di S. Cipriano.

Quinci appare, di quanto valore per la storia ed anche per l'agiografia siano queste note posteriori al massimo di mezzo secolo o poco più. Sono di privata origine, ma di persona assai bene informata, che dopo il prevalere della dottrina di Papa Stefano, pensò utile d' indicare al margine la fine gloriosa o almeno pacifica colla Chiesa dei Vescovi intervenuti e dissenzienti da Stefano. Che se l'annotatore favoriva anch'egli l'opinione difesa nel Concilio, e per rilevare l'autorità di questo aggiunse ai singoli giudici i titoli di benemerenza, allora sarebbe anche più certa l'antichità sua, tenuto conto della storia della controversia; e la mancanza di qualsiasi nota di fronte a certi Vescovi, anzichè indicare la loro cattiva fine, segnalerebbe soltanto la loro sopravvivenza al tempo dell'annotatore. Certo, questa congettura apparirebbe la sola probabile; e solo la diffidenza che nutro per ogni congettura seducente ma meno dimostrabile, mi trattiene dal porla troppo in rilievo.

La maggior parte di questi confessori e martiri come tali c'era sconosciuta, o almeno poco accreditata (ove si eccettui Liboso vescovo notato – se è il nostro – nel Martirologio Geronimiano [3]), perchè recenti si credevano i codici indicanti i titoli

[1] Farò mie le parole del Duchesne *Martyrologium Hier.* (*Acta SS.*, Nov. t. II) p. LXXII, intorno ai primitivi latercoli dei santi Martiri Africani: *non enim potuerunt memoria famave retineri primum, deinde longo post tempore scripturae mandari.*

[2] *De baptismo adv. Donatistas* II, 7. *Opp.*, ed. Maur. IX, 100. Quinci è chiaro, che anch'egli ebbe un esemplare senza le aggiunte del Veronese.

[3] Ed. de Rossi-Duchesne, p. 2: *IV kal. Ian. In Africa... Libosi episcopi.* Questo silenzio del Martirologio non dee destare meraviglia: De Rossi *ib.* p. VI, ha chiaramente mostrato: *fastos quoque Martyrum ecclesiae africanae imperfectos et mancos in laterculis hieronymianis referri.* Cfr. anche L. Duchesne *ib.* p. LXXII.

di gloria [1] che alcuni editori, come Baluze, abolirono affatto per questa ragione.

Ed era pure sconosciuta affatto (per quanto ho visto finora) l'una delle tre *aree* (cimiteri) o basiliche, dove furono deposti i martiri, quella di *Tertullo;* e sconosciuta quella *in areis novis,* se pure non è la cartaginese *Basilica Novarum*, celebre fino dagli inizi del Donatismo.

Tertullo il fondatore o padrone sarebbe egli mai il piissimo amico di S. Cipriano, che tanta cura aveva dei martiri e dei confessori [2]? Se ciò fosse, cartaginese secondo ogni verisimiglianza sarebbe la basilica od area di Tertullo, come quella di Fausto [3]; e cartaginesi per connessione le *areae novae,* forse la primitiva ed intiera denominazione, che ci dà la spiegazione della posteriore male dichiarata: *Basilica Novarum* [4]. E quindi cartaginese sa-

[1] Cfr. Tillemont, *Mem.... Hist. Eccl.,* IV (1701) p. 630-1; Baluze nelle note della sua edizione, p. 601; Morcelli, *Africa Christiana,* I, 126, etc. Alquanto meglio ha giudicato Harnack, *Zur Ueberlieferungsgeschichte d. altchristl. Litteratur* p. 20 (*Texte u. Untersuch.,* XII Heft 2), rilevando, che *alcuni codici latini hanno ricevuto delle notizie locali.*

[2] Ep. 12, pp. 503 e 510. Io non so se di qui si possa trarre qualche luce sopra dei *Sanctorum* Tertullensium *et Ficariensium* dell' antichissimo calendario Cartaginese edito dal Mabillon *Vett. Analecta* III (1682) p. 401, al dì 20 Gennaio. Sarebbero detti *Tertullensi* in globo i Santi, di cui si conservavano i corpi nella basilica di Tertullo? Nel martirologio geronimiano *XIIII Kal. Febr.* si legge diversamente: *Pauli Quinti.....* Tertuli *et aliorum multorum.* Si sa, che i Martiri africani venivano indicati nei *ferialia* o calendari e festeggiati a masse, con una semplice designazione presa dal luogo dove avevano patito, o, penso anche, dal luogo ove erano stati sepolti e singolarissimamente si veneravano. Cfr. Duchesne *ib.*

[3] *Fausti basilica celebris fuit Carthagini, in cuius secretario, ut scribunt, concilii Carthaginensis acta celebrata sunt: vide eius concilii acta sub Zosimo papa et Augustino Hipponensi.* Così annotava Latini; cfr. Morcelli, I, p. 40: *Martyrolog. Hieron.* p. 91, *Id. Iul. in Basilica sanctae Faustae:* Toulotte *op. c.* p. 74-78, dove tratta anche delle altre basiliche conosciute.

[4] Cfr. August., Serm. XIV, *Habitus Carthagine in basilica Novarum, Opp.* V, 82; e t. IX, p. 268, *Brevic. Collat.,* III, c. XIV, p. 25 (Mensurio lasciò) *in basilica Novorum quaecumque reproba scripta haereticorum.* La ricorda pure Vittore di Vita e, si noti, insieme a quella di Fausto, come due basiliche famose di Cartagine: *basilicas duas nominatas et amplas Fausti et Novarum: Hist. pers. Vandal.,* I, 25, ed. Petschennig, p. 12. Questo riscontro col nostro mi pare assai forte. — Dopo ciò cade quanto ha disputato Gilse *Wat is die Basilica novorum te Carthago?* in *Theolog. Tiidschrift,* XX (1886), pp. 367-371. Egli conoscendo solo i due passi di S. Agostino, e credendo il titolo del sermone inventato dagli editori, proponeva di accordare nell' altro luogo *novorum* con *haereticorum,* lasciando così senza nome la basilica officiata da Mensurio. Se anche la *Basilica Novarum* non è identica a quella *in aeris nouis,* è però certo esistita e conosciuta sotto tal nome. (Debbo alla cortesia del P. Delehaye Bollandista il riassunto dell' articolo per me inaccessibile del Gilse). — *Area* nel linguaggio degli Africani significando cimitero svolgentesi all'aperto

rebbe stato l'annotatore, e cartaginese l'archetipo di *V*, con quanto credito per lui è evidente: ciò che del resto persuade anche il fatto già notato d'incontrarvisi ben rappresentata la corrispondenza con Cartagine e quella relativa ai lapsi, così poveramente e raramente entrate nelle altre collezioni. Ad ogni modo è assicurata la sua origine africana, probabilmente cartaginese, e la sua alta antichità toccante apparentemente l'ultimo terzo del sec. III: e noi gli dobbiamo essere grati d'averci almeno conservato assai bene la primitiva numerazione dei Salmi nella Bibbia Africana, queste aggiunte dei *tituli gloriae* e titoli di basiliche, oppure aree, tra le più antiche per certo, di cui si conosca il nome [1].

IV. IL CODICE BENEVENTANO O NAPOLETANO SUO VALORE NEL « DE LAUDE MARTYRII » CHE DIMOSTRA NON ISCRITTO NELL'A. 249/50. SUO ORDINE.

Lo chiamo beneventano per adattarmi all'uso, benchè Latini abbia cancellato la parola *(ecclesia) Beneventana* e corretto, *neapolitana*. Esso era designato colla sigla *b*, meno che nelle lettere 71 e 73 dove fu chiamato *n*, perchè il Cervino avea ivi chiamato *a* e *b* due codici vaticani. Di qui si spiega bene l'abbaglio preso dal Krabinger e rilevato dall'Hartel p. XII-XIII.

Non m'è possibile parlare qui del buono ed emendato testo di *b* (*emendavi*, nota il correttore in fine di quasi tutti gli scritti): mi basti dare un saggio da un solo libro sebbene spurio in cui esso è l'ottimo codice, e poi dire del suo ordine davvero importante, che doveva pur essere l'ordine dell'edizione romana.

Nel libro *de laude martyrii*, tanto guasto sia per la difficilissima scrittura probabilmente corsiva dell'archetipo (ve ne sono indizi chiarissimi) [2] sia per la redazione stessa molto ricercata ed

sulla superficie del suolo (cfr. Franchi de' Cavalieri *o. c.* p. 60) la basilica *in areis novis* (o le *areae novae*) sarebbe mai quella scoperta dal P. Delattre in un vasto cimitero alla porta settentrionale dell'antica Cartagine? Cfr. TOULOTTE *o. c.* p. 74-75.

[1] Se il Sanday avesse potuto conoscere questi fatti, son certo non avrebbe scritto che il gruppo di *V* e codici affini *was certainly not written in Africa, and probably in Italy* (*Studia bibl.* III, p. 281, in nota). Io non disputo di *V* stesso, che potrà ma non è punto provato essere stato scritto in Italia; parlo del suo archetipo.

[2] Nell'erasmiana, che credo procedente da un ms. svanito o lacerato, si osservano ad esempio scambiate parole come *grana, gratia*, e *gravia; parent* e *patent, sic* e *sit, aliud* ed *illud* etc. Non è poi a dire della mala divisione delle parole.

elevata, il nostro codice presenta una serie di lezioni nuove, di cui alcune ottime, che lo mostrano membro affatto indipendente, anzi il migliore della migliore famiglia, se pure ad essa si può ridurre.[1]

App. p. 30, 16. Hartel legge: *cuius rei quique digni esse meruerunt, caruerunt omnem hanc mundi deterrimam labem, subacti mortis condicione vixerunt,* correggendo in *vixerunt* il *vicerunt* di tutti i codici. Il nostro *b* invece (cui credo appartenga *teterrimam*) legge l'ultimo membro così: *subacti mortis condicionem* RESURRECTIONE *vicerunt.* Così è perfetta l'antitesi tanto cara all'Autore, e viene tolta la necessità del proposto emendamento.[2] – Due linee dopo, altra lacuna in Hartel colmata in diverse maniere dal Pamelio e da *v*, il cui *immaculatos* deriva da un codice vaticano: *ut in illa iudicii die meliores cruor faceret et sanguis suus* *** *esse monstraret.* Or ecco la colma benissimo il beneventano leggendo *viuos* invece del *suus, suis* o *suos* degli altri mss.: *et sanguis* VIVOS *esse monstraret.* Cfr. per *cruor* e *sanguis* p. 48, 5.

P. 31, 15-16. Hartel per restituire il senso ha ivi dovuto inserire un *iam nihil (optare)* omesso da tutti i codici, e già prima inseritovi da altro editore (posteriore a Latini), il quale ora figura nell'apparato sotto la sigla *v*. Il benev. ha il passo integro: *et maxime si ante oculos tuos ponas nihil detectabilius esse dedecore, nihil foedius servitute,* NEC *aliud te debere iam petere aliud optare, quam eripiendum* etc.

Tutt' altro che chiara e scorrevole è la fine del capo 8 p. 32, 7-9. Hartel legge: *aut non cotidiana cernimus funera, cernimus novos exitus diuturnos factos* (*factis* tutti i codici), *sed et saevientibus morbis inexperta cuiusdam cladis exitia ac stragem populatarum urbium intuemur, unde possimus agnoscere quanta martyrii habenda sit dignitas, ad cuius gloriam nos cogere etiam lues coepit.* Il benev. cambiando un poco il tono del periodo, così lo ristabilisce: AN *non cotidiana cernimus funera, novos exitus* (*diuturnos factis*, ma sopra la linea con un segno di richiamo) DIUTURNA FAME *et saevientibus morbis* INSTAR *cuiusdam cladis exitia ac strages* etc. La lezione *instar* etc. è probabilissima, per non dire certa: l'autore ama assai simile co-

[1] Parlo della famiglia *LNP, cuius praestantia quanta sit, nusquam melius cognoscitur* che nel nostro trattato, dice Hartel p. LX. Eppure quanto sono guasti pur essi!

[2] Cfr. Cipr. *ep.* 37 p. 578, 17: *mors... immortalitatis praemio vincitur.*

struzione, cfr. p. 41, 18 *instar munerum promissorum*, p. 46, 15 *instar muneris tanti*. La lezione poi *diuturna fame* assieme alla seguente *saevientibus morbis* è d' un' importanza somma, come quella che rende dubbiosissimo, o piuttosto dimostra del tutto falso quanto s' è recentemente disputato sull'età e sui destinatari dell'opuscolo [1]. Checchè supponga possibile il Tillemont [2] ed altri dopo lui, per gli anni 249 e 250 nulla si sa di una lunga carestia e d'una pestilenza che devastassero Roma e l'impero. Il silenzio di tutti e specialmente degli scrittori cristiani è molto eloquente, perchè essi non avrebbero mancato di rilevare in detti flagelli il castigo di Dio per la persecuzione da Decio ordinata, ovvero per le numerose defezioni dei lapsi. Ma v' ha di più. Consta da S. Cipriano che l'annata del 250 fu assai abbondante. Egli infatti scrivendo l'autunno di detto anno a Moisè ed a Massimo, quando Moisè era già forse morto o certo stava per morire [3], e ricordando tutte e singole le quattro stagioni da loro invittamente passate nel carcere, ha queste parole sulla primavera, sull'estate e sull'autunno di quell'anno: *successit hiemi verna temperies rosis laeta et floribus coronata...:* AESTAS ECCE MESSIUM FERTILITATE FECUNDA EST ET AREA FRUGIBUS PLENA EST... *vindemia foris premitur et profutura poculis in torcularibus uva calcatur*, ep. 37, p. 577. In bocca di S. Cipriano non dico, ma eziandio del più sciocco retore non sarebbero esse state insultanti queste parole durante il periodo di lunga carestia, in cui si moriva di fame a torme?

Nè fame nè peste dunque negli a. 249/50, e quindi non di quell'anno il trattato *de laude martyrii*, nè indirizzato ai confessori Moisè e Massimo, come farebbe supporre una didascalia passata da qualche codice nell'Erasmiana. Questa dida-

[1] A. Harnack, *Eine bisher nicht erkannte Schrift Novatian's vom Jahre 249-50*, in *Texte u. Untersuch.* a. XIII, fasc. 4. Le opinioni dell'H. non hanno, a quanto sembra, guadagnato molti seguaci. Cfr. M. Schanz *Gesch. d. röm. Litteratur*, 3 Theil (1896) p. 334.

[2] Nella nota 14 al tit. *S. Cyprian, Mém. hist. eccl.* IV (1696) p. 607, rispondendo a simile obiezione del Dupin. Qui almeno fa capire, che mancano i testimoni di queste calamità: invece nelle *Mém... Empereurs Rom.* t. III (1732) p. 288, le dà malamente per sicure.

[3] Moisè, uno dei primi arrestati della persecuzione Deciana (.... *vos surgentis belli impetus primos.... fregistis* etc. Cypr. *ep.* 28, p. 545), stette in carcere undici mesi ed undici giorni e vi morì: cfr. il Catalogo liberiano in Duchesne *le Liber Pontificalis*, I, 4.

scalia [1] è già senz' altro niente rassicurante, come propria di un codice, il *B*, capo di una famiglia di manoscritti, *in quibus... scripturae singulis familiis propriae varie confundantur accedente etiam mira interpolatione coniecturarumque farragine* (Hartel p. LV): ma lo è tanto meno, in quanto che nell'ordine stesso di *B* si può trovarne l'occasione e l'origine. Ivi infatti il trattato è interpolato tra le lettere di S. Cipriano e soggiunto precisamente alle due lettere di lui a Moisè ed a Massimo, forse per affinità d'argomento [2]. Che meraviglia quindi, se lo scriba lo avesse introdotto con un magrissimo *Item ad eosdem*, appunto come *CR* bene introducono l'ep. precedente 38? Nè sembri troppo scettico questo ragionamento. Si sa, per esempio, a quali brutti casi esponga nelle catene e negli omiliari greci il famoso e frequentissimo τοῦ αὐτοῦ, che spesse volte dai rubricatori sembra posto per ismania di sbrigarsi quando non sapevano apporre nulla di preciso. E quindi finchè nel solo *B* e nella sola connessione od ordine di *B* si ritrovi quell'indirizzo del l. *de laude martyrii* senza riscontro alcuno in testimonii più fededegni, non credo temerario trascurarlo, dal momento che esso contrasta al contesto del libro stesso, come ho rilevato di sopra.

P. 35, 16-17. Non meno corrotto è il passo del c. 13, che tra le tante diversità insoddisfacenti de' mss. Hartel ha eclettìcamente acconciato così: *Nam et cum caelo imber incumbit, pluvias aer triste praetendit, et quotiens atra tempestas horrenti imminet pelago, per interaperta nubium ante coruscantium fulmina relucescunt.* Or ecco come è ristabilito il passo nel benev., di cui è l'eccellente *aer tristis* passato poi nella vulgata; *per*

[1] Vedila in Hartel p. LVI: manca nell'apparato. Nell'edizione erasmiana, siccome il trattato fu separato dalle lettere, così, credo, fu sciolto l' *ad eosdem* nelle parole *ad Moysen et Maximum et caeteros confessores:* ciò che del resto potrebbe già essere stato fatto in manoscritti discendenti o cognati di *B*, come forse il gemblacense. È spiacevole assai, che l'Hartel non comunichi alcuna lezione di *B* o di un codice equivalente, mentre *B* occuperebbe certo un posto importantissimo nella tradizione del trattato, se fosse vero il contestato indirizzo. Così non si sa che pensare del suo testo.

[2] È notevole, che questo spurio trattato è quasi sempre tramandato colle lettere di S. Cipriano in lode dei martiri o del martirio, ma or con queste or con quelle, e mai nello stesso ordine (Harnack *o. c.* 58). Di qui si vede, che il libro era molto diffuso, e quindi più persone, ciascuna secondo il proprio gusto, poterono e credettero bene di riunirlo alle affini scritture di S. Cipriano. L'origine di queste varie raccolte non dubiterei di porla durante le ultime persecuzioni, nelle quali dette scritture soddisfacevano ad un bisogno presente.

interapertam nubium NOCTEM CORRUSCA IGNIUM FULMINA *relucescunt.* Non credo vi sia dubbio sulla genuinità della lezione. Essa ristabilisce l'antitesi e quella specie di ritmo amata dall'anonimo, ed inoltre è supposta dalle svariate corruzioni riscontrate negli altri mss. *(inter aperta nubium ante, interapertam humum ante, apertam humium nocte, inter apertam humium necte).* Quanto all' *interapertam nubium noctem* cfr. p. 43, 4: *per horrendam spissae caliginis noctem.*

Appena accennata a p. 37, 20: *nam est illi societas in penatibus coniux,* la buona lezione SOCIA, che dal nostro codice era passata nella vulgata, è da rilevare piuttosto il luogo alquanto monco di p. 39, 2: *caminis quotiens anhelantibus aestuans ignis evomitur, aditu terrae canali angusto dives flammis elicitur, et refluentibus glebis arena retinetur.* A dir vero quell'*aditu terrae* non pare sufficiente accanto al *canali angusto,* nè *terrae* copre abbastanza la lezione *terrestri* dei mss. Il benev., a cui si debbono i miglioramenti di *evomit* in *evomitur* e di *levis* in *glebis* penetrati nell'ed. romana, restituisce perfettamente il luogo così: *aditu terrae* STRICTO *canali angusto dives flammis* ERIGITUR. E STRICTA *rota* esso legge pure a p. 43, 13: *sunt et quos agens strictim rota et indefessa vertigo et quos tenaci inter se densitate constrictos adhaerens corpori includat* etc.

P. 40, 14-16. Affinchè nulla di dolce e di caro si potesse preferire alla salute eterna, e l'affezione dei più stretti parenti non avesse ad infrangere la nostra costanza, *solam veritatem,* osserva l'A., *salutemque solam inter magnos complectendam esse cruciatus suo Christus iure constituit, in quo coniunx liberi et nepotes, in quo omnis viscerum soboles felici usurpanda victoria est.* Il senso del penultimo membro è abbastanza chiaro: in Cristo noi tutto abbiamo e tutto dobbiamo abbracciare, e Cristo è tutto per noi. Non così l'ultimo membro, dove del resto anche il *felicius* di tutti i codici poteva dare sospetto d'una lacuna. Il benev. da solo sana e spiega tutto leggendo: *in quo omni viscerum sobole* FELICIUS RELICTA *usurpanda victoria est;* cioè in Cristo dobbiamo vincere a costo anche di lasciare con felicissima perdita i carissimi figli. Cfr. ib. lin. 8-9: *ne quid esset dulce vel carum... ne in tormentis scilicet patrem positum filius frangeret:* cfr. anche Matt. 12, 50.

Nel passo precedente il benev. supera lo stesso *S* [1] del VI o VII secolo (l'ottimo di tutti i codici secondo l'Hartel) per mala ventura mutilo dei primi 16 capitoli; ma lo supera eziandio nei due seguenti, dove egli solo restituisce il senso. A p. 46, 12 il *res* ricevuto dall'Hartel contro il *tres* dei mss., è di *b*, da cui passò nell'ed. romana e in seguito nella vulgata. In fine p. 50, 19, omessa l'interpolazione dell'ed. d'Oxford ricevuta dall'Hartel, e corretto da *b* il *qui* di tutti i codici, il testo è compito: *templum omne mugit,* QUIA *(Christus) moriendo arguit saeculum.* Cfr. lin. 13: *miratur passum propter quem cuncta trepidarint* [2].

Questo piccolo saggio basterà a persuaderci del sommo, insuperato valore di *b* nel libro *de laude martyrii,* e dell'utilità grande che ne verrà dalla futura collazione o piuttosto edizione, quale sembra doversi istituire [3]. Parlare qui di audaci correzioni d'un grammatico non mi par giusto e nemmeno conveniente: chè in fra l'altre sarebbe davvero prodigioso questo recensore antico, a cui *(sit venia verbo)* nemmeno dalla lontana saprebbero tener dietro i più insigni filologi odierni.

Quanto all'ordine, eccone la restituzione, in cui indico con punti d'interrogazione i numeri mancanti o perchè il codice era mutilo [4], o perchè lo scrittore omise alcuni scritti, serbando tut-

[1] Il benev. e *S* hanno soli contro tutti la giusta lezione *omnem salutem non in alio statu* (*tantum* gli altri) *quam in martyrio collocasse*, p. 48, 8.

[2] Mi si permetta d'indicare qui due correzioni, che mi sembrano necessarie nel testo di questo libro. P. 28, 4: *atque ab omni animum natura mundique commercio segregatum:* correggi NATURAE, come appare da p. 32, 1: *cum hoc vitae* NATURAEQUE COMMERCIO. — P. 48, 3-4 leggerei: *cedant tamen necesse est sanguini summittanturque cruori* senza l'interpolazione del corrotto *S*: *martyrio universa a sanguine,* cfr. p. 30, 18 recitato sopra. *S* qui e altrove m'è assai sospetto. — A p. 26, 13 *facta* deve essere errore tipografico per *fracta.*

[3] Ne ha già espresso il voto l'Harnack a p. 48 dell'opuscolo sopra citato.

[4] Consta, ad es., che dell'ep. 11 in esso erano caduti i primi 4 capitoli e parte del 5 fino alle parole *in precibus* (p. 498, 25) inclusivamente, e inoltre dell'ep. 57 il lungo passo *praesumus-vestris*, p. 656, 13-665, 25. Nell'ep. 65 dalla fine del primo capitolo in poi (p. 722, 16-726, 6) nessuna lezione n'è data; molto probabilmente perchè la fine della lettera era caduta, ed insieme le quattro lettere seguenti, che nel codice portavano i numeri XLVIIII, L, LI, LII. Dubito pure fosse lacunoso il *de unitate ecclesiae*, dove da p. 210, 21 a p. 221, 7 non compare alcuna variante di lui, senza però che si indichi la lacuna; e similmente il *de opere et eleemos.* dopo il capo 6, e lo spurio *de duobus montibus;* e sì che prima numerose sono le varianti. Dire che l'Agostino stanco non volle proseguire la collazione non oso, non avendone alcun argomento.

tavia la numerazione primitiva, come appare dalle parole aggiunte ai libri *ad Quirinum: Epistulas numero tres et sententias episcoporum LXXXVII, quas tamen non est secuta posteritas, et ideo eas non aestimavimus annotandas; simul et III alias, quae sequuntur.* È curioso però che ciò non ostante due di queste lettere sulla controversia del battesimo furono scritte: segno evidente, che esse furono prese da altro archetipo sprovvisto di tale nota, l'archetipo forse indicato colle parole *in alio,* di cui tosto. Nel segnare i numeri lo scrittore notò, che in altro esemplare era diverso il numero di questa o quella lettera; ciò che indico io pure ai singoli luoghi. I numeri erano almeno 81; i libri *ad Quirinum* erano contati per 3.

Ordine del Beneventano. V. XI. VIII. XII. 63.?. VI. IIII. XIII. Appendice VII. IX. III. 63. 55. 6. Appendice III. 10.?.?. 11. 38. 39. 58. 76 *(in alio LI).* 73. 71.?.?.?. 69 (1-11). 69 (12-fine). 40. 67. 64. 2. 60. 57. 59. 52. 47. 45. 44. 51. 13. 43. 65.?.?.?.?. 1. 61. 46. 66. 54. 32. 20. 12 *(in alio LXII).* 30. 31. 70. 7. 5. 14. 4. II. 56. 3. 72. 16. 15. 17. 18. 19. 26. 25. 9. 29. 27.

Per i trattati esso va da sè, si intende, fuori di certe coppie ordinarie. È strana in principio l'omissione del libro *ad Donatum* che vi ricorre d'ordinario [1], strana l'omissione dei libri *ad Demetrianum* e *de oratione dominica,* mentre *b* aveva invece due trattati spuri il *de Sina* e il *de laude martyrii:* ne mancava dall'origine, o piuttosto perchè mutilato? Notevole che *b* aveva due volte la lettera 63 *de sacramento calicis,* cioè tanto framezzo ai trattati quanto a capo delle epistole. Penso, che in quelli (V-III) esso sia stato copiato da altro esemplare, il quale dopo i libelli aveva un'appendice di lettere simile a quella di *C* (corbeiense: questi però in fine alle lettere XIV. 68. 74. 73. 71. 70. 1), appendice omessa dall'amanuense. Simile diversità d'origine (e quindi forse disuguaglianza di testo) s'era già sopra osservata per altri indizi.

Nelle epistole, a cominciare da III sino alla fine, è mirabile la sua concordia con μ^{z}: meno una volta (20, 12 *b* con *L;*

[1] Hartel a p. 12, 8 cita il beneventano: credo a torto. Latini non ne riporta veruna lezione in tutto il libro.

[2] Cfr. Turner, *Studia bibl.,* III, p. 310-316.

12, 20 μ), in cui però l'amanuense notò che *in alio* 12 aveva il numero *LXII* e non *LX* come in *b*; e meno pure una seconda, in quanto che *b* sembra avesse tra l'epp. 65 e 1 non si sa quale lettera di più. L'ordine concorda così, che da μ si potrebbe supplire le lacune di *b*, cioè arguire il contenuto dell'originale che servì alla scelta di *b*. Ad es. nella seconda lacuna tra 10 e 11 andrebbero 28 [1] e 37: nella 3ª invece 70, XIV, 74: e 78,79,77,? (manca il riscontro), nell'ultima. Nè fa difficoltà il ritrovare 70 un'altra volta verso la fine: perocchè qui *b* segue piuttosto un'altra collezione affine a quella di *T* e dell' O_2 del Sanday [2], e quindi niuna meraviglia della ripetizione, se anche fosse avvenuta, come sopra abbiamo visto della lettera 63. In verità però non si può parlare di ripetizione, perchè la lettera non fu copiata che all'ultimo luogo.

Il Turner ha ben rilevato contro l'Hartel l'indipendenza di μ di fronte a *T* e dimostrato che esso ha un ordine intermedio tra *L* e *T*, e che le liste di *L* e μ sono di grandissimo valore in quanto che sono più vicine all'indice di Cheltenham e servono a fissare alcuni numeri incerti di esso [3]. Siccome μ è recente assai (secolo XV), così è interessante d'aver ritrovato un codice *optimorum unus* e d'una maggiore antichità, che faceva capo ad altro anche più antico , in cui ricorreva lo stesso caratteristico ordine di μ nelle lettere, e vi si aggiungeva un'ultima serie che si ritrova in *T* solo. Se anche non vogliamo prendere alla lettera il vago giudizio dell'età di *b* dato dall' Agostino: *codex miræ vetustatis;* tuttavia non abbiamo argomento alcuno per rigettarlo affatto, e l'ortografia sua mi pare piuttosto lo confermi. Del resto l'Agostino era assai pratico di mss., di cui mise insieme così buona raccolta [4].

[1] Di questa notava espressamente il Latini: *deest in codice b.*

[2] *Stud. bibl.*, III, pp. 286–287. Però vi sono parecchi spostamenti, in cui *b* ora è coll'uno, ora coll'altro; ed è singolare la posizione di II premesso in TO_2 ed in *b* inserito dopo la serie oscillante 7-4. *b* poi omette la 53ª e la 12ª ripetuta da TO_2, tanto che può parlarsi solo d'affinità.

[3] *Ib.* p. 311 in nota e p. 314: *But the lists in* μ *and L are of primary value.* Posso confermare l'indipendenza di μ da *T*. Ad es. nell'ep. 17 egli solo concorda nelle più singolari lezioni con *V* contro tutti, compreso *T*.

[4] Cfr. Graux *Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial* (1880) p. 280 ss.

V. TUMULTUARIA.

Sotto quest'ultimo capitolo ricorderò brevissimamente altri minori sussidi, da cui si potrà trarre qualche profitto per il testo del Santo.

a) Per i libri *ad Quirinum* il Sanday ha richiamato l'attenzione su parecchi codici di Oxford, e li ha già spogliati non senza frutto [1]. Pregherei il dottissimo professore d'Oxford di esaminare (poichè gli ha più comodi di me) anche i due codici assai antichi del British Museum: *Cotton Caligula A. XV* del secolo IX, e *Royal 5 E XIII*, sec. IX–X. Dal foglio fotografato dal Thomson e dalla descrizione [2] parmi che quest'ultimo sia davvero singolare anche per l'ordine, e che la recensione presentata da lui non sia da trascurare, se anche men buona. Nell'altro m'ha colpito il curioso: *inc. liber sancti Cypriani carthagenensis ex auctoritate canonica quem sancta recepit ecclesia* [3]. Gli antichi codici dei libri *ad Quirinum* meritano sempre d'essere esaminati, anche quando certamente sono men buoni testimonii della versione di S. Cipriano. Una volta che non abbiano la vulgata, essi presentano, almeno in mistura, lezioni caratteristiche della versione antica usata là dove fu scritto il codice, cioè il suo archetipo [4].

b) Pel libro *de unitate ecclesiae* non posso non richiamare l'attenzione sopra i frammenti assai lunghi citati da Pelagio II nella sua lettera ad Elia d'Aquileia e ai Vescovi dell'Istria [5]. Essa è completamente sfuggita all'Hartel e all'Harnack [6]. Questi frammenti sono importantissimi per la storia del testo, in quanto che presentano già la famosa interpolazione del c. 4. L'Hartel p. XI indica come *più antico* testimonio d'essa il cod. Vossiano latino 7 del sec. X, mentre poi a p. XLIII la segnala anche in *M* del sec. IX–X. Il Latini che stese in proposito due belle

[1] *Old Latin Biblical Texts* II (1886) *Appendix II*, pp. 125-132.
[2] *Ancient Latins Mss. in the British Museum* Plate 48, 54; cfr. pp. 56, 66.
[3] *Ibid.* p. 66.
[4] Cfr. De Lagarde, *Symmicta*, I, pp. 65 ss.
[5] In Mansi *Concil.* IX, 898; Jaffè-Kaltenbrunner *Regesta RR. Pontiff.*, n. 1055, ann. 585 circa.
[6] *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 1, 713-4.

note riprodotte a p. 178–9 delle sue *Variae Lect.* t. I, era andato più addietro ancora, e in margine alla sua copia della Brancacciana avvertiva: *Adde Bedam mutuatum haec ipsa Cypriani verba in homilia Vigiliarum Apostolorum to. 7. 153* [1], *vel verius inde huc translata.* Il suo ultimo sospetto è infondato; ma egli non poteva conoscere la lettera di Pelagio, pubblicata per la prima volta dal Baronio nel 1600 su copia fornitagli da Nicolò Fabro [2]. Il Baluze coll. 545–6 (ed. 1726) eccepì contro l'anonimo delle memorie di Trevoux [3], che il codice, donde essa procede, è posteriore di almeno 500 anni a Pelagio: ma il riscontro dello stessissimo passo in Beda, abbastanza fedele *exceptor* dei SS. Padri, parmi tolga luogo alla sua eccezione. Che anzi mi nasce il sospetto, che questa lezione sia caratteristica di una famiglia di codici italiani, e più precisamente anzi romani, trovandosi essa anche in *M*, il cui archetipo per le epistole almeno indubbiamente risale a un recensore romano: *emendavit Iustinus Romae,* cfr. Hartel p. XLV. E siccome essa è già citata da Pelagio, e per analogia ben fondata e rilevata dal Sanday [4] l'età di Giustino oscillerebbe tra la fine del IV e la metà del VI secolo, così io non dubito di far risalire indietro di due secoli almeno detto archetipo dall'Hartel assegnato al secolo VIII, e di qualificarlo, almeno provvisoriamente, la recensione romana o di Giustino [5]. Beda avrebbe avuto un codice d'origine romana, sia

[1] Dell'ed. di Colonia più probabilmente (non l'ho a mano), o di Basilea 1563, a cui eziandio risponde la citazione. Latini continuò a notare il suo esemplare anche dopo comparsa l'edizione Romana, e quindi può avere adoperata un'edizione del 1563. Ad es. nel *de bono pudicitiae* c. 8, ed. Hartel App. p. 19, 7, di fronte alla lezione erasmiana *sanatur* nota *signatur Pamel satiatur f(aernus):* ora l'ed. del Pamelio uscì nel 1568. Nella Patrologia latina il passo di Beda sta nel t. XCIV, col. 19, e l'omilia è tra quelle giudicate genuine dal Mabillon Patrol. L. t. XC, 53 ss.

[2] Tra le *Addenda* del t. 9 degli *Annali* ed. Rom.-Vaticana (1600) p. 887 ss., donde nell'ed. di Lucca t. X p. 422 ss. Nei Regesti non è indicato, che questa ed altre lettere di Pelagio si trovano edite nel Baronio.

[3] Octobr. a. 1726, p. 1885 ss. La dissertazione molto dotta, benchè non sempre critica, riuscì a far conservare dal Maran nel testo il passo, che il Baluze aveva espunto.

[4] *Studia bibl.* III, 297: cfr. W. Wattenbach *das Schriftwesen in M. A.,* 3. ed. (1896) p. 324-5.

[5] Il Sanday, *l. c.,* ha chiamato *collezione di Giustino* una serie di lettere (10 circa) per il fatto, che tre di loro portano in fine l'*emendavit Iustinus.* Se s'intende, dire che Giustino abbia fatto egli la collezione, o anche solo che egli abbia così ordinato le lettere, confesso, che l'argomento per me non è convincente. L'*emendavit,* che era lì e forse sotto quasi tutti gli scritti nell'archetipo, appunto com'è in *b*, significa la correzione ordinaria o al

pure mediata; ciò che trova altri esempi nei codici inglesi (basti nominare l'Amiatino) e risponde benissimo tanto alla storia dell'evangelizzazione degli Anglo Sassoni, quanto al fatto del vivissimo scambio loro e specialmente dei monasteri benedettini col centro della fede e dell'unità, quale appare anche solo dalla vita di Ceolfrido e dalla corrispondenza di S. Bonifazio.

Per il libro *de opere et eleemos.* mi ha sorpreso l'Ambros. C. 67 inf. [1] benchè recentissimo (secolo XV in.): esso combina nelle lezioni coll'estratto di Mario Mercatore. Nel *de Lapsis* già si poteva trarre profitto delle osservazioni fatte fin dal 1857 dal compianto de Rossi [2]. Egli segnalava un epitafio africano del sec. IV, compilato con parole del Santo, ed avente due insigni varianti non presentate da alcun teste appresso Hartel pp. 238, 8-9; 249, 13-4. Nel 1° luogo l'epitafio concorda (si noti) con *SR*; nel 2° con nessuno, e legge *struatur fletus oculorum*, invece del vulgato *statuatur* sostenuto da p. 355, 25 [3]. Lo stesso de Rossi ne pigliava occasione per notare il guasto del testo vulgato.

c) Ho esaminato per i capp. 24-26 di detto libro il nostro C 98 inf. scritto in corsiva del sec. VII-VIII, e contenente le omilie di S. Massimo [4]. Il frammento è in mezzo ad una serie

massimo la recensione fatta da un dotto: cfr. Wattenbach *l. c.* e la letteratura ivi indicata. Per questo, quando dico recensione di Giustino, non intendo asserire, che l'abbia fatta proprio egli, ma solo la recensione dell'archetipo di *MQh* e codici di Pelagio e di Beda, così recensito o almeno semplicemente emendato da Giustino.

[1] Fu del Pizzolpasso: da esso pubblico più avanti l'epitafio di Eugenio III. L'Ambrosiana possiede inoltre tre codici recenti (sec. XV) delle epistole e trattati di S. Cipriano: A 122 sup. (somiglia ad n^2 nell'ordine dei trattati: solo ha le epistole tra I e III); C 151 inf. ed A 197 inf. (s'avvicinano nell'ordine a *P* sec. IX). Inoltre H 62 inf., sec. XII-XIII, contiene il *de Mortalitate* e un apocrifo *de Poenitentia* diverso da quello publicato dal Trombelli *Vett. Latt. PP. Opusc.* t. II, p. II (1751) p. 3-6, e poi dal Wunderer (cfr. Harnack *Altchristl. Litteraturg.* I, 1, 722), e ricordato dall'Amelli nell'ed. Balleriniana di S. Ambrogio IV (1879) col. 507. Da ultimo abbiamo una Grifiana del 1552 con varianti mss. al margine, delle quali non ho ancora conosciuta la provenienza, ma debbono essere da cod. non molto antico, come prova il titolo dell'ep. 78: *Epistola Cypr. ad Lucium Papam et collegium Cardinalium* (sic).

[2] *De titulis christ. Carthag.* p. 536. Cfr. altro esempio in Franchi *o. c.* 28 n. 5.

[3] Anche le parole dell'epitafio *esse iam inter innocentes coepisti* sono una reminiscenza ciprianica: le ho ancora nelle orecchie; ma non ricordo più il luogo. In una nuova lettura le ritroverò: cfr. per ora *ad Donatum* c. 11, p. 10.

[4] Cfr. Reifferscheid *Biblioth. PP. Ital.* I, 2, p. 57, che abbassa troppo la data del codice.

di omilie per la festività del Santo, che in tempo assai antico era così celebre che da essa si contavano le domeniche dalla metà di settembre in poi [1]. Presenta una serie di notevoli varianti come a p. 254, 14 *flectantur* per *plectantur,* lezione propria di lui solo, ma che credo genuina, come appare dall'opposto *dirigantur* della linea seg.; cfr. p. 253, 18–19 *alta et recta cervix, nec quia cecidit inflexa est.* P. 254, 18 *possit* con S^1 (si alluderebbe a persona vivente); cfr. lin. 12 *quae supplicia* CONSPICIMUS. P. 255, 27 *sacrificantibus nobis* colla vulg.: p. 256, 9 *Et quia alius et ipse proprio,* come doveva leggere il capitale *S (W) quialius* e proponeva Krabinger: 256, 15 *Ex his quamquam* (*quam* ripetuto per isbaglio a nuova linea) *multae:* 16 *excordis*: 17 *urbis.* L'ultimo periodo poi del c. 26 ha una redazione diversa, di cui ricorre qualche reliquia nel vulgato. *Unus quisque consideret num quid alius passus sit quod pati et ipse mereatur, nec evasisse credat, si eum interim poena distulerit, cum timere plus debeat quam sibi Deus iudici* (sta per *iudicii*) *censuram servabit.*

d) Ho fin da principio segnalato, che la così detta *v* (vulgata) è una mistura quasi irriconoscibile delle più disuguali lezioni, e come per ciò siansi perdute d'occhio parecchie eccellenti lezioni dell'Erasmiana; e, aggiungo, le siano per contrario state tolte, senza saperlo, altre assai attribuendole come lezioni o come congetture a qualche posteriore critico od editore [2]. L'Erasmiana procede o mediatamente o immediatamente a seconda delle parti edite o inedite dai più disparati e disuguali codici, che vi sono riprodotti con abbastanza fedeltà, sì da avere non poco pregio allora quando i codici sono andati perduti. Erasmo vi fece ben poco o nulla: non si curò nemmeno di ridurre ad unità l'orto-

[1] Cfr. *Capitulare Evangel. Luc.* sec. IX in ZACCARIA *Biblioth. Ritualis* I, 210, dove sono contate nove settimane *post S. Cypriani,* mentre (strano!) non v'è segnata la festa di lui. Cfr. Giorgi *de liturgia Rom. Pontif.* III, p. 279–84 e Tommasi-Vezzosi *Opp.* t. V 497 ss., 374. C'era già nel Calendario Frontoniano, e forse anche al sec. VII-VIII nella stessa chiesa Ambrosiana, come mostra la nota marginale *dom. II post sancti Cipriani* al f. 178 del magnifico codice Ambrosiano C 39 inf., sec. VI, contenente i 4 evangeli ed appartenuto a detta chiesa. — La festa a Cartagine dicevasi τὰ κυπριανὰ secondo Procopio *bell. Vandal.,* I, 21 = Euagrio *H. E.* IV, 16.

[2] Così è avvenuto, per es., a pagina 19, 6 e 11; 21, 4; 24, 7; 24, 11 (Er. om. *in*); 243, 22; 289, 9; Append. p. 36, 4–5.

grafia, tanto che in qualche scritto (come ad es. nel *de zelo et livore*) ricorre *zabulus, Chaim, hymber etc.* e in altri l'ordinaria lezione: ciò che è un buon segno di fedeltà. Agli esempi già addotti piacemi aggiungerne un paio o due d'altri davvero notevoli da un libercolo spurio, ma molto importante per la rimota antichità sua, che sembra maggiore di Cipriano stesso [1].

Quel curiosissimo monumento di lingua e stile rustico, ed insieme di ermeneutica biblica e polemica antigiudaica veramente primitiva, che è il l. *de duobus Montibus Sina et Sion adversus Iudaeos*, è lacunoso e guasto in assai luoghi, in cui l'erasmiana fornisce lezioni nuove, non dico sempre vere, che meritano d'entrare nell'apparato critico, se anche fossero semplici congetture.

Persino del principio lo ritiene mutilo l'Hartel; ma parmi a torto. La prima linea: *Probatio capitulorum, quae in scripturis deificis continentur,* non è che un sottotitolo o una didascalia, che più o men bene risponde al libro. Segue come esordio il principio generale d'ermeneutica: *Quae in vetere testamento figuraliter scripta sunt, per novo testamento spiritaliter intellegenda sunt quae (–quia?) per Christum in veritate adimpleta sunt:* e se ne va a fare un'applicazione, una prova sopra i due monti Sina e Sion, intorno alla cui interpretazione etimologica e possibile ed anche impossibile accomodazione ai più disparati soggetti si svolge tutto il libro con un processo strano e talvolta addirittura cabalistico, ma veramente in armonia colla mente e coll'indole dell'anonimo. Pertanto il libro non sembra mutilo a principio.

E nemmeno sembrami mutilo al c. 12 p. 116, 16, dove le parole *aliam probationem veritatis (in) scripturis positam* non è che un titolo o *capitulatio,* dopo cui, segnato punto fermo, le parole seguenti sono così da distinguere: *Ex ea veritate caelestem spiritalem (caelesti, spiritali?* cioè l'interpretazione nominale di *Sion) facimus figuratam comparationem de huius mundi*

[1] Cfr. HARNACK *Altchristl. Litteraturgesch.* I, 1, 719, 7. Peno assai a crederlo tradotto dal greco, tanto mi sa *nativa* la volgare dicitura latina. Non bastano certo a provarlo i *latina, latinam, latino,* etc. di pp. 105, 9, 11; 107, 8, 20; 111, 8; 113, 20 etc.: ma nemmeno si possono opporre le parole greche citate nel c. 4, per le quali bastava la più piccola cognizione di greco, e forse nemmeno questa, trattandosi di un *luogo comune* o poco meno.

conversu, in quanto che Sion significa *speculatio*, e Gesù è *speculum* immacolato dell'eterno Padre e *speculava dal legno* di croce a custodia della sua *vigna* (Gesù è la vita vera), *quae custoditur iusso Dei patris a puero Christo in ligni speculum exaltatum* etc., etc. [1]. Di titoli o sommari passati nel testo non mancano esempi, cfr. quelli, che ho ultimamente notati nei libri *de Spiritu Sancto* di S. Ambrogio [2].

Mutilo invece è certamente in Hartel p. 107, 11–12. *Ita enim Deus omnipotens ab initio mundi et deinceps omni homini nascent ** de tempus et factum nomina a parentibus suis accipiebant.* L'erasmiana, abbastanza concorde nel resto, legge senza che Latini adduca varianti dal Beneventano e dai codici Vaticani: NASCENDI DEDIT *tempus, et* NATI *nomina etc.* Non so, se bene; ma la lacuna scompare e il senso corre, specialmente, se a lin. 10 si sopprima il punto fermo e si muti *probavimus* in *probabimus* così: *quod quidem post paulum dicturi sumus; ita enim hanc veritatis interpretationem probabimus de principio generis humani venientem.* Nel contesto infatti segue e non precede la prova tratta *de principio generis humani.*

A p. 108, 18 Erasmo omette la glossa *idest unctus*, omessa anche da due codici vaticani appresso il Latini, che presentano una lezione davvero singolare e teologicamente importante: *quae caro a Deo patre* IESU *vocitata est:* SPIRITUS SANCTUS QUI DE COELO CHRISTO (om. Vat. 1.) IUNCTUS DEI DEUS (uguale a *deum de deo?*) *vocitatus est.* Questi due (sembra) sono gli stessi codici, che a p. 117, 4–5 nella citazione d'una ignota lettera di S. Gio-

[1] Sono veramente graziosi nella loro ingenuità e semplicità questi capitoli 13-15, ed anche importanti per la viva pittura, che vi si fa, del modo di custodire le vigne allora usato. Mi permetto di riprodurre per saggio questo passo, che difficilmente si attenderebbe là dentro: *Vero tempore maturo prope dies vindemiarum ponunt in mediam vineam custodem puerum in alto ligno media vinea confixo, et in eo ligno faciunt speculum quadratum de harundinibus quassatis et per singula latera quadraturae speculi faciunt caverna terna, quae fiunt caverna duodecim: per quam quadraturam cavernorum custos puer omnem vineam perspiciens custodiat cantans, ne viator ingrediens vineam dominicam sibi adsignatam vexet vel fures viam vineae vestigent. Quod si importunus fur egens (aut egens?) in vineam voluerit introire et uvam demere, illic puer sollicitus de vinea sua deintus de speculo dat vocem maledicens et comminans, ne in vineam viator fur audeat accedere, dicens: rectum ambula. Fur autem timens vocem pueri sibi comminantem refugit de vinea; speculum videt, vocem audit, puerum intus in speculum sibi comminantem non videt, timens post viam suam vadit etc.* Mi par di leggere qualcuno dei nostri più semplici trecentisti.

[2] Nel citato articolo n. 9 del volume *Ambrosiana.*

vanni hanno non già *ad populum* come nelle edizioni, ma *ad Paulum* con *T*: *in epistula Iohannis discipuli sui ad Paulum*; variante, che ben meritava di essere rilevata da coloro, che ricordarono questo apocrifo [1], atteso specialmente che essa è fornita dal migliore codice conosciuto.

A p. 116, 1 l'Erasm. legge: *Et Verbum Domini ab Hierusalem*, DE QUA DICITUR IN APOCALYPSI VIDI *Hierusalem de caelo descendentem* [2] *etc.*, mentre Hartel invece delle parole in maiuscole ha un semplice *dicit* supplito da lui stesso su una lezione incerta di *v*. Rilevo queste lezioni, perchè dal silenzio si può arguire fossero comuni eziandio ai due codici vaticani usati da Latini, e quindi non siano un' alterazione d'Erasmo.

I libri dei più celebri SS. Padri fin da principio e poscia nei secoli, furono molto letti e trascritti. Quindi la genealogia dei loro mss. e le connesse questioni della loro attendibilità sono di gran lunga più complicate ed incerte che non soglia esserlo in più dei classici greci e latini, cfr. Hartel p. I.

È pertanto necessario allargare assai la base delle ricerche preparatorie delle edizioni critiche: altrimenti non è guari probabile e (se mai) è semplicemente fortuita la riuscita d'una edizione definitiva.

(Continua)

G. MERCATI

[1] HARNACK-PREUSCHEN *l. c.* p. 756, e ZAHN *Gesch. d. N. T. Kanon's* I (1888) p. 218, in nota.

[2] Citazione alquanto libera e combinata di Apoc. 21, 1 ss. Noto di passaggio, che a p. 114, 10-2 le parole *dextra-demonstrans* sono dell'anonimo, e non del salmo 23, come parrebbe dalla stampa per isbaglio del tipografo.

IL VIAGGIO D'INNOCENZO III. NEL LAZIO E IL PRIMO OSPEDALE IN ANAGNI

Fra i tanti beneficî che Sua Santità Leone XIII, fin dall'assunzione al pontificato, va prodigando alla città di Anagni il più recente è quello di aver elargito lire venticinquemila affinchè si potesse adattare a civico Ospedale il fabbricato che a tale scopo aveva donato il defonto comm. V. Giminiani.

Questo tratto dell'affettuosa munificenza di Leone XIII in favore di questa, che può dirsi a buon diritto sua patria, mi ha suggerito l'idea di scegliere fra i documenti inediti che ho raccolti per la storia di Anagni quello che ha maggiore analogia con l'azione benefica di Sua Santità e pubblicarlo come tenue attestato di omaggio alla Sua Augusta Persona.

Il documento è la Bolla con cui un altro insigne cittadino di Anagni il grande Gregorio IX, confermò alcuni privilegi agli Spedalieri di Altopascio da lui preposti a reggere l'Ospedale ch'egli aveva fondato in Anagni prima di ascendere al pontificato, cioè nel 1208, quando era il cardinale Ugolino vescovo d'Ostia, e che fu il primo Ospedale che Anagni abbia posseduto. Siccome poi quella fondazione avvenne mentre il suo glorioso parente l'immortale Innocenzo III compieva da Anagni un viaggio per il Lazio, così ho creduto opportuno premettere al documento la narrazione di quel viaggio ed aggiungere al documento stesso qualche parola illustrativa, togliendo il tutto dal mio secondo volume della storia di Anagni prossimo a pubblicarsi.

Roma, Giugno 1898.

Addì 16 maggio dell'anno 1208, giorno dell'Ascensione, Innocenzo III lasciò Roma ed accompagnato da molti cardinali si condusse in Anagni ove restò un mese intero. Durante questo suo soggiorno in Anagni niun fatto è registrato che si riferisca direttamente alla storia anagnina: delle ventinove lettere o bolle datate in questo anno da Anagni non ne ho trovata alcuna che tratti di persone o di cose della nostra città.

Innocenzo erasi partito da Roma diretto a S. Germano; il suo viaggio da Anagni fino a quella città fu un continuo trionfo. I baroni, conti e signori della Campagna e della Maritima, lo accolsero tutti da sudditi fedeli, accompagnandolo di terra in terra con ogni sorta di feste ed onori.

Il conte Giovanni di Ceccano aveva, fin dal 1201, in Anagni, giurato fedeltà al pontefice ed era stato confermato nel possesso dei feudi. Ora egli fu il più prodigo di pompose onoranze ad Innocenzo; gli si fece incontro con una comitiva di cinquanta cavalieri suoi vassalli bellamente vestiti, che armeggiando fra loro gli fecero scorta d'onore [1].

L'annalista di Ceccano, che solo dà i particolari di questo viaggio, ci fa sapere che Innocenzo III da Anagni fece la prima sosta alla fontana di Giuliano, oggi detta *Fontana dei preti* [2],

[1] Il luogo ove Innocenzo III incontrò il conte di Ceccano con i suoi cinquanta cavalieri è detto *Maprum* in tutte le edizioni della *Cronaca di Fossanova*, o *Annali di Ceccano* antecedenti a quella del PERTZ, solo in questa ultima edizione è detto *Alatrum*, cioè Alatri secondo un ms. della Vallicelliana, I, 42, su cui il prof. Reiferscheid collazionò la detta edizione. V'è d'avvertire però che questo ms. è copia di copia più antica, ove il luogo dell'incontro, è detto *Alaprum*. Il ms. della Brancacciana di Napoli I, I, D, 17, sul quale sono condotte le precedenti edizioni, dice *Maprum*. Ho perciò taciuto il luogo dell'incontro non sapendo quale località si nasconda sotto il nome *Maprum* o *Alaprum*, ed essendo assolutamente inverosimile che il corteo pontificio, diretto da Anagni a Giuliano, sia passato per Alatri, facendo un giro vizioso a sinistra che avrebbe allungato di parecchi chilometri il cammino e non gli avrebbe permesso di giungere nello stesso giorno alla fontana di Giuliano verso il mezzodì, come chiaro apparisce dal contesto della cronaca.

[2] Il nome odierno del fonte ebbe origine precisamente dai molti ecclesiastici che là si adunarono in quella circostanza: del resto la tradizione delle cose narrate dall'annalista è ancora viva in Giuliano e nei paesi vicini. Un contadino di quel luogo mi disse nel suo dialetto: *chesta s'annomina funtana degli preti perchè a iecco fèceno colazione nu papa e tanti cardinali* (questa fontana ha nome dei preti, perchè qui fecero colazione un papa e molti cardinali). Innocenzo in questa circostanza donò alla chiesa di S. Maria di Giuliano « unam planetam de examito rubeo auriphryiatam ». *Gesta*, c. CXLIX.

ove erasi radunato tutto il clero dei feudi del conte di Ceccano, e che l'anagnino Alberto Longhi, vescovo di Ferentino, nella cui diocesi è Giuliano, ricevette il pontefice sulla porta della chiesa mentre si cantavano inni e responsorî, de' quali il cronista ricorda quello « Tua est potestas »: dice inoltre che dopo la cerimonia religiosa fu servito, sotto un magnifico padiglione, un lauto banchetto e che il conte Giovanni da nona fino all'ora di cena con i suoi splendidi cavalieri eseguì una giostra o torneamento secondo l'uso del tempo [1]. Al dì seguente il corteggio pontificio si condusse a Piperno ove desinò e dormì. Di là scese all'insigne monasterò di Fossanova, e il pontefice vi consacrò l'altare maggiore di quella magnifica chiesa, cui donò una coppa d'oro e quarantadue once [2].

La celebre abazia di Fossanova, posta sulla via Appia al sud delle Paludi Pontine, fu costruita dal 1187 al 1208 da monaci cistercensi savoiardi di Hautecombe, che con questo edificio, introdussero lo stile gotico nel Lazio, poi negli Abruzzi, nella Tuscia e nella Toscana, poichè essi istituirono in Fossanova una specie di università, *studium artium*, da dove uscirono monaci architetti che diressero costruzioni di chiese e di monasteri. Piperno pare che desse gran contingente di allievi; nelle chiese di Terracina, di Amaseno, di Piperno, di Ferentino e di Fondi si leggono nomi di artisti pipernesi. I monaci di Fossanova diressero lavori anche in Anagni, e ad essi sono dovute le due graziose trifore che ancora si veggono nel nostro palazzo municipale [3].

A Fossanova un protonotario del re di Sicilia a suon di tromba proclamò Riccardo, fratello del papa, conte di Sora e di tutti i castelli, che egli aveva tolto al tedesco Corrado, cioè Arpino,

[1] *Annales Ceccanenses*, ad annum. Tutte le edizioni dicono « cum suis militibus domnus Iohannes de Ceccano in praesentia domni papa iocavit *burbutando* »; il PERTZ leggerebbe più volentieri *buhurdando*, che secondo il DU CANGE, *Glossarium*, a. v., vuol dire giostrare con la lancia.

[2] Questo non è il solo dono d'Innocenzo a Fossanova. Nel volume VI dello *Spicilegium romanum* edito dal MAI, pp. 300-312, e nell'edizioni successive del *Gesta* ne sono indicati due altri, cioè: « Ecclesiae Fossae-Novae pro consumatione edificii eiusdem Ecclesiae libras centum » e « Monasterio Fossae-Novae centum libras proventum ».

[3] Su Fossanova vedi il libro magistrale di C. ENLART, *Origines françaises de l'architecture gothique en Italie*, Paris, Thorin, 1894, nella *Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome*, fasc. 66 e quello recentissimo di G. CLAUSSE, *Les marbriers romains et le mobilier presbyteral*, Paris, Leroux, 1897.

Arce, Isola ed altre terre. In segno d'investitura il regio protonotario a nome del suo signore rimise a Riccardo il vessillo reale [1].

Da Fossanova Innocenzo mosse verso S. Germano passando per S. Lorenzo, l'odierno Amaseno, recentemente chiamato così dal classico *Amasene pater* (Virgilii *Aeneidos*, VII, 685), fiume che nasce a' piedi dei vicini monti Volsci e che oggi è detto Toppia. In Amaseno si veggono le ruine d'un castello, ove probabilmente dormì papa Innocenzo, perchè ivi pernottò, ed una bella chiesa, certo della scuola di Fossanova. È benissimo conservata, costruita tutta di pietra locale, ha disposizione architettonica forse la migliore tra quelle di questo stile. Nel pulpito è incisa un' iscrizione che ci dice l'anno della sua costruzione, 1281, e il nome de' suoi artisti, Pietro Gulinari da Piperno, Morisio e Giacomo figli di lui [2]. Pernottò egualmente Innocenzo III a Castro ed a Ceprano, e giunse il 22 giugno a S. Germano accompagnato dall'abate di Monte Cassino, che con i monaci del suo ordine era andato ad incontrarlo fuori della città, ove ebbe la più splendida e regale accoglienza.

S. Germano, oggi Cassino, era la meta del viaggio d'Innocenzo III, avendo egli indetto in quella città un parlamento dei baroni, per dare stabile assetto agli affari del Regno nelle provincie di qua dal Faro, poichè, quantunque allora re Federico avesse raggiunto i quattordici anni, cioè l' età maggiore, e per conseguenza fosse finita la tutela, pure Innocenzo non si riteneva sciolto dai doveri di buon tutore, che gl'imponevano di lasciar consolidato il possesso del regno al suo augusto pupillo.

L' indetto parlamento o dieta ebbe luogo verso la metà di luglio, e si stabilì che i conti Pietro di Celano, giustiziere della Puglia e Terra di Lavoro, e Riccardo di Fondi, governatore di Napoli, fossero capitani, a' quali tutti obbedissero da Salerno a Ceprano: che spedissero al re, non più tardi del 1° settembre, duecento militi che per un anno gli prestassero soccorso a spese dei vari baroni che li avessero forniti. Il cronista di S. Ger-

[1] L'atto d'investitura è pubblicato dal Ratti, *Famiglia Sforza*, II, 112.

[2] Di questa chiesa dà un' esatta e minuta descrizione l'Enlart nel libro sopra citato, pp. 110-116. Il dotto e diligente francese assegna allo stesso tempo la costruzione del chiostro di Fossanova, della facciata di S. Maria di Ferentino, del pulpito e della crociera di S. Maria a Valle di Rosciolo.

mano ci fa sapere che l' esecuzione di tali ordini fu affidata al nostro concittadino il maresciallo Giacomo, a proposito del quale noto che papa Innocenzo per la prima volta lo chiamò conte, prova questa che Giacomo durava tuttora nel possesso della contea di Andria.

Da S. Germano Innocenzo recossi a Sora, della cui contea suo fratello Riccardo era stato investito da re Federico. Era questa contea quasi uno Stato principesco, poichè comprendeva oltre Sora ed il suo territorio il castello di Sorella, la città di Arpino, Arce, Fontana, Pescosolido, Brocco, Rocca di Vino, Isola e Castelluccio. Riccardo inoltre possedeva i feudi comprati da casa Poli ed in quello stesso anno aveva acquistato dai canonici del Laterano le vaste terre di Valmontone [1] che confinano da settentrione con quelle di Poli, onde il fortunato Riccardo era divenuto signore di terre e di castella che con qualche interruzione si estendevano dal Tevere al di là del Liri, quante in quei tempi niuna delle più antiche e ricche famiglie principesche possedeva. Questo straordinario accrescersi della fortuna di Riccardo dava occasione, specialmente ai Romani, di accusare Innocenzo, e forse non a torto, di nepotismo pontificio, nepotismo che in un altro papa anagnino, Bonifacio VIII, raggiunse purtroppo favolose proporzioni. Ma è d' uopo osservare che questo amore dei parenti, che a tempi più vicini fu detto nei papi *nepotismo*, era considerato, secondo le idee di allora, come cosa lodevole. Di fatto l'anonimo autore della vita d' Innocenzo, suo contemporaneo, dopo aver enumerato tutte le virtù di lui, dice: « Circa familiares suos liberalissimus extitit, conferendo illis beneficia et honores » [2]. Lo storico di Anagni però deve registrare che niuna delle concessioni fondiarie di cui Innocenzo arricchì il fratello Riccardo, fu a danno o del comune, o del clero o di privati anagnini: e questo fatto spiega come Riccardo, autore della vera e principesca famiglia Conti, durata fino a tempi recenti nei due rami dei duchi di Poli e dei principi di Valmontone, non abbia avuto quasi niuna attinenza con Anagni.

[1] L'istrumento dell'acquisto di Valmontone fu già pubblicato dal Ratti, op. cit. II 232. Il Pressutti nel suo *Regesto di Onorio*, III, appendice LXXX, ha pubblicato sul *castrum Vallemontonis* una nota storica eruditissima.

[2] *Gesta*, c. CXLVII; Raynaldus, *Ann. eccles.* XIII, ad a. 1216.

A Sora Innocenzo ebbe la notizia dell'uccisione di Filippo di Svevia per mano di Ottone di Witelsbach, e l'ebbe da Mantova dal cardinal Ugolino d'Ostia che nuovamente si recava legato in Germania e che accertatosi della verità di quell'assassinio ritornò presso il papa. La lettera del cardinale Ugolino è interessantissima per i particolari che dà sulla morte di Filippo e perchè dimostra con quale e quanta prudente diligenza egli eseguiva il suo ufficio di legato in quei tempi di tanto difficili comunicazioni [1].

Innocenzo partì da Sora il 28 di settembre e si condusse a Casamari [2] ove passò la notte. Questa badia o trappa, posta verso oriente al fine del territorio di Veroli, ebbe origine nel 1003. Dopo varie vicende passò ai monaci cistercensi nel 1151. Essi riedificarono la bella chiesa che fu consacrata nel 1217: è quasi identica a quella di Fossanova, cioè di stile gotico, ma più sviluppato. Il dì seguente assai per tempo andò a Ferentino e vi rimase durante un mese. In Ferentino il 6 ottobre Riccardo prestò solenne giuramento di vassallaggio al papa [3]. Racconta inoltre il cronista di Ceccano che Innocenzo ricusò dal vescovo Alberto il fodero, ossia le spese del suo soggiorno in quella città [4].

Durante il viaggio d'Innocenzo testè narrato, suo zio [5] il cardinale Ugolino, futuro Gregorio IX, fondava in Anagni un

[1] La lettera trovasi nel *Registrum de negotio Romani Imperi* ed è la CLII, ediz. MIGNE, 216, 1146.

[2] Fra i più moderni scrittori vedi DE PERSIIS, *La badia o trappa di Casamari* ed il libro testè citato dell'ENLART, *Origines françaises de l'architecture gothique en Italie*, 40.

[3] Il RATTI, op. cit. II, 233, pubblicò il giuramento di Riccardo che dice inserito nell'istrumento di compra di Valmontone, giuramento che si estende anche per gli altri feudi ottenuti dalla liberalità d'Innocenzo. Lo ha pubblicato poi il THEINER, *Cod. dipl. dom. S. Sedis*, I, 42, LIII, tolto da Cencio Camerario.

[4] *Annal. Ceccan.* ad an. 1208.

[5] È errore quasi generale asserire che Innocenzo III fosse zio di Gregorio IX. Con mia somma sorpresa trovo questo errore ripetuto in un'opera recentissima di molto valore e di incontestata utilità storica del P. CORRADO EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii aevi* etc. etc. Monasterii MDCCCXCVIII. A me consta da documenti autentici l'esattezza dell'albero genealogico, che qui pubblico, del quale apparisce che Gregorio IX era cugino in quarto grado d'Innocenzo III. È poi errore speciale dello stesso P. EUBEL il dire che Innocenzo fosse dei Conti di Segni e Gregorio dei Conti di Anagni. Erano ambedue della famiglia detta *de Comitibus Signiae*, ma ambedue cittadini di Anagni, quantunque Innocenzo III fosse nato a Zancati feudo della sua famiglia posto fra Paliano ed Anagni.

LA FAMIGLIA CONTI DI ANAGNI DAL SECOLO X FINO AI CONTEMPORANEI DI INNOCENZO III.

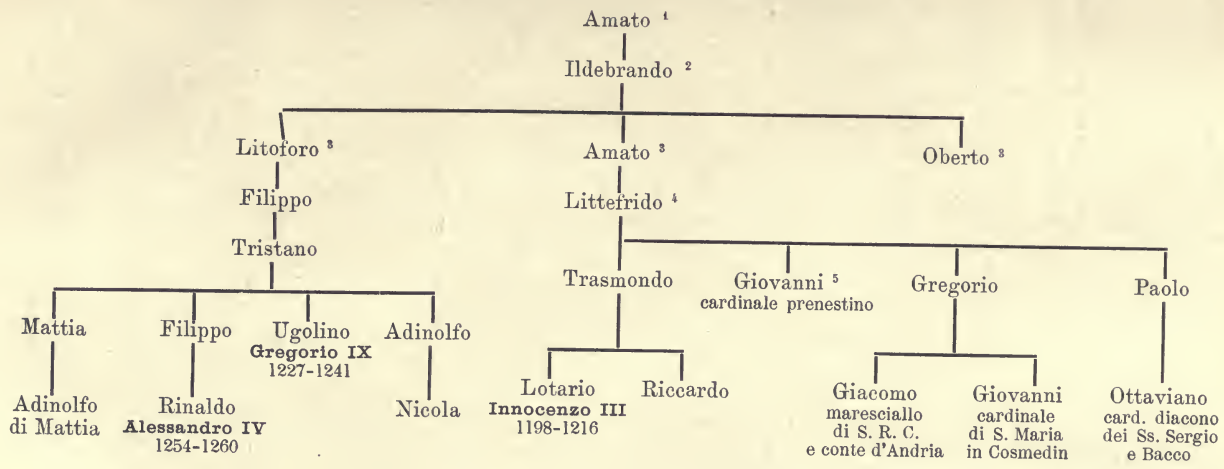

[1] « Amatus comes Signiae testis »; documento del 19 aprile 978 dell'Arch. Bas. Later. Q, 6, E, 2. PRESSUTTI, *Regestum Honorii III*, I, Appendice CXIX; GREGOROVIUS, *S. d. C. d. R.*, V, 8, nota.

[2] « Ildebrandus filius Amati comitis » dona alla chiesa di S. Erasmo in Veroli « sylvam et canapinas de formillo »; documento del 1018 nell'arch. di detta chiesa.

[3] « Obertus, Litolforus et Amatus nobiles viri filii germani Ildebrandi »; anno 1068. Arch. capit. anagnino, Armadio II, caps. I, n. 19.

[4] « Littefridus filius Amati qui dicitur Komite »; anno 1124. Arch. capit. anagnino, Armadio II, caps. II, n. 10.

[5] « ... et possessionem in Scutta que fuit Littefridi patris eius »; anno 1193. Arch. capit. anagnino, Armadio II, caps. II, n. 24.

ospedale da costruirsi a sue spese presso la chiesa di S. Ascenzo fuori la porta dello stesso nome. Ecco il documento, in cui è narrata la storia di questa benefica fondazione: esso trovasi nel Regesto vaticano di Gregorio IX ann. VIII fog. 169 r°. ed ultimamente incluso nel I vol. del Reg. di questo papa pubblicato dal sig. Luciano Auvray, della scuola francese di Roma [1].

... magistro et fratribus hospitalis Sancti Auxentii Anagnini, tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Sane desiderantibus nobis olim, dum adhuc in minori essemus officio, apud ecclesiam Sancti Auxentii Anagnini ad honorem Dei, Beate Marie semper Virginis et Beati Antonii et pauperum ac peregrinorum subsidium iuxta cruciferorum instituta construere hospitale, Venerabilis frater noster J[ohannes] episcopus tum Anagninus votis nostris grato concurrens assensu, de sui consensu capituli nobis dictam ecclesiam cum omnibus pertinentiis suis liberali pietate contulit in hunc modum, ut ecclesia et hospitale cum omnibus fratribus tam presentibus quam futuris, qui regularem facerent professionem ibidem, omnibus immunitatibus et libertatibus gauderent perpetuo, que predictorum cruciferorum regulari ordini sunt concesse, vel privilegiis Romanorum Pontificum confirmate salvis sibi et successoribus suis canonica portione mortuariorum et decimationum parrochianorum illorum quos ipsa ecclesia tempore huius concessionis habebat, et in festo Sancti Auxentii uno lumbo porci vel sex tincis annis singulis exibendis, et canonicis Anagninis duodecim provenien. annua pensione. Sepulturam quoque loci predicti liberam esse concessit, salva iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium, seu basilicarum, et ordinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, ab episcopo Anagnino recipient, si ea sponte ac sine pravitate voluerit exhibere. Alioquin a quocumque maluerint episcopo sibi hec et alia sacramenta ecclesiastica conferantur, institutionibus, destitutionibus et correctionibus a magistro predicti ordinis exequendis et ceteris que eidem ordini sunt indulta. Cum autem nobis ecclesia predicta collata, ibique hospitali constructo nostris sumptibus et dotato, ipsam cum eodem hospitali et pertinentiis suis de certa scientia bone memorie H[norius] pape, predecessoris nostri, saniori postmodum ducti consilio, hospitali commiserimus Altipassus, idem predecessor noster piam intentionem nostram esse considerans, donationem ipsius ecclesie cum omnibus pertinentiis et immu-

[1] Questa bolla di Gregorio IX è quasi la ripetizione letterale di due altre emanate nel novembre 1216 sullo stesso argomento da Onorio III: Reg. vat. lettere 67 e 68, fog. 16 e 17. — PRESSUTTI, *Reg. Honorii papae III*, I, 12 e 13.

nitatibus ac libertatibus suis nobis a dicto episcopo de canonicorum suorum assensu factam, sicuti in eiusdem episcopi litteris proprio sigillo munitis, et canonicorum ipsorum subscriptionibus roboratis contineri perspexerat, confirmavit, et insuper, suadente pietate constituit, ut non obstante quod secundum cruciferorum statuta, disposueramus ibi hospitale construere, concessio predicti episcopi exinde facta nobis, ac si non de cruciferorum sed de Altipassus hospitali mentio facta fuisset, robur obtineret perpetue firmitatis. Ceterum ne super prefati episcopi concessione facta nobis presentibus aliqua possit in posterum dubitatio suboriri, tenorem concessionis ipsius cum suscriptionibus episcopi et canonicorum ipsorum de verbo ad verbum presentibus duximus inserendum; qui est talis:

Venerabili in Christo patri H[ugolino] Dei gratia Ostiensi et Velletrensi episcopo, J. eadem gratia Anagninae ecclesie minister, in salutis auctore salutem. Ecclesiis sub nostro regimine constitutis ita tenemur ex pontificalis officii debito providere, ut temporalibus non destituantur auxiliis et spiritualibus, auctore Domino, iugibus proficiant incrementis.

Eapropter, dilecte in Domino pater, vestrum pium desiderium attendentes, ecclesiam Sancti Auxentii cum omnibus suis pertinentiis de consensu fratrum nostrorum devota vobis liberalitate conferimus, ubi ad honorem Dei et Beate Marie semper Virginis et Sancti Antonii ad subsidium peregrinorum et pauperum et possessiones augere ac hospitale construere iuxta cruciferorum disponitis instituta. Nos ergo votis vestris grato concurrentes assensu, dictam ecclesiam et hospitale cum universis fratribus tam presentibus, quam futuris, qui ibidem, Deo dante, professionem fecerint regularem omnibus immunitatibus et libertatibus in perpetuum gaudere concedimus, que in ipsorum regulari ordine sunt expresse, vel privilegiis Romanorum Pontificum confirmare (sic), salvis hiis tantummodo que inferius subscribuntur, videlicet ut decimationum vel mortuariorum que a parrochianis quos ipsa ecclesia habuit tempore nostre donationis fuerint oblata nobis et successoribus nostris portio canonica reservetur. Sepulturam quoque liberam esse volumus, salva iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. In festivitate Sancti Auxentii unum lumbum porci vel sex tincas nobis et successoribus nostris singulis annis reddere procurabunt. Excommunicatos et interdictos ab episcopo Anagnino et usurarios manifestos non tradent ecclesiastice sepulture. Crisma, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, a nobis et successoribus nostris recipient, si sponte ac sine pravitate voluerimus exhibere. Alioquin a quocumque maluerint episcopo ipsis hec et alia sacramenta ecclesiastica conferantur. Institutionibus autem et destitutionibus et correctionibus a magistro ordinis exequendis et ceteris que ipsis iuxta institutionem ordinis sunt indulta, predictum hospitale et fratres omnes tam presentes quam futuros ea volumus libertate gaudere que in privilegiis Romanorum Pontificum est expressa. Non liceat quoque alicui

persone ecclesiam memoratam eiusque possessiones alienare vel quoquomodo transferre, sed eorum pro quorum gubernatione donatio noscitur esse facta, sit tantum usibus profutura. Ad hec etiam salvam volumus esse pensionem duodecim provenien. quos canonici Anagnine ecclesie annuatim debent habere. Nulli ergo nostre concessionis etc. usque contraere. Si quis autem etc., usque omnipotentis Dei et Beate Marie semper Virginis et beatorum Magni et Secundine martirum se noverit incursurum. Act. Incarnationis Dominice anno MCCVIII, pontificatus domini Innocentii III pape anno undecimo, Indictione XI, mensis augusti die XXVI; in presentia dominorum Sebastiani, domini pape subdiaconi et notarii, Theobaldi, archipresbiteri Sancte Marie, et Umberti, eiusdem ecclesie canonicorum, et domini Venturi, domini pape subdiaconi et canonici Veronensis, Landoñ. monachi Sublacensis, Nicolai archipresbiteri Sancti Andree de Agnan., capellanorum dicti Ostiensis episcopi, Land. de Collemedio, et Adeñ. domini Mathie tunc Anagninae Civitatis rectoris. Ut autem hec concessio nostra maius robur et perpetuam obtineat firmitatem, sigilli proprii impressione et nostra ac fratrum nostrorum subscriptione presens scriptum fecimus communiri. Ego Joannes Dei gratia Anagnine ecclesie humilis minister suscripsi. Ego Theobaldus archipresbiter Sancte Marie subscripsi. Ego R. canonicus Anagninus subscripsi. Ego Umbertus canonicus Anagninus ss. Ego Mathias canonicus Anagninus ss. Ego Sebastianus subdiaconus et notarius domini pape canonicus Anagninus ss. Ego Iohannes Petri Grim. canonicus Anagninus ss. Ego Iohannes presbiter canonicus Anagninus ss. Ego Iac[obus] canonicus Anagninus ss. Ego Clemens diaconus canonicus Anagninus ss. Ego Carbo canonicus Anagninus ss. Ego Blasius canonicus Anagninus ss.

Eapropter, Dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et quod super premissis ab episcopo et canonicis memoratis ac prefato predecessore nostro factum existit, auctoritate Apostolica confirmantes, personas vestras et prefatam ecclesiam ac hospitale predictum in quibus divino mancipati [estis] obsequio cum omnibus domibus iuxta illa constructis sub B. Petri etc. usque communimus. In primis siquidem statuentes ut instituta predicti hospitalis Altipassus perpetui ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona iuste et canonice possidetis etc. usque illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo ecclesia et hospitale ac domus predicte sunt site cum omnibus pertinentiis suis; ortum cum vinea et arboribus qui sunt iuxta ecclesiam et hospitale ac domos prefatas; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Murcellus; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Sanctus Vitus; possessiones, molendinum et quidquid habetis in loco qui dicitur Lisa; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Lingolianus; possessiones quas habetis in loco qui dicitur Bramaria; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur

Pratavenerosi; possessiones, vineas et quidquid habetis in loco quo dicitur Cucunianus; vineam de Cesis; vineas quas habetis in loco qui dicitur Peregrinus; terras quas habetis in loco qui dicitur Colle de Mandra; terras et olivas quas habetis in loco qui dicitur Cesanus; terras et olivas quas habetis in loco qui dicitur Valle Antonini; possessiones quas habetis apud Sanctum Antoninum; domos, vineas, possessiones, prata et quidquid habetis in Pantanis Sancti Cosme et Taxo; possessiones et quidquid habetis in loco qui dicitur Monte de Grave, et in loco qui dicitur Colli; possessiones quas habetis in loco qui dicitur Valle Sellecte, et in loco qui dicitur Fons De Bernardo et omnes alias possessiones vestras cum pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis, pascuis in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Illud autem districtius inhibemus ne quis predictas domos vel possessiones quas nunc habetis aut alias quas in futurum contigerit vos habere, donare, vendere, obligare, locare seu quocumque alio modo alienare presumat. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, tam ille qui donat vel alienat quam ille qui scienter contra prohibitionem nostram receperit supradicta seu aliquid predictorum, se noverit vinculo excommunicationis astrictum ac rationem coram districto seculorum omnium iudice redditurum. Liceat quoque vobis clericos vel laicos etc. usque et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in hospitali vestro professionem, etc. usque discedere. Discedente vero etc. usque retinere presumat. Quod si quis forte retinere presumpserit etc. usque promulgare. Ad hec etiam prohibemus ne aliquis frater sub professione vestre domus astrictius sine licentia et consensu ministri et maioris partis vestri collegii pro aliquo fideiubeat etc. usque nisi propter manifestam domus vestre utilitatem. Quod si facere forte presumpserit etc. usque respondere.

Licitum preterea sit vobis in causis propriis etc. usque deperire. Paci quoque ac tranquillitati vestre etc. usque audeat exercere. Cum vero generale interdictum terre fuerit etc. usque dummodo causam non dederitis interdicto. Decernimus ergo etc. usque omnimodis profutura. Salva Sedis Apostolice auctoritate ac episcopi et capituli ecclesie Anagnine debita iustitia in premissis. Si qua igitur in futurum etc. usque subiaceat ultioni. Cunctis autem etc. usque premia eterne pacis inveniant.

Dat. Laterani per manum magistri Barth[olomei] Sancte Romane Ecclesie vicecancellarii XI Kalendas aprilis, indictione VII^{a}, Incarnationis Dominice anno M° CC° XXXIIII°, pontificatus vero donni Gregorii pape VIIII anno octavo.

Con questa fondazione, come il lettore ha veduto, il cardinale Ugolino aumentò le rendite della chiesa, donandole molti fondi, affinchè fossero impiegate a sollievo degl' infermi poveri e

dei pellegrini. Il vescovo Giovanni IV, consenzienti tutti i canonici del suo capitolo, a secondare il pio e generoso intendimento di Ugolino, conferì a lui la detta chiesa con le sue antiche e nuove pertinenze, ed egli dispose che la chiesa e l'ospedale da costruirsi a sue spese, fossero retti secondo la regola dei frati Crociferi. Compiuto però l'edificio, *saniori ductus consilio*, concesse chiesa ed ospedale alla congregazione dei frati di Altopascio. L'ordine degli Spedalieri di Altopascio, castello in Toscana, in Valdinievole, una volta detto Teopascio, ebbe origine nel secolo XI e prese il nome da quel luogo ove fu la sua principale residenza. Ai tempi d'Innocenzo III e Gregorio IX era già sparso per tutta l'Europa esercitando in più modi beneficenza e carità. In Anagni tenne non solo l'ospedale di S. Ascenzo, ma pur quello di S. Lucia, posto ove fu edificato il convento di S. Giacomo dei PP. domenicani, ora convertito in collegio Regina Margherita. I frati di Altopascio, in Anagni, come nel resto d'Italia, s'immischiarono nel secolo XIV in affari amministrativi e politici dei Comuni ove avevano residenze, e nel tempo del grande scisma d'Occidente pare vi aderissero e ne fossero propagatori [1].

La porta di S. Ascenzo era presso a poco ove è ora la porta Garibaldi già S. Francesco, e la chiesa, che dava il nome alla porta, sorgeva ove oggi si stendono l'orto Bernekow e l'altro degli eredi di Giuseppe Belli. Questo spazio era allora fuori delle mura, e vi fu incluso quando esse vennero prolungate verso ponente con la costruzione d'un bastione: allora si aprì

[1] Arch. Vat. Reg. Ioan. XXII, 107 t. L'ordine fu soppresso nel secolo XV; non ne fu scritta ancora una storia, ma il LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, I, 506, ed in altre sue opere fornisce estese notizie di quest'ordine. Nell'archivio di Stato di Lucca si trovano moltissime pergamene ad esso relative, che il signor MUCCIACCIA va pubblicando a corredo di un ottimo suo lavoro intitolato: *I cavalieri di Altopascio*, cominciato ad apparire nel periodico *Studi storici*, vol. VI, fasc. I, p. 33, Livorno, 1897. Il DE MAGISTRIS, *Istoria della città e S. Basilica Cattedrale di Anagni*, 100, disse che il luogo ove sorge il convento di S. Giacomo chiamasi *Alto passo*, confondendo così l'ordine che reggeva l'ospedale di s. Lucia, con il luogo ove l'ospedale era posto. Questo errore è anche fra i tanti di cui monsignor T. Terrinoni riempì due volumi che dedicò a S. S. Leone XIII in occasione del suo giubileo episcopale. Sulla infelice pubblicazione del Terrinoni scrisse la *Nuova Antologia*, febbraio 1888; la *Civiltà Cattolica* 15 settembre dello stesso anno e molti periodici stranieri, tutti deplorando la imperdonabile negligenza dell'autore. Stimo compiere con queste parole l'ingrato dovere di porre in guardia il lettore, cui venissero per mani i due volumi del Terrinoni, contro tutto o quasi tutto il contenuto dei medesimi.

la porta S. Francesco ora Garibaldi, distruggendo quel tratto di antiche mura ove si apriva la porta di S. Ascenzo. Il tratto di mura antiche distrutto andava quasi diagonalmente più innanzi di quello moderno su cui poggia il casamento Bacchetti.

La chiesa poi con l'annesso ospedale, ridotti già in ruina nel 1556 dai cannoni del duca d'Alva, fu completamente distrutta nel 1562 sotto Pio IV, quando si cominciarono i lavori di fortificazione in quella parte delle mura e vi fu costruito l'anzidetto bastione di S. Francesco tuttora in gran parte esistente.

Di questa chiesa e dell'ospedale non restano traccie materiali in Anagni; però tanto la denominazione di S. Ascenzo data ad una contrada nel territorio anagnino, quanto quella di S. Antonio del nostro civico ospedale, sono un ricordo della benefica munificenza del nostro grande concittadino.

La contrada di S. Ascenzo è posta verso la Sgurgola e limitrofa alla selva del comune di Anagni; ed io credo che alcune delle terre di cui il cardinale dotò il suo ospedale, o quelle già prima possedute dalla chiesa, erano poste in quella contrada che prese per ciò il nome dell'ente possessore e lo conserva tuttora. Anche il nome di S. Antonio, sotto la cui invocazione è oggi la chiesa annessa al nostro civico ospedale, è quasi un'eco della pia liberalità del cardinale Ugolino, poichè nell'atto dell'accennata concessione si legge che l'ospedale si edificava « in onore di Dio, della beata vergine Maria e di S. Antonio, a sussidio dei poveri e dei pellegrini ». Questa fondazione e i successivi documenti che vi si riferiscono, hanno non lieve importanza per la storia di Anagni, perchè agevolano difficili ricerche topografiche e fanno sapere che il rettore della città era Adinolfo figlio di Mattia Conti, fratello del cardinale; danno inoltre il nome di varî canonici e di altri ecclesiastici anagnini, l'elenco dei beni appartenuti alla chiesa e all'ospedale di S. Ascenzo e il nome delle contrade, ove quei beni erano posti, che qui giova ripetere: Murcello, S. Vito, Lisa, Lingoliano, Bramaria, Pratavenerosi, Cucugnano, Vigna delle Cese, Pellegrino, Colle delle Mandre, Cesano, Valle Antonino, S. Antonino, Pantane dei Ss. Cosma e Tasso, Monte di Grave. Molti di questi vocaboli sono oggi sconosciuti; alcuni però durano tuttora, cioè: *Cucu-*

gnano, Monte Grave, Lisa, S. Antonino, Pantane ed altri: e qui mi affretto notare, per i lettori anagnini, che *Lisa* è la contrada ove è posta la mola del Figliareto. Come il lettore vede, niuna delle terre donate e nominate dal cardinal donatore è indicata col vocabolo *S. Ascenzo,* ma che l'ospedale ne possedesse alcuna nella contrada che ora ha questo nome è provato dall'inventario dei beni del comune di Anagni del 1321, che io ho pubblicato fin dal 1884. In essa si legge: « Item silvam Maiorem Communis Anagne iuxta rem hospitalis sancti Ascentii »[1]: si deve dunque ritenere che la contrada abbia preso questo vocabolo molto dopo la fondazione dell'ospedale, e forse quando esso fu distrutto, cioè verso la seconda metà del 1500. Probabilmente i beni stabili appartenenti all'ordine di Altopascio, o meglio ad un ospedale retto dai frati di esso passarono in possesso dei PP. Domenicani in modo, che il civico ospedale di Anagni, che tutto fa ritenere tragga la sua origine da questo di S. Ascenzo, trovasi oggi privo di rendite proprie.

R. Ambrosi de Magistris

[1] *Archivio della Società romana di storia patria,* vol. VII, p. 287.

LE CROCIATE IN TERRASANTA

E LA PARTE CHE VI EBBERO I LUCCHESI.

(1095-1278)

Almeno due volte, Papa Urbano II ebbe occasione di traversare la Toscana: la prima, sulla fine del 1094, essendo diretto in Francia; la seconda, nel settembre o nell'ottobre del 1096, al ritorno, dopo aver proclamato la guerra santa nel concilio di Clermont. Questa volta si fermò a Lucca e nelle vicinanze della città ricevette parte dell'esercito de' crociati che scendevano di Francia con Ugo di Vermandois fratello del re, con Roberto duca di Normandia, con Roberto conte di Fiandra e con Stefano conte di Blois, diretti tutti verso l'oriente, e per incontrare Goffredo di Buglione che aveva preso altra via: il pontefice data loro la sua benedizione consegnò con le proprie mani, ad Ugo di Vermandois, lo stendardo della Chiesa [1]. A questa prima crociata presero parte anche i Lucchesi.

Matilde, contessa di Canossa, appena salita al trono continuò con ardore a favorire la politica papale, come prima di lei aveva fatto sua madre Beatrice; non è strano, pertanto, che fomentasse l'impresa di Terra Santa e che mettesse in armi i soldati delle sue terre [2]. Infatti, molti tra i Lucchesi, i quali si trovavano sotto il suo dominio, seguirono quella sorte insieme agli abitanti di Reggio, di Ferrara, di Parma, di Cremona etc., comandati da Ottone, figlio di Aliprando visconte di Angleria principe di Milano [3]. Assai scarso è il novero dei documenti del secolo XI, salvato dalle ingiurie dei tempi e dalla incuria degli uomini, e la storia non può stabilire il numero de' Lucchesi che presero parte alla prima crociata. Vero è che dovettero essere in molti [4]: questo è indirettamente affermato dal fatto, accertato da più testimonianze, che il "*denaro*", moneta Lucchese, fu la moneta corrente nel campo de' crociati sotto

[1] Michaud, *Stor. delle Crociate,* l. 2.

[2] Fiorentini, *Mem. della Contessa Matilde,* l. II, p. 268, 269.

[3] Beverini, *Ann. di Lucca,* T. I, l. 3, p. 194. — Negri, *Storia della prima Croc.,* § 27.

[4] D. Barsocchini, *Mem. e doc. di Stor. Lucc.,* T. V, p. 368, 369, in mancanza di prove, osserva che non è da dubitarsi che anche dei Lucchesi prendessero parte alla prima crociata, poichè la presero alle susseguenti. Questa argomentazione è abbastanza ingenua.

Antiochia [1]. E fu il conte Paolo Riant che scoperse, in un codice parigino della Mazarina, uno dei tanti perduti documenti dove si parla di un Lucchese. Il documento [2] è una narrazione scritta sotto la stessa dettatura del personaggio, di nome Bruno, cittadino di Lucca, partito per l'oriente nel 1097 su navi Inglesi: arrivò ad Antiochia un po' prima del 5 Marzo 1098: fu testimone di tutti gli avvenimenti dell'assedio di Antiochia e della presa della città, e della vittoria sul principe Kerboga. In questi grandi avvenimenti, il nostro Bruno era stato " *laboris comes* " *et periculi, triumphi particeps et gaudii* „ come colui che " *pugnavit* " *cum pugnantibus, vicit cum vincentibus* [3] „.

Tre settimane dopo la vittoria sulle soldatesche del principe Kerboga, verso il 20 Giugno cioè, lasciò Antiochia per ritornare in patria. Il sig. Paolo Riant nota che mentre gli storici locali tenevano per certo che i cittadini Lucchesi, con il corpo dell'armata di Stefano di Blois e de' due Roberti erano rimasti fuori della spedizione, il documento da lui scoperto, mostra invece il contrario. Inoltre, nella narrazione del Bruno, molto meno importante del resto della lettera d'Anselmo di Ribemont [4], vi sono alcune date e alcuni fatti interessanti. E un po' prima del 5 Marzo che arriva la flotta Inglese che riconosciamo per la testimonianza di Raimondo d'Alguille [5] ma in modo inesatto: la visita de' crociati a questa flotta per ottenere, da coloro che la montavano, del legno per la confezione delle macchine da guerra, e la costruzione alla porta occidentale della città di un castello di legno che si chiamò il castello di S. Maria, sono due fatti completamente nuovi [6].

*
* *

Il pontefice Pasquale II, vedendo che per la partenza di Enrico V, l'Italia era alquanto quieta, persuase i Pisani ad andare contro i Saraceni di Maiorca e di Minorica, e quelli, dietro l'incitazione specialmente del loro vescovo Pietro, lo accontentarono allestendo una grande armata [7], che partì il giorno di S. Sisto, 6 Agosto 1113.

[1] Atti della R. Accad. Lucc., T. XXII, p. 586.

[2] Questo doc. fu pubblicato negli Atti della R. Accad. Lucc., T. cit., p. 588.

[3] Atti cit. p. cit.

[4] Ibid. p. 591.

[5] Ibidem.

[6] Oltre il sunnominato Bruno, si avrebbe anche notizia di due altri Lucchesi: di un certo Stefano Butroni e di un tal Raimondo di Poggio. Ma il primo, sia che andasse in Terra Santa dopo l'andata del pio Buglione, sia contemporaneamente, è provato che vi andò per fini personali, *D. Barsocchini, Mem. cit., p. 28;* il secondo, dopo la prima crociata, rimasto in Siria ed entrato nella nuova religione de' Gerosolimitani, fu poi gran maestro nel 1220, ma v'è quistione se fosse Lucchese o Francese, di famiglia originata da Lucca; Paoli, *Diploma di Malta,* T. I, p. 331.

[7] « I legni si vedevano carichi, narra il Roncioni, *Ist. Pisane* ad anno, di torri mae« strevolmente fatte di grossi legnami, e di ponti e di scale, grandi e piccole, acciocchè

Seguirono questa spedizione molti cittadini di Lucca insieme anche a quei di Siena e di Montepulciano [1]: costeggiata la Corsica, giunsero in Sardegna al porto di S. Reparata; e di qui partiti, al Portotorre, dove furono ricevuti con onore, da Costantino giudice turritano che risiedeva lì per la città di Pisa. In quel luogo, l'esercito, dimorò per quattordici giorni. Dipoi ripreso cammino, dopo diverse fortune giunsero alle spiaggie di Catalogna dove smontarono. Quivi, i Pisani richiesero ed ottennero l'aiuto del signore del luogo, Raimondo conte di Barcellona e di Gironda, per il che i Lucchesi (il Roncioni insinua) " vedendo i Pisani " proveduti di questi nuovi aiuti, cominciarono a bisbigliare tra di loro, " movendo parola di voler tornarsene a casa ": ma il fatto sta, che asserivano di non potere più sopportare l'asprezza del mare [2]. Era con loro un tale di nome Fralmo di una famiglia Flamini che godeva di molta autorità nel proprio paese [3]; costui, sia perchè tenuto in gran conto da quella turba di malcontenti, sia perchè avesse presso di loro un grado, li arringò, e dopo il suo semplice linguaggio, inspirato a miti sentimenti, " *gaudia succedunt.... cura recedunt* " [4].

Prima di proseguire il viaggio era intenzione dei Pisani di andare a sollevare i popoli della Provenza [5], e a tal uopo, ripartiti dalle spiagge di Catalogna, si diressero alla volta di Barcellona: ma, al terzo giorno di navigazione, verso sera, si levò un vento così contrario, che i crocesignati dopo aver invano lottato contro l'avversa fortuna, furono costretti a volgere il corso verso la provincia di Tarragona e a sbarcare ai deserti di Salò. Mentre ivi si trattenevano, i Lucchesi cominciarono di nuovo a mormorare [6]; questa volta il tumulto fu più serio del primo, perchè

« con queste cose, le genti pisane assaltino le nemiche mura; alcuni di stromenti bellici, « da gittare dentro delle nimiche città grandissimi sassi; ed alcuni di balestre, di arieti « e di testudini, per rompere e spezzare le muraglie ».

[1] Il Roncioni, *op. cit. p. 164,* scrive: « questa così grossa e potente armata fu ri- « piena di gente Pisane, perocchè i vicini invidiando la gloria loro, tutti gli negarono « aiuto: eccettuati i Lucchesi i quali prontamente sè stessi e le loro forze offersero ». Ma in Pietro Diacono, *R. I. S.*, t. VI, contemporaneo ai fatti che narra, si legge, che favorirono questa spedizione anche i Senesi e quei di Montepulciano. — Questa spedizione è ricordata anche dal Beverini, *op. cit. T. cit. p. 201* che, correggendo il Villani, *Cronac. di Firenze; l. IV; p. 32,* il quale dice avere i Lucchesi profittato della lontananza di tanti guerrieri per correre a' danni di Pisa, cade poi nell'errore stesso del Roncioni, ripetendo: « Uni e populis Etruriae Italiaeque, Romanis exceptis, arma cum Pisanis Lucenses socia- « runt »; ed è meraviglia che egli per di più citi il libro suddetto di Pietro Diacono, e appunto il verso: « Romaque cum Luca mittit solatia pugna », non ricordando però quello che lo precede: « Interea veniunt quidam de gente remota », e l'altro che seguita: « Au- « xilium bello Genuensis sola negavit patria ».

[2] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 116.

[3] Baroni, *Ms. inedito sulle famiglie Lucchesi.* — Bibl. pubbl. di Lucca.

[4] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 117.

[5] Roncioni, op. cit., p. 169.

[6] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 120.

non servì che fossero esortati alla calma da un certo Ugo Pisano, sacerdote, e da Guglielmo, signore di Montepulciano [1], nè da un loro concittadino: da Enrico, cioè, della famiglia Guinigi, figlio di quel Guinito che fu segretario della contessa Matilde, e del quale, dagli scrittori contemporanei [2], si loda molto la bontà e l'invitto coraggio. Adducendo, secondo il solito, la scusa di non poter sopportare il mare, il giorno dopo, la maggior parte de'Lucchesi, eccettuati i capitani e una parte dei più nobili della città, tornarono indietro con tutta *la loro roba* [3].

Fra i rimasti vi fu Olembrando Poppo, gentiluomo lucchese. È noto che l'armata Pisana [4], dopo essersi trattenuta pochi giorni nel porto di Salò, risolvè di svernare a Barcellona, dove giunta, i crocesignati si trasfersero in diverse parti in cerca di nuove navi. Il suddetto Olembrando, o, come altri vuole, Ildebrando [5] si recò in Francia ad Árli con altri compagni di arme. Mentre attraversava a cavallo il Rodano, in barca, e si divertiva a gettare delle petruzze nell'acqua, fu, dal cavallo imbizzarrito, sbalzato nel fiume, e dovè miseramente annegare [6].

Era molto amato dai compagni e dai superiori, tanto che ognuno lo pianse; e "*antistes, clerus, populusque*" gli dettero onorevole sepoltura nella medesima città di Arli [7].

Intanto, Nazaradeolo, re di Maiorca, spaventato dagli apparati guerreschi dei nemici, invano chiedeva la pace: i Pisani, passato l'inverno, nella primavera, salpavano alla volta delle isole Baleari, dove giunti, trovarono già altre galere dei loro, in numero di ottanta, guidate da due consoli Lucchesi [8]: l'uno, chiamavasi Enrico; l'altro, Lamberto, figlio di Solatta e Guiduccio [9]. Nelle isole Baleari, i crocesignati si fornirono di vettovaglie e fecero prigioni e uccisero diversi uomini del luogo; quindi, l'armata, per comando de' consoli, si divise in due parti. La maggiore, che era di sessanta galere, fu comandata dagli stessi consoli, e insieme con l'altra, andò all'isola di Eviza, per assaltare la fortissima città di questo nome [10]. I crocesignati fecero prodigi di valore, e il console Enrico medesimo, con i suoi concittadini (fra i quali si trovava anche Obizo [11],

[1] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 120.
[2] Id. p. 121 e 138.
[3] Id. p. 121.
[4] Roncioni, op. cit., p. 172.
[5] Id. p. 173.
[6] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 122.
[7] Ibidem.
[8] Roncioni, op. cit., p. 173-176. — Pietro Diacono, Racc. cit., p. 125.
[9] Se ne trovano tracce in un privilegio di Federigo I ad anno 1162, Archivio di Stato di Lucca-Tarpea.
[10] Roncioni, op. cit., p. 176.
[11] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 139.

figlio di Gerardo, della leggendaria famiglia Obizi [1]) contribuì potentemente a sconfiggere i nemici [2].

*
* *

Il pontefice Eugenio III, non potendo andare in Francia, come Urbano II, per invitare i fedeli al soccorso della Terra Santa, ne affidava l'incarico a S. Bernardo, il quale otteneva che una seconda crociata si facesse; questa però, come è noto, riuscì più infelice della prima.

Di un solo Lucchese, la storia serba il ricordo; di un altro Obizo, secondo nipote di Obizo, fratello di un Fiesco da cui discese poi la famiglia del Fiesco in Genova [3]. Volendo il Saladino ricuperare la città di Tiro, la cinse d'assedio. Vi era nel suo esercito, un certo Zizeno, Valacco, il quale, per essere di gigantesca statura e di forze erculee, sfidava i crociati, chiamandoli "*cani*". Obizo, luogotenente di Corrado, marchese di Monferrato, non potendo sopportare tanta arroganza, accettò la sfida; e, venuto a singolar tenzone, lo passò da parte a parte.

Questa è la tradizione, che, mentre in genere si potrebbe ritenere per vera (specialmente pei tempi d'allora in cui non dovevano essere molto rari simili duelli), nel nostro caso invece è d'uopo accettare con un po' di circospezione, visto che ci vien riferita per la prima volta da Giuseppe Betussi, nella sua opera "*Descrizion del Cataio*" [4]. In questa, egli ordisce una così mostruosa matassa di favole da arrecare sgomento; riguardo poi al nostro crocesignato, non solo asserisce di aver tolte le notizie da una pretesa *Storia delle guerre di Terra Santa,* di Anniceto, patriarca di Costantinopoli [5], ma riporta pure della stessa, con am-

[1] Baroni, Ms. cit., Bibl. pubbl. cit. — Il Tasso, nella *Gerusalemme Liberata*, C. I, ott. 55, scrive a proposito di Obizo:

« Son fra lodati Ubaldo. . . . . .
. . . . . .
Non fia ch'Obizo il Tosco aggravi al fondo
Chi fa delle memorie avare prede ».

Chi sa che il poeta non avesse inteso parlare appunto del figlio di Gerardo, oppure, confondendo, non avesse inteso di un altro della stessa famiglia Obizi che ebbe molta parte nella seconda crociata (1145-1187), e del quale certo non poteva ignorare il valore, se è vero ciò che asserisce D. Dalli, *Cronac. ined. di Lucca, p. 541, Arch. di Stat. di Lucca;* avere, cioè, di esso parlato e cantato molti scrittori del tempo?

Si noti che nel trattato di alleanza del 1 Giugno 1184, firmato fra i cristiani e gl'infedeli delle isole Baleari, i *Lucchesi* sono spesse volte nominati. — Vedi, *I diplomi Arabi del R. Archivio Fior. editi da Michele Amari;* doc. XLVI.

[2] Pietro Diacono, Racc. cit., p. 125.

[3] Sansovino, *Stor. delle famigl. ill. d'Italia,* p. 318.

[4] Pag. 45 e segg.

[5] Secondo il Betussi, la *Storia delle guerre di Terra Santa,* di Anniceto, si troverebbe manoscritta nella *Libreria di S. Pietro in Roma.* Orbene, dal chiarissimo e compianto monsig. Isidoro Carini, prefetto della biblioteca Vaticana, mi fu gentilmente comunicato non esistere affatto. Del resto, già il Tiraboschi, *Stor. della lett.,* T. V, p. 214, dubitava se non dell'esistenza di essa opera, almeno dal brano riportato dal medesimo Betussi.

mirabile maestria, un lungo brano dove si parla di Obizo, tanto da far cadere in errore anche altri scrittori che attinsero da lui [1].

Ma pure, dietro una particolar affermazione del Dalli [2], bisogna credere che il nostro Obizo abbia davvero operato qualche cosa. Lo storico Lucchese, narrando ad anno, le feste che i suoi concittadini facevano per una vittoria riportata su i Pisani, tra i paesi di Bozzano e di Viareggio, così si esprime: Furono poi raddoppiate queste allegrezze quando " si udì la nuova della liberazione di Tiro nella Palestina, per opera di " Obizo Obizi, nobile Lucchese, e della sua squadra quasi tutta formata " di Lucchesi etc. etc., quale Obizo fu singolarmente celebrato dagli scrit- " tori di que' tempi..... " [3].

*
* *

Desideroso il pontefice Clemente III, di mettere un argine alle armi del Saladino, e riparare le sconfitte de' crociati, esortò caldamente Filippo Augusto di Francia e Riccardo d'Inghilterra, affinchè si muovessero.

Di qui ebbe origine la terza crociata, che, come è noto, dall'anno 1188, continuò per tutto il resto del secolo.

I Lucchesi per i primi, sia perchè troppo sensibili ai tristi racconti che venivano d'oltre mare, sia che volessero mostrarsi in particolar modo ossequiosi al pontefice, mentre mandavano a Pisa, dove allora Clemente III si trovava, l'ambasciatore Rolando Malapresa, per congratularsi con lui dell'assunzione alla tiara, gli facevano nello stesso tempo notificare che una parte di loro avrebbe volentieri preso parte alla spedizione per la Terra Santa [4]. È inutile dire che il pontefice accettò di buon grado l'offerta, e il vescovo di Lucca, Guglielmo figlio di Roffredo, della cospicua famiglia Guinitinga Lucchese, fu incaricato di nominare i crociati [5], perchè, come appare da una carta di Lucca, nessuno poteva prendere ad arbitrio la croce [6].

Il concorso dei fedeli di questa città, si dice che fosse di sei galee armate [7]: numero assai grande in vero, e poco credibile, se si pensa che i Lucchesi non avevano un porto sicuro come i Pisani, e che si servi-

[1] Sansovino, op. cit., p. 318. — Galeazzo Gualdo Priorato, *Scena degli uomini illustri d'Italia.* — Paoli, l. c.

[2] Cronac. cit., Arch. di Stat. cit.

[3] In quanto a notizie generali riguardo il concorso de' Lucchesi a questa seconda crociata, Tolomeo da Lucca, *R. S. I.*, T. XI, p. 1292; all'anno 1180, scrive che una gran parte d'Italia ricevè la croce e che *molti furono i Lucchesi.* — Nello stesso modo ripete il Beverini, l. c. p. 261. — E nella *Racc. gen. delle armi ed insegne gent. etc.*, T. VI, Milano 1846, leggiamo che nell'anno 1185 combattevano in Terra Santa, due gentiluomini della famiglia Saladini di Lucca.

[4] Beverini, l. c., p. 270-71.

[5] Beverini, l. c., p. 271.

[6] Doc. 138 nell'opera: *Doc. per servire alla stor. eccl. di Lucca,* T. IV, P. II.

[7] Beverini, l. c., p. 273.

vano delle navi soltanto per ragione di commercio: ciò si deve forse attribuire all'indole dei cittadini, atti ben poco alla navigazione [1], e alla posizione dello stesso paese, alquanto lontana dal mare. Ma si potrebbe anche prestar fede alle *sei*, o *quattro* galee, come altri vuole [2], quando un solo documento ci attestasse che le avessero noleggiate dalla città di Pisa, come fece Volterra [3].

Capitano delle galee Lucchesi, e luogotenente di quelle della Chiesa, sarebbe stato un Nino Obizi, il quale, nell'anno 1190, insieme ai suoi, avrebbe sconfitto nel mar di Licia i Saraceni guidati dal Saladino; anzi, togliendo loro due navi, le avrebbe condotte verso il promontorio di Acri, con i combattenti nemici fatti schiavi [4].

*
* *

È noto come il pontefice Innocenzo III, visto che le poderose mosse dei re Filippo di Francia e Riccardo d'Inghilterra, e dell'imperatore Enrico, avevano servito a ben poco, si adoperasse perchè una quarta volta i fedeli si muovessero per la conquista de' luoghi santi.

I Lucchesi, come narrano i cronisti, partirono sulla fine dell'anno 1216, sotto il pontificato di Onorio III, in numero di duecento sopra una grossa nave, dietro l'esortazione del loro vescovo Roberto [5] e forse anche

[1] S. Bongi, *Nota sulle marine Lucchesi*, p. 12

[2] Tucci *Cronac. ined. della città di Lucca*, p. 391 - Arch. di Stat. cit.

[3] Angelo Main, *I Pisani alle prime croc.*, p. 19.

[4] In tesi generale, non parrebbe strano che uno degli Obizi, famiglia assai diffusa in Lucca, e autorevole per nobiltà e offici, avesse preso parte anche a questa spedizione; ma la notizia ci vien riferita dal sopra citato Betussi, op. cit., p. 48, che, oltre riportare un altro periodo della pretesa storia orientale di Anniceto a testimonianza della sua asserzione, fa per di più avvenire il combattimento contro il Saladino, nell'anno 1179 e sotto il pontificato di Clemente III, mentre è noto che Clemente III fu papa nel 1187.

Non credo che maggior fede si debba prestare al Beverini, op. cit., p. cit., il quale, benchè non isbagli cronologicamente, mostra bensì di aver letto il Betussi; e il medesimo, dicasi del Sansovino, op. cit., p. 318. D'altra parte, è difficile dare un giudizio sicuro sulla attendibilità delle notizie riguardanti il nostro Obizo, di fronte ad un'esplicita affermazione di un cronista Lucchese, Domenico Dalli, cronac. cit., p. 567: « .... è certo che si uni« rono molti Lucchesi sotto condotta di Obizo Obizi generale di quell'armi con grossa « armata. E questa fu causa in Lucca di nuovi disturbi etc. etc.: si sollevò ..... tutto il « popolo contro il potestà (Archerio da Lucca) con grandissimo ardire perchè non vi erano « nobili da farli testa, andati all'impresa di terra santa ».

In un *diploma arabo* (op. cit. per M. Amari, pag. 245) del 9 Sett. 1200, si legge che i Pisani, come giunsero nel porto di Tunisi, presero tre navi musulmane; uccisero parecchi soldati e fecero vergogna alle loro donne. Poco dopo essendo obbligati a rendere la preda e «*non bastando il prezzo a pagare ciò che era stato tolto ai musulmani, fu messo in vendita il frumento dei Lucchesi e con esso si compiè la somma*».

[5] Roberto era canonico di S. Martino e apparteneva alla famiglia Leccamulini. Fu eletto vescovo di Lucca nel 1202 e confermato nel Giugno 1203. Morì nel 1225. — Bongi, *Inv. dell'Arch.* cit., T. IV, p. 102. — Mansi, *Diario sacro*, p. 326.

per le premure di frate Rainerio, canonico di S. Frediano, sotto il comando di Lorenzo Sauli [1].

Ma il vescovo Roberto, a quanto pare, non s'imbarcò insieme ai suoi concittadini; la sua partenza avvenne più tardi; e a questa sua decisione non fu probabilmente estraneo il fatto che sotto il pontificato di Innocenzo III, avendo avuta una grande ed ingiusta quistione col monastero di Fucecchio [2], ne fu acerbamente dal pontefice stesso rimproverato [3]: partì adunque più tardi degli altri, volendo " per l'alma " acquistar merto " [4].

Ai 7 di Agosto del 1218 la sua partenza doveva essere omai prossima: appunto in questo tempo egli dà ordine ai suoi affari e stabilisce che il comune e i consoli di Aquilea [5], di suo dominio, godano di quella stessa libertà come se egli fosse presente, a condizione però che riconoscano in sua vece Paganello, visconte di Mariano e che gli paghino quella porzione di proventi che gli spettano [6]. Ai 20 di ottobre dell'anno 1220, il vescovo Roberto era già in Terra Santa [7] e militava, insiem con gli altri,

[1] Alessandro Streghi, cronista del 1400, Ms. 942, Bibl. pubbl. di Lucca. — Beverini, op. cit., p. 301. — Bendinelli, *Cronac. Ined. di Lucca*, Ms. 848, fol. 27, Bibl. Pubbl. di Lucca. Il Tucci, poi, cronac. cit., p. 439, narra qualche cosa di più: « ..... siccome « era stato esortato (Roberto) nel conclave di contribuire alcuno aiuto nell'impresa di terra « santa, così fatta con molta diligenza fabricare et armare una grossa nave, imbarcò sopra « essa una fortissima compagnia di 200 soldati stipendiati da lui *(il Tucci intendeva dire « probabilmente che i soldati venivano pagati dal vescovo Roberto con l'elemosine che egli « stesso raccoglieva)*, sotto la condotta del capitano Lorenzo Sauli (del quale propagò « la stirpe, aumentò le ricchezze et accrebbe la nobiltà, il moderno duce di Genova, fra- « tello del Cardinale Antonio mio amico e benemerito patrone) comunicandoli prima tutti « una mattina di sua mano et esortandoli doppo la comunione dinanzi all'altar maggiore « della Catedrale, col seguente ragionamento: ..... Così ..... gl'inviò del mese di « Agosto a quella gloriosa e fortunata guerra, nella quale meritarono che uno di loro, « chiamato Rainerio, di lì a due anni fosse creato patriarca d'Antiochia ». — Il Dalli, *Cronac. cit.*, p. 29, scrive invece che i Lucchesi avessero formato una *grande spedizione navale*, ma ciò non è credibile per gli scarsi mezzi di cui potevano disporre, come in altro luogo si è detto.

Che i Lucchesi partissero in numero di duecento si può ammettere per diverse ragioni: 1°. nei pochi registri (ad anno) dei notari che ci vennero conservati, si riscontrano molti atti di crocesignati: Arch. di S. Paolino in Lucca —. Arch. di Stato di Lucca, perg. di S. Ponziano —. Arch. capit. di S. Martino in Lucca: 2°. è certo che questa volta i Lucchesi al pari dei Bolognesi, formarono un quartiere a parte, Savioli, *Ann. Bolog.*, T. II,, P. 2ª, doc. 487.

[2] Anticamente: *Ficecchio*. Per notizie intorno a questo paese, vedi: Inv. dell'Arch. di Stat. cit. del Bongi.

[3] Stefano Baluzio, *Racc. di lettere di Innocenzo III*, T. II, l. X, lett. 187.

[4] A. Streghi, *Cron. di Lucca*, C. VI, ott. 6. — Ms. cit.: Bibl. pubbl.

[5] Aquilea: comune con parrocchia, nel piviere di Sesto, poi in quello di Moriano etc., vedi: Inv. dell'Arch. cit. del Bongi.

[6] Doc. 7 Agosto 1218, pubblicato dal Muller, Doc. sulle relaz. delle città Toscane p. 91.

[7] Da una lett. di Onorio III inserita nell'atto d'istituzione del rettore della chiesa di S. Simeone; porta la data del 5 Gennaio 1221: Archivio capit. di S. Martino, l. a † 1, N. 12.

per la presa di Damiata [1], e ai 5 di Gennaio del 1221 si trovava nuovamente in Lucca [2].

Di frate Rainerio, è oscura la storia: chi lo fa di Orvieto o di Castelvecchio; chi della diocesi di Rodi o di Perugia; e quando ce lo presentano come cardinale, quando come vice cancelliere di S. Chiesa, quando come patriarca [3].

Benchè sia cosa difficile, ci sforzeremo di fare un po' di luce intorno a frate Rainerio. Rainerio era frate di S. Frediano il primo anno del pontificato di Innocenzo III, cioè il 1198, e doveva essere sul buon dell'età perchè già frate professo e incaricato di andare in Ispagna per isciogliere le incestuose nozze del re di Leone, per condurre il re di Navarra ad osservare la tregua già pattuita col re di Castiglia [4] e per condurre a termine tanti altri affari [5]. Più tardi, può essere che fosse richiamato dalla Spagna, e, mentre, stanco del mondo, viveva nell'ansia di ritornare nel suo ritiro, era invece mandato in quelle provincie di Francia in cui già serpeggiava l'eresia [6] e dove poi si ammalò [7]. Per un periodo di tempo non sappiamo più nulla di lui, finchè il 25 di Giugno 1213 lo troviamo priore maggiore di S. Frediano in Lucca [8], e dapprima dovette essere priore claustrale, perchè nelle religioni bene ordinate, generalmente parlando, si procede a grado, a grado.

Il 22 Dicembre del 1216 era sempre prior maggiore e vice cancelliere di Onorio III a un tempo [9]; non meno di trenta mesi può aver ricoperto questa carica, avendola conservata almeno fino al 22 Giu-

[1] Doc. nell'Arch. capit. cit., banco G, perg. 99.

[2] Da due doc. esistenti nell'Arch. capit. cit., l. a † 1 e da un Ms. di T. Bini N. 745 Bibl. publ. cit.

[3] Cordella, *Mem. stor. de' Cardinali,* T. I, pag. 229. — Trombelli, *Mem. stor. di S. Maria del Reno e di S. Salv.,* C. 61, § 5, pag. 230. — Ciaconio, *Vitae et res gestae pontificum* ecc.

[4] Di un frate Rainerio, benchè non si dica di dove fosse nè di qual religione, parlano molte lettere di Innocenzo III, *Racc. cit.* T. I, l. I, lett. 92-93, e non è inverosimile che, malgrado che in quel tempo vivessero altri frati dello stesso nome, quelle lettere si riferiscano al nostro. Egli non doveva essere degno di poca stima fin da semplice frate, se poi diventò, come dimostreremo, priore maggiore di S. Frediano, e vice-cancelliere di Onorio III, e patriarca d'Antiochia. Essendo stato uno fra coloro ad esortare i Lucchesi per la crociata, il suo zelo, la sua religione, non si dovette esplicare tutta ad un tratto; non è dunque strano che il pontefice, consapevole delle virtù di lui, lo togliesse dalla sua cella e se ne servisse per compor quistioni e per il bene della S. Sede.

[5] Stef. Baluzio, l. c., lett. 125, 249, 395, 449.

[6] Stef. Baluzio, l. c., lett. 122.

[7] Id. *Racc. cit.* l. V, lett. 72.

[8] Da una perg. di S. Frediano del 25 Giugno 1213, Arch. di Stat. cit.

[9] « Datum Romae..... per manum Raynerii prioris S. Frediani Lucanae Diocesis « S. R. E. *Vice-Cancellarii* II Kal. Ianuarii..... Anno millesimo ducentesimo sexto » *Bullario Romano,* T. III, p. 179.

gno 1219 [1] e fu probabilmente il primo ad usare il titolo di *vicecancelliere* [2].

Il 19 Novembre del 1219, era già stato creato patriarca di Antiochia [3], e il 7 Dicembre del medesimo anno, il pontefice Onorio lo presenta al clero stesso di Antiochia: aveva dapprima destinato per patriarca di quella città, Pietro di Capua, ma dovendolo nominare cardinale, manda loro in sua vece un uomo che, stando al suo fianco, l'aiutava molto e della sua prudenza molto si consolava [4].

Rainerio tenne quest'ufficio per circa sei anni, e non per venti come afferma il Terzi [5], poichè Rainerio moriva il 1226 [6], e nemmeno per dei giorni, come altri vuole [7]. Ma in Antiochia, veramente, si trattenne ben poco, e certo prima della metà di Febbraio del 1220 non era anche partito, perchè agli undici dello stesso mese ed anno, consacrò in Lucca la chiesa di S. Caterina, oggi distrutta [8].

Non starò ad investigare se egli fosse veramente nativo di Lucca, perchè io credo che sarebbe impossibile provarlo con certezza per la mancanza di notizie sicure. Del resto, si potrà sempre considerare Lucchese almen per adozione, colui che appunto in Lucca fu frate e che ebbe offici importanti; dove solvè quistioni [9], dove passò i suoi anni migliori, dove seppe appropriarsi di essa città i costumi e la vita.

[1] L'ultima lettera di Onorio III, *Bull. Rom.*, T. cit., p. 211, la trovo con la sottoscrizione « per manum Raynerii Sanctae Romanae Ecclesiae Vice-Cancellarii », ed è del 22 Giugno 1219; la prima, op. cit., p. 179, che trovo con la stessa sottoscrizione, è del 22 Dicembre 1216.

[2] L'osservazione è del Ciaconio, *Vitae et res gestae pontificum* ecc. T. I: e infatti dall'esame delle lettere rilevasi che prima di Rainerio, se lo scrittore era cardinale, si firmava: *cancelliere;* se non lo era, per lo più si firmava semplicemente: *notaro. Bullario Rom.*, T. III, p. 153, lett. 88, p. 178.

[3] Infatti, di questo giorno ed anno, nel *Bull. Rom.*, T. cit., p. 261, trovo sottoscritta una concessione di Onorio III, nel seguente modo: « Datum Viterbi 13 Kal. Decembris « indictione prima anno IV. Datum per manum Raynerii *Patriarchae Antiocheni* Cancel- « larii etc. etc. ».

[4] Raynaldi, *Ann. eccl.*, p. 293, N. 21. — Roma 1646.

[5] *Descrizione della Siria Sacra,* l. 1, p. 51.

[6] Le Quien, *Oriens Christianus,* T. III, p. 1160.

[7] Ciaconio, op. cit., T. cit.

[8] Dal Ms. cit. del Bini, Bibl. pubbl. cit. —. « La cappella di S. Caterina fu distrutta « nell'anno 1812 per farvi un cortile per il Collegio ». *Diario Sacro delle chiese di Lucca* p. 287. — Se Rainerio era sempre a Lucca nel 1220, come abbiamo dimostrato, sbaglierebbe il Bendinelli, Ms. cit., p. 27, Bibl. pubbl. cit., dicendo che nel 1219 consegnasse in Terra Santa il corpo di S. Ippolito a dei Lucchesi che rimpatriavano.

[9] Nel 1258 un teste, nella causa di giurisdizione presso il priore di S. Paolo all'Orto di Pisa, suddelegato dell'arcivescovo Pisano, asseriva che alquanti anni prima il priore di S. Frediano aveva assolto da scomunica un suo parrocchiano: « .... et fuerunt hec iam « sunt anni XXXII vel XXXV, et fuit prior S. Frigdiani, qui fuit patriarca de Antiochia ». Perg. S. Frediano: 2 Agosto 1258, Arch. di Stat. cit.

Poco v'è da dire intorno a Lorenzo Sauli. Nell'albero genealogico appare appunto nel 1213 un Lorenzo figlio di Saulo, dalla repubblica fatto in quell'anno, capitano [1]. Non v'è niente di strano che egli di nobile famiglia e di qualche autorità in Lucca, fosse capo de' suoi concittadini per andare in Terra Santa: ma è da credere che dopo l'espugnazione di Damiata se ne ritornasse in patria, a differenza di altri suoi concittadini che rimasero lassù, essendosi scelta, per abitarla, una parte della città, d'accordo coi Bolognesi [2].

*
* *

Ad Onorio III, successe nel 1227, Gregorio IX, della famiglia stessa di Innocenzo III, il quale, forse perchè nessun impedimento avessero i Lucchesi per la conquista di Terra Santa, cercava di appacificarli con i Pisani [3], e troviamo infatti che diversi de'nostri, anche questa volta prendono la croce.

Per il primo nominerò un altro degli Obizi: un tal Nicolao di Nino che fatto generale e imbarcatosi in Ancona per le terre di Levante, ivi giunto morì e fu sepolto in Ascalon. Ma poichè anche questa è una notizia che trovasi solamente nel Betussi [4], il quale cita a testimone la solita opera di Anniceto, bisogna dubitare della sua veridicità.

È invece cosa sicura che al 29 Gennaio dell'anno 1231, un certo Traffa del fu Rainerio Antelminelli, aspettava il giorno della partenza per Terra Santa [5]. Come pure è certo che stavano per partire, nel 1234 un crocesignato per nome Ildebrandino [6]; nel 1236, due altri crocesignati: Ottavio Monachelli [7] e Iacopo, diacono e canonico della Pieve di Compito [8]; nel 1237, un quarto, di nome Parente, del vicino paese di

[1] Baroni, Ms. cit., Bibl. pubbl. cit.

[2] « Furono fatte due parti uguali della città: una toccò ai Bolognesi, l'altra ai Lucchesi; e all'atto della consegna erano presenti Ugone, medico di Lucca; Gerardo Garenzone; Ubaldo, capitano e console, e il compagno Rumone; Ucherio e maestro Roberto ed Enrico Capardo, e molti altri Lucchesi. Savioli, op. cit., T. II, P. II, doc. 487, p. 431. — Nello stesso anno, mese e giorno, Lucchesi e Bolognesi accettano e rettificano la loro posizione. Savioli, l. c. doc. 448, pag. 433. — Avendo maestro Roberto da Lucca preso in affitto alcune terre da' Bolognesi in Damiata, per quattro anni, si stabilisce che debba pagare cento bisanti all'anno. Savioli, l. c., doc. 493, p. 443, doc. 498, p. 447.

[3] Beverini, op. cit., T. cit., p. 323.

[4] Ibid., fol. 51.

[5] Arch. Cap. di S. Mart. cit., l. LL, n. 8, fol. 111.

[6] Ibid. l. LL, n. 9, fol. 92.

[7] Ibid. l. LL, fol. 84.

[8] Iacopo, si presenta all'arcidiacono di Lucca, e dice di avere ricevuto da Cristoforo, da Aldibrandino e da Attinello, Lire 20 di piccoli denari di Lucca perchè li spenda in « subsidium terrae sanctae de ultra mare », e chiede all'arcidiacono di potere impegnare la sua prebenda « cum alias non abeat unde, possit expendere », e l'arcidiacono glielo accorda « secundum formam litterarum domini S. P. concessarum crucesignatis » Arch. cap. di S. Mart. cit., l. LL., n. 11, fig. 54. L'arcidiacono, accorda un tal favore al canonico

Segromigno [1]. Finalmente un altro: Leo Ceci, al 20 di Giugno 1238, per mano del vescovo di Lucca, Guercio Tebalducci Senese, riceveva la croce per andare in Terra Santa [2]; e nel 1245, un tal Menabue, figlio di Passavante alloga i suoi beni e poco più tardi si procura di un servo per il viaggio d'oltre mare [3].

*
* *

Se alle precedenti crociate, il numero dei Lucchesi che vi presero parte, fu scarso, per le successive non riusciremmo a trovare nemmeno un accenno che ne indichi la partecipazione da parte di qualche famiglia.

Del resto, ciò non ci fa meraviglia, quando si legge che i Lucchesi avevano troppo da pensare alla sicurezza interna del loro paese: si erano già impegnati nelle eterne ed aspre lotte con i popoli confinanti, e in questo tempo poi, erano anche in contesa con la Sede Romana per il possesso della Garfagnana [4]; non potendo più adunque partecipare in persona alla conquista dei luoghi santi, continuarono a parteciparvi con le elemosine. Secondo un ordine già emanato dal pontefice Innocenzo III [5] posero in S. Martino, chiesa principale di Lucca, una cassetta per raccogliere i denari.

Il primo di Dicembre dell'anno 1235, furono trovati nella cassetta apposita, *soldi 12 e denari 9 1/2*, dal priore di S. Giorgio e da Orlando di Lucterio Bernardo, e consegnati dai medesimi al sagrestano di S. Martino [6]. Ai 5 di Gennaio del 1236, sempre nella stessa cassetta, furono trovati *soldi 33, sterlinghi 1, veronesi 2*, che Guidotto Falsibera " re- " condidit in quadam tasca *sini* (?) sigillata, coram Luca et Guilelmo " Costarella [7] ". Nel Febbraio vi furono trovati *soldi 22, meno denari 2*, dal preposto di S. Giorgio e da Orlando Lucterio, custode de' denari dei crocesignati, e furono, da Guidotto, riposti in un luogo della sagrestia della stessa chiesa di S. Martino [8]; altra volta, *soldi 44 e denari 1* [9]; una quarta volta, *soldi 100, e denari 4* [10]. Al 31 di Agosto, *soldi 56*

della Pieve di Compito, perchè, *crocesignato;* era dunque un privilegio fra i tanti che, per goderli, bisognava aver ricevuto la croce da *legittima potestà:* infatti, un tale Albitello da Lucca, che, volendo rendere di miglior condizione una sua lite, si faceva credere per un crocesignato, scoperto, fu accusato di falsità presso l'arcidiacono di Lucca, da un Bonagiunta di Pisa. — Arch. Cap. di S. Mart. cit., l. LL., n. 9, fol. 79.

[1] Arch. Cap. di S. Mart. cit., l. LL., n. 11, fol. 70.
[2] Ibid. fol. 186.
[3] Ibid. l. LL., n. 20, fol. 14-29.
[4] Mazzarosa, *Stor. di Lucca,* Vol. I.
[5] Baluzio, op. cit., T. XVI, lett. 28.
[6] Arch. Cap. di S. Mart. cit. l. 11, fol. 6.
[7] Ibidem.
[8] Ibid. loc. cit. fol. 7.
[9] Ibid. loc. cit. fol. 30.
[10] Ibid. loc. cit. fol. 11.

e *denari* 2 $^1/_2$, estratti dall'arciprete di S. Martino e da Orlando Lucterio [1]; al 26 Febbraio dell'anno 1237, *soldi 104* e *denari 9* estratti da Orlando Lucterio o da Ramuccio, sacrista del Capitolo di S. Martino [2]; ai 3 di Agosto, *soldi 104* e *denari 9* [3]. Ai 22 di Maggio del 1238, Opito, arcidiacono e sacrista, prende a prestito *lire venti* di denari lucchesi e pisani, da Orlando del fu Lucterio Bernardo, tolti dal " cippo seu sgrineo crucesignatorum ", promettendo di renderli alla prima richiesta [4]. Finalmente, da un atto del 1278, rilevo che il vescovo Paganello [5] di Lucca, dà facoltà al diacono di S. Pantaleone di Elici, di vender beni per compimento della decima in sussidio di Terra Santa [6].

Queste, le poche notizie che ho potute rintracciare: del resto, se scarso fu il concorso dei Lucchesi alle crociate, non rimasero però indietro agli altri popoli nel trar profitto da esse. Specialmente dopo la così detta quarta crociata, si trapiantarono in Italia nuovi, importantissimi rami di commercio e le più ricche manifatture. Venezia, Genova, Pisa, impararono dai Greci e dagli Arabi alcune arti di lusso, e l'esempio loro fu seguito dalla città di Lucca: l'arte della seta, per esempio, esercitata con tanto ingegno ed amore, le fruttò grandissime ricchezze, e fece sì che il suo commercio si estendesse perfino in Germania, in Francia e nel Belgio [7].

DOTT. AMEDEO PELLEGRINI

[1] Arch. Cap. di S. Mart. loc. cit. fol. 40.
[2] Ibid. loc. cit. fol. 70.
[3] Ibid. loc. cit. fol. 87.
[4] Ibid. loc. cit. fol. 203.
[5] Figlio di Gherardo Cavicchia della potente famiglia de' Porcaresi di Lucca. Era canonico di S. Martino e per testimonianza di Guido da Corveia fu eletto vescovo dal Capitolo, l'11 Agosto 1274.— Bongi: Inv. cit. Vol. IV, p. 103.
[6] Ibid. l. LL., n. 15, fol. 47.
[7] « *Delle Crociate* », Rag. del cav. V. Torselli, Atti della R. Acc. Lucch., Tom. XV.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

H. Grisar S. J., *Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter*. I Band — Freiburg im Breisgau, Herder, 1898.

Sono venuti alla luce i primi tre fascicoli di questa opera grandiosa e fondamentale, che il ch. p. Grisar, professore nell' Università di Innsbruck, con lunghi anni di studi e di ricerche ha preparata e felicemente condotta a termine.

Le vicende della città eterna, che la Provvidenza ha destinato a sede del pontificato romano, sono state in ogni tempo intimamente connesse con quelle dei Papi medesimi che governano la Chiesa. E ciò spiega il doppio titolo posto in fronte ai volumi: *Storia di Roma e dei Papi nel medio evo;* essendosi l'Autore proposto d'illustrare la vita, le opere e la storia dei pontefici romani nell'età di mezzo, esponendo contemporaneamente la storia tanto interna che esterna di Roma.

L'opera del ch. Grisar, che le più autorevoli riviste storiche italiane e straniere hanno già dichiarato di prim'ordine e di merito assai superiore a tutte le altre consimili, ha realmente il pregio singolarissimo non solo di esser tutta fondata sui documenti scritti e sui monumenti dell'antichità, ma di servirsi di queste fonti in modo così obbiettivo ed imparziale, che la verità storica non è mai offuscata od alterata per qualsiasi preconcetto. E mentre l' A. si giova di una sana e rigorosa critica nell' esporre i fatti e nel giudicare delle persone, rispetta e mette nella vera loro luce le tradizioni, che pur troppo i moderni storici troppo leggermente disprezzano od anche demoliscono per sostituirle colle visioni della loro fantasia!

Alla storia del Papato nel medio evo, e specialmente in quei tratti che hanno relazione con la storia del progresso civile, l'A. dà maggior vita e risalto con la descrizione fedele ed accurata dei luoghi, delle persone, degli avvenimenti, in mezzo ai quali essa si svolse. E perciò la topografia, i monumenti, l'arte, come pure lo sviluppo religioso, scientifico e comunale di Roma, formano alla storia universale e mondiale dei Papi un fondo non pure concreto e sicuro, ma quanto mai vivo e dilettevole, anche per le molteplici e preziose notizie particolari che vi sono raccolte e che in gran parte sono frutto di studi e di indagini recenti.

L' opera è arricchita di numerosi disegni e di fototipie artistiche eseguite con mirabile precisione. Il primo fascicolo contiene anche una icnografia generale di Roma, con la indicazione dei monumenti che erano in piedi dal quarto al settimo secolo; nel terzo è inserita una pianta del Foro romano e degli edificii posti fra il Campidoglio ed il Colosseo.

Questo primo volume, che è in corso di pubblicazione, incomincia dall' epoca in cui per le leggi di Teodosio (a, 394) cessa in Roma il culto pagano, e va sino al pontificato di s. Gregorio il Grande. È diviso in sei libri, che contengono le trattazioni seguenti:

1. Roma alla estinzione del culto pagano.
2. Roma e i Papi durante la dominazione dei Goti in Italia.
3. Roma di fronte ai Bizantini e agli Ostrogoti, nel tempo dell' Impero ripristinato in Italia.
4. Roma sotto Narsete e nel tempo del primo esarcato. Decadenza dell' arte romana e sviluppo della vita cristiana.
5. Il Papa s. Gregorio il Grande (a. 590-604).
6. La Sede romana nella prima metà del secolo settimo.

Nei volumi successivi sarà illustrata la storia dei Papi e di Roma dal secolo VII fino al XV, dal quale periodo ha principio la simile opera del ch. prof. Pastor.

Sappiamo che di questo insignissimo lavoro dell' illustre p. Grisar sarà pubblicata anche una edizione italiana, conforme e parallela a quella che si pubblica in Germania; ma non verranno riprodotti in essa i disegni e le tavole, con cui l'Herder arricchisce l'edizione originale tedesca.

G. Gatti

S. Riccobono, *Nota sulla dottrina romana dell' alveo abbandonato* — Torino, 1898.

L'acuto romanista dell'Università di Palermo fa nel suo breve scritto (inserito nel volume romanistico offerto quest' anno al Prof. Schupfer) l' esegesi dei due testi L. 7 § 5 D. 41. 1. (Gaio, 2 rer. cott.) e 30 § 3 D. eod. (Pomponio, 34 ad Sab.) in ordine alla dottrina dell' alveo relitto dal fiume.

Sono note le difficoltà che essi presentano nella loro redazione delle Pandette, di fronte alla teorica che risulta, in questa materia, ben sicura. Il terreno emerso si attribuisce ai rivieraschi secondo la nota regola. E nei successivi cambiamenti dell'alveo si torna sempre ad applicare la regola di attribuzione, senza tener conto del danno o del vantaggio arrecato dalle acque alle proprietà. — Tutto ciò però non ha luogo nella semplice *inundatio,* la quale, non mutando *speciem fundi,* fa sì che colla natura di esso resti anche inalterata la proprietà.

Ora, nel frammento di Gaio, mentre si conferma la norma per i successivi cambiamenti del letto, si nota che essa vale solo *stricta ratione,* conchiudendo colla famosa frase: *sed vix est ut id optineat.* Nel fr. di Pomponio poi si riafferma il principio relativo al fondo *inundatione fluminis occupatus,* soggiungendo subito con evidente stonatura *sive paulatim occupatus est sive non paulatim,* dove si confonde il caso speciale dell' inondazione con quello dello scavamento di alveo.

L' autore dimostra la grande verosimiglianza (che è poi in fondo tutto ciò che si può in genere desiderare in simili ricerche) che le frasi accennate siano interpolazioni, rispondenti alla tendenza generale del diritto giustinianeo, che mira a dare il sopravvento alla tutela della sfera patrimoniale dei singoli su ogni altra considera-

zione. *In subiecta materia,* ciò importava il ritorno della proprietà all' antico *dominus* del terreno coperto dalle acque ogni volta che l'antica pertinenza non potesse essere posta in dubbio. La congettura però meriterebbe di essere coordinata alla revisione di tutta la dottrina.

E. Carusi

G. Pacchioni, *I contratti a favore dei terzi.* — Innsbruck, Wagner, 1898.

La coscienziosa trattazione che il Pacchioni ci dà del tema, che oggi appartiene a quelli di moda tra i privatisti, per quel certo colore sociale che esso ha o almeno si è preteso dargli, comprende due parti; l' una riguarda il diritto *romano,* l' altra quello moderno o *civile, stricto sensu,* secondo la nostra terminologia di scuola.

L'A. fa precedere al suo studio la determinazione precisa del concetto di *contratto a favore del terzo,* sulle orme dello Ehrenzweig, nella concomitante circostanza che si abbia un contratto conchiuso allo scopo di avvantaggiare persona rimasta estranea al negozio giridico, e che questa persona estranea acquisti effettivamente i diritti derivanti dal contratto. Restano così tagliati fuori dalla cerchia del concetto i contratti conchiusi a favore di terzi, in base ai quali questi terzi non acquistano diritti; come quelli da cui acquistano bensì diritti persone diverse dai contraenti, ma senza che esse possano ritenersi del tutto estranee alla stipulazione del contratto (rappresentanza).

La prima parte, ossia quella romanistica, guarda se e come un tal concetto giuridico fosse accolto ed apprezzato successivamente nel diritto antico, classiso, postclassico; ed ecco la sostanza delle esposte dottrine.

Nel diritto antico non è possibile trovare una teorica nè favorevole nè contraria al contratto a favore di terzi, poichè non esiste addirittura una teorica del contratto, nel senso del diritto classico. Le regole di antica origine « *per liberam, per extraneam personam adquiri non potest* » non avrebbero avuto, nel loro primitivo significato, altro valore che quello di descrivere la funzione economico-giuridica dei sottoposti al capo della *familia,* e solo in seguito sarebbero state piegate a significare l' invalidità della *stipulatio alteri,* che è norma indiscutibile del diritto classico. Nel diritto antico però si avrebbe un istituto che presenta, in certe funzioni, una esterna somiglianza col contratto a favore di terzi, ed è il *per aes et libram agere.* Con esso si creava uno *stato di diritto obbiettivo,* si creava *diritto,* non già *singoli diritti (uti lingua nuncupassit ita ius esto).* Posteriormente, in regime contrattuale, anche il *gestum p. aes et libr.* fu ristretto alle parti contraenti.

In diritto classico il principio della nullità del contratto a favore di terzi è espresso nel modo più rigoroso ed assoluto, così cioè di fronte al terzo che fra le parti. — L' *actio ex stipulatu* non si acquista nè *alteri* nè *sibi;* riconoscere una volontà diretta ad acquistare a sè per entro alla *stipulatio alteri,* come è stato da qualche scrittore sostenuto, contrasta colla struttura stessa della *stipulatio.*

La invalidità del contratto a favore di terzi si giustifica facilmente nel sistema del diritto classico. La volontà individuale può considerarsi fonte di diritto solo ed in quanto questa facoltà le è riconosciuta dall'ordinamento giuridico, il quale, nel fissare

il limite ai rapporti tra i contraenti, risponde al principio di etica sociale che ogni individuo è il vero e solo rappresentante dei propri interessi.

Al principio rigoroso si ammisero invero delle restrizioni, tendenti a render valide tra i contraenti quelle stipulazioni, le quali solo *in conceptione verborum* si manifestino come dirette a favore di terzi. Però non è corretto dire che nell'epoca classica, ad esplicazione di questo concetto, si ammettesse in linea di principio la validità, fra le parti, della *stipulatio alteri*, ogni volta che lo stipulante avesse un *interesse proprio* alla esecuzione della prestazione. La validità in questo senso è solo riconosciuta in una serie di casi singoli, i quali possono raccogliersi sotto il concetto comune di una *compenetrazione di interessi* tra il terzo e lo stipulante, in quanto questi sia tenuto verso il terzo a quella stessa prestazione che stipula a favore di lui.

Ma se restrizioni singole vi furono, di eccezioni vere e proprie non può parlarsi nell'epoca classica.

In proposito l'A. procede alla minuta analisi dei testi invocati a fondamento delle pretese eccezioni, conchiudendo o per la indipendenza di essi dal nostro argomento o per la interpolazione. Questo risultato coinciderebbe colla testimonianza di Gaio (II § 95), il quale espone il principio dell'invalidità, presentando solo pel possesso una dubbia eccezione: *tantum de possessione quaeritur, an per extraneam personam nobis adquiratur.*

Nel diritto postclassico invece si fece da un lato un passo avanti nel campo delle restrizioni, e dall'altro si introdussero quelle decisioni, che sono considerate come vere eccezioni, da una generalizzazione delle quali poi si è tentato di far scaturire l'istituto moderno. — Il passo avanti nelle restrizioni al principio fu quello di passare dalla *compenetrazione di interessi*, come condizione di validità tra i contraenti, alla *esistenza in genere di un qualsiasi interesse dello stipulante.* È dubbio se la innovazione debba ascriversi ai compilatori teodosiani o ai giustiniani o agli uni ed agli altri. — Quanto alle decisioni contenenti casi di vera eccezione alla regola, esse non si possono ricondurre ad un unico principio giuridico sorto in contrapposizione di quello classico, e non è possibile quindi di riallacciare ad esse la dottrina moderna, tendente a costituire un concetto organico del contratto a favore di terzi. Le singole decisioni giustinianee sono ispirate a motivi disparati *pro ut res incidit:* ne è riprova la doppia circostanza, che giammai esse sono presentate in opposizione alla regola « *alteri stipulari nemo potest* », e che anzi talora questa è espressa in modo da renderla più facilmente conciliabile colle deviazioni che le sono poste accanto (L. 11 § 6 D. 13, 7. - L. 3 D. 43, 24).

Passando alla seconda parte del lavoro, dove si studia la dottrina moderna, l'A. esamina separatamente in due distinti capitoli il diritto tedesco e quello italiano.

Per quanto riguarda il diritto tedesco, si premette come il sorgere di una dottrina generale del *contratto a favore di terzi*, quale *istituto giuridico per sè stante*, si connetta a due tratti fondamentali della scienza giuridica moderna: da un lato cioè la tendenza alla costruzione, dall'altro il conflitto tra diritto romano e diritto germanico. Quest'ultima circostanza specialmente traviò i giuristi da buone premesse ad esagerate conclusioni. Nella vita tedesca, come in genere in quella moderna, esisterono ed esistono istituti, cui non si adatta completamente la teoria romana del con-

tratto, perchè essi trascendono i puri rapporti di diritto privato e rispondono a bisogni collettivi della società. Ora il torto dei giuristi è stato quello di isolare l'elemento contrattuale, racchiuso in questi istituti, dall'elemento sociale che li compenetra, vedendovi un ampliamento del concetto romano di contratto. Esempi di questi istituti sarebbero, nel diritto nazionale tedesco, le cessioni di patrimonio eseguite dal capo della famiglia ad un discendente con patto a favore dei fratelli: nel diritto moderno in genere, il contratto di trasporto o l'assicurazione sulla vita a favore di terzi.

Il vizio di origine della moderna dottrina sta dunque nell'avere, per preconcetto sistematico, generalizzato da singoli validi contratti a favore di terzi al valido contratto a favore di terzi. E da questo carattere fondamentale derivano due qualità della letteratura relativa, ossia la molteplicità delle fonti cui la dottrina si suol riconnettere, e la molteplicità delle teorie sulla costruzione dell'istituto, ciascuna delle quali teoriche risente più dell'uno o dell'altro degli speciali contratti realmente esistenti nel diritto tedesco.

Quanto alle fonti, una categoria di scrittori le vuol trovare o nell'uno o nell'altro di vari istituti primitivi dell'antico diritto tedesco, quando non si ricorre addirittura al preteso carattere generale di questo diritto aborrente dal formalismo, del quale si fa una specie di prerogativa del diritto romano. Altri scrittori invece si richiamano variamente alla consuetudine. Vi ha infine di quelli che cercano di riconnettere la dottrina addirittura al diritto romano con costruzioni più o meno fantastiche, ed a tal proposito l'A. espone le teorie veramente singolari del Bähr e dell' Unger. E non mancano neanche di quelli che hanno rinunciato a questa ricerca della derivazione storica, contendandosi della constatazione del fatto presente.

Quanto alla molteplicità delle teoriche riguardanti la costruzione dell' istituto, esse costituiscono un intricato viluppo intorno a tutte le questioni possibili, così circa l'estensione del concetto di contratto a favore di terzi, come circa il valore dei vari elementi costitutivi; l'A. procede a questo esame riferendosi ai vari rapporti tra promittente, promissario e terzo.

Come conclusione della rassegna passata alla dottrina tedesca, l' A. esamina la forma che essa ha presa nel recente Codice dell' Impero, il quale è senza dubbio di gran lunga il più dottrinale che si conosca. Fin dal primo progetto era riconosciuta nel modo più ampio la validità del contratto a favore di terzi come tipo astratto, tanto nei rapporti tra contraenti che di fronte al terzo. Si fissava poi come criterio discretivo, per decidere sulla pertinenza di un contratto al tipo, *la volontà dei contraenti*. Contro il progetto furono mosse parecchie critiche a questo proposito; fondamentale quella contro la scelta del criterio discretivo del contratto. Tra i critici non mancò chi consigliava rinunciare addirittura ad un trattamento generico del tipo, disciplinando invece le figure di esso vive nella pratica. Conseguenza di queste critiche si fu che, nella lezione definitiva, da una parte il criterio della *voluntas contrahentium* è mitigato con quello dello *scopo del contratto*, dall'altra nelle disposizioni della legge si trovano espressi riferimenti a speciali forme di contratto. Ambedue queste modifiche dimostrano però che in definitivo il legislatore non ha saputo decidersi tra la costruzione astratta e il regolamento puro e semplice delle forme esi-

stenti, e tanto meno tra le varie teorie sul tipo astratto, ricorrendo a criteri di determinazione che sono in fondo contradittori tra loro.

Segue la esposizione della dottrina secondo il diritto italiano, fondata sugli articoli 1128 e 1130 C. C., corrispondenti agli art. 1119, 1120 e 1165 del Codice francese. Il principio ricevuto è quello della nullità come regola, salvo restrizioni ed eccezioni; si è riprodotta la teoria del Pothier, accolta già dal codice francese, teoria, come è noto, a base romana. Ciò non ostante, così in Francia come in Italia si è cercato di negare la massima, tentando anche vanamente di forzare la interpretazione della legge. (Champeau-Tartufari).

Come restrizioni alla regola, deve anche oggi applicarsi il principio di diritto giustinianeo in materia, per cui, da casi singoli, si arrivò a riconoscere che il contratto dovesse esser sempre valido tra i contraenti ogni volta che il promissario avesse interesse alla esecuzione verso il terzo.

Ciò si deriva così dalla tradizione romanistica come dalla prima parte del capoverso dell'art. 1128, che si riferisce tanto ai rapporti col terzo che a quelli tra i contraenti. La sola discussione in proposito è quella sulla natura di questo interesse, ripetendosi qui la quistione che in generale si fa per la validità di ogni obbligazione. L'A. sta per l'interesse di natura patrimoniale, conformemente del resto alla dottrina prevalente così in Francia che in Italia.

Circa le eccezioni al principio della nullità, anzitutto vanno notate le due ipotesi cui si riferisce il capoverso dell'articolo 1128, e cioè il caso che la *stipulatio alteri* sia condizione di una *stipulatio sibi*, e l'altro della *donatio sub modo* fatta dallo stipulante al promittente. Quest'ultimo caso (L. 3 pr. C. 8. 54) non offre difficoltà. Quanto al primo, è assai controverso se condizione debba intendersi nel senso tecnico di *condicio* o in quello generico di *modalità*, e variamente così nel primo che nel secondo significato. L'A., colla dottrina, sta per quest'ultimo senso, pur notandone le difficoltà nella pratica applicazione.

Egli però osserva che i casi dell'art. 1128 non si debbono ritenere come vere e proprie eccezioni, in virtù dell'ultimo inciso col quale si dice che la stipulazione *non può più revocarsi quando il terzo ha dichiarato di volerne profittare.* Ciò vuol dire che *in un qualche modo* la dichiarazione del terzo entra tra i requisiti per la validità; la *stipulatio alteri* adunque non attribuisce neanche in questi casi *per sè stessa soltanto* un vero diritto al terzo, ossia non siamo di fronte alla genuina figura del contratto a favore del terzo, nel senso della dottrina moderna.

Questa figura invece si trova nel caso dell'art. 1794 C. Civ. relativo alla rendita vitalizia a favore del terzo, e nei due casi contemplati dal Cod. Comm., del contratto di trasporto (art. 388-416) e di quello di assicurazione sulla vita a favore di terzi (art. 449 e 453). La caratteristica di questi tre casi si è la nascita nel terzo di un diritto immediato alla conclusione di un contratto tra estranei, e senza il concorso della sua specifica attività.

Essi si riconnettono all'articolo 1130 Cod. Civ., la cui generica locuzione abbraccia tutti i possibili casi di contratti già riconosciuti o da riconoscersi come validi dalla legge.

Le singole specie pertanto di contratto a favore di terzi non vi è ragione di ri-

tenerle necessariamente limitate a quelle finora riconosciute. Esse possono aumentare di numero, e ciascuna assumere una fisonomia propria, come è di quelle già esistenti nel diritto.

Però, secondo il concetto dell'A., non è lecito estendere troppo l'elenco di questi casi fino a ricondurli sotto il più largo istituto della rappresentanza. Che anzi, fin dove è possibile applicare l'istituto della rappresentanza, non può parlarsi di contratto a favore di terzi; ma questo comincia là dove la rappresentanza è o teoricamente inconcepibile o praticamente insufficiente.

Ho così esposto, con la maggiore esattezza che mi è stata possibile, la tela del libro del Pacchioni, lavoro che ha veramente incontestabili pregi.

Nella parte espositiva, esso ci presenta un vivo ed efficace riassunto dell'abbondante dottrina e letteratura sull'argomento. Nella sostanza, ci offre una concezione netta e, secondo me, esatta dell'istituto nella sua storia. Per la forma infine, è un libro scritto con quella chiarezza e sobrietà, che sono ormai diventate doti veramente preziose per la loro completa assenza nelle produzioni scientifiche di questo genere.

Addentrarmi nella critica non mi è davvero possibile, nei limiti di una breve recensione; ond'è che preferisco di limitarmi ad esprimere il mio giudizio sommario circa i risultati.

E così, per quanto riguarda la parte romanistica, credo esatto il concetto che, per diritto classico, nè si ammise come principio la restrizione della validità fra le parti di fronte ad un interesse qualsiasi dello stipulante, nè si riconobbero vere e proprie eccezioni alla regola della invalidità. E ciò non ostante che sopra singoli punti io dissenta dall'A. tanto nella interpretazione storica che nell'esame esegetico. P. e. egli, per spiegare l'avviamento alle restrizioni, parte dalla considerazione che, alla stessa guisa come spesso una *stipulatio* formalmente *sibi* è nella realtà una *stipulatio alteri,* può avvenire che una apparente *stipulatio alteri* nasconda in sostanza una *stipulatio sibi.* Ora, nota l'A., « allo stesso modo che la *stipulatio sibi* non viene intaccata di nullità perchè in sostanza essa è *alteri,* così si presenta naturale il cercare un qualche modo onde salvare dalla nullità quella *stipulatio* che solo *in conceptione verborum* è a favore di terzi ». A me parrebbe invece che dal fatto che non vale ad indurre la nullità di una formale *stipulatio sibi* la sostanziale direzione *alteri,* si dovrebbe piuttosto derivare che non può sfuggirsi alla nullità nel caso inverso; ossia la conseguenza contraria a quella tratta dall'A. Così infatti le due ipotesi sarebbero coordinate sotto il concetto che per la validità ciò che rileva è la organizzazione formale del negozio; col ragionamento dell'A. al contrario, nel primo caso si guarderebbe alla forma, nel secondo alla sostanza. La verità è che non possono coordinarsi in questo modo i due casi, che si spiegano con ragioni differenti. Di fronte ad una *stipulatio* regolare, come quella *sibi,* non è lecito poter risalire alle intenzioni riposte delle parti nel conchiudere il contratto, per infirmarne eventualmente la validità. Con una ricerca di questo genere si andrebbe al di là della cerchia del negozio giuridico, arrivando a quella causa remota di esso, che non rileva dal punto di vista giuridico. Diverso è il caso di una *stipulatio alteri.* Nei rapporti dello stipulante essa non può avere effetto, perchè *si presenta* come un negozio al quale il promissario resta personalmente *estraneo.* Orbene, quando consti che lo stipulante ha un

interesse proprio all'adempimento della stipulazione, che cioè, nel compierla, gerisce, nei limiti di questo interesse, il proprio negozio; in tale ipotesi resta dimostrata appunto l'esistenza di quell'estremo, per l'assenza del quale la *stipulatio* non poteva avere efficacia tra i contraenti, ed è naturale che, contro le apparenze dell'atto, *aequitatis causa* esso si ritenga valido tra promittente e promissario.

E così qualche osservazione avrei da fare sulla parte esegetica, che tralascio perchè non tocca il risultato finale.

Per ciò poi che riguarda il diritto moderno, il concetto fondamentale dell'A. si è quello che non possa propriamente parlarsi di un istituto astratto « contratto a favore di terzi », ma che dobbiamo invece piuttosto riferirci a speciali contratti a favore di terzi, singolarmente organizzati e aventi ciascuno particolare fisonomia, il cui numero può crescere nella evoluzione del moderno assetto sociale, ma il cui contenuto non potrà mai ridursi a sola materia contrattuale. Ciascuno di questi cosidetti contratti rappresenta un istituto, in cui l'elemento contrattuale costituisce solo una parte, mentre nel loro insieme essi rispondono ad un bisogno collettivo della società, per cui vanno collocati al di fuori del puro e semplice diritto privato.

Ed io ritengo anche qui esatto il punto di vista dell'A. Con esso non riesce difficile spiegarsi la confusione che regna nella dottrina, tanto nel campo del diritto tedesco che in quello francese ed italiano. Il vizio fondamentale della dottrina tedesca sta nell'aver voluto restringere il tipo del contratto a favore di terzi entro il campo del diritto privato, contro lo stesso concetto di contratto, che non può estendersi a rapporti al di fuori delle persone contraenti; il codice dell'impero rispecchia fedelmente l'imbarazzo di questa costruzione dottrinale. Presso di noi invece, di fronte ad una legge anche troppo fedelmente ligia alla tradizione romanistica, il tentativo della costruzione di un istituto, il quale, pur avendo il nome di contratto, implichi una struttura supercontrattuale, è addirittura inammissibile.

Con questo però io non credo che non debba pure arrivarsi prima o poi alla costruzione del tipo astratto tentato prematuramente dai moderni. Soltanto esso non dovrà rientrare nel concetto di contratto; l'istituto apparterrà al novero di quelli, che potranno costituire il materiale del così detto diritto sociale, un diritto cioè che regoli rapporti ed interessi della comunità, non soltanto puri e semplici rapporti ed interessi individuali. L'elemento propriamente contrattuale può spiegare tutta la sua efficacia solo rispetto ai rapporti tra i contraenti; ed in questo senso occorre ben distinguere, nella quistione della validità, tra il riferimento ai contraenti e quello ai terzi. Il peggior difetto dell'art. 1128 del Cod. civ. it. è la confusione assoluta che si fa tra questi due punti di vista. Finchè si guarda agli effetti tra i contraenti, siamo entro il concetto di contratto; al di fuori di questi limiti l'elemento contrattuale costituisce solo una parte del più largo e complesso istituto giuridico, alla costruzione del quale i singoli contratti oggi riconosciuti non sono che un progressivo avviamento. Il tema adunque è di quelli che hanno un avvenire.

Conchiudendo per ora sul libro del chiaro professore dell'Università di Innsbruck, esso costituisce un contributo assai notevole in ordine all'argomento impreso a trattare, e del tutto conforme alla valentia dello scrittore.

E. Carusi

De Sanctis Gaetano — ΑΤΘΙΣ. *Storia della repubblica ateniese, dalle origini alle riforme di Clistene.* — Roma, tipografia Poliglotta della S. C. de Propaganda Fide, 1898.

Nelle tradizioni attiche antichissime mancano, secondo il ch. Autore, tracce di emigrazioni pelasgiche, lemnie, leleghe, carie, o fenicie; e la primitiva civiltà attica è rivelata dalle scoperte relative all'età eneolitica e dalla civiltà di Micene che si chiude verso il IX secolo av. Cr. Corrisponde perciò questa civiltà ai più antichi canti dell'epopea, la quale rispecchia la vita dei Greci emigrati dall'Attica nell'Asia Minore; e come i Micenei furono Greci, così anche gli eneolitici sembra che appartenessero alla medesima stirpe, poichè la civiltà micenea, come quella eneolitica, hanno moltissimi elementi comuni. In età più tarda sembra che da queste genti si formasse lo Stato ateniese da un sinecismo di varii villaggi in origine indipendenti, ed il centro di questa unificazione fu appunto la città che si disse poi Atene.

Lo stato ateniese primitivo non si occupava della difesa dei beni e della vita dei cittadini: questi perciò si riunirono in associazioni di amici, dette φρατρίαι, nelle quali i membri, compagni in guerra di tavola come di tenda, si prestavano mutuo aiuto. Naturalmente poco alla volta ciascuno incominciò ad introdurre nella propria *fratria* i figli, e questa eccezione divenuta poco alla volta regola generale finì col mutare le *fratrie,* originariamente elettive, in associazioni ereditarie. Forse allora cogli uomini si fissarono anche i culti comuni ad una data *fratria;* e come i villaggi così anche queste si credettero nate da quel dio che esse particolarmente adoravano, e presero perciò anche un nome patronimico. La tribù (φυλή) sorse in seguito, e dopo di essa cominciò a svilupparsi nello Stato ateniese il γένος (*gens),* che l'A. crede essere non la primitiva istituzione dello Stato a base patriarcale, ma la superfetazione della φρατρία. In origine era necessaria soltanto una certa ricchezza perchè i membri di un γένος potessero essere annoverati fra gli εὐπατρίδοι (*patricii);* ma in seguito non si ammisero nuove schiatte; ed i γένη divennero allora ereditarii pur essi, e con loro i culti che si esercitavano nel loro seno.

A questa dotta esposizione della prima formazione dello Stato ateniese, l'A. fa seguire una rivista critica delle tabelle dei re, che primi avrebbero regnato in Atene, e quindi una rassegna delle poche memorie ad essi relative. Espone poscia come alla monarchia succedette l'arcontato, il quale deve le sue origini al fatto che le nuove funzioni attribuite allo Stato dal progresso civile non potevano essere disimpegnate dal solo re. Le funzioni quindi dell'arconte somigliano molto a quelle dei consoli romani; ma come a Roma, così anche in Atene restarono nelle mani dei re i vecchi riti religiosi. Una istituzione più recente ancora è quella dei polemarchi, in origine destinati a dirigere la guerra e probabilmente anche a tutelare i diritti dei *meteci* o stranieri; naturalmente colla istituzione della polemarchia la dignità reale decadde e forse allora da ereditaria divenne elettiva.

Tratta in seguito l'A. dell'istituzione dell'Areopago, che giudica anteriore a Solone; e definisce quindi i poteri di questa magistratura fino al declinare della istituzione aristocratica e alla cosiddetta costituzione draconiana. L'unica fonte che con

una certa approssimazione ci riporti alla legislazione attribuita a Draconte, è la *Politeia* di Aristotele; nella quale però il paragrafo relativo alle istituzioni draconiane è talvolta così confuso e contraddittorio da doversi credere aggiunto dopo l' estensione dell' intero lavoro. Con questo e con altri argomenti viene dimostrato che la cosiddetta costituzione draconiana non è che il parto della fantasia di un oligarchico del V secolo. È invece merito reale di Draconte quello di aver dato agli Ateniesi un codice criminale con la relativa procedura; ma egli non istituì, come alcuno vuole, gli *Efeti*, nè abolì la βουλή dell'Areopago.

Al codice di Draconte succede la costituzione Soloniana. In questi tempi la miseria dei piccoli proprietarii era assai grande per le ipoteche che ne gravavano i fondi; cosicchè i debitori cadevano schiavi nelle mani dei più ricchi, i quali li vendevano all'estero, o li costringevano ai più duri lavori. Fortunatamente i nuovi ordinamenti militari facevano acquistare a queste masse quell' importanza in guerra, che prima era propria dei soli guerrieri nobili ottimamente armati; e di ciò seppe bene approfittarsi Solone che con una costituzione nuova, mentre cercò di soddisfare i poveri, conscii omai della loro forza e desiderosi di novità, impedì pure che essi giungessero a quegli eccessi che i più ricchi temevano, e così potè raggiungere i suoi fini senza effusione di sangue. Eletto Solone arconte nel 594, sembra che colla σεισάχθεια abolisse subito le ipoteche, e poi incominciò a favorire l'agricoltura con eque leggi ed a regolare i diritti di successione in modo da impedire per quanto era possibile l' eccessivo accentramento delle ricchezze. Sembra pure che Solone istituisse un vero e proprio sistema di monete e di misure, le quali erano destinate a sostituire nel commercio il primitivo scambio in natura. Divise i cittadini in classi secondo il prodotto lordo dei loro campi; ed affidò l'amministrazione dello Stato agli arconti e ad altri magistrati eletti in seno alle varie classi. Solone ebbe certamente grandi meriti come legislatore; l'unico suo errore, del resto, forse necessario in quei tempi, fu quello di aver divisa troppo l' autorità fra molte magistrature presso a poco indipendenti; perocchè ciò fece progredire ancor più l'anarchia, già invadente prima di lui e divenuta ben presto preponderante in seguito alle sue riforme.

Incapace di porre un freno al nuovo male, Solone si allontanò da Atene, e gli succedette nel supremo potere una serie di tiranni, che volta a volta acquistavano e perdevano il potere mediante la forza, sino a che Pisistrato, già polemarco durante la guerra di Atene con Megara, avendo preso a questa il porto di Nisea, acquistò in patria popolarità e potenza assai grande, di cui si servì per occupare l'acropoli ed imporsi come tiranno. Cacciato da Atene in una sommossa, vi tornò poco dopo e cominciò allora una politica di espansione coloniale, in specie verso il Mar Rosso e la Ionia asiatica, creando contemporaneamente in Atene una flotta ed istituendo le *Naucrarie*. Pel nuovo indirizzo politico le classi Soloniane perdettero ogni valore; e sembra che anche l' organico militare fosse mutato, poichè in quest'epoca esistettero certamente, accanto alle milizie cittadine, dei corpi di mercenarii. Pisistrato morì lasciando il trono al maggiore dei suoi quattro figli, Ippia, il quale regnò con moderazione sino a che dai congiurati non fu tolta la vita al fratello Ipparco; perdette poi il regno in seguito ad una spedizione di Spartani che, spinti dall'oracolo delfico, sbarcarono nel territorio ateniese per favorirvi la rivoluzione. Invero questo primo tentativo dei Lacedemoni andò fal-

lito, ma raggiunsero essi il loro scopo poco appresso, sbarcando altre truppe, le quali costrinsero Ippia a rinchiudersi nell' acropoli, e quindi a venire a patti e ad andarne coi figli in esilio. In tal modo si aprì per Clistene la via al potere; e l'ultimo capitolo del dotto ed importante volume del dott. De Sanctis è appunto destinato ad illustrare le riforme da Clistene introdotte.

È questa, in breve compendio, la tela generale svolta nel presente lavoro, che l'A. ha condotto con profonda conoscenza della vasta letteratura relativa alla antica storia di Atene, giovandosi del materiale raccolto con molto acume di critica e con metodo totalmente scientifico.

G. Pinza.

R. Cagnat, *Cours d'épigraphie latine.* Troisième édition revue et augmentée — Paris, A. Fontemoing, 1898.

Già altra volta abbiamo parlato di questa egregia opera dell' illustre prof. Cagnat, dichiarandone i molti pregi che la rendono utilissima agli studiosi ed ai cultori dell'antica epigrafia latina (1). Ed è stato così generale il favore, con cui specialmente la seconda edizione fu accolta e ricercata, che in pochi anni essa è stata intieramente esaurita.

Ora il solerte editore sig. Fontemoing ne ha pubblicata una terza edizione, che dal ch. A. è stata diligentemente riveduta ed anche arricchita di aggiunte.

Nel metodo e nel piano generale dell' opera nulla è stato mutato, dividendosi essa, come nella precedente edizione, in tre parti principali. La prima è paleografica, e vi si tratta delle forme degli alfabeti usate nelle iscrizioni romane; la seconda espone gli elementi comuni alle diverse classi di epigrafi, cioè nomenclatura, carriere delle magistrature, nomi e titoli degli imperatori e delle altre persone della famiglia imperiale; la terza dichiara le diverse classi delle iscrizioni e le forme proprie di ciascuna classe. Se non che delle scoperte epigrafiche avvenute negli ultimi anni il dotto A. si è giovato in questa nuova edizione, affinchè il suo Manuale si trovasse in armonia colle più recenti nozioni acquistate nel campo della scienza. Inoltre egli vi ha aggiunto buon numero di illustrazioni e di fac-simili, che giovano grandemente alla migliore intelligenza del testo; avendo cura di scegliere esempi non solo caratteristici, ma all' infuori di quelli, che sogliono essere comunemente riprodotti in opere analoghe.

In questa edizione è stato pure notevolmente accresciuto l'indice delle sigle epigrafiche, ed aumentato anche l'indice analitico delle materie, onde le ricerche vengono grandemente agevolate.

G.

(1) V. *Studi e doc. di storia e diritto,* anno X (1889) p. 470.

V. Prinzivalli, *La devoluzione di Ferrara alla Santa Sede, secondo una relazione inedita di Camillo Capilupi.* — Ferrara, tip. Sociale, 1898.

Molto si è scritto intorno alla controversia lungamente agitata fra la S. Sede e gli Estensi circa la rivendicazione del feudo di Ferrara, che innalzato a ducato nel 1475, avrebbe dovuto ritornare alla Sede Apostolica alla metà del secolo seguente per mancata successione legitima nella casa dei duchi d' Este. Ma allorchè nel 1597 ad Alfonso II succedette Cesare, suo figliuolo naturale, la questione si ravvivò fortemente; ed il Papa Clemente VIII non volendo lasciare quel feudo pontificio nella possessione del nuovo Estense, agì energicamente ed ottenne che lo stesso Cesare vi rinunziasse definitivamente.

Intorno a questo memorabile avvenimento il protonotario apostolico Camillo Capilupi scrisse una lunga e particolareggiata relazione, che si conserva in originale nell'archivio Capilupi in Mantova, ed è rimasta fino ad oggi inedita. Il ch. prof. Prinzivalli ha ora divulgato per le stampe tale documento storico, di cui una copia egli ha trovato nella biblioteca del Collegio Romano. La narrazione comincia dalla domanda presentata dal duca Alfonso II al Pontefice Gregorio XIV, perchè mancando egli di prole potesse eleggere liberamente un successore nel ducato di Ferrara; e termina coll'arrivo di Clemente VIII a Ferrara nel maggio del 1598.

Con molta ricchezza di erudite annotazioni l'A. illustra la relazione del Capilupi, e vi aggiunge una serie di documenti anch'essi inediti, che giovano a meglio chiarire le notizie date nella relazione medesima. Nè meno utile per gli studiosi di quel periodo storico è l'indicazione bibliografica di tutte le fonti, tanto manoscritte che stampate, che si riferiscono al ricupero di Ferrara, e che il Prinzivalli ha ordinatamente raccolto in appendice al bel volume da lui pubblicato.

G.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XIX — 1898)

Carusi Evaristo. Sul concetto della " exceptionis defensio „ (*continuazione*) . . . . . pag. 3

Cozza-Luzi Giuseppe — Nuovi frammenti della Geografia di Strabone . . . . . „ 44

Cantarelli Luigi. Gli scritti latini di Adriano imperatore. . . „ 113

Pellegrini Amedeo. Tre anni di guerre tra le repubbliche di Firenze e di Lucca (1430–33) . . . . . „ 171

Concorsi e premi accademici nell' anno 1898. . . . . „ 191

Note bibliografiche . . . . . „ 193

Pubblicazioni periodiche ricevute dall' Accademia. . . . . „ 205

Lusignani Luigi. Le origini delle servitù prediali in diritto romano . . . . . „ 209

Carusi Evaristo. Sul concetto della " exceptionis defensio „ (*continuazione*) . . . . . „ 255

Tomassetti Giuseppe. Documenti feudali della provincia di Roma nel medio evo . . . . . „ 291

Mercati Giovanni. D' alcuni nuovi sussidi per la critica del testo di S. Cipriano. . . . . „ 321

Ambrosi de Magistris Raffaele. Il viaggio d' Innocenzo III nel Lazio, e il primo Ospedale in Anagni . . . . . „ 365

Pellegrini Amedeo. Le Crociate in Terra Santa e la parte che vi ebbero i Lucchesi . . . . . „ 381

Note bibliografiche . . . . . „ 393

ENRICO
PE